GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1917

parte 2

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1917

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1917 — 25 maggio

N. 339. — 6 MAGGIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 748, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 150.000.000 . . . . . *Pag.* 765

» 340. — 14 MAGGIO 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di un membro effettivo e di uno supplente, di speciale competenza tecnica in materia agricola, nella commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . *Pag.* 765

» 341. — 18 MAGGIO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa la concessione d'indennità ridotte e di soprassoldi per servizi e posizioni speciali . . . . . *Pag.* 766

» 342. — 24 MAGGIO 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al telo da tenda da campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini ed al sacco custodia per tenda da campo per ufficiali e sottufficiali, e relativi conti di costruzione . . . . . *Pag.* 768

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 772

CIRCOLARE N. **339**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 748, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 150.000.000.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n 116).

Articolo unico. — Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra », dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire centocinquanta milioni (L. 150.000.000) da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

N. **340**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina di un membro effettivo e di uno supplente, di speciale competenza tecnica in materia agricola, nella commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 14 maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLI DELLA MARINA E DELL'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1915, per la costituzione della commis... centrale di cui all'art. 4 del R. decreto su citato;

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 697, per cui alla c... missione predetta sono aggiunti un membro effettivo ed uno supplente di speciale ... petenza in materia agricola;

DECRETA:

L'on. senatore Faina conte Eugenio, presidente del comitato tecnico per l'agri... tura, è nominato membro effettivo della commissione centrale di cui all'art. 4 ... R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Nel caso d'impedimento od assenza sarà supplito dall'ingegnere Anselmi cav. Fr... cesco, direttore generale dell'istituto dei fondi rustici.

MORRONE — CORSI — RAINER...

N. 341 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale circa la concessione d'indennità ridotte e di soprassoldi per servizi e posizioni speciali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 18 maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1, 2 e 14 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, ... trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti ... stesso mese, circa i personali esclusi dalle indennità di guerra e la concessione ... indennità ridotte;

DECRETA:

Art. 1. — Spetta l'indennità di marcia — salvo quanto è detto all'art. 3 pei ... litari dell'arma dei carabinieri reali — agli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati ... prestano servizio:

a) nei comandi, riparti, stabilimenti ed uffici di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9, 1... 12, 13, 14, 16, 17 (al solo personale d'inquadramento e di governo), 18 e 21 dell'art. ... del decreto ministeriale 7 febbraio 1917, solo però in quanto i detti comandi, riparti, stabilimenti ed uffici siano dislocati nei territori delle retrovie delle armate o nelle piazze forti di Venezia, Brindisi e Taranto;

b) negli ospedali contumaciali in zona di guerra;

c) nei comandi e riparti di cavalleria ritirati dalla fronte per la sistemazione ... vernale, quando tali comandi e riparti siano dislocati nelle retrovie delle armate, fu... delle rispettive sedi ordinarie;

d) nei comandi militari di stazione, solo quando tali comandi siano dislo... nel territorio delle retrovie delle armate o nelle piazze forti di Venezia, Brindisi ... Taranto;

e) presso la commissione militare di linea di Venezia;

f) nei tribunali di guerra dei corpi d'armata mobilitati e d'intendenza.

L'indennità di marcia spetta, inoltre, al personale che affluisce al deposito centr... fotoelettrico per la costituzione delle unità della specialità.

Art. 2. — Spetta pure l'indennità di marcia al personale dei reparti effettivamente adibiti:

a) nelle piazze forti di Venezia, Brindisi e Taranto e nei territori delle retrovie delle armate, alla difesa antiaerea e costiera ed alla protezione delle ferrovie;

b) negli altri comuni costieri dell'Adriatico, alla difesa antiaerea.

Qualora un riparto distacchi per i servizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), soltanto drappelli o plotoni, il trattamento sopra indicato spetta esclusivamente ai militari di tali drappelli o plotoni.

Sono esclusi dalla concessione dell'indennità di marcia i comandanti locali della difesa costiera e antiaerea nelle località sopraindicate, quando non siano i comandanti del personale effettivamente impiegato nella difesa medesima.

Art. 3. — Ai militari dell'arma dei carabinieri che abbiano il grado di vice brigadiere, appuntato e carabiniere, e dai carabinieri aggiunti, quando si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, spetta, in luogo dell'indennità di marcia, il soprassoldo di guerra.

Art. 4. — L'indennità di marcia spetta anche al personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, secondo il grado militare di assimilazione, quando presti servizio, fuori dell'ordinaria residenza, presso quei comandi, stabilimenti ed uffici in cui, a norma dell'art. 1 del presente decreto, il personale militare ha diritto a tale indennità.

Art. 5. — Ai cappellani militari che prestano servizio in quegli stabilimenti sanitari di campagna in cui il personale militare ha diritto all'indennità di marcia, spettano lo stipendio e le indennità di tenente.

Art. 6. — Ai sottufficiali, caporali e soldati specialisti delle batterie controaeree è concesso il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 4 della tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, secondo lo specchio seguente. In ogni batteria, però, il soprassoldo non potrà essere concesso che al numero massimo di militari indicati nello specchio stesso:

CARICHE	Batterie auto campali da 75 C. K.	Batterie da posizione 75 (911) C.	Batterie da posizione 75 A e 87/B	Soprassoldo giornaliero
Puntatori scelti	8	8	8	0,05
Goniometristi	2	2	4	0,10
Telemetristi	2	2	2	0,10
Calcolatori	2	2	2	0,10

Art. 7. — Ai militari arditi appartenenti agli speciali reparti costituiti presso i battaglioni di fanteria mobilitati, è dovuto il soprassoldo giornaliero, stabilito al n. 6 della tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1017, n. 6, nella misura cioè di L. 0.10 ai sottufficiali e di L. 0.05 ai caporali e soldati.

Art. 8. — Agli elettricisti delle squadriglie aeree è dovuto il soprassoldo giornaliero

di servizio di L. 0.50 di cui al n. 7 della tabella *B* annessa al predetto decreto luogo-
nenziale 4 gennaio 1917.

Art. 9. — Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 7 febbraio 1917 (1)

Art. 10 — Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° maggio 191
salvo quello — di carattere interpretativo — dell'art. 4, che entrano in vigore dal 1° gen-
naio 1917 e dell'art. 5, che entrano in vigore dal 10 maggio 1916.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

MORRONE. CARCANO.

(1) Gli art. 3 e 4 hanno cessato già di aver vigore, giusta il disposto dell'art. 10 dello stesso decreto mi-
nisteriale 7 febbraio 1917.

N. 342. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al telo da tenda da campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini ed al sacco custodia per tenda da campo per ufficiali e sottufficiali, e relativi conti di costruzione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 maggio 1917.

Questo Ministero ha determinato di far modificare leggermente il telo da tenda da campo per ufficiali e truppa, ed il sacco custodia per tenda da ufficiali e sottufficiali. In conseguenza le descrizioni pubblicate con le circolari n. 212 e 238 del *giornale militare* 1910 vengono sostituite dalle seguenti:

Descrizione della tenda.

La tenda ha forma rettangolare alla base, ed è a comignolo alla sommità. Le sue dimensioni sono:

Larghezza (sul fronte)	metri	3
Profondità (sul fianco)	»	2,25
Altezza (sul tratto del comignolo)	»	1,75
Comignolo	»	0,65

La tenda si compone di 4 teli, 8 bastoni, 8 paletti. Le singole parti sono perfettamente uguali tra loro e quindi permutabili.

Telo per tenda. — Il telo è allestito con tela di cotone grigia per tende: ha forma pentagonale ed i suoi lati prendono la seguente disposizione:

1° lato, lunghezza metri 2,230 (di fianco) ha 11 bottoni e 11 asole;
2° » » » 1,870 (davanti) ha 8 bottoni e 8 asole;
3° » » » 0,355 (sul comignolo) ha 1 bottone e 2 asole;
4° » » » 1,540 (a terra);
5° » » » 1,130 (a terra).

Sul margine del primo e secondo lato è cucita una striscia larga mm. 80 della stessa stoffa del telo. Nella parte superiore del lato secondo, la striscia per un tratto di millimetri 150 circa forma un saliente della larghezza che va da mm. 80 a mm. 100.

Sul lato terzo è pure applicata una striscia di tela di rinforzo di mm. 120 di larghezza che viene ad unirsi al saliente del secondo lato. Nel quarto e quinto lato non vi è che un semplice orlo.

Il primo lato ha i bottoni e le corrispondenti asole ad intervalli diversi, a seconda dell'ufficio che devono compiere; quattro di questi bottoni (e rispettive asole) sono ad intervalli di mm. 240 l'uno dall'altro per fare coppia con i bottoni corrispondenti del secondo lato a partire dal fondo.

Il secondo lato ha tutti i bottoni e le asole ad intervalli costanti di 240 mm.

Il terzo lato ha il bottone e l'asola corrispondente a 40 mm. dal tondo del cappuccio, l'asola dista 30 mm. dall'orlo del telo ed il bottone 35 mm. dall'orlo della striscia.

La cucitura diagonale che riunisce i due mezzi teli forma uno dei quattro spigoli della tenda, all'estremità inferiore di questo spigolo è cucito un triangolo della medesima stoffa del telo, che serve come rinforzo, ed internamente, pure come rinforzo, sono poste altre due striscie di tela lungo la linea degli occhielli fermate con due cuciture laterali.

Nel triangolo esistono due fori muniti di sopragitto, il primo più largo dista dall'estremità del telo mm. 75 e l'altro mm. 50 circa dal primo. Per i due fori passa la funicella i cui capi vengono fermati, dopo un nodo, con cucitura lungo la costura dello spigolo e forma un occhiello per la fermatura della tenda. All'estremità inferiore del primo e secondo lato esiste un occhiello di funicella fermato con nodi e cucitura. La funicella passa per i due fori, il primo dei quali distà mm. 75 dalla punta del telo e l'altro mm. 50 circa dal primo foro. Internamente fra la striscia dei bottoni ed il telo sono collocati due pezzi di tela fermati con due cuciture.

Bastone per tenda. — La descrizione delle parti di bastone per tenda è inserita sul *giornale militare* dell'anno 1914, circolare n. 74.

Paletti per tenda. — La tenda è assicurata al suolo mediante paletti di legno di quercia o frassino. Il paletto ha una larghezza totale di mm. 310, termina a punta da una parte ed a testa dall'altra. Da un lato, nel senso della lunghezza, il paletto è tagliato secondo una linea retta, dall'altra invece secondo una leggera curva. La testa è smentata ad arco di circolo e porta a mm. 40 circa dall'estremità un nasello della profondità di mm. 8 a 10.

Sacco custodia per tenda da ufficiali e sottufficiali.

Il sacco custodia è allestito con tela di cotone impermeabile color grigio per tasche, alta m. 0,66.

Ha forma cilindrica ed è composto di due parti: il corpo e il fondo.

Il corpo è costituito da un rettangolo di tela fermato longitudinalmente con cucitura ribadita. L'estremità libera superiore è munita di orlo piegato all'esterno dell'altezza di 10 mm. Alla cucitura longitudinale esternamente a mm. 55 dall'orlo superiore, è fermata solidamente con alcuni punti una funicella del diametro di mm. 3 a 4 lunga mm. 700, che serve per chiudere il sacco.

Il fondo è a forma ovale, unito al corpo con due cuciture.

Le dimensioni principali ad oggetto ultimato sono:

Lunghezza del corpo	mm. 640
Larghezza dell'orlo superiore piegato a metà	» 410
Diametro maggiore del fondo	» 310
Diametro minore del fondo	» 215
Larghezza del corpo piegato a metà	» 410

... 8 parti di bastoni, 8 paletti.

***

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà dietro richies
corpi e stabilimenti militari, per la spedizione dei campioni nuovi del telo e del
custodia e relativi modelli patron.

Al nomenclatore dei — materiali dei servizi amministrativi, categoria 1ª e 2ª
zione A — sono apportate le seguenti modificazioni;

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
1ª	168	Teli per tenda di tela color grigio (mod. Buccian-tini modificato)	N.	6 20	Variante
2ª	126	Sacchi custodia, di tela color grigio, per tende da ufficiali e sottufficiali	»	1 20	Id.

Norme per la confezione del telo da tenda.

Per confezionare bene il telo da tenda necessita tener presente le seguenti avverten

1° il taglio delle parti grandi del telo deve essere eseguito esclusivamente a ma
Le parti piccole possono essere tagliate a macchina con molta cura, affinchè risult
delle precise dimensioni;

2° devono essere scelte le pezze più alte per i lati davanti e di fianco tagliando
nell'intera pezza quanti ne escono;

3° le pezze di altezza normale, cioè di m. 0,88, servono per tagliare le giunte d
lato di fianco e le striscie per le linee dei bottoni e degli occhielli;

4° destinare le pezze di minore altezza per il taglio delle striscie lungo le lin
dei bottoni e degli occhielli mancanti nel taglio delle giunte del lato di fianco,
cui al n. 3;

5° servirsi degli scampoli ottenuti nel taglio delle parti grandi per la striscia d
comignolo e per i rinforzi interni delle funicelle. Per questi ultimi possono essere
perate le testate delle pezze ed anche, occorrendo, i ritagli provenienti da altre
purchè abbiano la consistenza della tela per tende;

6° non devono essere segnati i punti degli occhielli se non quando sia cucita
striscia lungo la linea degli occhielli e dei bottoni e quella del comignolo, tenendo p
sente che quando risultasse qualche leggera differenza, dovuta a restringimento della
tela o per effetto delle cuciture, questa deve essere risentita solo dall'occhiello inferiore
del telo, cioè quello vicino a terra, pel quale può essere tollerata qualche differenza,
dal punto esatto, di un centimetro sopra o sotto detto punto;

7° per la misurazione dei teli confezionati può essere adoperato un modello di
legno sul quale sono segnati i punti di riferimento dei bottoni e degli occhielli, ma in
tal caso l'altezza maggiore del comignolo non dove superare i mm. 55, misurati dalla
superficie piana superiore del modello di legno.

Il Ministro — MORRONE.

CONTO DI COSTRUZIONE *del telo per tenda di tela color grigio* (modello Bucciantini modificato)

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	m.	4 30	1 10	4 730
Bottoni piccoli di frutto	%	20 —	1 50	0 300
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 050
Prezzo di costo			L.	6 080
Prezzo di conteggio			L.	6 20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,40 di funicella per teli da tenda e il refe di cotone per le cuciture.

N. B. — Occorre cambiare la modellazione.

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco custodia di tela color grigio per tenda da ufficiali e sottufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche alta m. 0,66	m.	0 96	1 10	1 056
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	0 144
Prezzo di costo			L.	1 20
Prezzo di conteggio			L.	1 20

(1) Nella fornitura sono compresi: grammi 8 di spago straforzinato del diametro di mm. 3 a 4 e il refe resistente per le cuciture.

SPECCHIO *delle misure dei teli per tenda color grigio* (mod. Bucciantini modificato) *e dei teli per tenda color fulvo per le truppe coloniali*

TAGLIA	LATO DAVANTI					LATO DI FIANCO		
	Lunghezza lungo la linea dei bottoni	Larghezza al fondo	Larghezza del comignolo	Altezza del rinforzo del comignolo	Lunghezza lungo la cucitura dell'unione dei due lati da sotto il rinforzo del comignolo al fondo	Lunghezza lungo la linea degli occhielli e dei bottoni	Larghezza al fondo	Larghezza del rinforzo lungo la linea dei bottoni e occhielli
Unica	2230	1130	355	120	2250	1870	1540	80

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1917 — circolare n 885.

A pag. 756 riga 17, *invece di*: circolare 336, *leggasi*: circolare 338.

A pag. 757 riga 4, *invece di*: circolare 336, *leggasi*: circolare 338.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(2306) Roma, 1917. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1917 — 1 giugno

N. 324. 10 MAGGIO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 825, concernente la ripartizione degli utili della società cooperativa « Unione militare » con sede in Roma . . . . *Pag.* 774

» 331. 13 MAGGIO 1917. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 811 col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 500.000. . . . . *Pag.* 774

» 345. 1° MAGGIO 1917. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Decreto luogotenenziale n. 812, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000 . . . . . *Pag.* 775

» 346. 24 MAGGIO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Concessione di una rimunerazione speciale giornaliera ai sottufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 776

» 347. 29 MAGGIO 1917. - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la lana requisita dall'amministrazione militare e disposizioni circa la sua requisizione e raccolta . . . . . *Pag.* 775

» 348. 29 MAGGIO 1917. — AVANZAMENTO Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. . *Pag.* 778

» 349. — 31 MAGGIO 1917. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — EQUIPAGGIAMENTO. - Divisa per i maestri civili di scherma e ginnastica (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 778

» 350. 31 MAGGIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni dei militari puniti e responsabili di guasti al materiale dello Stato . . . . . *Pag.* 781

» 351. 31 MAGGIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia . . . . . *Pag* 781

» 352. - 31 MAGGIO 1917. -- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1917-918, e conseguenti modificazioni amministrativo-contabili. *Pag.* 781

» 353. 31 MAGGIO 1917. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione dei comandi di gruppo di legioni dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 787

» 354. 31 MAGGIO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . *Pag.* 787

» 355. — 2° MAGGIO 1917. — REGOLAMENTO - Chiamata ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899 . . . . . *Pag.* 788

» 356. 31 MAGGIO 1917. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Servizio automobilistico . . *Pag.* 803

» 357. 31 MAGGIO 1917. SERVIZIO SANITARIO. — Statistica dei tubercolosi. . . . . *Pag.* 803

» 358. 31 MAGGIO 1917. SERVIZIO SANITARIO. - Accertamenti sanitari degli ufficiali Commissioni sanitarie centrali. . . . . *Pag.* 807

» 359. 31 MAGGIO 1917. SERVIZIO SANITARIO. - Accertamenti sanitari riguardanti gli ufficiali sia in servizio attivo permanente, sia delle categorie in congedo Commissioni sanitarie centrali. *Pag.* 807

» 360. 31 MAGGIO 1917. — TRASPORTI. Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie non indigenti di militari di truppa degenti o morti negli ospedali del Regno . . . . . *Pag.* 808

» 361. 31 MAGGIO 1917. UFFICIALI IN CONGEDO - STATO DEGLI UFFICIALI PENSIONI Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio . . . . . *Pag.* 808

» 362. — 1° GIUGNO 1917. — GIUSTIZIA MILITARE. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 719, del 6 maggio 1917, relativo alla destinazione di personale nei tribunali militari. *Pag.* 809

CIRCOLARE N. 343. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenen... n. 825, concernente la ripartizione degli utili della società cooper... « Unione militare » con sede in Roma.** — (*Gazzetta ufficiale* n. 123). — 10 ... gio 1917.

Art. 1. Sugli utili dell'esercizio 1916-1917 e su quelli degli esercizi successivi fi... termine indicato nel decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1646, la società ... nima cooperativa di consumo e di credito fra gli ufficiali di terra e di mare den... nata « Unione militare » con sede in Roma costituirà una riserva speciale straordin... di ammortamento e di rispetto. A questo effetto è tenuta a prelevare ed accanto... il 50 % degli utili risultanti dai bilanci rispettivamente del ramo consumo e del r... credito.

Il residuo sarà considerato come utile netto a tutti gli effetti delle relative di... sizioni dello statuto sociale ed in ispecie di quelle degli articoli 42 ed 82 relativi... riparto degli utili e dell'articolo 108 relativo alla indennità al consiglio d'amm... strazione.

A partire dal bilancio dell'esercizio 1917-1918 quest'ultima non potrà superare ... lire 50.000, e l'eventuale eccedenza andrà in aumento della quota devoluta ai co... matori.

Art. 2. In tutti gli esercizi che cadono sotto le disposizioni del presente de... l'assemblea sociale delibererà di assegnare alla cassa di previdenza a favore degli ... piegati un contributo straordinario, che sarà considerato in tal caso e ad ogni ef... come spesa di esercizio.

Art. 3. Per tutto ciò che non è diversamente disposto nel presente decreto si a... cheranno le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 7 febbr... 1916, n. 123, e quelle del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1646.

Art. 4. Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G... *zetta ufficiale* del Regno.

N. 344. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenen... ziale n. 811, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-V dello stato d... previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 500.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 13 ma... gio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123).

Lo stanziamento del capitolo n. 99 V « Fondi da erogarsi dalla commissione inc... ricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti o dei feriti in guerra », del... stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanzia... 1916-917, è aumentato di 1re cinquecentomila (L. 500.000).

345. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale 818, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 17, è aumentato di L. 100.000.000.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 17 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n 121).

Articolo unico. — Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra », lo stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917 aumentato di lire quattrocento milioni (L. 400.000.000).

N. **346.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Concessione di una rimunerazione speciale giornaliera ai sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 maggio 1917.

1. A decorrere dal 1° maggio 1917 e per tutta la durata della guerra, sarà corrisposta a carico del capitolo concernente le spese per la guerra, ai sottufficiali, sia in servizio permanente, sia richiamati dal congedo, una rimunerazione speciale giornaliera di centesimi ottanta (L. 0.80).

2. La rimunerazione non spetta:

a) ai sottufficiali che godono delle indennità di guerra;

b) ai sottufficiali che godono dell'indennità giornaliera di L. 2 stabilita dai decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1393, e 10 agosto 1916, n. 1020 (circolari 724, 1915, e 520, 1916);

c) ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, ai quali spetta invece il soprassoldo giornaliero di cui al decreto luogotenenziale 25 aprile 1917, n. 661 (circolare 292, 1917);

d) ai sottufficiali che, quali impiegati civili dello Stato, percepiscono lo stipendio civile. All'uopo valgono le disposizioni del n. 2, lettera *c*, della circolare 338 c. a.

3. La rimunerazione è dovuta per le sole giornate di presenza al reparto e non è cumulabile con le indennità eventuali, ma nelle giornate in cui possa spettare qualcuna di quest'ultime è corrisposta la competenza maggiore.

Il Ministro — MORRONE.

N. **347.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per la luna requisita dall'amministrazione militare e disposizioni circa la sua requisizione e raccolta.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569;

Riconosciuta l'opportunità di:

apportare alcune varianti ai prezzi massimi obbligatori per le requisizioni della

lana, stabiliti col decreto 18 aprile 1917 (pubblicato nella *Gazzetta uffic*
detto, n. 92);

tenere conto delle consuetudini commerciali in uso nella determinazione
plicazione di tali prezzi;

comprendere anche la lana di concia fra le lane a disposizione dell'amm
zione militare, con diritto di requisizione, e ciò a parziale modificazione dell'
del decreto 1° maggio 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del
n. 103);

DETERMINA:

Art. 1. — Il prezzo massimo obbligatorio nelle requisizioni della lana occorr
per i rifornimenti delle amministrazioni militari è fissato nella misura seguente: *b*
lavato a dorso ad uso e stile d'arte (sottile).

Art. 2. — Anche la lana di concia proveniente dalla calcinazione delle pelli, o
qualsiasi altro sistema di depilazione, si intende a disposizione dell'amministrazi
militare, che ha il diritto di requisirla per i propri usi. I detentori di tali lane si
goleranno in conformità del decreto 1° maggio 1917, come per i detentori di tutte
altre qualità di lana di produzione nazionale.

Art. 3. Le modificazioni nei riguardi dei prezzi, portate dal presente decre
hanno effetto retroattivo per tutte le requisizioni operate dalla data 2 maggio, di la
dell'attuale raccolto 1917.

Il Ministro — MORRONE.

QUALITÀ E TIPO			PREZZO di requisizione Base lavata a dorso ad uso e stile d'arte (saltata)	NOTE
Lana di Puglia	1ª qualità	Da pettine o da carda	Lire 9.— al Kg.	Per le lane di Puglia, le agnelline vanno calcolate per tre quarti, e gli scarti a metà del valore intiero. Per le lane di Roma, le agnelline e le morette vanno calcolate a due terzi del valore intiero. Per tutti gli altri casi e regioni, riduzioni come da usi locali.
	2ª id.		» 8.— » »	
	3ª id.		» 7.50 » »	
Lane di Roma	sopravissane		» 8.— » »	
	vissane		» 7.50 » »	
	amatriciane		» 7.— » »	
	4ª qualità		» 6.50 » »	
Lane di Basilicata	1ª qualità		» 7.65 » »	
	2ª id.		» 7.— » »	
Lana di Toscana	1ª qualità		» 7.80 » »	
	2ª id.		» 6.80 » »	
Lane di Umbria	1ª qualità		» 7.40 » »	
	2ª id.		» 7.— » »	
Lane di Calabria e degli Abruzzi	1ª qualità		» 7.45 » »	
	2ª id.		» 7.— » »	
Lana delle Marche	1ª qualità		» 7.40 » »	
	2ª id.		» 7.— » »	
Altre regioni non nominate			I prezzi saranno basati, a seconda delle qualità, in analogia delle quotazioni suddette.	
Lana da materassi — 1ª qualità			Lire 4.20 al Kg.	
Lane di concia			I prezzi saranno basati, in corrispondenza delle qualità e finezze come per le lane di tosa, con un ribasso massimo, a seconda del diverso stato, del 20 %.	

N. **348** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 maggio 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono essere compresi i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, in servizio attivo permanente, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta per l'anno 1917, siano portati a tutto il 25 febbraio 1917 (fino a Pucci Pilade compreso).

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **349**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED INPIEGATI CIVILI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa per i maestri civili di scherma e ginnastica** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1917.

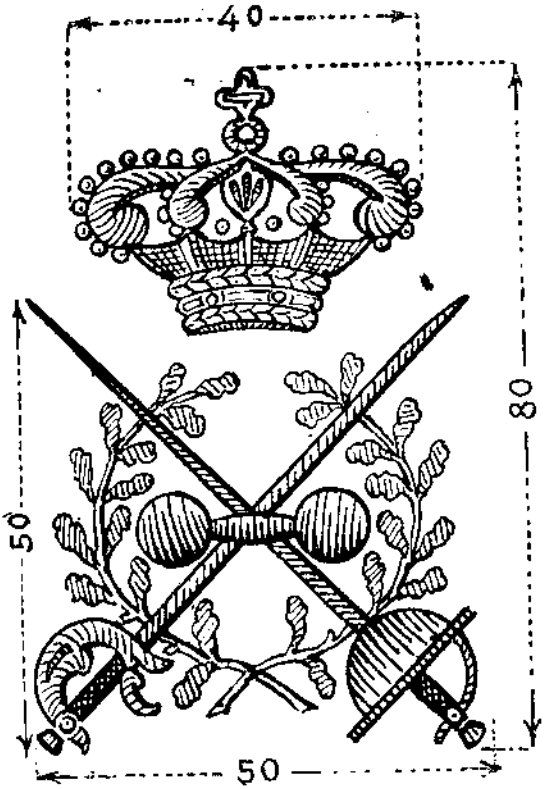
Il Ministero determina che i maestri civili di scherma e di ginnastica, ai quali è riconosciuta l'assimilazione di rango a grado militare (R. decreto 8 ottobre 1911 - circolare n. 673 *giornale militare* 1911), facciano uso della speciale divisa per assimilati di cui alla circolare n. 167 del *giornale militare* 1915, modificata da quelle n. 283 del 1915 e n. 967 del 1916.

I fregi per berretto e per il bavero sono quelli che risultano dalla annessa tavola.

L'uso della predetta divisa è obbligatorio in servizio.

Il Ministro — MORRONE.

Circolare N. 349.



Fregio per berretto.

(Grandezza naturale)



Stelletta speciale in metallo argentato e smalto color verde (simile a quelle delle tavole 4ª e 5ª della circolare n. 167 del 1915).

(Grandezza naturale)

N. **350**. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.** (Segretariato generale — Ragioneria). — 31 maggio 1917.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che pel conteggio e versamento delle ritenute stabilite dal decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 713 (circolare 322 c. a.) su talune indennità di ufficiali e sottufficiali puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato, dovranno seguirsi le identiche norme contabili impartite per le consimili ritenute sul soprassoldo di guerra e sull'assegno giornaliero colla circolare 921 del 1915 richiamata dalle successive 109 del 1916 e 173 del 1917.

Pertanto le ritenute stesse dovranno affluire al conto fondo scorta e conti particolari, per essere poi versate all'ufficio d'amministrazione personali militari vari per conto ed a favore della commissione per i sussidi alle famiglie dei morti e dei feriti in guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **351**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 31 maggio 1917.

Per aderire a desiderio espresso dal Ministero del Tesoro, si prescrive che quando debba provvedersi al pagamento, mediante ordinativi sul conto corrente colla R. tesoreria o sui mandati d'anticipazione, di un creditore dello Stato che abbia richiesto l'accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia a norma del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 563 (circolare 307 c. a.) tale circostanza sia fatta risultare mediante l'apposizione sugli ordini di un timbro colla scritta ben visibile « accreditabile in conto corrente presso la Banca d'Italia ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **352**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1917-918, e conseguenti modificazioni amministrativo-contabili.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 31 maggio 1917.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1917-918 sono state introdotte alcune variazioni di forma che rendono necessarie in conseguenza modificazioni nel modo di richiedere i fondi e nella resa dei conti, nonchè altre modificazioni di carattere amministrativo-contabile.

Qui di seguito si espongono le variazioni introdotte e per ognuna di esse le modificazioni che ne derivano.

I. Ritornando al sistema seguito a tutto l'esercizio 1910-911, e cioè tenendo per base le tabelle di formazione del R. esercito, anzichè quelle annesse alla legge di ordinamento, si sono stanziati per ogni arma e corpo in un unico capitolo gli stipendi e gli assegni fissi di tutti gli ufficiali ed impiegati civili addetti ai corpi, istituti, stabilimenti d'ogni arma. Così, per esempio, al capitolo « Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati civili — Assegni fissi » sono stati stanziati non soltanto gli assegni degli ufficiali dell'arma, ma bensì gli assegni degli ufficiali d'amministrazione, degli ufficiali medici, degli applicati e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari che prestano servizio presso i corpi di fanteria.

Così per l'arma dei carabinieri reali, di cavalleria, d'artiglieria, del genio e del [illegible] aeronautico avvertendo per quanto riguarda l'artiglieria, il genio e l'aeronautica [illegible] nei capitoli relativi sono stati stanziati i fondi anche per gli assegni degli impiegati civili d'artiglieria e genio e dell'aeronautica.

Rimangono soppressi i capitoli: Personali civili tecnici d'artiglieria e genio — Assegni fissi; Applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Pertanto i corpi dovranno compilare d'ora innanzi un solo rendiconto per gli assegni fissi degli ufficiali ed impiegati civili in servizio presso i corpi.

2. È stata modificata la denominazione del capitolo « Ufficiali fuori quadro — Assegni fissi » in quella di « Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero, ecc. », e sono stati mantenuti in esso solamente gli assegni degli ufficiali a disposizione del Ministero.

Gli assegni per contro dovuti agli altri ufficiali compresi nella tabella XV annessa alla legge d'ordinamento del regio esercito sono stati trasportati ai capitoli relativi degli speciali servizi (corpo di stato maggiore, scuole, compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena, tribunali militari e istituto geografico).

Gli assegni degli ufficiali fuori quadro per effetto di decreti aventi vigore per la durata della guerra saranno conteggiati sui capitoli delle varie armi e corpi.

3. Dai capitoli aventi assegni promiscui per gli ufficiali e per la truppa (arma dei carabinieri reali, corpo invalidi e veterani, scuole e collegi militari, compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena) sono stati tolti e stanziati in altrettanti capitoli gli assegni per la truppa, pei quali ultimi occorrerà quindi compilare separati rendiconti.

4. Sono stati trasportati dal capitolo degli assegni dei carabinieri reali nel quale finora avevano figurato:

a) al capitolo « Spese per i ricoverati, ecc. » le somme necessarie pel mantenimento degli allievi carabinieri ricoverati negli ospedali militari;

b) al capitolo « Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari » i fondi occorrenti alle legioni dell'arma per siffatte spese;

c) al capitolo « Corredo alle truppe » le somme necessarie per la prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento all'atto dell'incorporamento e le modificazioni e i completamenti resi necessari dalle successive promozioni (articolo 822 R. A.);

d) ai capitoli; « Pane e viveri » e « Casermaggio » l'importo delle somministrazioni in natura prelevate dalle legioni per gli allievi carabinieri;

e) al capitolo « Foraggio » ed al capitolo « Rimonta » le somme necessarie rispettivamente pel mantenimento e per l'acquisto dei cavalli in forza alle legioni.

In conseguenza di tali innovazioni le amministrazioni legionali dovranno, a suo tempo, compilare separati rendiconti a carico dei summenzionati capitoli pei singoli servizi e dovranno astenersi, a partire dal 1° luglio p., v. dal rimborsare agli ospedali l'importo della retta per gli allievi degenti negli ospedali stessi e dal versare in tesoreria l'importo delle stoffe prelevate dai magazzini centrali e quello delle razioni pane, viveri e dei posti letto prelevati dagli stabilimenti di commissariato per gli allievi carabinieri (articolo 871 R. A.)

Nulla è innovato quanto all'anticipazione agli ufficiali dei carabinieri per l'acquisto dei cavalli di servizio che seguiterà ad essere accordata sul capitolo speciale (101).

5. È stato soppresso il capitolo « Carabinieri reali — Assegni agli ufficiali in aspet-

in disponibilità, ecc. » e le somme già in esso stanziate sono state trasportate speciale capitolo relativo agli assegni dovuti agli ufficiali delle altre armi e corpi in posizioni.

6. Sono state trasportate dal capitolo « Pensioni ordinarie » e dal capitolo « Assegni ufficiali in aspettativa, in disponibilità, ecc. » ai capitoli degli assegni fissi, gli assegni pensione e le indennità annue spettanti agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario iamati in servizio, per modo che i corpi, dal 1° luglio p. v. dovranno, a carico del capitolo assegni, soddisfare l'intero stipendio e, se del caso, agli altri assegni fissi dovuti agli ciali, rimanendo sospeso il pagamento dell'assegno pensione che pertanto non dovrà re rimborsato alle delegazioni del tesoro.

7. Il capitolo « Servizi sanitari » rimane soltanto per gli ufficiali ed impiegati addetti ispettorato, alle direzioni ed agli ospedali militari. Quello « Servizi di commissariato e mministrazione » per gli ufficiali ed impiegati delle direzioni e stabilimenti di commissariato, delle compagnie di sussistenza e dell'ufficio d'amministrazione di personali litari vari.

8. Sono stanziate in un apposito capitolo le indennità giornaliere dovute in tempo pace, agli ufficiali di complemento della milizia territoriale e della riserva.

Dato però che per il perdurante stato di guerra gli ufficiali delle menzionate categorie non hanno diritto all'indennità giornaliera ma allo stipendio normale degli ufficiali effettivi i corpi dovranno, sino al termine della guerra, astenersi dal richiedere adi e compilare rendiconti di spesa in detto capitolo e conteggiare gli assegni di detti ficiali insieme a quelli degli effettivi.

9. Sono state riunite in un unico capitolo le spese per i ricoverati negli stabilimenti nitari e quelle pel materiale sanitario e pertanto tutte le spese occorrenti pel funonamento degli ospedali saranno imputate a tale capitolo intendendosi abrogate le sposizioni della circolare n. 397 del 1911 (numero 1, lettera *f*).

10. Del pari sono stati fusi in un unico capitolo i due capitoli « Pane » e « Viveri. »

Ne consegue che tutte le spese inerenti ai due servizi del pane e dei viveri saranno mputate al nuovo capitolo.

Nel caso di consumo di galletta in luogo della pasta, non occorrerà più eseguire il ovimento contabile prescritto dall'articolo 234 R. A., movimento che dovrà invece ntinuare ad operarsi nel caso di consumo di galletta in luogo di avena (articoli 261 262 R. A.).

11. Sono state trasportate dal capitolo « Fitti d'immobili » al capitolo « Indennità per rvizi e posizioni speciali » le somme pel pagamento dell'indennità mensile d'alloggio i militari di truppa non provveduti d'alloggio, pertanto i corpi dovranno conteggiare li indennità a carico del capitolo « Indennità per servizi e posizioni speciali » insieme lle altre previste dallo specchio III del regolamento per le indennità eventuali.

12. Nulla è innovato alle disposizioni delle circolari nn. 388 e 484 del 1915 circa imputazione delle spese di guerra.

In attesa di procedere alla ristampa della richiesta di fondi modello 3 R. A. e del ornale di cassa i corpi useranno gli attuali modelli adattandoli con correzioni a mano.

13. Con riserva di pubblicare quanto prima la ripartizione in articoli si indicano ll'allegato i capitoli del nuovo bilancio che più interessano la gestione dei corpi, stituti e stabilimenti militari.

Il Ministro — MORRONE.

CAPITOLI *del bilancio che più interessano la gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.*

CAPITOLI	
Numero	DENOMINAZIONE
21	Stati maggiori (Assegni fissi).
22	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).
23	Corpi di fanteria — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).
24	Distretti di reclutamento — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).
25	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
26	Corpi di cavalleria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
27	Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
28	Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi.
29	Corpi e servizi di artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
30	Corpi e servizi del genio — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
31	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
32	Corpo aeronautico militare — Ufficiali e personali civili (Assegni fissi).
33	Carabinieri reali — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
34	Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi).
35	Carabinieri reali — Indennità eventuali.
36	Corpo invalidi e veterani — Ufficiali (Assegni fissi).
37	Corpo invalidi e veterani — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
38	Servizi sanitari — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).
39	Servizi sanitari — Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (Assegni fissi).
40	Servizi di commissariato e d'amministrazione — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
41	Compagnie di sussistenza — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).

CAPITOLI	
ero	DENOMINAZIONE
42	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.
43	Chiamate di classi dal congedo per istruzione — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
44	Scuole e collegi militari — Spese per il personale (Assegni fissi).
45	Scuole e collegi militari — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi).
46	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
47	Compagnie di disciplina — Stabilimenti militari di pena — Sottufficiali e caporali del personale di governo; reclusi, carcerati ed uomini alle compagnie di disciplina (Assegni fissi).
48	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (*Spese fisse*).
49	Assegni agli ufficiali di complemento della milizia territoriale e della riserva (Assegni fissi).
50	Personale della giustizia militare (Assegni fissi).
51	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi).
52	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).
53	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 35).
54	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 35).
55	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, bilanciata al capitolo n. 35).
56	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti.
57	Compensi al personale delle amministrazioni militari dipendenti determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria.
58	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 34).

CAPITOLI	
Numero	DENOMINAZIONE
59	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario.
60	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzione varie degli ufficiali.
61	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare.
62	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
63	Allestimento degli stampati pei corpi del R. esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare.
64	Spese per le pubblicazioni militari.
65	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare
66	Corredo alle truppe — Materiali pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
67	Pane e viveri alle truppe.
68	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
69	Casermaggio e combustibile per le truppe
70	Spese varie per le manovre, e spese e indennità diverse pel corpo di stato maggiore.
71	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
72	Materali e stabilimenti d'artiglieria.
73	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio militare.
74	Servizi aeronautici.
75	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare.
85	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
100bis	Spese per la guerra.
100quater	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc.

N. **353**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione dei comandi di gruppo di legioni dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1917.

In applicazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 747 del 26 aprile 1917 (bollare 337 del *giornale militare* c. a.) si determina che i 5 comandi di gruppo di legioni dei carabinieri reali abbiano sede nelle sottoindicate città, con giurisdizione sulle legioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Comando I gruppo (Milano) — Legioni carabinieri reali: Torino, Milano, Verona.

Comando II gruppo (Bologna) — Legioni carabinieri reali: Genova, Bologna, Ancona.

Comando III gruppo (Roma) — Legioni carabinieri reali: Firenze, Roma, Cagliari.

Comando IV gruppo (Napoli) — Legioni carabinieri reali: Bari, Napoli, Catanzaro.

Comando V gruppo (Palermo) — Legioni carabinieri reali: Messina, Palermo, Divisioni della Libia.

La legione allievi carabinieri, la scuola allievi ufficiali e la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali dipenderanno dal maggior generale addetto al comando generale dell'arma.

Il Ministro — MORRONE.

N. **354**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 31 maggio 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 331 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Maggiore di fanteria cav. Francesco Michelotti. — Offre, vita natural durante, l'assegno annuo di L. 200, annesso a due medaglie d'argento al valor militare di cui è insignito, a favore dei mutilati dell'attuale guerra più bisognosi.

Sig. F. Ciarlo (a nome di una commissione di connazionali all'estero). — L. 3493.55, raccolte in un trattenimento dato in Oakland (California), a beneficio di militari italiani di terra e di mare.

Cav. Luigi Poni Ferrini, R. console d'Italia in Maracaibo (Venezuela). — L. 500 ai soldati combattenti.

Sottotenente Attilio Ubertalli. — L. 500, da assegnarsi, come unico premio, ad un soldato dell'11° autoparco, di famiglia bisognosa, che rimarrà ferito compiendo un atto di valore nel disimpegno del proprio servizio.

Ditta Isotta-Fraschini, Milano. — L. 50.000 per premi ad aviatori militari.

Militari della 6ª compagnia del 9° reggimento bersaglieri. — L. 45.55 a favore delle famiglie dei richiamati caduti o feriti in combattimento.

Il Ministro — MORRONE.

N. 355 — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1917.

1. Questo Ministero determina che col giorno 11 giugno 1917. si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899 (inscritti a capilista) arruolate dai consigli di leva.

Con queste reclute si dovranno nuovamente presentare ai distretti anche quelle nate nel primo quadrimestre dell' anno 1899, *già arruolate dalle commissioni di arruolamento presso i distretti militari*, e che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto luotenenziale 1° febbraio 1917, n. 112, sono state incorporate nei battaglioni di milizia territoriale.

2. Tutti coloro che saranno arruolati dai consigli di leva posteriormente alla data fissata per la presente chiamata dovranno presentarsi al distretto isolatamente di giorno in giorno, e quindi i consigli di leva provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuto l'arruolamento avanti il consiglio stesso.

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE RECLUTE NATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 1899.

Presentazione al distretto; assegnazione e partenza pei centri di mobilitazione.

3. I comandanti dei corpi d'armata territoriali impartiranno le opportune disposizioni perchè le reclute nate nel primo quadrimestre dell'anno 1899, attualmente incorporate nei battaglioni di milizia territoriale, siano fatte presentare nel giorno 11 giugno 1917, prima cioè che cominci l'affluenza delle altre reclute, dalle quali debbono mantenersi separate, agli stessi distretti militari presso cui le commissioni di arruolamento procedettero, in conformità delle disposizioni date con la circolare 102 del *giornale militare* del c. a. al loro arruolamento.

Tali reclute, beninteso, dovranno presentarsi *disarmate*.

4. I comandanti dei distretti procederanno quindi alla assegnazione delle reclute, di cui al numero precedente, alle varie armi, corpi e specialità, trattandole in tutto e per tutto alla stessa stregua di quelle state arruolate dai consigli di leva sulla classe 1899, con le quali dovranno, quindi, formare un unico contingente assegnabile.

Sulla matricola delle reclute di cui al precedente numero 3, alla variazione di assegnazione ad un battaglione di milizia territoriale di fanteria dovrà farsi seguire la seguente altra: « *Trasferito effettivo al deposito* (o *centro*) del . . . . . (n. 4 della circolare 355 del *giornale militare* del 1917), li . . . . . ».

5. Per le assegnazioni delle reclute, che si presenteranno ad un distretto che *non* sia quello cui appartengono per fatto di leva, i comandanti dei distretti osserveranno il disposto del successivo numero 9 della presente circolare.

6. Appena il comandante del distretto militare avrà determinata l'assegnazione da darsi alle singole reclute, queste dovranno ritornare alle sedi dei battaglioni cui appartengono ed ivi aspettare l'ordine della partenza pei centri di mobilitazione.

7. I comandi dei corpi d'armata territoriali provvederanno inoltre perchè le reclute destinate ai vari centri di mobilitazione siano poi di nuovo fatte presentare (sempre

armate) ai distretti in tempo utile perchè possano partire pei centri stessi unitamente al grosso del contingente della classe 1899.

Le reclute stesse potranno quindi essere utilizzate per l'accompagnamento dei drappelli da inviare ai vari centri di mobilitazione, in luogo di militari di classi anziane.

8. Durante il periodo d'istruzione presso i centri di mobilitazione le reclute conserveranno l'*attuale loro tenuta* ed il Ministero si riserva di emanare particolari norme al riguardo.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE RECLUTE DELLA CLASSE 1899.

Presentazione delle reclute.

9. Per le reclute le quali si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto, si osserveranno, per quanto riguarda la loro assegnazione, le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare

Si raccomanda ai comandi dei distretti di fare le segnalazioni occorrenti per l'assegnazioni di dette reclute appena queste si presentano e sempre in via telegrafica, e ciò allo scopo di ridurre al minimo possibile la permanenza delle reclute stesse presso il distretto al quale si sono presentate.

10. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovino in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale le incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Le reclute che si trovino nella colonia Eritrea e nella Somalia potranno optare per l'incorporamento nei rispettivi corpi di truppe coloniali.

11. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi per qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

12. Con richiamo alle disposizioni impartite col n. 33 della circolare n. 277 del 1917, questo Ministero avverte che gli iscritti arruolati presso i consolati, sia dei paesi di Europa, che dei paesi transoceanici, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 30 *settembre prossimo*.

Rimane per altro sospesa fino a nuovo ordine la presentazione alle armi delle reclute di cui nella presente circolare che risiedono nei seguenti paesi:

Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahé, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana Francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam (Affrica orientale), Bridgetow (Isole Barbatos e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille inglesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Curaçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana

olandese), Lourenço Marques (possedimento portoghese al Monzambico), Macao (... di Macao), Angola (Affrica occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese ... Oceania) Katanga, Congo belga, Cocincina, Tonkino e l'isola di S. Thomé.

Reclute da lasciare a disposizione delle ferrovie dello Stato.

13. In via eccezionale, si determina che le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, le quali siano *allievi fochisti delle ferrovie dello Stato*, siano lasciate a disposizione delle ferrovie per continuare nel loro impiego.

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.

In base alla produzione di tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

Comandato a prestar servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato quale allievo fochista a senso del n. 13 *della circolare* 355 *del* giornale militare 1917 *li*, ...

S'intende che le reclute nate nel primo quadrimestre dell'anno 1899 e già lasciate a disposizione delle ferrovie dello Stato perchè *allievi fochisti*, in applicazione del n. 9 della circolare n. 102 del *giornale militare* del c. a., non debbono più presentarsi al distretto.

Dispense dalla chiamata per ragioni di impiego alle reclute di 3ª categoria.

14. *Le reclute di 3ª categoria* che comproveranno di trovarsi in taluna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, potranno ottenere la dispensa dal rispondere alla presente chiamata, chiedendola nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento del 13 aprile 1911 e successive modificazioni, nonchè dalle istruzioni emanate per la sua applicazione.

Peraltro, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, dovranno considerarsi come *effettivamente chiamate sotto le armi* tutte le *reclute di 3ª categoria* che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria* (*n.* 14 *della circolare n. del* 335 giornale militare *del* 1917), *li* . . . . ».

15. La dispensa dal servizio alle armi in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento 13 aprile 1911 e successive modificazioni sarà concessa anche ai militari di 3ª categoria nati nel primo quadrimestre del 1899, attualmente incorporati nei battaglioni di milizia territoriale, i quali comproveranno che *all'atto della loro chiamata alle armi indetta con la circolare n.* 102 del *giornale militare* corrente anno, si trovavano in una delle condizioni stabilite dal citato regolamento per avere titolo alla dispensa.

La domanda di dispensa, corredata del relativo documento probatorio, dovrà dai

detti militari essere esibita al distretto militare non più tardi del giorno 11 giugno 1917.

In questi casi i comandi di distretto provvederanno senz'altro pel rinvio in congedo dei militari così dispensati.

16. Dato che la posizione delle reclute di cui ai precedenti numeri 14 e 15 venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione indicata in detto numero, dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

17. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa dalla chiamata, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 del 1915).

18. Si avverte che alle reclute della classe 1899, anche se di 3ª categoria, *non deve essere concessa per nessun motivo l'esonerazione*, di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916.

Nell'interesse degli stabilimenti che producono armi e munizioni, il Ministero si riserva di dare ai distretti speciali disposizioni circa quelle reclute che, in via di eccezione, debbano esser lasciate, in qualità di comandate, a disposizione degli stabilimenti in cui si trovano come operai specializzati ed insostituibili.

Reclute temporaneamente inabili al servizio
od idonee soltanto a servizi di carattere sedentario.

19. In analogia a quanto è stato disposto col n. 20 della circolare 277 del 1917, il Ministero determina che le reclute della classe 1899 nate nell'anno 1897 le quali risultassero *temporaneamente* inabili al servizio militare in genere, dovranno a cura dei distretti o dei corpi a cui fossero già state assegnate, essere inviate in licenza di convalescenza fino al 1° giugno 1918.

Le reclute di 1ª categoria nate negli anni 1898 e 1899 che fossero riconosciute *temporaneamente inabili* anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere sottoposte a rassegna con proposta di rinvio alla leva ventura quali rivedibili.

Invece, le reclute di 2ª e 3ª categoria riconosciute temporaneamente inabili pei detti servizi sedentari, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza qualunque sia il loro anno di nascita.

20. Le reclute le quali fossero *riconosciute idonee* soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnate ai corpi, avendo cura di ripartirle in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle in base ai loro requisiti professionali.

Resta inteso che coloro i quali fossero riconosciuti soltanto idonei pei detti servizi

dopo la loro incorporazione, non dovranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno continuare a prestare servizio nel deposito del corpo al quale furono assegnati.

21. Il giudizio di idoneità ai soli servizi sedentari emesso dai consigli di leva e risultante dal foglio matricolare, non vincola beninteso le autorità militari, le quali potranno anche far luogo alla destinazione della recluta ai servizi attivi, quando in una nuova visita medica risulti accertata la sua idoneità a tali servizi.

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

22. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 8 del manifesto di chiamata, allegato n. 1.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di « *Trattenuto alle armi per mobilitazione* ».

Per i militari di 2ª categoria, beninteso, tale variazione dovrà trascriversi a datare dal giorno successivo a quello in cui compiranno sei mesi di permanenza alle armi.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

23. Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella presente chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

24. Le reclute ora chiamate alle armi che facessero domanda AI DISTRETTI di commutare la loro posizione in quella di volontari di un anno, potranno ciò ottenere, MA LIMITATAMENTE ALL'ARMA DI FANTERIA, e ciò in conformità al trattamento fatto alle reclute della classe 1899 nate nel primo quadrimestre chiamate alle armi nello scorso febbraio.

Ammissione nell'arma dei carabinieri reali e nella regia guardia di finanza.

25. Nessuna recluta potrà essere ammessa a servire nell'arma dei carabinieri reali o nel corpo della regia guardia di finanza.

Manifesto.

26. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 5 giugno 1917 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, alle capitanerie di porto ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

27. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che

le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità possibile e si compiano al massimo entro otto giorni. Perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

Permessi e proroghe alla presentazione alle armi.

28. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi*; epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di *permessi* per ritornare ai rispettivi comuni, in attesa della partenza pei centri, e di *autorizzazioni a pernottare fuori caserma* a quelle residenti nella città sede del distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i *permessi* di cui sopra, i distretti possono rilasciare le richieste mod. *B gialle* per fruire della tariffa ridotta; *ma il prezzo del biglietto dev'esser pagato dalle reclute.*

29. Si avverte che, dato lo stato di guerra, non potranno esser concesse per nessun motivo proroghe alla presentazione alle armi o licenze.

Assegnazione ai centri di mobilitazione.

30. Le assegnazioni delle reclute ai vari centri saranno fatte in base alle *tabelle numeriche* d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

31. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse e sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del ..... reggimento ..... (o battaglione, ecc.) ..... li ..... .* ».

Appena avute le tabelle, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni, la quota di reclute che dovranno ricevere.

32. Verificandosi esuberanza nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, i comandi dei distretti ripartiranno l'eccedenza, in modo proporzionale, esclusivamente fra i depositi di fanteria di linea indicati nelle tabelle stesse.

Analogamente si regoleranno nel caso di deficienza nel contingente.

33. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, le assegnazioni delle reclute saranno fatte, in massima, in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse o quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

34. Le quote fissate per le assegnazioni alle armi e corpi speciali non dovranno essere completate colle prime reclute giunte, ma si dovrà lasciare scoperta una certa

aliquota per le assegnazioni di quelle che verranno alle armi successivamente o saranno segnalate disponibili da altri distretti cui si fossero presentate.

35. Dopo che le reclute siano giunte a destinazione, i comandi dei corpi d'armata territoriali sono autorizzati a destinarne ai depositi e centri succursali una conveniente aliquota, qualora ritengano opportuno di ciò fare per meglio utilizzare il personale addettivi, o per ragioni di alloggiamento.

Qualora i detti depositi succursali si trovassero stanziati fuori della propria circoscrizione territoriale, i comandi suddetti prenderanno gli opportuni accordi con il relativo comando di corpo d'armata territoriale.

36. Per l'assegnazione delle reclute *ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, agli alpini, all'artiglieria, al genio, alla sanità ed agli automobilisti d'artiglieria* i comandanti dei distretti osserveranno le norme emanate dal n. 32 al n. 57 della circolare n. 124 del *giornale militare* del corrente anno, relativa alla chiamata alle armi delle reclute della classe 1898, escluse quelle di cui al comma c) del n. 48 che debbono ritenersi abrogate.

37. Al *corpo aeronautico*, saranno fatte assegnazioni di *soli operai specializzati*, secondo le indicazioni poste sulle *tabelle di assegnazione*, avvertendo che, date le speciali condizioni in cui si svolge il servizio in tale corpo, è necessario che il personale da destinarvi sia dotato di buona intelligenza e di molta sveltezza.

Tengasi presente che gli *operai*, dovranno avere esercitata la professione *almeno da un anno*; i *fotografi* dovranno dimostrare con documenti validi di conoscere bene (anche come dilettanti) la fotografia.

38. Nessuna assegnazione dovrà esser fatta all'arma di *cavalleria* ed alle *compagnie di sussistenza*.

Operai.

39. In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta degli operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile.

Verificandosi deficienze nelle assegnazioni di qualche specialità di operai, queste dovranno essere ripartite proporzionalmente fra i vari centri, a cui, secondo le tabelle, i distretti debbono fornire gli operai stessi e ciò allo scopo di non danneggiare troppo il reclutamento di una specialità in confronto alle altre.

40. Per la presente chiamata, i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli indicati al terzo comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una assegnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

41. Tutti coloro i quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalati in modo speciale al comando del centro cui furono assegnati, indicando per ognuno il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Reclute che si presentano isolatamente alle armi.

42. Le reclute che per qualsiasi motivo si presenteranno alle armi dopo avvenuta la partenza pei corpi, dovranno *in massima* essere escluse dall'assegnazione alle armi speciali, a meno che per qualcuna di queste armi non si dovesse, con tali reclute, completare le relative quote, in dipendenza del disposto col precedente n. 34.

Disertori.

43. A senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale, n. 1599, del 31 ottobre 1915, essendo sospesi, durante lo stato di guerra, i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari a carico dei militari imputati di diserzione, ne consegue che le reclute cui si riferisce la presente chiamata le quali, non presentandosi a tempo debito o non giustificando il motivo del ritardo, vengano imputate di diserzione, dovranno essere senz'altro avviate al centro cui debbono essere assegnate effettive in base alle tabelle numeriche di cui al n. 30, della presente circolare.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

44. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo distretto.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di mobilitazione.

45. L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 18 giugno 1917 ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

46. Per l'accompagnamento delle reclute ai depositi e centri cui sono assegnate, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e graduati di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori e tenendo conto delle reclute già istruite.

47. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai centri stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Foglio di riconoscimento.

48. Si prescrive che il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, sia conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

49. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali già chiesti dagli ufficiali delegati per gli inscritti arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria siano in ordine prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi: se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti avvertendone, anche telegraficamente, il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa intralciare le operazioni di assegnazione.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo.

50. A tutte le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo, ad eccezione della gavetta e del cucchiaio che porteranno poi seco al loro invio ai centri di mobilitazione.*

Le reclute terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di evidente necessità, il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

51. A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di... (città, sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno per tempo i *bracciali* con la relativa iscrizione.

Viveri presso i distretti.

52. I viveri ed il pane dovranno, per quanto possibile, essere distribuiti in natura, sempre però conciliando le disposizioni del precedente n. 28 con la possibilità di confezionare e distribuire il rancio.

Viveri per il viaggio.

53. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915.

Amministrazione e contabilità.

54. Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme di cui ai numeri 73 e 74 della circolare 124 del *giornale militare* del corrente anno.

Imposta militare.

55. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, e delle disposizioni del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 231, non ometteranno di fare sollecitamente alle agenzie delle

imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo delle reclute inscritte sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente circolare saranno effettivamente incorporate nel R. esercito.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

56. Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria potrà essere concesso subito il soccorso alle condizioni e nella misura specificate nelle circolari n. 351, n. 706 e n. 750 del *giornale militare* 1915 e n. 291 del 1917.

Alla concessione del soccorso giornaliero potranno essere ammesse anche le famiglie bisognose di quelle reclute di 1ª categoria della classe 1899 a riguardo delle quali i consigli di leva, a senso delle disposizioni contenute nel n. 39 della circolare n. 755 del *giornale militare* del 1916 e richiamate al n. 20 della circolare n. 277 del *giornale militare* del corrente anno, avessero sospeso la decisione sulle domande di assegnazione alla 3ª categoria presentate per titoli dipendenti dalla scomparsa di militari avvenuta nell'attuale guerra o in quella di Libia.

Per la concessione del soccorso alle famiglie delle reclute, in tali condizioni, i sindaci provvederanno in base alle comunicazioni che avranno ricevuto dalle rispettive prefetture e sottoprefetture, a mente delle precitate disposizioni, e di ciò faranno speciale menzione nel rendiconto della spesa da inviarsi al distretto militare.

Reclute aventi il padre alle armi come militare della classe 1874 *o* 1875.

57. Come è indicato al n. 12 del manifesto, allegato 1, la chiamata in servizio di una recluta della classe 1899 non può far sorgere titolo al rinvio in congedo del padre, militare della classe 1874 o 1875, giusta quanto fu già accennato in occasione della chiamata alle armi delle reclute della classe 1898 e di quelle nate nel primo quadrimestre dell'anno 1899, coll'avvertenza posta in calce al manifesto annesso alla circolare n. 124 del *giornale militare* del c. a.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

58. Ogni comando di distretto nel giorno 19 giugno 1917 invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma espresso, così concepito:

« A tutto il giorno 18 corrente assegnate reclute . . . . . .

. . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno 30 giugno 1917 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), indicando complessivamente nell'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) il numero totale delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria assegnato ai vari centri.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

PER LA CHIAMATA ALLE ARMI DELLE RECLUTE DI 1ª, 2ª e 3ª CATEGORIA DELLA CLASSE 1899.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi gli inscritti ed i capilista della classe 1899 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Tutti quelli che saranno arruolati posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente a questo distretto, appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. Si avverte, per opportuna norma, che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi di Europa, che dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 30 settembre 1917.

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo rimane sospesa fino a nuovo ordine la presentazione stessa.

3. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non com-

prese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

5. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute, provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno pel giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane dal giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra, non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, che può essere accordata soltanto in tempo di pace, alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragione di studi.

Il termine utile per far valere presso i consigli di leva i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (titoli esistenti all'atto dell'arruolamento o sorti precedentemente) non scadrà che all'apertura della leva sulla classe 1900, ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

9. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute di 3ª categoria, le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la [illegible]. Quelle di esse che conseguissero l'assegnazione alla 3ª cat[illegible]

goria dopo il loro incorporamento, non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

Saranno *dispensati* dalla prestazione dell'ulteriore servizio alle armi, anche quei militari di 3ª categoria nati nel primo quadrimestre del 1899, attualmente incorporati nei battaglioni di milizia territoriale, i quali comproveranno a questo comando, non più tardi del giorno 11 corrente, che all'atto della loro chiamata alle armi, avvenuta nel febbraio scorso, si trovavano in una delle condizioni previste dal citato regolamento per avere titolo alla dispensa.

10. *Si avverte ad ogni buon fine che la presentazione da parte delle reclute di certificati di idoneità rilasciati da scuole private di telegrafia non da loro titolo a conseguire di diritto l'assegnazione al deposito del 3º reggimento genio (telegrafisti).*

11. Le reclute che aspirino a commutare la loro posizione in quella di volontari di un anno, potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere con quali modalità potrà effettuarsi tale commutazione.

12. Si avverte che la chiamata in servizio di una recluta della classe 1899 non può far sorgere titolo al rinvio in congedo del padre, militare della classe 1874 o 1875, perchè, giusta l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917, la presenza del figlio alle armi doveva sussistere al momento della chiamata alle armi dei militari delle classi 1874 e 1875.

13. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato compenso in danaro.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coregia da pantaloni* L. 0,80.

14. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì 5 giugno 1917.

IL COMANDANTE ...

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata.

Alla concessione del soccorso giornaliero potranno essere ammesse anche le famiglie bisognose di quelle reclute di 1ª categoria della classe 1899 a riguardo delle quali i consigli di leva avessero sospesa la decisione sulla domanda di assegnazione alla 3ª categoria presentata per titoli dipendenti dalla scomparsa di militari avvenuta nell'attuale guerra o in quella di Libia

Per la concessione del soccorso alle famiglie delle reclute in tali condizioni, i sindaci provvederanno in base alle comunicazioni che avranno ricevuto dalle rispettive prefetture e sottoprefetture, e di ciò faranno speciale menzione nel rendiconto della spesa da inviarsi al distretto militare.

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0 80	0,70
b) per ogni figlio legittimo e legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,40	0,35
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,80	0,70
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,30	1,20
e) per un fratello e per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,80	0,70
f) per ogni altro fratello od ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate . »	0,40	0,35

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N. 2.

Distretto militare di .....

Foglio di riconoscimento

di . . . . . *figlio di* . . . . . .

e di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . . .

Inscritto di leva nel comune di . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

classe . . . *categoria* . . . . . .

Professione o condizione . . . . . *sa* { *leggere* . . . . . / *scrivere* . . . . . .

Assegnazione avuta . . . . . .

li . . . . . *1917.*

Il Comandante del Distretto.

Bollo d'ufficio

N. 356. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Servizio automobilistico.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1917.

Questo Ministero ha determinato che, per la durata della guerra, i servizi automobilistici disimpegnati dal 6° reggimento genio (approvvigionamenti e rifornimenti dei materiali automobilistici per tutti i servizi dell'esercito, gestione delle materie di consumo per autoveicoli, sorveglianza sugli stabilimenti di produzione, pareri sulle esonerazioni e sulle domande di esportazione, studi ed esperimenti di nuovi materiali, ecc.) non siano ulteriormente affidati allo stesso reggimento; ma costituiscano apposito ente autonomo « *Direzione tecnica automobilistica militare* » che funzionerà da stabilimento di riserva per il materiale automobilistico e sarà, nei riguardi tecnici, alla diretta dipendenza del Ministero stesso.

I servizi automobilistici ora disimpegnati dai distaccamenti del 6° genio costituiranno altrettanti distaccamenti della predetta direzione tecnica automobilistica.

Il secondo consiglio d'amministrazione del 6° genio (circolare n. 439 del *giornale militare* del 1915) passerà a far parte del nuovo ente per la gestione amministrativa del materiale.

La separazione dei servizi onde trattasi dal 6° genio e la costituzione della *Direzione tecnica automobilistica* sarà effettuata secondo norme già impartite al comando del corpo d'armata territoriale di Torino.

La corrispondenza col nuovo ente e dipendenti distaccamenti, a datare dal 4 corrente, dovrà essere indirizzata « *Alla Direzione tecnica automobilistica militare* » Torino — « *Alla Direzione tecnica automobilistica militare* » Distaccamento di Piacenza, Bologna o Roma.

Il Ministro — MORRONE.

N. 357. — SERVIZIO SANITARIO. — **Statistica dei tubercolosi.** — (Ufficio sanitario — Reparto statistica). — 31 maggio 1917.

Allo scopo di avere dati precisi e completi sopra gl'inscritti di leva e i militari riformati o dichiarati rivedibili per tubercolosi, e su quelli ricoverati in cura per tubercolosi negli appositi centri sanatoriali, e in armonia con le disposizioni contenute nella circolare n. 801 *Giornale militare* 1916, questo Ministero dispone che, a partire dal corrente maggio, le direzioni di sanità dei corpi d'armata territoriali provvedano a far compilare gli specchi seguenti:

A. — Dai consigli di leva del territorio del corpo d'armata:

MOD. I. Elenco nominativo degli *iscritti di leva* riformati durante il mese per tubercolosi dai consigli di leva del territorio del corpo d'armata, tanto direttamente, quanto in seguito ad osservazione.

MOD. II. Elenco nominativo degli *iscritti di leva* dichiarati rivedibili durante il mese per forme recentemente spente d'infezione tubercolare dai consigli di leva del territorio del corpo d'armata.

B. — Dai luoghi di cura dipendenti dalle direzioni di sanità di corpo d'armata territoriale:

MOD. III. Elenco nominativo dei *militari* riformati per tubercolosi nei luoghi di cura del corpo d'armata durante il mese:

C. — Dai reparti di accertamento diagnostico del corpo d'armata:

MOD. IV. Elenco nominativo dei *militari* affetti da tubercolosi dichiarati curabili durante il mese dal reparto di accertamento diagnostico del corpo d'armata ed inviati ai centri sanatoriali per militari.

MOD. V. Movimento dei tubercolosi durante il mese.

D. — Dai centri sanatoriali per militari:

MOD. VI. Movimento dei tubercolosi nel mese.

MOD. VII. Elenco nominativo dei militari tubercolosi dimessi dal sanatorio o morti nel sanatorio stesso durante il mese.

Tutti questi modelli dovranno essere trasmessi entro i primi dieci giorni del mese seguente a quello cui i dati si riferiscono alla direzione di sanità territoriale, la quale, raccolti tutti i modelli dalle autorità dipendenti e riscontratane l'esattezza, li inoltrerà al *Ministero della guerra, Ufficio sanitario — Reparto statistica.* I modelli stessi saranno eseguiti attenendosi ai seguenti tracciati:

MOD. I.

ELENCO NOMINATIVO *degli* **iscritti di leva riformati** *per* **tubercolosi** *dai Consigli di leva del territorio del Corpo d'armata di . . . . . , tanto direttamente quanto in seguito ad osservazione, durante il mese di . . . . . .*

Consiglio di leva	Cognome e nome	Età	Domicilio		Diagnosi
			Comune	Provincia	

MOD. II.

ELENCO NOMINATIVO *degli* **iscritti di leva dichiarati rivedibili** *per affezioni da* **forme** *recentemente* **spente di infezione tubercolare** *dai Consigli di leva del territorio del Corpo d'armata di . . . . . durante il mese di . . . . . .*

Consiglio di leva	Cognome e nome	Età	Domicilio		Diagnosi
			Comune	Provincia	

MOD. III.

ELENCO NOMINATIVO *dei* **militari riformati** *per* **tubercolosi** *nei luoghi di cura del Corpo d'armata di . . . . . durante il mese di . . . . . .*

Corpo e distretto da cui il ricoverato proviene	Cognome e nome	Età	Domicilio		Diagnosi	Data del provvedimento	Data dell'ultima chiamata alle armi
			Comune	Provincia			

MOD. IV.

ELENCO NOMINATIVO *dei* **militari** *affetti da* **tubercolosi, dichiarati curabili** *dal Reparto di accertamento diagnostico del Corpo d'armata di . . . . . durante il mese di . . . . . ed* **inviati ai centri sanatoriali** *per militari.*

Corpo e distretto da cui il ricoverato proviene	Cognome e nome	Età	Domicilio		Diagnosi	Data del provvedimento	Data dell'ultima chiamata alle armi
			Comune	Provincia			

REPARTO DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO PER TUBERCOLOSI

del Corpo d'armata di . . . . . .

Mod. V.

MOVIMENTO DEI TUBERCOLOSI NEL MESE *di* . . . . . .

Forma clinica (1)	Erano ricoverati al 1° del mese di			Entrati durante il mese			DIMESSI								Inviati in temporanea licenza		MORTI			Restano ricoverati al 1° del mese di			Note
							Iscritti di leva o richiamati			Militari già incorporati nel R. esercito													
	Iscritti di leva o richiamati	Militari già incorporati nel R. esercito		Iscritti di leva o richiamati	Militari già incorporati nel R. esercito		Riformati	Rivedibili	Abili	Riformati		Ricoverati nei sanatori		Rinviati ai corpi			Iscritti di leva o richiamati	Militari già incorporati nel R. esercito		Iscritti di leva o richiamati	Militari già incorporati nel R. esercito		
		U	T		U	T				U	T	U	T	U	T	U	T		U			U	T	

(1) Indicare se trattasi di tubercolosi polmonare o di altri organi. In quest'ultimo caso specificare l'organo. Se trattasi invece di tubercolosi polmonare, indicarne lo stadio.

CENTRO SANATORIALE di . . . . . .

Mod. VI.

MOVIMENTO DEI TUBERCOLOSI NEL MESE *di* . . . . . .

Forma clinica (1)	Erano ricoverati al 1° del mese di		Entrati durante il mese		DIMESSI NEL MESE						MORTI		Restano ricoverati al 1° del mese di		Note
					Riformati		Rinviati al corpo		Inviati in licenza						
	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	U	T	

(1) Indicare se trattasi di tubercolosi polmonare o di altri organi. In quest'ultimo caso specificare l'organo. Se trattasi invece di tubercolosi polmonare, indicarne lo stadio.

MOD. VII.

CENTRO SANATORIALE di. . . . . .

ELENCO NOMINATIVO *dei militari* tubercolosi dimessi *dal sanatorio o* morti *nel sanatorio stesso durante il mese di* . . . . . .

Corpo da cui il ricoverato proviene	Cognome e nome	Età	Domicilio		Condizioni del malato all'ingresso	Condizioni del malato all'uscita
			Comune	Provincia		

Il Ministro — MORRONE.

N. 358. — SERVIZIO SANITARIO. — **Accertamenti sanitari degli ufficiali - Commissioni sanitarie centrali.** — (Ufficio sanitario). — 31 maggio 1917.

Questo Ministero ha rilevato che spesso le commissioni sanitarie centrali pronunciano giudizi su ufficiali affetti da malattie od esiti di lesioni dipendenti da cause di servizio, nei riguardi dei quali qualsiasi provvedimento non può non riflettersi sullo stato dell'ufficiale.

Richiamansi per tanto le commissioni sanitarie centrali alla stretta osservanza del prescritto del n. 3 della circolare 76 del *giornale militare* corrente anno, raccomandando di non sottoporre alla visita preliminare gli ufficiali in siffatte condizioni, lasciando che su di essi si pronunzino i collegi medici a senso del regolamento sulle pensioni (fascicolo 11 disposizione 3ª della raccolta).

Il Ministro — MORRONE.

N. 359. — SERVIZIO SANITARIO. — **Accertamenti sanitari riguardanti gli ufficiali sia in servizio attivo permanente, sia delle categorie in congedo. — Commissioni sanitarie centrali.** — (Ufficio sanitario). — 31 maggio 1917.

Allo scopo di rendere più spediti gli accertamenti sanitari degli ufficiali ed i conseguenti provvedimenti, questo Ministero determina (a chiarimento della circolare 76 del *giornale militare* corrente anno) che i giudizi delle commissioni sanitarie centrali abbiano in ogni caso valore esecutivo e siano inappellabili quando concludano:

1° per la incondizionata idoneità;

2° per la inidoneità a qualsiasi servizio per durata non superiore a due mesi;

3° per la idoneità a servizio condizionato per durata non superiore a quattro mesi.

Tale idoneità a servizio condizionato dovrà essere espressa con le seguenti [illegible]:

a) idoneità a servizio territoriale anche in zona di guerra;

b) idoneità a servizio territoriale fuori della zona di guerra;

c) idoneità a soli servizi sedentari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **360.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie non indigenti di militari di truppa degenti o morti negli ospedali del Regno** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 maggio 1917.

Il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) ha esteso a favore delle famiglie *non indigenti* di militari di truppa (sottufficiali, caporali e soldati) che si rechino a visitare i loro congiunti degenti negli ospedali del Regno o ad assistere alle esequie di quelli morti, le stesse facilitazioni di viaggio (applicazione della tariffa differenziale *C*) accordate alle famiglie degli ufficiali richiamati dal congedo, di cui alla circolare n. 515, inserta nel *giornale militare* del 1916.

Tale concessione, anche in questo caso, è limitata a favore di due persone soltanto della famiglia del militare di truppa; e, per ottenerne l'applicazione, i viaggiatori debbono presentare la richiesta mod. *D* ed essere in possesso della prescritta tessera di riconoscimento e dell'invito (lettera, telegramma, ecc.) *in originale* pervenuto loro dall'autorità medico-militare (o dal direttore dell'ospedale civile, se su questo non abbiano comunque ingerenza autorità sanitarie militari), richiedente la visita del congiunto.

Conseguentemente, le autorità medico-militari e i direttori degli ospedali civili avranno cura di trasmettere l'invito nei casi che essi reputeranno necessari.

Nulla è immutato per quanto riguarda i viaggi dei parenti poveri dei militari di truppa, i quali parenti, ai sensi delle disposizioni in vigore, continuano ad aver diritto al viaggio gratuito su presentazione delle richieste mod. *B* di *color rosa*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **361.** — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — **Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1917.

Con riferimento a quanto fu disposto nel terz'ultimo capoverso della circolare 906 del *giornale militare* 1915, il Ministero determina che, quando, trascorso il periodo massimo (un anno) di licenza di convalescenza, l'ufficiale in congedo non sia ancora idoneo al servizio attivo, ma le autorità sanitarie militari non lo dichiarino permanentemente inidoneo, perchè non possono pronunziarsi definitivamente sulla gravità delle ferite od

fermità di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni, all'ufficiale stesso possano essere concesse altre successive licenze di convalescenza della durata non superiore ad un anno ciascuna, fino al raggiungimento del periodo complessivo massimo di tre anni, compresa quella prevista dalla citata circolare 906.

Il Ministro — MORRONE.

N. 362. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 719, del 6 maggio 1917, relativo alla destinazione di personale nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° giugno 1917.

In applicazione del 2° comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 719 (circolare n. 328), questo Ministero determina che i magistrati di carriera, richiamati alle armi quali militari di truppa e destinati a funzioni giudiziarie nei tribunali militari specificati nella disposizione anzidetta, siano, all'atto stesso della loro assegnazione a tale servizio speciale, forniti di dispensa ed assimilati al grado di sottotenente.

A tal fine, sulla matricola di detti militari dovrà iscriversi la seguente variazione: « Dispensato dal servizio sotto le armi e destinato al tribunale militare di . . . . . con le funzioni di . . . . . a senso del 2° comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 719 ».

I militari in parola potranno, fuori servizio, vestire l'abito borghese; mentre, in servizio, dovranno indossare l'uniforme già prescritta, per i funzionari del personale civile della giustizia militare, dalla circolare 167 del *giornale militare* 1915, coi distintivi dell'assimilazione al grado di sottotenente.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

2310) Roma, 1917 - Tip. E. Voglera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1917 — 8 giugno

N. 382. — 21 APRILE 1917. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Regio Magistrale decreto 21 aprile 1917, che autorizza l'uso di uno speciale distintivo sul nastrino relativo alla medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri . . . . . *Pag.* 812

» 383. — 6 MAGGIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Milano . . . . . *Pag.* 812

» 384. — 6 MAGGIO 1917. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 855, col quale sono estese alle truppe metropolitane distaccate in Libia e nelle isole dell'Egeo, alcune disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato in patria . . . . . *Pag.* 812

» 385. — 10 MAGGIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 867, col quale sono introdotte variazioni in alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministeri, dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1916-917. . . . . *Pag.* 813

» 386. — 13 MAGGIO 1917. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 824, col quale l'autorità militare è autorizzata a requisire i materiali metallici d'armamento ed il materiale rotabile delle ferrovie e tramvie . . . . . *Pag.* 814

» 387. — 13 MAGGIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte. . . . . *Pag.* 815

» 388. — 17 MAGGIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento che ha variata la sua ragione sociale, e che provvede anche alla revoca di « ausiliarietà » di altri stabilimenti . . . . . *Pag.* 815

» 389. — 22 MAGGIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del Comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale e Sardegna, con sede in Roma, via Boncompagni n. 17. . . *Pag.* 816

» 390. — 23 MAGGIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione, per la gestione dei riparti e delle compagnie mitragliatrici fino al 1907 *F* . . . . . *Pag.* 815

» 391. — 31 MAGGIO 1917. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 899, concernente provvedimenti per i quadri degli ufficiali generali. . . . . *Pag.* 816

» 393. — 2 GIUGNO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 597, relativo alla limitazione nel consumo della carta per uso d'ufficio. — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 817

» 394. — 7 GIUGNO 1917. — CAVALLI. — Distribuzione cavalli d'agevolezza. . . . . *Pag.* 818

» 395. — 7 GIUGNO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 818

» 396. — 7 GIUGNO 1917. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo dei comandanti di corpo e dei capi di servizio . . . . . *Pag.* 818

» 397. — 7 GIUGNO 1917. — PUBBLICI CARICHI MILITARI. — Istruzione sull'armamento delle ferrovie e ripetuti d'armamento (Pubblicazione n. 191) . . . . . *Pag.* 819

» 398. — 7 GIUGNO 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo specchio III sulle indennità eventuali pel R. esercito . . . . . *Pag.* 820

» 399. — 7 GIUGNO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 820.

» 389. — 7 GIUGNO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro ausiliarietà, in seguito a trasferimento in altri locali . . . . . *Pag.* 822

N. 361. — 7 GIUGNO 1917. — SERVIZIO SANITARIO. — Smistamento invalidi di guerra . . . Pag. 822
» 362. — 7 GIUGNO 1917. — RECLUTAMENTO. Chiamata alle armi per assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899 . . . . . Pag. 829

CIRCOLARE N. **363**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Regio Magistrale decreto 21 aprile 1917, circa l'uso di uno speciale distintivo sul nastrino relativo alla medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri.** — (Gabinetto del ministro). — 21 aprile 1917.

Articolo unico. — Il distintivo della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, da usarsi dai militari che ne sono decorati con l'uniforme con la quale è prescritto l'uso dei nastrini indicanti le medaglie e le onorificenze di cui sono insigniti, consisterà in un nastrino delle dimensioni stabilite, uguale a quello dell'Ordine mauriziano per la qualità e colore ed avrà applicata nella sua parte mediana una medaglia d'oro del diametro di 6 millimetri portante in rilievo l'effigie equestre di San Maurizio.

I decorati della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri dovranno procurarsi a proprie spese lo speciale distintivo di cui sopra rivolgendo domanda, in carta semplice, direttamente al Gran Magistero Mauriziano, il quale autorizzerà la R. Zecca di Roma, incaricata del conio della piccola medaglia, a rilasciarlo ai richiedenti. — Il prezzo del distintivo oscillerà presumibilmente fra lire 3 *e* 3.50.

Il Ministro — MORRONE.

N. **364**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Milano** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 maggio 1917.

A sostituire il comm Silvestri ing. Giovanni, nominato membro del comitato centrale per la mobilitazione industriale, con decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1917, e il signor Decio Bacchi, dimissionario, vengono chiamati a far parte del Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia, il comm. dott. Ettore Candiani, quale membro industriale, e il signor Bartolozzi Ettore, quale membro operaio.

N. **365**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto luogotenenziale n. 818, col quale sono estese alle truppe metropolitane distaccate in Libia e nelle isole dell'Egeo, alcune disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato in patria.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 maggio 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 130).

Art. 1. — Al personale delle truppe metropolitane, in Libia e nelle isole dell'Egeo, sono rese applicabili le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale del 23 [illegible] 1915

914, circa la continuazione dell'assegno giornaliero ai caporali e soldati durante il overo negli stabilimenti sanitari di campagna della Libia e dell'Egeo per ferite ri-tate in guerra o per malattie determinate dall'intenso lavoro o dai disagi — giusta hiarazione da rilasciarsi dalla direzione dello stabilimento sanitario;

b) l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, modificato decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 2, circa il trattamento economico spet-ate ai militari che si trovino nelle condizioni stabilite dal detto articolo 5 durante licenze diverse da quelle di convalescenza.

Ai caporali e soldati, ai quali siano concesse le licenze di cui al precedente comma, etta il soccorso giornaliero di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 gennaio 16, n. 2, semprechè si trovino nelle condizioni ivi previste.

Tale soccorso si corrisponderà secondo le norme che fanno seguito al decreto stesso;

c) le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto 4 gennaio 17, n. 6.

Art. 2. Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1917.

Ogni altro trattamento accordato nella concessione di licenza con data anteriore a ella suddetta, viene, col presente decreto, sanzionata.

N. **365** — **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 867, col quale sono introdotte variazioni in alcuni capitoli egli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra della marina, per l'esercizio finanziario 1916-917.** — (Segretariato gene-le — Ragioneria). — 10 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128).

Agli stanziamenti dei seguenti capitoli degli infrascritti stati di previsione della esa per l'esercizio finanziario 1916-917 sono apportate le variazioni per ciascuno in-icato:

In aumento:

MINISTERO DELL'INTERNO:

Capitolo n. 71 « Provvedimenti profilattici in caso di endemie e di epidemie, ecc. » e centocinquantatremila novecentosessanta (L. 153,960);

In diminuzione:

MINISTERO DELLA GUERRA:

Capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » lire centocinquantunmila dieci (L. 151,010);

MINISTERO DELLA MARINA:

Capitolo n. 73 « Servizio ospedaliero, ecc. » lire duemilanovecentocinquanta (L. 2950).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 367. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 824, col quale l'autorità militare è autorizzata a requisire i materiali metallici d'armamento ed il materiale rotabile delle ferrovie e tramvie.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 124).

Art. 1. — Per provvedere ai servizi di trasporto dell'esercito, dipendenti dallo stato di guerra, l'autorità militare è autorizzata a requisire i materiali metallici di armamento ed il materiale rotabile delle ferrovie concesse e dalle tramvie extraurbane in costruzione.

È riservato a speciali accordi fra i ministri della guerra, dei trasporti ferroviari e marittimi e del tesoro, qualsiasi provvedimento riguardante le linee ed i materiali di spettanza delle ferrovie dello Stato.

Art. 2. — Alla autorità militare è riservata la facoltà di consegnare ai concessionari delle linee di cui all'articolo precedente, appena ne cesserà il bisogno per gli scopi militari, altro materiale metallico di armamento e rotabile di tipo uguale a quello requisito

Il materiale che sarà restituito potrà essere sia nuovo, sia usato purchè adatto ad un regolare e sicuro servizio pubblico

Art. 3. — Il ministro della guerra designerà l'autorità che dovrà procedere alla requisizione dei materiali metallici di armamento e di quello rotabile; e tale autorità provvederà a compilare lo stato di consistenza del materiale requisito.

I compensi concernenti le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie extraurbane, saranno determinate a norma degli articoli seguenti.

Art 4. — Nel determinare i compensi dovuti per la requisizione del materiale metallico di armamento e del materiale rotabile di cui all'articolo precedente, saranno tenuti presenti i seguenti criteri:

1. le spese che i concessionari sosterranno per il disarmo dell'armamento, e quelle per il ripristino;

2. l'eventuale differenza di valore che si riscontrerà — all'atto della riconsegna — a causa del deterioramento o della diversa qualità fra il materiale metallico d'armamento requisito e quello poi consegnato dall'autorità militare;

3. le spese che i concessionari sopporteranno per le retribuzioni dovute al personale assunto a patti speciali e non avente carattere di avventizio straordinario, quando l'autorità militare non possa collocarlo presso altre aziende in condizioni analoghe;

4. sarà dovuto un compenso pel ritardo dell'apertura all'esercizio quando questo dipenda esclusivamente dalla requisizione In tale caso esso sarà costituito dal pagamento degli interessi sulla spesa di costruzione prevista in sede di concessione; per le linee, la cui apertura all'esercizio fu prevista per tronchi, il compenso riguarderà soltanto la spesa di costruzione del tronco di cui sarà ritardata l'apertura;

5. quando l'autorità militare non restituisca materiale rotabile nuovo, si terrà conto della differenza di conservazione o di qualità in confronto del materiale requisito.

Art. 5. Nel caso che sia consegnato dalla autorità militare materiale metallico di armamento o materiale rotabile usato e sia accordata al concessionario una somma per l'usura del materiale stesso in confronto di quello requisito, tale somma dovrà essere versata con le modalità stabilite dagli atti di concessione per la costituzione dei fondi speciali di rinnovazione dei materiali stessi.

6. — Tutte le controversie che eventualmente sorgessero a causa della requi- di cui al presente decreto, saranno decise secondo le norme ed i termini sta- biliti nel nostro decreto 26 aprile 1917, n. 699.

Art. 7. Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno.

N. 3688. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 maggio 1917.

Il tenente generale Morelli Di Popolo comm. Alberto, dimissionario per motivi di salute, viene sostituito nella carica di presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede a Torino, dal maggiore generale Durand comm. Luigi.

N. 3689. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento che ha variato la sua ragione sociale, e che provvede anche alla revoca di « ausiliarietà » di altri stabilimenti.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 17 maggio 1917.

Art. 1. — L'officina gas della « Società elettrica del Mezzogiorno d'Italia » sita in via Olivella, Nocera Inferiore, dichiarata ausiliaria, con decreto ministeriale n. 178 del 26 marzo 1917, in seguito a cessione di gestione, continua a rimanere ausiliaria, sotto la nuova ragione sociale: Società cotonifici riuniti di Salerno.

Art. 2. — I sottonotati stabilimenti dichiarati « ausiliari » con decreto ministeriale n. 178 del 26 marzo 1917, cessano dall'essere stabilimenti ausiliari:

1. Società anonima officina Baveno-Stresa. — Officina in regione Selva-Bando, Baveno.
2. Ditta Carlo Cottino. — Officina gas, via al Cimitero, n. 17 e strada per Riva di Chieri, Chieri.
3. Società anonima mutua cooperativa per l'impianto e distribuzione del gas. Officina, via circonvallazione, Domodossola.
4. L. De Bartolomeis e C. — Officina del gas, Corso Regina Elena, Racconigi.
5. Trucchetti Bartolomeo. — Officina del gas, via Gazometro, n. 9, Rivarolo Canavese.
6. Rothembach e C. — Officina del gas, Cascinale del Mezzodì, Trino Vercellese.
7. Officina comunale del gas. — Via Volturno, n. 6, Broni.
8. Società del gas di Valle Olona. — Officina in località Ponte di Legno e Castiglione Olona.
9. Società anonima del gas di Legnano. — Via del gazometro, n. 1, Legnano.
10. Società Martesana per distribuzione di energia elettrica. — Officina del gaz, Melzo.
11. Società anonima per l'industria del gas in Augsburg. — Officina, via Pietro da Salò, n. 643, Salò.
12. Società anonima Adriese, gas, elettricità ed affini. — Officina del gas, Strada provinciale. Adria.
13. Industria gas, elettricità, acqua. — Officina del gas, via Roma, n. 1, Este.
14. Carlo Alessandrini. — Officina del gas, via delle Mura, Ascoli Piceno.

N. 370 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E ... RIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di ... membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'I... centrale e Sardegna, con sede in Roma, via Boncompagni n. 17.** — (... tosegretariato armi e munizioni). — 22 maggio 1917.

Al comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale e Sardegna, con sede in Roma, via Boncompagni, n. 17, vengono aggregati i signori:

Prof. ing. Umberto Savoia e Nannini Sante, quali rappresentanti rispettivamente degli industriali e delle maestranze delle industrie minerarie.

N. 371. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione, per la gestione dei riparti e delle compagnie mitragliatrici modello 1907 F.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e per la gestione dei materiali dei riparti mitragliatrici mod. 1907 *F* e delle compagnie mitragliatrici mod. 1907 *F* già formati e da formarsi è costituito, a decorrere dal 15 maggio 1917, un apposito consiglio d'amministrazione composto:

di un ufficiale superiore, *presidente e relatore*;

dei due ufficiali più elevati in grado o più anziani, *membri*;

di un ufficiale inferiore, *direttore dei conti, segretario*.

La designazione del presidente e relatore, e del direttore dei conti è fatta dal Ministero della guerra.

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del Consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro — MORRONE.

N. 372. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 899, concernente provvedimenti per i quadri degli ufficiali generali.** — (Gabinetto del ministro). — 31 maggio 1917 (*Gazzetta ufficiale*, n. 131).

Per la durata della guerra e per due mesi successivi, in corrispondenza dei tenenti generali che siano fatti di mano in mano rientrare in organico giusta l'art. 1 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113, e dei Nostri decreti 23 marzo 1916, n. 340 e 7 dicembre 1916, n. 1692, potranno essere tenuti a disposizione altrettanti maggiori generali in soprannumero all'organico, in eccedenza a quelli previsti dai decreti medesimi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua data.

N. 373. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 597, relativo alla limitazione nel consumo della carta per uso d'ufficio — Norme esecutive. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 91).

Art. 1. — È vietato di stampare e di affiggere al pubblico manifesti di superficie superiore a 75 dmq., nonchè di distribuire manifesti ed avvisi a mano nelle pubbliche vie. I manifesti composti di parti diverse si considerano, agli effetti di questa disposizione, come unico manifesto.

Art. 2. — È vietato di fabbricare carta da lettere od altra qualunque da scrivere che non sia a foglio semplice di due facciate.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro sarà stabilito il giorno in cui cesserà la vendita della carta a quattro facciate già fabbricata.

È esclusa dalla presente disposizione la carta bollata e quella ad essa assimilata per atti giudiziari.

Art. 3. — Con decreti da emanarsi dai prefetti saranno disposte le limitazioni nell'uso della carta per involgere i generi e le merci nell'atto della vendita.

Art. 4. — Il presidente del Consiglio, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro, determinerà le economie da introdursi nell'impiego della carta nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 5. — Il presidente del Consiglio, di concerto coi ministri competenti, stabilirà quali pubblicazioni ufficiali dovranno essere sospese e quali ridotte.

Norme esecutive.

In applicazione delle disposizioni sopra riportate, le amministrazioni militari si atterranno alle seguenti prescrizioni:

1. Tutte le lettere d'ufficio, a qualsiasi autorità siano dirette, dovranno essere scritte su foglio semplice. La carta da scrivere a quattro pagine ancora esistente sarà tagliata e adoperata a mezzi fogli. Sarà adoperata a preferenza, specie per le pratiche di minor conto, il formato piccolo.

2. Le minute saranno scritte, di regola, a tergo della lettera cui si risponde. Quando ciò non sia possibile, saranno stese a parte, ma, naturalmente, su mezzi fogli.

Anche per gli specchi, i prospetti, le copie dei documenti, ecc., dovranno adoperarsi mezzi fogli di carta, ogni qual volta ciò sia possibile.

3. Non si useranno buste, per la trasmissione di carte da un ufficio ad un altro di una stessa amministrazione, se non quando trattisi di documenti riservati, e, ad ogni modo, si eviterà di adoperare buste di formato sproporzionato a quello delle carte che esse devono contenere.

La tiratura delle circolari sarà limitata al numero di copie strettamente indispensabile in modo da evitare giacenze di esemplari non distribuiti. Il formato sarà proporzionato all'entità del testo, evitando, sempre che sia possibile, il doppio foglio.

5 I singoli comandi e capi ufficio sono invitati ad inoltrare tutte quelle proposte che ritenessero utili per conseguire la massima economia nel consumo della carta, come, ad esempio, la riduzione del formato dei modelli regolamentari, la soppressione

in essi del secondo mezzo foglio quando esso sia bianco o non venga solitamente utilizzato, la sostituzione di carta più andante a quella forte o a mano usata per taluni di essi, ecc.

6. I capi dei singoli uffici saranno direttamente e personalmente responsabili della esatta osservanza delle suddette prescrizioni.

Il Ministro — MORRONE.

N. **374.** — CAVALLI. — **Distribuzione cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 7 giugno 1917.

Con riferimento alla circolare n. 27 del 1916 il Ministero rende noto che, stante la deficienza di cavalli da sella disponibili, ed aventi i requisiti necessari pel servizio di ufficiali, la distribuzione di cavalli d'agevolezza è temporaneamente limitata ai soli ufficiali di arma a cavallo ed ufficiali superiori delle altre armi e corpi, che nella loro attuale posizione debbano necessariamente prestare servizio a cavallo.

Ciò stante le domande di prelevamento di cavalli d'agevolezza dovranno d'ora innanzi essere annotate dai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio nel senso che sia attestata la necessità di cui sopra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **375.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 7 giugno 1917.

In seguito ad accordi presi col Ministero del tesoro, si determina che il soprassoldo caro-viveri di cui alla circolare n. 332 del 17 maggio u. s. sia estesa anche agli operai militari, eccezione fatta però pei militari comandati come operai.

Conseguentemente anche a datare dal 1 maggio 1917, sarà concesso ai medesimi operai militari (esclusi i comandati) che lavorano esclusivamente ad economia, il soprassoldo di cui alla circolare n. 91503 del 27 dicembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **376.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo dei comandanti di corpo e dei capi di servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 giugno 1917.

Considerato che, secondo il disposto del n. 158 dell'istruzione per la divisa degli ufficiali, alla fascia di panno colore robbio deve essere riservata la caratteristica di distintivo dei comandanti di corpo o dei capi di servizio; tenuto presente che, secondo il disposto del § 3, lettera *c*, del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanza-

mento nel R. esercito, le nomine a comandanti di corpo o a capi di servizio debbono aver luogo per decreto reale;

il Ministero, a modificazione, anche, di qualsiasi eventuale differente interpretazione data alle disposizioni vigenti in tale materia, determina:

la fascia di panno colore robbio, di cui al precitato n. 158 della istruzione per la divisa degli ufficiali, sia portata dai colonnelli e dai tenenti colonnelli, soltanto quando ai detti ufficiali sia stata conferita la carica di comandanti di corpo o di capi di servizio, per decreto reale o per disposizione del Comando Supremo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **377.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'armamento delle ferrovie e ripieghi d'armamento (Pubblicazione n. 191).** — (Direzione generale genio). — 7 giugno 1917.

È stata pubblicata l'istruzione sull'armamento delle ferrovie e ripieghi d'armamento, (testo e album di tavole) che sostituisce il volume 20° delle istruzioni pratiche del genio, edizione 1901, che perciò rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	Copie n.	18
Comandi d'armata	»	6
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	6
Comando generale del genio	»	25
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato del genio militare per la marina	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	2
Comandi del genio, direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2
Direzione della officina di costruzione del genio militare	»	2
1° reggimento genio (zappatori)	»	50
2° reggimento genio (zappatori)	»	50
3° reggimento genio (telegrafisti)	»	50
4° reggimento genio (pontieri)	»	50
5° reggimento genio (minatori)	»	50
6° reggimento genio (ferrovieri)	»	100
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	2
Deposito d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	4
Comando d'aeronautica (aviatori)	»	2
Deposito d'aeronautica (aviatori)	»	2
Istituto centrale d'aeronautica	»	2
Battaglione squadriglie aviatori	»	15
Battaglione scuole aviatori	»	10
Battaglione dirigibilisti	»	10

Battaglione aerostieri . . . . . Cop.
Stabilimento costruzioni aeronautiche . . . . . » »
Direzione tecnica di aviazione . . . . . » »
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina . . . . . » »

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 6.40 e cioè: volume di testo L. 1.70, album di tavole L. 4.70.

Il Ministro — MORRONE.

N. 378. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuovo specchio III sulle indennità eventuali pel R. esercito** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 giugno 1917.

È stato pubblicato in apposito fascicolo lo specchio III sulle indennità eventuali pel R. esercito (circolare 323).

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne farà la distribuzione secondo le indicazioni che gli saranno date dal Ministero.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,15.

Il Ministro — MORRONE.

N. 379. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 giugno 1917.

Decreto ministeriale 1° *maggio* 1917.

1. Società anonima miniere di Cogne, per le miniere « Liconi e Larcinaz » in territorio di Cogne, impianti, magazzini, stabilimenti ad esse attinenti, e per i cantieri di Cogne, Epinel, Gressau, Aymavilles. — Aosta (Torino).

2. Boglione Domenica e Figli — Cuoificio Brà (Cuneo).

3. Société anonyme pour l'importation des huiles de graissage e Società anonima italiana importazione oli — Stabilimento, Ponte Paleopaca, Genova.

4. Société anonyme pour l'importation des huiles de graissage e Società anonima italiana importazione oli — Stabilimento all'Antemurale, Molo Traiano, Civitavecchia.

5. Société anonyme pour l'importation des huiles de graissage e Società anonima italiana importazione oli — Stabilimento in via Sbreglie a Sant'Erasmo, Ponte Maddalena, Napoli.

6. Société anonyme pour l'importation des huiles de graissage e Società anonima italiana importazione oli — Stabilimento in via Quattro Venti, Palermo.

7. Leone Vincenzi fu V. — Stabilimento sito a Pontelungo, n. 563, Bologna.

8. Società Italo-Belga per l'industria degli zuccheri — Stabilimento fuori della Porta Firenze in località « San Giovanni Pro Fiamma » — Foligno.

9. Società Romana per la fabbricazione dello zucchero — Zuccherificio, raffineria e stilleria alcool — Avezzano (Aquila).

10. Società industrie aviatorie e meccaniche — Stabilimento di costruzione e riparazioni apparecchi e motori — Via Emanuele Gianturco al Pascone, Napoli.

11. Società industrie aviatorie e meccaniche — Cantiere Gallotti, via Posillipo, Napoli.

12. Società industrie aviatorie e meccaniche — Stabilimento e collaudo apparecchi in costruzione a « Lucrino » in frazione di Bacoli (Pozzuoli).

13. Società generale immobiliare di Roma per gli stabilimenti, magazzini e impianti attinenti alle miniere « Capone e Sociale » situati in territorio di Altavilla Irpina (Avellino).

14. Ditta Di Marco per gli stabilimenti, magazzini e impianti attinenti alla miniera « D. Marco » situati in territorio di Tufo (Avellino).

Decreto ministeriale 15 *maggio* 1917.

1. Fonderie officine Poccardi, A. Gallina e C. — Stabilimento di Pinerolo (Cuneo).

2. Lorenzo Provera, calzaturificio. — Valenza Po (Alessandria).

3. Ruotificio Lombardo di Arona. — Stabilimento, via Torino, Arona (Novara).

4. Balla Carlo e figlio, cuoificio. — Aosta (Novara).

5. Società generale elettrica dell'Adamello per le centrali elettriche di « Isola » e « Cedegolo » sottostazzioni, officine, impianti di linea, di trasformazione, e cabine da esse dipendenti, situate nelle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Milano. — Sede Corso Magenta 82, Milano.

6. Società anonima « La fibra vulcanizzata ». — Stabilimento sit al Corso Milano, via S. Gregorio, Monza (Milano).

7. Stabilimenti riuniti officine elettriche di Pegli, e carburite. — Piazza Giovanni Opizzo, Pegli (Genova).

8. S. Sicopis e C.' stabilimento di prodotti chimici. — Via Aosta n. 29-31, regione Capuzzoia, Cogoleto, (Genova).

9. E. Pretto e C., stabilimento di conserve alimentari. — Via Campi 22, Cornigliano Ligure (Genova).

10. Società anonima Giovanni Ansaldo e C. — Fabbrica di tubi, via Campi, località Boschetto, Cornigliano Ligure (Genova).

11. Società italiana prodotti esplodenti. — Stabilimento meccanico e fonderia, via Goldoni 4, Modena.

12. Società generale des Lignites en Italie, per la miniera di lignite di « Ribolla » in comune di Roccastrada — (Grosseto).

Decreto ministeriale 21 *maggio* 1917.

1. Compagnia italiana dei bronzi speciali, C. I. B. S. — Stabilimento di Corso Venezia 17, Torino.

2. Compagnia italiana dei bronzi speciali, C. I. B. S. — Stabilimento di via dei Mille 16, Torino.

3. Società anonima stabilimenti chimici-farmaceutici « Schiapparelli ». — [illegible] mento di Settimo Torinese (Torino).

4. Società italiana prodotti esplodenti. — Stabilimento proiettili esplodenti, via Bollate (Milano).

5. Ingegnere Carlo Candiani. — Officina meccanica, via Nino Bixio 3-a, Milano.

6. Ingegnere Carlo Candiani. — Officina meccanica, via Kramer 17-19, Milano.

7. Ditta G. Battista Bonari. — Officina meccanica, via principe di Napoli, Luino (Como).

8. Ditta G. Battista Bonari. — Stabilimento meccanico e fonderia, via Lugano 9-11, Luino (Como).

9. Officine Gisberto Mucciò. — Stabilimento meccanico, via Torriglia, località Fianzente, Busalla (Genova).

10. « Eridania » Società industriale — zuccherificio di Forlì.

11. Consorzio della grande bonificazione ferrarese. — Stabilimento di Codigoro (Ferrara).

12. Società Romana per la fabbricazione dello zucchero — Stabilimento di Pontelagoscuro (Ferrara).

13. G. Gallinari e C. — Cantiere navale, Livorno.

N. 380. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro ausiliarietà, in seguito a trasferimento in altri locali** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 giugno 1918.

Decreto ministeriale del 3 maggio 1917.

Lo stabilimento della Società industriale cartonaggi « Minerva » sito in Milano, via Bergamo n. 4, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 149 del 24 dicembre 1916, continua a rimanere tale, in seguito all'avvenuto trasloco in via Privata Piemonte n. 1 A, Milano.

Decreto ministeriale del 22 maggio 1917.

Lo stabilimento della « Società italiana prodotti esplodenti » dell'ex Società lombarda amido colla, sito in via Calabria, Bovisa, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 182 del 14 aprile 1917, continua a rimanere tale, nella sua precisa ubicazione: via Mentana, Dergano (frazione del comune di Affori ed Uniti).

N. **381.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Smistamento invalidi di guerra.** — (Ufficio sanitario). — 7 giugno 1917.

A chiarimento della circolare n. 9 del *giornale militare* 4 gennaio corrente anno, si fa osservare che lo smistamento regionale è limitato ai soli militari amputati ed agli

infermi affetti da gravi ed irreparabili lesioni delle grandi articolazioni, o da lesioni storpianti per entità equivalenti, tali da farli ritenere destinati a diventare dei grandi invalidi definitivi.

Per tutti gli altri infermi affetti da lesioni traumatiche, presuntivamente suscettibili di efficace trattamento e di probabile guarigione lo smistamento sarà fatto con le norme comuni a tutti gli altri feriti, potendo le occorrenti cure chirurgiche e fisioterapiche essere effettuate con i mezzi esistenti presso tutti i corpi di armata.

Il Ministro — MORRONE.

N. 382 — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 giugno 1917.

1. Questo Ministero determina che, a parziale modificazione del disposto col n. 57 della circolare n. 124 del *giornale militare* del 1917, richiamato nel n. 36 della circolare n. 355 del *giornale militare* del corrente anno, il numero delle reclute della classe 1899 provviste di patente civile di **conduttore** di automobili e di motocicli da assegnarsi ai centri automobilistici d'artiglieria sia limitato allo stretto necessario richiesto dalle attuali esigenze del servizio.

Invece dovranno essere assegnate ai detti centri, *senza limite di quote*, le reclute che comprovino di essere **aggiustatori meccanici di automobili**.

2. In dipendenza di tale determinazione, i comandanti dei distretti, nell'addivenire all'assegnazione delle reclute della classe 1899 con patente di **conduttore di automobili o di motocicli** ai centri automobilistici d'artiglieria, dovranno strettamente attenersi alla quota fissata per ciascun distretto nella relativa *tabella numerica* di assegnazione, tenendo presente che un decimo della quota stessa dovrà essere riservato ai conduttori di motocicli ed avendo cura di dare la preferenza a quelle reclute che siano provviste della patente di data più remota.

3. A chiarimento del n. 24 avvertesi che le reclute finchè non siansi presentate ai distretti non possono far domanda di ammissione al volontariato di un anno, e che tale ammissione è limitata all'arma di fanteria.

Questa disposizione vale anche per le reclute del primo quadrimestre.

Le reclute assegnate ad altre armi o corpi non saranno neanche dopo giunte al centro di assegnazione ammesse al detto volontariato.

Il Ministro — MORRONE.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 89ª — 1917 — 15 giugno

383. — 12 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 . . . . . *Pag.* 825

384. — 12 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1917-918, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 937

CIRCOLARE N. **383**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918**. — (Segretariato generale). — 12 giugno 1917.

A seguito della circolare n. 352 del 31 maggio u. s. si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1917-918 nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta la maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Se lo stato di previsione per l'esercizio 1917-918 non sarà ancora stato approvato dal Parlamento prima del 30 giugno, le assegnazioni stabilite nello stesso dovranno intendersi ridotte proporzionalmente al periodo pel quale sarà accordato l'esercizio provvisorio; ad esempio, alla metà se l'esercizio provvisorio sarà esteso a tutto il 31 dicembre 1917.

Il Ministro — MORRONE.

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi esclusi quelli del personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147, modificato dal decreto luogotenenziale 18 giugno 1915, n. 872) . . . . . L.	2,044,500. »
		B) Stipendi del personale subalterno, (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147, 8 luglio 1912, n. 750 e 20 dicembre 1914, n. 1387) . . . . . »	173,400. »
		L.	2,217,900. »
		Presunta economia per eventuali vacanze e per l'applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . »	241,385. »
		L.	1,976,515. »
		Aumenti per sessenni, computata l'economia per l'applicazione del decreto suddetto. »	87,185. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termini dell'art. 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto. . . . . »	13,450. »
		A riportarsi . . L.	2,027,150. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		2,027,150. »
		Assegni diversi.		
		a) Al personale civile:		
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria. . . . . L.	1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . »	1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . . . . »	300	2,600 »
		b) Al personale militare:		
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . »	300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . »	21,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) »	16,750	38,650. »
		Totale del capitolo L.		2,068,400. »
2	2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):		
		A) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212 . . . L.		73,570. »
		B) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 8 luglio 1902, n. 248 . . . . »		83,730. »
		L.		157,300. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . . »		3,000. »
		Totale del capitolo L.		154,300. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
3	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . L.	467,200. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero (a calcolo) . . . . . »	385,800. »
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali richiamati dal congedo e comandati al Ministero . . . . . »	17,200. »
		Assegni diversi.	
		Indennità per servizio speciale . L. 2,700	
		Indennità cavalli . . . . . » 19,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . » 300	22,000. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, ed agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . L	433,850. »
		L.	1,276,050. »
		Si deduce e si trasporta al cap. n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »	68,300. »
		Totale del capitolo L.	1,206,750. »
4	4	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L.	16,400. »
5	5	Ministero – Indennità di missione. . . . . L.	23,800. »
6	6	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale. . . . L	66,720. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
7	7	Ministero — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	22,500	
		B) Illuminazione e combustibile . »	28,800	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio. . . . . »	7,200	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	1,850	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* . »	5,850	
		F) Spese di vettura . . . . . »	12,330	
		G) Biancheria e pulizia dei locali. »	3,240	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero. . . »	540	
		I) Mancie. . . . . »	540	
		L) Spese minute . . . . . »	4,950	
		M) Spese di rappresentanza . . . »	900	
				88,200. »
8	8	Spese postali. . . . . L.		4,000. »
9	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		Art. 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale L	27,000	
		Art. 2. Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	36,000	
				63,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
10	10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati – Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti (*Spesa d'ordine*) L.	9,000.
11	11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . . L.	27,000.
12	12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	*per memoria*
13	13	Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio:	
		A) Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio L. 88.000	
		B) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati ed al personale inferiore compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari » 400	
			88,400.
14	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie – Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare – Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio – Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . . . . . L.	144,800	
		B) Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio »	9,600	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie »	4,000	158,400. »
15	15	Spese casuali . . . . . L.		28,000. »
16	16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.		43,000. »
17	17	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		39,900. »
		Debito vitalizio.		
18	18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.		45,546,400. »
19	19	Pensioni privilegiate liquidate in dipendenza della guerra italo-austriaca, in favore di militari del Regio Esercito e di personali ad essi equiparati, e loro famiglie a norma del regio decreto 2 luglio 1914, n. 953 e delle successive disposizioni emanate . . . . . L.		*per memoria*

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
19	20	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 88 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . L.	49,000. »
»	20 *bis*	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona d'occupazione (*Spese fisse*) L.	*per memoria*
		Spese per l'esercito.	
21	21	Stati maggiori — (Assegni fissi):	
		A) Case Militari di Sua Maestà il Re e Reali Principi (ufficiali generali e ufficiali fuori quadro):	
		Stipendi agli ufficiali addetti alle Case Militari di Sua Maestà il Re e Reali Principi (ufficiali fuori quadro) tenuto conto delle economie per vacanze e della minore spesa di L. 5000, in applicazione del decreto Luogotenziale 18 novembre 1915 n. 1625	50,400. »
		Assegni diversi.	
		Indennità cavalli . . . . . L. 8,000 Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . » 200	8,200. »
		B) Stato maggiore generale (Tabella I annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443, art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 531, e regio decreto 28 marzo 1915, n. 337):	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni degli stipendi degli ufficiali generali, bilanciati ai capitoli 28, 33, 38 e 40 e della minore	
		A riportarsi . . L.	58,600. »

Numero dell'esercizio 1916-17	1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		58,600. »
		spesa di L. 40,750 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n 1625 . . . . . L.		1,520,250. »
		Assegni diversi.		
		Indennità annua personale al generale d'esercito . . . . . L.	3,000	
		Indennità di carica stabilite dalla Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515, e dal regio decreto 15 aprile 1915, n. 469 . . . . . »	289,600	
		Indennità cavalli . . . . . »	116,000	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . »	2,500	411,100. »
		C) Corpo di Stato Maggiore.		
		Stipendi agli ufficiali addetti al Comando del Corpo di Stato Maggiore e ai Comandi di Corpo d'armata e di Divisione militare computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per i comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 56,860 in applicazione del decreto luogotenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore . . . . . L.	673,000	
		agli ufficiali applicati di Stato Maggiore (ufficiali fuori quadro . . . . . »	200,000	
		agli ufficiali medici. . . . »	9,500	
		agli ufficiali veterinari . . »	115,600	
		agli ufficiali commissari. . »	13,500	
		agli ufficiali d'amministrazione »	28,800	
		ai disegnatori tecnici . . . »	21,550	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	382,740	1,449,690. »
		A riportarsi . . L.		3,429,640. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		3,439,640. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli capi di ufficio ed agli ufficiali superiori capi di servizio presso il comando del corpo di stato maggiore ed indennità di carica ai capi di stato maggiore addetti ai comandi di corpo d'armata e di divisioni, ecc. . . L.	42,600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali superiori capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	6,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,700	
		Indennità cavalli . . . . . »	120,460	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiale del corpo sanitario »	1,040	172,400. »
		D) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		213,400. »
				3,825,440. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . »		412,600. »
			L.	3,412,840. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 88 . . . . . »		47,340. »
			Totale del capitolo L.	3,364,900. »

Numero d'ordine 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
22	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del ministero della guerra pel servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (assegni fissi).		
	1) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
	Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di L. 15,500 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625. »		147,500. »
	Assegni diversi.		
	Indennità di carica a colonnelli e tenenti colonnelli . . . . . L.	1,200	
	Indennità di carica al colonnello veterinario . . . . . »	600	
	Indennità cavalli . . . . . »	10,000	
	Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . . . . »	200	
			12,000. »
		L.	159,500. »
	Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . L.		10,500. »
			149,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 88 . . . . . L.		1,800. »
	Totale del capitolo L.		147,200. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
28	28	Corpi di fanteria – Ufficiali ed impiegati civili (*Assegni fissi*).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (esclusi gli ufficiali generali) ed impiegati civili dell'ispettorato delle truppe da montagna, dei comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea, dei comandi di brigata alpina e dei reggimenti granatieri, di fanteria di linea, di bersaglieri e di alpini.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 579,800 in applicazione del decreto luotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . L.	21,835,800	
		agli ufficiali medici . . . . »	733 195	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	718,700	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	589,000	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	604,470	
				24,481,165 »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento (tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515). . . L.	104,400	
		Indennità cavalli agli aiutanti di campo, agli ufficiali d'ordinanza ed a tutti gli altri ufficiali dell'arma (tabella III della legge 6 luglio 1908, n 362) ed agli ufficiali medici . . . »	1,326,740	
		A riportarsi . . L.	1,431,140	24,481,165. »

Numero d'ordine	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
1917-18			
	Riporto . . L.	1,451,140	24,481,165. »
	Soprassoldo fisso ai capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti che rinunziano a tenere il cavallo di servizio (legge 28 giugno 1912, n. 641) . . . . . »	*per memoria*	
	Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	101,040	
	Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	61,000	
	Differenza di indennità cavalli ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento . . . . . »	1,000	
	Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario. . . . . »	64,500	
	Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	200,000	
	Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari . . . . »	15,000	
			1,873,680. »
	A riportarsi . . L.		26,354,845. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	26,854,845. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio (a calcolo) . . . . . »	1,366,000. »
		L.	27,720,845 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »	2,870,600. »
		L.	24,850,545. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 88 . . . . . L.	369,045. »
		Totale del capitolo L.	24,481,500. »
24	24	Distretti di reclutamento — Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente del soppresso personale permanente dei distretti e impiegati civili:	
		Stipendi computata l'economia per graduali vacanze e la minore spesa di L. 51,200 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:	
		agli ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . L. 749,800	
		A riportarsi . . L 749,800	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . L.	749,800	
		agli applicati delle amministrazioni dipendenti . . . . »	944,800	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	127,420	1,821,520. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti tenuto conto delle vacanze (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) L.	31,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000	32,800. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo). . . . . L.		217,700. »
			L.	2,072,020. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . »		210,100. »
			L.	1,861,920. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		24,720. »
			Totale del capitolo L.	1,837,200. »
25	25	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		17,088,079.75
			A riportarsi . L.	17,088,079.75

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		17,068,079.75
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 45 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole e collegi e sottufficiali allievi della Scuola militare di Modena e della Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . L.	494,348.90	
		Si deduce e si trasporta ai capitoli nn. 39, 41 e 45 per i soldati aggregati alle compagnie di sanità, di sussistenza ed alle scuole . . . . . »	83,814. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari »	1,540,056 85	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	53,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	630,064. »	
				2,801,683.75
			L.	14,266,396. »
		Aumento giornaliero di lire 0,80 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 12 del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. n 45 . . . . . »		166,240. »
		A riportarsi . L.		14,402,636. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	14,402,686. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n 660) . . . »	»
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	6,500. »
		L.	14,409,186. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »	217,600 »
		Totale del capitolo L.	14,191,586. »
26	26	Corpi di cavalleria — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (esclusi gli ufficiali generali) e impiegati civili dei comandi di brigata di cavalleria, dei reggimenti di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli.	
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati nel capitolo n. 8 e della minor spesa di L 127,980 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:	
		agli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . L. 3,017,400	
		agli ufficiali medici . . . . . » 177,200	
		agli ufficiali veterinari . . . » 221,400	
		agli ufficiali d'amministrazione » 205,500	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . » 133,080	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . » 77,680	
			3,832,830. »
		A riportarsi . . L.	3,832,830. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-18
		Riporto . . L.		3,832,830 »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli comandanti di reggimento (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515). L.	27,000	
		Indennità di carica ai direttori e soprassoldo fisso agli ufficiali presso i depositi di allevamento cavalli (Tabella IV come sopra) »	20,000	
		Indennità cavalli agli ufficiali (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	647.050	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	22,500	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	2,540	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario »	20,560	
		Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	15.000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari . . . . . »	5,000	
		Soprassoldo annuo agli ufficiali medici comandati presso i depositi allevamento cavalli . »	3,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali veterinari addetti ai depositi allevamenti cavalli . . . . »	10,400	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali di amministrazione addetti ai depositi allevamento cavalli . »	11,000	
				784,050. »
		A riportarsi . . L.		4,616,880. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		4.616,880. »
		B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli (legge 9 aprile 1911, n. 306):		
		Stipendi agli agenti e sottoagenti, computata l'economia per vacanze e la minore spesa di L. 2.000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	32.000	
		Aumenti per sessenni, tenuto conto dell'economia per l'applicazione del decreto suddetto »	3,900	
				35,900. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . L.		22,800. »
		L.		4,675,080. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		504,500. »
		L.		4,170,580. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		62,280. »
		Totale del capitolo L.		4,108,300. »

Numero nell'esercizio 1916-17	Numero nell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
27	27	Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		2,771,231 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 45 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole di cavalleria e d'artiglieria da fortezza e per i sottufficiali allievi delle scuole . . . . L.	87,082.40	
		Si deduce e si trasporta al capitolo 45 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . »	4,892. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	98,680.60	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	10,000. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . »	110,156. »	310,311. »
			L.	2,460,920. »
		Aumento giornaliero di lire 0,80 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato di sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole, bilanciato al capitolo n. 45 . »		22,200. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362) . . . »		429,900. »
		A riportarsi . . L.		2,913,020. »

Numero del l'esercizio 1916-17	Numero del l'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	2,913,020. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	2,500. »
		L.	2,915,520. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »	44,320. »
		Totale del capitolo L.	2,871,200. »
28	28	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili dell'ispettorato generale d'artiglieria e dei comandi d'artiglieria (esclusi gli ufficiali generali), dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, dei reggimenti d'artiglieria, delle direzioni, degli stabilimenti e della direzione delle esperienze d'artiglieria.	
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 5, e della minore spesa di L. 302,150 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:	
		agli ufficiali dell'arma di d'artiglieria . . . . . L. 7,608,700	
		agli ufficiali medici . . . » 333,300	
		agli ufficiali veterinari . . » 261,100	
		agli ufficiali d'amministrazione » 307,500	
		ai ragionieri d'artiglieria tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . » 468,500	
		ai capi tecnici d'artiglieria e genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . » 389,300	
		A riportarsi . . L. 9,463,400	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1947-48	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1947-948
		Riporto . . L.	9,463,400	
		ai disegnatori tecnici, tenuto conto degli aumenti sessennali. . . . . »	117,550	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. »	1,169,500	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . »	179,200	
				10,929,650. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 . . L.	117,600	
		Indennità di carica ai comandanti dei reggimenti, al colonnello addetto all'Ispettorato generale d'artiglieria ed agli ufficiali superiori capi di servizio delle Direzioni d'artiglieria (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) »	51,800	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	1,278,810	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente. . . . . »	58,320	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria . . . . . »	8,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	9,980	
		A riportarsi . . L.	1,514,040	10,929,650 »

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
Riporto . . L.	1,514,040	10,929,650. »
Indennità per servizio speciale agli ufficiali che non hanno diritto a razioni foraggio (articolo 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	2,800	
Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario »	36,700	
Onorari ai medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari. . . . . »	15,000	
Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari. . . . . »	5,000	1,573,540. »
B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . »		420,200. »
L.		12,923,390. »
Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi e assegni fissi . . . . . »		1,868,000. »
L.		11,535,390. »
Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88. . . . . »		166,690. »
Totale del capitolo L.		11,368,700. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
29	29	Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		6,259,529.8
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 45 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole . L.	41,431.20	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 45 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . »	6,588. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari. »	1,032,887.60	
		Si deducono gli assegni alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	15,000. »	
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza L.	250,073. »	
				1,345,979.80
			L	4,913,550. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . »		64,900. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362, art. 5 e 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . »		49,100. »
		A riportarsi . . L.		5,027,550. »

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
	Riporto . . L.	5,027,550. »
	Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . L.	4,500. »
	L.	5,032,050. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88. . . . . »	75,450. »
	Totale del capitolo L.	4,956,600. »
90	Corpi e servizi del genio — Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi):	
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili dell'ispettorato generale e dei comandi del genio (esclusi gli ufficiali generali), dei reggimenti, direzioni, sottodirezioni e stabilimenti del genio e degli uffici delle fortificazioni.	
	Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 121,450 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625:	
	agli ufficiali dell'arma del genio . . . . . L. 1,935,900	
	agli ufficiali medici. . . . » 41,200	
	agli ufficiali d'amministrazione » 37,500	
	ai ragionieri geometri del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . » 611,950	
	ai capitecnici d'artiglieria e del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . » 88,500	
	A riportarsi . . L.	2,665,050

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	2,665,050	
		ai disegnatori tecnici, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	117,550	
		agli assistenti del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . »	524,400	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	902,600	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . »	36,250	
				4,245,850. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento, al colonnello capo d'ufficio presso l'ispettorato generale ed ai colonnelli o tenenti colonnelli capi di servizio (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) . . . . . L.	18,600	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	295,160	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	12,420	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	1,500	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razione foraggio (articolo 4 legge 6 luglio 1908, n 362) . . . . . »	1,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario . . . . . »	3,600	
				832,280. »
		A riportarsi . . L.		4,578,130. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		4,578,130. »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . »		188,500. »
			L.	4,766,630. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . L.		499,100. »
			L.	4,267,530. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		61,030. »
		Totale del capitolo L.		4,206.500. »
32	31	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		1,427,621.25
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 45 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole L	27,212.10	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 45 per gli assegni ai soldati aggregati alle scuole »	3,660. »	
		A riportarsi . . L.	30,872.10	1,427,621 25

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	30,872.10	1,427,621.25
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima, e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	206,388.15	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	4,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . . »	50,267. »	
				291,877.25
			L.	1,135,744. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329. . . . . L.		24,156. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . L.		29,500. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		1,000. »
			L.	1,190,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88. . . . . »		17,800. »
			Totale del capitolo L.	1,172,600. »

Numero dell'esercizio 1916-17	1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
31	32	Corpo aeronautico militare — Ufficiali e personali civili (Assegni fissi):	
		A) Ufficiali e impiegati civili (escluso il personale specialista tecnico) dei comandi di aeronautica, dei battaglioni dirigibilisti ed aerostieri, dello stabilimento di costruzioni aeronautiche, dei battaglioni squadriglie aviatori e scuole aviatori, della direzione tecnica dell'aviazione militare e dell'istituto centrale aeronautico.	
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 27,700 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:	
		agli ufficiali fuori quadro del corpo aeronautico militare L. 613,400 agli ufficiali medici . . . » 27,500 agli ufficiali d'amministrazione » 11,600 ai ragionieri geometri del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . » 66,300 ai ragionieri d'artiglierie, tenuto conto degli aumenti sessennali. . . . . » 42,300 ai capitecnici d'artiglieria e genio, tenuto conto degli aumenti sessennali. . . . . » 24,700 ai disegnatori tecnici, tenuto conto degli aumenti sessennali . . . . . » 12,000 agli assistenti del genio, tenuto conto degli aumenti sessennali. . . . . » 14,480 ad un segretario economo dell'istituto centrale aeronautico . . . . . » 3,500	
		A riportarsi L. 815,780	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	815,780	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	5,450	
				821,230. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica (Tabella annessa all'art. 10 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n 872 . . . . . L.	64,500	
		Indennità cavalli (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	78,500	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . »	2,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici . . . L.	3,350	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	780	
				149,130. »
		B) Personale civile specialista tecnico)		
		Stipendi al personale specialista tecnico per l'areonautica, computata la minore spesa di lire 3000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625. L.		95,000. »
		C) Assegni diversi al personale dell'Istituto Centrale aereonautico.		
		(Tabella A annessa all'art 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873).		
		A riportarsi . . L.		1,065,360. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		1,065,360 »
		Indennità al direttore dell'Istituto centrale aeronautico. L.	6,000	
		Indennità agli ufficiali del R. esercito incaricati delle ricerche aeronautiche . . . . . »	4,000	10,000. »
			L.	1,075,360. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		117,800. »
			L.	957,560. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88. . . . . »		14,560. »
		Totale del capitolo L.		943,000. »
38	38	Carabinieri reali ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi). *A*) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali: Stipendi computata la minore spesa di L. 2,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 L.		65,000. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale. . . . . L.	11,900	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma »	600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »	300	
		A riportarsi . . L.	12,800	65,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	12,800	65,000. »
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . . . . »	7,200	
		Indennità cavalli. . . . »	5,600	
				25,600. »
		B) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.		14 600. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale. . . . . L.	5,600	
		Indennità cavalli . . . . »	1,600	
				7,200. »
		C) Scuola allievi sottufficiali dei Carabinieri reali.		
		Stipendi . . . . . L.		42,100. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale. . . . . L.	17,250	
		Indennità cavalli . . . »	5,600	
				22,850. »
		D) Legioni.		
		Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili.		
		A riportarsi . L.		177,850. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		177,350. »
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie e della minore spesa di L. 65,700 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625:		
		agli ufficiali dei Carabinieri reali. . . . . L.	2,570,900	
		agli ufficiali medici. . . »	20,000	
		agli ufficiali veterinari . »	30,000	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	200,800	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . . . . »	124,000	
				2,945,700. »
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale . . . . . »	1,030,050	
		Indennità di carica ai comandanti di legione . . . »	12,000	
		Indennità cavalli. . . . »	313,240	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . »	11,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	5,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari. . . . . »	3,150	
				1,375,540. »
		A riportarsi . . L.		4,498,590. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		4,498,590. »
		Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		152,300. »
		E) Ufficiali dei Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi:		
		Stipendi . . . . . »		16,800. »
		Assegni diversi		
		Indennità per servizio speciale L.	6,700	
		Indennità di residenza . . . »	540	
		Indennità cavalli . . . . . »	2,400	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . . »	6,132	
				15,772. »
			L.	4,683,462. »
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi (Vedi lettera *E*). . . . . »		32,572. »
			L.	4,650,890. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . »		501,100. »
			L.	4,149,790. »
		Si deduce pel fondo disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		59,990. »
		Totale del capitolo L.		4,089,800. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
»	84	Carabinieri reali — Sottofficiali, appuntati e carabinieri (Assegni fissi).		
		A) Legioni.		
		Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo:		
		Assegno giornaliere . . . . . L.		32,344,771.25
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite, eventuali vacanze L.	1,124,823.45	
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	21,000. »	
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati nei luoghi di cura . . . »	14,280. »	
			-	1,159,603.45
			L.	31,185,167.80
		Indennità di rafferma stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506 . . . . . L.	4,737,734. »	
		Premi di rafferma stabiliti dalla legge 6 luglio 1911, n. 684 . . . . . »	4,000,000. »	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado . . . »	150,000. »	
		A riportarsi . . L.	8,887,734. »	31,185,167.80

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	8,887,734. »	31,185,167.80
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado L.	58,300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	1,247,028. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . »	158,570. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri non raffermati. . . . . »	804,818. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	20,000. »	
				11.171,445. »
		B) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria e illuminazione, ... L.		48,600. »
		C) Spese pel funzionamento della scuola allievi sottufficiali:		
		Spese per la scuola allievi sottufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria ed illuminazione . . . . »		28,000. »
		A riportarsi . . L.		43,483,212.80

Numero dell'esercizio 1916-17	1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		42,43 ',212.80
		D) Sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Assegno giornaliero . . . . L. 374,110. »		
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . . . » 88,209.50	285,900.50	
		Indennità e premi di rafferma a sottufficiali, appuntati e carabinieri . . . . . »	42,500. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri reali non raffermati . . . . . »	25,951.50	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabiniere . . . . . »	68,076. »	
				432,428. »
				42,855,640 80
		Si deduce il contributo del Ministero della marina per la spesa per i Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali marittimi. (Vedi lettera *D*) . . . . . L.		422 428. »
			L	42,433,212.80
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		636,212.80
			Totale del capitolo L.	41,797,000 »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
84	85	Carabinieri reali. Indennità eventuali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati. Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti L.		835,500. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali . . . . . L.	88,250	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . »	25,000	
		c) Soprassoldo ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . . »	570,000	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . »	70,000	
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma. . . . . »	31,109	
		f) Soprassoldo giornaliero di centesimi 15 ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dello squadrone Guardie del Re . . . . . »	5,640	
				734,999 »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma »		7,200. »
			L.	1,577,699. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		23,699. »
			Totale del capitolo L.	1,554,000. »

	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
36	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).		
	A) Ufficiali:		
	Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze:		
	Agli ufficiali del corpo invalidi e e veterani . . . . . L.	16,800	
	Agli ufficiali d'amministrazione »	2,400	
			19,200. »
	Assegno annuo ad un guard'armi »	1,100	
	Indennità di carica al comandante »	600	
			1,700. »
			20,900. »
	Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . L.		2,300. »
		L.	18,600. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		300. »
	Totale del capitolo L.		18,300. »
37	Corpo invalidi e veterani - sottufficiali caporali e soldati - assegni fissi.		
	Sottufficiali caporali e soldati:		
	Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . L	221,930.95	
	A riportarsi . . L	221,930.95	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		A riportarsi . . L. 221,980.95		
		Presunta economia per eventuali vacanze L. 1,865.95		
		Si deducono gli assegni per i ricoverati nei luoghi di cura . » 933. »		
		——— L.	2,798.95	
		L.	219,.182 »	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati dall'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329 . . . . . L.	15,921. »	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio - Legge 19 luglio 1906, n. 372, . . »	34,500. »	
		Assegni a un patentato proveniente dai disciolti eserciti . . . . . »	240. »	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare . . . . . »	400. »	
		L.	270,193. »	
				270,193. »
		L.		270,.193 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 88 . . . . . »		4,.093 »
		Totale del capitolo . . L.		266,100. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
97	88	Servizi sanitari. Ufficiali e impiegati civili (assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili - (esclusi i farmacisti militari) dell'ispettorato e delle direzioni di sanità militare, degli stabilimenti sanitari e delle compagnie di sanità.		
		Stipendi computata l'economia per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3, e della minore spesa di L. 59,810 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.		
		agli ufficiali medici . . . . L.	1,343,805	
		agli ufficiali d'amministrazione »	371,600	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . »	353,100	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	25,840	
				2,094,345. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica all'ispettore capo, agli ispettori ed al segretario dell'ispettorato . . . L.	9,000	
		Indennità di carica ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali principali . . . »	24,000	
		Indennità per servizio speciale »	75,250	
		Indennità cavalli . . . . . »	51,200	
		A riportarsi . . L.	159,450	2,094,345. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	159,450	2,094,845. »
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	3,740	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	1,280	
		Onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	20,000	
		B) Farmacisti militari:		184,470. »
		Stipendi ai farmacisti militari (Ruolo organico approvato con la legge 25 giugno 1911, n. 611) computata la minore spesa di lire 11,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	312,800	
		Aumenti per sessenni computata l'economia per l'applicazione del decreto suddetto . . . . . »	550	
			313,350	
		Presunta economia per eventuali vacanze. . . . . »	19,100	
				294,250. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . »	600	
				1,200. »
		A riportarsi . . L.		2,574,265. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		2,574,265. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . . L.		256,000. »
			L.	2,830,265. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		294,400. »
			L.	2,535,865. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap n. 88 . . . . . »		34,165. »
		Totale del capitolo L.		2,501,700. »
88	89	Servizi sanitari. Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		501,462.70
		Presunta economia per eventuali vacanze pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari. L.	87,429.10	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	1,500. »	
		A riportarsi . . L.	88,929.10	501,462.70

Numero dell'esercizio 1945-46	Numero dell'esercizio 1946-47	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1946-947
		Riporto . . L.	88,929.10	501,462.70
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza L	37,235.60	126,164.70
			L	375,298. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'articolo 12 del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329. L.	18,600. »	
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . »	29,500. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000. »	
				49,100. »
			L.	424,398. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.		6,300. »
			Totale del capitolo L.	418,098. »
39	40	Servizi di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali e impiegati civili. (Assegni fissi):		
		A) Direzioni e stabilimenti di commissariato – compagnie di sussistenza:		
		Stipendi, computate le economie per vacanze, tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 6, e della minore spesa di L. 68,500 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
agli ufficiali di commissariato e di sussistenza . . . . . L.	1,528,100	
agli ufficiali d'amministrazione »	289,750	
agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	549,800	
agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	90,700	
		2,458,350. »
Assegni diversi.		
Indennità di carica al maggior generale commissario . . . L.	1,200	
Indennità di carica ai direttori di commissariato . . . . . »	7,200	
Compenso ai controllori addetti alla Commissione centrale per l'esame delle robe presentate ai magazzini centrali militari, e soprassoldi fissi ai controllori dei magazzini stessi . . . »	11,800	
Indennità cavalli . . . . . »	17,720	
Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	4,500	
Soprassoldo di medaglia al valore militare . . . . . »	500	
		42,920. »
B) Ufficio d'amministrazione di personali militari vari:		
Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3, nonchè della minore		
A riportarsi . . L.		2,501,270. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	2,501,270. »
		spesa di L. 4,800 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:	
		agli ufficiali d'amministrazione L. 67,000	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . » 117,800	
			184,800. »
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica al direttore dell'ufficio d'amministrazione personali militari vari. . . L. 600	
		Soprassoldo di medaglia al valor militare . . . . . » 100	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . » 200	
			900. »
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . L.	495,800. »
			3,182,270. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »	317,900. »
		L.	2,864,370. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.	36,570. »
		Totale del capitolo . . L.	2,828,800. »

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
Compagnie di sussistenza. Sottufficiali, caporali e soldati. (Assegni fissi):		
Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		582,664.85
Presunta economia per eventuali vacanze per il periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . L.	83,654.85	
Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	1,700. »	
Si deducono gli assegni per i caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . »	35,360.50	
		120,715.35
	L.	461,949. »
Aumento giornaliero di L. 0,80 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . . . . L.	21,190	
Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . »	500	
		21,690. »
	L.	483,639. »
Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . »		7,300. »
Totale del capitolo L.		476,339. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
41	42	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti:	
		A) Spese di leva:	
		Spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dell'art. 84 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari, spese di rimpatrio degli iscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi del servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.	698,000. »
		B) Assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza:	
		Assegno giornaliero alle reclute di 1ª e 2ª categoria pel tempo che rimangono presso i distretti L. 85,000	
		A riportarsi . . L. 85,000	698,000. »

	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
	Riporto . . L.	85,000	698,000. »
	Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . . . . . »	1,000	
		86,000	
	Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . L.	500	85,500. »
			783,500. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.		11,800. »
	Totale del capitolo L.		771,700. »
43	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		*per memoria*
44	Scuole e collegi militari – Spese per il personale. (Assegni fissi)		
	A) Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili (esclusi i professori e maestri civili) delle scuole e dei collegi militari.		
	Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e della minore spesa di L. 61,100 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625:		
	agli ufficiali fuori quadro . L.	490,200	
	agli ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . »	19,600	
	A riportarsi . . L.	509,800	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Comp. per l'es. 1917-
		Riporto . . L	509,800	
		ugli ufficiali della'arma di cavalleria . . . . . »	145,700	
		agli ufficiali dell'arma di artiglieria. . . . . »	46,400	
		agli ufficiali dell'arma del genio . . . . . »	12,800	
		agli ufficiali medici . . . »	90,000	
		agli ufficiali veterinari . . »	23,000	
		agli ufficiali commissari. . »	13,500	
		agli ufficiali d'amministrazione . . . . . »	85,000	
		ai capotecnici d'artiglieria genio . . . . . »	3 500	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	222,500	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . »	33,600	
				1,184,8
		Stipendio ai sottotenenti effettivi, allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, computate le economie per vacanze . . . . . L.		300,0
		Assegni diversi		
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . »	64,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle varie scuole (esclusi quelli provvisti di indennità di carica, i professori titolari e gli addetti ai reparti palafrenieri legge 17 luglio 1910, n. 580) »	85,000	
		A riportarsi L.	149,000	1.484.80

CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
Riporto . .	L.	149,000	1,484,800. »
Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente.	L.	22,600	
Indennità di carica	»	9,000	
Indennità cavalli	»	76,330	
Indennità per servizio speciale agli ufficiali del corpo sanitario	»	6,650	
Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare .	»	1,000	264,580. »
B) Professori e maestri civili. (Art. 1 della legge 25 giugno 1914, n 611, modificata dalla legge 16 luglio 1914, n. 679, riguardante i provvedimenti per l'istruzione media, classica, ecc.):			
Stipendi, tenendo conto della minore spesa complessiva di L. 15,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:			
a) Ai professori titolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi	L.	131,000	
b) Ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi	»	121,000	
	L.	252,000	
Aumenti per sessenni, tenuto conto della economia per l'applicazione del decreto suddetto.	»	10,750	
	L.	262,750	
Presunta economia per eventuali vacanze	»	21,250	241,500. »
A riportarsi . .	L.		1,990,880. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		1,990,880.
		Assegni diversi.		
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiuatori della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . L.	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi (legge 17 luglio 1910, n, 530) . . . »	18,000	
				24,400.
		C) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:		
		Stipendi ed assegni diversi agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio (a calcolo) . . . . L.		12,900.
		L.		2,028,180.
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		257,500. »
		L.		1,770,680. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		30,080. »
		Totale del capitolo 1.		1,740,600. »
»	45	Scuole e collegi militari - Sottufficiali caporali e soldati (Assegni fissi).		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . L.	751,284.15	
		A riportarsi . . L.	751,284.15	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		751,284,15	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . L.	50,061.15		
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura . . . . »	17,098. »		
				» 67,154.15	
				L. 684,080. »	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con regio decreto 17 novembre 1912 n 1329 »		19,870. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »		1,200. »	
					705,150. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . L.			10,450. »
				Totale del capitolo L.	694,700. »
44	46	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena - Ufficiali ed impiegati civili. (Assegni fissi:			
		Ufficiali in servizio attivo permanente e impiegati civili del comando degli stabilimenti militari di pena			
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di L. 10,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625.			

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		agli ufficiali fuori quadro. . L.	97,600. »	
		agli ufficiali medici . . . . »	6,900. »	
		agli ufficiali d'amministrazione »	10,200. »	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	26,300 »	
				141,000. »
		Assegni diversi.		
		Soprassoldo fisso agli ufficiali L.	14,100. »	
		Indennità di carica al colonnello . . . . . »	600. »	
		Indennità cavalli . . . . . »	8,800. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	400. »	
				23,900. »
			L	164,900. »
		Si deduce il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze . . . . . »		35,000. »
			L.	129,900. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		5,900. »
			L.	124,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		1,900. »
		Totale del capitolo L.		122,100. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
»	47	Compagnie di disciplina — Stabilimenti militari di pena — Sottufficiali e caporali del personale di governo. — Reclusi, carcerati ed uomini alle compagnie di disciplina. (Assegni fissi)	
		A) Sottufficiali e caporali del personale di governo:	
		Assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai caporali . . L. 133,046.15	
		Presunta economia per eventuali vacanze e per licenze . » 9,290.55	
		Si deducono gli assegni per i caporali ricoverati in luoghi di cura . . . . » 2,100. » » 11,390.55	
		L. 121,655.60	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329. . . . . » 330. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare » 200. »	
		L. 122,185.60	
		A riportarsi . . L. 122,185.60	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L. 122,185.60	
		Si deduce:	
		Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L. 25,400. »	
			96,785 60
		B) Reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:	
		Pensione alimentaria agli ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . L. 5,000 »	
		Soldati alle compagnie di disciplina speciali ed alle compagnie di disciplina di punizione. . . . L. 11,680. »	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . » 3,066. »	
		8,614. »	
		L. 13,614. »	
		A riportarsi . . L. 13,614. »	96,785.60

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	13,614. »	96,785.60
		Si deduce per gli uomini ricoverati in luoghi di cura. . . . L.	275.60	13,338.40
				110,124. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.		1,624. »
		Totale del capitolo L.		108,500. »
45	48	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario. (Spese fisse):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . L.	925,000	
		Assegni ai capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . »	»	
		Assegni ai tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . . . »	270,000	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	33,680	1,228,680. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio:		
		Assegni agli ufficiali in congedo provvisorio		170,000. »
		A riportarsi . . L.		1,398,680. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	1,398,680. »
		C) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:	
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . »	285,500. »
		L.	1,684,180. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui capitolo n 88. . . . . L.	24,680. »
		Totale del capitolo L.	1,659,500. »
»	49	Assegni agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva (Assegni fissi).	
		A) Ufficiali di complemento:	
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento di idoneità all'avanzamento o richiamati con le rispettive classi. . . . . L. 2,089,400	
		Indennità giornaliera di servizio ai sottotenenti medici di complemento allievi della scuola di applicazione di sanità militare e sottotenenti veterinari di complemento allievi della scuola di applicazione di cavalleria (per la durata del corso) computate le economie per vacanze. . » 246,000	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti da sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni. » 8,800	
		A riportarsi L. 2,338,200	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-18
		Riporto . . L.	2,338,200	
		Indennità di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai congedati con otto o più anni di servizio. . . »	5,300	2,343.500. »
		B) Ufficiali della milizia territoriale e della riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali della milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio per qualunque motivo »	129,800	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 di sottotenenti di nuova nomina provenienti da contrassero la ferma di 5 anni . . »	24,800	154,100. »
		C) *Assegni diversi.*		
		Indennità cavalli, di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione a tutti gli ufficiali compresi nel capitolo . . . . . L.		31,300. »
				2,528,900. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 87 l'importo delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e pel contributo del centesimo di guerra sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		205,700. »
				2,323,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		31,200. »
		Totale del capitolo L.		2,292,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
46	50	Personale della giustizia militare (Assegni fissi).		
		Ufficiali ed impiegati civili:		
		Stipendi computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di L. 15.000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		agli ufficiali fuori quadro . L.	48,600	
		al personale civile della giustizia militare tenuto conto degli aumenti sessennali. . »	323,750	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . »	89,000	
				461,350. »
		Assegni diversi		
		Soprassoldo fisso agli ufficiali istruttori, agli ufficiali sostituti istruttori e sostituti istruttori aggiunti . . . . . L.	12,000	
		Indennità cavalli . . . . . »	4,000	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè, consiglieri di Stato, presidenti di sezione e consiglieri della Corte di appello a L. 1,200 ciascuno. . . . »	6 000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di Corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . . . »	2,400	
				24,400. »
			L.	485,750. »
		Si deducono i contributi posti a carico:		
		del Ministero della marina. . . L.	27,000	
		Id. delle finanze . . . »	12,000	
				39,000. »
			L.	446.750 »
		Riporto . . . L		446,750. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		446,750. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi . . . . . »		56,900. »
			L.	389,850. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		5,850. »
		Totale del capitolo . . . L.		384,000 »
47	51	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi):		
		Ufficiali e impiegati civili.		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto della minore spesa di lire 13 500 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625:		
		agli ufficiali fuori quadro . . . L.	17,700	
		agli ufficiali d'amministrazione . »	14,450	
		al personale civile tecnico, tenuto conto degli aumenti sessennali »	324,800	
		agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . »	36,750	
		agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . »	2,800	396,200. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al direttore in 2ª . . . . . L.	600	
		A riportarsi . . L.	600	396,200. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . . L.	600	396,200. »
		Indennità cavalli . . . . . L.	2,600	
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi e topografi. . . . . »	—	
				3,200 »
			L.	399,400. »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 87 l'importo delle ritenute erariali sugli stipendi ed assegni fissi , ... »		43,100. »
				356,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		5,300. »
			Totale del capitolo L.	351,000. »
50	52	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		A) Personale civile della giustizia militare . . . . . L.	1,220	
		B) Professori e maestri civili nelle scuole e nei collegi militari . »	5,635	
		C) Farmacisti militari . . . . »	1,790	
		D) Personali civili tecnici d'artiglieria e del genio. . . . . »	31,815	
		A riportarsi . . . L.	40,460	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	40,460	
		E) Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali di ordine dei magazzini militari . »	119,890	
				160,350. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . L.		2,350. »
		Totale del capitolo L.		158,000. »
51	53	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 35).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna . . L.	2,482,775	
		b) Cambi di guarnigione . . »	*per memoria*	
		c) Cambi di distaccamento . . »	190,300	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti . . . . . »	331,300	
				3,004,375. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . L.	1,214,575	
		b) Trasferimenti temporanei . »	1,207,000	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello specchio III. . . . . »	156,450	
		A riportarsi . . L.	2,578,025	3,004,375. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	2,578,025	6,004,875. »
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri . . . . . »	135,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . . . »	21,100	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali, caporali e soldati per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . »	2,621,500	5,355,625. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedati:		
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo L.		2,744,900. »
		L.		11,104,900. »
		Si deduce per economia dipendente dall'eliminazione delle spese di viaggio delle reclute della classe del 1897 e di una classe di seconda categoria, già chiamate nell'esercizio 1916-17 . . . . . »		1,450,025. »
		L.		9,654,875. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . »		177,125. »
		Totale del capitolo L.		9,477,750 »
52	51	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 35).		
		A) Ufficiali ed impiegati.		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del rego-		

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		lamento sulle indennità eventuali (tenut . conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo n. 71, quelle per provvista di materiali d'artiglieria e del genio bilanciate ai capitoli nn. 72 e 73 ed ai capitoli di parte straordinaria, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo n. 68) . . . . . L.	382,200	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali . . . . . »	550,000	
		c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) ed agli ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti del genio . . . . . »	304,200	
		d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali del battaglione lagunari del genio . . . . . »	8,000	
		e) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli . . . . »	8,000	
		f) Soprassoldo agli ufficiali dei plotoni nuotatori di cavalleria . »	1,000	1,203,400. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del Regolamento per le indennità		
		A riportarsi . . L.		1,203,400. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		1,206,400. »
		eventuali (tenuto conto delle successive modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo n. 67) . . . . . L.	1,243,350	
		b) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provvisti d'alloggio . . . . . »	250,000	
		c) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra »	10,000	
		d) Soprassoldi vari ai militari dei battaglioni bersaglieri ciclisti e ai sottufficiali guardamine in servizio isolato . . . . . »	100,000	
		e) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari. . . »	7,000	
		f) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso. . . . . »	15,000	
		g) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	260,000	
		h) Soprassoldo ai militari dei plotoni nuotatori di cavalleria »	1,000	1,886,350. »
		A riportarsi . . L.		3,089,750. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	3,089,750. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88	43.800. »
		Totale del capitolo L.	3,045,950. »
53	55	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, bilanciata al capitolo n. 33):	
		Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726)	329,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88. . . . . »	5,000. »
		Totale del capitolo L	324,400. »
53 *bis*	56	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti . . . . . L.	326,400. »
53 *ter*	57	Compensi al personale delle Amministrazioni militari dipendenti determinati da lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria »	60,000. »
54	58	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 34):	
		a) Fanteria . . . . . L. 1,276,800	
		b) Cavalleria . . . . . » 387,800	
		c) Artiglieria . . . . . » 286,700	
		d) Genio . . . . . » 157,000	
		e) Corpo invalidi e veterani . . » 2,000	
		A riportarsi L. 2,109,800	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	2,109,800	
		f) Compagnie di sanità. . . . . »	81,000	
		g) Compagnie di sussistenza . . »	42,500	
		h) Scuole e collegi militari . . »	22,200	
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . »	49,500	
				2,305,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88		44,500. »
		Totale del capitolo L.		2,260,500. »
55	59	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali. . . . . L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio . . . . . »	3,004,000	
			L 3,009,000	
		A riportarsi . . L.	3,009,000	

Numero dell'esercizio 1916-17 — 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
	Riporto . . L. 3,009,000	
	C) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai . L. 2,967,500	
	D) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell'ispettorato di sanità militare . . . . . » 1,200	
	E) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . » 1,500	
	F) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive) . . . . . » 5,000	
	G) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche. . . . . L. 1,624,900	
	A riportarsi . . L. 7,009,100	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	7,009,100	
		H) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati . . . . . »	41,600	
				7,050,700. »
		Economie per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,850,000. »
			L.	5,700,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.		85,600. »
		Totale del capitolo L.		5,615,100. »
57	60	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Scuola di guerra . . . . . L.		152,500. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . »		60,000. »
		c) Accademia militare . . . L.	416,200	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . »	130,000	
				286,200. »
		A riportarsi . . L.		498,700. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . L.		498,700 »
		d) Scuola militare . . . . . L.	789,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	305,000	484,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . L.		31,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . »		40,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . »		42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . »		16,000. »
		i) Collegi militari . . . . . L.	780,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	740,000	40,000. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . L.	12,000	
		b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria . . . . »	30,000	
		A riportarsi . . L.	42,000	1,101,700. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-18
		Riporto . L.	42,000	1,101,700. »
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli) . . . . . L.	60,000	
		d Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo »	20,000	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	10,000	
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli) . . . . . »	20,000	
		A riportarsi . . L.	152,000	1,101,700. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	152,000	1,101,700. »
		g) spese per conferenze di presidio inerenti all'istruzione degli ufficiali. . . . . »	1,000	153,000. »
			L.	1,254,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.		19,000. »
		Totale del capitolo L.		1,235,700. »
58	61	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare. . . . . L.		51,700. »
59	62	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:		
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 68); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali) e delle buffetterie, delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio (escluso quello dei reggimenti d'artiglieria la cui spesa è bilanciata al capitolo n. 72); conservazione dei		

Numero dell'esercizio 1916-17 — 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
	materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi . . . . . L.		4,198,250. »
	b) Assegni fissi ai corpi per:		
	Rimunerazioni per servizi speciali . . . . . L.	112,000	
	Scherma e ginnastica . . . . »	80,000	
	Sale di ritrovo per i caporali e soldati . . . . . »	177,150	
	Musiche dei 96 reggimenti di fanteria . . . . . »	960,000	
	Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . »	99,000	
			1,428,150. »
	c) Spese generali per i comandi del corpo di stato maggiore, dell'istituto geografico militare e dell'ufficio personali militari vari L.		50,000. »
	d) Spese generali delle legioni carabinieri reali. . . . . »		1,124,300. »
	e) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) L		842,400. »
	f) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate .. . . . . »		75,400. »
	g) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici »		45,000. »
	A riportarsi . . L.		7,763,500. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	7,763,500. »
		h) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . L.	135,000. »
		i) Spese pel museo storico dei bersaglieri »	2,000. »
		l) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . . . . . »	900. »
		m) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militari (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi per la cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese; spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . »	861,000. »
		n) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914, approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	5,000 »
		L.	8,767,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 88 . . . . . »	137,500. »
		Totale del capitolo L.	8,629,900. »
60	63	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare. . . L.	310,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
61	64	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:	
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero . . . . . L. 5,000	
		Acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . » 195,000	
			200,000. »
		Si deduce la minore spesa di L. 40,000 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	40,000. »
		Totale del capitolo L	160,000. »
62	65	Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare	
		Art. 1. Biblioteche militari:	
		Acquisto di libri, giornali, per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili . . . . . L.	44,800. »
		Art. 2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
		Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese per opuscoli ed altre pubblicazioni militari . . . . »	79,800. »
			124,600. »
		Si deduce la minore spesa di L. 17,600 in applicazione del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 . . . . . L.	17,600. »
		Totale del capitolo L.	107,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
86	66	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per gli uomini incorporati in 1ª categoria . . . . . L. 21,502,691	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . » 317,520	
		L. 21,185,171	
		B) Spesa di 1ª vestizione degli uomini incorporti in 2ª categoria » 3,150,000	
		C) Spesa di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . » 248,269	
		D) Spesa per la prima vestizione dei carabinieri reali e per modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni . . . . . » 2,247,000	
		E) Spesa di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . » *per memoria*	
		F) Spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*), specchio III):	
		per militari delle varie armi e corpi, esclusi i carabinieri reali . . » 10,566,740	
		per gli allievi carabinieri . . . » 200,000	
		A riportarsi . . L. 37,597,180	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	37,597,180	
		G) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . »	274,000	
		H) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune. . . . . »	247,000	
		I) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . . . . . L.	16,000	
		L) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo, ripristino di oggetti ceduti a pagamento . . . . »	838,550	
				38,972,730. »
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica; spese per imballaggi, perizie, modelli; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie e spese per la igiene . . . . . »	432,000	
		A riportarsi . . L.	432,000	38,972,730. »

Numero dell'esercizio	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-18
	Riporto . . L.	432,000	38,972,730. »
	Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello. . . . »	2,600	
	Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . L.	7.000	
			441,600. »
	Si deduce:		39,414,330. »
	L'economia per la vestizione della classe 1897 (1ª e 2ª categoria) già effettuata nell'esercizio 1916-17 con i fondi straordinari . . L.	24,335,000	
	L'economia per materiali acquistati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . . »	1,200,000	
			25,585,000. »
		L.	13,879,330. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88. . . . . »		211,230. »
	Totale del capitolo L.		13,668,100. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
64	67	Pane e viveri alle truppe:		
		A) Pane alle truppe:		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) . . . . . L.	13,521,740	
		Macinazione e crivellazione . »	300,000	
		Combustibile . . . . . »	716,000	
		Illuminazione ed energia elettrica. . . . . »	70,800	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi . . . . . »	285,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12 *d*), *f*), *g*) specchio III Indennità eventuali) . . . . . »	610,000	
		Dazi comunali. . . . . »	12,000	
		Spese di perizie . . . . . »	1,000	
			—	15,516,540 »
		b) Acquisto di pane dal commercio . . . »		3,743,400. »
		A riportarsi . . L.		19,259,940. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.		19,259,940. »
		Si deduce per economia derivante dal grano acquistato con fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . »		13,557,500. »
			L.	5,702,440. »
		B) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale. . . . L	31,618,250	
		Parte complementare . . . »	6,040,000	
		Razioni viveri agli allievi carabinieri. . . . . »	420,240	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità »	196,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza . . . . . »	125,000	
		Aumenti di razioni ai granatieri »	110,350	
		Aumenti di razioni ai pontieri »	46,000	
		Aumenti di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali. . . . . »	270,000	
		Razioni e derrate ceduti a pagamento . . . . . »	400,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili) . . . . »	68,000	
		A riportarsi . . L.	39,237,840	5,702,440 ».

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	39,237,840	5,702,440. »
		Dazi comunali . . . . . L.	10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, pel servizio dei viveri) . . . »	20,000	
				39,267,840. »
		Si deduce:	L.	44,970,280. »
		Per consumo di carne in conserva . . . . . L.	1,494,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva . . . . . »	186,000	
				1,680,000. »
			L.	43,290,280. »
		C) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva . . . . . L.	1,956,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento. . . . . »	100,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	320,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione). . . . . »	20,000	
		A riportarsi . . L	2,396,000	43,290,280. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	2,396,000	43,290,280. »
		Dazi comunali . . . . . »	120,000	
		Spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta . . . . . »	25,000	
				2,541,000. »
		D) Pane e viveri in contanti:		
		Razioni pane che si presume di pagare in contanti . . . L.	556,100	
		Razioni viveri che si presume di pagare in contanti . . . »	1,522,800	
		Supplemento vitto ai caporali e soldati in servizio isolato . . . . . »	150,200	
				2,229,100. »
			L.	48,060,380. »
		Economia, per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		3,797,300. »
			L.	44,263,080. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 88 . . . . . »		665,780. »
		Totale del capitolo . . L.		43,597,300. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
66	68	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa . . . L.	27,484,358	
		Importo delle razioni foraggio degli ufficiali e truppa dei Carabinieri reali delle varie armi e corpi, esclusi i carabinieri reali . . . . . »	2,448,556	
		Si aggiungono le razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali portati in aumento alle varie tabelle organiche della legge sull'ordinamento del Regio Esercito per effetto dei Regi decreti dal novembre 1914 in poi, tenuto conto delle economie per vacanze . . . . . »	5,301,200	
		Importo delle razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . . . »	145,000	
				35,374,114. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . »	400,000	
		Maggior costo delle razioni acquistate dal commercio . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva . . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino . . . »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta . . . . . »	2,000	
		A riportarsi . . L.	747,000	35,374,114. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	747,000	35,374,114. »
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero . . . . . »	16,116	
		Razioni supplementari di foraggio . . . . . »	650,000	
		Per foraggi da cedersi a pagamento . . . . . »	170.000	1,283,116. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria . L.	1,406,500	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	1,304,680	
		Paglia da lettiera . . . . »	2,783,373	
		Ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie . . »	1,239,000	
		Spese per bardature e pel mantenimento dei cavalli dei Carabinieri reali . . . . . »	222.000	6,955,553. »
			L.	43,612,783. »
		Si deduce l'economia per foraggio acquistato coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		26,636,500. »
			L.	16,976,283. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n 88 . . . . . L.		264,183. »
		Totale del capitolo L.		16,712,100. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-18
67	69	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio . . . . . L.	2,751,702	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna, »	770,000	
				3,521,702. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III . . . . . L.	1,717,080	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . »	1,265,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario) . . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	748,625	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	70,000	3,870,705. »
		A riportarsi . . L.		7,892,407. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONI IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-18
		Riporto . . L.		7,392,407. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . L.	80,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . »	65,000	
		Compensi ai comuni per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . »	15,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . »	25,000	
				185,000. »
			L.	7,577,407. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,557,300. »
			L.	6,020,107. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . »		91,107. »
			Totale del capitolo L.	5,929,000. »
68	70	Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	200,000	
		A riportarsi . . L.	200,000	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	200,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione . . . . . »	122,600	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza, rimborsabili a piè di lista, per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto e la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la com-		
		A riportarsi . . L.	332,600	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	332,600	
		pilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . L.	250,000	
				582,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 88 . . . . . L.		12,600. »
		Totale del capitolo . . L.		570.000. »
69	71	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1) . . L.	4,366,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria . . . . . »	130,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria. . . . . »	30,000	»
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di agevolezza da distribuirsi agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria). . . . . »	320,000	
		A riportarsi . . L.	4,846,000	

(1) Comprese le indennità di cui al n. 17 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	4,846,000	
		Rifornimento di quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e acquisto e relative spese di trasporto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina . . . . . »	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	140,000	
				5,236,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,000,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio . . . . . »	62,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli d'agevolezza da distribuire agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . »	250,000	
		A riportarsi . . L.	1,512,000	5,236,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto L.	1,312,000	5,286,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per i carabinieri reali . . . . . »	408,800	1,720,800. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto »	1,512,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, e per tasse e canoni. . . . . »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L. 183,900		
		Paghe al personale avventizio . . . . » 128,000	657,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 346,000		
		A riportarsi . . L.	3,269,900	6,956,800. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	3,269,900	6,956,800. »
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . »	87,400	
		Infortuni sul lavoro. . . »	6,000	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento. »	360,000	
				3,673,300. »
		Art. 3. Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori:		
		Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . L.	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna. . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare. . . . »	10,000	
		A riportarsi . . L.	70,000	10,630,100. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	70,000	10,680,100. »
		Premi per i migliori cavalli riproduttori. . . . . »	10,000	80,000. »
		Art. 4. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . . . . L.		100,000. »
		Art. 5. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . . . . . L.	15,000	
		Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . »	195,000	
		Versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	215,000. »
			L.	11,025,100. »
		Si deduce l'economia per quadrupedi acquistati con i fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . . »		2,035,700. »
			L.	8,989,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »		135,600. »
		Totale del capitolo . . L.		8,853,800. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
70	72	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo . L.	506,800	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna . . . . . »	100.000	
		Paghe orarie e mercedi di picchetto ai telemetristi delle batterie da costa . . . . . »	160,000	
		Paghe orarie, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili di artiglieria . . . . . »	68,000	
				829,800. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro L		2,498,600. »
		C) Stabilimenti militari Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio »		4,820,000. »
		A riportarsi . . L.		8,148.400. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	8,148,400. »
		D) Stabilimenti militari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi:	
		Manutenzione e riparazione dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . »	7,921,100. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse:	
		Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati e periti. Biblioteche speciali. Retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 887 . . . . »	301,600. »
		F) Laboratorio fotolitografico:	
		Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . »	140,000. »
		A riportarsi . . L.	15,906,100. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917 918
		Riporto . . L.		15,906,100. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		6,882,000. »
		Totale del capitolo L.		9,074,100. »
71	73	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio militare.		
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari.		
		Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . L.	6,395 000	
		Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari »	953,500	
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:		
		A riportarsi . . L.	7,348,500	

Numero d'ordine	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
1917-4	*Riporto* . . L.	7,848,500	
	Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamento ai telefoni. . . . . L.	1,100,000	
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:		
	Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio . . L.	131,500	
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per		
	A riportarsi . . L.	8,580,000	

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	8,580,000	
		mantenimento delle colombaie militari, spese per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito L.	662,000	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio e del materiale del genio in consegna agli altri corpi del R. esercito »	370,000	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	30,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al generale Cialdini. . . . . »	300	
		Spese di funzionamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica . . . . . »	35,000	9,681,500. »
		A riportarsi . . L.		9,681,500. »

Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
	Riporto . . L.		9,681,500. »
	Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
	Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari) L.	300,000	
	Rinnovazione dei natanti del battaglione lagunari . . . »	40,000	
	Spesa per l'esercizio di funicolari e teleferiche . . . . »	40,000	
	Spese per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre-Pellice . . . . . »	188,000	
	Spese per il funzionamento l'esercizio e la rinnovazione delle vetture automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa) »	250,000	
			768,000. »
		L.	10,449,500. »
	Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		200,000. »
		Totale del capitolo L.	10,249,500. »

Numero dell'esercizio 1946-47	Numero dell'esercizio 1947-48	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1947-948
72	74	Servizi aeronautici:	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione, miglioramento e adattamento dei cantieri aeronautici e campi di aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (comprese quelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912, n. 280 e 6 luglio 1912 n. 875); studi ed esperienze relative al materiale aeronautico; spese pel museo storico del corpo aeronautico militare; mercedi di lavoro, provvista di stampati; oggetti di disegno e di cancelleria; spese di stampa e di libri; contributi, premi e concorsi ad enti morali ed a persone; rimborsi di spese . . . L.	4,480,000.
		Riproduzione del naviglio aereo e rinnovazione del materiale mobile . . . . . »	125,000.
		L.	4,605,000.
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo	1,469,500.
		Totale del capitolo L.	3,135,500.
73	75	Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare:	
		Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'Amministrazione militare e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, escluse le spese per i trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 71, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 58 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	3,500,000.
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »	52,500.
		Totale del capitolo . . L.	3,447,500.

Numero dell'esercizio 1917-918		CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
74	76	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua:		
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti L.	1,555,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . »	100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione »	20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi »	240,000	
				1,915.000. »
75	77	Spese di giustizia penale militare (spesa obbligatoria) . . . . . L.		22,000 »
76	78	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (spese fisse):		
		Art. 1 Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:		
		Ammontare delle pensioni . . L.	247.000	
		Si deduce:		
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . L. 13.900		
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . . . » 158.100	172.000	
				75,000. »
		A riportarsi . . . L.		75,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Riporto . . L.	75,000. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000 »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine.	4,500. »
		Totale del capitolo L.	80,500. »
77	79	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive che contribuiscono all'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	21,000. »
		B) Acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato . . . . . »	6,000. »
		C) Contributi e rimborsi ai convitti nazionali ed altri istituti di educazione per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare . . »	8,000. »
		D) Spese per lavori e studi speciali, spese riguardanti l'educazione fisica, e spese per acquisti di attrezzi, armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole . . . . . »	4,000 »
		Totale del capitolo L.	39,000 »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
78	80	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):		
		Art. 1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . . . . . L.		100,000. »
		Art. 2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria . . . »		600,000. »
		Totale del capitolo . . L.		700,000. »
79	81	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)		*per memoria*
80	82	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry . . . . . L.		1,102.50
81	83	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):		
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti . . . . . L.	690,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commissione centrale pel tiro a segno nazionale »	21,600	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno »	150,000	
		D) Spese per le gare internazionali, provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . . »	68,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni »	65,000	994,600. »
		Totale del capitolo . . L.		994,600. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
82	84	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed istituzioni analoghe.	
		Art. 1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione, e ad enti analoghi . . . . . L. 50,000	
		Art. 2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — (Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, spese per acquisto e riparazioni di materiali) . » 50,000	
			100,000. »
83	85	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:	
		Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi — Sussidi agli indigenti che si recano a visitare in guarnigioni lontane parenti militari gravemente malati — Sussidi in casi eccezionali a famiglie bisognose di militari alle armi per obbligo di leva . . L.	200,000. »
84	86	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.	50.000. »
	87	Somme dovute all'erario per ritenute sugli stipendi ed assegni fissi pagati dai corpi ed istituti militari coi fondi delle anticipazioni . L.	7,688 490. »
85	88	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito L.	3,449,917.80

Numero dell'esercizio 1946-47	Numero dell'esercizio 1947-48	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1947-948
		TITOLO II	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
86	89	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero spese fisse)	*per memoria*
87	90	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (assegni fissi) . . . . . L.	20,000. »
88		Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare in soprannumero (Legge 25 giugno 1911, n. 611) . . . . . L.	*soppresso*
		Spese per l'esercito.	
		Leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 22 giugno 1911, n. 591 e 28 giugno 1912, n. 710).	
89	91	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita):	*per memoria*

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
90	92	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita):	*per memoria*
		Art. 1. Materiale d'artiglieria.	*per memoria*
		Art. 2. » del genio.	*per memoria*
		Art. 3. » degli stati maggiori. . .	*per memoria*
		Art. 4. » delle sussistenze	*per memoria*
		Art. 5. » d'ambulanza.	*per memoria*
		Art. 6. » di casermaggio.	*per memoria*
		Art. 7. » di forni rotabili	*per memoria*
		Art. 8. » di vestiario	*per memoria*
		Art. 9. Dotazioni di cancelleria	*per memoria*
		Art. 10. Servizio aeronautico.	*per memoria*
91	93	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi L.	*per memoria*
		Art. 2. Sostituzione delle batterie campali da 75 A, ad affusto rigido, studi, provviste e trasporti relativi (legge 22 giugno 1911, n. 591) . .	*per memoria*
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
		(Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404 e 28 giugno 1912 n. 710).	
92	94	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	*per memoria*

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
93	95	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
94	96	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
95	97	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita) . . . . . L.	*per memoria*
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
96	98	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 861; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472) (spesa ripartita) L.	4,925,000. »
97	99	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . L.	27,746.88
98	100	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a* e 8 della legge 28 luglio 1911 n. 842). . L.	1,000,000. »

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Spese per la guerra e per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e Cirenaica.	
99 bis	100 bis	Spese per la guerra (1)	*per memoria*
99 quinquies	100 ter	Fondi da erogarsi dalla Commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e feriti in guerra	*per memoria*
99 quater	100 quater	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della Guerra per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Coloniale (2).	*per memoria*
		CATEGORIA TERZA	
		Movimento di capitali	
		Accensione di crediti.	
100	101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511) . . . . . L.	1,600,000. »
		Estinzione di debiti.	
101	102	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (spesa ripartita) (4ª rata) . L.	200,000. »

(1) Le spese per le truppe metropolitane distaccate nelle isole dell'Egeo ed in Albania, graveranno su questo capitolo.
(2) Vedi annotazione precedente.

Numero dell'esercizio 1916-17	Numero dell'esercizio 1917-18	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1917-918
		Partite che si compensano nell'entrata.	
102	103	Erogazioni delle somme offerte dai privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912 n. 689)	*per memoria*
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro.	
103	104	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	8,154,608.98

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1916-917 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo. (1)

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1916-917
N.	DENOMINAZIONE	
105	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	104
106	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	105
107	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906 907 « Tiro a segno nazionale » (legge 2 luglio 1882, n 883, per spese dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno nazionale)	106
108	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	107
109	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	108
110	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30 000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche per le truppe, nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	109

(1) Le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1916-1917
N	DENOMINAZIONE	
111	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 282; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	110
112	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	111
113	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	112
114	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	113
115	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581)	114
116	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 5)	115
117	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85). . . .	116

CAPITOLI N.	Denominazione	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1916-1917
118	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842)	117
119	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915	118
120	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	119
121	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (D. Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853)	120
122	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915 n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R D 5 febbrio 1915 n 62 (articolo 1 del R D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915 n. 476, ed art 7 della legge stessa), e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102)	121
123	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita)	122
124	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	123
125	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	124
126	Sussidi da corrispondersi alle famiglie bisognose dei volontari alle armi per il periodo della guerra	99-*ter*

N. 384. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1917-918, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale). — 12 giugno 1917.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
19	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
20	Contributo del centesimo di guerra: Art. 1. Contributo sui redditi: *a*) Ruoli; *b*) Versamenti diretti; *c*) Ritenute. Art. 2 Contributo sui pagamenti: *a*) Versamenti diretti. *b*) Ritenute.
25	Imposta personale per i militari non combattenti.
63	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
112	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 28 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
118	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
132	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (legge 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1255).
133	Proventi delle ammende applicate a termine degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, da destinarsi, giusta l'articolo 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi.
154	Entrate diverse dei Ministeri (1).
155	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
156	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
160	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).
161	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art. 1. Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati, per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
163	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
177	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
215	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
216	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo: Art. 1. — Tasse sugli affari. » 2. — Diritti doganali e marittimi. » 3. — Proventi della vendita dei generi di privativa. » 4. — Proventi postali e telegrafici. » 5. — Proventi diversi.
217	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
229	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, legge 5 maggio 1901, n. 151, legge 14 luglio 1907, n. 496 e art. 1 decreto luogotenenziale 21 agosto 1916, n. 1055.
282	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908 n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
283	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi.
304	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
307	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — MORRONE.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1917 — 15 giugno

385. — 15 APRILE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 727, col quale sono portate modificazioni a quello n. 1064 dell'11 luglio 1915, specialmente per quanto si riferisce alle modalità del pagamento degli assegni ai pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale . . . . . *Pag.* 942

386. — 29 APRILE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto luogotenenziale n. 819, riguardante la inapplicabilità del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630, ai funzionari ed agenti destinati a prestar servizio in Tripolitania o in Cirenaica . . . . . *Pag.* 945

387. — 20 MAGGIO 1917. — PENSIONI. Decreto luogotenenziale n. 875, contenente disposizioni circa la revisione delle pensioni ammessa dal 2° comma dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra . . . . . *Pag.* 945

388. — 20 MAGGIO 1917. PENSIONI. Decreto luogotenenziale n. 876, col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra. . . . . *Pag.* 945

389. — 31 MAGGIO 1917. RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Decreto luogotenenziale n. 920, che sospende l'applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento. . . . . *Pag.* 960

390. — 3 GIUGNO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili in sostituzione di medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 . . . . . *Pag.* 960

391. — 12 GIUGNO 1917. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Medaglia Mauriziana al merito militare di dieci lustri . . . . . *Pag.* 961

392. — 14 GIUGNO 1917. AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo di alcune armi e corpi, per l'anno 1917 *Pag.* 961

393. — 14 GIUGNO 1917. — CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 963

394. — 14 GIUGNO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . *Pag.* 963

395. — 14 GIUGNO 1917. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali . . . . . *Pag.* 964

396. — 14 GIUGNO 1917. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. Gruppo socialisti d'artiglieria *Pag.* 965

397. — 10 GIUGNO 1917. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — Decreto luogotenenziale n. 944, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento, allo stato ed alle note caratteristiche degli ufficiali durante la guerra . . . . . *Pag.* 965

398. — 14 GIUGNO 1917. — AVANZAMENTO. Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 3 e 7 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 397 del giornale militare c. a), riguardanti il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore . . . . . *Pag.* 970

CIRCOLARE N. **385**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 727, col quale sono portate modificazioni a quello n. 10[illegible] dell'11 luglio 1915, specialmente per quanto si riferisce alle modalità del pagamento degli assegni ai pensionati militari richiamati in servizio col grado d'ufficiale e sottufficiale.** — (Segretariato generale — Ragioneria — 15 aprile 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 120).

Art. 1. All'articolo 1 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è sostituito il seguente:

« I funzionari od impiegati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato, richiamati alle armi nel R. esercito o nella marina, che non abbiano il grado di ufficiali o sottufficiali, continueranno a percepire integralmente il loro stipendio d'impiegati civili con gli assegni e le indennità militari loro spettanti ».

Art. 2. All'articolo 2 del detto decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è sostituito il seguente:

« I funzionari od impiegati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato, richiamati alle armi, che siano provvisti del grado di ufficiali o sottufficiali, percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio od assegno militare, secondo chè l'uno o l'altro sia di importo maggiore.

« Se lo stipendio od assegno militare è inferiore allo stipendio civile l'amministrazione civile alla quale l'impiegato appartiene, continuerà a corrispondergli a proprio carico lo stipendio civile.

« Se, invece, lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile l'amministrazione civile continuerà a corrispondere a proprio carico lo stipendio civile e l'amministrazione militare pagherà a proprio carico la differenza esistente tra lo stipendio civile e il militare ».

Art. 3. — All'articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è sostituito il seguente:

« Trattamento analogo a quello previsto negli articoli precedenti sarà fatto agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione è affidata al Consiglio scolastico provinciale, ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, e ai capi cantonieri addetti alla manutenzione delle strade nazionali.

« Però, nel caso del trattamento di cui all'art. 2, se lo stipendio od assegno militare è inferiore a quello civile, a carico dell'amministrazione civile alla quale l'impiegato appartiene, rimarrà soltanto la differenza esistente tra lo stipendio civile e il militare, mentre, se lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile, l'amministrazione civile non dovrà sostenere alcuna spesa a proprio carico ».

Art. 4. — Agli impiegati o salariati degli enti locali considerati nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 agosto 1915, n. 1420, spetta il trattamento economico di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 3, riguardante l'onere a carico delle amministrazioni civile e militare delle competenze dovute ai personali suddetti.

Per i personali suddetti resta ferma la estensione degli articoli 1 e 3 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, contenuta nel decreto 31 agosto 1915, n. 1420, come pure sta ferma per tutte le disposizioni riguardanti i personali stessi la decorrenza stabilita nel suddetto decreto 31 agosto 1915, n. 1420.

Norme analoghe a quelle contenute nel primo comma devono applicarsi ai personali dipendenti dalle amministrazioni che, pure avendo carattere statale non sono amministrazioni governative vere e proprie ed hanno gestione autonoma e bilancio proprio, qualora al personali stessi sia stato esteso il trattamento economico degli pro... dello Stato.

Art. 5 — Il primo comma dell'articolo 7 del medesimo Nostro decreto 11 luglio ..., n. 1064, è modificato nei seguenti termini:

« I pensionati militari richiamati in servizio e che non rivestono il grado di ufficiali o sottufficiali continueranno a percepire l'assegno di pensione di cui sono provvisti insieme all'assegno giornaliero loro spettante quali militari in servizio attivo. I pensionati militari richiamati in servizio che abbiano il grado di ufficiale o di sottufficiale, compresi gli ufficiali in posizione ausiliaria, percepiranno lo stipendio od assegno e l'indennità spettanti agli ufficiali e sottufficiali dello stesso grado e della stessa anzianità e della medesima arma o del medesimo corpo in servizio attivo permanente, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, per le indennità per servizi speciali e di carica, restando sospeso il pagamento degli assegni di pensione o dell'indennità annua di servizio ausiliario ».

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è abrogato

Le disposizioni suddette saranno applicate con decorrenza dal 1° luglio 1917 salvo per gli ufficiali e sottufficiali richiamati in servizio che non abbiano ancor liquidata la pensione pei quali le dette disposizioni avranno effetto dalla data del richiamo.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto rispettivamente con i ministri della guerra e della marina, sarà provveduto al trasporto degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e della marina per l'anno finanziario 1917-918 dei fondi necessari per far fronte al pagamento di quella parte di stipendi od assegni di attività, spettanti ai militari richiamati, di cui al terzo comma del presente articolo, corrispondenti ai rispettivi assegni di pensione e di posizione di servizio ausiliario.

Art. 6. — Al secondo e all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, sono sostituiti i seguenti:

« I pensionati civili dello Stato richiamati alle armi col grado di ufficiali o sottufficiali saranno considerati come aventi uno stipendio pari a quello di cui erano provvisti alla data del loro collocamento a riposo e percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio o assegno militare, secondo che l'uno o l'altro sia d'importo maggiore »

In ogni caso al pensionato continuerà ad essere corrisposta la pensione a carico dell'amministrazione civile competente e l'amministrazione militare corrisponderà a proprio carico la differenza in confronto dello stipendio a lui spettante ai termini del precedente comma.

Art. 7 — Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 valgono per gli ufficiali invalidi di guerra adibiti ad un servizio sedentario, di cui al decreto luogotenenziale n. 251 dell'11 febbraio 1917, salvo che la pensione spettante ai detti ufficiali sia superiore allo stipendio dovuto agli ufficiali dello stesso grado e anzianità, nel qual caso sarà corrisposta la pensione invece dello stipendio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Norme per l'applicazione del sopra riportato decreto.

1° Gli articoli n. 1, 2, 3, 4 e 6 non portano alcuna variazione, che possa interessare le amministrazioni dipendenti, alle disposizioni date colla circolare 558 del *giornale militare* del 1916, in merito alle modalità di pagamento agli impiegati e pensionati civili chiamati alle armi.

2° L'art. 5 costituisce invece una modificazione sostanziale, che si ripercuote anche sul bilancio della guerra (vedi n. 6 della circolare 352 *giornale militare* c. a.). A differenza di quanto era prescritto dalla circolare 558 del 1916 per tutti i pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale, compresi gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, è sospeso dal 1° luglio 1917 il pagamento della pensione. Quindi le amministrazioni militari dipendenti dovranno da detta data pagare ad essi lo intero stipendio od assegno, e le indennità spettanti agli ufficiali dello stesso grado, come è detto nel testo del citato articolo 5.

3° Tutte le amministrazioni militari dipendenti dovranno subito partecipare alle delegazioni del tesoro interessate le indicazioni relative agli ufficiali e sottufficiali pensionati che presso di loro prestano servizio militare.

Alle dette delegazioni sarà richiesta la dimostrazione della chiusura del conto del pensionato a tutto il 30 giugno 1917 dovendosi intendere che sino a detta data il pagamento deve farsi a carico delle delegazioni stesse, alle quali le amministrazioni militari dovranno richiedere rimborso nel caso in cui abbiano esse, per incarico ricevuto, pagato la pensione ed il relativo prorata fino al 30 giugno c. a.

4 In possesso della suddetta dimostrazione le amministrazioni militari potranno provvedere al pagamento dell'intero stipendio od assegno e delle indennità spettanti ai pensionati militari dal 1° luglio p. v.

5° Ai sottufficiali collocati a riposo e richiamati in servizio in dipendenza della legge 5 luglio 1914, n. 621 (circolare 318 del *giornale militare* del 1914 sarà corrisposto anche il prorata della differenza fra la pensione e l'assegno militare per il periodo dal 21 al 30 giugno c. a., giacchè dal 1° luglio i detti sottufficiali dovranno essere pagati alle scadenze stabilite per gli altri sottufficiali sotto le armi.

Si intendono quindi soppressi i numeri 13, 14, 15 e 16 della predetta circolare 318 del 1914.

6° Agli ufficiali e sottufficiali di cui nei precedenti numeri sarà ritirato il certificato di iscrizione (libretto di pensione che dovrà essere conservato dal corpo presso cui l'ufficiale o sottufficiale presta servizio o da quello a cui fosse in seguito trasferito per essere restituito soltanto al momento in cui il militare sia congedato.

7° Per gli ufficiali e pei sottufficiali ai quali furono pagati lo stipendio o l'assegno a carico del « Fondo scorta » per non essere stato loro ancora liquidata la pensione, le amministrazioni militari trasporteranno senz'altro le somme, così pagate, dal « Fondo scorta » al conto « anticipazioni e rendiconti » (colonne 6-7-10-17 del giornale di cassa modello 11).

8° Le disposizioni di cui i precedenti numeri 2, 3, 4, 6 e 7 valgono per gli ufficiali invalidi di guerra adibiti ad un servizio sedentario, salvo le eccezioni di cui nel testo dell'art. 7 del suddetto decreto luogotenenziale.

N. 336. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630 (1), riguardante la inapplicabilità del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630 (1), ai funzionari ed agenti destinati a prestar servizio in Tripolitania o in Cirenaica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 aprile 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126).

Articolo unico. — Le disposizioni del Nostro decreto 23 aprile corrente, n. 630, non sono applicabili (2) nei riguardi dei funzionari ed agenti delle varie amministrazioni dello Stato che si trovano, o saranno destinati, a prestar servizio in Tripolitania o in Cirenaica col trattamento previsto dal R. decreto 5 giugno 1913, n. 798 (3).

(1) Riportato nella circolare n. 330 *giornale militare* 1917.

(2) Identica disposizione fu emanata, circa l'applicazione del decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499 (circolare 713 *giornale militare* 1916), col decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 277 (*Gazzetta ufficiale* n. 59).

(3) Riportato nella circolare 315 *giornale militare* 1913.

N. 337. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 875, contenente disposizioni circa la revisione delle pensioni ammessa dal 2° comma dell'articolo 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129).

Art. 1. La revisione delle pensioni ammessa dal secondo comma dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, avrà luogo quando, per effetto degli eseguiti accertamenti sanitari, la misura della pensione stabilita dalle disposizioni emanate, in applicazione dell'articolo stesso, con altro Nostro decreto odierno, risulti più vantaggiosa per gli interessati.

L'istanza per la revisione dovrà essere presentata dai pensionati non oltre il termine di due anni dal giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni predette, e dal medesimo giorno decorrerà la concessione dei maggiori benefici portati dalle disposizioni medesime.

Art. 2. — Agli effetti dell'articolo precedente gli atti degli accertamenti sanitari, in base ai quali fu liquidata la pensione, saranno sottoposti all'esame dei competenti ispettorati di sanità militari dell'esercito e della marina i quali si pronunceranno sulla classificazione delle infermità secondo le nuove disposizioni stabilite in materia.

N. 338. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 876, col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 20 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 133).

Art. 1. — Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, è approvata l'allegata tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che stabilisce le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

Nei casi non contemplati espressamente nella tabella, le infermità [illegible] alla categoria che comprenda infermità equivalenti per il grado d'inabilità [illegible] lavoro che ne deriva; e, nel procedere a tale classificazione, qualora si tratti [illegible] infermità coesistenti, si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

Art. 2. — La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, di arti o loro segmenti, è equiparata alla perdita anatomica dei medesimi.

Invece, non è equiparabile in nessun caso alla perdita anatomica di organi o loro segmenti, la diminuzione permanente della funzione di essi, che dovrà [illegible] perciò ascritta ad una delle categorie inferiori che comprenda infermità equi[illegible] per il grado di inabilità a proficuo lavoro, che deriva dalla diminuita funzione.

Non sarà tenuto conto di questa diminuzione quando non sia di tale gravità [illegible] raggiungere il grado d'inabilità corrispondente a quello dell'ultima categoria d'inferm[illegible]

Art. 3. — Per le infermità ascritte alla prima categoria della allegata tabella A, la pensione è liquidata nella misura stabilita dall'art. 100, primo comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive disposizioni; e per le infermità ascritte alle altre categorie, dalla seconda all'ottava inclusa, è ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di prima categoria. In questi casi i limiti fissati dalle norme vigenti per la determinazione del massimo di pensione, non saranno applicati alla pensione di prima categoria, che serve di base a ragguaglio, bensì a quella risultante dal ragguaglio stesso.

Le pensioni privilegiate di guerra istituite con la legge 23 giugno 1912, n. 667, saranno liquidate: per gli ufficiali nel modo sopra stabilito, applicando l'aumento del quinto, conformemente e nei limiti dell'art. 2, quarto comma, della citata legge; e, per i militari di truppa, in base alla allegata tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 4. — La pensione privilegiata, di cui al precedente articolo, sarà aumentata, per ogni anno di servizio effettivo o di campagna di guerra, in ragione di un ventesimo della differenza fra la pensione minima di riposo e quella privilegiata per gli ufficiali effettivi e per i militari di truppa i quali, non avendo raggiunto il limite di anzianità di servizio richiesto per il collocamento a riposo dalle vigenti disposizioni, abbiano prestato sotto le armi, rispettivamente, non meno di cinque, o non meno di otto anni di servizio.

La pensione così aumentata non può eccedere l'ammontare della pensione minima di riposo.

Qualora, invece, gli ufficiali o i militari di truppa abbiano raggiunto il limite di anzianità per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata verrà liquidata in ragione della pensione di riposo accresciuta di un decimo, ove questo trattamento risulti più favorevole di quello stabilito coll'articolo precedente.

Agli effetti di tali disposizioni, l'ammontare della pensione di riposo sarà determinato prendendo per base della liquidazione l'ultimo stipendio o l'ultima paga.

Art. 5. — Il militare, che a causa del servizio prestato in guerra, abbia contratto alcuna delle infermità elencate nella prima categoria dal n. 1 al n. 8 (inclusivamente), e delle altre infermità, ascrivibili alla stessa categoria, allorchè per queste ultime la autorità sanitarie abbiano riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona, ha diritto, oltre che alla pensione, ad un assegno supplementare, non riversibile.

Tale assegno sarà di annue L. 150, e verrà raddoppiato nel caso contemplato al n. 1

la prima categoria, ovvero quando coesistano più infermità considerate nel precedente comma.

L'assegno potrà essere revocato allorchè, a parere dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, venga meno la ragione della concessione, per essere il pensionato altrimenti provveduto di assistenza a cura di istituti pubblici, ovvero quando risulti che l'interessato, pur non essendo diversamente assistito, si rifiuti di essere ricoverato in uno dei detti istituti.

Art. 6. — Le infermità, comprese nella nona categoria, danno diritto, invece della pensione vitalizia, ad un assegno temporaneo, pari all'importo della pensione dell'ottava categoria, semprechè al militare, in ragione del servizio prestato, non spetti trattamento di riposo o di riforma.

La durata dell'assegno, variabile fra i tre ed i sei anni verrà determinata, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, in ragione del grado d'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato.

Art. 7. — Per le infermità ascritte alla decima categoria, quando il militare non abbia diritto, per il servizio prestato, a trattamento di riposo o di riforma è concesso un assegno corrispondente all'importo di sei mesi della pensione dell'ottava categoria.

Questo assegno potrà elevarsi fino a raggiungere il massimo di due annualità di detta pensione, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, in ragione del grado d'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato.

L'assegno sarà corrisposto in una sola volta al militare all'atto della cessazione dal servizio o dell'invio in congedo, e sarà liquidato dall'amministrazione militare.

La riscossione dell'assegno importa rinuncia all'eventuale esperimento del diritto a pensione, salvo il caso di successivo aggravamento dell'infermità.

Art. 8. — All'orquando le autorità sanitarie militari non possano pronunciarsi definitivamente sulla gravità delle infermità, giusta l'art. 4 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1915, n. 1266, e negli altri casi, nei quali non abbiano elementi sicuri per accertare il carattere permanente delle infermità riscontrate, verrà liquidato dalla Corte dei conti al militare inviato in congedo un assegno rinnovabile, in misura uguale alla pensione privilegiata che potrebbe spettargli ai termini dei precedenti articoli 3 e 4, in base alla categoria stabilita, in via provvisoria dalle autorità sanitarie predette, semprechè si tratti di infermità comprese nelle prime otto categorie dell'allegata tabella A.

La durata dell'assegno, da determinare in base al parere delle stesse autorità sanitarie, per il periodo di tempo da esse riconosciuto necessario per la nuova visita, sarà non inferiore ad un anno, nè superiore a cinque, con effetto dalla decorrenza del congedo.

Art. 9. — Se allo scadere del periodo, di cui al precedente articolo, la infermità sia riconosciuta permanente, l'assegno rinnovabile sarà convertito in pensione, oppure nell'assegno di cui agli articoli 6 e 7; altrimenti, sarà prorogato per un altro periodo di tempo, che insieme al primo non ecceda gli otto anni, in misura uguale, superiore o inferiore a quello già goduto, a seconda del nuovo grado d'inabilità constatata. Se però l'inabilità stessa sia riscontrata tale da non essere compresa in alcuna delle categorie stabilite col presente decreto, l'assegno sarà soppresso.

In caso di proroga, al termine del secondo periodo si addiverrà allo accertamento definitivo, in base al quale l'assegno rinnovabile sarà convertito in pensione, o nell'assegno di cui agli articoli 6 e 7, se l'infermità sia riconosciuta permanente; altrimenti sarà soppresso.

La decorrenza della pensione, o del nuovo assegno, avrà effetto dal giorno successivo a quello della cessazione del primo, o del secondo periodo.

Gli accertamenti sanitari, agli effetti sopra indicati, potranno eseguirsi, a domanda dell'interessato od anche di ufficio, quattro mesi prima dello scadere dell'assegno cessato.

Art. 10. — Nel caso di aggravamento dell'infermità, per le quali siasi concessa pensione od assegno, anche per una sola volta, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, salvo imputazione delle quote di pensione o di assegno, che risultino corrisposte eventualmente allo interessato per il periodo di tempo successivo alla data di decorrenza del nuovo trattamento.

Per i militari ai quali sia stato concesso l'assegno rinnovabile, il termine di cinque anni, di cui al primo comma del citato articolo, non decorre se non dalla cessazione definitiva dello assegno stesso.

Art. 11. — Gli assegni supplementari, e quelli temporanei o rinnovabili, di cui ai precedenti articoli 5, 6, 8 e 9, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni militari.

Art. 12. — Sono applicabili le disposizioni degli articoli 194 e seguenti del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70, alla riversibilità degli assegni temporanei o rinnovabili contemplati negli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.

La riversibilità dell'assegno temporaneo, di cui al precedente articolo 6, è limitata al compimento del tempo pel quale l'assegno doveva durare pel concessionario.

Art. 13. — Nulla è innovato per tutto ciò che riguarda le pensioni privilegiate spettanti alle famiglie dei militari morti a causa della guerra, o di altri eventi di servizio, che ad ogni effetto continueranno a liquidarsi nella misura, e secondo le norme in vigore precedentemente al presente decreto.

Art. 14. — Gli ispettorati di sanità militare dell'esercito e della marina provvederanno di concerto ad assicurare che la nuova classificazione delle infermità sia applicata con criteri uniformi da parte delle autorità sanitarie locali; e saranno chiamati a dare parere su tutte le questioni medico-legali, che possono presentarsi per la liquidazione della pensione o dell'assegno.

Art. 15. Gli atti degli accertamenti sanitari eseguiti secondo le norme in vigore prima del presente decreto per i militari, sul cui diritto a pensione non siasi ancora pronunciata la Corte dei conti, debbono essere sottoposti all'esame dei competenti ispettorati di sanità militare per il parere definitivo, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti.

Tale disposizione sarà applicabile anche agli accertamenti sanitari effettuati, con le norme anteriori, non oltre il termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 16. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, e, giusta l'art. 22, del Nostro decreto 12 novembre 1916, n. 1598, sarà applicabile, per ogni effetto, a tutte le liquidazioni di data posteriore al giorno della pubblicazione anzidetta.

ALLEGATO A.

Tabella delle categorie di infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio

PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi, insieme.

2. La perdita di tre arti, o quella totale delle due mani e di un piede, insieme.

3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta (1) e permanente.

4. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.

5. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo, o pericoloso a sè ed agli altri.

6. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

7. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).

8. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

9. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta al solo conteggio delle dita alla distanze della visione ordinaria da vicino.

10. La perdita di un arto superiore e di uno inferiore, non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

11. La perdita totale di una mano e dei due piedi.

12. La perdita totale di una mano e di un piede.

13. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

16. La perdita totale di ambo i piedi.

17. Tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(1) Vedi Avvertenze.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche o irreparabili di ambo gli occhi, con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. Le alterazioni organiche od irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotta cecità assoluta o permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra un cinquantesimo ed un venticinquesimo della normale.

3. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.

4. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari o tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa, o della bocca, tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione, o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

5. L'anchilosi temporo mascellare permanente, totale o quasi.

6. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi o sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.

7. Tutte le altre lesioni o affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

8. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, o le gravi e permanenti affezioni del pericardio.

9. Le lesioni od affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse, con grave e permanente deperimento della costituzione.

10. Le lesioni od affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 5 e 6 della prima categoria.

11. L'immobilità del capo, in completa flessione od estensione, da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole e permanente, della colonna vertebrale.

12. Le paralisi permanenti, sia d'origine centrale che periferica, interessanti muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri o per la durata si giudichino inguaribili.

13. Le cachessie od il marasma dimostratisi ribelli a cura.

14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco o del collo.

15. Le lesioni od affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

16. Le lesioni od affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.

17. L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

18. L'ano preternaturale, la incontinenza delle feci, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale, ribelli ad ogni cura.

19. L'artrite cronica, che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

20. La perdita del braccio o dell'avambraccio destro (disarticolazione o amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro).

21. La perdita totale di sei dita delle mani, compresi ambo i pollici e gli indici.

22. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

23 La perdita totale di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
24 La perdita totale di una coscia (disarticolazione dell'anca).
25 L'amputazione medio-tarsica, o la sotto astragalica, dei due piedi.

TERZA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra un cinquantesimo ed un venticinquesimo della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra un venticinquesimo ed un dodicesimo della normale.
3. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.
4. La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
5. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
6. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione terzo superiore dell'uno o dell'altro).
7. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
8. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
9. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quelle di due delle ultime quattro dita della mano destra.
10. La perdita totale del pollice o dell'indice delle due mani.
11. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita, fra le due mani, con integrità dell'altro pollice.
12. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita, fra le due mani, che siano i pollici.
13. La perdita di una coscia al terzo superiore.
14. L'anchilosi completa dell'anca, o del ginocchio, in flessione molto accentuata.
15. La perdita totale, o quasi, del pene.
16. La perdita di ambo i testicoli.
17. Le cicatrici e gli altri esiti gravi e permanenti delle scottature, o di altre lesioni, che limitino notevolmente la funzione di arti, di organi, o di regioni importanti.

QUARTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra un venticinquesimo ed un dodicesimo della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto la cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra un dodicesimo ed un quarto della normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra.
4. La perdita della mano sinistra, o la perdita totale delle dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra, o delle prime tre di essa.
6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.

7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita, fra le due mani, [illegible] gl'indici e l'altro pollice.

9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita, fra le due mani, [illegible] non siano i pollici.

10. La perdita di una coscia al terzo medio, o al terzo inferiore.

11. La perdita di una gamba al terzo superiore.

12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli m[illegible] deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acut[illegible] visiva binoculare tra un dodicesimo ed un quarto della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cec[illegible] assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica nell'alt[illegible] sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciar[illegible] libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto for[illegible] di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori eq[illegible] valenti.

3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, [illegible] siano accompagnate da gravi complicazioni, o abbiano prodotto una diminuzione de[illegible] funzione uditiva tale, che la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distan[illegible] di cinquanta centimetri.

4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.

5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.

6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime [illegible] dita di essa.

8. La perdita totale di ambo i pollici.

9. La perdita totale dei uno di pollici e di altre tre dita, fra le due mani, che n[illegible] siano gl'indici e l'altro pollice.

10. La perdita totale di uno degli indici, e di altre quattro dita, fra le due mani; [illegible] non siano i pollici, e l'altro indice.

11. La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, fra le due mani, che n[illegible] siano quelle dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero [illegible] perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

13. La perdita di una gamba al terzo inferiore, o di un piede, ovvero l'amputazi[illegible] unilaterale medio-tarsica, o la sotto-astragalica.

14. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

15. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove ad otto dita, compresi [illegible] alluci.

16. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso.

17. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

18. Gli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi degli arti che ne ostacolano notevolm[illegible] la funzione.

19. La tubercolosi polmonare e tutti gli altri processi tubercolari di qualunque [illegible] d apparecchio, che non abbiano tale gravità da essere equiparate alle infermità di cui alle categorie precedenti.

20. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

21. La lussazione, non riducibile, di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

22. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equiparsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Sesta categoria.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta fra un quarto e due terzi della normale

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa, o quasi.

4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa, o quasi.

5. La perdita totale delle prime due dita della mano sinistra.

6. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita, fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

8. La perdita totale del pollice destro, insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle ultime due falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

11. La perdita della falange unguèale di sette o sei dita, fra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange unguèale di otto dita, fra le due mani, compresa quella di uno dei pollici.

12. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

13. La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce.

14. Le nevriti od i loro esiti permanenti, dimostratisi ribelli ad ogni cura.

15. Le atrofie muscolari persistenti, di origine periferica e di grado notevole.

16. Le ernie muscolari, le rotture dei muscoli, o dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee o aponevrotiche, quando, con l'alterata funzione muscolare, rechino notevoli e permanenti disturbi ad importanti movimenti.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio — essendo l'altro integro — che ne riducano l'acutezza visiva fra un cinquantesimo ed un dodicesimo della normale.

2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di cinquanta centimetri.

3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa, o quasi.

5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio-carpica).

6. La perdita totale di quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici né gli indici.

7. La perdita totale delle ultime tre dita di una mano.

8. La perdita totale dei due indici.

9. La perdita totale del pollice destro.

10. La perdita totale del pollice della mano sinistra, insieme con quella del corrispondente metacarpo, o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

11. La perdita totale di uno degli indici, e di altre due dita, fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

13. La perdita della falange unguecale di 5 a tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.

14. La perdita della falange unguecale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange unguecale di sette o sei dita, fra le due mani, compresa quella di un pollice.

15. La perdita della falange unguecale di otto o sette dita, fra le due mani, che non sia quella dei pollici.

16. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

17. La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compresi i due alluci.

18. La perdita totale di sette o sei dita fra i due piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

19. La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci.

20. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

21. La perdita delle due falangi o di quella unguecale dei due alluci insieme con la perdita della falange unguecale di altre otto a cinque dita dei piedi.

22. L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di ossi e senza notevole disturbo della deambulazione.

23. Le varici molto voluminose, con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cura.

Ottava categoria.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio — essendo l'altro integro — che riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo ed un quarto della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'occhio visione centrale e periferica normali), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone immediatamente al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. Le cicatrici della faccia, o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al n. 4 della seconda categoria; od ai n. 4 e 5 della terza.

5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).

6. La perdita totale di tre dita, fra le due mani, che non siano i pollici, nè gli indici.

7. La perdita totale di uno degli indici e di un altro dito della stessa mano, escluso il pollice.

8. La perdita totale del pollice sinistro.

9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

10. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.

11. La perdita totale di sei o cinque dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

12. La perdita di un alluce, o della falange unguenale di esso, insieme con la perdita della falange unguenale di altre otto o sei dita, fra i due piedi.

13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

14. L'accorciamento considerevole (non minore di cinque centimetri) di un arto inferiore.

Nona categoria.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare fra un quarto e i due terzi della normale.

2. La perdita di uno dei testicoli.

3. La sordità assoluta, permanente, unilaterale.

4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o fra le due mani.

5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro, fra le due mani.

7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

9. La perdita della falange ungueale di uno dei pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

10. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, fra le due mani, compreso uno degli indici.

11. La perdita di un alluce e del corrispondente meta-tarso.

12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso, o dell'altro piede.

14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita della falange ungueale di altre quattro o tre dita, fra i due piedi.

15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

16. Le nevrosi ribelli a cura, a meno che, per la loro gravità, non siano da equiparare alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Decima categoria.

1. Le stenosi cicatriziali del condotto uditivo esterno, permanenti, bilaterali o unilaterali, ovvero la perdita totale, bilaterale o unilaterale, del padiglione dell'orecchio, e le altre lesioni permanenti del padiglione stesso, che costituiscono notevole deformità.

2. La perdita totale di un mignolo.

3. La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani, quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici.

4. La perdita della falange ungueale di uno dei pollici.

5. La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita, fra le due mani, che non siano i pollici, nè gli indici.

6. La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, fra le due mani, compresa, o non, quella di uno degli indici.

7. La perdita totale di tre o di due dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

8. La perdita totale di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, accompagnata, o non, dalla perdita della falange ungueale di altre due o di una delle ultime quattro dita dei piedi.

9. La perdita delle due falangi di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altri cinque o quattro dita fra i due piedi.

10. La perdita totale della falange ungueale di sei o di cinque dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

Avvertenze.

Le parole « grave, notevole, ecc. », usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado d'invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera, senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Gli arti destro o sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani o dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metacarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado d'invalidità, per l'ascrizione della infermità stessa a quella delle categorie che comprende infermità equivalenti, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguardo la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni di visus (acutezza visiva), indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Wecker e Baroffio fondate sul principio dello Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri	V = 5/5	ossia	V	1	(normale)
»	7,5	»	V = 5/7,5	»	V	2/3	
»	10	»	V = 5/10	»	V	1/2	
»	15	»	V = 5/15	»	V	1/3	
»	20	»	V = 5/20	»	V =	1/4	
»	30	»	V = 5/30	»	V =	1/6	
»	40	»	V = 5/40	»	V	1/8	
»	50	»	V = 5/50	»	V	1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore 5 rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea della scala sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a 5 metri, le sole lettere, o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40; ossia V = 1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a 5 m. non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà far avvicinare il soggetto in esame all'otto-

tipo (o viceversa), e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1, che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli 2 metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50; ossia V = 1/25. Al disotto di 1/50 — frazione che esprime un *visus* con cui è soltanto possibile di distinguere a 1 metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — l'acutezza visiva non si può più determinare se non col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus*); conseguentemente si considereranno come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani o dei grossi oggetti, oppure rimanga — in tutto o in parte — la sola sensibilità luminosa.

Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti, di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti, per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione, e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

ALLEGATO B

TABELLA *per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra ai militari di truppa.*

GRADI secondo la tabella di parificazione, di cui alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni		AMMONTARE DELLE PENSIONI per le categorie d'infermità sottoindicate							
R. ESERCITO	R. MARINA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme	Nocchiere di 1ª e 2ª classe, ed altri militari pareggiati a tal grado	3000	2119	2268	2116	1814	1512	1209	907
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, brigadiere dei RR. carabinieri, sergente, vice brigadiere dei RR. carabinieri	Secondo nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado	2240	1792	1680	1568	1344	1120	896	672
Caporale maggiore, appuntato dei RR. carabinieri, caporale e carabiniere	Sotto-nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado	1680	1344	1260	1176	1008	840	672	504
Appuntato, soldato e allievo carabiniere	Marinaio scelto, marinaio e comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	1260	1008	945	882	756	630	504	378
	Mozzo, comune di 3ª classe di altre categorie	1066	852	799	746	639	533	426	319

N. **389**. — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 930, che sospende l'applicazione dell'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 137).

Articolo unico. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto (1) e per la durata della guerra è sospesa, nei riguardi dei militari che assumono o già rivestono la qualità di volontario di un anno, l'applicazione dell'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1917, n. 1497.

(1) La pubblicazione ebbe luogo sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 12 giugno 1917.

N. **390**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili in sostituzione di medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 giugno 1917.

I MINISTRI DELLA GUERRA E DELL'INTERNO.

A complemento delle disposizioni date con la circolare n. 751 *giornale militare* del 1916, circa gli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili in sostituzione dei medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 (circolare 679 del *giornale militare*) determinano quanto appresso:

1.

Se gli ufficiali medici suddetti sono destinati al servizio delle amministrazioni civili senza lasciare il servizio cui sono addetti presso l'esercito, continueranno ad essere amministrati dai corpi o riparti di cui fanno parte. Se invece essi debbano lasciare completamente il servizio, che prestavano nell'interesse dell'esercito, saranno amministrati per tutto il tempo in cui presteranno il servizio civile cui sono stati comandati, dal distretto militare nella cui circoscrizione si trova l'amministrazione civile per la quale prestano servizio.

2.

Durante il tempo in cui prestano servizio presso le amministrazioni civili, gli ufficiali medici di cui al numero precedente ricevoranno dall'amministrazione militare lo stipendio del loro grado, e l'indennità di servizio speciale, nonchè — coloro che si trovino nelle condizioni volute per avervi diritto — l'indennità giornaliera di lire 5 di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1916, n. 1133 (circolare 481 del *giornale militare*) e l'indennità per gli ufficiali richiamati dal congedo fuori della loro residenza, di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020 (circolare 520). È esclusa la concessione di qualsiasi altra indennità comunque inerente alla qualità di ufficiale.

3.

Le amministrazioni civili presso le quali gli ufficiali medici prestano servizio, oltre a dare all'amministrazione militare il rimborso della spesa fino alla concorrenza dei fondi disponibili stanziati nei rispettivi bilanci, pei posti temporaneamente occupati dagli ufficiali stessi (quartultimo capoverso della circolare 751 del 1916), dovranno fornire all'ufficiale medico quello stesso mezzo di trasporto (cavalcatura o vettura), o quella stessa indennità che a tale scopo fornivano al medico civile precettato.

ORLANDO.

MORRONE.

N. **391**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Medaglia Mauriziana al merito militare di dieci lustri.** — (Gabinetto del ministro). — 12 giugno 1917.

A parziale modificazione della notificazione inserta nella circolare n. 363 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che il Gran Magistero Mauriziano, in seguito a nuovi accordi presi con la Zecca, consegnerà direttamente ai richiedenti od a chi per essi, dietro domanda in carta libera, firmata dal decorato e contro rimborso della spesa, le medagliette testè istituite per il distintivo della Medaglia Mauriziana.

Il Ministro — MORRONE.

N. **392**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo di alcune armi e corpi, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo dei ruoli e gradi qui di seguito indicati, per poter essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1917, siano quelli che risultano dall'annesso specchio.

ARMI E CORPI	Ufficiali in servizio attivo permanente					Ufficiali in congedo
	A scelta		Ad anzianità			Ad anzianità
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Tenenti
Fanteria	—	—	15 febbraio 1916	13 settemb. 1915 fino a Chiaramella Cesare compreso	27 luglio 1916	27 luglio 1916
Cavalleria	—	25 febbraio 1917 fino a Bulgarini conte Alceo compreso	26 giugno 1916	—	15 luglio 1915 fino a Mastilio Amedeo compreso	—
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Soria Angelo compreso	29 aprile 1916	31 marzo 1915	31 marzo 1917	—
Genio	25 giugno 1916 fino a Caputi Silvio compreso	—	26 giugno 1916 fino a Poggio Giuseppe compreso	31 marzo 1915 fino a Climieri Francesco compreso	1 aprile 1916 fino a Scarretta Galileo compreso	—
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	24 febbraio 1916	16 gennaio 1916 fino a Columba Cesare incluso	14 gennaio 1915	1 maggio 1916	—
Corpo di commissariato militare	—	—	—	29 marzo 1915	—	—
Ufficiali di sussistenza	—	—	—	1 luglio 1909 fino a Falconi Oscar compreso	30 febbraio 1916	—
Corpo d'amministrazione	—	—	—	1 luglio 1909 fino a Ferroni Benedetto compreso	—	—

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero (ufficio sanitario, per gli ufficiali medici; direzione generale personale ufficiali, per gli altri).

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **393** — CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 giugno 1917.

I seguenti marescialli di sussistenza, sono ammessi al concorso per la nomina a sottotenenti effettivi di sussistenza, bandito con circolare 132 del *giornale militare* corrente anno. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 corrente come dalla circolare 318 del *giornale militare*.

Beldiore Ubaldo, ufficio commissariato militare Derna.
Bonardo Giacomo, direzione id. id. Firenze.
Caridi Antonino, id. id. id. Alessandria.
Casciolini Vincenzo, id. id. id. Napoli.
Colozza Domenico, id. id. id. Torino.
Gebbia Antonino, id. id. id. Palermo.
Linzalone Vito (1).
Melatti Massimiliano, id. id. id. Genova.
Pacchioni Olinto, id. id. id. Tripoli.
Padula Giuseppe, id. id. id. Bologna.
Palomba Ugo, (1) id. id. id. Bologna.
Parrozzani Arnaldo, id. id. id. Tripoli.
Rodio Armando, id. id. id. Tripoli.
Sessa Michele.
Vitale Vincenzo, id. id. id. Bengasi.
Zannini Giorgio, id. id. id. Bologna.

(1) È stata fatta partecipazione speciale al corpo ove presta servizio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **394**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 giugno 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 354 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Società anonima Nieuport Macchi (Varese) - lire 20,000 per premi ai militari aviatori

Società minatori Gnôme (Parigi) - lire 10,000, a favore degli orfani delle vittime dell'avia-zione cadute sul campo dell'onore.

Ufficiali e truppa dipendenti dal comando della 38ª divisione (zona di guerra) - lire 1161.85 da dividersi in parti uguali a favore dei militari mutilati e delle famiglie dei caduti in guerra.

Signor Enrico Sorrentino (in rappresentanza di un gruppo di genovesi) Genova - n. 1 *cartella di lire* 100 del prestito nazionale per ognuno dei soldati mutilati degenti negli ospedali di Genova.

Comandante e militari della 3ª compagnia treno ausiliario del deposito 35° artiglieria - n. 1 *cartella di lire* 100 del prestito nazionale a beneficio degli orfani dei militari morti in guerra.

Ufficiali del 5°, 6°, 7° e 8° raggruppamento pesante campale - lire 75,45 a favore dei mutilati in guerra.

Militari della legione dei carabinieri Reali di Ancona - lire 850.50 a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri, morti o gravemente feriti nell'attuale guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. 3395. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1917.

Nell'intendimento di conferire alle cerimonie della consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, quel maggior valore morale ed educativo, per le truppe e per le popolazioni, che certamente deriverebbe dal ripetersi di tali cerimonie in luoghi diversi e in centri minori, dove le famiglie stesse possono essere più conosciute e dove meglio verrebbe soddisfatto il legittimo amor proprio dei parenti del decorato e dei suoi conterranei, questo Ministero determina che la consegna delle medaglie al valore sia compiuta, là dove possibile, anche nei comuni minori, di residenza o prossimi alla residenza delle famiglie interessate, anzichè esclusivamente nelle sedi dei comandi di divisione.

Ferme rimanendo le disposizioni date con la circolare n. 131 del *giornale militare* 1916, per quanto si riferisce alle altre modalità in essa stabilite, i comandi di corpo d'armata territoriali provvederanno che anche le cerimonie da tenersi nei comuni suddetti siano sempre presiedute da un ufficiale generale, e siano preventivamente ben organizzate d'accordo con le autorità civili del luogo.

I comandi suddetti potranno inoltre utilmente valersi, prendendo direttamente gli opportuni accordi, dell'opera efficace e disinteressata dell'Unione generale degli insegnanti italiani per la guerra nazionale (sede in Roma, R. Università), associazione che ha acquistato larghe benemerenze per la propaganda della nostra guerra e che si è già nobilmente profferta di mettere a disposizione per le funzioni di cui trattasi eminenti professori ed alti funzionari dell'insegnamento.

Il Ministro — MORRONE.

N. **396**. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - **Gruppo specialisti d'artiglieria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). - 14 giugno 1917.

1.° A partire dal 1° luglio p. v. tutto il personale delle sezioni aerostatiche d'artiglieria e relativo deposito cesserà di far parte del gruppo specialisti d'artiglieria e passerà effettivo al battaglione aerostieri, il quale assumerà pure tutto il materiale della sezione e dei relativi magazzini di rifornimento.

2.° Sotto la stessa data tutto il personale e i materiali della sezione radiotelegrafica passeranno al deposito del genio telegrafisti.

3.° Rimarranno effettivi al gruppo specialisti d'artiglieria tutti gli altri elementi per i quali detto gruppo funziona attualmente da centro di mobilitazione.

S'intendono in tal senso modificate le disposizioni contenute nella circolare 460 del 22 settembre 1914 (direzione generale artiglieria) e nelle altre relative all'ordinamento del reparto in questione.

Il Ministro — MORRONE.

N. **397**. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 974, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento, allo stato ed alle note caratteristiche degli ufficiali durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 giugno 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 139).

Art. 1. — Entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto saranno collocati in congedo, se già non si trovano in tale posizione:

a) gli ufficiali in servizio attivo, raggiunti dai limiti di età prima della mobilitazione generale e trattenuti in servizio in base all'art. 2 del R. decreto 1249 del 15 novembre 1914, prorogato con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842, e convertito in legge con la legge n. 492 del 29 marzo 1917;

b) gli ufficiali in servizio attivo che, in base agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915, sono considerati, in seguito a loro opzione, agli effetti dell'avanzamento, come se fossero stati collocati in congedo;

c) gli ufficiali in servizio attivo che trovansi attualmente esclusi in modo definitivo dall'avanzamento e sono trattenuti in servizio attivo in base al R. decreto 1394 del 20 dicembre 1914, convertito in legge con la legge n. 2 del 4 gennaio 1917, col trattamento previsto dagli articoli n. 2 del decreto luogotenenziale 1085 dell'11 luglio 1915, n. 5 del decreto luogotenenziale 1395 del 12 settembre 1915, numeri 1 e 2 del decreto luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915.

Sono abrogate tutte le disposizioni citate nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), gli articoli n. 1 del R. decreto 1249 del 15 novembre 1914 e numeri 1 e 2 del decreto luogotenenziale 1085 dell'11 luglio 1915, e, nell'art. 5 del decreto luogotenenziale 1652 del 29 novembre 1916, la frase: « nell'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249, prorogato con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842 ».

L'eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento in seguito a giudizi che, per gli eventi di guerra, siano stati o vengano emessi con ritardo dalle competenti commissioni, avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello della data della lettera ministeriale che partecipa all'ufficiale il provvedimento che lo riguarda.

Il collocamento in congedo non sarà esteso agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento e mantenuti, per determinazione delle autorità mobilitate, al comando di corpi o reparti di truppe operanti, i quali saranno però eliminati dal servizio attivo quando vengano allontanati definitivamente dall'esercito mobilitato, e, in ogni caso, non oltre due mesi dal termine della guerra; e neppure agli ufficiali a cui sia applicabile il disposto del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063, prorogato col decreto luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1648, i quali non saranno collocati in congedo, anche se esclusi definitivamente dall'avanzamento, salvo che ne facciano formale domanda.

Art. 2. — Per la durata della guerra, ed a partire dalla data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916, per gli ufficiali che, dopo la mobilitazione generale, siano stati o vengano dispensati dal servizio attivo permanente e poscia richiamati dal congedo, e per gli ufficiali di cui all'art. 1 del presente decreto, il servizio prestato nel grado, prima della dispensa, sarà ritenuto valido agli effetti dell'art. 1 o dell'art. 2 o del secondo comma dell'art. 4 del citato decreto luogotenenziale 1652 del 1916.

Non sarà però ritenuto valido, agli effetti dell'art. 1 o del secondo comma dell'art. 4 dell'anzidetto decreto, il servizio presso comandi, riparti o servizi dell'esercito operante che i medesimi avessero già prestato come ufficiali in servizio attivo permanente prima del collocamento in congedo, quando la dispensa dal servizio attivo sia stata determinata da inidoneità professionale dimostrata in tale servizio.

Art. 3. — Per la durata della guerra gli ufficiali che, dispensati dal servizio attivo permanente, siano stati richiamati dal congedo, ed in questa posizione esclusi definitivamente dall'avanzamento dopo la mobilitazione generale, potranno essere ripresi in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando:

a) ne siano ritenuti meritevoli per speciale distinzione;

b) abbiano compiuti dodici mesi di servizio dal loro richiamo, esclusivamente però quali comandanti di un centro di mobilitazione o con incarichi analoghi presso l'esercito mobilitato, se tenenti colonnelli o colonnelli;

c) siano trascorsi sei mesi almeno dalla pronunziata esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 4. I tenenti di milizia territoriale di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano prestato nel loro grado almeno tre mesi di servizio presso corpi o reparti dell'esercito operante (esclusi uffici e comandi) possono ottenere, quando ne facciano domanda, il trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento, purchè ottengano il parere favorevole delle commissioni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale, n. 1085 del 11 luglio 1915.

Essi conserveranno dopo il trasferimento la stessa anzianità di grado che hanno come tenenti di milizia territoriale.

Art. 5. — Per la durata della guerra gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, richiamati in servizio, che siano divenuti o diventino, per motivi fisici, permanentemente non idonei ad impiego incondizionato nella rispettiva categoria, potranno (sempre

quando proposti dalle autorità competenti e subordinatamente al loro consenso) essere trasferiti nei ruoli della riserva, qualunque sia la loro età, ed ivi conseguire a loro turno la promozione al grado superiore.

Il giudizio inappellabile in merito all'accoglimento delle proposte anzidette è riservato al Ministero della guerra.

Art. 6. Per la durata della guerra, potrà essere ammesso al trasferimento nel corpo di stato maggiore, limitatamente alle esigenze organiche di tale corpo, un certo numero di capitani e di maggiori di qualunque anzianità e di tenenti colonnelli non inscritti sul quadro d'avanzamento, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, i quali:

1° abbiano frequentati in passato tutti i corsi della scuola di guerra, superandone gli esami finali;

2° compiano con esito favorevole un esperimento della durata di tre mesi, con attribuzioni di stato maggiore, presso i comandi di grandi unità o le intendenze mobilitate;

3° rilascino apposita dichiarazione con la quale s'impegnino, nel caso in cui ottengano il trasferimento, ad accettare il trattamento di cui all'articolo seguente.

Sulla scelta degli ufficiali da destinare all'esperimento, sulle modalità per l'esecuzione del medesimo, e finalmente sulla idoneità al trasferimento nel corpo di stato maggiore, giudicherà in modo definitivo e insindacabile la commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1328 del 26 agosto 1915.

Nessun diritto a futuro eventuale trasferimento nel corpo di stato maggiore, nè ai vantaggi di carriera di cui all'articolo seguente, spetterà a quegli ufficiali, i quali, pur avendo compiuto l'esperimento di cui sopra, non potessero per qualsiasi causa essere prescelti dalla suddetta commissione prima del termine dello stato di guerra.

Art. 7. — I capitani, che in base al disposto del precedente articolo, saranno trasferiti nel corpo di stato maggiore, non avranno diritto all'avanzamento a scelta previsto dall'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

I maggiori giudicati idonei, per la stessa disposizione, al trasferimento nel corpo di stato maggiore saranno considerati, per tutti gli effetti, come maggiori provenienti dai capitani di stato maggiore; quando siano effettivamente trasferiti nel corpo, essi avranno diritto all'avanzamento a scelta previsto dall'art. 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601, se all'atto del trasferimento, per la loro sede di anzianità, essi risultino già compresi, nel rispettivo ruolo, entro l'aliquota di vantaggio inerente a tale avanzamento a scelta, non avranno diritto a ricupero.

Ai tenenti colonnelli che saranno trasferiti nel corpo di stato maggiore in base all'articolo precedente, non potranno concedersi retroattivamente i vantaggi di carriera previsti per gli ufficiali di stato maggiore di grado inferiore.

Art. 8. Gli ufficiali richiamati dal congedo che prestano servizio presso l'esercito operante da più di quattro mesi, per i quali non esistano ufficiali in servizio attivo di eguale grado che funzionino come regolatori dell'avanzamento, a senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1052 del 20 novembre 1916, potranno essere promossi, se idonei, quando abbiano raggiunti i termini di permanenza minima nel grado stabiliti per gli ufficiali a cui è applicabile l'art. 2 dello stesso decreto.

Agli effetti della presente disposizione si considerano come non esistenti nei ruoli i tenenti commissari in servizio attivo, appartenenti a speciale reclutamento, il cui avanzamento è regolato dall'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1588 del 20 novembre 1916

In nessun caso però gli ufficiali, a cui s' applica la presente disposizione o l'art. 9 o il secondo comma dell'articolo 4 del citato decreto luogotenenziale n. 1652 del 1916, potranno essere promossi prima degli ufficiali richiamati dal congedo di egual grado ed anzianità delle armi combattenti e del corpo sanitario.

Art. 9. L'anzianità relativa, la cui determinazione sia tuttora sospesa, dei sottotenenti in servizio attivo permanente, delle varie armi e corpi appartenenti allo stesso reclutamento, i quali siano stati o vengano promossi prima del termine della presente guerra al grado di tenente, sarà stabilita in modo definitivo con le norme seguenti:

A) se provenienti dai sottufficiali o dai sottotenenti di complemento, in applicazione del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 2, convertito in legge 27 giugno 1912, n. 698, e dell'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, convertito in legge 29 marzo 1917, n. 492; saranno intercalati un proveniente dai sottufficiali e tre dai sottotenenti di complemento, disponendo i primi secondo l'ordine di anzianità da sottufficiale e gli altri secondo la durata di effettivo servizio prestato in più dei prescritti sei mesi: a parità di grado o di servizio, precederà il proveniente dai sottufficiali di maggiore età, e i provenienti dagli ufficiali di complemento saranno collocati secondo l'ordine di anzianità che era stabilito nel ruolo di tali ufficiali:

B) per i provenienti dalle scuole normali di reclutamento:

1° se dell'arma di fanteria o di cavalleria, intercalando un proveniente dal corso speciale dei sottufficiali con tre sottotenenti provenienti dagli allievi, secondo la classificazione ottenuta nel corso di studi compiuti;

2° se delle armi di artiglieria e genio, nell'ordine seguente:

a) i provenienti dall'accademia militare che abbiano compiuto con successo il primo corso della scuola di applicazione di artiglieria e genio, secondo la classificazione risultante dalla media dei punti ottenuti alla fine dei corsi dell'accademia e alla fine del corso della scuola di applicazione, considerando come appartenenti allo stesso reclutamento, quale che sia l'anzianità assoluta attribuita a suo tempo, gli allievi che compirono tutti i corsi e coloro che frequentarono il solo terzo corso straordinario dell'accademia, purchè promossi nella stessa sessione di esami;

b) i provenienti dall'accademia militare, secondo la classificazione ottenuta al termine dell'accademia stessa, considerando come appartenenti allo stesso reclutamento, quale ché sia l'anzianità assoluta attribuita a suo tempo, gli allievi che compirono tutti i corsi coloro che frequentarono il solo terzo corso straordinario dell'accademia, purchè promossi nella stessa sessione d'esami;

c) i provenienti dall'accademia militare che frequentarono il terzo corso straordinario di questa, ai quali non siano applicabili le disposizioni delle precedenti lettere *a*) e *b*), secondo la classificazione ottenuta al termine dei corsi compiuti;

d) i provenienti dal corso speciale della scuola militare, secondo la classificazione ottenuta al termine di tale corso;

e) i sottotenenti che abbiano compiuto il secondo o il primo anno del corso speciale della scuola militare, intercalandoli con tre sottotenenti provenienti dagli allievi dell'accademia militare che abbiano compiuto essi pure il secondo o il primo anno di corso dell'accademia, gli uni e gli altri ordinati secondo la classificazione risultante dalla media dei punti ottenuti alla fine del corso di studi compiuto.

C) se di tutte le armi, provenienti dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali, in base al decreto luogotenenziale 1293 del 22 agosto 1915, come alla lettera *A*);

D) sè provenienti dagli ufficiali in congedo, nominati effettivi per merito di guerra, secondo l'ordine di anzianità della categoria in congedo alla quale appartenevano;

c) se provenienti dagli ufficiali di complemento in base all'art. 3, n. 4, della legge 8 giugno 1913, n. 601 e all'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, convertito in legge 29 marzo 1917, n. 492, secondo la media dei punti ottenuti nell'esame di concorso.

Art. 10. In applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale n. 719 del 1° giugno 1916, sotto la data 1° gennaio 1917, sarà effettuato il trasferimento, nel ruolo degli ufficiali di artiglieria, dei tenenti di cavalleria in servizio attivo permanente e di complemento che rispondano ai seguenti requisiti:

a compiano, al più tardi entro il 1° luglio 1917, il periodo di servizio presso i reparti d'artiglieria da campagna prescritto dai citati articoli, e siano, per la stessa data, proposti per il trasferimento dalle competenti autorità secondo le modalità stabilite dal Ministero della guerra;

b) dichiarino, per iscritto, di accettare le condizioni del trasferimento indicate nella presente disposizione;

c) risultino meritevoli del trasferimento stesso, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra.

Gli ufficiali trasferiti assumeranno nel rispettivo ruolo dei tenenti d'artiglieria, in servizio attivo permanente o di complemento, quale risultava alla data del 1° gennaio 1917, le stesse anzianità che avevano nel ruolo di provenienza; a parità di anzianità seguiranno in coda ai tenenti di artiglieria preesistenti nel ruolo. Dalla data anzidetta seguiranno, ad ogni effetto, le sorti degli ufficiali appartenenti a tale ruolo.

Art. 11. Per l'anno 1917 e fino a tutto l'anno solare successivo al termine della guerra, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, viene confermata la media quinquennale di cui al decreto reale 18 febbraio 1915.

Art. 12. — Per la durata della guerra, gli ufficiali che non abbiano potuto, a turno normale, essere promossi, per inidoneità professionale, o per inidoneità fisica derivante da infermità non imputabile a causa di servizio, ovvero per mancanza di posti disponibili nel grado superiore nella rispettiva specialità, perderanno nel ruolo (nel nuovo grado), quando si renda possibile la loro promozione, un numero di posti proporzionale alla media quinquennale di cui all'art. 29 del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e a frazione di essa, in relazione al tempo trascorso. Quando l'infermità provenga da cause di servizio, la perdita di posti nel ruolo sarà computata soltanto a partire da un anno dalla data in cui all'ufficiale spetti la promozione a turno.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente.

Art. 13. — Per la durata della guerra, ed a partire dal 1° giugno 1917, agli ufficiali promossi senza perdita di anzianità, ma con ritardo rispetto al giorno in cui sarebbe loro spettata la promozione a turno normale, per indugio nell'inoltro dei documenti d'avanzamento o per altra causa non ad essi imputabile, saranno corrisposti stipendio, assegni e indennità del nuovo grado con la stessa decorrenza che sarebbe loro spettata se il ritardo non fosse esistito.

Art. 14. — Per la durata della guerra è fatta facoltà al Ministero della guerra di emanare disposizioni circa la compilazione delle note caratteristiche a modificazione di quelle contenute nel regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1910, e disposizioni circa la disciplina militare nel R. esercito, a modificazione di quelle contenute nel regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1907.

Art. 15. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

N. 398. AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917** (circolare n. 397 del *giornale militare* c. a.), **riguardanti il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1917.

1. I comandi delle grandi unità, le intendenze, i comandi di reggimento o di deposito, gli uffici, ecc. ecc., presso cui prestano servizio o sono comunque in forza ufficiali che si trovino nelle condizioni sancite dall'art. 6 del decreto luogotenenziale n 944 (circolare n. 397 del *giornale militare*) compileranno e completeranno per ogni ufficiale una scheda conforme all'annesso allegato.

2. Per ognuno degli ufficiali anzidetti i comandanti di corpo o capi servizio dovranno redigere inoltre una brevissima relazione in cui siano messi in luce i meriti dell'ufficiale per i servizi prestati durante l'attuale guerra o sia contenuto esplicito giudizio sulla di lui presunta idoneità al servizio di stato maggiore.

3. L'autorità che compila la relazione dovrà tener conto di tutto il servizio prestato dall'ufficiale dal 24 maggio 1915 in poi, servendosi all'uopo dei documenti che a senso della circolare del Comando Supremo n. 32300 del 16 dicembre 1916 seguono l'ufficiale stesso e chiederà, se occorra, altri e più precisi elementi di giudizio ai comandi o reparti da cui l'ufficiale proviene.

4. Per gli ufficiali *in licenza di convalescenza* od *in aspettativa per infermità* le relazioni e le schede dovranno essere compilate dai centri di mobilitazione da cui i singoli ufficiali dipendono.

5. Ognuno degli ufficiali di cui al n. 1 della presente circolare dovrà firmare in calce alla propria scheda la dichiarazione stabilita dal n. 3 dell'art. 6 del decreto. Qualora qualcuno non ritenesse uniformarsi a tale disposizione il comandante di corpo o capo servizio dovrà farne esplicita menzione nello spazio della scheda stessa riservato alle « annotazioni ».

6. I documenti di cui ai numeri 1 e 2 della presente circolare dovranno essere trasmessi e pervenire al Comando Supremo, ufficio personale, non oltre le ore 24 del giorno 10 luglio 1917.

I comandi del XVI corpo d'armata e della 35ª divisione, i governi delle colonie, il comando del corpo d'occupazione dell'Egeo, per la data anzidetta invieranno al Comando Supremo un sunto telegrafico delle schede e delle relazioni di propria competenza, salvo a far pervenire al più presto gli originali dei documenti di cui trattasi.

Analogamente si regoleranno, occorrendo, i capi delle missioni militari all'estero.

7. Gli ufficiali, che in seguito al parere della competente commissione saranno ammessi all'esperimento di cui all'art. 6 del decreto, ne saranno avvertiti direttamente per cura del Comando Supremo e riceveranno in tempo la indicazione del comando o della intendenza presso cui dovranno presentarsi per compiere l'esperimento prescritto.

Il Ministro — MORRONE.

(Allegato alla circolare N. 398
del *giornale militare* 1917)

Num. d'ordine . . . . . (2)

. . . . . (3)

Arma . . . . . *Grado* . . . . . Data dell'ultima promozione . . . . . *Cognome e nome* . . . . . .

Corpo o centro di mobilitazione presso cui l'ufficiale è effettivo . . . . . .

Comando — Intendenza — Riparto presso cui l'ufficiale presta servizio. . . . . .

Anni in cui l'ufficiale frequentò la *Scuola di guerra* dal . . . . . al . . . . . .

Se l'ufficiale *ha compiuto* in tutto o in parte il corso di esperimento. . . . . .

Onorificenze e ricompense conseguite durante l'attuale campagna . . . . . .

. . . . . .

Idoneità alle fatiche di guerra (4). . . . . .

Aspettativa per infermità (5) . . . . . .

Annotazioni eventuali . . . . . .

. . . . . .

Spazio riservato alle indicazioni da apporsi dal Comando Supremo				

Dichiarazione. Il sottoscritto, presa visione del decreto luogotenenziale n. 944 del 16 giugno 1917 (circolare n. 397 *giornale militare*) *dichiara* che — in caso di trasferimento nel corpo di stato maggiore — accetterà incondizionatamente il trattamento stabilito dagli articoli 6 e 7 del decreto stesso.

Firma . . . . . .

. . . . . (*Bollo e firma dell'autorità che compila la scheda*).

NOTE.

(1) La scheda dovrà essere redatta in un foglio di carta formato protocollo.
(2) Indicazione da apporsi per cura del Comando Supremo.
(3) Comando, intendenza, riparto, centro di mobilitazione che compila la scheda.
(4) Adoperare le seguenti diciture:
Idoneo ad incondizionato servizio.
Idoneo ai servizi territoriali.
Idoneo ai servizi sedentari
Non idoneo ad alcun servizio.
In licenza di convalescenza dal. . . . . al . . . . . .
In attesa di accertamenti sanitari che saranno comunicati appena noti.
(5) Adoperare le seguenti diciture:
Per ferite dal . . . . . al . . . . . .
Per malattia contratta in servizio dal . . . . . al . . . . . .
Per malattia non contratta in servizio dal . . . . . al . . . . . .

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1917 — 22 giugno

N. 398. — 6 MAGGIO 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 888, concernente i compensi ai membri delle commissioni provinciali di appello per i sussidi alle famiglie dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . . . . *Pag.* 974

» 400. — 3 GIUGNO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, che stabilisce l'indennità mensile estiva da corrispondersi al personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 974

» 401. — 11 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e del genio . . . . . *Pag.* 975

» 402. — 13 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali ed impiegati che prestano servizio presso i corpi, istituti e stabilimenti . . . . . *Pag.* 976

» 403. — 13 GIUGNO 1917. — SERVIZIO SANITARIO. — Apparecchi speciali di protesi per gli storpi *Pag.* 976

» 404. — 14 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni agli stampati del giornale di cassa (modello 11 R. A.) ed a quello per il riepilogo delle anticipazioni e delle spese (modello 7 R. A.) e abolizione del prospetto nella ultima pagina del giornale di cassa . . . . . *Pag.* 976

» 405. — 14 GIUGNO 1917. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Inclusione di documenti nei telegrammi-espresso . . . . . *Pag.* 978

» 406. — 14 GIUGNO 1917. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918 . . . . . *Pag.* 979

» 407 — 14 GIUGNO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra . . . . . *Pag.* 983

408. — 14 GIUGNO 1917. — TRASPORTI. — Trasporto di bagagli di ufficiali e militari di truppa isolati . . . . . *Pag.* 986

» 409. — 15 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di proventi in tesoreria e chiusura delle contabilità dell'esercizio 1916-917 . . . . . *Pag.* 986

» 410. — 15 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scarico degli elmetti metallici distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo . . . . . *Pag.* 987

» 411. — 15 GIUGNO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 987

» 412 — 21 GIUGNO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Sospensione d'invio del *bollettino ufficiale* ad unità inferiori a quelle di comando di reggimento . . . . . *Pag.* 988

» 413. — 21 GIUGNO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Disposizioni per la limitazione sul consumo della carta nella compilazione dei pareri sulle domande, proposte e sugli specchi di avanzamento. *Pag.* 988

AVVISI . . . . . *Pag.* 989

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 990

CIRCOLARE N. **399**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 888, concernente i compensi ai membri delle commissioni provinciali di appello per i sussidi alle famiglie dei militari trattenuti o richiamati alle armi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132).

Articolo unico. — Ai membri delle commissioni provinciali di appello istituite per decidere sui ricorsi presentati contro i deliberati delle commissioni comunali sulle domande di concessione del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, che non siano funzionari dello Stato e che risiedono fuori del capoluogo di provincia, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di residenza al capoluogo predetto per l'esercizio delle proprie funzioni ed una diaria di lire 8 per ogni giorno in cui la commissione tiene seduta.

Le spese relative faranno carico ai fondi per la guerra.

AVVERTENZE. — Le spese di cui al decreto luogotenenziale suddetto dovranno essere sostenute dagli economi delle prefetture i quali ne chiederanno rimborso mensilmente ai distretti militari unitamente alle spese di ufficio delle stesse commissioni provinciali, giusta quanto venne disposto col dispaccio circolare 30 gennaio 1917, n. 200 (1ª divisione ragioneria) diretto a tutti i distretti militari del Regno.

Questi comprenderanno dette spese nei rendiconti del capitolo dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **400**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale, che stabilisce l'indennità mensile estiva da corrispondersi al personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 3 giugno 1917.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 50, del 20 febbraio 1898, con il quale vennero stabilite le indennità eventuali spettanti al personale civile tecnico e subalterno dei depositi allevamento cavalli;

Vista la legge n. 306, del 9 aprile 1911, concernente la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1284, del 3 settembre 1916, con il quale fu provveduto alla delimitazione ed alla modificazione di alcune zone malariche nel territorio della provincia di Roma;

Visto il decreto luogotenenziale n. 733, del 6 maggio 1917, che sostituisce lo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito.

Considerato l'opportunità che, alle nuove norme contenute nello specchio III (n. 7) approvato dal decreto luogotenenziale n. 733 del 6 maggio 1917 siano uniformate le di-

sioni riguardanti la indennità estiva stabilita per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

DECRETA:

Articolo unico. — Agli agenti e sottoagenti dei depositi allevamento cavalli di Persano (compresa la sezione di Paternò), Grosseto, Bonorva e Lazio, sarà corrisposta la indennità mensile estiva dal 1° luglio al 15 ottobre e nella seguente misura:

Agente . . . . . L. 50
Sottoagente. . . . . » 45.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **401.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e del genio.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 11 giugno 1917.

A datare dal 1° luglio p. v. l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari viene esonerato dall'amministrare i personali che prestano servizio presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 615 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, eccettuati gli ufficiali ed impiegati addetti agli ispettorati e comandi delle due armi, indicati alle lettere stesse del succitato articolo, i quali continuano ad essere amministrati dall'ufficio anzidetto.

L'amministrazione dei personali di cui trattasi viene assunta, dalla data sopra indicata, dai consigli di amministrazione delle rispettive direzioni e stabilimenti i quali debbono richiedere mensilmente al Ministero i fondi occorrenti per il pagamento degli assegni a tutti gli ufficiali ed impiegati che prestano servizio presso le direzioni e stabilimenti medesimi, con facoltà di rivolgersi alla direzione di commissariato del corpo d'armata in caso di bisogni straordinari ed urgenti.

I consigli stessi rendono conto alla fine di ogni trimestre delle anticipazioni riscosse nel trimestre stesso ed inviano direttamente al Ministero (direzione generale revisione dei conti) i rendiconti relativi.

Dal 1° luglio p. v. anche il servizio matricolare dei personali di cui è parola (paragrafo 5 del regolamento per le matricole del R. esercito) viene passato dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari ai consigli delle direzioni e degli stabilimenti che debbono amministrarli.

Il Ministro — MORRONE.

N. **402**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni agli ufficiali ed impiegati che prestano servizio presso i corpi, istituti e stabilimenti.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 13 giugno 1917.

A maggior chiarimento di quanto è detto al n. 1 della circolare 352 del *giornale militare* c. a. resta stabilito che ciascun corpo, istituto o stabilimento deve richiedere i fondi occorrenti pel pagamento degli assegni a tutti gli ufficiali ed impiegati che prestano servizio sia alla sede, sia presso i reparti che amministrativamente ne dipendono e conteggiare gli assegni stessi a carico del capitolo relativo agli stipendi ed assegni fissi della propria arma o corpo. Conseguentemente le dette spese figureranno tutte nelle contabilità dell'amministrazione che corrisponde gli assegni, la quale non dovrà chiedere alcun rimborso ad altri enti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **403**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Apparecchi speciali di protesi per gli storpi.** — (Ufficio sanitario). — 13 giugno 1917.

Per assicurare anche agli storpi il benefizio di un adatto apparecchio protetico, il Ministero prescrive che le officine di protesi annesse alla scuola di rieducazione professionale per militari invalidi provvedano, oltre che alla fabbricazione degli apparecchi di protesi per mutilati, anche alla costruzione dei piccoli apparecchi protetici occorrenti agli storpi nervosi.

Prescrivesi inoltre che le officine stesse provvedano alla fornitura delle scarpe ortopediche le quali, come ogni altro apparecchio di protesi, devono essere, per la prima volta, fornite a cura e spese dell'amministrazione militare: insieme alla scarpa ortopedica verrà data in consegna all'invalido anche la relativa forma in legno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **404**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni agli stampati del giornale di cassa (modello 11 R. A.) ed a quello per il riepilogo delle anticipazioni e delle spese (modello 7 R. A.) e abolizione del prospetto nella ultima pagina del giornale di cassa.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 giugno 1917.

Per ottenere economia di carta ed insieme risparmio di lavoro sono state portate le seguenti modificazioni agli stampati per il giornale di cassa e per la richiesta di anticipazione.

Il giornale di cassa 11-B-R. A. ora unico per tutte le amministrazioni e che prenderà il n. 11 R. A.) è stato limitato alla pagina di sinistra del vecchio modello. Furono soppresse cioè tutte le colonne dalla 18ª alla 45ª) già riservate alla ripartizione in capitoli delle somme a carico del bilancio.

Furono soppresse altresì le colonne relative al conto corrente fra i corpi e ne furono aggiunte due per porre il riferimento al capitolo del bilancio ed al conto cui sono applicate le singole somme inscritte alle colonne del « fondo scorta e conti particolari » o a quelle « anticipazioni e rendiconti ».

Alle colonne del giornale, conservate nel nuovo stampato, è stata mantenuta la numerazione che già contradistingueva ciascuna colonna, quantunque siano state soppresse le intermedie colonne relative al « conto corrente » (colonne 12 e 13) e di cui sopra è cenno, allo scopo di evitare errori di applicazione essendo in parecchie disposizioni tuttora in vigore indicate le colonne col numero che hanno nello stampato che viene ora modificato.

Con la accennata modificazione del modello del giornale di cassa non risultando più agevole la compilazione del prospetto nell'ultima pagina, per la situazione di credito e debito dei singoli capitoli del bilancio, fu opportunamente modificato il modello 7 R. A., riepilogo delle anticipazioni e delle spese, in modo che esso potesse contemporaneamente soddisfare allo scopo già assegnatogli ed a quello del prospetto nell'ultima pagina del giornale.

Ciò premesso si prescrive che, col 1° luglio, tutte le amministrazioni si attengano alle seguenti norme.

Le somme inscritte nel giornale dovranno essere riportate giornalmente nelle minute degli elenchi modello 6 R. A. o nei conti particolari interessati.

Per ogni chiusura mensile sarà compilato il nuovo riepilogo 7 R. A. che gioverà anche ad accertare l'esattezza delle registrazioni effettuate sui modelli 6 R. A.

Allestita la contabilità il citato modello 7 R. A., in doppio esemplare, con uniti gli elenchi modello 6 R. A. corredati dei titoli giustificativi, sarà rimesso al Ministero con gli altri documenti prescritti.

***

Nella tenuta del giornale di cassa, a partire dal 1° luglio p. v., i corpi dovranno tenere presente:

1° che per le colonne 16 e 17 dovrà essere sempre riportato, anche di mese in mese, sino al termine dell'esercizio, il totale delle anticipazioni e delle spese anzichè la differenza fra i totali delle due dette colonne. Anche nei rendiconti dovrà essere riportato, a partire dall'esercizio 1917-918, anzichè il residuo credito o debito, il totale delle anticipazioni ed il totale delle spese risultanti dal precedente rendiconto;

2° che per le rettificazioni da eseguirsi alle somme inscritte nel giornale di cassa dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni contenute nel numero 13 della circolare numero 216 del *giornale militare* 1914, cioè: tutte le rettificazioni dovranno sempre essere fatte, anzichè con registrazione inversa, con aumenti o diminuzioni dalla colonna stessa in cui furono inscritte le somme da rettificarsi;

3° che lo stesso procedimento di cui sopra, cioè con diminuzione (in inchiostro rosso) dell'entrata, dovrà essere seguito per i passaggi d'anticipazione ad altri corpi e per i versamenti da farsi alle direzioni di commissariato od alle tesorerie per sopravanzo di anticipazioni e simili, cioè le colonne del giornale, i modelli 6 R A ed i rendiconti debbono sempre nelle loro risultanze finali rappresentare il totale delle anticipazioni *restate* ai corpi ed il totale delle spese *effettive*. (Resta di conseguenza modificata la circolare 904 del *giornale militare* 1915 e il n. 8 di quella 619 del 1916);

4° che la registrazione sul giornale di cassa deve essere fatta distintamente per ogni capitolo ed articolo di bilancio cui vanno imputate le spese (vedi numeri 9 e 15 della circolare numero 216 del *giornale militare* corrente anno, e pagina 10 dell'esempio pratico della scrittura per la contabilità in contanti).

***

Sino a consumazione si farà uso dei vecchi modelli del giornale di cassa, le colonne della ripartizione in capitoli saranno egualmente utilizzate come minuta dei modelli 6 R. A. per la parte che interessa le spese.

I nuovi modelli 7. RA. saranno invece richiesti al reclusorio militare, in modo da poter su di essi compilare il riepilogo delle anticipazioni e delle spese per la chiusura della contabilità del mese di luglio.

***

Lo stampato del giornale di cassa modello 11-A R. A. è abolito.

***

È stato provveduto alla ristampa della richiesta dei fondi modello 3 R. A. con la nuova dicitura dei capitoli in relazione alle modificazioni apportate al bilancio (circolare 352 del *giornale militarre* corrente anno).

Il Ministro — MORRONE.

N. **405.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Inclusione di documenti nei telegrammi-espresso**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1917.

È stata di frequente rilevata l'abitudine, da parte di comandi e uffici militari, di trasmettere, entro i *telegrammi-espresso di Stato*, dei documenti allegati, qualche volta anche di carattere riservatissimo. Ciò ha dato, non di rado, luogo a smarrimenti e dispersioni, giacchè il sottile involucro del telespresso facilmente è soggetto a lacerarsi. *Resta quindi vietato in modo assoluto* di trasmettere allegati, di qualsiasi genere, entro l'involucro dei *telegrammi-espressi*.

Ricordasi, con la circostanza, la necessità che, per la trasmissione di documenti di carattere riservato, vengano osservate le prescrizioni all'uopo stabilite e sia usata la voluta diligenza.

Il Ministro — MORRONE.

N. 103. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 14 giugno 1917.

I Comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso di cui riceveranno un competente numero, per distribuirle anche a richiesta direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903), messo in relazione con quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, per poi inviarle, con la massima sollecitudine, al collegio se favorevoli, direttamente al Ministero se sfavorevoli.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del del 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi di distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse vengono presentate e riconosciute regolari, e, ad ogni modo, non oltre i 5 giorni del termine ultimo fissato per la loro presentazione. Alle domande sarà pure unita la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane o coll'espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore), unitamente alle informazioni di cui sopra è cenno.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti si seguirà nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma c) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro MORRONE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-1918

1. Per l'anno scolastico 1917-18 saranno fatte ammissioni di nuovi allievi al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale classico e nel solo collegio militare di Napoli anche quelli del liceo moderno.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati, per tutti gli effetti legali, a quelli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il numero di allievi da ammettersi in ciascun collegio è il seguente:

Roma	Napoli	
50	25	alla 2ª classe di istituto tecnico.
80	50	alla 1ª classe di liceo classico.
—	25	alla 1ª classe di liceo moderno.

La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 4 novembre p. v., ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 21 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

La presentazione degli aspiranti per la visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

3. Le ammissioni hanno luogo soltanto per titoli, in base ai documenti scolastici, più sotto indicati.

I concorrenti dovranno però, ove ne sia il caso, sottoporsi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato. Da questa prova sono esenti i giovani che abbiano conseguito il titolo nella 1ª sessione annuale di esami, a meno che il loro numero non oltrepassi il numero massimo di allievi da ammettersi nei singoli corsi.

I concorrenti che avessero già conseguito la promozione alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) ed aspirassero all'ammissione nei collegi dichiarando nell'istanza di voler ripetere la classe saranno in ogni caso esenti da prova di graduatoria.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data di tali esami qualora dovessero aver luogo.

4. La graduatoria in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione ai collegi resterà definitivamente formata iscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale o dalla 2ª alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica);

2° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico ottenuti nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico non ottenuti nella prima sessione annuale d'esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria è poi determinato:

a) dalla media dei punti di italiano e di matematica risultanti dal titolo di studio, nel caso che non vi siano gli esami di graduatoria;

b) dagli eventuali esami di graduatoria.

A parità di media avranno la precedenza i più giovani di età. I concorrenti che per la classificazione ottenuta rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano

Gli aspiranti che abbiano semplicemente frequentato la 1ª classe liceale o la 2ª classe d'istituto tecnico (fisico matematica) saranno graduati come gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3, a seconda che abbiano o no conseguito la licenza ginnasiale o il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico nella prima sessione annuale di esami.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria e qualunque sia il numero delle sessioni nelle quali abbiano ottenuto il titolo di studio, i figli dei militari del R. esercito o della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra.

9. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso scadrà irrevocabilmente il 1° ottobre prossimo venturo

Il certificato di studi dovrà esser presentato insieme con la domanda. In ogni caso dovrà essere esibito non più tardi del 4 novembre prossimo venturo, termine ultimo delle ammissioni in collegio.

11. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate non dall'aspirante, ma, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debb no specificare il corso di studi che il giovane intende seguire ed essere presentate ai comandanti di distretto militare nel termine suindicato, unitamente ai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) Certificato del sindaco da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termine del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuti 14 anni al 31 dicembre e non superato i 17 al 1° gennaio dell'anno in cui avviene l'ammissione in collegio, e cioè esser nati non prima del 1° gennaio 1900 e non dopo il 31 dicembre 1903.

Si avverte però che per il successivo passaggio alla scuola od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto;

2° visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città dove ha sede il collegio, visita, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

7. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

8. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e soddisferanno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni, però, degli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare ed abbiano compiuto il 19° anno d'età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderino possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

e) Documenti scolastici e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale, licenza ginnasiale ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale;

2° se trattasi di aspiranti alla 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) certificato di ammissione o promozione alla 2ª classe d'istituto tecnico ed eventualmente titolo superiore.

Il titolo di studio deve contenere i punti ottenuti nelle singole materie.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati: quelli di penalità e di buon costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

12. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

L. 350 per primo corredo;

L. 200 per retta trimestrale anticipata;

L. 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

L. 0.20 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi di collegio.

13 Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e perciò rimarranno senza effetto le domande a tale scopo dirette al Ministero stesso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **407**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1917, concernente le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra;

DECRETA:

Art. 1. — Alla tabella A annessa al citato decreto ministeriale 15 marzo 1917 (1) è sostituita la tabella A annessa al presente decreto.

Art. 2. — I tenenti generali i quali, a norma del n. 1, lettera *a*), della tabella A annessa al decreto ministeriale 15 marzo 1917, percepiscano, alla data del presente decreto, l'indennità di carica di L. 15,000, la conservano fino a che continueranno a coprire le rispettive attuali cariche.

Art. 3. — Per quelle cariche per le quali, giusta la tabella A annessa al presente decreto, è concessa l'indennità di carica di L. 5000 ai colonnelli brigadieri o colonnelli, e l'indennità di carica di L. 1000 ai tenenti colonnelli, s'intende che tali indennità spettano solo a quegli ufficiali che siano stati investiti delle funzioni del grado superiore nei modi stabiliti dal decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045; in caso diverso, spetta ai detti colonnelli brigadieri o colonnelli l'indennità di carica di L. 1000, ed ai tenenti colonnelli quella di L. 600.

Art. 4. — Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1917.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 14 giugno 1917.

Il ministro della guerra
MORRONE.

Per il ministro del tesoro
DA COMO.

(1) Circolare 196 *giornale militare*.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata Lire
1° Capo reparto disciplina, avanzamento e giustizia presso il Comando Supremo — Intendente generale — Direttore generale dei lavori di difesa presso il Comando Supremo — Aiutante di campo generale di S. M. il Re:	
a) se tenente generale	9000
b) se maggior generale	5000
c) se colonnello brigadiere o colonnello	1000
2° Comandanti di artiglieria di armata — Comandanti del genio di armata — Capi di stato maggiore di armata — Capo del reparto operazioni presso il Comando Supremo:	
a) se tenente generale	9000
b) se maggior generale, colonnello brigadiere o colonnello	5000 (1)
3° Comandanti di artiglieria di corpo d'armata - Comandanti del genio di corpo d'armata — Ufficiali preposti ai comandi di artiglieria a disposizione:	
a) se ufficiale generale, colonnello brigadiere o colonnello	5000 (1)
b) se tenente colonnello	1000 (1)
4° Intendenti delle armate — Capo di stato maggiore dell'intendenza generale — Direttore dei trasporti presso l'intendenza generale — Direttore di sanità di armata — Capo del servizio informazioni presso il Comando Supremo — Capo ufficio dei servizi aeronautici presso il Comando Supremo:	
a) se ufficiale generale	5000
b) se colonnello brigadiere o colonnello	1000
5° Ufficiali addetti al corso pratico sul servizio di stato maggiore:	
Direttore, se tenente generale	2400
Direttore, se maggior generale	1200
Insegnanti	900

(1) Vedi art. 3 del decreto ministeriale.

Segue TABELLA *A*

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata Lire
6° Capi di stato maggiore d'intendenza d'armata — Capo ufficio personale del Comando Supremo - - Capi di stato maggiore di corpo d'armata — Comandanti di aeronautica presso i comandi di armata (1) — Comandanti cantieri dirigibili (1) — Comandanti di raggruppamento di squadriglie di bombardamento (1) — Capi sezione alla direzione generale dei lavori di difesa presso il Comando Supremo Direttori di artiglieria di armata — Direttori del genio di armata — Direttori di sanità di corpo d'armata — Direttori di commissariato d'armata e di corpo d'armata :	
a) se colonnello	1000
b) se tenente colonnello o maggiore	600
7° Direttori delle tappe d'armata — Direttori di veterinaria d'armata	600
8° Colonnello, richiamato dal congedo, primo aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta	600
9° Colonnelli del genio direttori zona di guerra	1000
10° Intendente delle truppe di Albania e Macedonia	1000
11° Capo dell'ufficio stampa presso il Comando Supremo, ...	1000
12 Ufficiali superiori di stato maggiore (o in servizio di stato maggiore) capi di stato maggiore delle divisioni — Ufficiali superiori di stato maggiore (o in servizio di stato maggiore) più anziani dei capi di stato maggiore delle divisioni - Comandanti dei carabinieri reali d'armata . . .	600
13° Vescovo castrense	5000
14° Commissario generale telegrafico — Direttore superiore della posta militare — Ispettore capo del genio civile — Ispettore della cassa militare :	
a) se assimilato al grado di colonnello.	1000
b) se assimilato al grado di tenente colonnello	600

Il ministro della guerra
MORRONE.

Per il ministro del tesoro
DA COMO.

(1) Gli ufficiali investiti di cariche aeronautiche non possono in nessun caso cumulare le indennità di carica con le indennità aeronautiche (art. 2, 1° comma, decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n vs, circolare 138 *giornale mil tare*).

N. **408.** — TRASPORTI — **Trasporto di bagagli di ufficiali e militari di truppa isolati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1917.

Continuano a ripetersi con frequenza i casi di spedizioni in franchigia (cioè sotto scorta mediante rilascio di mod. 3 ed in conto corrente (a carico cioè del bilancio della guerra su presentazione di richieste mod. *C*, parte 2ª, color rosa) di bagagli di ufficiali e di militari di truppa *isolati*. Tali spedizioni costituiscono una grave anormalità, in quanto che le spedizioni stesse devono essere eseguite a carico diretto degli speditori mediante pagamento in partenza, salvo poi a percepire la indennità bagaglio, nei casi e nella misura in cui questa compete a titolo di rimborso. A ciò è da aggiungere che, appunto per non esistere la franchigia sotto alcuna forma pel bagaglio personale che si spedisce individualmente sulle ferrovie dello Stato — eccezion fatta per quella parte del proprio bagaglio che gli ufficiali sono autorizzati a portar seco nelle carrozze racchiuso nelle cassette d'ordinanza — possono determinarsi disguidi ed anche smarrimenti dei quali l'amministrazione ferroviaria non è tenuta a rispondere, quando non sono presentati col bagaglio i prescritti documenti.

Resta quindi *tassativamente vietato* di eseguire spedizioni *sotto scorta od in conto corrente* di bagagli personali di ufficiali e di militari di truppa isolati, sia sulle ferrovie dello Stato, sia sulle linee di navigazione, sia sulle ferrovie secondarie e, conseguentemente, di rilasciare i rispettivi mod. 3 o le relative richieste color rosa che venissero all'uopo richieste.

Le spedizioni di bagaglio dei *reparti di truppa* — sempre quando, ben inteso, non siano eseguite con treni appositi, epperò *a conto globale* — tanto a collettame quanto a vagone completo, saranno effettuate, in massima, in conto corrente coi normali modelli 444 e 446 o col mod. *C* parte 2ª *color rosa*, e, solo in casi di speciale importanza ed urgenza, potrà essere spedito in franchigia sotto scorta col mod. 3.

In caso di inosservanza a quanto precede, si addiverrà all'addebito della spedizione verso chi l'avrà eseguita.

Il Ministro MORRONE.

N. **409**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento di proventi in tesoreria e chiusura delle contabilità dell'esercizio 1916-917.** — (Segretariato generale — Divisione ragioneria). — 15 giugno 1917.

Si rammenta a tutte le amministrazioni che eseguiscono di loro iniziativa il versamento in tesoreria dei proventi — direzioni e stabilimenti d'artiglieria e del genio e aeronautici, stabilimenti di commissariato, legioni dei carabinieri reali, ospedali militari principali, collegi e scuole militari per alcuni determinati proventi ed altri corpi, aventi gestione autonoma di cassa — il tassativo obbligo fatto loro dalle vigenti disposizioni di legge (art. 43 legge di contabilità generale dello Stato e art. 107 regolamento d'amministrazione) di effettuare, alle dovute scadenze, l'integrale versamento dei proventi in tesoreria.

I corpi, che a differenza di quelli su menzionati, eseguiscono il versamento dei proventi in base al conto della gestione dei proventi modello 97 RA compilato ed inviato dal Ministero, dovranno effettuare il versamento appena ricevuto il detto modello 97 RA (circolare 612 del 1916, n. 12 e 13).

Si rammenta poi ai corpi, reparti e servizi mobilitati l'obbligo di versare i proventi da essi realizzati, nelle casse militari (art. 52 regolamento sul servizio di cassa in guerra) e si richiama l'attenzione degli enti da cui detti corpi, reparti e servizi amministrativamente dipendono, sulla circolare 459 del 1916 che prescrive di introitare i proventi realizzati nella zona di guerra al fondo scorta, salvo a registrare in uscita al medesimo i versamenti nelle casse militari.

Coll'occasione e nell'imminenza della fine dell'esercizio 1916-917 si invitano tutti i corpi che ricevono i fondi pel tramite della direzione di commissariato ad ottemperare all'obbligo loro fatto dalla circolare n. 189 del corrente anno, di liquidare cioè i conti colla direzione stessa senz'attendere la revisione delle contabilità avvertendo che detta liquidazione deve effettuarsi anche per le spese per la guerra, giacchè le disposizioni del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1019 (circolare 575 del 1915), che esimono alcuni enti militari dal versare all'erario gli eventuali sopravanzi d'anticipazione, si riferiscono soltanto alle amministrazioni che ricevono direttamente i fondi dal Ministero mediante mandati d'anticipazione (circolare 467 del 1915).

A maggiore ragione si invitano tutte le amministrazioni che non l'avessero ancora fatto a liquidare subito colle direzioni di commissariato le rimanenze degli esercizi 1914-915 e 915-916 previo, beninteso il trasporto delle rimanenze stesse al conto fondo scorta (circolari 163 e 500 del 1916).

Il Ministro — MORRONE.

N. **710**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Scarico degli elmetti metallici distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno 1917.

Per semplificazione amministrativa, questo Ministero in conformità di quanto ha disposto colla circolare n. 365 del *giornale militare* 1916 per lo scarico delle coperte da campo e dei pacchetti di medicazione — determina che anche gli elmetti metallici, distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo, siano dagli enti interessati tolti dal carico compilando le prescritte richieste di scarico, analogamente alle prescrizioni dell'art. 471 del regolamento di amministrazione, per quanto riguarda i materiali del gruppo *A*. E quindi alle richieste devono essere allegati i buoni di prelevamento modello 282 *A* rilasciati dai comandi dei reparti che hanno eseguito il prelevamento.

Il Ministro — MORRONE.

N. **711**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 giugno 1917.

Con riferimento alla circolare n. 558 del *giornale militare* 1915, si comunica che il premio di lire 200, offerto dal signor Giuseppe Le Lièvre, è stato assegnato, previa in-

tosa col donatore, al caporal maggiore dell'11 reggimento fanteria, Salvatore Dallera, il quale, pur non avendo compiuto per primo l'atto materiale d'issare la bandiera italiana sul Castello di Gorizia, fu uno dei primi a sormontare l'ostacolo più difficile che separava le truppe dalla città, cioè l'Isonzo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **412**. — DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Sospensione d'invio del *bollettino ufficiale* ad unità inferiori a quelle di comando di reggimento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 giugno 1917.

In conformità degli art. 4 e 5 del decreto luogotenenziale in data 12 aprile c. a., n. 597, riguardante l'economia del consumo della carta, il Ministero ha disposto di sospendere, dal 1° luglio p. v., l'invio del *bollettino ufficiale* ai comandi inferiori al reggimento.

Ai comandi di deposito e di distretto, il numero di esemplari del *bollettino ufficiale* sarà ridotto allo stretto indispensabile ed in ogni caso non saranno inviate più di tre copie per ciascuno di essi.

Resta invariata la distribuzione del *giornale militare*.

Per i comandi, corpi ed uffici in zona territoriale provvederà senz'altro questo Ministero con gli elementi di cui dispone; per le truppe mobilitate, il Comando Supremo, l'Intendenza generale, i comandi delle grandi unità, le intendenze di armata e le unità autonome faranno conoscere telegraficamente al Ministero, non più tardi del 30 corrente, il numero di copie del *bollettino*, strettamente loro occorrente in base alle suindicate prescrizioni.

Rimane stabilito che d'ora innanzi, nelle richieste di copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*, in più di quelle distribuite, o per prima distribuzione ai vari corpi, uffici o comandi, le unità inferiori al reggimento dovranno essere comprese per la sola distribuzione del *giornale militare*.

Il Ministro — GIARDINO

N. **413**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Disposizioni per la limitazione sul consumo della carta nella compilazione dei pareri sulle domande, proposte e sugli specchi di avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 giugno 1917.

In ottemperanza al decreto luogotenenziale n. 597 del 2 giugno 1917, il Ministero determina che i pareri delle autorità superiori sulle domande o proposte (non escluse quelle per l'avanzamento) siano apposti sulle stesse domande o proposte anzichè su fogli a parte.

Però quando si tratti di specchi d'avanzamento, i predetti pareri saranno scritti su l'ultima facciata dello specchio, affinchè restino bene distinti dal giudizio della commissione di primo grado

Il Ministro — GIARDINO.

AVVISI

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1917, e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che, stante il rincaro della carta, i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1917 sono stabiliti in lire diciotto, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire venti, comprese le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta dovrà essere indirizzata alla *Direzione dell' « Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno — Via Giulia 52 in Roma »*,

I vaglia e le cartoline-vaglia saranno intestate al *contabile cassiere dell' « Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno — Via Giulia 52 in Roma »*.

All'importo di ciascun vaglia o cartolina-vaglia dovrà sempre aggiungersi la tassa di bollo di cent. cinque prescritta dai provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e nel caso si desiderasse la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione, essere aumentato di altri cent. dieci per la relativa marca da bollo.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1917 è stabilito in lire ventidue. Per ogni singolo volume il prezzo è indistintamente di lire tre e centesimi cinquanta.

Per la vendita degli atti della Raccolta in volumi e in fogli sciolti degli anni precedenti restano fermi i prezzi già stabiliti col decreto ministeriale del 19 marzo 1909, e cioè: L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª serie, dall'anno 1861 al 1880, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive; L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª serie, e L. 15 per ogni annata posteriore; L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti della 1ª e 2ª serie e L. 0.10 per ogni foglio o frazione di foglio degli atti successivi.

Per il nuovo Codice di procedura penale — edizione speciale del 1913 della tipografia delle Mantellate — rimane fermo il prezzo stabilito col decreto ministeriale del 15 maggio 1913, (L. 0,70 per ciascun esemplare per gli acquisti di un numero di copie superiore a cento da parte delle amministrazioni dello Stato, e di L. 1,30 a copia per ogni altro acquisto).

Giornale militare e *bollettino ufficiale* per l'anno 1917.

L'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* per il 2° semestre del corrente anno, che venga chiesto da ufficiali ed impiegati dell'amministrazione della guerra per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con richiesta mod. 310-*bis*, è stabilito in L. 15.

La tipografia Voghera rimetterà, in un unico pacco, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le dispense chieste in abbonamento col detto mod. 310-*bis*: spetta

allo stesso ufficio di farle pervenire agli interessati, per il tramite dei rispettivi comandi, corpi ed uffici.

Il prezzo d'abbonamento per tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè per i privati, che intendano associarsi alle predette pubblicazioni per lo stesso semestre e riceverle direttamente è stabilito in L. 25, compresa l'affrancatura nel Regno. Essi dovranno rivolgere domanda alla casa editrice Voghera, via Po, n. 3, Roma, inviando contemporaneamente un vaglia postale di L. 25.

Non sono consentiti abbonamenti mensili, nè quelli riflettenti il solo *giornale militare* ed il solo *bollettino ufficiale*.

Gli abbonamenti che venissero fatti dopo il mese di luglio 1917, daranno diritto alle sole dispense arretrate dal primo del mese in cui gli abbonamenti stessi vengono contratti.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 40ª, anno 1917 — circolare n. 392, pag. 962.

Nella 6ª colonna dello specchio (tenenti), in corrispondenza dell'arma d'artiglieria, *invece di*: 31 marzo 1917, *leggasi*, 1° aprile 1916.

Nella stessa colonna dello specchio (tenenti), in corrispondenza degli ufficiali di sussistenza, *invece di*: 30 febbraio 1916, *leggasi*: 1° febbraio 1916.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3392) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1917 — 28 giugno

N. 414. - 26 GIUGNO 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per l'accertamento della regolarità della posizione dei militari. . . . . *Pag.* 991

CIRCOLARE N. **414.** — **SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per l'accertamento della regolarità della posizione dei militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 giugno 1917.

Già in precedenti occasioni il Ministero ebbe ad affermare il concetto che i comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione assumessero essenzialmente le funzioni di organi di controllo dei centri dipendenti sui quali dovessero perciò esercitare un'azione ispettiva, tanto più efficace in quanto di natura continua e permanente.

Per questo loro carattere essenziale il Ministero affida ora specialmente ai detti comandi l'accertamento della regolarità della posizione dei militari effettivi ai centri, sia che trovinsi sotto le armi, sia che trovinsi in posizioni speciali.

1. A tal uopo i comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione dovranno anzitutto procedere ad un'accuratissima verifica dei ruoli e fogli matricolari e dovranno far praticare indagini in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo la posizione dei singoli militari non apparisca chiaramente definita: provvedendo che le indagini stesse siano proseguite sino a che tale definizione sia stata ottenuta.

2. Per i militari che trovansi sotto le armi i comandi dei centri di mobilitazione debbono poi accertarsi che ciascuno, in relazione alla classe di leva e al grado di idoneità fisica, abbia l'impiego stabilito dalle disposizioni impartite dal Ministero, recentemente riepilogate nella circolare del 5 giugno, n. 6620-*G*.

3. Per i militari poi che risultino presenti alla sede del deposito, o centro, o nei distaccamenti e segnatamente per quelli che occupino impieghi speciali fuori corpo, i detti comandi non dovranno desistere dal vigilare che nessuno goda di *agevolazioni abusive* (quali il pernottare fuori caserma senza regolare autorizzazione, l'uscita dal quartiere fuori delle ore stabilite, ecc.), causa di cattiva impressione nella cittadinanza e spesso fomite di assenze arbitrarie o di altre mancanze.

4. Quanto ai militari alle armi che trovansi in posizioni speciali, dovranno essere sempre oggetto di particolarissima attenzione quelli di essi che fruiscono di licenza di convalescenza.

Apposite disposizioni regolano già la materia sotto l'aspetto dello accertamento permanenza delle condizioni fisiche che motivarono il provvedimento sanitario; ma l dei comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione dovrà segnatamente rivolgersi a nere che nessuno dei militari in detta posizione ritardi o manchi di rientrare alla denza della licenza.

A tal fine si prescrive che presso ciascun centro sia impiantato e tenuto sempre al corrente un *Registro dei militari in licenza di convalescenza* in cui sia sempre chiaramente indicata per ciascuno la data d'inizio e la data di scadenza della licenza, in corrispondenza perfetta delle indicazioni poste sul foglio di licenza rilasciato al militare.

Il registro dovrà inoltre essere accompagnato da uno *scadenzario* in cui, per ogni giorno del mese siano indicati i nomi dei militari ai quali in quel giorno termina la licenza. Al principio di ciascun mese, ogni centro dovrà riferire al comando di gruppo da cui dipende circa i militari che non fossero rientrati dalla licenza senza giustificato motivo, le disposizioni date per le ricerche e il risultato di queste.

I comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione, al principio di ciascun trimestre, riepilogando i dati e le notizie ricevute, ne riferiranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricola).

5 Ad impedire poi che taluno dei militari che furono inviati in licenza di convalescenza prima ancora di essere stati assegnati ai corpi, possa mancare di presentarsi alla scadenza e la sua mancanza possa passare inavvertita, si determina che tutti i militari in tali condizioni debbano essere assunti in forza dal distretto militare cui appartengono e che per essi venga tenuto un *registro* ed uno *scadenzario* a parte.

6 La vigilanza dei comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione rimarrebbe peraltro inefficace qualora ai comandi dei centri non giungesse notizia dei militari inviati in licenza di convalescenza direttamente dai luoghi di cura ove erano degenti. Epperò si raccomanda vivamente che in tali casi dai detti luoghi di cura non si manchi mai di dare ai centri cui i militari appartengono esatta notizia delle licenze concesse, indicandone la durata, ed insieme la località ove i militari si recano a fruirne. Il Ministero terrà personalmente responsabili i direttori degli ospedali militari principali delle comunicazioni omesse.

7. Altro campo in cui i comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione debbono singolarmente portare la loro attenzione è quello dell'applicazione delle norme che regolano le comunicazioni circa i militari presentatisi a centri diversi dal proprio.

A tal uopo i comandi dei gruppi dovranno accertarsi anzitutto che per i militari di ciascun centro che non risultino presentatisi e per i quali tuttavia il distretto militare abbia trasmesso i fogli matricolari, questi siano stati subito restituiti con l'indicazione di *non giunti* al distretto che li aveva inviati. In secondo luogo dovranno verificare che per tutti i militari che si presentarono ai centri dipendenti siano state fatte ai rispettivi distretti di leva le prescritte comunicazioni.

Soltanto, infatti, per l'osservanza di tali disposizioni, i comandi dei distretti militari potranno a loro volta esser messi in grado di esplicare l'azione loro nei riguardi dei mancanti alle chiamate senza giustificato motivo.

8. Le presenti disposizioni non tendono a circoscrivere l'azione di controllo dei comandi dei gruppi di centri di mobilitazione agli argomenti ricordati; ma il Ministero affida anzi alla sagace iniziativa dei singoli comandanti lo studio e l'attuazione dei mezzi pratici per ottenere che *nessun militare sfugga alla prestazione del servizio nel modo e nel tempo pei quali vi è tenuto.*

9. Disposizioni particolari per la ricerca, l'identificazione, ecc., di tutti i militari che comunque manchino ai loro obblighi sono impartite direttamente alle LL. EE. i comandanti dei corpi d'armata, giacchè è fermo intendimento del Ministero che l'azione investigativa contro i militari suddetti sia perseguita tenace e inflessibile, fino a che non siasi ottenuto che l'ultimo di essi abbia preso il posto che gli spetta alla fronte.

10. Tutte le autorità militari, infine, nel dare il loro più valido contributo all'opera necessaria per ottenere che ciascun militare compia per intero il proprio dovere, dovranno portare la loro attenzione su quei casi specialissimi in cui militari non volonterosi riescano a sfuggire al servizio che loro compete, pur non violando alcuna delle disposizioni vigenti, se non addirittura in applicazione di taluna di esse. In tali casi le autorità stesse dovranno riferirne gerarchicamente a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) per quelle eventuali disposizioni complementari che fossero del caso.

Il Ministro — GIARDINO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2336) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1917 — 30 giugno

N. 415. — 30 APRILE 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto del Ministero delle colonie, emesso d'accordo con quello della guerra, riguardante le spese per i trasporti militari in Libia *Pag.* 995

» 416. 3 GIUGNO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto luogotenenziale n. 930, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono complessivamente aumentati di L. 884.500.000. . . . . *Pag.* 996

» 417. 4 GIUGNO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Nomina dei componenti della commissione prevista nel decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 690, relativo alle controversie in materia di requisizioni di immobili, quadrupedi e veicoli. . . . . *Pag.* 997

» 418. 17 GIUGNO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto luogotenenziale n. 986, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400 000 000. . . . . *Pag.* 998

» 419. — 25 GIUGNO 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. Norme per la fissazione dei prezzi nelle compre-vendite e nelle requisizioni di legna da ardere . . . . . *Pag.* 998

» 420. 28 GIUGNO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Contrattazioni verbali od epistolari per l'esecuzione di lavori o provviste . . . . . *Pag.* 999

» 421. 28 GIUGNO 1917. AVANZAMENTO. DISCIPLINA MILITARE. Speciali norme per la compilazione delle note caratteristiche, durante la guerra, a deroga del paragrafo 11 del relativo regolamento . . . . . *Pag.* 999

422. 28 GIUGNO 1917. AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo . . . . . *Pag.* 1000

» 423. 28 GIUGNO 1917. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica e del telegrammi-espressi di Stato . . . . . *Pag.* 1000

» 424. 28 GIUGNO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. — Denuncie all'autorità giudiziaria . . . *Pag.* 1002

» 425. — 28 GIUGNO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie . *Pag.* 1002

» 426. 28 GIUGNO 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione in ente autonomo del gallettificio militare di Torino . . . . . *Pag.* 1002

» 427. 28 GIUGNO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessioni di mano d'opera militare per lavori agricoli . . . . . *Pag.* 1002

CIRCOLARE N. **415**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto del Ministero delle colonie, emesso d'accordo con quello della guerra, riguardante le spese per i trasporti militari in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 aprile 1917.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Considerato che a presidiare le due colonie della Libia sono destinate truppe metropolitane e truppe coloniali, le prime amministrate dal Ministero della guerra e le seconde da quello delle colonie;

Considerato che per i trasporti in genere dall'Italia alla Libia e viceversa provvede direttamente il Ministero della guerra coi fondi del proprio bilancio e che il Ministero delle colonie per detto e per altri servizi nonchè per maggior costo del mantenimento delle truppe metropolitane in colonia corrisponde annualmente un contributo al Ministero della guerra;

Considerato che le spese per i trasporti che si effettuano nell'interno delle colonie libiche dovrebbero essere sostenute dai due Ministeri, e cioè, quelle per le truppe metropolitane a carico del bilancio della guerra e quelle per le truppe coloniali a carico del bilancio coloniale, ma che nella pratica attuazione non sempre riesce facile di stabilire quale deve essere la spesa da imputarsi a carico dei singoli bilanci perchè per necessità di tempo, di mezzi e d'urgenza le spedizioni di materiali, viveri e derrate avvengono cumulativamente;

Visto le proposte fatte dal Governo della Cirenaica col rapporto n. 2769, del 22 maggio 1916;

Visto il dispaccio del Ministero delle colonie n. 3345 in data 15 novembre 1916, indirizzato al Ministero della guerra, col quale si propone che per i trasporti cumulativi nell'interesse delle truppe metropolitane e coloniali, nei casi in cui non è possibile dividere la spesa tra i due Ministeri, la ripartizione sia fatta nella proporzione di tre quarti a carico del bilancio della guerra e di un quarto a carico di quello delle colonie essendo tale, all'incirca, il rapporto fra le truppe metropolitane e quelle coloniali in Libia;

Visto il dispaccio n. 7047 del 7 dicembre u. s. del Ministero della guerra, il quale accoglie tale proposta;

DECRETA:

Le spese riguardanti i trasporti cumulativi che si effettuano nell'interno della Libia, nei soli casi in cui non è possibile determinare quale deve essere la quota a carico dei bilanci della guerra e delle colonie, dovranno gravare sui medesimi, proporzionalmente in ragione di tre quarti per il primo e di un quarto per il secondo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 aprile 1917.

MORRONE. COLOSIMO.

N. 416. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 936, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917 sono complessivamente aumentati di L. 884.500 000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). 3 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 140).

Articolo unico. — Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 14.	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari di truppa, ecc. . . . . L.	10.000.—
» » 50.	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti — Indennità di residenza in Roma, ecc. . . . . »	16.500.—
» » 69.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli . »	800.000.—
» » 73.	Spese inerenti al trasporto di materiali in servizio dell'amministrazione militare . . . . . »	10.000.000.—
» » 74.	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Assegni in contanti, ecc. . . . . »	1.000.000.—
» » 83.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi . . . . . »	95.000.000.—
» » 99-*bis*.	Spese per la guerra . . . . . »	769.173.500.—
» » 99-*quater*.	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi, ecc. . . . . »	8.500.000.—
	Totale L.	884.500.000.—

Della somma di L. 769.173.500, assegnata al capitolo 99-*bis*, L. 121 milioni sono da corrispondersi alle ferrovie dello Stato, e L. 60 milioni all'amministrazione delle gabelle per dazi doganali.

N. **417**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nomina dei componenti della commissione prevista nel decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, relativo alle controversie in materia di requisizioni di immobili, quadrupedi e veicoli.** — (Direzione generale genio). — 4 giugno 1917.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1917, a comporre la Commissione istituita dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 26 aprile 1916 n. 699, sono stati chiamati:

per tutte le controversie indicate nel decreto luogotenenziale 26 *aprile* 1917, *n.* 699, *i signori:*

Conte gr. uff. Avet avv. Enrico, consigliere di Stato, presidente;

Comm. Fencaltea Filippo, direttore capo di divisione amministrativo nel Ministero della guerra;

Comm. Lo Bianco avv. Francesco, sostituto avvocato erariale generale; e

per le controversie in materia di requisizioni d'immobili i signori:

Colonnello del genio Venturi cav. Angelo;

Comm. Maraini Enrico, delegato della federazione nazionale fra le associazioni di proprietarie di case;

per le controversie in materia di requisizione di quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e loro accessori, i signori:

Colonnello di cavalleria Selby cav. Gualtiero;

Comm. Avv. Francesco delegato dal Jockey Club;

per le controversie in materia di requisizioni di veicoli a trazione meccanica, locomotive stradali e loro rimorchi, autoveicoli, motocicli e loro accessori, i signori:

Colonnello del genio Gargano cav. Angelo Raffaele;
Comm. Silenzi avv. Ludovico, delegato dal Touring Club italiano;

per le controversie in materia di requisizioni di natanti e rispettivi attrezzamenti, i signori:

Colonnello del genio Ricci cav Edoardo;
Cav. Randone Clemente, delegato della Federazione degli armatori italiani;

per le controversie in materia di requisizioni di aeronavi di qualunque forma e specie con rispettivi congegni ed accessori di servizio, i signori:

Maggiore del genio Buffa cav. ing. Mario;
Cr. uff. prof. avv. Buzzati Giulio Cesare, delegato dalla Lega aerea nazionale.

Per le controversie relative a requisizioni delle suddette cose ordinate dalle autorità della R. marina la commissione si comporrà in conformità dell'ultimo comma del predetto articolo 4 con l'intervento del sig. comm. Mossini Giovanni, direttore capo di visione amministrativo nel Ministero della marina, nominato dal Ministro della marina.

Le funzioni di segreteria della commissione saranno adempiute dai signori capitano di fanteria d'Avanzo cav. avv. Filippo Giacomo, Squadrilli dott. Edoardo, segretario nel Ministero della guerra, e sottotenente d'artiglieria Bacino avv. Diego.

Il Ministro — MORRONE.

N. **118.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 986, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 17 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 148).

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire quattrocento milioni (400 000.000).

N. **119** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Norme per la fissazione dei prezzi nelle compre-vendite e nelle requisizioni di legna da ardere.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1917

Con notificazione in data 25 corrente venne revocata la precedente notificazione 10 settembre 1915 (circolare 694 *giornale militare ufficiale* 1915) nella parte in cui fissava i prezzi massimi obbligatori nelle compre-vendite e nelle requisizioni della legna da ardere occorrente per i rifornimenti delle amministrazioni militari.

Pertanto nel procedere ad acquisti o requisizioni le autorità militari dipendenti dovranno fino a nuovo ordine uniformarsi semplicemente alle norme dell'articolo 12 del decreto del 14 corrente emanato dal comitato per i combustibili nazionali, cioè fissare i prezzi tenendo conto delle particolari condizioni dei luoghi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 420 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contrattazioni verbali ed epistolari per l'esecuzione di lavori o provviste.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 giugno 1917.

Il ministro delle finanze ha fatto presente che il sistema di affidare l'esecuzione di lavori o provviste a mezzo di accordi verbali od epistolari, non regolarmente registrati, reca già gravi danni all'erario, e che gli interessi dello Stato sarebbero seriamente pregiudicati se questo sistema avesse a perdurare od estendersi.

Poichè se pure le ditte, per sfuggire alle sanzioni fiscali, consentono migliori condizioni per le forniture loro affidate mediante contrattazione verbale o epistolare, il vantaggio che ne deriva all'amministrazione è quasi sempre inferiore alla perdita dell'erario per la mancata registrazione, tenuto anche conto che, col metodo di accordi interni non registrati, resta meno accertato il reddito dei fornitori.

Si raccomanda perciò vivamente agli uffici, delegati per le provviste e pei lavori, di astenersi il più possibile dal concludere affari mediante contrattazioni verbali con semplici lettere, che non siano soggette alla formalità della registrazione, e di non ricorrervi se non nel caso di assoluta ed imprescindibile necessità.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 421. — AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — **Speciali norme per la compilazione delle note caratteristiche, durante la guerra, a deroga del paragrafo 11 del relativo regolamento.** — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 28 giugno 1917.

Per lo stato di guerra, la permanenza nel grado è assai spesso per gli ufficiali ed i sottufficiali minore di un anno, e quindi in tali casi, osservando il disposto del paragrafo 11 del regolamento per le note caratteristiche, le proposte d'avanzamento sono compilate senza che sia stato possibile redigere le note medesime nel periodo di tempo nel quale l'ufficiale o sottufficiale ha rivestito il grado dal quale deve essere promosso. Ciò contrasta con lo spirito delle disposizioni di legge vigenti al riguardo, e pertanto il Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 14 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (circolare 399), e ferme restando le speciali norme per la compilazione delle note caratteristiche durante la guerra, impartite con le circolari del *giornale militare* 884 del 1915 e 733 del 1916, determina che, per la durata della guerra, per gli ufficiali e sottufficiali da iscriversi nei quadri d'avanzamento (normali e suppletivi) e, in ogni caso, quando debbasi compilare per essi proposta d'avanzamento, vengano redatte le note caratteristiche, se ciò non sia già stato fatto durante la permanenza nel grado.

Il disposto dei paragrafi 7 e 9 del regolamento non fanno ostacolo alla presente prescrizione.

Quanto sopra non si riferisce agli ufficiali e sottufficiali dei comandi, corpi e servizi dipendenti dal Comando Supremo, per i quali le disposizioni su tale materia sono emanate dal Comando stesso.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 422. — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 giugno 1917.

A parziale modificazione della circolare 214 *giornale militare* corrente anno il Ministero, mentre conferma che gli ufficiali richiamati dal congedo, o ricollocativi dopo aver prestato servizio durante la presente guerra, mano a mano che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, e dal 2° comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752, *giornale militare* 1916) debbono essere sempre presi in esame nei riguardi dell'avanzamento, determina altresì che le competenti commissioni compilino e trasmettano in ogni caso gli specchi di proposta, anche se contenenti un giudizio negativo, o, eventualmente, sospensivo.

Per uniformità di indirizzo, dovranno essere nuovamente restituiti al Ministero quegli specchi negativi che, in applicazione del 3° comma della citata circolare 214 *giornale militare*, fossero nel frattempo stati respinti; come dovranno essere compilati e trasmessi quegli specchi che le commissioni si fossero astenute dal compilare, perchè riflettenti un giudizio negativo.

Resta fermo tuttavia che tali giudizi negativi non avranno effetto ai fini dell'esclusione dal quadro d'avanzamento, per la quale sono efficaci soltanto i giudizi pronunziati nei riguardi della promozione a turno normale.

I giudizi negativi riferentisi all'avanzamento speciale di cui alle sopra citate disposizioni avranno la sola conseguenza che l'ufficiale non potrà essere proposto per lo stesso speciale avanzamento, se non dopo aver compiuto un nuovo periodo di servizio nelle condizioni e della durata previste da quelle disposizioni, e cioè altri quattro mesi presso l'esercito operante, o un altro anno nel territorio del paese.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 423. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica e dei telegrammi-espressi di Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 giugno 1917.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi ha segnalato che, non ostante i vari richiami all'osservanza delle disposizioni in vigore su l'uso della franchigia telegrafica e dei telegrammi-espressi di Stato, si fa dell'una e degli altri un impiego anormale; ed ha soggiunto essere indispensabile un provvedimento, che garantisca l'eliminazione di tutti i telegrammi, il cui argomento possa essere oggetto di corrispondenza epistolare; che sollevi gli uffici telegrafici da lavori estranei al servizio degli apparati, come quello di copiatura o di raggruppamento per destinazione dei telegrammi circolari ed eviti le numerose ritrasmissioni di questi agli uffici minori; infine che elimini il considerevole lavoro e la ingente spesa, derivante dal recapito a mano dei telegrammi-espressi di Stato.

Sono state, per conseguenza, concordate col prefato Ministero le disposizioni seguenti, le quali avranno vigore a partire dal 1° luglio p. v.:

« 1. I funzionari ed uffici, che attualmente godono della franchigia telegrafica, possono mettere telegrammi in franchigia *per le sole comunicazioni che concernano affari di servizio d'importanza e d'urgenza tali che non possano conseguire lo scopo mediante corrispondenza epistolare*. In ogni caso i telegrammi debbono essere compilati con la maggior possibile concisione e, per i funzionari ed uffici godenti di franchigia limitata negli indirizzi, essere diretti alle sole autorità con le quali è ammessa la franchigia;

« 2. I telegrammi a più destinazioni, o circolari, debbono sempre essere presentati, all'ufficio telegrafico centrale della località di partenza, nel numero di copie necessario per la trasmissione sulle varie linee facenti capo all'ufficio stesso: e le destinazioni dovranno essere raggruppate su ciascuna copia, secondo sarà indicato dall'ufficio medesimo;

« 3. I prefetti e le altre autorità superiori provinciali dovranno diramare per posta alle autorità ed uffici dipendenti le circolari telegrafiche che ricevano dai Ministeri ed uffici centrali, *salvo che sia espressamente richiesta la diramazione per telegrafo da parte dell'amministrazione centrale interessata*.

« Mancando tale richiesta, gli uffici telegrafici hanno facoltà di negare l'accettazione dei telegrammi-circolari emessi dai prefetti e dalle altre autorità superiori provinciali per diramare le circolari telegrafiche ministeriali, salvo ai mittenti chiederne l'accettazione sotto la loro responsabilità. In tal caso i mittenti dei telegrammi suddetti debbono apporre, in calce ai telegrammi stessi, la dichiarazione: « *da accettare sotto la mia responsabilità* » seguita dalla firma.

« 4. Giusta l'art. 16 del R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, i mittenti dei telegrammi, che dal Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con l'amministrazione centrale da cui i mittenti stessi dipendono, saranno riconosciuti abusivi per mancanza di importanza o d'urgenza, o per prolissità, o perchè di carattere privato, **dovranno pagare la tassa relativa, in base alla tariffa dei telegrammi privati.**

« I Ministeri esamineranno, **con la maggiore severità**, le eventuali giustificazioni dei funzionari loro dipendenti, e, qualora questi non pagassero le tasse dei telegrammi riconosciuti abusivi, provvederanno disciplinarmente a loro carico, in base agli art. 50 e 51 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dei regolamenti speciali vigenti per ciascuna amministrazione.

« Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai telegrammi a più destinazioni e circolari, presentati senza le copie necessarie per il loro inoltro.

« 5. Per le comunicazioni urgenti le autorità militari faranno uso dei *biglietti di Stato urgenti* (circolare n. 227 inserta nel *giornale militare* c. a.) a preferenza degli attuali telegrammi espressi di Stato, *che dovranno essere adoperati solo in casi di assoluta necessità* »

***

Si invitano tutte le autorità militari alla stretta osservanza delle prescrizioni sovra trascritte, ad evitare i provvedimenti amministrativi di addebito, comminati pei trasgressori, e quelli disciplinari, che il Ministero non mancherà di adottare in caso di ripetute anormalità.

È inteso che la disposizione di cui al punto 3° è applicabile alle autorità superiori militari territoriali.

Sono abrogate tutte le precedenti circolari sulla materia.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **424**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Denuncie all'autorità giudiziaria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 giugno 1917.

Avendo avuto di frequente occasione di rilevare che, in caso di denuncie all'autorità giudiziaria per reati di frode in forniture, le autorità che hanno sporto la denuncia omettono di riferirne a questo Ministero, come è stabilito dall'art. 34 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, si richiama l'attenzione sulla disposizione in parola perchè è assolutamente indispensabile che il Ministero, per i provvedimenti di sua competenza, abbia immediata notizia dei reati commessi in danno dell'amministrazione militare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **425**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie.** (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 giugno 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 394 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

R. console d'Italia a Tientsin — lire sterline 21.11 10 (raccolte in una festa di beneficenza) a favore degli orfani dell'attuale guerra.

Colonia italiana di Tientsin — lire sterline 53 agli orfani della guerra.

Maresciallo maggiore dei carabinieri a piedi Giuseppe Covino — lire 100 a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri morti o gravemente feriti nell'attuale guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **426**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione in ente autonomo del gallettificio militare di Torino.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 giugno 1917.

Col 1° luglio 1917 il gallettificio militare di Torino è costituito in ente autonomo con gestione propria, cessando di essere alla dipendenza del locale panificio militare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **427**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessioni di mano d'opera militare per lavori agricoli.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 giugno 1917.

Risulta che talune autorità militari territoriali, interpretando restrittivamente le disposizioni della circolare 234 del *giornale militare* corrente anno (n. 1), o non danno corso alle richieste di mano d'opera per lavori agricoli loro pervenute posteriormente

alla data d'inizio di ciascun turno oppure riducono la durata della concessione di altrettanti giorni quanti ne sono trascorsi dalla data d'inizio del turno a quella in cui la concessione viene fatta.

Ciò non risponde agli intendimenti di questo Ministero nè a quanto praticamente avviene per le analoghe concessioni effettuate con militari tratti dalle retrovie della zona di guerra.

Si avverte pertanto che, se per ovvie ragioni conviene procurare che dalle truppe territoriali le concessioni continuative di mano d'opera siano fatte per la massima parte sino dal primo o dai primi giorni di ciascun turno, esse tuttavia devono aver corso anche durante il rimanente periodo di tempo fissato per il turno stesso, sino a che le commissioni provinciali d'agricoltura abbiano ottenuto possibilmente un numero di effettive concessioni corrispondente all'aliquota assegnata alla rispettiva provincia. Qualunque sia poi la data in cui la concessione ha principio, essa deve avere sempre la durata di 40 giorni, oltre il viaggio.

Il Ministro. — GIARDINO.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1917 — 6 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 428. 5 GIUGNO 1917. UFFICIALI IN CONGEDO, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Catanzaro, dalla locale sottodirezione del genio alla sezione di commissariato. — Circoscrizione delle commissioni di Roma e Perugia . . . . . *Pag.* 1006

» 429. 14 GIUGNO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 1032, riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 . . . . . *Pag.* 1006

» 430. — 5 LUGLIO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto ministeriale che approva gli elenchi degli esiti di lesioni o infermità per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra . . . . . *Pag.* 1010

» 431. — 21 GIUGNO 1917 — SERVIZIO SANITARIO. Seconda coppia di arti artificiali ai mutilati di entrambi gli arti inferiori . . . . . *Pag.* 1011

» 432. 26 GIUGNO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione in Tripoli ed in Bengasi di consigli d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . *Pag.* 1011

» 433. 28 GIUGNO 1917. SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa l'organizzazione direttiva sanitaria in zona territoriale . . . . . *Pag.* 1015

» 434. 27 GIUGNO 1917. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1041, concernente il compimento della ferma obbligatoria di leva pei militari di 1ª categoria, agli effetti del trattamento economico agli impiegati e della concessione dei sussidi alle famiglie . . . . . *Pag.* 1016

» 435. 30 GIUGNO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Rinnovazione dell'indennità di entrata in campagna . . . . . *Pag.* 1016

» 436. — 2 LUGLIO 1917. AVANZAMENTO. Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali morti dopo aver maturato il diritto alla promozione, e degli ufficiali prigionieri di guerra del nemico . *Pag.* 1016

» 437. 2 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Pagamento delle indennità ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni ed infermità dipendenti da cause di servizio *Pag.* 1017

» 438. — 5 LUGLIO 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. Documenti di identificazione per gli ufficiali ed assimilati. . . . . *Pag.* 1019

» 439. — 5 LUGLIO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie . *Pag.* 1021

» 440. — 5 LUGLIO 1917. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'estratto del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo. . . . . *Pag.* 1021

» 441. — 5 LUGLIO 1917. — RECLUTAMENTO. — Trattamento dei militari delle classi 1882 e 1883 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 1023

» 442. — 5 LUGLIO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità mensile, per la durata della guerra, agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1022

» 443. 5 LUGLIO 1917. AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 . . *Pag.* 1023

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **428**. — UFFICIALI IN CONGEDO, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Catanzaro, dalla locale sottodirezione del genio alla sezione di commissariato — Circoscrizione delle commissioni di Roma e Perugia** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 giugno 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quello della marina, è venuto nella determinazione di effettuare il passaggio della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Catanzaro dalla sottodirezione del genio alla locale sezione di commissariato. Detto trasferimento dovrà effettuarsi per il 15 giugno.

Si dispone inoltre che, pure dal 15 giugno, venga assegnato alla giurisdizione della commissione per le esonerazioni temporanee di Roma il circondario di Viterbo, sinora dipendente dalla commissione per le esonerazioni di Perugia avente giurisdizione su tutto il territorio dipendente dalla divisione militare di Perugia.

Pertanto a partire dal 15 giugno 1917 vengono modificate in questo senso le competenze, le sedi e le circoscrizioni delle commissioni locali contenute nella tabella pubblicata con la circolare n. 92 del *giornale militare ufficiale*, dispensa 7ª, dell'anno 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **429**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto luogotenenziale n. 1032, riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154).

Art. 1. — Per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, il ministro della guerra stabilirà l'elenco degli esiti di lesioni o infermità, che potranno essere considerati, quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la prestazione di un servizio militare sedentario, e l'elenco degli esiti di lesioni o infermità, che potranno essere considerati, in via eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la continuazione del servizio militare attivo.

Art. 2. — Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni o infermità comprese nel primo degli elenchi di cui all'articolo precedente, potranno all'atto stesso del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto, o successivamente, essere, a loro domanda, richiamati in servizio e destinati agli impieghi sedentari e nel limite dei posti di cui al seguente art. 5, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito l'ispettorato di sanità militare, siano ...

siano idonei per condizioni fisiche a bene esercitare le funzioni a cui devono essere adibiti e abbiano le attitudini professionali e i requisiti di cultura necessari.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo saranno inscritti d'ufficio nella categoria degli ufficiali di riserva e soggetti alle norme di avanzamento vigenti per gli ufficiali di tale categoria.

Per tutto il tempo in cui presteranno servizio avranno diritto a percepire, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, lo stipendio spettante agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado della stessa arma o corpo.

Potranno essere trattenuti in servizio, fino a che abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere ricollocati a riposo o in congedo assoluto, ferma in ogni caso la loro appartenenza alla riserva fino ai limiti di età propri di tale categoria.

All'atto del loro ricollocamento a riposo avranno diritto a cumulare la pensione privilegiata già conseguita con la pensione a cui avessero acquistato titolo per il periodo di servizio successivamente prestato e per i relativi stipendi percepiti, oppure a conseguire, se più favorevole, soltanto un'unica pensione di riposo in base alla somma dei periodi di servizio prestato.

Art. 3. — Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni od infermità, comprese nel secondo degli elenchi di cui all'art. 1, potranno a loro domanda, previa sospensione o revoca di ogni provvedimento di collocamento a riposo o di invio in congedo assoluto, essere mantenuti in servizio, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare, siano riconosciuti ancora idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nella propria arma o corpo.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo continueranno a rimanere iscritti nei ruoli degli ufficiali della propria categoria, posizione, arma o corpo, e ad essere soggetti a tutte le norme che ne regolano lo stato, l'avanzamento e gli assegni.

Nel giudizio di idoneità agli effetti dell'avanzamento, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate, o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni d'idoneità.

Art. 4. — Gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno essere mantenuti in servizio fino a che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

All'atto del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto potranno far valere il loro diritto alla pensione privilegiata con effetto dalla data della cessazione dal servizio, oppure a liquidare, se più favorevole, la pensione ordinaria di riposo in base alla durata complessiva del servizio prestato ed agli stipendi percepiti.

Agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata sarà computato ogni aumento di stipendio successivo al provvedimento di mantenimento in servizio, purchè sia stato conseguito da almeno un triennio; tale condizione però non si richiede se la cessazione dal servizio avvenga per aggravamento dell'infermità o per altra ragione non dipendente dall'interessato.

Contemporaneamente al collocamento a riposo o in congedo assoluto gli ufficiali di

cui all'articolo precedente potranno anche chiedere di essere richiamati in servizio destinati ad impieghi sedentari alle condizioni e con gli effetti stabiliti nel primo art. 2, subordinatamente però all'esistenza di posti disponibili, e salva la precedenza degli ufficiali di cui all'art. 2.

Le promozioni conseguite da costoro successivamente al provvedimento di mantenimento in servizio saranno calcolate in diminuzione di quella o di quelle a cui avessero diritto a norma del primo capoverso dell'art. 2.

Art. 5. - Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito quali fra gli impieghi militari esistenti debbano considerarsi di carattere sedentario e sarà determinato il numero dei posti da destinare agli ufficiali di cui all'art. 2, entro il limite complessivo dei due terzi di quelli compresi nelle relative tabelle organiche.

Il mantenimento in servizio attivo degli ufficiali di cui al precedente art. 3, appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo, sarà ammesso fino alla concorrenza del numero dei posti che saranno stabiliti con decreto del ministro della guerra con effetto fino al termine di sei mesi dopo la conclusione della pace e con la legge del bilancio di previsione per il tempo successivo.

Art. 6. — L'impiego conferito a norma degli articoli precedenti non potrà essere tolto nè sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 7. — Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti sarà considerato ad ogni effetto come servizio effettivo.

Per il computo della pensione saranno valutati, in aggiunta al servizio sedentario od attivo prestato successivamente alla data della riassunzione o del mantenimento in servizio, anche gli anni di campagna di guerra anteriori alla data suddetta.

Art. 8. — Gli ufficiali, che siano affetti da una lesione od infermità incontrata per servizio o per fatto di guerra e compresa negli elenchi di cui al precedente art. 1, sia a loro domanda, sia per ordine del direttore dell'ospedale ove sono ricoverati, o del comando del deposito a cui appartengono, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari prescritti dalle disposizioni sulle pensioni.

Il presidente del collegio medico, fermo l'obbligo di comunicare all'interessato l'esito della visita subito dopo redatto il verbale, e di fare constare in calce al medesimo l'accettazione, o il rifiuto di accettazione delle conclusioni, dovrà altresì interpellarlo se abbia già presentato o intenda di presentare domanda per essere collocato a riposo o in congedo assoluto, e contemporaneamente riassunto in servizio sedentario, oppure mantenuto in servizio attivo; e dovrà far constare in calce al verbale della visita il tenore della risposta.

Se l'ufficiale abbia risposto in senso affermativo, i giudizi del direttore di sanità e dell'ispettorato di sanità dovranno essere preceduti da visita personale, e, oltre a pronunziarsi sull'esistenza e causa dell'inabilità e sulla sua assegnazione ad una determinata categoria agli effetti delle disposizioni sulle pensioni e della dichiarazione di invalidità di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1917, n. 481, dovranno pronunziarsi altresì sulla idoneità dell'ufficiale alla continuazione del servizio o alla prestazione di un servizio sedentario agli effetti delle presenti disposizioni.

Art. 9. — Indipendentemente dalla dichiarazione fatta in sede di accertamenti sanitari, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni, e che desiderino a norma di esse di essere mantenuti in servizio attivo, ovvero riassunti in servizio sedentario, debbono presentarne domanda per via gerarchica al ministro

della guerra entro il termine di tre mesi dalla data della sottoscrizione del verbale della visita medica collegiale.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni siano stati precedentemente collocati a riposo o inviati in congedo assoluto, potranno presentare la loro domanda entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Il ministro della guerra avrà facoltà di non tener conto delle domande presentate dopo decorsi i termini sopraindicati.

Art. 10. — Alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali, che, a norma degli articoli 2 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a bene esercitare le funzioni a cui debbono essere adibiti, sarà provveduto con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 11. — Nello stesso modo sarà provveduto al mantenimento in servizio degli ufficiali che, a norma degli articoli 3 e 8, siano stati riconosciuti ancora idonei a esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado, nella propria arma o corpo.

Art. 12. — Le disposizioni degli articoli 3 e 4, esclusi gli ultimi due capoversi, si applicano anche agli aiutanti di battaglia, ai sottufficiali di carriera (marescialli dei tre gradi e sergenti maggiori) ed ai militari con ferma speciale.

Art. 13. — In casi eccezionali è in facoltà del ministro della guerra, mediante apposito fondo da stanziarsi annualmente in bilancio, di mantenere o di riassumere temporaneamente in servizio, col loro consenso, per adibirli a servizi sedentari, i sottufficiali e militari di truppa invalidi di guerra, affetti da una delle lesioni od infermità comprese negli elenchi di cui all'art. 1, ancorchè non appartengano alle categorie accennate nel precedente articolo.

I militari così mantenuti o riassunti in servizio non potranno aspirare ad ulteriore avanzamento, all'infuori di quello al grado immediatamente superiore, consentito per i sottufficiali di carriera dal decreto luogotenenziale n. 1200 del 3 settembre 1916.

Art. 14. — Le precedenti disposizioni si applicano ai militari italiani ovunque dislocati, compreso il territorio delle Colonie e del Dodecanneso, che siano divenuti invalidi per servizio o fatto di guerra anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Art. 15. — Il mantenimento o la riassunzione in servizio a norma delle presenti disposizioni non potrà in nessun modo impedire l'applicazione ai militari in tal modo mantenuti o riassunti in servizio di tutte le disposizioni che modifichino l'ordinamento dell'esercito, lo stato, l'avanzamento, gli stipendi e gli assegni degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa.

Art. 16. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 330. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto ministeriale che approva gli elenchi degli esiti di lesioni o infermità per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 luglio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra »;

Visto il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

DECRETA:

Art. 1. — Per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra potranno essere considerati come compatibili con la prestazione di un servizio militare esclusivamente sedentario, sempre quando, a giudizio delle competenti autorità sanitarie militari, le condizioni generali dell'invalido lo consentano, i seguenti esiti di lesioni o infermità:

1° Le cicatrici della faccia, o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano lisce, o aderenti, o retratte, purchè non siano dolorose, o facili ad esulcerarsi;

2° La perdita totale o parziale, funzionale od anatomica, di un arto inferiore e, nel caso di perdita anatomica quando la protesi, col moncone residuo, renda possibile la deambulazione;

3° L'amputazione medio-tarsica dei due piedi, quando un'adatta protesi renda possibile la deambulazione;

4° La perdita di più dita, anche fra le due mani, quando rimanga la possibilità di scrivere;

5° L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione, od in estensione;

6° L'anchilosi in flessione del gomito destro, sempre quando rimanga la possibilità di scrivere;

7° Gli esiti di flebiti degli arti inferiori che non ostacolino la deambulazione;

8° Le ernie muscolari, o rotture di muscoli e tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee, od aponeurotiche, sempre quando negli arti superiori rimanga la possibilità di scrivere e negli arti inferiori non sia ostacolata la deambulazione.

Art. 2. — Per il mantenimento in servizio dei militari invalidi della guerra potranno essere considerati, in via eccezionale, come compatibili con la prestazione di un servizio militare attivo, sempre quando a giudizio delle competenti autorità sanitarie militari le condizioni generali dell'invalido lo consentano, i seguenti esiti di lesioni o infermità:

1° La cecità di un occhio, purchè nell'altro il visus non sia inferiore a due terzi del normale, senza correzione;

2° Gli esiti delle lesioni boccali, senza gravi disturbi della masticazione, deglutizione e della parola;

3° La perdita della maggior parte del pene con conservazione dei testicoli;

4° Le varici, anche se molto voluminose e con molteplici e grossi nodi, ed i loro

stati dimostratisi ribelli a cure, sempre quando, se negli arti inferiori, la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare;

5° La perdita totale o parziale, funzionale od anatomica di un arto superiore, e, nel caso di perdita anatomica quando la protesi, col moncone residuo, corrisponda a funzioni anche limitate;

6° La lussazione non ridotta, o facilmente recidivante, di una delle principali articolazioni di un arto superiore, la quale ne menoni notevolmente la funzione;

7° L'anchilosi completa di un solo piede, senza deviazione di esso, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare;

8° La perdita totale di otto dita dei piedi, esclusi gli alluci, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare;

9° La perdita totale di sette dita fra i piedi, anche compresi gli alluci, oppure di tutte le dita di un piede solo, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **431**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Seconda coppia di arti artificiali ai mutilati di entrambi gli arti inferiori.** — (Ufficio sanitario). — 21 giugno 1917.

Il Ministero dispone che i mutilati di entrambi gli arti inferiori invece dei due piloni, che debbono servire a sostituire gli arti artificiali temporaneamente guasti, vengano provveduti di una seconda coppia di arti artificiali di ricambio.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **432**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione in Tripoli e in Bengasi di consigli d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Tripolitania ed in Cirenaica.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 giugno 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA E IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI
DI CONCERTO CON QUELLO DELLE COLONIE

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

DETERMINANO:

ART. 1. — Sono istituiti in Tripoli ed in Bengasi i seguenti consigli d'amministrazione:

a) presso le direzioni d'artiglieria un consiglio per la gestione dei servizi d'artiglieria, per l'amministrazione del relativo personale metropolitano e dei quadrupedi, nonchè di tutto il materiale di artiglieria esistente nella colonia, composto: di un ufficiale superiore di artiglieria, direttore-presidente; di un ragioniere capo o di un primo ragioniere d'artiglieria, relatore; di un ufficiale d'artiglieria, addetto alla direzione — membro; di un ragioniere d'artiglieria, segretario;

b) presso le direzioni del genio militare un consiglio per la gestione dei servizi del genio ed aeronautica, per l'amministrazione del rispettivo personale metropolitano e dei quadrupedi, nonchè di tutto il materiale del genio e d'aeronautica esistente nella colonia, composto: di un ufficiale superiore del genio direttore-presidente, di un ragioniere geometra capo o di un primo ragioniere geometra, del genio — relatore; di un ufficiale del genio addetto alla direzione — membro; di un ragioniere geometra del genio, segretario;

c) presso le direzioni degli ospedali militari principali di Tripoli e di Bengasi un consiglio per la gestione degli stabilimenti sanitari e per l'amministrazione del proprio personale metropolitano, di quello della direzione di sanità, dei quadrupedi dei relativi servizi, nonchè di tutto il materiale sanitario esistente nella colonia, composto; di un ufficiale superiore medico, direttore-presidente; di un maggiore d'amministrazione, relatore; di un ufficiale medico addetto alla direzione, membro; di un ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti e segretario;

d) presso le direzioni di commissariato militare un consiglio per la gestione dei servizi di commissariato per l'amministrazione del relativo personale metropolitano e dei quadrupedi, nonchè di tutto il materiale di sussistenza, di vestiario ed equipaggiamento, di casermaggio e di servizio generale, esistente nella colonia, composto: di un ufficiale superiore commissario, direttore-presidente; di un maggiore d'amministrazione, relatore; di un ufficiale commissario — membro, e di un ufficiale d'amministrazione — direttore dei conti e segretario;

e) presso le direzioni trasporti e tappe un consiglio per la gestione dei trasporti e del materiale speciale o marinaresco per gli imbarchi e sbarchi, composto: di un ufficiale superiore d'arma combattente, direttore-presidente e relatore; di un ufficiale addetto, membro; di un ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti e segretario;

f) presso gli uffici d'amministrazione per i riparti metropolitani, da istituirsi in Tripoli ed in Bengasi, un consiglio per la amministrazione del personale e dei quadrupedi dei riparti metropolitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e d'aeronautica (compresi quelli addotti ai servizi della direzione trasporti e tappe) di stanza in Tripolitania ed in Cirenaica, nonchè per gli ufficiali che non siano amministrati da uno dei predetti consigli, composto: di un tenente colonnello d'amministrazione, direttore dell'ufficio, presidente, di un ufficiale superiore d'amministrazione, relatore; di tre ufficiali rispettivamente di fanteria, cavalleria ed artiglieria o genio, da designarsi dai comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali fra quelli di stanza in Tripolitania od in Bengasi — membri; di un ufficiale d'amministrazione con le funzioni di direttore dei conti e segretario.

Qualora non sia possibile, per eccezionali circostanze, costituire i predetti consigli col personale indicato per ciascuno di essi, è data facoltà al governatore della colonia

sostituire taluni ufficiali o funzionari con altri di diverso grado o di diversa arma, corpo o specialità. Gli ufficiali potranno essere anche scelti fra quelli richiamati dal congedo.

Art. 2. — I comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali hanno, rispetto ai consigli d'amministrazione di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente, le attribuzioni che il regolamento d'amministrazione deferisce ai comandanti di reggimento.

Art. 3. — I riparti metropolitani residenti in Tripolitania ed in Cirenaica rendono i conti in danaro al rispettivo ufficio d'amministrazione dei riparti metropolitani e i conti del materiale che hanno in consegna alla rispettiva direzione d'artiglieria, del genio, dell'ospedale militare principale e di commissariato militare o direttamente agli stabilimenti e magazzini che ne dipendono e che hanno in carico il materiale stesso.

Art. 4. — Ai soli effetti matricolari, il personale metropolitano nelle colonie rimane effettivo ai corpi di provenienza in Italia.

Art. 5. — I corpi in Italia col la data del 30 giugno p. v. passeranno in carico alle direzioni ed uffici di cui all'articolo 1, o per essi agli stabilimenti e magazzini che ne dipendono, tutti i materiali ed i quadrupedi che hanno in consegna i riparti distaccati in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1917.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1917.

GIARDINO — DALLOLIO — COLOSIMO.

Norme esecutive.

In applicazione delle disposizioni sopra riportate, le amministrazioni militari si atterranno alle seguenti prescrizioni:

1° Le direzioni dei vari servizi e gli uffici d'amministrazione per i riparti metropolitani della Tripolitania e della Cirenaica, osserveranno il regolamento d'amministrazione per i corpi del R. esercito e gli altri regolamenti ed istruzioni vigenti per i vari servizi del R. esercito.

2° Le direzioni d'artiglieria avranno la gestione delle sezioni e dei laboratori dipendenti, la gestione di tutto il materiale d'artiglieria esistente presso detti stabilimenti e presso i reparti di truppa di tutte le armi, nonchè l'amministrazione del personale metropolitano e dei quadrupedi addetti ai propri servizi.

3° Le direzioni del genio militare avranno la gestione di tutti gli immobili militari e dei materiali mobili del genio e dell'aeronautica esistenti presso le direzioni stesse, le sezioni, i laboratori dipendenti, ed i reparti di truppa di tutte le armi, nonchè l'amministrazione del personale metropolitano e dei quadrupedi addetti ai propri servizi.

4° Le direzioni degli ospedali militari principali avranno la gestione degli ospedali militari succursali e delle infermerie uomini presidiarie dislocate fuori di Tripoli e di Bengasi, la gestione di tutto il materiale sanitario esistente presso detti stabilimenti e presso i riparti di truppa di tutte le armi, nonchè l'amministrazione del personale metropolitano e dei quadrupedi addetti ai propri servizi.

5° Le direzioni di commissariato militare avranno la gestione degli stabilimenti di commissariato (panifici, magazzini viveri e parchi buoi, magazzini foraggio e combu-

stabili, magazzini casermaggio, magazzini vestiario, equipaggiamento e servizio ge... sia alla sede, sia distaccati nei presidi della rispettiva colonia, in quanto non sia data a consegnatari responsabili, la gestione di tutto il materiale di sussistenza, vettovagliamento, di casermaggio, di vestiario, di equipaggiamento e di servizio generale esistente presso gli stabilimenti, che non abbiano consegnatari responsabili, e presso i riparti di truppa di tutte le armi, nonchè l'amministrazione del personale metropolitano e dei quadrupedi addetti ai propri servizi.

6° Le direzioni dei trasporti e tappe avranno la gestione del servizio dei trasporti e quella dei materiali speciali, marinaroschi ed altri non compresi fra i materiali d'artiglieria e del genio, e da essa dipenderanno gli uffici imbarchi e sbarchi ed i comandi di tappa. Il personale sarà amministrato dall'ufficio d'amministrazione dei riparti metropolitani.

7° Gli uffici d'amministrazione dei riparti metropolitani avranno l'amministrazione del personale e dei quadrupedi dei riparti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e d'aeronautica, nonchè degli ufficiali addotti alla direzione trasporti e tappe, uffici imbarchi e sbarchi, comandi di tappa e di quegli altri che non siano amministrati dai consigli delle varie direzioni dei servizi. Avranno inoltre la gestione delle infermerie quadrupedi e dei depositi rifornimento quadrupedi.

Il personale di sottufficiali, caporali e soldati addetti agli uffici stessi, sarà assegnato ad uno dei riparti metropolitani dipendenti.

I direttori, rispetto al personale ufficiali ed impiegati di ciascun ufficio, avranno le attribuzioni di comandante di corpo.

8° Poichè il personale metropolitano rimane, a senso dell'articolo 4 del sopradescritto decreto, effettivo, agli effetti matricolari, ai corpi di provenienza in Italia, i consigli di amministrazione nelle colonie terranno la copia dello stato di servizio per gli ufficiali ed impiegati e la seconda copia del foglio matricolare modello 59 pei sottufficiali, caporali e soldati (circolare 194 del *giornale militare* corrente anno). Per gli operai a matricola una copia dello stato di servizio modello 4.

I corpi in Italia seguiteranno a tenere al corrente la matricola degli uomini in colonia, riportando le variazioni che dovranno essere loro comunicate a cura degli uffici d'amministrazione dei riparti metropolitani.

Terranno inoltre opportune rubriche.

9° I consigli d'amministrazione designeranno quali dei gestori degli stabilimenti, dei magazzini e dei laboratori dipendenti debbano considerarsi, agli effetti della resa dei conti, consegnatari titolari e quali sub-consegnatari.

La designazione dei consegnatari titolari deve essere segnalata dal Ministero della guerra.

I conti dei consegnatari titolari dovranno essere resi pel tramite delle rispettive direzioni, che ne effettueranno una prima revisione, prima di inviarli al Ministero.

Per quanto riguarda i materiali dei gruppi *B* e *C* in consegna ai riparti di truppa, i consigli d'amministrazione interessati potranno, sostituendosi ai corpi in Italia, mantenere in vigore le norme fissate dalla circolare 179 (n. 6) e 307 del *giornale militare* 1913.

10° Per effettuare il passaggio di carico di cui all'articolo 5 del decreto, i corpi prenderanno accordi con le rispettive direzioni dei servizi, avvertendo, in ogni caso, che il passaggio deve farsi senza pagamento.

11° Nel caso di sostituzione di riparti di truppa *in* colonia, quelli partenti lasceranno i quadrupedi ed il materiale di qualsiasi specie, ad eccezione del vestiario ed

equipaggiamento individuale. Parimenti i riparti che saranno destinati a sostituirli in Tripolitania ed in Cirenaica, non porteranno che il corredo e l'equipaggiamento individuale.

12° Gli uffici d'amministrazione dei riparti metropolitani, le direzioni degli ospedali militari principali e le direzioni trasporti e tappe, richiederanno le anticipazioni dei fondi necessari per la loro gestione alle direzioni di commissariato militare di Tripoli e di Bengasi.

Le direzioni d'artiglieria e del genio militare richiederanno i fondi direttamente al Ministero della guerra.

Roma, addì 26 giugno 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 133. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa l'organizzazione direttiva sanitaria in zona territoriale.** — (Ufficio sanitario). — 28 giugno 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Considerata la necessità di sopperire alla insufficienza dell'organizzazione direttiva sanitaria in zona territoriale, causata dall'enorme crescente numero di pratiche medico-legali durante l'attuale guerra,

DECRETA:

Art. 1. — Per la durata della guerra e fino a nuovo ordine, gli attuali generali medici (in servizio attivo o richiamati dal congedo) nominati presidenti delle commissioni sanitarie centrali, assumeranno la carica di direttori di sanità militare territoriali, alla diretta dipendenza dei rispettivi comandi di corpo d'armata, disimpegnando però la sola parte che si riferisce alle pratiche medico-legali, senza ingerenza alcuna sugli altri rami del servizio sanitario.

Art. 2. — Gli attuali direttori di sanità militari territoriali rimarranno in carica, per la durata della guerra, e fino a nuovo ordine, con la denominazione di *direttore di sanità militare territoriale aggiunto* e, con le medesime dipendenze territoriali e centrali continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni, escluse tutte quelle relative al servizio medico-legale.

Art. 3. — Gli attuali colonnelli medici vice-presidenti delle commissioni sanitarie centrali assumeranno la carica di presidenti delle commissioni stesse.

Art. 4. — A sostituire gli attuali vice-presidenti delle commissioni sanitarie centrali saranno destinati tenenti colonnelli medici in servizio attivo permanente.

Art. 5. — Per effetto delle suddette disposizioni, ed a modificazione del decreto ministeriale 24 gennaio 1917, le commissioni sanitarie centrali saranno costituite come appresso:

1 colonnello medico, presidente.
1 tenente colonnello medico, vice-presidente.
3 maggiori medici } membri.
2 capitani medici }

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 28 giugno 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **434**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1071, concernente il compimento della ferma obbligatoria dei militari di 1ª categoria, agli effetti del trattamento economico agli impiegati e della concessione dei sussidi alle famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156).

Art. 1. — I militari di 1ª categoria saranno considerati come trattenuti alle armi appena compiuti due anni di servizio effettivo sotto le armi, sia agli effetti del trattamento economico spettante agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti pubblici, in base alle disposizioni vigenti, sia agli effetti della concessione del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari indigenti.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1917.

N. **435** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Rinnovazione dell'indennità di entrata in campagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno 1917.

A chiarimento dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6 (circolare 14 *giornale militare*), si avverte che non è, in alcun caso, dovuta la rinnovazione, nè totale, nè parziale, dell'indennità di entrata in campagna, a coloro che l'hanno già percepita dal 23 maggio 1915 in poi, perchè destinati alle truppe operanti sia in Europa, sia fuori.

È dovuta, invece, la rinnovazione totale dell'indennità di entrata in campagna, in corrispondenza del grado che ha l'ufficiale all'atto della nuova destinazione, quando esso sia stato trasferito dalla Libia, o dall'Egeo, all'esercito operante contro l'Austria, ed abbia già percepito l'indennità di entrata in campagna anteriormente al 23 maggio 1915.

Il Ministro — GIARDINO

N. **436**. — AVANZAMENTO. — **Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali morti dopo aver maturato il diritto alla promozione, e degli ufficiali prigionieri di guerra del nemico.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1917.

Il Ministero ritiene opportuno far noto che la morte di un ufficiale non è di ostacolo al postumo provvedimento di promozione a suo riguardo, quando il diritto all'avanzamento si sia maturato prima. Qualora i documenti d'avanzamento non siano stati compilati a tempo debito, potranno quindi essere compilati anche dopo la morte, con riferimento al momento in cui l'ufficiale avrebbe dovuto essere preso in esame.

Per gli ufficiali prigionieri di guerra del nemico, la promozione non può avvenire, per nessun titolo, dopo la data della cattura, e finchè duri la prigionia. È pertanto anche nel caso in cui il diritto alla promozione si sia maturato prima della cattura, la promozione stessa sarà rinviata al ritorno dalla prigionia. Essa tuttavia non escluderà l'eventuale diritto che l'ufficiale sia per avere alla promozione consentitagli dall'art. 60 della legge sull'avanzamento, al momento in cui rientri nell'esercito.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 7117. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle indennità ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni ed infermità dipendenti da cause di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 3 luglio 1917.

Per assicurare il pagamento delle indennità dovute ai militari in licenza di convalescenza od in attesa di provvedimenti medico-legali per ferite, lesioni, mutilazioni od infermità provenienti o presunte provenienti da causa di servizio, secondo le norme date con molteplici circolari inserte nel *giornale militare*, l'ultima delle quali in data 17 aprile u. s., n. 274, il Ministero ha determinato che le stazioni dei carabinieri reali procedano, nelle rispettive circoscrizioni, ad indagini su tutti i militari nelle anzidette posizioni, e li segnalino ai depositi dei corpi od agli altri centri dai quali essi amministrativamente dipendono.

Le segnalazioni dovranno riguardare:

a) i militari che non ricevono le indennità pure essendone stato loro già riconosciuto il diritto, o non le ricevono puntualmente;

b) i militari che, credendo di aver diritto alle indennità non le percepiscano e non ne sappiano il motivo;

c) i militari che, credendo pure di avervi diritto, non le percepiscano perchè tale diritto è stato loro negato dal corpo.

Ricevute tali segnalazioni, dovrà essere provveduto come appresso:

I. — PEI MILITARI DI CUI ALLA LETTERA *a*):

1° I depositi o altri centri amministrativi appureranno i motivi pei quali il pagamento non viene effettuato, o viene effettuato con ritardo.

2° Se il mancato pagamento dipende da mancanza di conoscenza d'indirizzo del militare, le segnalazioni dei carabinieri daranno modo ai corpi di conoscerlo.

3° Se dipende da altri motivi, o il pagamento non avvenga con la dovuta puntualità i depositi o centri cureranno, caso per caso, a seconda che le circostanze di ogni caso lo richiedano, di rimuovere prontamente gli ostacoli, tenendo pure presente che i pagamenti debbono avvenire sempre anticipatamente quindicina per quindicina, o mese per mese, secondo la durata della licenza (circolare 697, 1915, n. 3).

II. PEI MILITARI DI CUI ALLA LETTERA *b*).

1° I depositi o centri appureranno se sui biglietti di uscita dagli ospedali vi sia la dichiarazione circa la provenienza o meno della lesione o infermità da cause di servizio, come è prescritto dalla circolare 891-1915, comma *b*).

2° Se la dichiarazione esiste e riconosce la provenienza dell'infermità da causa di servizio, o la presunzione di tale provenienza, i depositi o centri provvederanno, senz'altro ai pagamenti, curandone altresì, per il tratto avvenire, la puntualità.

3° Se sui biglietti d'uscita non esiste alcuna dichiarazione, li rimanderanno ai luoghi di cura perchè ve l'appongano.

4° I luoghi di cura, terranno presente nell'apporre la dichiarazione, le direttive date con la circolare 162-1916, avvertendo pure che tra le malattie di forma infettiva può rientrare anche la febbre malarica secondo gli elementi che la determinano e le circostanze speciali in cui è contratta.

5° Ricevuti di ritorno i biglietti d'uscita dagli ospedali, se la dichiarazione riconosce

la provenienza o la presunzione da cause di servizio, i depositi o centri provvederà subito al pagamento.

In caso contrario interpelleranno il direttore di sanità per conoscere se, tenuto conto dei precedenti e di altre circostanze, la lesione o infermità può ritenersi o presumersi dipendente da cause di servizio.

6° I direttori di sanità, nel dare il parere loro richiesto a senso del numero precedente, terranno presente che esso ha per effetto solo la corresponsione o meno delle indennità durante la licenza di convalescenza e non pregiudica il giudizio definitivo a tutti gli altri effetti di legge.

7° Ricevuto il parere del direttore di sanità, il deposito o centro provvederà subito, in base al medesimo, o al pagamento delle indennità, o a dar partecipazione all'interessato se non gli sono dovute.

8° Se il direttore di sanità dichiari di non avere sufficienti elementi per potersi pronunciare, o in casi dubbi il deposito o centro riferirà al Ministero per le definitive determinazioni.

III. — Pei militari di cui alla lettera c):

1° Se il deposito o centro ha già negato le indennità nonostante che sul biglietto d'uscita dai luoghi di cura esista la dichiarazione che riconosce la provenienza da cause di servizio, o la presunzione, provvederà subito al pagamento.

2° Se invece le ha negate perchè sul biglietto d'uscita manca tale dichiarazione, dovrà provvedersi come ai n. 3 e 4 del precedente capo II, e successivamente, ove occorra, come ai n. 5 a 8.

3° Se le ha negate perchè la dichiarazione sul biglietto d'uscita non riconosce le cause di servizio o la presunzione, provvederà come ai predetti n. 5 a 8 del capo II.

* * *

Il Ministero, intendendo che gli inconvenienti più volte lamentati abbiano assolutamente a cessare, invita i depositi e gli altri centri amministrativi a provvedere come sopra anche ogni volta abbiano notizia, all'infuori delle informazioni che riceveranno dai carabinieri, che militari in licenza di convalescenza reclamino i relativi assegni. E specialmente avverte che a nessun militare dovranno dai corpi esser negati gli assegni di convalescenza, se prima non siasi provveduto nei modi stabiliti dalla presente circolare. Avverte infine che riterrà personalmente responsabili i comandanti dei detti depositi, o capi degli altri centri, e i direttori dei luoghi di cura, degli inconvenienti che avessero ancora a verificarsi.

Il Ministro - Giardino.

N. 7134. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti di identificazione per gli ufficiali ed assimilati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 5 luglio 1917.

Nell'intendimento di rendere più facile e sicuro l'accertamento della identità personale degli ufficiali e di coloro che ad essi sono assimilati, appartenenti a comandi, corpi o servizi mobilitati, il Comando Supremo del R. esercito ha determinato l'adozione di un tipo unico di contrassegno individuale, con fotografia, consistente in una tessera di carta uso pergamena, di forma rettangolare, portante sulla facciata di prospetto un numero d'ordine progressivo e le generalità del titolare, e su quella di rovescio la fotografia con fondo chiaro ed i contrassegni personali per la pronta identificazione dell'ufficiale, come rilevasi dal facsimile qui riprodotto.

Agli effetti di tale disposizione gli aspiranti ufficiali sono considerati come ufficiali.

Alla distribuzione delle tessere suddette agli ufficiali appartenenti a riparti mobilitati sarà provveduto a cura della intendenza generale.

Affinchè anche gli ufficiali ed assimilati presentemente residenti in paese e che dai rispettivi centri di mobilitazione potrebbero essere destinati a far parte di riparti mobilitati, si trovino, all'atto della loro assegnazione in zona di guerra, forniti della tessera della quale trattasi, le autorità territoriali aventi attribuzioni di comandanti di corpo o capi di servizio, dalle quali detti ufficiali ed assimilati dipendono, richiederanno numericamente le tessere occorrenti pel rispettivo corpo o servizio a questo Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — Ufficio trasporti) e le rimetteranno quindi, debitamente completate dei dati personali, agli interessati. La distribuzione delle tessere sarà gratuita.

Ogni ente incaricato del rilascio delle tessere di identificazione dovrà tenere apposito registro dal quale risultino il nome ed il cognome dell'ufficiale al quale la tessera fu consegnata, la data della consegna ed il numero progressivo della tessera rilasciata. In una colonna del registro vi sarà la firma dell'ufficiale titolare della tessera, per ricevuta.

Il provvedimento dovrà avere la più sollecita esecuzione: le richieste a questo Ministero dovranno, tuttavia, essere fatte esclusivamente a mezzo postale ordinario.

Il Ministro — GIARDINO.

FACCIATA DI PROSPETTO

N. . . .

R. ESERCITO ITALIANO

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

rilasciata al (1) . . . . . .

. . . . . .

figlio di . . . . . *e di* . . . . . .

. . . . . .

nato a . . . . . (*Prov.* . . . . .).

Addì . . . . . .

Il (2) . . . . . .

Bollo d'ufficio

Avvertenze.

1° – In caso di smarrimento della presente, occorre informare subito l'Ente che l'ha rilasciata.

2° – Rilasciando un duplicato, i Corpi ne faranno cenno sulla nuova tessera e nell'apposito registro da tenersi presso i vari Comandi.

(1) Grado, cognome, nome, eventuale carica.
(2) Grado e firma di chi rilascia la tessera (Comandante di corpo o capo servizio).

FACCIATA DI ROVESCIO

Fotografia recente dell'ufficiale, a mezzo busto, in uniforme grigio-verde.

FIRMA DEL TITOLARE . . . . . .

Bollo d'ufficio

CONTRASSEGNI PERSONALI.

Età anni . . . . .
Statura m. . . . . .
Capelli . . . . .
Occhi . . . . .
Naso . . . . .
Baffi . . . . .
Barba . . . . .
Colorito . . . . .

Segni particolari . . . . . .

Decorazioni al valore . . . . . .

Ferite eventuali . . . . . .

CIRCOLARE 439

N. 73[illegible]. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 luglio 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 425 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Ufficiali e militari di truppa del distaccamento del 9° fanteria in Grottaglie:

N. 3 cartelle del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100 ciascuna, ai militari mutilati in guerra, con speciale destinazione di una di esse a coloro che perdettero la vista.

N. 4 cartelle del prestito nazionale pure del valore nominale di L. 100 ciascuna, agli orfani dei militari caduti in combattimento.

Cooperativa del distaccamento della R. marina a Saseno. — L. 100 a favore degli orfani dei soldati morti in guerra.

Sig. Enrico Zuckermann (Padova). — L. 10,000 a sollievo dei nostri soldati in campo e delle loro famiglie.

Gruppo interventista di New-York. — L. 5800 ricavate in una festa di beneficenza data fra connazionali, a favore dei « ciechi della guerra d'Italia ».

Sig. conte Alfonso Balbo Bertone. — L. 200 per i nostri soldati ciechi.

Società anonima Edoardo Bianchi (Milano). — L. 15,000, da assegnarsi in premio ad aviatori militari.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 770. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Estratto del Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio 1917.

È stato pubblicato l'Estratto del Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo — Vol. I — sotto il titolo « Preparazioni farmaceutiche estemporanee per il servizio interno degli ospedali militari ».

Tale pubblicazione, di utilità essenzialmente pratica per i farmacisti incaricati nelle farmacie militari delle preparazioni estemporanee, verrà distribuita a tutti gli stabilimenti sanitari territoriali del Regno nelle quantità appresso indicate:

Ospedali militari principali	Copie	6
Ospedali militari succursali	»	2
Infermerie di presidio	»	1
Depositi di convalescenza		1
Ospedali militari di riserva	»	2

N. B. — Per ospedali militari principali e succursali e depositi di convalescenza debbonsi intendere gli stabilimenti militari territoriali preesistenti alla guerra e così denominati, mentre, colla dizione « ospedali di riserva », vengono distinti gli altri stabili-

menti sanitari militari istituiti temporaneamente per le esigenze derivanti dalla stessa.

La distribuzione della pubblicazione predetta sarà effettuata a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che provvederà subito all'invio delle copie assegnate agli stabilimenti sopra indicati come preesistenti alla guerra, ed in seguito, in base ad elenco che il Ministero si riserva di trasmettere, eseguirà la spedizione delle copie stabilite per gli ospedali di riserva.

I signori direttori di sanità militare territoriale faranno tenere al Ministero, ufficio del materiale sanitario, colla maggiore possibile sollecitudine, ed in ogni modo non oltre il 15 corrente, l'elenco di tutti gli stabilimenti sanitari di riserva compresi nella propria circoscrizione, coll'indicazione della località ove hanno stanza.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 441 — RECLUTAMENTO. — **Trattamento dei militari delle classi 1882 e 1883 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 luglio 1917.

Poichè se non fosse intervenuta la mobilitazione generale, le classi 1882 e 1883 avrebbero già fatto passaggio alla milizia territoriale, questo Ministero determina che gli appartenenti alle classi anzidette, nei soli riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale e della assegnazione ai corsi obbligatori d'istruzione, siano considerati, d'ora innanzi, come già transitati alla milizia territoriale.

Pertanto i sottufficiali delle classi 1882 e 1883, che possiedano i voluti requisiti, potranno aspirare alla nomina a sottotenente di milizia territoriale, mentre *non dovranno più effettuarsi i trasferimenti* ai corsi obbligatori d'istruzione dell'arma di fanteria dei militari d'artiglieria e del genio di 1ª e 2ª categoria delle stesse classi, i quali in base alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale 13200 del 28 maggio u. s., numeri 1 e 5, avrebbero dovuto essere avviati al terzo corso della scuola militare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 442. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità mensile, per la durata della guerra, agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 luglio 1917.

Per aderire alla richiesta del Ministero del tesoro il quale desidera conoscere l'ammontare mensile della spesa dipendente dall'indennità temporanea stabilita per la durata della guerra, per gli impiegati civili e per gli ufficiali del R. esercito (circolari numeri 335 e 338 del *giornale militare* corrente anno) si invitano tutte le amministrazioni militari ad inviare a questo Ministero (segretariato generale — 1ª divisione ragioneria) non più tardi del 20 corrente, le notizie succennate in una dimostrazione numerica conforme al seguente modello:

...SA MENSILE PER LA INDENNITÀ SPECIALE ACCORDATA PEL PERIODO DELLA GUERRA AGLI UFFIALI ED IMPIEGATI (circolari 335 e 338 *giornale militare* corrente anno)

Ufficiali n. . . a L. 30 mensili . . . . . L. . . . . .
» n. . . a L. 24 » . . . . . » . . . . . .

Totale L. . . . . .

Impiegati civili n. . . a L. 30 mensili . . . . L. . . . . .
» n. . . a L. 24 » . . . . . » . . . . . .

Totale L. . . . . .

Ciascuna amministrazione comprenderà nella suddetta dimostrazione tutti gli ufficiali e gli impiegati civili ai quali dall'amministrazione stessa o dagli enti che amministrativamente ne dipendono sia stata o debba essere corrisposta l'indennità speciale nel mese di giugno testè decorso.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 7713. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 5 luglio 1917.

...mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono essere compresi i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, in servizio attivo permanente, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta per l'anno 1917, siano portati a tutto il 31 maggio 1917 (fino a Casali Emilio compreso).

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — GIARDINO.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. [illegible]. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Biciclette militari.** — (Direzione generale genio). — 5 luglio 1917

In considerazione delle frequenti richieste di biciclette per servizi di presidio, che pervengono da parte di comandi, corpi ed uffici e che non sempre sono giustificate, si prescrive che d'ora in poi — a parziale modificazione della circolare n. 128 del *giornale militare ufficiale* del 1916 — le richieste medesime vengano inoltrate al Ministero (Direzione generale del genio) per il tramite dei rispettivi comandi di divisione, i quali vorranno apporvi il loro parere.

Nelle nuove richieste — che dovranno essere chiaramente motivate — dovrà sempre essere notificato il numero delle biciclette già in carico agli enti richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici avranno poi sempre cura di segnalare direttamente al Ministero (Direzione generale del genio) il numero di biciclette che, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, si rendessero esuberanti ai propri bisogni, al fine di disporre per la loro utilizzazione.

Il Ministro ... DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

2333) Roma, 1917. — Tip. [illegible]

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1917 — 13 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 445. 5 LUGLIO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali . . . . . *Pag.* 1026

» 446. 8 LUGLIO 1917. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . . . . *Pag.* 1026

» 447. 9 LUGLIO 1917. — AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale di qualsiasi arma . . . . . *Pag.* 1027

» 448. 11 LUGLIO 1917. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1917, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata . . . *Pag.* 1027

» 449. 12 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Distinzione delle spese relative a stipendi ed assegni fissi da corrispondersi ad ufficiali e ad impiegati civili e di quelle relative ai prigionieri di guerra . . . . . *Pag.* 1027

» 450. 12 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattazione delle pratiche inerenti al servizio spirituale presso l'esercito d'operazioni e gli stabilimenti di riserva, per la durata della guerra . . . . . *Pag.* 1028

» 451. 12 LUGLIO 1917. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera . . . . . *Pag.* 1028

» 452. — 12 LUGLIO 1917. — CAVALLI. — Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali . . . *Pag.* 1029

» 453. — 12 LUGLIO 1917. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1029

» 454. 12 LUGLIO 1917. — DISCIPLINA. — Diritto al comando pei maggiori e per gli ufficiali inferiori che prestano servizio in reparti dell'esercito mobilitato, dislocati in territori dichiarati in istato di guerra . . . . . *Pag.* 1030

» 455. 12 LUGLIO 1917. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo pei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei reparti d'assalto (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 1030

» 456. — 12 LUGLIO 1917. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . . . . *Pag.* 1030

» 457. — 12 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alla ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 . . . . . *Pag.* 1034

» 458. 12 LUGLIO 1917. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 397 del *giornale militare* corrente anno) riguardante il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore . . . . . *Pag.* 1037

» 459. — 12 LUGLIO 1917. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 *Pag.* 1037

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 440. - 12 LUGLIO 1917. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti «ausiliari» che seguitano a mantenere la loro «ausiliarietà», in seguito a trapasso di proprietà, o a variazione della loro ditta . . . . . Pag. 1039

» 441. - 12 LUGLIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati «ausiliari» in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . Pag. 1040

» 442. — LUGLIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. - Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di nuovi membri per il comitato regionale per la Lombardia . . . . . Pag. 1042

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 445. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio 1917.

Ad evitare erronee interpretazioni nell'applicazione del comma 1° lettera *a*) della circolare 440 *giornale militare* 1916, si avverte che gli assegni per gli aspiranti ufficiali che si trovano sotto le armi decorrono dal giorno al quale il provvedimento ufficiale di salire la nomina ad aspirante, sempre che da quella data l'aspirante abbia *effettivamente* cominciato ad esercitare le funzioni di tal grado. Nel caso invece che le funzioni aspirante ufficiale non siano state esercitate dalla detta data, gli assegni e la indennità da aspirante, per i militari che si trovano sotto le armi, devono decorrere dal giorno della partecipazione ufficiale del provvedimento di nomina.

Non si farà luogo a ricuperi per le competenze che fossero state fin qui corrisposte per diversa interpretazione data alla citata circolare 440.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 446. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 8 luglio 1917.

Articolo unico. — Il vice ammiraglio Eugenio Trifari è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale istituita per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, e relativi reclami, riferentisi all'attuale campagna di guerra, e, in sua vece, è nominato membro della detta commissione il vice ammiraglio gran croce Emanuele Cutinelli Rendina.

N. 447. — AVANZAMENTO. — **Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggiore generale di qualsiasi arma.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 luglio 1917.

Nella circolare n. 461 del 21 luglio 1916, a pag. 1246 del *giornale militare* 1916, l'ultimo periodo del penultimo capoverso « Il giudizio della commissione di grado superiore sarà definitivo » deve essere sostituito dal seguente capoverso:

« Il giudizio della commissione di grado superiore sarà definitivo. Nel caso però, in cui, eccezionalmente, per mancanza di sicuri elementi di giudizio, la commissione ritenesse di non potersi pronunciare, potrà sospendere ogni giudizio, riservandosi di pronunciarlo non appena abbia elementi sufficienti; ciò che dovrà in ogni modo aver luogo prima che all'ufficiale possa spettare l'effettiva promozione al grado di maggior generale. La sospensione del giudizio dovrà essere accompagnata dalla specificata esposizione dei motivi che l'hanno determinata ».

Il Ministro — GIARDINO.

N. 448. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, per il 1917, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 luglio 1917.

A norma del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, e con riferimento alle disposizioni contenute nelle circolari n. 461 del *giornale militare* 1916, e n. 447 *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente e giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata, per essere iscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1917, sia portato al 25 febbraio 1917 fino a Pucci Giuseppe compreso.

I comandi provvederanno a far pervenire immediatamente le relative proposte al comando supremo ufficio personale, che avvertiranno telegraficamente nel caso che non vi fossero alcuna proposta da inviare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 449. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Distinzione delle spese relative a stipendi ed assegni fissi da corrispondersi ad ufficiali e ad impiegati civili e di quelle relative ai prigionieri di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 luglio 1917.

Con circolare del *giornale militare* n. 468 del 1916 fu disposto che per i capitoli delle « Spese della guerra » e delle « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica », dovevano essere compilati due elenchi modello 6 R. A., uno

comprendente soltanto gli stipendi ed assegni fissi corrisposti ad ufficiali e ad [illegible] civili, e l'altro le rimanenti spese.

Con circolare n. 798 del 1915 fu inoltre disposto che pel capitolo delle « Spese la guerra » doveva essere compilato un terzo elenco, comprendente le sole spese s[illegible] nute per la custodia ed amministrazione dei prigionieri di guerra.

Ciò non ostante, per detti due capitoli, parecchi corpi hanno continuato a tra[illegible] tere un unico modello 6 R. A.

Si richiamano pertanto le amministrazioni militari alla esatta osservanza delle sposizioni contenute nelle succitate circolari 798 del 1915 e 468 del 1916, avver[illegible] che lo scopo da raggiungere è quello di prospettare in modo ben distinto l'ammo[illegible] di dette due speciali spese.

Perciò, tenute presenti le disposizioni della circolare 373 del *giornale militare* c[illegible] anno, relativa alla limitazione nel consumo della carta, il Ministero consente a[illegible] compilazione di un unico modello 6 R. A., alla condizione però che nel medesimo [illegible] nettamente e singolarmente distinto sia le spese per stipendi ed assegni fissi ad u[illegible] ed impiegati, sia quelle per custodia ed amministrazione dei prigionieri di guerra.

La stessa distinzione dovrà essere fatta anche nei totali dei modelli 6 R. A. e riporto di detti totali sui riepiloghi modello 7 R. A

Il Ministro — GIARDINO.

N. **450**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Tr[illegible] tazione delle pratiche inerenti al servizio spirituale presso l'esercit[illegible] d'operazioni e gli stabilimenti di riserva per la durata della guerra.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

Si informano tutte le autorità militari che, a modificazione delle disposizioni co[illegible] nute nella circolare n. 22050 dell'8 novembre 1915, a partire dal giorno 20 corrente tu[illegible] le pratiche inerenti al *Servizio spirituale presso l'esercito d'operazioni e gli stabilimenti [illegible] riserva per la durata della guerra* dovranno essere inoltrate a questoM inistero – Uf[illegible] sanitario.

Al predetto ufficio dovranno pure far capo le pratiche inerenti al servizio spiritu[illegible] per i prigionieri di guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **451**. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera.** — (Segretariato g[illegible] nerale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

In relazione al contenuto delle circolari 698 e 726 del *giornale militare* 1915, 7[illegible] del 1916 e 127 del corrente anno, il Ministero determina che, sotto la data del 1° se[illegible] tembre 1917, vengano effettuate le nomine a sottotenente effettivo dei sottufficiali [illegible] carriera che, dopo il 30 aprile ed entro il 31 agosto 1917, abbiano compiuto o compian[illegible] i tre anni di servizio da sottufficiale e i quattro mesi di servizio presso corpi e repa[illegible]

esercito operante, richiesti per tale nomina, oltre, beninteso, a possedere tutti gli altri requisiti.

Per norma, si avverte che nessun sottufficiale potrà essere proposto per la nomina ad ufficiale se non dopo avere seguito i corsi allievi ufficiali di complemento, istituiti presso le truppe mobilitate, ed ottenuta la nomina ad aspirante, secondo le norme vigenti in zona di guerra.

Le proposte dovranno essere inoltrate al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il 30 settembre 1917 e le autorità che le inoltrano dovranno annettervi copia del foglio matricolare del sottufficiale, completa di variazioni fino alla data della proposta; le proposte sfornite di questo documento non potranno essere prese in considerazione.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 452. CAVALLI. — **Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 luglio 1917.

Questo Ministero determina che i corpi prelevino, insieme con la paglia da lettiera occorrente per i cavalli di truppa, anche quella per i cavalli di tutti gli ufficiali aventi diritto a razione foraggio. Detta paglia sarà prelevata nella stessa misura stabilita per i cavalli di truppa e ceduta gratuitamente.

La paglia che eventualmente gli ufficiali credessero di prelevare in più, sempre però non sorpassando il limite massimo ordinario, sarà conteggiata a carico degli ufficiali con le modalità fino ad ora seguite.

La presente disposizione avrà effetto dal 16 luglio corrente e per tutta la durata della guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 453. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali;

Comandi istituiti.

Legione Napoli — Compagnia di Torre Annunziata.
» Torino — Tenenza di Ceva ».

Comandi soppressi.

Legione Napoli — Tenenza di Torre Annunziata

Il Ministro — GIARDINO.

N. 454. — DISCIPLINA. — **Diritto al comando pei maggiori e pei ufficiali inferiori che prestano servizio in reparti dell'esercito mobilitato dislocati in territori dichiarati in istato di guerra.** — (Segretariato gene — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

Valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 14 del decreto luogotenenziale n. 9 del 10 giugno 1917 (circolare 397 del *giornale militare* 1917), a parziale deroga delle pr scrizioni contenute nel n. 22 del regolamento di disciplina militare, ed a parziale modific zione delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 8103 del 29 aprile 191 av nte per oggetto: « Regolamento di disciplina militare » questo Ministero determi

« Per la durata della guerra, ed esclusivamente nei *reparti di truppa* dell'eser mobilitato, dislocati nei territori dichiarati in istato di guerra, l'anzianità reciproca maggiori e degli ufficiali inferiori delle categorie in congedo, tra loro ed in confronto quella dei pari grado in servizio attivo permanente — per ciò che riguarda il diritto comando — è determinata in base all'*anzianità assoluta di grado*.

A pari anzianità di grado avrà la precedenza nel comando l'ufficiale in servizio attivo permanente e quindi il richiamato dalla posizione ausiliaria, dal congedo provvisorio l'ufficiale di complemento, di milizia territoriale, di riserva.

Il Ministro - GIARDINO.

N. 455. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo pei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei reparti d'assalto** (con una tavola di disegno). (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

È adottato il distintivo il cui disegno è riprodotto nell'unita tavola, per i militari dei reparti d'assalto. Esso sarà tessuto in lana nera su fondo grigio-verde, e dovrà essere applicato sulla manica sinistra della giubba

I corpi interessati potranno provvedersi del numero di distintivi loro occorrenti rivolgendo le relative richieste direttamente all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino, il quale fornirà anche campioni e indicazioni di prezzo od altro, che loro occorresse.

Il Ministro — GIARDINO.

N. B. — *La tavola di disegno verrà pubblicata in una prossima dispensa.*

N. 456. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento sono aperti:

a un corso per 4000 aspiranti all'arma di fanteria nella sede che sarà in seguito designata;

b) un corso per 600 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 400 aspiranti arma del genio presso l'accademia militare;

c) un corso per 150 aspiranti all'arma di cavalleria presso la scuola di cavalleria Pinerolo.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se e in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899 e i rivedibili di classi precedenti.

Per il solo corso dell'arma di fanteria sono ammessi a concorrere anche i militari della classe 1898. La loro ammissione al corso è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che sono stati ammessi tutti gli aspiranti della classe 1899.

3. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico.

4. Per le modalità da osservarsi, si rinvia alle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla presente circolare ed alla cui pubblicazione sarà provveduto senza indugio per cura dei comandi di distretto

Il Ministro — GIARDINO.

DISTRETTO MILITARE

di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle armi di fanteria, di cavalleria e di artiglieria e genio.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di complemento avranno inizio il giorno 1° ottobre:

a) un corso per 4000 aspiranti all'arma di fanteria nella sede che sarà in seguito designata;

b) un corso per 600 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 400 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare;

c) un corso per 150 aspiranti all'arma di cavalleria presso la scuola di cavalleria in Pinerolo.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899 e i rivedibili di classi precedenti.

Per il solo corso dell'arma di fanteria sono ammessi a concorrere anche i militari della classe 1898. La loro ammissione al corso è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che sono stati ammessi tutti gli aspiranti della classe 1899.

3. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerando che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale e successivamente quello di sottotenente di complemento.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno pure presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

4. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico.

5. Nelle assegnazioni al corso dell'accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di studi matematici compiuti. A parità di titolo di studio sarà data la precedenza ai militari appartenenti alle armi di artiglieria e genio.

6. La graduatoria degli ammissibili al corso di cavalleria sarà compilata unicamente in base all'esito di apposito esperimento di equitazione che sarà tenuto presso il comando della scuola di Pinerolo. A parità di punti sarà data la precedenza agli aspiranti muniti di titoli di studio più elevati.

7. Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare o al corso di cavalleria hanno l'obbligo di chiedere nella domanda l'ammissione in via subordinata al corso di fanteria.

Per tutti indistintamente gli aspiranti non è ammessa la rinunzia al corso di fanteria.

Non è consentito agli aspiranti all'accademia militare di chiedere in via subordinata l'ammissione al corso di cavalleria e viceversa.

8. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 1° ottobre prossimo.

9. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di aspiranti ufficiali di complemento, istituito con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

10. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

11. Coloro che saranno ammessi ai corsi godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

12. Le domande di ammissione dovranno pervenire ai comandi di deposito o di distretto entro il giorno 31 agosto prossimo venturo, avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile. Tali domande, redatte su carta da bollo da lira una, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattasi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti

del liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra.

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sotto prefetto del rispettivo circondario;

d) copia del foglio matricolare.

Tutti i documenti, escluso quello della lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera c) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

13. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono ritenersi equipollenti al passaggio del 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

passaggio al 3° corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

licenza delle regie scuole professionali di secondo grado di Ascoli Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia « S. Altamura », Foligno, Forlì, Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

certificato di promozione al secondo anno del corso medio delle seguenti regie scuole professionali di terzo grado: Fermo, R istituto industriale; Foggia, R istituto industriale « S Altamura »; Messina, R. scuola industriale; Napoli, « Volta »; Novara, « Omar »; Reggio Calabria, R. scuola industriale; Vicenza, R. istituto industriale « A. Rossi »;

licenza della scuola professionale di Biella;

patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla R. scuola di tessitura di Napoli;

licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

licenza del quinto corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

certificato di iscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio di Bari;

certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

certificato di promozione al 2° anno di corso delle R. scuole medie commerciali;

licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-10;

certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

patente di perito-capomastro della scuola d'arte e mestieri « Castellini » di Como;

licenze delle R. accademie e R. istituti di belle arti;

diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno delle scuole tecniche normali.

14. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertesi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

15. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso degli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 2 devolute ai comandi di corpo d'armata territoriale, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi;

16. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.

. . . . addì 18 luglio 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **757**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni alla ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918** — (Segretariato generale – Ragioneria), — 12 luglio 1917.

Con decreto luogotenenziale in corso di pubblicazione vengono assegnati al Ministero per le armi e munizioni taluni capitoli dello stato di previsione della spesa di quello della guerra che riguardano spese di competenza del nuovo dicastero.

Si portano pertanto a conoscenza dei corpi, istituti e stabilimenti militari le modificazioni apportate alla ripartizione in articoli pubblicata con la circolare n. 383 del 12 giugno ultimo scorso, come dalla seguente tabella.

Si richiama specialmente l'attenzione su quanto riguarda l'attuale capitolo « Spese per la guerra » il quale è stato diviso in due, prendendo, per le spese di competenza del Ministero per le armi e munizioni, il numero 100 *bis*, e per quelle di competenza del Ministero della guerra, il numero 100 *ter*.

Il Ministro — GIARDINO.

Numero come dalla circolare n. 368	Numero definitivo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
20 *bis*	20 *bis*	Rendite annuali temporanee o vitalizie a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse) (Ministero per le armi e munizioni).
72	72	Materiali e stabilimenti d'artiglieria (Ministero per le armi e munizioni).
73	73	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari; materiale mobile e servizi speciali del genio militare (Ministero per le armi e munizioni).
74	74	Servizi aeronautici (Ministero per le armi e munizioni).
76	76	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Ministero per le armi e munizioni).
		Spese per l'esercito (Ministero per le armi e munizioni):
91	91	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita).
92	92	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita).
93	93	Fabbricazione di materiali d'artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita).
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato (Ministero per le armi e munizioni):
94	94	Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita).
95	95	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita).
96	96	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita).
97	97	Armamento delle fortificazioni; materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio; studi, provviste e trasporti relativi; spese pel tiro preparato (Spesa ripartita).
		Spese per costruzioni varie per usi militari (Ministero per le armi e munizioni):
98	98	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero

Numero come dalla circolare n. 433	Numero definitivo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
		della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710, e 11 maggio 1913, n. 472 (Spesa ripartita).
99	99	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.
100	100	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 2, lettera *a*), e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842).
		Spese per la guerra (Ministero per le armi e munizioni):
100 *bis parte*	100 *bis*	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni.
		Spese per la guerra e per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania o Cirenaica.
100 *bis parte*	100 *ter*	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra (1).
100 *ter*	100 *quater*	Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e feriti in guerra.
100 *quater*	100 *quinquies*	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale (2).
		Estinzione di debiti (Ministero per le armi e munizioni):
—	102	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli ceduti gli con la convenzione approvata con la legge 5 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita) quinta rata.
		Partite che si compensano nell'entrata (Ministero per le armi e munizioni):
—	103	Erogazioni delle somme offerte dai privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689).

N. 458. AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 398 del *giornale militare* corrente anno) riguardante il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

A chiarimento dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 ed a seguito della circolare n. 398 del *giornale militare* corrente anno, avvertesi che a suo tempo potrà essere ammesso il trasferimento nel corpo di stato maggiore dei tenenti colonnelli che non erano ancora inscritti sul quadro d'avanzamento alla data del 10 luglio 1917 e, beninteso, purchè si trovino tuttora ad esser tenenti colonnelli alla data in cui il trasferimento loro nel corpo di stato maggiore dovrà essere effettuato.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 459. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1917** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 luglio 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali del personale permanente dei distretti, in servizio attivo permanente, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, siano portati:

Per i tenenti colonnelli a tutto il 5 ottobre 1915;
Per i maggiori a tutto il 6 dicembre 1915;
Per i capitani a tutto il 31 gennaio 1912.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — GIARDINO

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 460. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — **Stralcio di decreti ministeriali. — Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro « ausiliarietà », in seguito a trapasso di proprietà, o a variazione della loro ditta.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 12 luglio 1917.

Decreto ministeriale 1° *giugno* 1917.

Art. 1. Lo stabilimento della Società anonima istrumenti elettrici « C. G. B. », sito in via Broggi, n. 4, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 2 novembre 1915, n. 23, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA MECCANICA DI MONZA.

Art. 2. — Gli stabilimenti della « Société anonyme pour l'importation des huiles de graissage e Società anonima italiana importazione olii », siti in Civitavecchia (Molo Traiano), in Napoli (via Sbreglie e S. Erasmo, Ponte alla Maddalena) e in Palermo (via Quattro Venti), dichiarati « ausiliari » con decreto 1° maggio 1917, n. 186, continuano a rimanere tali, come appartenenti alla sola ditta:

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA IMPORTAZIONE OLII.

Art. 3. — Il cantiere navale della ditta G. Gallinari e C. di Livorno, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 21 maggio 1917, n. 192, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ INDUSTRIE AEROMARITTIME « GALLINARI »

Decreto ministeriale 3 *giugno* 1917.

La fonderia della ditta Ballada e C. — sita in via Verona, n. 8, Torino — dichiarata « ausiliaria » con decreto 18 gennaio 1916, n. 52, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA FONDERIE, SMALTERIE ED AFFINI « BALLADA & C. ».

Decreto ministeriale 25 *giugno* 1917.

1. Barone Carlo Franchetti — Per le miniere carbonifere di « Villaret » e « Preylet » in comune di La Thuile (Aosta).

2. « La Grande Italia » G. Scarzella e C. — Calzaturificio, Alessandria.

3. « Industria nazionale lampade elettriche ». — Stabilimento di Novi Ligure (Alessandria).

4. Vita Mayer e C. già fratelli Vita. — Cartiera Lonate Ceppino (Tradate) e Cairate (Busto Arsizio).

5. Società anonima zuccherificio agricolo lombardo — Stabilimento di Casalmaggiore (Cremona).

6. Ernesto e Eugenio Cabella — Conceria, località « La Gavette », Genova.

7. Società italiana prodotti esplodenti — Stabilimento per la fabbricazione del nitrato d'ammonio, località « Passetto », Vado Ligure.

8. « Eridania » Società industriale — Zuccherificio di Codigoro (Ferrara).

9. P. e E. Ciufici e C. — Per le cave di materiale refrattario in frazione « Petrera », Civita Castellana.

10. P. e E. Ciufici e C. — Stabilimento di « Tor di Quinto », Roma.

11. C. e R. Fabbretti e C. — Conceria, Matelica (Macerata).

12. Pietro Caciari — Stabilimento meccanico, via Nazionale n. 82, Ancona.

13. « Società cementizia Val di Marina », V. Todeschini e C. — Stabilimento per la fabbricazione di cementi presso la stazione di Calenzano (Firenze).

14. Giacobbe Preziotti — Stabilimento meccanico, via S. Caterina e via dei Canapè Foligno (Perugia).

15. Società alti forni, fonderie e acciaierie di Terni — Per le miniere di lignite, impianti, magazzini e stabilimenti ad esse attinenti, situate in località « Morgnago » e « Sant'Angelo » in comune di Spoleto.

Decreto ministeriale 26 *giugno* 1917.

Società Ligure Ravennate — Per la fabbricazione dello zucchero di barbabietola, stabilimento di Classe (Ravenna).

Decreto ministeriale 25 *giugno* 1917.

Art. 1. — Lo stabilimento della ditta Resmini Filippo, fonderia di Crusinallo, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 28 dicembre 1915, n. 45, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA METALLURGICA V. COBIANCHI.

Art. 2. — Gli stabilimenti della Società idroelettrica di Villeneuve, in Borgofranco di Ivrea (Torino) e di Nera Montoro (Perugia), dichiarati « ausiliari » il 1° con decreto ministeriale 11 gennaio 1916, n. 51, ed il 2° con decreto 24 gennaio 1917, n. 159, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ IDROELETTRICA DI VILLENEUVE E BORGOFRANCO.

Art. 3. — Gli stabilimenti della Società idroelettrica di Villeneuve, fabbrica d'alluminio e produzione di forza idroelettrica di Villeneuve (Torino), e precisamente quello del

« Cantiere delle opere idrauliche e murarie », e l'altro del « Cantiere delle costruzioni elettriche », dichiarati « ausiliari » con decreto ministeriale 3 gennaio 1917, n. 152, in seguito a trapasso di proprietà, continuano a rimanere tali, sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA DELL'ALLUMINIO ITALIANO.

Art. 4. — Lo stabilimento dell'officina meccanica A. Nucci e C., 137 via Tiburtina, Roma, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 23 febbraio 1916, n. 64, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

INGEGNERE RAOUL MARCONI.

N. **461**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Ministero per le armi e munizioni). — 12 luglio 1917.

Decreto ministeriale 3 *giugno* 1917.

1. Vonwiller e C. — Limitatamente al reparto officina meccanica, Romagnano Sesia (Novara).

2. Mario Fontana già Leone Giulini — Stabilimento meccanico, Borgosesia Novara).

3. Società anonima cartiera d'Ormea, stabilimento d'Ormea (Cuneo).

4. Strola Giovanni — Officina metallurgica, via Vanchiglia, n. 22, Torino.

5. Stabilimenti chimico-farmaceutici « Carlo Erba » — Stabilimento di Dergano (Comune di Affori).

6. Zuccherificio Ostigliese in liquidazione — Stabilimento di Ostiglia (Mantova).

7. Società Sbaragli e C. — Segheria, strada provinciale Bordighera-Ventimiglia, n. 16, Vallecrosia (Porto Maurizio).

8. Mattoi, Carena e C. — Vetreria, via Garibaldi, località S. Giuseppe Cavare (Genova).

9. Società anonima Zuccherificio agricolo ferrarese — Stabilimento in frazione Porotto Argine Ducale, Ferrara.

10. Manifattura Toscana Dini e C. — Stabilimento di tessitura, Pontedera (Pisa).

11. Manifattura Toscana Dini e C. — Stabilimento di filatura, Livorno.

12. Società Calabro-Lombarda — Olierie e saponerie riunite, limitatamente ai reparti di deglicerinizzazione, macchine produzione di olii al solfuro, magazzini ed accessori dello stabilimento, Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Decreto ministeriale 25 *giugno* 1917.

1. Contino Angelo di Giuseppe — Per la miniera « Salinella 4ª sezione », in territorio di Castrogiovanni (Caltanissetta).

2. Ingari Santo fu Giuseppe — Per la miniera « Poggio Forche Sonderi », in territorio di Ramacca (Catania).

3. Alaimo di Loro Vincenzo — Per la miniera « Gibellini Savattieri », in territorio di Racalmuto (Girgenti).

4. Cav. Francesco Saverio D'Ajala — Per la miniera « Ogliastrello Ajala », in territorio di Assoro (Catania).

5. Cannizzi Giuseppe di Nicolò — Per la miniera « Falconera Cona », in territorio di Cianciana (Girgenti).

6. Macaluso Giuseppe fu Santo — Per la miniera « Dammuso Martino ospedale », in territorio di Racalmuto (Girgenti).

7. Arnone Libertino fu Celestino — Per la miniera « Ciaulotta Giudice », in territorio di Favara (Girgenti).

8. Miceli Giuseppe fu Giuseppe — Per la miniera « Pipitone Giudice Pizzutella », in territorio di Cianciana (Girgenti).

9. Caglio Giuseppe di Salvatore — Per la miniera « Falconera Miceli », in territorio di Cianciana (Girgenti).

10. Bartolotta Diego fu Nicolò — Per la miniera « Cozzotondo », in territorio di Sutera (Caltanissetta).

11. Cino Calogero fu Salvatore — Per la miniera « Giona Sezione Mantellina », in territorio di Sutera (Caltanissetta).

12 Alfano Pietro fu Giuseppe — Per la miniera « Giona Sezione Frattina », in territorio di Sutera (Caltanissetta).

13. Licata Giuseppe fu Salvatore — Per la miniera « Giona Sezione Cannellaro », in territorio di Sutera (Caltanissetta).

14. Ing. Vincenzo Gaetani Macrì di Salvatore — Per la miniera « Fontanazza de Angelis e Vancardo », in territorio di Casteltermini (Girgenti).

15. Cav. Roberto Trewhella — Per la miniera « S. Agostino », in territorio di Assoro (Catania).

16. Chiodo Nicolò fu Orazio — Per la miniera « Giona Sezione Cannellara n. 1 », in territorio di Sutera (Caltanissetta).

17. Rosario Platania Scammacca — Per la miniera « Canale Caliato », in territorio di Castrogiovanni (Caltanissetta).

18. Zermo Vincenzo fu Francesco — Per la miniera « Serra dei Gessi Sezione est », in territorio di Caltanissetta.

19. La Rosa Giuseppe di Sebastiano — Per la miniera « Zimbalio Sezione Galleria Prestifilippo », in territorio di Assoro (Catania).

20. Miceli Giuseppe fu Giuseppe — Per la miniera Pipitone Giudice Amato », in territorio di Cianciana (Girgenti).

21. Cerami Antonio di Giuseppe — Per la miniera « Cottoniera Gibesi », in territorio di Naro (Girgenti)

22. Dott. Gaetano Vita Micciché — Per la miniera « Ciaulotta Lucia Piazza », in territorio di Favara (Girgenti).

23. Morreale Calogero di Marco — Per la miniera « Falconera Stradella », in territorio di Cianciana (Girgenti).

24. Gulisano Alfonso fu Vincenzo — Per la miniera « Pietrapizzuta », in territorio di Raddusa (Catania).

25. Milia Filippo Nicoletti fu Carmelo — Per la miniera « Zimbalio Sezione Galleria Sant'Adriano », in territorio di Assoro (Catania).

26. Castiglione Gioacchino — Per la miniera « Fontanazza Grescimanno », in territorio di Casteltermini (Girgenti).

27. Cammarata Angelo fu Giacomo — Per la miniera « S. Giovannello De Simone », in territorio di Castrogiovanni (Caltanissetta).

28. Cav. Sanfilippo Silvestre fu Luigi — Per la miniera « Ferro Rovoto », in territorio di Casteltermini (Girgenti).

29. Savoia Michele fu Giuseppe — Per la miniera « Sociale Pistacchia nuova e vecchia », in territorio di Caltanissetta.

30. Restivo Santo di Mauro — Per la miniera « Respica Gallazzo », in territorio di Castrogiovanni (Caltanissetta).

31. Russo Sebastiano fu Giuseppe — Per la miniera « Salinella Sezione Scarlata », in territorio di Castrogiovanni (Caltanissetta).

32. Anemolo Giovanni fu Felice — Per la miniera « Serra dei Gessi Sezione ovest », in territorio di Caltanissetta.

N. **462**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di nuovi membri per il comitato regionale per la Lombardia.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 12 luglio 1917.

Decreto ministeriale del 22 giugno 1917.

Al comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia, con sede a Milano, vengono aggregati, quali membri industriali rappresentanti le industrie siderurgiche e metallurgiche i signori:

Comm. ing. Ernesto Breda,
Comm. ing. Giorgio Enrico Falck,
Cav. uff. Attilio Franchi,

e quali membri operai rappresentanti le suddette industrie, i signori:

Mapelli Giovanni,
Galbiati Guido,
Dino Roberto.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(2336) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1917 — 14 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 163. – 12 LUGLIO 1917. – RECLUTAMENTO. – Decreto luogotenenziale n. 1106, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888 . *Pag.* 1043
» 164. – 14 LUGLIO 1917. – RECLUTAMENTO. – Istruzioni per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888. . . . . *Pag.* 1044

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 163. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1106 col quale sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 luglio 1917.

Art. 1. — Sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva tutti i cittadini nati negli anni dal 1876 al 1888 inclusivo i quali furono mandati rivedibili o riformati per avere una statura inferiore ai metri 1.54, ma che raggiungeva i metri 1.47, anche nel caso che la decisione di rivedibilità o di riforma sia stata pronunciata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinate con i decreti luogotenenziali 16 gennaio 1916, n. 35; 30 marzo 1916, n. 367; 1° ottobre 1916, n. 1239, e 3 dicembre 1916, n. 1666.

Quelli dei cittadini anzidetti, che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati nella categoria loro spettante giusta le disposizioni del successivo art. 2, per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Art. 2. — Le disposizioni relative alla dichiarazione di renitenza, contenute nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle relative all'ammissione al soccorso giornaliero, contenute nell'art. 3 del decreto stesso, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni nei citati articoli specificate.

Sono inoltre applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto e appartenenti a classi posteriori al 1881 le disposizioni relative all'assegnazione alla 2ª e 3ª categoria contenute nell'art. 1, secondo comma, del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35.

Quelli dei riformati suddetti che appartengano a classe anteriore al 1882, saranno tutti, se idonei, arruolati in 1ª categoria.

Art. 3. — Il ministro della guerra determinerà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

N. **463**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1917.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 12 luglio 1917, n. 1106 questo Ministero ordina quanto appresso:

1. Fra il giorno 24 e il giorno 31 luglio 1917 i consigli di leva procederanno alla nuova visita dei cittadini nati negli anni dal 1876 al 1888 inclusivi, i quali nelle leve rispettive o in visita di revisione furono riformati *dai consigli di leva* per avere una statura inferiore ai metri 1.54 ma che raggiungeva i metri 1.47.

2. Le sedute per le visite di cui sopra incomincieranno *in tutti i circondari* il detto giorno 24 luglio 1917 e si svolgeranno *inderogabilmente, senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi*, entro il termine che per ciascun circondario sarà assegnato dal comando del corpo d'armata; il quale determinerà pure a quali consigli di leva, oltre a quelli che già l'ebbero nelle scorse leve, sarà assegnato un secondo ufficiale medico, nonchè il numero dei riformati per deficienza di statura che ciascun medico dovrà visitare in ogni seduta.

Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed a cui saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici.

Nella tabella delle sedute si farà risultare chiaramente a quali sedute dovranno presentarsi i riformati di ciascun comune, in modo che gli uffici comunali possano trarre dalla tabella stessa tutti i dati necessari per la regolare precettazione degli interessati; e vi si indicherà pure quali riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

L'ordine della nuova visita, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 15 luglio 1917, ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatamente* pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale provvederà alla destinazione ai consigli di leva degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici, di quelli dei carabinieri reali e degli scritturali militari.

3. L'accertamento della idoneità fisica dei riformati sarà eseguito con le norme in vigore, secondo le quali devono essere arruolati gli uomini che abbiano la statura di m. 1,50, ed anche quelli che si ritengono idonei soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi: tenendo presenti le avvertenze contenute nel n. 14 della circolare n. 755 del

...e, anche in ordine alle annotazioni da apporsi sulle schede personali e sui fogli matricolari.

Si rammenta che l'abrogazione dell'art. 2 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare non importa l'abolizione della misurazione del torace e della relativa iscrizione sulle schede personali e sulle liste di leva.

4. In ordine ai riformati da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59, anche per i riformati arruolati nella 3ª categoria; alla richiesta dei certificati penali; ed al controllo per parte dei distretti militari del numero dei riformati che saranno stati arruolati nelle tre categorie, si seguiranno le norme di cui ai numeri 15, 16, 17, 18 e 25 della circolare n. 755 del 12 dicembre 1916.

Per i riformati che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi che sarà indetta per i riformati a cui la presente circolare si riferisce, e che perciò dovranno essere avviati alle armi subito dopo l'arruolamento, l'ufficiale delegato in 1° si asterrà dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al § 188 del regolamento sul reclutamento.

5. I riformati dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma, che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale, per essere sostituita con una nuova nel caso che venissero ancora riformati.

6. I riformati idonei al servizio militare saranno arruolati nella categoria che loro spetti *per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, alla quale saranno ascritti.*

7. I riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva perchè infermi, detenuti, ecc., saranno rimandati alla seduta di chiusura della sessione della leva sulla classe 1899 stabilita pel 31 agosto 1917. Se in questa seduta risultassero tuttora impediti a presentarsi, saranno rimandati alla leva sulla classe 1900, ed occorrendo anche alle leve successive: avvertendo però che ove in tali leve fossero arruolati, il loro invio alle armi potrà effettuarsi *soltanto nel caso che siano in quel tempo ancora alle armi gli uomini della loro classe di nascita.*

8. Dovendo i riformati nati negli anni dal 1876 al 1881, che saranno arruolati, essere ascritti a classi che appartengono alla milizia territoriale, sarà inutile di far luogo alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria di quelli di essi che si trovassero nelle condizioni specificate nel capo VII della legge sul reclutamento. Pertanto essi saranno tutti assegnati alla 1ª categoria in conto della classe del loro anno di nascita, senza che i sindaci debbano rilasciare, a loro riguardo, verun documento di esenzione.

I riformati invece nati negli anni 1882 e successivi, potranno ottenere, nonostante lo stato di guerra, l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, non solo per i titoli esistenti all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che in seguito siansi verificati in base alle leggi in vigore al momento del perfezionarsi di essi, quand'anche tali titoli più non sussistano. A tale effetto essi dovranno considerarsi quali rimandati per legale motivo, anche per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria conseguite da loro fratelli nel frattempo, e perciò dovrà tenersi presente il § 434 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

Per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegnazione od il passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria si terranno presenti le norme contenute nei numeri dal 34 al 42 della circolare del 12 dicembre 1916, n. 755.

9. In ordine alla segnalazione ai sindaci od ai prefetti e sottoprefetti dei militari in servizio quali arruolati volontari ordinari, di un anno o di guerra, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli o ruoli matricolari, si osserveranno le norme contenute nei numeri 19 e 20 della citata circolare

10. Come è accennato nel n. 7 del manifesto allegato *A*, dal giorno 15 luglio 1917, (data del manifesto stesso), i già riformati per deficienza di statura compresi nella presente chiamata non saranno più ammessi a presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

11. Siccome i riformati stessi furono dichiarati o confermati tali da meno di due anni, è ovvio che quelli di essi che saranno arruolati potranno aspirare alla nomina ad ufficiale di milizia territoriale soltanto se saranno assegnati alla 3ª categoria e limitatamente a quelle armi ed a quei casi in cui le nomine siano ammesse.

12. I riformati *i quali si trovino all'estero*, potranno subire la visita presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete ma tenute presenti le avvertenze di cui ai precedenti nn. 3, 5, 6, 7 e 8 Essi dovranno presentarsi alle autorità medesime, o al consiglio di leva nel Regno, entro il 30 novembre 1917.

Quelli nati posteriormente all'anno 1881 potranno far valere i loro diritti all'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, *quali sono specificati nel precedente* n. 8, durante tutta la leva sulla classe 1899 per i titoli che ebbero a verificarsi fino a tutto il 2 maggio 1917, giorno fissato per l'apertura della leva, ora in corso, sulla classe 1899: e durante tutta la leva sulla classe 1900 per i titoli che verranno a sorgere dalla data suddetta fino all'atto del loro arruolamento.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Mentre si richiama l'attenzione delle autorità consolari e di quelle prefettizie e dei comandi dei distretti militari sulle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del *giornale militare* del 1916, relativa alle modificazioni all'istruzione della leva all'estero durante l'attuale stato di guerra, si rammenta in particolar modo che durante lo stato di guerra stesso nessun inscritto residente all'estero può fruire della dispensa provvisoria dal servizio militare. Le autorità consolari si limiteranno quindi ad accertare l'esistenza delle condizioni che darebbero diritto alla dispensa, affinchè gli arruolati che trovansi in tali condizioni possano fruirne quando sarà cessato lo stato di guerra.

13. Ai riformati competono i mezzi di viaggio e la indennità di soggiorno con le norme consuete contenute nel n. 31 della circolare 12 dicembre 1916, n. 755, quali sono riassunte nel n. 3 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

14. I riformati che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva saranno dichiarati renitenti ed aggiunti sulla lista dei renitenti già riformati per statura di cui al n. 38 della circolare n. 277 del 19 aprile 1917, la quale, come ivi fu detto, sarà pubblicata alla chiusura della sessione della leva della classe stessa.

Quelli di essi, però, che non si presenteranno perchè *residenti all'estero*, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 30 novembre 1917, per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita presso le autorità consolari.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subìto la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè i riformati dichiarati renitenti siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

15. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della*

un prospetto conforme all'allegato B *che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero dei riformati arruolati.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

16. Dalla data della presente circolare è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita.

17. I comandi dei distretti militari provvederanno perchè siano precettati a presentarsi al distretto i militari nati negli anni dal 1876 al 1888 incluso, anche se provenienti dalla regia marina, che furono riformati *in rassegna* per avere una statura compresa fra i metri 1,50 e i metri 1,54, e non siano, bene inteso, stati già rivisitati e confermati inabili dai consigli di leva nelle precedenti revisioni: e nel caso che essi non siano riconosciuti inabili per altra infermità od imperfezione provocheranno i provvedimenti del comando del corpo d'armata per l'annullamento degli atti di rassegna ad essi relativi, disponendo poscia perchè essi siano incorporati all'atto della chiamata alle armi degli altri riformati nati negli anni medesimi arruolati dai consigli di leva.

Se alcuno dei detti militari non potesse essere precettato perchè siano fallite le indagini (che dovranno in ogni caso praticarsi con la massima diligenza per mezzo dell'arma dei reali carabinieri) per accertare la residenza sua o della sua famiglia, il comando del distretto militare lo darà in nota alla prefettura o sottoprefettura competente la quale avrà cura che egli sia aggiunto — con la indicazione di *militare riformato in rassegna per deficienza di statura* — in calce alla lista di leva della classe 1900: e se egli non rispondesse alla chiamata della classe medesima, il consiglio di leva lo dichiarerà renitente.

Analogamente dovrà procedersi riguardo ai militari stati riformati in rassegna nati negli anni dal 1889 al 1898 che non abbiano potuto precettarsi in applicazione del n. 3 della circolare n. 277 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — GIARDINO.

ALLEGATO A.

ORDINE per la chiamata a nuova visita degli inscritti delle varie classi nati negli anni dal 1876 al 1888 che furono riformati per deficienza di statura

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o *Il sottoprefetto del circondario di . . . . .*

Visti i decreti luogotenenziali del 12 maggio 1917 e del 12 luglio 1917;

In conformità dell'ordine emanato dal ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. Sono chiamati a nuova visita presso il consiglio di leva, nei giorni indicati nella seguente tabella, gli inscritti delle varie classi *nati negli anni dal* 1876 *al* 1888 *inclusi* che furono dal *consiglio di leva* riformati per avere una statura compresa fra i m. 1.47 e i m. 1.54; e ciò anche nel caso che essi fossero stati già rivisitati nelle precedenti revisioni e confermati inabili per deficienza di statura.

Essi rileveranno dal precetto personale il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva. Non ricevendo tale precetto, si rivolgeranno subito al sindaco per conoscere la data della loro presentazione, avvertendo che, non presentandosi senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva e deferiti all'autorità giudiziaria.

2. I riformati che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono facendone subito domanda in carta libera, o verbalmente, al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

3. I riformati, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie della *Società veneta*, a viaggiare, *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale; mentre, pei viaggi e pei percorsi che non possono compiersi sulle ferrovie sovramenzionate, avranno diritto ai mezzi di viaggio, secondo le apposite norme, e a tariffa militare quando ciò sia concesso.

Gli indigenti otterranno inoltre dall'autorità comunale una congrua indennità di soggiorno.

4. I riformati che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare, ovvero a questo consiglio di leva, non dopo il 30 novembre 1917, muniti della dichiarazione di riforma.

5. Circa i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, i riformati prenderanno conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le « avvertenze generali » riportate nel precetto personale per presentarsi al consiglio di leva

rivolgendosi all'autorità comunale, alla quale chiederanno i necessari documenti. Essi potranno far valere, oltre ai diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che loro spettino all'atto dell'arruolamento, anche quelli che avessero posseduto, anche in base a disposizioni legislative ora abrogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non vi faccia ostacolo, a senso delle norme vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello; e non potranno far valere durante lo stato di guerra i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento.

6. Contro le decisioni del consiglio di leva i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia, diplomatica o consolare.

7. Dal giorno 15 luglio corrente i riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita non potranno più presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

8. I militari riformati in rassegna per deficienza di statura saranno precettati dal distretto militare. Non ricevendo il precetto entro il 31 luglio corrente, essi dovranno presentarsi spontaneamente al distretto medesimo. Questa disposizione concerne anche i riformati in rassegna per deficienza di statura nati posteriormente all'anno 1888 che non siansi già presentati alla nuova visita.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 15 luglio 1917.

Il Prefetto (o Sottoprefetto).

TABELLA *indicante i giorni destinati per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888 compreso.*

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Seduta speciale per gli inscritti e riformati residenti all'estero.

30 novembre 1917.

ALLEGATO **B**.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888 stati arruolati nelle tre categorie.*

1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA	
Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2337) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1917 — 20 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 465. — 30 GIUGNO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante l'indennità di residenza agli ufficiali richiamati in servizio contemporaneamente al collocamento a riposo . . . . . *Pag.* 1054

» 466. — 5 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1094, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 1054

» 467. — 8 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1095, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, con i relativi stanziamenti, in conto competenza ed in conto residui, sono affidati in gestione al Ministero per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1055

» 468. — 9 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Vaglia postale di servizio. *Pag.* 1056

» 469. — 19 LUGLIO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1056

» 470. — 19 LUGLIO 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari di I^a^ categoria che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio alle armi . . . *Pag.* 1057

» 471. — 20 LUGLIO 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili pel 1917. . . . . *Pag.* 1058

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1062

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 472. — 16 GIUGNO 1917. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto n. 980, concernante la divisione in due parti del Ministero della guerra con denominazione della prima « Ministero della guerra » e della seconda « Ministero per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1065

» 473. — 5 LUGLIO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI. MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1093, portante modifiche ai decreti luogotenenziali n. 1277, in data 22 agosto 1915, e n. 570, in data 15 marzo 1917, relativi alla mobilitazione industriale . . . . . *Pag.* 1065

N. B. — In questa dispensa è compresa una tavola di disegno (circolare n. 455).

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **465**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante l'indennità di residenza agli ufficiali richiamati in servizio contemporaneamente al collocamento a riposo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno 1917.

Art. 1. — L'indennità mensile di residenza stabilita dai n. 3 e 4 dello Specchio III sulle indennità eventuali è conservata agli ufficiali, che ne sono provvisti, i quali contemporaneamente al loro collocamento a riposo vengono richiamati in servizio nella stessa sede.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 maggio 1915.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **466**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1094, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 166).

Articolo unico. — Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) sotto la nuova rubrica « Spese per la guerra — Ministero per le armi e munizioni » è istituito il capitolo n. 100-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » con lo stanziamento di lire duecentocinquantacinque milioni (L. 255.000.000);

b) sotto la nuova rubrica « Spese per la guerra — Ministero della guerra » è istituito il capitolo n. 100-*ter* « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra » con lo stanziamento di lire quattrocentocinquanta milioni (L. 450.000.000);

c) lo stanziamento del capitolo n. 85 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » è aumentato di lire novantacinque milioni (L. 95.000.000).

Avvertenza. — Le modificazioni alla ripartizione in articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, dipendenti dal surriportato decreto luogotenenziale, sono state pubblicate con la circolare n. 457 del 12 luglio 1917.

N. 467. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1095, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, con i relativi stanziamenti, in conto competenza ed in conto residui, sono affidati in gestione al Ministero per le armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 166).

Art. 1. — I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, con i relativi stanziamenti, in conto competenza ed in conto residui, sono affidati in gestione al Ministero per le armi e munizioni.

Spese effettive ordinarie.

Capitolo n. 72. — Materiali e stabilimenti d'artiglieria, L. 9.074.100.
Id. n. 73. — Lavori di mantenimento, restauri e piccoli ampliamenti e miglioramenti degli immobili militari, ecc., L. 10.249.500.
Id. n. 74. — Servizi aeronautici, L. 3.135.500.
Id. n. 76. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc., L. 1.915.000.

Spese effettive straordinarie.

Capitolo n. 91. — Armi portatili, relative munizioni, ecc., per memoria.
Id. n. 92. — Approvvigionamenti di mobilitazione, ecc., per memoria.
Id. n. 93. — Fabbricazione di materiali d'artiglieria, ecc., per memoria.
Id. n. 94. — Artiglieria a difesa delle coste, ecc., per memoria.
Id. n. 95. — Lavori a difesa delle coste, ecc., per memoria.
Id. n. 96. — Forti di sbarramento, ecc., per memoria.
Id. n. 97. — Armamento delle fortificazioni, ecc., per memoria.
Id. n. 98. — Costruzione di nuovi fabbricati, ecc., L. 4.925.000.
Id. n. 99. — Contributo dell'1 per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città, L. 27.746,88.
Id. n. 100. — Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici, ecc., in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, L. 1.000.000.

Movimento di capitali.

Capitolo n. 102. — Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di 2 milioni per la costruzione di edifici militari, ecc., L. 200.000.
Id. n. 103. — Erogazione delle somme offerte dai privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea, ecc., per memoria.

Art. 2. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1917-918 è istituito « per memoria » il capitolo n. 20-*bis* « Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nell'esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona d'occupazione (Spese fisse) ed il capitolo stesso è affidato in gestione al Ministero per le armi e munizioni.

Art. 3. — La gestione dei residui del capitolo n. 100-*ter* « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è affidata, fino alla concorrenza di lire 10 milioni, al Ministero per le armi e munizioni, e detta somma è trasportata al conto dei residui del capitolo n. 100-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » dello stato di previsione medesimo.

Avvertenza. — Le modificazioni alla ripartizione in articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, dipendenti dal surriportato decreto luogotenenziale, sono state pubblicate con la circolare n. 457 del 12 luglio 1917.

N. **468**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 9 luglio 1917.

Con riferimento alla circolare n. 498 del *giornale militare* 1916, si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, con decreto del 9 maggio 1917, è stata prorogata per un altro anno, e cioè dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918, la convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **469**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917 e delle loro famiglie** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 luglio 1917.

A seguito delle offerte pubblicate nella circolare n. 439 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Maggior generale cav. Gioacchino Pacini, L. 500. — Ammontare degli utili ottenuti dalla vendita della settima edizione italiana dell'opera del capitano André Gavet, dell'esercito francese, « L'art de commander » (ottavo versamento e seconda offerta del traduttore offerente) a favore dei soldati mutilati in guerra.

26ª *batteria contro-aerei, zona di guerra*, L. 100. — A favore dei figli dei mutilati in guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 1749. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari di 1ª categoria che abbiano compiuti due anni di effettivo servizio alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 luglio 1917.

1. Con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale del 28 giugno 1917, n. 1041, è stato stabilito che i militari di 1ª categoria, appena abbiano compiuto due anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno considerati come trattenuti alle armi per mobilitazione agli effetti, fra l'altro, della concessione del soccorso giornaliero alle famiglie dei militari indigenti.

Per effetto di tale disposizione, le famiglie dei militari di 1ª categoria della classe 1895, i quali essendo stati chiamati alle armi nel gennaio 1915, hanno già compiuto il su accennato periodo di due anni di servizio, ove si trovino nelle condizioni previste dall'art 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, da convertirsi in legge, e ne facciano domanda, anche verbale, al sindaco del comune in cui risiedono, potranno ottenere la concessione del soccorso giornaliero nella misura stabilita dal decreto luogotenenziale del 23 aprile 1917, n. 662, con la decorrenza dal 1° luglio 1917, fissata all'art. 2 del citato decreto luogotenenziale del 28 giugno u. s.

I militari della stessa classe 1895 che, siccome reduci dall'estero o per altro motivo, assunsero servizio posteriormente alla data di chiamata della loro classe, daranno diritto al soccorso alle loro famiglie solo quando effettivamente avranno compiuto sotto le armi il prescritto periodo di servizio di due anni.

2. Oltre le famiglie dei militari di 1ª categoria della classe 1895, potranno fruire della concessione del soccorso giornaliero anche le famiglie dei militari appartenenti a classi precedenti a quella del 1895 i quali, siccome ritardatari del servizio o perchè in congedo provvisorio, furono chiamati alle armi, per compiere i loro obblighi di ferma, posteriormente alla detta classe 1895, della quale seguono la sorte, semprequando, beninteso, abbiano già compiuto due anni di effettivo servizio alle insegne o man mano che compiranno tale periodo di servizio.

3. Sono del pari ammesse a godere del soccorso giornaliero, a senso del menzionato decreto luogotenenziale del 28 giugno 1917, le famiglie dei militari nati in anni anteriori al 1895, già dichiarati renitenti o disertori, i quali non hanno potuto sino ad ora tramandare titolo al soccorso stesso alle rispettive famiglie perchè considerati in servizio per compiere, con la classe 1895, gli obblighi di leva a cui non avevano soddisfatto in tempo debito per effetto della renitenza o della diserzione.

Tali militari saranno anch'essi ammessi a tramandare titolo al soccorso semprequando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio alle armi o man mano che compiranno tale periodo di servizio.

4. Poichè, come risulta dai precedenti numeri, non è sufficiente appartenere alla classe 1895 o seguirne le sorti per tramandare titolo al soccorso giornaliero alle proprie famiglie, essendo all'uopo necessario, a mente del citato decreto luogotenenziale del 28 giugno 1917, che sussista la condizione di avere compiuto due anni di effettivo servizio alle armi, le commissioni comunali, prima di ammettere le famiglie dei militari di cui sopra al soccorso giornaliero, dovranno accertarsi che realmente esista la su accennata condizione, e a tale oggetto dovranno rivolgersi al competente comando di distretto, perchè faccia conoscere la data in cui il militare assunse effettivo servizio.

5. Le famiglie dei predetti militari dovranno essere ammesse al soccorso giornaliero

anche nel caso che abbiano eccezionalmente ottenuto, con particolare provvedimento ministeriale, il sussidio mensile di lire 15.

In tal caso il soccorso giornaliero dovrà essere considerato in sostituzione del suindicato sussidio mensile, il quale quindi cesserà con la data di decorrenza del soccorso.

Quelle delle ora dette famiglie che, per non riunire i requisiti voluti dal R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, non possono essere ammesse al godimento del soccorso giornaliero, continueranno a fruire, in via di eccezione e per le stesse ragioni che consigliarono già la concessione fatta, del sussidio mensile di lire 15.

6. Ciascun comando di distretto riceverà un congruo numero di copie della presente circolare per distribuirle ai sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **471**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili pel 1917**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 luglio 1917.

È stato pubblicato il 1° volume dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degl'impiegati civili; di esso si sono pure fatti stampare degli estratti, che sono raggruppati in fascicoletti numerati come qui appresso:

1° Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2° Carabinieri reali;
3° Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani;
4° Cavalleria;
5° Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
6° Aeronautica;
7° Medici, veterinari, farmacisti;
8° Commissari, sussistenze, amministrazione e contabili;
9° Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;
10° Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capi tecnici, personale civile tecnico dei depositi alletamento cavalli, disegnatori tecnici, assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Tanto il volume che i fascicoletti devono servire unicamente per uso d'ufficio, restandone vietata la vendita ai privati.

La distribuzione del volume e dei fascicoletti verrà fatta in base al seguente specchio:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate a ciascun comando, corpo od ufficio		
		Fascicoletti	
	Volumi	Numero	Copie
Comando Supremo	20	—	—
Comando territoriale corpo stato maggiore	5	—	—
Comando d'armata	2	—	—
Intendenza generale	10	—	—
Comando corpo d'armata mobilitato	2	—	—
» » territoriale	2	—	—
» divisione di fanteria	2	—	—
» » territoriale	2	—	—
» territoriale del genio	1	—	—
Intendenza d'armata	3	—	—
Comando generale di cavalleria	2	—	—
Comando di settore o comando corrispondente	1	—	—
Comando gruppo di centro di mobilitazione	1	—	—
Ispettorati.			
Ispettorato generale artiglieria	2	—	—
» » genio	2	—	—
» delle costruzioni d'artiglieria	2	—	—
» di sanità militare	2	—	—
» dei servizi di commissariato	2	—	—
Arma dei carabinieri reali.			
Comando generale dell'arma	2	—	—
» della legione allievi	—	2°	1
» legione territoriale o reggimento mobilitato	—	2°	1
» divisione	—	2°	1
Arma di fanteria e cavalleria.			
Comando di divisione di cavalleria	1	—	—
» di brigata di fanteria	—	3°	1
» » di cavalleria	—	4°	1
» di reggimento mobilitato fanteria	—	3°	2
» » » cavalleria	—	4°	2
» deposito o centro mobilitazione	2	—	—

Arma di artiglieria.

Comando d'artiglieria campagna	1	—	—
Comando d'artiglieria da fortezza	1	—	—
» reggimenti artiglieria e raggruppamenti	—	5°	2
» deposito e gruppo specialisti	—	5°	2

Arma del genio.

Comando di truppe del genio	1	—	—
» di reggimento	—	5°	2
» di battaglione autonomo o mobilitato	—	5°	1
» di deposito		5°	2

Corpo aeronautico.

Comando d'aeronautica	—	6°	1

Direzione e stabilimento d'artiglieria e genio.

Direzione d'artiglieria	—	5°	1
» del genio	—	5°	1
Sottodirezione del genio	—	5°	2
Ufficio delle fortificazioni	—	5°	1
Arsenale di costruzione e officina di costruzioni artiglieria	—	5°	1
Fabbriche d'armi e laboratori pirotecnici	—	5°	1
Polverifici	—	5°	1
Laboratorio di precisione	—	5°	1
Sezione staccata artiglieria	—	5°	1
» del genio		5°	1
Officina di costruzione del genio	—	5°	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militari (territoriali e mobilitate)	—	7°	1
Direzioni ospedale militare principale	—	7°	1
Farmacia centrale militare	—	7°	1

Servizio di commissariato militare.

Direzione di commissariato militare (territoriali e mobilitate)	—	8°	1
Sezioni staccate di commissariato militare	—	8°	1

Uffici locali di commissariato militare	—	3°	1
Magazzini centrali militari	—	8°	1
Opificio corredi militari	—	8°	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	1	—	—
» scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	—	5°	1
» in 2° della scuola d'applicazione artiglieria e genio	—	5°	1
» in 2° dell'accademia militare	—	5°	1
» della scuola militare	1	3°	1
» » allievi ufficiali dei carabinieri reali	—	2°	1
» della scuola di applicazione di fanteria	1	3°	1
» » » di cavalleria	—	4°	1
» » » di sanità militare	—	7°	1
» » » di artiglieria campagna	—	5°	1
» della scuola di applicazione di artiglieria fortezza	—	5°	1
» di collegio militare	1	—	—
Direzione della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	—	9°	1
Istituto geografico militare	2	—	—

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale supremo di guerra e marina	2	—	—
Comando di distretto militare	2	—	—
Ufficio d'amministrazione personali militari vari	2	—	—
Commissione militare di linea	1	—	—
Biblioteche militari	1	—	—
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	—	—
» di reclusorio militare	1	—	—
» corpo invalidi e veterani	1	—	—

Truppe coloniali

R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	6	—	—
» » » della Somalia italiana	3	—	—
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	—	—

In conformità degli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale in data 12 aprile corrente anno, n. 397, riguardante l'economia della carta, il Ministero ha determinato di distribuire il volume intero dei ruoli di anzianità, soltanto a determinate autorità militari; a tutte le altre saranno distribuiti gli estratti.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro assegnate del 1° volume e dei fascicoletti.

Il Ministro — GIARDINO.

ERRATA-CORRIGE.

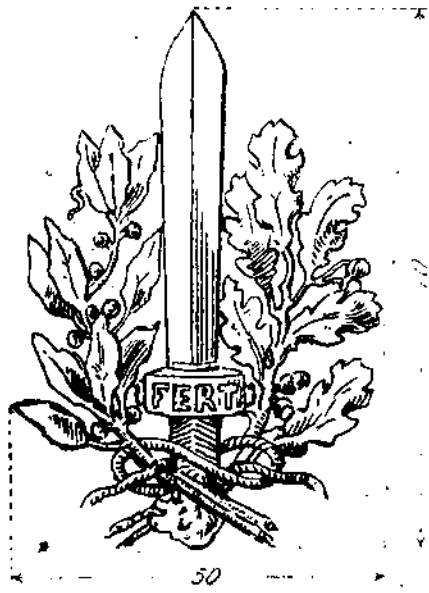
Dispensa 45ª, anno 1917 - circolare 456, pag. 1031.

Dopo il secondo comma del n. 2, aggiungasi: « Tutti gli aspiranti ammessi al concorso saranno trattenuti presso i depositi e centri di mobilitazione sino all'inizio dei corsi »

Dispensa 46ª, anno 1917 — circolare n. 463, pag. 1043,

Nel titolo della circolare, dopo le parole: (Direzione generale leva e truppa) 12 luglio 1917, aggiungasi: (*Gazzetta ufficiale* n. 166).

Distintivo per i militari componenti i reparti d'assalto.



MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **472**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Regio decreto n. 980, concernente la divisione in due parti del Ministero della guerra con denominazione della prima « Ministero della guerra » e della seconda « Ministero per le armi e munizioni »**. — (Ministero per le armi e munizioni — Gabinetto del ministro). — 16 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 145).

Art. 1. — Il Ministero della guerra è diviso per la durata della guerra in due parti, la prima conserva il nome di « Ministero della guerra »: la seconda assume la denominazione di « Ministero per le armi e munizioni ».

Al Ministero per le armi e munizioni spettano tutte le attribuzioni attualmente esercitate dal Sottosegretariato per le armi e munizionioni istituito col R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065.

Art. 2. — Per il personale dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo precedente rimangono in vigore gli attuali ruoli organici con l'aggiunta di tre posti e dei relativi stipendi per un ministro, per un sottosegretario di Stato e per un capo ragioniere, rimanendo soppresso il posto di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni istituito col citato R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065.

Art. 3. — Alle spese occorrenti per il nuovo Ministero per le armi e munizioni sarà provveduto con gli stanziamenti inscritti nel bilancio del Ministero della guerra. Per gli stanziamenti relativi alle spese di guerra saranno istituiti nella parte straordinaria del bilancio predetto due separati capitoli per i due Ministeri

Art. 4. — Con decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con i ministri interessati, saranno introdotte negli stati di previsione della spesa e dell'entrata le modificazioni occorrenti in conformità alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto avrà effetto da oggi.

N. **473**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA, ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1093, portante modifiche ai decreti luogotenenziali n. 1277, in data 22 agosto 1915, e n. 570, in data 15 marzo 1917, relativi alla mobilitazione industriale**. — (Ministero per le armi e munizioni). — 5 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 167).

Art. 1. — Gli articoli n. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 25, 29 del regolamento sulla mobilitazione industriale, approvato con decreto luogotenenziale n. 1277 in data 22 agosto 1915, sono modificati come segue:

l'art. 2. — I comitati regionali sono composti come segue:

un ufficiale generale del R. esercito o ammiraglio della R. marina, presidente;

quattro o sei membri civili di particolare competenza in materia, a giudizio del presidente del comitato centrale, sentito il parere del comitato stesso;

due a cinque membri scelti fra gli industriali
due a cinque membri scelti fra gli operai
un ufficiale segretario-capo
} con voto consultivo.

Le rappresentanze industriale ed operaia saranno di numero pari per ciascuna industria ed in ogni comitato saranno scelte quelle che riguardano le industrie principali della rispettiva zona.

Tutti i membri ed il segretario saranno nominati su proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto con quelli della guerra, dell'interno e del tesoro.

I comitati regionali dipendono unicamente e direttamente dal ministro per le armi e munizioni, e dispongono di un ufficio permanente di segreteria, con i necessari ufficiali segretari capi sezione e personale militare d'ufficio scelto con speciali criteri di attitudine e competenza. Il personale degli uffici di segreteria non può essere rimosso, salvo il caso di licenziamento per motivi di servizio o di salute.

I militari di truppa sono considerati in servizio isolato ed alla diretta ed esclusiva dipendenza del presidente, sotto la cui personale responsabilità sono chiamati a lavorare;

l'art. 3 — Il comitato centrale è composto come segue:

il ministro per le armi e munizioni, presidente;
il sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, vice-presidente;
un ufficiale generale del R. esercito;
un ufficiale ammiraglio della R. marina;
un consigliere di Stato;
un funzionario del Ministero del tesoro;
nove persone estranee all'amministrazione di speciale competenza in materia;
un ufficiale segretario generale, con voto consultivo.

Nominati tutti con decreto reale, su proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto con quelli della guerra, dell'interno e del tesoro.

Il comitato centrale ha sede presso il Ministero per le armi e munizioni e disporrà di un ufficio permanente di segreteria generale con le necessarie sezioni di segreteria coi relativi ufficiali segretari capi di sezione e personale d'ufficio scelto fra i militari aventi speciali attitudini e competenza.

Il personale degli uffici di segreteria non può essere rimosso, salvo il caso di licenziamento per motivi di servizio o di salute. Per i militari di truppa valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente;

l'art. 4 — I comitati regionali hanno funzioni informative e consultive rispetto ai Ministeri competenti, e funzioni deliberative ed esecutive rispetto agli stabilimenti privati mobilitati. Tali stabilimenti saranno denominati stabilimenti ausiliari.

I comitati regionali corrispondono direttamente col Ministero delle armi e munizioni, tenendolo continuamente informato sull'andamento disciplinare tecnico e sulla produzione degli stabilimenti; avanzeranno tutte le proposte suggerite dalla esatta conoscenza delle condizioni locali atte a migliorare o ad aumentare la produzione, oppure dati rami e speciali parti di essa, nonchè alla migliore e più razionale messa in valore delle risorse naturali delle rispettive regioni, forniranno, su richiesta dei Ministeri interessati, avanzate pel tramite del comitato centrale, tutte quelle informazioni e quegli elementi che dai Ministeri stessi fossero richiesti.

Per gli stabilimenti ausiliari, i comitati regionali sono organi deliberativi ed esecutivi, per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, e del presente regolamento, nonchè per l'esecuzione di tutte le ulteriori disposizioni che saranno loro impartite dal ministro per le armi e munizioni. Essi esercitano su gli stabilimenti ausiliari un'ispezione disciplinare e tecnica ed hanno diritto di chiedere ed ottenere tutte le informazioni che si riterranno opportune, beninteso senza intralciare in alcun modo il libero e retto funzionamento degli stabilimenti stessi;

l'art. 6 — Tutte le controversie disciplinari ed economiche che potessero sorgere tra le aziende e maestranze, saranno deferite immediatamente al comitato regionale, che ha diritto di richiedere tutti i documenti e le prove atte a dimostrare ciò che l'operaio effettivamente guadagna.

Con la massima sollecitudine e con discussione esclusivamente orale il comitato regionale tenterà un amichevole componimento che, se raggiunto, sarà verbalizzato, sottoscritto dalle parti e comunicato al comitato centrale.

Ove il componimento non riesca, il comitato deciderà subito la questione con ordinanza, da notificarsi alle parti a mezzo dei reali carabinieri, entro quattro giorni dalla data della medesima. Contro tale ordinanza è ammesso unicamente il ricorso al comitato (pel tramite del comitato regionale) nel termine di cinque giorni dalla avvenuta notificazione.

Con apposito regolamento ministeriale saranno stabilite le norme per la presentazione dei memoriali e dei ricorsi;

l'art. 8 — Il comitato centrale è convocato dal presidente. In assenza di questo le sedute sono presiedute dal vice-presidente. Esse non sono valide senza l'intervento della maggioranza assoluta, e le deliberazioni saranno emesse a maggioranza assoluta di voti. Per la trattazione e lo studio di speciali questioni il presidente può delegare apposite commissioni, costituite da alcuni membri del comitato centrale, con facoltà di chiamarvi a collaborare anche elementi estranei. Gli argomenti trattati dalle suddette commissioni saranno oggetto di speciale deliberazione del comitato centrale. Quando il comitato centrale sarà chiamato a discutere questioni interessanti direttamente una o più regioni, potranno essere sentiti i delegati dei comitati regionali;

l'art. 9 — Indipendentemente dai sopraluoghi che il comitato centrale crederà di fare per suo conto, a mezzo dei propri membri, sarà cura dei Ministeri per le armi e munizioni e della marina di tenere il comitato centrale al corrente dell'andamento della mobilitazione industriale, onde esso possa in ogni momento emettere il proprio parere con piena cognizione della situazione di fatto;

l'art. 10 — Sulle controversie fra aziende e maestranze che vengono sottoposte a termini dell'art. 6 del presente regolamento al comitato centrale, questo delibera con giudizio insindacabile, salvo il disposto dell'art. 11. Il presidente potrà di volta in volta incaricare uno o più membri di recarsi in posto per un sopraluogo, o per un'ulteriore istruzione. Questi membri riferiranno al comitato centrale il quale emetterà il suo giudizio;

l'art. 11 — Il ministro per le armi e munizioni, d'accordo con gli altri ministri, avrà sempre facoltà di annullare i provvedimenti collegiali dei comitati regionali e del comitato centrale, che a suo giudizio siano contrari alle leggi, ai regolamenti ed all'ordine pubblico, esclusi le decisioni emesse con veste giurisdizionale;

l'art. 12 — Il ministro per le armi e munizioni, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro e col ministro competente nei riguardi dell'industria cui si tratta, dichiarerà

con proprio decreto gli stabilimenti od aziende che debbono diventare ausiliari ai quali dovranno applicarsi le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

l'art. 13 — Possono essere dichiarati ausiliari stabilimenti o reparti di essi che producono materiali necessari per i rifornimenti della guerra o della marina.

Possono inoltre dichiararsi ausiliari stabilimenti od imprese che pur non producendo attualmente materiali necessari ai rifornimenti delle amministrazioni militari o di Stato, siano forniti di impianti e macchinari che nello stato attuale od in seguito a trasformazioni o nuove costruzioni, possono essere adibiti alla produzione dei materiali medesimi o comunque interessanti l'economia nazionale.

Possono infine dichiararsi ausiliari le imprese od aziende agricole e forestali e gli stabilimenti di industrie agrarie e forestali che interessino i rifornimenti delle amministrazioni militari o di Stato, o comunque l'economia nazionale;

l'art 18. — Dei decreti di ausiliarietà sarà data al più presto comunicazione al Ministero dell'interno ed ai comandi di corpo d'armata territoriale per loro opportuna norma;

l'art 20. — Le dimissioni, i licenziamenti ed i passaggi del personale tra l'uno e l'altro stabilimento ausiliario non potranno aver luogo se non dietro autorizzazione scritta dal comitato regionale che deciderà in merito inappellabilmente.

Il passaggio di personale tra stabilimenti di regioni diverse, non potrà avvenire che previo accordo dei due comitati regionali competenti. Quando si tratti di personale direttivo i passaggi di cui sopra dovranno avvenire dietro accordo delle parti interessate e benestare del comitato regionale.

Mancando l'accordo, decide il comitato centrale;

l'art. 21 — I comandi di divisione, su richiesta dei comitati regionali provvederanno per l'esecuzione in applicazione del decreto n. 1576 del 1° ottobre 1916;

l'art. 22 — La disciplina degli stabilimenti ausiliari in relazione al personale di tutte le categorie passa alla dipendenza del ministeo per le armi e munizioni.

Gli ufficiali occorrenti per il servizio di sorveglianza disciplinare sul personale delle ditte ed aziende soggette alla giurisdizione militare, saranno richiesti e designati dal ministro per le armi e munizioni al ministro della guerra ed assegnati, di comune accordo, ai comitati regionali.

I comandi di divisione territoriale, d'accordo coi presidenti dei comitati regionali, determineranno i drappelli di truppa occorrenti alla vigilanza degli stabilimenti ausiliari;

l'art. 25 — Al fine di aumentare la produzione degli stabilimenti ausiliari, i comitati regionali proporranno al ministro per le armi e munizioni tutti i provvedimenti opportuni per assegnare a quegli stabilimenti anche operai aventi obblighi militari, sia sotto forma di esonerati, di operai comandati o messi a disposizione, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Faciliteranno in ogni modo la creazione di nuove maestranze maschili e femminili proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni anche per l'incremento dell'istruzione professionale;

l'art. 29. — Per il conteggio delle spese, si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti contabili.

La contabilità delle spese sarà tenuta da un ufficio militare designato dal ministro per le armi e munizioni, residente nel luogo del comitato regionale.

L'ufficio militare dovrà corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione al

presidente del comitato regionale, liquidandola in seguito con i titoli giustificativi quietanzati.

Gli uffici militari contabilizzeranno la spesa sui rendiconti modello 80 R. A. che trasmetteranno trimestralmente al Ministero per le armi e munizioni.

Art. 2. — I numeri 36, 38 e 43 dell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 570, in data 15 marzo 1917, vengono modificati come segue:

il n. 36 — Presso il Ministero per le armi e munizioni è organizzato un servizio di vigilanza igienico sanitaria sugli stabilimenti ausiliari;

il n. 38 — Il ministro per le armi e munizioni indicherà ai comitati regionali i medici della circoscrizione disposti a dare le loro prestazioni ai comitati stessi per gli scopi di cui all'articolo precedente;

il n. 43 — L'ammontare delle ammende di cui ai precedenti articoli sarà devoluto a casse di previdenza indicate dal ministro per le armi e munizioni.

Art. 3. — Il ministro per le armi e munizioni provvederà alla compilazione del testo unico delle disposizioni relative alla mobilitazione industriale.

Art. 4. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(2344) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1917 — 24 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 474. — 24 LUGLIO 1917. — RECLUTAMENTO — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna . . . *Pag.* 1073

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **474.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 luglio 1917.

1. Questo Ministero determina che col giorno 1° agosto 1917 si inizi la chiamata alle armi delle reclute provenienti dagli inscritti di leva nati negli anni dal 1876 al 1888 incluso, stati riformati per deficenza di statura, i quali sottoposti a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 12 luglio 1917, n. 1106, siano stati giudicati idonei ed arruolati dai consigli di leva.

Alla stessa data dovranno presentarsi anche i militari stati riformati in rassegna per deficenza di statura, riguardo ai quali siano stati annullati gli atti della rassegna in applicazione del n. 17 della circolare n. 464 del *giornale militare* del corrente anno.

Presentazione delle reclute.

2. Le reclute che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva saranno assegnate insieme alle reclute del distretto cui si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione, indicando il corpo o centro cui la recluta è stata assegnata, affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo o centro stesso il prescritto mod. 59.

3. Le reclute che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, atte-

nendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

4. Le reclute che si trovano a disposizione dei comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi, o come operai borghesi, ecc., potranno essere trattenute nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui le reclute appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quelle reclute che, trovandosi al servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere state in tale spazio di tempo trattenute dai comandi suddetti.

Reclute residenti all'estero.

5. Con richiamo alle disposizioni impartite col n. 12 della circolare n. 464 del 1917, questo Ministero avverte che gli iscritti arruolati presso i consolati, sia dei paesi di Europa, che dei paesi transoceanici, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 30 novembre 1917.

Rimane per altro sospesa fino a nuovo ordine la presentazione alle armi delle reclute di cui nella presente circolare che risiedono nei seguenti paesi:

Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana Francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam (Affrica orientale), Bridgetow (Isole Barbatos e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille inglesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Ceraçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana olandese), Lourenço Marques (possedimento portoghese al Monzambico), Macao (Isola di Macao), Angola (Affrica occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese in Oceania).

Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego.

6. Per le dispense da accordarsi alle reclute nate negli anni dal 1876 al 1881 incluso e a quelle di 3ª categoria, si osserveranno le disposizioni emanate coi numeri 81, 82, 83, 84 ed 85 della circolare n. 124 del *giornale militare* del c. a., avvertendo però, che a quelle di 3ª categoria delle classi 1882 al 1888 non è applicabile la dispensa eccezionale di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, di cui è cenno nei citati numeri 81 e seguenti.

Ai funzionari ed agenti delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie indicate nel successivo n. 7 non dovranno applicarsi le disposizioni del regolamento sulle dispense nè quelle del decreto ministeriale suddetto. Ad essi sarà invece fatto il trattamento speciale stabilito dal seguente n. 7.

Reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria da considerarsi comandate a prestare servizio presso alcune amministrazioni ferroviarie e tramviarie.

7. Alle reclute che da data *anteriore al 1° gennaio* 1917, siano funzionari ed agenti delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie seguenti: *Ferrovie dello Stato, Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, Ferrovia Rezzato-Vóbarno, Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo* e *Rovato-Iseo, Società elettrica bresciana, Tramvie Vicentine, Ferrovia Sondrio-Tirano*, sarà concessa la dispensa dalla chiamata, senza distinzione della classe e categoria cui appartengono e qualunque sia la qualifica d'impiego, se sono addette ai *servizi attivi* (movimento, trazione, veicoli e lavori). A quelle invece addette ai *servizi d'ufficio*, la dispensa sarà concessa soltanto se appartengono alle classi dal 1876 *al* 1884 incluse, *escludendo*, in ogni caso, gli *uscieri*, i *portieri* ed i *manovali*.

Per ottenere la dispensa, gli interessati dovranno produrre al comando del distretto, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato compilato in modo analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale delle ferrovie dello Stato che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale, dai rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione dell.. ferrovi.. (o tramvia) a senso del n. 7 della circolare n. 474 del* giornale militare 1917 *li...* ».

Alle reclute cui verrà applicato il trattamento indicato nel precedente numero sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

Nel caso che la posizione delle reclute stesse venisse ad essere modificata, come ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione sopra indicata dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

Reclute di 1ª e 2ª categoria che debbono esser lasciate a disposizione delle amministrazioni ed associazioni a cui appartengono.

8. Le reclute di 1ª e 2ª categoria nate posteriormente all'anno 1881, che appartengono alle amministrazioni ed associazioni di cui ai numeri 90, 91, e 92 della circolare 124 del *giornale militare* del c. a., potranno essere lasciate a disposizione delle amministrazioni ed associazioni stesse, purchè comprovino ai comandi dei distretti di trovarsi in una delle condizioni di cui ai numeri della circolare predetta.

Per quelle di esse reclute che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica si osserverà il disposto del n. 93 della circolare 124 sopracitata.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per conto dell'esercito dell'armata od a quello degli stabilimenti militari.

9. Le reclute di 1ª e 2ª categoria, nate posteriormente all'anno 1881, che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari e privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni degli organi competenti, saranno ammesse al suaccennato trattamento, verranno assegnate ad un reparto di milizia territoriale di fanteria stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento, o, in mancanza, ad un reparto stanziato in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di: « *Chiamato alle armi li* . . . . . » dovrà farsi seguire l'altra di « *Lasciato a disposizione del.* . . . . . (stabilimento, ecc.) *ed assegnato al* . . . . . , (indicare il reparto) *n.* 9 *della circolare n.* 474 *del giornale militare del* 1917 *li* . . . . . ».

10. Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute di 1ª e 2ª categoria, nate posteriormente al 1881, addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari, che, in base a preventiva autorizzazione del *Ministero delle armi e munizioni — ufficio operai militari* — saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate a reparti di milizia territoriale di fanteria stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od a reparti viciniori.

11. Le reclute nate negli anni dal 1876 al 1881 incluso e quelle di 3ª categoria nate in anni posteriori al 1881 che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono essere ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915, e 240, 489 del *giornale militare* del 1916).

Ammissione al volontariato di un anno.

12. Le reclute ora chiamate alle armi che facessero domanda ai distretti di commutare la loro posizione in quella di volontario di un anno, potranno ciò ottenere, ma limitatamente all'arma di fanteria o con destinazione ad un reggimento dell'arma stessa di loro scelta, in conformità al trattamento fatto alle reclute della classe 1899 in occasione della loro chiamata alle armi.

Le reclute di 2ª e 3ª categoria aspiranti al volontariato di un anno, dovendo per conseguire il volontariato stesso, essere ascritte alla 1ª categoria e non potendo effettuare il passaggio per libera elezione per avere superato il 26° anno di età, saranno ammesse a fare la rinuncia di cui è cenno nel n. 21 della circolare 245 del *giornale militare* del 1916.

Per ogni buon fine dovrà essere richiamata l'attenzione di tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al volontariato di un anno sugli avvertimenti già emanati e cioè che dal momento in cui abbiano ultimata la prima istruzione, la qualità di volontario di un anno non costituisce alcun motivo per essere sottratti al trattamento comune a tutti gli altri militari del reparto.

Manifesto.

13. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 26 luglio 1917 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute.

Nello stabilire i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità e si compiano al massimo entro tre giorni, e perciò potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno.

Reclute temporaneamente inabili al servizio

14. Le reclute provenienti dai già riformati che, sia presso i distretti, sia presso i corpi, fossero riconosciute temporaneamente inabili anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Assegnazione delle reclute.

15. I comandi dei distretti di presentazione assegneranno:

a) alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto *cui si presentano, tutte* le reclute che comprovino con documenti autentici di essere studenti di medicina e chirurgia, di farmacia, di chimica e farmacia, di chimica pura e bromatologica, farmacisti o dentisti diplomati, ministri di culti, ovvero di esercitare la professione di radiologo da non meno di due anni, oppure di essere addette a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore ed infine le reclute le quali comprovino di esercitare almeno da un biennio la professione d'infermieri od inservienti presso ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*).

Gli studenti sopraccennati potranno conseguire l'assegnazione soltanto qualora, all'atto della presentazione alle armi, comprovino, almeno, di avere frequentato le lezioni del 1° anno, superati gli esami consigliati dalla facoltà e presa inscrizione al 2° anno.

A tal fine i comandanti dei distretti avranno cura di esaminare attentamente i certificati rilasciati dalle segreterie delle università agli studenti di cui trattasi, e terranno altresì presente che non hanno titolo all'assegnazione in sanità gli studenti provenienti da altre facoltà o scuole, i quali abbiano presa diretta inscrizione al 2° anno di medicina o chirurgia, senza averne così frequentato il primo anno;

b) alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto nella tabella di *mobilitazione n. 29* (colonna relativa ai richiamati), *tutte* le reclute che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno;

c) al *deposito del 3° reggimento genio* (*telegrafisti*) le reclute di *professione* telegrafisti, radiotelegrafisti, guardafili od elettricisti-meccanici per riparazioni di apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato (*compresa l'amministrazione ferroviaria*), siano esse *impiegati di ruolo, ovvero avventizi o supplenti telegrafici.*

16. I comandanti dei distretti, appena avranno compiute le assegnazioni di cui alla lettera *c*) del precedente numero, segnaleranno al comando del deposito del 3° reggimento genio (*a Firenze*), mediante telegramma, il numero complessivo delle reclute destinate ai telegrafisti, e da esso riceveranno la indicazione del centro, pel quale le reclute stesse dovranno esser fatte partire.

Nessuna delle reclute da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatta sottoporre all'esperimento per l'accertamento delle condizioni visive.

Saranno escluse, beninteso, dalla assegnazione stessa le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 della istruzione complementare.

17. Compiute le assegnazioni di cui al precedente n. 15, tutte le rimanenti reclute (comprese quelle già *riformate in rassegna* di cui al n. 17 della circolare 464 del c. a.) verranno ripartite tra i *battaglioni o le compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto di presentazione fa parte, per ricevervi l'istruzione militare.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi dei corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero delle reclute predette che avranno all'uopo disponibili. *I comandi dei corpi d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo possibile.*

I comandi di distretto indagheranno — sottoponendole anche ad un sommario esperimento — quali reclute delle classi 1876 e 1877 da assegnarsi ai reparti di milizia territoriale di fanteria abbiano attitudine a disimpegnare le mansioni di dattilografo o di scritturale presso gli uffici, e trasmetteranno poi al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) un elenco nominativo delle reclute stesse con l'indicazione del reparto cui saranno state assegnate, e dell'occupazione od impiego che esse coprivano nella vita civile.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

18. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Foglio di riconoscimento.

19. Si prescrive che il foglio di riconoscimento che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto del loro invio a destinazione sia conforme al modello n. 2 allegato alla circolare 355 del *giornale militare* del corrente anno.

Certificati penali.

20. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati in modo da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile; se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendone, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 288 del 1914.

Oggetti di corredo e viveri.

21. Alle reclute di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi poi seco al corpo o centro cui verranno assegnate.*

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di ...* (*città sede del distretto*), da portarsi al braccio sinistro.

22. I comandi dei distretti provvederanno perchè, salvo casi assolutamente eccezionali, i viveri ed il pane siano distribuiti in natura.

Nei casi nei quali si avesse insufficienza di mezzi o di personale pratico per confezionare un buon rancio, sarà corrisposta l'indennità di trasferta di lire 2 giornaliere, in sostituzione della intera razione viveri, compreso il pane.

23. Di *massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915.

Norme amministrative.

24. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare dovranno dai distretti essere osservate le norme di cui ai nn. 73 e 74 della circolare 124 del *giornale militare* del corrente anno.

Imposta militare.

25. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894, e delle disposizioni dei decreti luogotenenziali

31 dicembre 1916, n. 1824, e 4 febbraio 1917, n. 231, non ometteranno di fare sollecitamente alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo delle reclute inscritte sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente circolare saranno effettivamente incorporate nel R. esercito.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

26. Alle famiglie bisognose delle reclute cui si riferisce la presente circolare potrà essere concesso il soccorso alle condizioni specificate nelle circolari n. 351, n. 706 e n. 750 del *giornale militare* 1915, e n. 291 del 1917.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

27. Ogni comando di distretto nel giorno *5 agosto 1917* invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un biglietto urgente di servizio così concepito:

« A tutto il giorno *4 agosto* assegnate reclute . . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno *15 agosto 1917* tutti i distretti trasmetteranno direttamente al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al seguente modulo:

Numero delle reclute presentatesi		. . .
Numero delle reclute riconosciute inabili ed inviate in licenza di convalescenza o riformate, ammalate, ecc.		. . .
Numero delle reclute dispensate dalla chiamata, esonerate o lasciate a disposizione di amministrazioni, ecc., ecc.		. . .
Numero delle reclute assegnate	alla sanità	. . .
	ai telegrafisti	. . .
	agli automobilisti . . .	. . .
	ai battaglioni di milizia territoriale	. . .
Totale uguale al numero dei presentatisi		. . .

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — GIARDINO.

ALLEGATO N. 8

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888 arruolati dai consigli di leva in seguito a nuova visita o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute provenienti dagli inscritti di leva nati negli anni dal 1876 al 1888 incluso, stati riformati per deficenza di statura, i quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi ed arruolati.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Nello stesso tempo dovranno presentarsi anche i militari nati negli anni anzidetti, pei quali siano stati annullati gli atti della rassegna, cui furono sottoposti per deficenza di statura.

2. Si avverte, per opportuna norma, che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo, che dei paesi transoceanici dovran no presentarsi alle armi non oltre il 30 novembre 1917.

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo, rimane sospesa fino a nuovo ordine la presentazione stessa.

3. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza, per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando

di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

5. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute nate dal 1876 al 1881 incluso e quelle di 3ª categoria le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

Si avverte inoltre che a senso dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, potrà concedersi la dispensa della presente chiamata anche alle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881, che siano funzionari ed agenti delle pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, le quali, pur rivestendo le qualifiche previste dagli specchi stessi,

siano però dalla competente autorità responsabile dichiarate *indispensabili ed insostituibili*. Tale dispensa eccezionale potrà essere estesa, alle condizioni suaccennate, anche agli impiegati delle amministrazioni delle provincie. Si rammenta, ad ogni buon fine, che tra le condizioni richieste per la concessione della dispensa, v'è antitutto quella che il titolo relativo sia fatto valere presso il comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi.

9. Alle reclute che, da *data anteriore al 1° gennaio* 1917, siano funzionari ed agenti delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie seguenti: Ferrovie dello Stato, Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, Società anonima delle ferrovie Nord-Milano, Ferrovie Rezzato-Vobarno, Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo e Rovato-Iseo, Società elettrica bresciana, Tramvie vicentine, Ferrovia Sondrio-Tirano, sarà concessa la dispensa dalla chiamata, qualunque sia la classe e la categoria cui appartengano e qualunque sia la qualifica d'impiego, se sono addette *ai servizi attivi* (movimento, trazione veicoli e lavori).

A quelle invece addette *ai servizi di ufficio*, la dispensa sarà concessa soltanto se appartengono alle classi dal 1876 al 1884 incluso, fatta eccezione per talune qualifiche d'impiego.

Per ottenere la dispensa le reclute dovranno produrre al comando del distretto, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato comprovante la loro qualità.

10. *Le reclute di* 1ª e 2ª *categoria* nate posteriormente all'anno 1881 che comproveranno a questo comando, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e associazioni cui rispettivamente appartengono di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e di prestarvi servizio, almeno da un anno dalla data del presente manifesto;

b) essere addetti, quali impiegati ed agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare*;

c) essere addetti, quali funzionari del genio civile, alle direzioni del genio civile di armata, o far parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti delle stesse direzioni del genio civile;

d) essere incaricati, quali impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, delle funzioni di commissario di leva presso gli uffici prefettizi ed esercitare tali funzioni per lo meno da due mesi dalla data del presente manifesto;

e) essere funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria;

f) essere impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

11. *Le reclute di* 1ª e 2ª *categoria*, nate posteriormente all'anno 1881, che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorino per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere comandate *come militari*, negli stessi stabilimenti, dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

12. Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le reclute, nate negli anni dal 1876 al 1881 incluso o quelle di 3ª categoria le quali prestino l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati ser-

vizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedano materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

13. Le reclute che aspirino a commutare la loro posizione in quella di volontario di un anno potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere con quali limitazioni e modalità potrà effettuarsi tale commutazione.

14. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi **adeguato compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante, L. 5 — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

15. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì 26 luglio 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata.

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0 80	0,70
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,40	0,35
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,80	0,70
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,30	1,20
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,80	0,70
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate . »	0,40	0,35

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1917 — 27 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 475. — 8 LUGLIO 1917. — AVANZAMENTO - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1071, riguardante la conversione in legge dei regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358, 359; 16 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540; 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito . . . . . *Pag.* 1086

» 476. — 8 LUGLIO 1917. - PENSIONI - AVANZAMENTO - UFFICIALI IN CONGEDO. - Legge n. 1098. *Pag.* 1086

» 477. — 8 LUGLIO 1917. UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1073, riguardante la conversione in legge del R. decreto 22 aprile 1915, n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. . . . . *Pag.* 1086

» 478. — 17 LUGLIO 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1917. . . . . *Pag.* 1087

» 479. — 19 LUGLIO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto ministeriale relativo alla produzione degli estratti tannici, alla loro distribuzione alle concerie del Regno con i relativi prezzi di calmiere *Pag.* 1088

» 480. — 25 LUGLIO 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo . . . . . *Pag.* 1089

» 481. — 26 LUGLIO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie dei pagamenti al fisco *Pag.* 1090

» 482. — 26 LUGLIO 1917. AVANZAMENTO. - Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . . . . . *Pag.* 1090

» 483. — 26 LUGLIO 1917. — PENSIONI. — Istruzioni relative agli accertamenti sanitari ed amministrativi intorno alla causa delle lesioni ed infermità contratte da militari. . . . . *Pag.* 1098

» 484. — 26 LUGLIO 1917. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137) . . . . . *Pag.* 1098

» 485. — 26 LUGLIO 1917. - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare . . . . . *Pag.* 1099

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1100

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 486. — 15 LUGLIO 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che costituisce due membri della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . *Pag.* 1101

» 487. — 26 LUGLIO 1917. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTERIE. — Adozione della cartuccia a pallottola mod. 910/915 per pistola mitragliatrice . . . . . *Pag.* 1101

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 475. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 1074, riguardante la conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915 numeri 356 357, 358, 359; 15 aprile 1915 n. 474, 29 aprile 1915, n. 540; 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 165).

Articolo unico. — Sono convertiti in legge i Regi decreti 28 marzo 1915, numeri 356, 357, 358, 359, il R. decreto 15 aprile 1915 n. 474; il R. decreto 29 aprile 1915 n. 540 ed il R. decreto 6 maggio 1915 n. 597, portanti modificazioni ad aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito.

N. 476 — PENSIONI — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 1098.** (Gabinetto del ministro). — 8 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 168).

Con legge 8 luglio 1917, n. 1098, è stato convertito in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il R. esercito. Tale decreto fu pubblicato nella circolare n. 262 del *giornale militare* dell'anno 1915.

N. 477. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 1073, riguardante la conversione in legge del R. decreto 22 aprile 1915 n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888 n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 165).

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto 22 aprile 1915, n. 500 portante modificazioni alla legge 25 gennaio 1888 n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

N. 478. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 luglio 1917.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1° e 2° del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, e dell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1739, ed a parziale modificazione della notificazione pubblicata nella *gazzetta ufficiale* del Regno n. 41 del 9 febbraio 1917 e della notificazione pubblicata sulla *gazzetta ufficiale* del Regno n. 68 del 22 marzo 1917;

NOTIFICA:

Sono fissati i prezzi massimi sottosegnati per la paglia di frumento e per la paglia di riso e per i surrogati del raccolto 1917:

Paglia di frumento:

pressata in balle, al quintale	L. 11
non pressata, al quintale	» 8

Paglia di riso:

pressata in balle, al quintale	L. 9
non pressata al quintale	» 6

Surrogati:

Valgano, a seconda dei tipi, gli stessi prezzi massimi della paglia di riso o della paglia di grano a giudizio insindacabile delle commissioni provinciali d'incetta.

Tali prezzi s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore ed hanno carattere di massimo non oltrepassabile.

Per le consegne che saranno fatte alle commissioni a partire dal mese di settembre per la paglia di grano, e a partire dal mese di novembre per la paglia di riso e per i surrogati, sarà corrisposto un sopraprezzo non superiore a L. 0,10 per quintale e per ogni mese di tempo decorso.

L'applicazione concreta del prezzo alle singole partite di paglia e surrogati, in relazione ai requisiti intrinseci delle medesime, sarà fatta dalle commissioni d'incetta a giudizio esclusivo e insindacabile delle medesime.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 479. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale relativo alla produzione degli estratti tannici, alla loro distribuzione alle concerie del Regno con i relativi prezzi di calmiere.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 luglio 1917.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Visto il decreto luogotenenziale del 30 maggio 1915, n. 764;

Visto il decreto luogotenenziale del 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1569;

Visto il decreto luogotenenziale del 28 novembre 1915, n 1722 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 303);

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1916 (n 424);

Visto il decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1693;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1916 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 306);

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41);

Visto il decreto del comitato per i combustibili nazionali del 14 giugno 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 143);

Allo scopo di disciplinare la produzione degli estratti tannici ed assicurare l'approvvigionamento delle concerie,

DECRETA:

Art. 1. — Il legno di castagno che si produce nel territorio del Regno resta specialmente riservato alla fabbricazione degli estratti tannici, ad eccezione delle ramaglie, la cui grossezza sia inferiore a centimetri otto di diametro, e dei tronchi destinati come legname da costruzione, e salvo i casi di eccezionale deroga, stabiliti di volta in volta dal comitato dei combustibili nazionali.

Art. 2. — Per quanto riguarda le obbligazioni di acquisto e vendita di legno di castagno e di estratti tannici, dalla data della pubblicazione del presente decreto, a qualunque stadio di esecuzione si trovino, sia per merce esistente, sia per merce da prodursi, saranno sottoposte alle disposizioni del decreto luogotenenziale n. 764 del 30 maggio 1915.

Fanno eccezione i contratti in corso per l'approvvigionamento del legno di castagno alle fabbriche di estratti tannici.

Art. 3. — Gli estratti tannici prodotti nelle fabbriche del Regno saranno tenuti a disposizione del Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) il quale, in base alla produzione mensile, delle singole fabbriche di estratti, ne farà l'assegnazione ai conciatori.

Art. 4. — I prezzi di vendita dell'estratto di castagno sono fissati nella misura seguente:

Lire 1.60 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro per l'estratto naturale e per quello concentrato, puri.

Lire 1.80 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del ro, per l'estratto di castagno puro decolorato.

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce resa franca stazione partenza, imballgio perduto.

Art. 5. — È vietata nel Regno la produzione e la vendita di estratti tannici mi[illegible], di qualsivoglia natura, destinati all'industria conciaria.

Gli estratti tannici dovranno essere ceduti sotto la denominazione del vegetale che ve a fabbricarli, e dovranno portare l'indicazione della percentuale di tannino che tengono.

Art. 6. — Il presente decreto avrà vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazs ufficiale* del Regno.

Art. 7. — I contravventori al presente decreto saranno puniti a mente dell'articolo 6° decreto logotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693.

Dato a Roma, li 19 luglio 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. B. — Il presente decreto venne pubblicato nel n. 171 della *Gazzetta ufficiale* del gno in data 20 luglio 1917.

Per le eventuali assegnazioni di estratto quebracho secco fatte dal Ministero della erra alle concerie del Regno, il prezzo di detto estratto verrà fissato in lire 200 scento) al quintale, lordo per netto, pagamento contro apertura di credito su una ca di Genova, franco stazione ferrovie dello Stato, viciniore alla conceria.

N. 480. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo.** — (Direzione generale visi logistici ammministrativi). — 25 luglio 1917.

Il Ministero dispone, perchè a datare dal 1° agosto 1917, e per la durata della erra, ai prezzi di tariffa dei conti di costruzione di oggetti di corredo ed equipaggiamento generale (n. 100 edizione 1912), e precisamente alla voce « Mano d'opera ed ni altra fornitura », venga apportato un aumento del 10 % nella costruzione di tutti oggetti di corredo, fatta eccezione per quelli di panno, sia delle uniformi grigio de, che di qualsiasi altra uniforme, o di speciale servizio.

Tale aumento, rimane quindi inteso, vada a esclusivo beneficio della mano d'opera la confezione dei singoli oggetti, e sarà concesso anche per tutti i contratti in corso itatamente però alle consegne in questi stabilite per data oltre il 1° agosto stesso.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 481. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Denunzie dei pagame al fisco.** (Segretariato generale — Ragioneria). 26 luglio 1917.

Per effetto delle nuove disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte sui p fitti dipendenti dalla guerra, approvato col decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 9 gli agenti del fisco possono rettificare le dichiarazioni dei contribuenti relative al perio 1° agosto 1914-31 dicembre 1915, fino al 31 dicembre dell'anno in corso, anzichè sino 30 giugno come prescriveva la precedente legge.

In conseguenza di ciò il Ministero invita tutte le amministrazioni militari che p qualsiasi ragione avessero omesso di dare denunzia di pagamenti eseguiti nell'indica periodo, di procedere senza indugio a tale denunzia quando ricorrano le condizioni di a alle circolari numeri 310 e 613 del 1916, e cioè trattisi di pagamenti eseguiti ad economi non in base a regolari contratti registrati, e superiori alle lire 3000 se effettuati una vol tanto, alle lire 500 se di carattere continuativo.

Con l'occasione mentre richiama, nel supremo interesse dello Stato, tutta l'attenzio delle amministrazioni militari sulla importanza delle denunzie al fisco, ai fini della re applicazione delle imposte sui profitti dipendenti dalla guerra, avverte che dovra sempre essere denunziati i pagamenti effettuati a ditte e case estere coll'intervento intermediari italiani o residenti in Italia e che, per effetto del citato testo unico, le nunzie non dovranno più limitarsi a tutto l'esercizio 1917-918, come era stabilito da precedenti disposizioni (circolare n. 714 del 1916), ma estendersi ai pagamenti esegu sino alla data del 31 dicembre 1918.

Il Ministro — GIARDINO

N. 482. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio at permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzi nità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e de ufficiali in congedo nel quadri d'avanzamento ad anzianità od a scelt per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 lu 1917.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamen nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono es compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere es inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

Arma dei carabinieri reali:
- Maggiori fino al 15 giugno 1915 (ANGELINI Ernesto co preso);
- Capitani: fino a tutto il 31 dicembre 1913 (GIOVENALE G como compreso);
- Tenenti: fino a tutto il 31 marzo 1915 (DE VUONO Art compreso, ed esclusi tutti i trasferiti nell'arma in base legge del 21 marzo 1915, n. 301).

Arma di fanteria — Capitani: fino a tutto il 12 settembre 1915.

za di cavalleria. . . . { Tenenti Colonnelli: fino a tutto il 31 maggio 1917:
Maggiori: fino a tutto il 27 luglio 1916.

za del genio — Tenenti fino a tutto il 1° aprile 1916.

za di commissariato — Maggiori: 18 aprile 1915 (GIANNELLI Agostino compreso).

I documenti di avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — zione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e lesitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità teressate questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale ultimo i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali	31 marzo 1916
Maggiori generali medici	30 settembre 1915.

(Vedi specchio alla pagina seguente).

Per gli *ufficiali delle categorie in congedo*, invece, continua ad avere vigore la circo n. 24, *giornale militare* 1917 (modificata colla errata-corrige di pagina 318 dello stesso *ornale militare*, dispensa 12ª); si richiama però la particolare attenzione delle varie utorità sui due ultimi comma di essa.

Il Ministro — GIARDINO.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali e suppletivi per l'anno 1917 alla data del 27 luglio 1917.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	15 marzo 1914	31 marzo 1914	15 giugno 1915 fino a Angelini Ernesto.	31 dicemb. 1913 fino a Giovenale Giacomo.	31 marzo 1915 fino a De Vuono Arturo ed esclusi i tenenti trasferiti nell'Arma in base alla legge 24 marzo 1915, n. 304.	Quando hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	26 febbraio 1917 fino a Porci Giuseppe.	31 maggio 1917	15 febbraio 1916	12 settemb. 1915	27 luglio 1916	
Cavalleria	29 aprile 1916	31 maggio 1917	27 luglio 1916	30 giugno 1913	15 luglio 1915 fino a Mustilli Amedeo	
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Soati Angelo.	29 aprile 1916	31 marzo 1915	1 aprile 1916	
Genio	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Pasi Gustavo.	26 giugno 1916 fino a Poggio Giuseppe.	31 marzo 1915	1 aprile 1916	
Personale permanente dei distretti						
Personale delle fortezze	—	5 ottobre 1915	5 dicemb. 1915	31 gennaio 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	24 febbraio 1916	16 gennaio 1916 fino a Columba Cesare	14 gennaio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1913	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Giannelli Agostino.	28 marzo 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	30 settemb. 1913	1° luglio 1909 fino a Falcone Oscar	1 febbraio 1916	
Corpo d'amministrazione	—	31 dicemb. 1914	14 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano.	1 luglio 1909 fino a Perrone Benedetto.	—	
Corpo veterinario militare	—	31 marzo 1916	1 novemb. 1915	1 luglio 1909	1 aprile 1913	

N. 483. — PENSIONI. — **Istruzioni relative agli accertamenti sanitari d amministrativi intorno alla causa delle lesioni ed infermità contratte a militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 luglio 1917.

Sentito l'ispettorato di sanità militare questo Ministero dispone che i verbali dei nsigli di amministrazione relativi a militari divenuti inabili a proficuo lavoro o dati, siano, per l'avvenire, compilati in conformità del modello allegato alla presente rcolare.

All'uopo si terranno presenti le seguenti avvertenze:

Nulla è innovato alla disposizione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 1° mag io 1916, n. 497 (circolare n. 277 *giornale militare*, anno 1916), che ha soppresso la com ilazione dei verbali in parola, quando non possa sorgere alcun dubbio circa la dipen enza da causa di servizio delle ferite, lesioni od infermità.

Spetta ai comandi dei depositi e degli altri centri di mobilitazione di giudicare se le ratiche debbano essere sottoposte all'esame dei consigli di amministrazione e di istruirle, econdo le circostanze, in modo da evitare che i consigli stessi debbano compiere atti i istruttoria.

Le indagini dovranno avere maggiore o minore estensione, secondo che si tratti di alattie acute o di malattie a lento decorso.

In questi ultimi casi, e soprattutto quando si possa temere l'influenza della eredita ietà morbosa, dovranno essere assunte informazioni (sia per mezzo dell'arma dei reali arabinieri, sia per mezzo delle autorità sanitarie locali) intorno allo stato di salute del ilitare prima del richiamo alle armi, di quello dei suoi ascendenti e della sua famiglia, onchè intorno alle condizioni economiche e sociali ed all'esercizio professionale.

A prescindere da queste informazioni, le altre dovranno essere richieste ai corpi o eparti cui il militare apparteneva. Quando presso i corpi o reparti non sia rimasta raccia, nè tra i documenti, nè nella memoria dei superstiti, delle vicende subìte dal ilitare, dovranno essere assunte notizie intorno alle circostanze in cui si è trovato il orpo o reparto ed alle vicende subìte dalla collettività.

Nella richiesta delle informazioni si dovrà volta per volta dare un maggiore sviluppo a quelle che si riferiscono a presumibili causali prevalenti della infermità. Così, ad sempio, nell'assumere informazioni circa le malattie acute polmonari si terrà molto onto delle condizioni climatiche e meteorologiche; per quanto riguarda le affezioni intestinali si terrà maggior conto invece della regolarità dell'alimentazione e degli ostacoli al compimento delle funzioni fisiologiche; per le malattie del cuore si rivolgerà speciale onsiderazione alle eccezionali fatiche od alla esposizione ad una continuata ed eccessiva midità, e così via di seguito.

In ogni caso, però, si terrà in grande conto la permanenza in trincea, perchè la vita i trincea rappresenta, per l'intenso e prolungato freddo umido, i relativi disagi, le pri azioni, le emozioni, ecc., non solo un elemento causale di primaria importanza per lo viluppo di forme infettive, specifiche, ma anche di altre infermità, come le affezioni fiammatorie acute a fondo reumatico dei diversi organi ed apparecchi; per cui il ser izio speciale prestato dal militare in simili eccezionali circostanze non può più essere onsiderato come un semplice elemento occasionale, ma come una vera e propria causa 'infermità.

Quando debba essere richiesto il parere delle direzioni territoriali di sanità militare, ndi dei depositi e degli altri centri di mobilitazione avranno cura di trasmettere

alle stesse direzioni (prima di sottoporre gli atti ai consigli di amministrazione) tutti i documenti raccolti, compreso il foglio matricolare, e dovranno assicurarsi che la documentazione sia sufficiente allo scopo.

Tuttavia le direzioni di sanità, riscontrando lacune, potranno richiedere *direttamente* alle varie autorità interessate gli ulteriori elementi che ritengano opportuno di assumere per un migliore giudizio, trasmettendo poi tutti i documenti raccolti ai comandi di deposito o centri di mobilitazione nel restituire gli altri ricevuti in comunicazione, insieme al parere espresso in merito.

Il Ministro — GIARDINO

DEPOSITO del . . . . . .

Atto deliberativo n. . . . . del . . . . . .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Processo verbale constatante una (1) . . . . . riportata dal (2) . . . . . (3) . . . . . della (4) . . . . . classe . . . matricola . . . . . Distretto . . . . . l'anno . . . mese . . . . . giorno . . . . . (5) . . . . . .

Parte I.

1° - Se consti che il militare, all'atto dell'arruolamento, od antecedentemente, sia stato riconosciuto affetto da qualche malattia e quale (6).

2° - Se consti che il militare accusasse di frequente qualche malessere o malattia e quale nell'ultimo semestre.

3° - Quanto tempo si è trovato sotto le armi, quali servizi speciali vi ha prestato, in qual periodo di tempo è stato in servizio in zona di guerra e dove.

(1) Lesione o malattia (tenute per presenti le disposizioni delle circolari n. 277 e 373 del *giornale militare* del 1916, a norma delle quali non occorre, di regola, sottopporre all'esame del consiglio d'amministrazione i casi in cui la dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della morte del militare sia in modo non dubbio accertata da altri verbali o certificati di autorità militari, che abbiano direttamente constatato i fatti, come se trattisi di ferite riportate in combattimento, con elementi o malattie epidemico-infettive, contagiose od endemiche contratte durante il servizio in guerra).

(2) Grado.

(3) Cognome e nome.

(4) Compagnia, batteria o squadrone.

(5) Luogo dove avvenne la lesione.

(6) Allorchè sia stato riconosciuto opportuno raccogliere informazioni per mezzo dell'arma dei CC. RR. e delle autorità mediche locali, intorno ai precedenti sanitari, gentilizi o personali del militare, si esporrà il risultato di tali indagini, allegando sempre al verbale i rapporti pervenuti.

4° - Se consti che il militare in zona di guerra fu sottoposto a disagi e fatiche eccezionali od a privazioni gravi o ad inclemenza delle stagioni.

5° - Non essendo in grado di determinare le circostanze, di cui al n. 3, specificare se il corpo o reparto, cui apparteneva il militare prese parte a combattimenti, o prestò servizio in prima linea, o disimpegnò compiti speciali, o fu sottoposto a disagi e fatiche eccezionali, dando in proposito le maggiori indicazioni possibili.

6° - Condizioni igieniche degli alloggiamenti del reparto, a cui apparteneva il militare, durante il periodo di riposo e in prima linea.

Stato sanitario del reparto stesso.

ANNOTAZIONI. — In caso di lesioni, si risponda al n. 1 soltanto

In caso di malattie, si risponda a tutti i numeri.

Parte II.

1° - Narrazione sommaria delle circostanze nelle quali il militare riportò la lesione o malattia.

2° - Parere emesso dal direttore di sanità del corpo d'armata territoriale, nel caso previsto dall art. 43 del regolamento sulle pensioni, 5 settembre 1895, n. 603 (1).

3° - Altre notizie, se ve ne sono, atte a convalidare la riportata lesione od infermità.

---

(1) Il comando del deposito, nel richiedere il parere del direttore di sanità del corpo d'armata territoriale, dovrà trasmettergli tutti i documenti raccolti.

Parte III.

Valutato nel loro complesso le circostanze suesposte, in base all'esame degli atti seguenti

a) . . . . . .

b) . . . . . .

c) . . . . . .

Il Consiglio ritiene:

1 Essere . . . . . provata la realtà del fatto cui viene attribuita la . . . . . (lesione o malattia) riportata dal militare suindicato

2 Riunire il fatto in sè tali condizioni da potersi considerare come . . . . . avvenuto per causa di servizio.

. . . . . addì . . . . . 191 .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Il Segretario *I Membri* *Il Relatore* *Il Presidente*

AVVERTENZA — I depositi e gli altri centri di mobilitazione avranno cura, nel far riprodurre il presente modello di processo verbale, di far stampare a tergo del verbale stesso la circolare n. . . . . , che precede detto modello.

N. 484. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** (Pubblicazione 137). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1917.

È stata pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle stanze accessorie, ecc., la quale andrà in vigore dal 1° corrente in sostituzione della cchia tariffa, edizione 1° aprile 1916.

La pubblicazione della nuova tariffa ha soltanto per iscopo di porla in armonia col ovo manuale dei medicamenti e di fissare i prezzi, per le cessioni a pagamento dei versi materiali, in modo che i prezzi stessi corrispondano il più possibile con quelli l mercato e quindi, all'infuori di tale fatto, restano in vigore tutte le disposizioni sin ti emanate e relative ai prelevamenti e cessioni di tali materiali, anche per quanto disposizioni stesse modifichino, temporaneamente, le prescrizioni d'indole generale rtate dalla tariffa.

La nuova tariffa sarà distribuita ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti sotto indicati, l numero di copie per ognuno segnate:

omando del corpo di stato maggiore . . . . . Copie n. 18

armacia centrale militare . . . . . » n. 12

spettorato di sanità militare — Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea — Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia. . . . . » n. 10

spedali militari principali — Scuola d'applicazione di sanità militare . » n. 8

omando supremo intendenza generale e direzione di sanità d'armata — Ospedali militari succursali — Officina di costruzione d'artiglieria di Torino . . . . . » n. 4

omando generale dell'arma dei carabinieri reali — Istituto geografico militare — Scuole e collegi militari - Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare — Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali — Comandi di reggimento — Comandi di distretti e depositi staccati — Comando degli stabilimenti militari di pena - Depositi allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria — Direzioni e uffici di fortificazioni del genio — Stabilimenti d'artiglieria e genio — Direzione di sanità militare — Infermerie presidiarie Depositi di convalescenza — Ispettorati vari, meno quello di sanità militare — Direzione delle esperienze d'artiglieria — Direzione di commissariato militare — Ufficio di amministrazione di personali militari vari — Deposito centrale delle truppe coloniali — Biblioteche militari — Corpo invalidi e veterani — Deposito di materiale sanitario e veterinario in Napoli — Comandi dei presidi delle isole dell'Egeo . . . » n. 2

omandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali — Comandi di divisione di cavalleria — Comandi di brigata di fanteria, cavalleria e alpini — Comandi di artiglieria e genio — Comandi di gruppo e di battaglione — Comandi dei presidi di Spezia, Taranto e Venezia — Comandi di compagnie di disciplina, del reclusorio militare e del

carcere militare — Sezioni staccate di artiglieria — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Sezioni e uffici locali di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Commissioni militari di linea . . . . . Copie n. 1

Governo della Tripolitania (stato maggiore), per i comandi, direzioni, uffici, ecc., di Tripoli e degli altri presidi dipendenti . . . . . » n. 50

Governo della Cirenaica (stato maggiore) per i comandi, direzioni, uffici, ecc., di Bengasi e degli altri presidi dipendenti . . . . . » n. 50

Colla denominazione di ospedali militari principali, ospedali succursali, infermerie presidiarie e depositi di convalescenza, debbonsi intendere tali stabilimenti sanitari preesistenti alla guerra e così denominati mentre coll'indicazione generica di « ospedali di riserva » vengono definiti tutti gli altri stabilimenti sanitari temporaneamente istituiti in dipendenza della guerra stessa.

Agli ospedali militari di riserva sono assegnate per ognuno, due copie della predetta tariffa dei medicinali che saranno distribuiti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari secondo una nota che all'ufficio stesso trasmetterà il Ministero.

Gli ospedali militari principali che amministrano magazzini avanzati, depositi centrali o stabilimenti di riserva di materiale sanitario, richiederanno direttamente, al predetto ufficio di personali militari vari, il numero delle copie della tariffa ad essi occorrenti per tali unità in ragione di due copie per ognuna.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,50.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 485. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1917.

Per effetto del decreto ministeriale 23 aprile p. p., inserito nel *giornale militare* corrente anno (circolare 282), da quella data tutte le pelli provenienti dalla macellazione restano a disposizione di questo Ministero per le opportune assegnazioni alle concerie.

In conseguenza, le pelli prodotte dalla macellazione militare per le truppe territoriali, nei presidi nei quali non esistendo magazzini militari di salagione erano stati autorizzati i corpi a cederle ai conciatori ed ai raccoglitori della regione, devono invece essere consegnate nelle forme indicate nel citato decreto 23 aprile c. a agli agenti e sub-agenti di raccolta, ai prezzi e condizioni fissati col decreto 30 detto mese per le pelli di macellazione civile (circolare n. 293 del *giornale militare* corrente anno).

In tale senso deve intendersi parzialmente modificata la circolare n. 6 del *giornale militare* corrente anno, ferme restando le disposizioni tutte in essa contenute riguardanti le pelli prodotte nelle altre località nelle quali riesce possibile il concentramento delle pelli nei centri militari di salagione, o la conservazione sul posto. In quest'ultimo caso però occorre che mensilmente si abbia un quantitativo non inferiore alle duecento pelli; di ciò dovrà esserne periodicamente informato l'ufficio pellami e calzature presso questo Ministero pel tramite della competente direzione territoriale di commissariato militare.

Il Ministro — GIARDINO

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 47ª, anno 1917, circolare n. 471.

A pagina 1059. — *Arma dei carabinieri reali*: Al comando legione Allievi e al comando legione territoriale o reggimento mobilitato, *invece di*: 1 (copia), *leggasi*: per ascuno 2 (copie).

A pagina 1060. — *Direzione e stabilimento d'artiglieria e genio*: a tutti (*oltre al* 5°), *ggiungasi*: 10° (fascicoletto).

A pagina 1060. — *Servizio sanitario*: a tutti (*oltre al* 7°), *aggiungasi*: 10° (fascicoletto).

A pagina 1060-1061. — *Servizio di commissariato militare*: a tutti (*oltre all'*8°), *aggiungasi*: 10° (fascicoletto).

A pagina 1061. — *Scuole ed istituti militari*:

Comando scuola applicazione artiglieria, ecc.	(*oltre al* 5°),	*aggiungasi*: 9°	(fascicoletto).
Id. in 2° scuola applicazione artiglieria, ecc.	(» 5°),	» 9°	(»).
Id. in 2° accademia militare	(» 5°),	» 9°	(»).
Id. scuola allievi ufficiali carabinieri reali . .	(» 5°),	» 9°	(»).
Id. scuola applicazione cavalleria	(» 5),	» 9°	(»).
Id. scuola applicazione sanità militare . . .	(» 5°),	» 9°	(»).

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 486. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che sostituisce due membri della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Ministero per le armi e munizioni — Ufficio esonerazioni temporanee). — 15 luglio 1917.

IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI

DI CONCERTO COI MINISTRI PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visti i precedenti decreti ministeriali coi quali fu provveduto a costituire e mantenere al completo la commissione centrale di cui all'art. 4 del decreto-legge predetto;

Ritenuto che il colonnello Binda cav Bindo e il capitano di vascello Chelotti cav. Guido, avendo avuto altra destinazione, non possono continuare ad attendere ai lavori della commissione, e che pertanto è necessario sostituirli;

DECRETA:

A far parte della commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, in sostituzione del colonnello Binda cav Bindo e del capitano di vascello Chelotti cav. Guido, sono nominati rispettivamente il colonnello Fodale cav. Riccardo e il capitano di vascello Cucchini cav. Francesco.

Dato a Roma, il 15 luglio 1917.

DALLOLIO — GIARDINO — TRIANGI.

N. 487. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione della cartuccia a pallottola mod. 910/915 per pistola mitragliatrice.** — (Ministero per le armi e munizioni — Direzione generale artiglieria). — 26 luglio 1917.

Il Ministero, sentito il parere del competente ispettorato di artiglieria, ha determinato di adottare e di introdurre in servizio con la seguente nuova denominazione la: *Cartuccia a pallottola mod.* 910/915 *per pistola mitragliatrice.*

Saranno prossimamente pubblicati nell'Atlante del materiale d'artiglieria i sunti descrittivi ed i disegni e saranno inserite le relative aggiunte al modello per gli inventari.

Tale cartuccia a pallottola mod. 910/915 per pistola mitragliatrice differisce da quella regolamentare per pistola automatica mod. 910 per avere un disco di feltro posto sopra

la carica d'esplosivo, sviluppando in tal modo una maggior pressione, e ciò per avere un regolare funzionamento della pistola mitragliatrice stessa.

Per distinguere dall'imballaggio le cartucce per pistola automatica da quelle per pistola mitragliatrice e per ovviarne un erroneo impiego vengono pubblicate nel foglio d'ordine n. XXVI del luglio 1917 le diciture da apporsi negli imballaggi di ogni specie di cartuccia.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(2345) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1917 — 31 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 488. — 22 LUGLIO 1917. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1156, con cui l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare è sostituito con un nuovo elenco, ed è approvato un elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente *Pag.* 1103
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1117

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **488.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1156, con cui l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare è sostituito con un nuovo elenco, ed è approvato un elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178).

Art. 1. — L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare adottato con R. decreto del 24 marzo 1892, n. 103, è abrogato e sostituito con l'elenco, allegato *A*, che fa seguito al presente decreto.

Art. 2. — È approvato l'elenco, allegato *B*, che fa seguito al presente decreto, delle imperfezioni e delle infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

Art. 3. — Il ministro della guerra determinerà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO V.

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari.

CLASSE I.

Imperfezioni e malattie costituzionali che possono avere sede nei vari tessuti e sistemi anatomici.

1. *La debolezza di costituzione grave ed il notevole deperimento organico*; ma in ogni caso non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità (vedi avvertenza 6).

2. *L'obesità*, quando il perimetro addominale a livello dell'ombellico superi di 15 cm. il perimetro toracico, e sia associata a disturbi circolatori o respiratori, accertata con osservazione in ospedale militare.

3. *La scrofola, l'oligoemia, l'infezione malarica, gravi*; *la sifilide* manifesta per gravi lesioni esterne o interne; *le cachessie gravi*: dopo osservazione in ospedale militare per i relativi esami del sangue, se del caso, ed in ogni modo non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

4. *Il diabete* permanente, accertato con osservazione in ospedale militare e non prima che sia trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

5. *La pellagra* a grado avanzato: nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità e sia stata accertata in ospedale militare.

6. *I tumori*, che per la loro natura maligna siano inguaribili e quelli che per numero, volume o sede costituiscano una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, o alla libertà dei movimenti: nei casi dubbi, dopo osservazione in ospedale militare.

N.B. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

7. *Le dermatosi* notevolmente estese, oppure, se limitate in estensione, quando siano parassitarie o quando deturpino il capo o la faccia, siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, dopo osservazione e dopo cura infruttuosa, anche per gli inscritti, in ospedale militare.

N.B. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

8. *L'elefantiasi*, bene caratterizzata, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

9. *Le ulcere croniche, le fistole ed i seni fistolosi*, dopo osservazione in ospedale militare susseguita da opportuna cura, anche per gli inscritti, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

10. *Le cicatrici*, quando per sede, estensione o aderenze coi tessuti sottostanti, disturbino notevolmente la funzione di organi importanti, quando siano facili ad esulcerarsi, o quando producano notevoli deformità.

11. *L'ernia muscolare*, quando impedisca notevolmente la funzionalità di un arto.

12 *Le rotture dei muscoli e tendini* male riunite e le *lussazioni permanenti dei tendini*, in modo che ne resti notevolmente disturbata la funzionalità di un arto, accertate in ospedale militare.

13. *Le contratture muscolari organiche, le retrazioni e le aderenze muscolari, tendinee ed aponeurotiche*, accertate in ospedale militare con osservazione

modificazioni, quando disturbino notevolmente la funzione, o arrechino ragguardevole deformità.

14. *Gli aneurismi* di qualunque specie, dopo osservazione in ospedale militare.

15. *Le varici* degli arti inferiori, quando siano notevolmente estese, molto voluminose e con molteplici e grossi nodi, e siano complicate ad edema o ad ulcerazione. Se in altre regioni, quando ostacolino notevolmente la libertà dei movimenti e siano accertate con osservazione in ospedale militare.

16. *Il cretinismo* evidente, o legalmente comprovato. *L'atiroidismo.*

L'idiotismo pure evidente, o legalmente comprovato: le altre forme minori di arresto di sviluppo (*imbecillità, stupidità, ottusità di mente*, ecc.), tali da rendere improprio l'inscritto ad un utile servizio militare, e la *insufficienza delle funzioni psichiche*, quando facciano temere che l'individuo possa essere non sempre cosciente dei proprii atti tutte dopo osservazione in ospedale militare.

17. *L'alienazione mentale* di qualsiasi forma debitamente accertata anche con indagini familiari; se apparentemente guarita, quando per essa l'inscritto sia stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di cura e non per semplice osservazione.

18. *Le nevriti* gravi con manifesti segni di alterazioni locali, bene accertate e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

19. *Tutte le malattie nervose centrali sistematizzate* ovvero determinate da focolai distruttivi od infiammatori con esiti permanenti (*emianestesia, emianopsia, emicorea*, ecc.), bene accertate in seguito ad osservazione in ospedale militare.

Tutte le malattie infiammatorie delle meningi o del cervello o del midollo spinale, acute o croniche ed anche se iniziali, accertate con osservazione in ospedale militare.

Le nevralgie o le nevrosi, accertate con osservazione in ospedale militare, quando disturbino notevolmente la funzione di un arto e siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

20. *L'epilessia* nelle sue varie forme, rigorosamente accertata e per gli inscritti che l'allegano avanti il consiglio di leva dopo osservazione in ospedale militare, durante la quale si assumeranno notizie anamnestiche familiari sulle malattie mentali, sulla criminalità ed alcoolismo.

Tutte le altre *nevrosi di forma grave*, le varietà originarie gravi di *nevrastenia*, le forme gravi di *isterismo* impiantate sopra un fondo psichico infantile, perfettamente riconoscibile, la *miotonia*, il *paramioclono*: accertate tutte con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

21. *Il rachitismo* e tutte le alterazioni delle ossa o delle articolazioni, che disturbino notevolmente la funzione di un arto.

22. *La tubercolosi delle ossa e delle articolazioni*, e tutte le malattie croniche delle stesse, sia le une che le altre accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

23. *Le lussazioni antiche*, male ridotte o non più riducibili, di qualcuna delle principali articolazioni.

L'anchilosi e la notevole rigidità articolare, quando abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, anche se meno importanti; persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

24. *Le deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori*, a grado tale da menomare notevolmente la funzione di un arto, da accertarsi con osservazione in ospedale

CLASSE II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

25. *La mancanza di una porzione delle ossa del cranio*, a tutta spessezza.

Le ragguardevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia accertato che producano gravi e permanenti alterazioni funzionali.

26. *La blefaroptosi* a grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione, qualunque sia l'occhio affetto, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

27. *Il lagottalmo* (permanente divaricazione delle palpebre) a grado tale da lasciare scoperti i due terzi della cornea a visione diretta all'innanzi:

l'ectropion (rovesciamento d'una palpebra all'infuori);

l'entropion (ripiegamento d'una palpebra all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa alla maggior parte delle ciglia);

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare).

Tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre notevoli deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, da limitare notevolmente i movimenti del globo oculare, o da cagionare permanenti irritazioni oculari, e siano persistenti oltre il periodo della rivedibilità, nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

28. *Il coloboma* (divisione di una palpebra a tutta spessezza).

29. *L'epifora*, se continua, abbondante e da causa organica permanente, *le malattie* croniche della *ghiandola lagrimale*, *la dacriocistite cronica* e *la fistola lagrimale*, accertate tutte con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

30. *Lo strabismo paralitico*, sopratutto se sintomatico (*tabe dorsale, tumori cerebrali iniziali, ecc.*), a grado tale da recare grave disturbo alla funzione visiva, accertato con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

31. *L'esottalmo* accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità, persistente oltre il periodo della rivedibilità.

L'esoftalmo sintomatico di grave forma di morbo del Flaiani.

32. *Lo pterigio*, quando tocchi il centro del campo pupillare, accertato con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

33. *La congiuntivite granulosa* (*tracoma*) e le altre *congiuntiviti croniche*, sia l'una che le altre riuscite agli esiti insanabili di cui agli articoli 27 e 34, accertate con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenza 7).

34. *Gli esiti di cheratite* e *di irite*, quando riducano l'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 41, accertati in ospedale militare con osservazione e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

35. (*a*) **La mancanza del globo dell'occhio.**

36. *La miopia* (esclusa l'influenza della accomodazione) che superi di una qualsiasi

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

frazione le 10 diottrie in entrambi gli occhi; o che, pur essendo di grado inferiore, ingeneri tuttavia, a refrazione corretta, una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 41, accertata con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenze da 8 a 13).

37. *L'ipermetropia binoculare* che, dopo correzione, ingeneri tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado stabilito dall'articolo 41, accertata con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenze da 8 a 13).

38. *L'astigmatismo semplice* (miopico o ipermetropico) quando, dopo correzione, induca tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'articolo 41.

L'astigmatismo miopico composto, nel quale il meridiano meno refrangente (miopia totale) superi di qualsiasi frazione le 10 diottrie; o che, se di grado inferiore, dopo opportuna correzione sfero-cilindrica, o, nel caso, solamente sferica della miopia totale, ingeneri tuttavia una diminuzione visiva al grado indicato dall'articolo 41.

L'astigmatismo ipermetropico composto, che, dopo correzione sfero-cilindrica, o, nel caso, semplicemente sferica, ingeneri tuttavia una diminuzione di acutezza visiva al grado indicato dall'articolo 41.

N. B. Le forme di astigmatismo sopra indicate dovranno essere accertate con osservazione in ospedale militare (vedi avvertenze da 8 a 13).

39. *Le forme gravi di anisometropia*, in cui sia impossibile una completa correzione, sempre quando l'acutezza visiva sia ridotta al grado indicato dall'articolo 41, accertate con osservazione in ospedale militare.

40. *Le alterazioni del fondo oculare e tutte le forme di atrofia della papilla ottica*, le quali producano una diminuzione notevole di sensibilità luminosa, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Il restringimento concentrico del campo visivo, derivante da una forma qualsiasi di atrofia della papilla ottica o di altra malattia del fondo oculare, di grado tale da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza, da occupare una metà del campo visivo stesso, accertato con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

41. *Tutte le altre alterazioni organiche e le malattie insanabili dell'occhio*, per le quali l'acutezza visiva (corretto l'eventuale vizio di refrazione) sia ridotta *a meno di un quarto della normale in entrambi gli occhi*, ovvero *a meno di un dodicesimo in un occhio* (vedi avvertenza 9).

Queste malattie ed alterazioni organiche dovranno essere accertate con osservazione in un ospedale militare, salvo il caso che per la loro gravità ed evidenza possano essere riconosciute e valutate in una sola visita. Quelle però che non siano riconosciute insanabili, non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità (vedi avvertenze da 8 a 13.

42. *L'otite media secretiva cronica*, unilaterale o bilaterale, solo se sostenuta da evidente carie delle ossa o da colesteatoma, o se abbia determinato risentimento o diffusione all'orecchio interno, o se accompagnata da mastoidite latente; accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Le labirintiti accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

43. *La sordità assoluta bilaterale*, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

La sordità assoluta unilaterale quando sia associata ad una diminuzione di acutezza uditiva nell'altro orecchio a grado tale da ridurre l'udizione della voce afona almeno ad un metro, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

44. (a) La mancanza totale del naso.

45. *Le imperfezioni o le alterazioni o gli esiti di lesioni del naso*, quando producano notevole deformità ed ostacolino in modo notevole la fonazione, la respirazione e la deglutizione, accertati con osservazione in ospedale militare.

46. *L'ozena grave di entrambe le cavità nasali e le malattie dei seni e delle ossa nasali*, gravi, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

47. *Tutte le imperfezioni e tutti gli esiti permanenti delle malattie delle labbra*, gravi al punto da produrre ragguardevoli deformità, o notevoli alterazioni funzionali.

Il labbro leporino, quando interessi più che la terza parte del labbro.

48. *Il restringimento dell'orifizio orale e l'aderenza delle guance con le gengive*: tali da disturbare notevolmente le funzioni.

49. *La mancanza o la carie estesa e profonda della massima parte dei denti*, per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione e sempre che le condizioni fisiche dell'individuo dimostrino un conseguente decadimento delle condizioni generali.

Nei casi dubbi l'accertamento sarà fatto con osservazione in ospedale militare.

N. B. Il perito indicherà sempre nei casi d'inabilità il numero dei denti mancanti e di quelli cariati, facendo menzione anche dello stato di nutrizione generale dell'individuo.

50. *I vizi o gli esiti di lesioni o malattie del palato osseo o molle* con perdita di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

51. *I vizi o gli esiti di lesioni o malattie dei mascellari*, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

52. *La perdita di una rilevante porzione della lingua*, le sue aderenze anormali e tutte quelle gravi alterazioni o esiti di lesioni della stessa, che producano notevole disturbo delle sue funzioni.

53. *La mutolezza* permanente legalmente comprovata: quando sia dipendente da cause o da malattie transitorie, soltanto se persista oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare.

54. Tutte le forme di *afasia organica* e le gravi forme di *balonevrosi spasmodica originaria*, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

55. *L'ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari*, quando persista oltre il periodo della rivedibilità.

56. *L'ipertrofia notevole delle tonsille palatine* con infezione cronica delle cripte tonsillari, tali da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione e la fonazione, accertata con osservazione in un ospedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità e dopo infruttuosa cura anche per l'inscritto di leva.

(a) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

57. *L'ipertrofia considerevole della tonsilla faringea* (vegetazioni adenoidi), quando produca notevoli disturbi respiratori; e *l'adenoidismo* caratterizzato, oltre che dalla *facies adenoidea*, anche da notevoli anomalie di sviluppo delle ossa del cranio, della faccia e del torace, e dai conseguenti disturbi funzionali; l'una e l'altro dopo osservazione in ospedale militare.

58. *Gli esiti delle malattie o lesioni del collo e tutte le alterazioni organiche e permanenti di esso*, che limitino notevolmente la mobilità del capo, accertate con osservazione in ospedale militare.

59. (*a*) I **gozzi voluminosi.**

60. *L'ipertrofia della tiroide* (gola grossa), a grado tale da compromettere le funzioni della respirazione e della circolazione, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

61. (*a*) **La gobba voluminosa.**

62. *La gibbosità ed i notevoli deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i diametri del torace e gli altri vizi di conformazione del medesimo*, che disturbino le funzioni dei visceri contrastanti, o producano deformità.

63. *Le gravi e croniche alterazioni organiche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea* accertati con osservazione in ospedale militare; le alterazioni organiche e gli esiti di lesioni meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità; ed accertati anch'essi con osservazione in ospedale militare.

64. *La tubercolosi polmonare* anche *incipiente*, accertata con osservazione in ospedale militare.

Tutte le malattie dell'apparato respiratorio a decorso cronico ed i gravi esiti di esse, compresi i reliquati diagnosticabili della *pleurite pregressa*, accertati con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

65. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne alteri le funzioni, o danneggi quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e le malattie croniche del *pericardio* e *dei grossi vasi*, accertati con osservazione in ospedale militare.

Le nevrosi cardiache, quando si presentino sotto una forma accessionale grave, siano accertate con osservazione in ospedale militare e persistano oltre il periodo della rivedibilità.

Le nevrosi del simpatico e del vago, bene accertate coi mezzi odierni, con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

66. *Le gravi e croniche malattie di un viscere addominale* con deterioramento della costituzione, accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

67. *Le emorroidi interne ed interne croniche*, quando siano accompagnate da tenesmo, siano causa di frequenti emorragie o di prolasso della mucosa del retto con tendenza allo strozzamento, o che abbiano prodotto grave anemia o debolezza generale; soprattutto se siano sostenute da stipsi ostinata, dipendente da reliquati inamovibili di gravi malattie intestinali; accertate con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

68. *Il prolasso abituale dell'intestino retto, la incontinenza delle feci, il notevole e permanente restringimento dell'ano o dell'intestino retto* accertati con osservazione in ospedale militare.

La fistola anale grave, accertata con osservazione in ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

69. *L'ernia inguinale bilaterale; l'ernia inguinale unilaterale non riducibile o non contenibile*; entrambe accertate con osservazione in ospedale militare.

Tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili e non contenibili con opportuni apparecchi, accertate con osservazione in ospedale militare.

70. *La perdita di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità (*infantilismo, bacino femineo e faccia imberbe*).

71. *Le malattie organiche e gli esiti delle lesioni dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi, persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

72. (*a*) **La perdita totale del pene.**

73. *La mancanza di una considerevole porzione del pene:*

l'epispadia (fessura uretrale superiore congenita) in tutti i casi; *l'ipospadia* (fessura uretrale inferiore congenita), quando lo sbocco uretrale si trovi molto più indietro del glande (penieno-scrotale);

le fistole uretrali e vescicali, i tumori e le alterazioni permanenti della prostata, dopo osservazione in ospedale militare.

74. *Le nefriti ed i calcoli renali*, accertati con osservazione in ospedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

75. *Le gravi malformazioni congenite della vescica* (ectopia, ecc.), *l'enuresi*, soltanto quando sia sotto forma di stillicidio continuo, *i restringimenti uretrali organici* che rendano assai difficile la emissione dell'urina; *i calcoli vescicali, e tutte le altre malattie delle vie urinarie*, se gravi e croniche. Tali forme morbose debbono essere accertate tutte con osservazione in ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

76. *Il foro ombellicale pervio* per vizio congenito.

77. (*a*) **La mancanza di una mano o di un piede**

78. *La mancanza totale o la perdita della funzione:*

a) di un pollice,

b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;

c) delle ultime tre dita di una mano;

d) di due indici;

e) di tre dita fra le due mani;

f) delle ultime due falangi delle ultime quattro dita di una mano;

g) delle ultime due falangi di un indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano;

h) delle ultime due falangi di un indice e di altre tre dita fra le due mani;

(*a*) Per l'art. 47 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questa imperfezione può dar luogo alla riforma degli inscritti di leva senza che occorra la loro presentazione personale.

i) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani:

l) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;

m) della falange ungueale di tre dita fra le due mani compresa quelle dei due pollici;

n) della falange ungueale di sei dita fra le due mani compresa quella di un pollice;

o) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

79. *La mancanza totale o la perdita della funzione:*

a) di quattro dita di un piede;

b) dei due alluci con i corrispondenti metatarsi;

c) dei due alluci e di un altro dito dei piedi;

d) di un alluce e di tre altre dita fra i due piedi;

e) di cinque dita fra i due piedi esclusi gli alluci;

f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi.

80. *L'atrofia* anche di un solo arto, a grado tale da disturbare notevolmente la funzione e qualsiasi altra forma di *distrofie muscolari* progressive (tipi Aran Duchenne, Erb, Landouzy, ecc.); accertata con osservazione in ospedale militare;

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno 5 centimetri, accertata con osservazione in ospedale militare.

81. *La convergenza o divergenza delle ginocchia*, a grado deforme.

Le deviazioni dei piedi, conosciute col nome di piede equino, varo, valgo, talo o calcaneo.

82. Tutte le malattie, imperfezioni, o deformità non specificate in questo elenco, le quali però rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo essere state accertate in ospedale militare da un collegio medico, presieduto dal direttore dello stesso ospedale.

AVVERTENZE.

1. Le disposizioni contenute in questo elenco non hanno — nè potrebbero avere — un valore assoluto e tassativo; giacchè le espressioni generali, necessariamente impiegate per ogni caso speciale, non riescono a dare una definizione completa delle singole forme morbose e delle imperfezioni indicate negli articoli, nè a stabilirne il grado con tanta esattezza da fissare il limite preciso fra l'idoneità e l'inabilità al servizio militare.

2. Per conseguenza, il presente elenco ha essenzialmente il valore d'una guida, o d'un insieme di norme direttive intese a facilitare ai medici periti l'adempimento del difficile incarico loro affidato, e ad ottenere, nei limiti del possibile, unità d'indirizzo e di criteri generali.

3. Nel qualificare certe forme morbose e nel tentare d'indicarne l'importanza in rapporto al servizio militare, si fu costretti ad adoperare alcune espressioni vaghe e indeterminate, quali per esempio quelle di *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, *molteplice*, ecc. Ora queste espressioni vanno intese con savio discernimento e con un'esatta conoscenza degl'inconvenienti a cui s'andrebbe incontro se s'interpretassero con criteri troppo larghi o troppo restrittivi.

Questo è un compito certamente difficile, ma non superiore alle forze e ai mezzi degli ufficiali medici, i quali, stando continuamente in mezzo ai soldati e dividendo con essi le maggiori fatiche del servizio, sono perfettamente in grado di conoscere le esigenze

della vita militare e di apprezzare, caso per caso, l'attitudine necessaria per la prestazione d'un utile servizio.

4. Ottemperando alla disposizione dell'art. 58 della legge sul reclutamento, quando si tratti di inscritti affetti da malattie presunte sanabili in breve tempo, o da esiti morbosi che pure in breve tempo possono dissiparsi, invece della rivedibilità, si dovrà proporre il rimando ad ulteriore visita nella sessione della leva stessa, cioè ad una delle sedute suppletive.

5. I militari affetti da una delle infermità o lesioni che sono causa di riforma per gli inscritti di leva, soltanto dopo trascorso il periodo della rivedibilità, dovranno essere riformati solamente quando l'infermità o lesione si è mostrata persistente dopo opportune cure — purchè non cruente — seguite da convenienti periodi di licenze di convalescenza.

6. Per giudicare con giusto criterio sulla debolezza di costituzione, il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di fattori, che sono rappresentati dallo sviluppo armonico di tutto l'organismo. Nei casi non evidenti, il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali, che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo; cioè la misura del perimetro toracico ed il peso, in relazione alla statura, tenendo presente che, in linea generale, per le medie stature il perimetro toracico deve corrispondere alla metà o più della statura stessa, ed il peso avvicinarsi ai decimali della medesima, per le alte stature queste cifre possono essere inferiori alle proporzioni suaccennate.

Per quanto riguarda la misura del perimetro toracico, si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale intorno al torace, facendolo scorrere sulle areole mammillari, per modo che il suo margine superiore venga a strisciare la base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso, esso passerà a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali e anteriore del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; mentre i suoi due capi s'incroceranno sullo sterno quasi senza spostarsi dalla linea orizzontale, e si sovrapporranno in modo, che l'un capo venga col suo margine superiore a contatto col margine inferiore dell'altro capo; l'individuo dovrà star ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, con le spalle bene aperte e portate indietro, per ottenere che le scapole non facciano una sporgenza esagerata.

La misura deve essere presa durante il riposo respiratorio, cioè nel momento che intercede, nella respirazione normale, fra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi.

Nei casi dubbi nei quali vi sia ragione di sospettare che gli individui, o per prolungato digiuno, o per eccessi di qualsiasi genere, si siano procurato un temporaneo deperimento, che abbia le apparenze della debolezza di costituzione, sarà di regola indicato l'invio in osservazione in un ospedale militare, perchè si proceda ad ulteriori esami, fra cui, occorrendo, a quello del sangue.

7. I militari affetti da congiuntivite granulosa secernente saranno curati in reparti speciali non ospedalieri.

Quando la forma morbosa non sia più secernente il militare sarà addetto, previo un periodo di osservazione in un reparto contumaciale, in reparti di truppe speciali per oftalmici ed adibito esclusivamente a servizi sedentari.

8. Sotto la locuzione di acutezza visiva normale si volle indicare quel grado del

visus che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visivo non maggiore di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa. Si è ancora data la preferenza a questo principio anzichè a quello approvato nel congresso oftalmologico internazionale del 1909, non essendosi ritenuto opportuno sostituire gli ottotipi del de Wecher, del Baroffio, ecc., che sono i più noti e diffusi nei nostri ospedali militari, con scale murali internazionali, di cui del resto, non v'ha un tipo unico, ma parecchi tipi secondo i varii autori.

La determinazione dell'acutezza visiva deve essere fatta sempre a distanza per mezzo delle tavole murali, vale a dire nello stato di riposo dell'accomodazione; prima separatamente per ciascun occhio e poi simultaneamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni stabilite dall'articolo 41.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame — si hanno le seguenti gradazioni:

A	5	metri . . .	V	5/5	ossia	V =	1 (normale)
»	7.5	» . . .	V =	5/7.5	»	V	2/3
»	10	» . . .	V =	5/10	»	V	1/2
»	15	» . . .	V =	5/15	»	V =	1/3
»	20	» . . .	V =	5/20	»	V =	1/4
»	30	» . . .	V	5/30	»	V	1/6
»	40	» . . .	V	5/40	»	V	1/8
»	50	» . . .	V =	5/50	»	V	1/10

Nelle suddette frazioni, dunque, il numero 5 rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea della scala sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a 5 metri, le sole lettere, o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40: ossia V = 1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a 5 m. non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni, di maggiori dimensioni che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà far avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa), e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1, che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli 2 metri le lettere o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50; ossia V = 1/25.

9. *Quando il visus di un occhio è ridotto ad* 1/12 *l'inscritto dovrà essere dichiarato idoneo a servizio incondizionato anche se il visus dell'altro occhio è ridotto ad* 1/4.

10. La determinazione dei vizi di refrazione sarà fatta tanto coi mezzi subbiettivi, quanto con quelli obbiettivi, ma la diagnosi e le conclusioni medico-legali debbono fondarsi esclusivamente sulla determinazione obbiettiva.

11. Durante il periodo di osservazione, agli affetti da vizi di refrazione, riconosciuti idonei al servizio militare, saranno assegnate le opportune lenti correttive, sia sferiche che cilindriche.

Per i militari affetti da vizi di refrazione, già in precedenza riconosciuti idonei al servizio militare, la prescrizione delle lenti correttive sarà fatta in un ospedale militare principale.

12. L'astigmatismo miopico composto deve considerarsi come una forma di miopia complicata ad astigmatismo miopico semplice. Difatti il numero di diottrie di miopia del meridiano meno refrangente corrisponde alla miopia totale del soggetto, corretta la quale, con lente sferica, resta solamente un certo grado di miopia in un solo meridiano; l'astigmatismo miopico composto, adunque, è così trasformato in astigmatismo miopico semplice.

Per esempio nel caso di astigmatismo miopico composto di 5 diottrie nel meridiano più refrangente, e di 3 diottrie nel meridiano meno refrangente, la miopia totale è uguale a 3 diottrie, e l'astigmatismo composto, corretta la refrazione miopica con lente sferica di 3 diottrie, si trasforma in un astigmatismo miopico semplice di 2 diottrie.

Lo stesso dicasi per l'astigmatismo ipermetropico composto, nel quale l'ipermetropia totale è data dal meridiano più refrangente.

Il perito, quando lo creda possibile, potrà prescrivere anche la correzione sfero-cilindrica.

13. Per poter dichiarare inabile al servizio militare un iscritto affetto da alterazione organica o da malattia insanabile dell'occhio con riduzione dell'acutezza visiva, è necessario l'invio in osservazione in ospedale militare; eccettuati soltanto quei casi nei quali l'affezione morbosa, o i suoi reliquati, siano talmente evidenti da non lasciare sussistere alcun dubbio al riguardo.

14. I militari affetti da ernia dovranno dichiarare per iscritto al comandante del corpo, al quale saranno assegnati, se intendono sottoporsi alla cura radicale dell'ernia, acciocchè possa farli ricoverare in un ospedale militare.

Nel caso in cui tale cura radicale fosse rifiutata, i militari in parola, riceveranno un apparecchio contentivo secondo le indicazioni dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario, il quale, oltre ad assicurarsi personalmente del buon funzionamento dell'apparecchio, dovrà avere cura di insegnarne ai militari la razionale applicazione.

15. L'invio in osservazione, anche quando non sia tassativamente prescritto dagli articoli, è lecito, anzi doveroso, in tutti quei casi in cui sia difficile determinare la natura, il grado e la curabilità di una malattia, *massime se questa è facile a simularsi*. È poi assolutamente necessario in caso di malattie molteplici, motivanti l'inabilità al servizio per l'insieme dei loro effetti, come pure quando si tratti di malattie, ugualmente inabilitanti, non specificate nell'elenco.

I verbali relativi alle osservazioni subite dagli inscritti arruolati dovranno essere trasmessi dai consigli di leva ai distretti e da questi ai corpi all'atto stesso in cui vi sono inviati i detti inscritti. Tale disposizione deve essere rigorosamente osservata nell'intento di evitare il caso che un individuo sia sottoposto a più osservazioni per la stessa malattia.

Nessun militare dovrà essere sottoposto a rassegna per infermità od imperfezioni per le quali è prescritta l'osservazione se non dopo che questa sia stata compiuta. Di essa dovrà essere fatta speciale menzione nel verbale della rassegna.

16. Invece non è sempre necessario l'invio in osservazione dei militari affetti da una qualsiasi forma di epilessia, perchè sovente gli accessi di questa nevrosi non si manifestano che a lunghi intervalli e la loro insorgenza è forse meglio favorita dalle condizioni in cui il militare si trova nel proprio corpo, anzichè da quelle della vita ospitaliera.

Per conseguenza, tali militari possono venir proposti direttamente a rassegna, e le dichiarazioni degli ufficiali medici dei corpi saranno ritenute sufficienti, purchè basate su fatti ineccepibili e accertati personalmente dai medici stessi.

17. Quando nell'elenco si prescrive l'osservazione per malattie che sono causa di riforma solo dopo trascorso il periodo della rivedibilità, l'osservazione stessa dovrà aver luogo anche nelle visite cui l'inscritto deve essere sottoposto durante il detto periodo.

18. L'osservazione non deve mai essere troppo prolungata: ma, se per eccezione, come per esempio nel caso di cura intrapresa, dovesse protrarsi oltre un certo limite, il direttore dell'ospedale ne informerà i consigli di leva, ogni qualvolta l'osservazione non possa aver esito prima che termini la sessione della leva stessa.

19. I medici periti dovranno essere molto cauti nell'esprimere giudizi di provocazione o di simulazione di malattia. Le simulazioni più grossolane non si reputeranno, di regola, meritevoli di denunzia: ad ogni modo, poi, tali giudizi saranno sempre basati su sintomi obbiettivi.

20. Quando si tratti di riconoscere e di valutare affezioni morbose di accertamento difficile, o anche la predisposizione a tali malattie, può essere utile ai direttori d'ospedale il ricorrere alle informazioni, alle autorevoli testimonianze, ai certificati di notorietà, ecc.; ma questi, che sono semplici elementi d'indagine, non costituiranno mai la base di giudizi, i quali debbono essere scientifici e personali.

21. Le dichiarazioni mediche di proposta ad osservazione ed a rassegna dovranno essere compilate con chiarezza e precisione, senza tuttavia dimenticare tutti quei particolari che si ritengono necessari ad illuminare i periti, i quali debbono eseguire l'osservazione e la visita di rassegna.

ALLEGATO B.

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ che motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

1. La miopia che superi di qualsiasi frazione le 8 diottrie in entrambi gli occhi.
2. L'astigmatismo misto.
3. L'astigmatismo miopico composto, nel quale la miopia totale superi di qualsiasi frazione le 8 diottrie.
4. Le congiuntiviti manifestamente croniche.
5. Il tracoma (servizio in speciali reparti di truppa).
6. La diminuzione notevole dell'udito doppia, quando l'udizione della voce afona sia ridotta ad una distanza inferiore ad un metro.
7. L'ernia crurale e l'ernia epigastrica. Tutte le altre specie di ernia fuorchè quelle allo stato di punta.
8. La mancanza del padiglione di un orecchio quando vi sia atresia completa del condotto uditivo corrispondente.
9. L'idrocele cistico voluminoso ed il comunicante.
10. Il varicocele voluminoso e nodoso con atrofia del testicolo.
11. Il cirsocele voluminoso e nodoso.
12. La fistola anale lieve.
13. Le lussazioni recidivanti delle principali articolazioni.
14. La lussazione permanente di un pollice, o di un alluce, o la mancanza di un alluce.
15. La paralisi del facciale.
16. Le paresi che non raggiungano il grado per la riforma.
17. Le nevrosi cardiache, purchè accentuate.
18. L'accorciamento di un arto inferiore dai 3 ai 5 centimetri.

N. 15. — L'assegnazione permanente ai servizi sedentari sarà regolata dalle seguenti norme;

a) quando un inscritto o militare è sottoposto ad osservazione e confermato idoneo al servizio militare in genere, nel verbale relativo alla osservazione stessa il direttore dell'ospedale dovrà indicare pure se detto inscritto o militare si trovi nelle condizioni previste da qualcuno degli articoli del presente elenco per essere assegnato permanentemente al servizio sedentario;

b) quando presso i corpi il direttore del servizio sanitario presuma che un militare si trovi nelle condizioni previste dal presente elenco, dovrà inviarlo in osservazione perchè il direttore dell'ospedale possa emettere il proprio giudizio nella maniera prescritta dalla lettera *a*). Lo stesso giudizio potrà essere emesso dal direttore di sanità o dall'ispettorato di sanità militare;

c) i direttori del servizio sanitario dei corpi, prima di inviare un militare alla osservazione di cui sopra, dovranno personalmente accertarsi che non sia già stato emesso nei riguardi di detto militare il giudizio di idoneità al servizio incondizionato da un direttore di ospedale (vedi avvertenza n. 15 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare), da un direttore di sanità o dall'ispettorato di sanità militare;

d) presso ogni deposito o centro di mobilitazione sarà tenuto sempre al corrente un apposito registro dei militari inabili permanentemente alle fatiche di guerra, al quale dovranno essere allegate le dichiarazioni mediche giustificative di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

e) potranno ottenere l'*assegnazione permanente* ai servizi sedentari *soltanto* coloro che si trovino nelle condizioni tassativamente indicate nel presente elenco;

f) qualora per interventi operativi o cure le condizioni di un militare che ottenne l'assegnazione permanente al servizio sedentario si modificassero, il militare in parola sarà sottoposto al giudizio di un collegio medico presso l'ospedale militare principale per accertare se abbia riacquistata l'idoneità al servizio incondizionato.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 45ª, anno 1917, circolare n. 474.

A pag. 1080, ultima riga, *invece di*: pur rivestendo, *leggasi*: pur non rivestendo.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1917 — 2 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 489. - 24 MAGGIO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Decreto legge luogotenenziale n. 967, che modifica il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, col quale sono stabilite economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 1120

» 490. - 15 GIUGNO 1917. - EQUIPAGGIAMENTO. - Tavole grafiche per il telo da tenda modello Bucciantini modificato (con una tavola di disegni) . . . . . *Pag.* 1121

» 491. - 18 GIUGNO 1917. GIUSTIZIA MILITARE. Decreto ministeriale col quale alla commissione istituita per lo studio della legislazione penale militare è addetto un ufficio di segreteria . . *Pag.* 1121

» 492. - 8 LUGLIO 1917. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Legge n. 1122, che converte in legge il decreto luogotenenziale 28 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e del genio. . . . . *Pag.* 1122

493. - 15 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1140, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati della complessiva somma di L. 400.000.000 . . . *Pag.* 1122

» 494. — 19 LUGLIO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1125, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-1918, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917 . . . . . *Pag.* 1123

» 495. 26 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamenti di forniture militari mediante buoni del tesoro . . . . . *Pag.* 1123

» 496. — 28 LUGLIO 1917. - DISPOSIZIONI VARIE — Chiarimenti sulla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate con decreti luogotenenziali . . . . . *Pag.* 1124

» 497. 30 LUGLIO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Resa dei conti del materiale durante lo stato di guerra, in relazione al decreto luogotenenziale n. 633, del 25 marzo 1917 . . . *Pag.* 1124

» 498. - 2 AGOSTO 1917. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1126

» 499. - 2 AGOSTO 1917. - DISCIPLINA MILITARE. Razioni viveri per i militari mobilitati puniti di prigione di rigore . . . . . *Pag.* 1126

» 500. — 2 AGOSTO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, o delle loro famiglie *Pag.* 1127

» 501. - 2 AGOSTO 1917. DIVISA DEGLI UFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. - Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra . . . . . *Pag.* 1127

» 502. — 2 AGOSTO 17. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Disposizioni circa la concessione e consegna di ricompense o di contrassegni onorifici riguardanti militari prigionieri o dichiarati dispersi o che abbiano cessato di trovarsi in tali posizioni . . . . . *Pag.* 1127

» 503. - 2 AGOSTO 1917. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali . . . . . *Pag.* 1128

» 504. — 2 AGOSTO 1917. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - Circa l'abuso dei nastrini sull'uniforme militare . . . . . *Pag.* 1128

N. 505 — 2 AGOSTO 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione in ente autonomo del magazzino viveri di Catanzaro . . . . . Pag. 1129
» 506 — 2 AGOSTO 1917. — TRASPORTI. — Norme per regolare i trasporti dei militari, delle merci e del bestiame appartenenti a governi alleati sulle ferrovie dello Stato. . . . . Pag. 1129
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 1131

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 503. — 2 AGOSTO 1917. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione dell'ufficio «costruzioni edilizie d'aeronautica» con sede in Roma . . . . . Pag. 1132

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. [illegible]. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto-legge luogotenenziale n. 967, che modifica il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915 n. 1625, col quale sono stabilite economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 24 maggio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 144, del 19 giugno 1917).

Articolo unico. — Le disposizioni di cui alla prima parte, lettere *c*), *d*), *e*), ed al primo capoverso dell'art. 1 del Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre successivo, n. 1774, sono modificate come segue, con effetto del 1° luglio 1917:

c) i posti di ruolo che si renderanno vacanti, fermo il disposto della precedente lettera *a*), potranno essere coperti, ma sulla differenza fra lo stipendio inerente ai posti medesimi e lo stipendio precedentemente fruito dall'impiegato, sarà applicata, per tutto il primo anno dalla data da cui decorre la promozione, una ritenuta straordinaria pari al 50 per cento della differenza stessa;

d) sugli aumenti periodici nelle retribuzioni spettanti agli impiegati od agenti a regime di ruolo aperto, e su ogni altro aumento periodico (per sessennî, quinquennî, o altrimenti) sarà applicata, per tutto il primo anno di godimento, una ritenuta straordinaria pari al 50 per cento degli aumenti stessi;

e) sugli aumenti di stipendio anticipati, a titolo di premio o di merito agli impiegati o agenti a regime di ruolo aperto, sarà applicata, per tutto il primo anno di godimento, una ritenuta straordinaria pari al 50 per cento degli aumenti stessi.

La ritenuta straordinaria di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), sarà del 25 per cento per gli impiegati ed agenti con stipendio non superiore a L. 1800.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Avvertenze. — Detto decreto è da applicarsi integralmente ai provvedimenti (promozioni, aumenti periodici, aumenti sessennali) relativi ad impiegati civili, aventi decorrenza non anteriore al 1° luglio 1917.

Per i provvedimenti aventi decorrenza anteriore è da applicarsi, per il periodo dal 1° luglio 1917 in poi, nel senso che dalla detta data i provvedimenti stessi sono da uniformarsi alle nuove regole.

Ne consegue che dalla data stessa dovrà conferirsi al personale il godimento dell'intero maggiore stipendio, assoggettandolo, però, ad una ritenuta del 50 o del 25 per cento, per un periodo di tempo doppio o quadruplo rispettivamente di quello che avrebbe dovuto trascorrere agli effetti del citato decreto luogotenenziale n. 1625, secondo che si tratti di stipendi superiori od inferiori alle L. 1800 annue.

Nel caso di promozione da L. 4000 a L. 4500 o di aumento sessennale su L. 4000 per cui si verifica — ove esiste — la perdita dell'indennità di residenza, non è dovuto alcun assegno o indennizzo per la somma che l'impiegato viene a perdere durante il primo anno di promozione.

Così pure, non è dovuto alcun assegno od indennizzo nel caso di promozione da L. 4500 a L. 5000 o di aumento sessennale su L. 4500, in cui si verifica la perdita dell'indennità caro-viveri, il cui importo supera quello della promozione ridotta del 50 per cento.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **490**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tavole grafiche per il telo da tenda modello Bucciantini modificato** (con una tavola di disegni). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno 1917.

A complemento della circolare n. 342 del *giornale militare* corrente anno, si pubblicano qui appresso le tavole grafiche per il telo da tenda modello Bucciantini modificato.

Il Ministro — MORRONE.

N. **491**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale alla commissione istituita per lo studio della legislazione penale militare è addetto un ufficio di segreteria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 giugno 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1917, col quale è stata istituita una commissione per lo studio della legislazione penale militare;

di concerto coi ministri della marina e della grazia e giustizia e dei culti,

DECRETA:

Articolo unico — Alla commissione per lo studio della legislazione penale militare, istituita col citato decreto ministeriale 2 marzo 1917, è addetto un ufficio di segreteria, composto dei funzionari sottonominati:

Magni cav. Carlo, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della guerra
Mininni cav. Giuseppe, primo segretario nel Ministero della guerra
} Per il Ministero della guerra.

Balzano cav. uff. Alfredo, sostituto procuratore generale, per il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Curcio cav. uff. Alfredo, caposezione di 2ª classe, per il Ministero della marina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1917.

GIARDINO TRIANGI - SACCHI.

N. **492**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 1122, che converte in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 8 luglio 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 20 luglio 1917).

Articolo unico. È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio.

N. **493**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1140, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati della complessiva somma di L. 4000.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 luglio 1917 (*Gazzetta ufficiale*, n. 174 del 24 luglio 1917).

Art. 1. Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1917-918 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 1. — « Ministero — Personale centrale, ecc. », lire quarantatremilanovecentocinquanta (L. 43.950);

Capitolo n. 4. — « Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti », lire venticinquemilaseicento (L. 25 600);

Capitolo n. 100-*bis*. — « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni », lire centotiantaquattromilioninovecentotrentamilaquattrocentocinquanta (L. 184.930 450);

Capitolo n. 100-*ter*. — « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra », lire duecentoquindicimilioni (L. 215.000.000).

Art. 2. Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio suindicato, sotto la rubrica « Spese per la Tripolitania e la Cirenaica » è istituito « per memoria » il capitolo n. 100-*quinquies* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale ».

N. 494. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1125, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-1918, fino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 19 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 173, del 23 luglio 1917).

Articolo unico. — Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1917-918, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già proposte con note di variazione o comunicate alla residenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

I provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, per la durata della guerra o senza indicazione di termine, con i decreti luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5; 18 gennaio 1917, n. 149; 22 febbraio 1917, n. 247; 22 marzo 1917, n. 463, e 15 aprile 1917, n. 734, avranno effetto, in ogni caso, per l'intero anno finanziario 1917-918.

AVVERTENZA. — In applicazione della legge anzidetta, le assegnazioni stabilite nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1917-918, riportate nella ripartizione in articoli di cui alla circolare n. 383 del *giornale militare* corrente anno, dovranno intendersi ridotte ad un terzo.

N. 495. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamenti di forniture militari mediante buoni del tesoro.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 28 luglio 1917.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che per effetto di recenti disposizioni del Ministero del tesoro i buoni del tesoro emessi o da emettersi dal 1° corrente in poi in pagamento di forniture militari avranno sempre la durata di 12 mesi e saranno consegnati senz'altro ai fornitori dalle stesse tesorerie su cui sono emessi i mandati e gli ordini di pagamento.

Nelle indicazioni da apporsi sia negli ordini che nei mandati di pagamento per mezzo di buoni del tesoro si dovrà far menzione: 1° della quantità e serie dei buoni; 2° della specie, cioè se al portatore o nominativi e in quest'ultimo caso come debbono essere intestati; 3° della durata (che, come si è detto più sopra, è sempre di 12 mesi). Non si dovrà far cenno del tasso d'interesse, che sarà quello stesso dei buoni ordinari a 12 mesi.

Per conseguenza anche nei nuovi contratti che le amministrazioni militari avessero occasione di stipulare colla clausola del pagamento in tutto od in parte con buoni del tesoro la durata dei buoni stessi sarà sempre indicata nella misura di 12 mesi e non sarà accennato al tasso d'interesse.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 496. DISPOSIZIONI VARIE. — **Chiarimenti sulla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate con decreti luogotenenziali.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). - 28 luglio 1917.

I decreti luogotenenziali aventi vece e valore di legge entrano in vigore, diventano cioè obbligatori, in tutto il Regno, al pari delle leggi, *nel decimo quinto giorno* dopo quello della loro pubblicazione, *salvo che da essi stessi non sia diversamente disposto*: ciò che avviene molto spesso, contenendo la maggior parte dei decreti luogotenenziali emanati la disposizione espressa (scritta di solito nell'ultimo articolo) che il decreto entrerà in vigore *il giorno stesso della pubblicazione*, o *il giorno successivo a quello della pubblicazione*.

Ora, poichè la pubblicazione di una legge consiste nella sua inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella *gazzetta ufficiale del Regno*, ne consegue che per *giorno della pubblicazione* deve intendersi *il giorno in cui è pubblicato il numero della gazzetta ufficiale* contenente il testo del decreto luogotenenziale preceduto dall'annunzio della sua inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 497. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Resa dei conti del materiale durante lo stato di guerra, in relazione al decreto luogotenenziale n. 633, del 25 marzo 1917.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 30 luglio 1917.

In seguito a quanto è disposto agli articoli 1, 5 e 6 del decreto luogotenenziale sopracitato (vedi circolare 305 del *giornale militare* c. a.), a partire dal 1° luglio c. a., le norme per la resa dei conti del materiale di tutte le amministrazioni militari dipendenti, escluse quelle relative alle contabilità degli enti di campagna che già sono compilate con le norme speciali ad essi relative, s'intendono modificate solo nella parte che riguarda la compilazione delle richieste di carico e di scarico, le quali non conterranno il prezzo unitario e il relativo importo. Nelle dette richieste saranno semplicemente indicati i prezzi degli oggetti non compresi nell'inventario; però quando esistano già in carico oggetti simili, quelli successivamente ricevuti od acquistati potranno essere riportati nelle scritture allo stesso prezzo assegnato ai materiali simili precedentemente contabilizzati. In mancanza del prezzo di costo o quando anche questo non sia conosciuto, ai materiali, per i quali non presenta una voce adatta, sarà assegnato un prezzo di stima approssimativo.

In conseguenza di quanto sopra restano soppressi i riepiloghi a valore delle richieste riflettenti i passaggi di materiali fra consegnatari, ed i prospetti valutativi.

È superfluo aggiungere che nulla è innovato nella resa della contabilità semestrale ed annuale, compreso il conto giudiziale che è dato a quantità e valore.

***

Per gli ospedali militari principali (esistenti fino dal tempo di pace) e per gli ospedali di riserva valgono le norme comuni suscitate, e quelle particolari di cui nella circolare 331 del *giornale militare* del 1916 con le seguenti modificazioni;

Tutti i suddetti ospedali debbono tenere due distinte contabilità e compilare due distinti conti giudiziali, uno per i materiali d'ospedale ed uno pei medicinali, oggetti di medicatura, recipienti e materiali d'imballaggio relativi ai servizi di farmacia, resi, rispettivamente dall'ufficiale di magazzino e dal farmacista dirigente il servizio di farmacia, al termine dell'esercizio.

***

Il farmacista per i materiali che ha in carico tiene al corrente con la scorta delle relative richieste di carico e scarico, il registro analitico riassuntivo 1022 A, con le norme in vigore.

Per tenere in evidenza i movimenti giornalieri di entrata e di uscita, che non siano registrati singolarmente nel registro 1022 *A*, farà uso dei quaderni mod. 780 del catalogo e dello spoglio riepilogativo mod. 772. Per gli incumbenti di cui al 2° e 3° capoverso dell'articolo 699 del regolamento d'amministrazione presenterà al relatore del consiglio i documenti prescritti.

Il registro riassuntivo 778 è abolito.

Il conto giudiziale è reso dal farmacista, come dagli altri consegnatari di materie, con la presentazione del registro riassuntivo, corredato delle richieste di carico e scarico coi relativi documenti giustificativi.

***

Per le materie di consumo, esclusi i medicinali, non è compilato dai suddetti ospedali, resoconto; i registri prescritti dall'articolo 23 della succitata circolare debbono essere tenuti regolarmente al corrente per poter essere presentati ad ogni richiesta.

***

Per la gestione dei materiali tutti i consegnatari degli stabilimenti di campagna e di riserva, compresi i depositi avanzati di materiale sanitario e veterinario, rendono i conti, sotto la loro responsabilità, nei modi indicati all'articolo 3 del suddetto decreto luogotenenziale.

***

Gli stabilimenti di riserva di materiale sanitario e veterinario ed i depositi centrali di materiale sanitario e veterinario diverranno, per quanto si riferisce alla gestione del materiale, autonomi alla data del 1° luglio corrente anno e renderanno i conti con le stesse norme stabilite per gli ospedali militari.

I consegnatari sono nominati dalle autorità da cui dipendono gli stabilimenti.

***

Anche per le gestioni del materiale riferentesi agli esercizi scaduti, può essere effettuata la resa dei conti nelle forme accennate nella presente circolare, giacchè le disposizioni contenute nel suddetto decreto luogotenenziale hanno effetto retroattivo (vedi articolo 9).

***

Per i materiali di vestiario ed equipaggiamento gli stabilimenti avanzati potranno rendere i conti trimestralmente anzichè mensilmente, trasmettendo all'ufficio di revisione d'armata l'estratto dei registri, di cui al paragrafo 166 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna con a corredo i documenti di carico e scarico.

***

Giusta la disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale numero 633 gli stabilimenti di campagna (panifici, ecc.) che effettuarono la resa dei conti con le norme del tempo di pace hanno facoltà di proseguire con le dette norme, la resa dei conti.

***

Per quanto si riferisce al passaggio di materiali fra gli enti territoriali e gli enti di campagna saranno osservate le norme di cui alla circolare numero 25 del *giornale militare* corrente anno, avvertendo che i modelli 17, di cui nella circolare stessa, servono di ricevuta per qualunque materiale.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 498. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 agosto 1917.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Roma: tenenza di Testaccio.

Comandi soppressi:

Legione Roma: tenenza di Prati di Castello.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 499. — DISCIPLINA MILITARE. — **Razioni viveri per i militari mobilitati puniti di prigione di rigore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 agosto 1917.

Per la interpretazione uniforme del capoverso del n. 687 del regolamento di disciplina, questo Ministero, d'accordo con il Comando Supremo, dispone che ai militari mobilitati puniti di prigione di rigore sia mantenuta la distribuzione integrale dei viveri corrisposta agli altri militari del medesimo reparto, quando i militari puniti prestino servizio in prima linea.

N. 500. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 2 agosto 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 469 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Tenente generale cav. Galeazzo Sartirani — Lire 1000, in una cartella del prestito nazionale consolidato 5 per cento, a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani dei militari morti in guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 501. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 agosto 1917.

Il Ministero determina che il distintivo d'onore, istituito con la circolare n. 182 del corrente anno, possa essere conferito anche ai militari che riportarono ferite nei combattimenti avvenuti in Tripolitania nel periodo di tempo decorso dal 1° luglio 1914 al 15 maggio 1915, quando cioè nel detto territorio non esisteva lo stato di guerra.

Ad ogni buon fine si avverte però che la concessione di cui sopra non potrà essere invocata dagli interessati come titolo per ottenere speciali benefici, e tanto meno per il riconoscimento di una campagna di guerra per tale periodo. In merito si richiama l'attenzione sul disposto della circolare n. 704 del 18 settembre 1915, che continua ad avere pieno e completo vigore, la quale prestabilisce che il tempo trascorso in Tripolitania (escluso il Fezzan) tra il 1° luglio 1914 ed il 15 maggio 1915 non può dar luogo al riconoscimento di alcuna campagna di guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 502. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Disposizioni circa la concessione o consegna di ricompense o di contrassegni onorifici riguardanti militari prigionieri o dichiarati dispersi o che abbiano cessato di trovarsi in tali posizioni.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 2 agosto 1917.

A chiarimento di dubbi sollevati dai corpi interessati, questo Ministero fa presente che qualunque concessione o consegna di ricompense o di contrassegni di onore riguardanti militari che siano tuttora prigionieri o dichiarati dispersi, oppure che per qualsiasi motivo abbiano cessato di trovarsi in tali posizioni debba essere sempre subordinata alla definizione della loro posizione morale e giuridica.

Qualora tale definizione non sia possibile per il momento, la concessione e la consegna in parola verranno senz'altro differite al termine della guerra.

Le medaglie e i distintivi che eventualmente fossero stati inviati, o s'inviassero per l'avvenire, relativi a militari che sono nelle condizioni innanzi determinate, possono frattanto essere trattenuti e conservati dalle autorità cui furono trasmessi; e di ciò dovrà darsi immediatamente avviso a questo Ministero.

N. **503**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). - 2 agosto 1917.

Con la circolare 295 del *giornale militare* del corrente anno è stato disposto che la cerimonia per la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportato combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali, possa essere tenuta anche nei comuni minori, sempre presieduta peraltro da ufficiali generali.

Questo Ministero, nell'intendimento di conferire anche agli ufficiali generali in congedo l'onore di presiedere le cerimonie suddette, specie quando queste abbiano luogo nel comune di loro residenza od in località vicina, senza che per ciò occorra il loro temporaneo richiamo in servizio, autorizza i comandanti di corpo d'armata a personalmente richiedere ad essi volta per volta il loro volonteroso concorso, in occasione di tali solennità, le quali non possono che riuscire particolarmente gradite ad ufficiali che servirono per tanti anni nelle file dell'esercito.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **504**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Circa l'abuso dei nastrini sull'uniforme militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 2 agosto 1917.

Più volte questo Ministero ha dovuto deplorare l'abuso nel quale si incorre da non pochi militari fregiandosi di nastrini ai quali non hanno diritto o che non corrispondono ad autorizzazioni regolarmente concesse dalle autorità competenti. Tale abuso si è specialmente verificato riguardo al nastrino per le fatiche dell'attuale guerra, istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 641. Ma molti sono stati ancora coloro i quali, contravvenendo alle testuali disposizioni vigenti, si fregiarono dei nastrini relativi alle medaglie al valore prima che la concessione risultasse dalle pubblicazioni ufficiali; o che, avendo ottenuto soltanto l'encomio solenne — cui non corrisponde alcun contrassegno — si credettero autorizzati a portare il nastrino denotante la concessione della medaglia di bronzo. Moltissimi sono anche coloro che si fregiarono del nastrino per il terremoto della Marsica prima che si conoscessero le relative decisioni, e che continuano a farne uso nonostante che il loro nome non sia stato affatto incluso tra coloro che risultano definitivamente decorati per l'opera prestata in quella luttuosa circostanza, o soltanto ottennero la menzione onorevole.

Più grave ancora è l'abuso, verificatosi specialmente in questi ultimi tempi, di nastrini che vorrebbero denotare benemerenze per le quali non fu istituito alcun distintivo, o ne fu istituito uno diverso.

Così si è visto largamente usato un nastrino relativo alla campagna di Albania e di Macedonia, che non fu mai istituito: mentre è pur noto che a coloro che fanno parte delle truppe mobilitate in Albania e in Macedonia può essere concesso soltanto — qualora si trovino nelle condizioni stabilite — il distintivo per le fatiche di guerra.

Così ancora molti han creduto di poter aggiungere al distintivo di onore per i mutilati un nastrino, posto in commercio da privati, che non è autorizzato da alcuna disposizione.

Tali abusi debbono essere severamente repressi, sia applicando, quante volte concorrano gli estremi, le sanzioni stabilite dalle leggi penali, sia sottoponendo chi incorse in essi a provvedimenti disciplinari, allorchè il fatto non assuma figura di reato.

Nell'intento, pertanto, di ottenere che cessi senza indugio il deplorevole sconcio fin qui verificatosi, si invitano le dipendenti autorità a rivolgere, in proposito, ai propri subordinati, le più categoriche avvertenze, procedendo poi con la maggiore energia contro i militari che si rendano in avvenire colpevoli dell'irregolarità segnalata, o vi perseverino.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **505**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Costituzione in ente autonomo del magazzino viveri di Catanzaro** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 2 agosto 1917.

Col 1° agosto 1917 il magazzino viveri di Catanzaro è costituito, per la durata della guerra, in ente autonomo, alla dipendenza della locale sezione di commissariato militare, cessando di essere dalla stessa data alla dipendenza amministrativa del 48° reggimento fanteria.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **506**. — TRASPORTI. — **Norme per regolare i trasporti dei militari, delle merci e del bestiame appartenenti ai governi alleati sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 2 agosto 1917.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti norme per regolare sulle ferrovie dello Stato i trasporti dei militari, delle merci e del bestiame appartenenti ai governi alleati, concordate con le varie amministrazioni interessate.

Trasporti di persone.

1. Il trasporto dei militari di nazioni alleate sulle ferrovie dello Stato avrà luogo:

a) *gratuitamente*: se motivato da ragioni di servizio;

b) a *pagamento immediato* da parte dei viaggiatori, ai prezzi della tariffa militare, se il viaggio ha luogo per conto particolare;

c) a pagamento, a tariffa militare, *in conto corrente*, a carico dei governi alleati: quando questi lo richiedessero per viaggi non motivati da ragioni di servizio.

2. Per effettuare i predetti viaggi, i militari delle nazioni alleate dovranno presentare alle autorità militari italiane competenti i relativi documenti rilasciati dalle autorità militari o diplomatiche o consolari della nazione cui il militare appartiene, atti

a giustificare l'identità del viaggiatore e dai quali risulti il motivo del viaggio, l'itinerario da compiere e, quando trattasi di viaggi per motivi particolari, se eventualmente il relativo importo debba essere addebitato in conto corrente.

Sulla base di tali documenti, dei quali sarà presa nota dalle autorità militari italiane, queste rilasceranno:

a) per i viaggi di servizio: il foglio di viaggio che vale pel libero transito sui treni pel percorso indicato sul foglio stesso;

b) per i viaggi a *pagamento immediato*: la richiesta mod. *B* (gialla), in base alla quale gli interessati otterranno dalle stazioni ferroviarie il biglietto a tariffa militare;

c) per i viaggi in *conto corrente*: la richiesta mod. *B* (rosa) da presentarsi pure alle stazioni per ottenere il biglietto senza pagamento.

Per i viaggi di servizio, il foglio di viaggio di cui in *a*) può essere sostituito dal certificato di viaggio rilasciato dagli uffici degli addetti militari presso le ambasciate di Roma e dai comandanti militari dei campi di sosta di truppe alleate di Taranto, Faenza e Livorno. Da tale certificato, munito del bollo, dovranno risultare l'identità del viaggiatore, l'itinerario da seguire e l'accenno che il viaggio ha luogo per motivi di servizio.

3. Gli assimilati, solamente pei viaggi per servizio, godranno delle stesse facilitazioni stabilite per i militari.

Però i personali della Croce Rossa, *esclusa le dame infermiere*, avranno lo stesso trattamento previsto *pei personali della Croce Rossa Italiana*, anche nei viaggi per conto particolare.

4. Le famiglie di militari delle Nazioni alleate che debbano viaggiare per recarsi a visitare i loro congiunti degenti negli ospedali o per assistere alle esequie di quelli morti, effettueranno tali viaggi a tariffa ridotta (differenziale *C*), applicabile però a non più di due persone. Per ottenere tali facilitazioni, le dette persone presenteranno alle stazioni la richiesta mod. *D*, rilasciata dall'autorità militare italiana, e dovranno inoltre essere provviste dei seguenti documenti:

a) il passaporto che autorizzi il richiedente a viaggiare in Italia, se trattasi di viaggi dall'estero in Italia;

b) un documento (lettera, telegramma, ecc.) proveniente dal direttore dell'ospedale in cui il militare è ricoverato, che accerti che il militare stesso sia ammalato, ferito o morto. In calce a tale documento, il sindaco del luogo di residenza del viaggiatore farà risultare la relazione di parentela che il viaggiatore stesso ha col militare.

5. Gli ufficiali potranno prendere posto nella 1ª classe di qualsiasi treno.

I militari di truppa saranno ammessi nella 3ª classe di tutti i treni, esclusi i diretti ed i direttissimi. In casi eccezionali, qualora esigenze di servizio lo consiglino, potranno i militari di truppa essere fatti viaggiare nei treni diretti, previa autorizzazione scritta, da rilasciarsi dai comandi militari di stazione in seguito alla esibizione di documenti comprovanti la urgenza del viaggio.

I sottufficiali, nei viaggi per servizio, dovranno prender posto in 3ª classe; quelli però aventi grado corrispondente a quello di maresciallo saranno ammessi in 2ª classe. Nei viaggi per conto particolare i sottufficiali potranno prender posto nella 2ª classe di tutti i treni, esclusi i direttissimi.

Bagagli.

6. Il trasporto del bagaglio personale, eccetto quello ammesso gratuitamente nelle carrozze presso il viaggiatore, avrà luogo a tariffa militare, sempre con pagamento, al fatto della spedizione da parte degli interessati. Per questi trasporti varrà la richiesta mod. *C.* parte 2ª — che verrà rilasciata dalle autorità di cui al n. 2.

Trasporti di merci e bestiame.

7. Per le spedizioni di quadrupedi, materiali, derrate, merci, non effettuate con treni appositi, si applicheranno le tariffe secondo le varie voci contenute nel regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie in vigore in tempo di pace per l'esercito italiano *sotto la osservanza però di tutte le norme, patti e condizioni della convenzione* 18 *aprile* 1908, *stipulata col Ministero medesimo per l'esecuzione dei propri trasporti in conto corrente.*

Il Ministero della guerra italiano si rivarrà poi di tutte le tasse e spese relative ai trasporti di cui trattasi, sui governi alleati.

Alle stazioni di transito (Ventimiglia e Modane) i comandi militari di stazione compileranno per tali trasporti apposite richieste mod. 444, nonchè, a seconda del caso, le note di spedizione mod. 446 *A*, ovvero le lettere di porto mod. 446 *B*, facendole firmare dall'ufficiale o graduato degli eserciti alleati in accompagnamento, ove esista, o altrimenti colla firma del comandante di stazione, ed apponendo *in ogni caso* sui documenti stessi la chiara indicazione: « Per conto esercito . . . . . ».

Per altre stazioni del Regno, le dette richieste mod. 444 saranno compilate dalle autorità militari degli eserciti alleati e vistate, ove esista, dal comando militare di stazione.

Treni speciali

8. I trasporti con treni appositi verranno regolati, per ciò che riguarda la tassazione, con speciali accordi da prendersi con i governi alleati.

Il Ministro GIARDINO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 45ª, anno 1917, n. 1034.

In fine del n. 13 del manifesto, *aggiungasi*:

« licenza dei R. conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze (Istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

licenza dei licei musicali di Roma (S. Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna e di Pesaro (Rossini) ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **507**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione dell' « ufficio costruzioni edilizie d'aeronautica » con sede in Roma.** — (Ministero per le armi e munizioni — Direzione generale d'aeronautica). — 2 agosto 1917.

A parziale modificazione della circolare n. 169 del 18 marzo 1915 ed allo scopo di coordinare e rendere più rispondente agli attuali bisogni il servizio delle costruzioni edilizie d'aeronautica, questo Ministero determina quanto segue:

È istituito, a datare dal 1° agosto 1917, un « Ufficio costruzioni edilizie d'aeronautica », con sede in Roma.

Detto ufficio avrà alla sua diretta dipendenza sia i due reparti costruzioni edilizie già esistenti in Roma e Torino, sia il nuovo reparto che verrà costituito a Firenze.

L'ufficio costruzioni edilizie d'aeronautica dipenderà a sua volta *in linea tecnica* dal Ministero delle armi e munizioni (direzione generale d'aeronautica), *in linea disciplinare* dalle autorità militari territoriali (comandi di divisione e di corpo d'armata), *in linea amministrativa*, infine, dal consiglio d'amministrazione della direzione tecnica dell'aviazione militare per quanto riguarda il reparto di Torino, e dal consiglio d'amministrazione del battaglione dirigibilisti per quanto riguarda i reparti di Firenze e Roma.

Le attribuzioni dell'ufficio e dei reparti di cui sopra, saranno determinate da apposito regolamento di servizio interno.

La circolare n. 234 del *giornale militare* 1916 è abrogata.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(3354) Roma 1917 - Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1917 — 8 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 508. — 29 LUGLIO 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1199, relativo all'aumento del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti e richiamati alle armi e alla estensione del soccorso stesso ai congiunti dei militari che si trovano in servizio per fatto di leva. . . . . *Pag.* 1133

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **508**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1199, relativo all'aumento del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti e richiamati alle armi e alla estensione del soccorso stesso ai congiunti dei militari che si trovano in servizio per fatto di leva. — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 6 agosto 1917).

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1917, il soccorso giornaliero stabilito dall'articolo 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, e dal Nostro decreto 23 aprile 1917, n. 662, a favore dei congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, viene aumentato e determinato nei limiti di cui appresso:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
Per la moglie	L. 0,85	L. 0,75
Per ogni figlio	» 0,45	» 0,40
Per un solo genitore	» 0,85	» 0,75
Per ambedue i genitori	» 1,40	» 1,30
Per un fratello od una sorella	» 0,85	» 0,75
Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella .	» 0,45	» 0,40

Art. 2. — Il soccorso giornaliero di cui al presente decreto è esteso, a decorrere dal 1° agosto 1917, ai congiunti bisognosi dei militari chiamati alle armi per obbligo di le.a.

Norme esecutive.

1. Per effetto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1199 del 29 luglio 1917 le famiglie bisognose dei militari alle armi per fatto di leva, che per trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915 n. 620, credono di aver diritto al soccorso giornaliero, dovranno farne domanda, anche verbale, al sindaco del comune in cui risiedono, il quale provvederà a senso delle disposizioni vigenti.

2. In conseguenza di tale decreto restano di nessun effetto le domande presentate al Ministero della guerra dalle famiglie dei militari di leva per ottenere un sussidio mensile.

Le domande stesse dovranno quindi essere rinnovate e presentate all'autorità comunale per conseguire il soccorso giornaliero.

3. Il soccorso giornaliero dovrà venire concesso, *ove ne esista titolo*, anche nei casi in cui la famiglia abbia ottenuto dal Ministero lo straordinario sussidio mensile di lire 15.

Questo però cesserà dalla data di decorrenza del soccorso e a tal uopo i sindaci parteciperanno ai rispettivi distretti, volta per volta, le concessioni di soccorso giornaliero fatte alle famiglie che già percepiscono il sussidio mensile.

4. Giusta quanto è fissato dal cennato decreto luogotenenziale, il soccorso giornaliero alle famiglie dei militari di leva che vi abbiano titolo per condizioni pressistenti, avrà la decorrenza dal 1° agosto 1917, avvertendo però che per coloro che per cause dipendenti dalla loro volontà presentassero tardivamente la relativa domanda, la decorrenza del soccorso sarà stabilita dalla data della domanda stessa.

5. Per evitare differenze di trattamento in danno di quelle famiglie bisognose di militari già alle armi per fatto di leva, che non potrebbero fruire della benefica disposizione dell'articolo 2 del citato decreto luogotenenziale del 29 luglio 1917, per essere i militari stessi morti sotto le armi, questo Ministero determina che il soccorso giornaliero, sempre con la decorrenza fissata dal precedente n. 4, sia concesso anche alle famiglie che si trovino in tali condizioni e cioè che abbiano avuto un loro congiunto militare morto in servizio (qualunque ne sia la causa), mentre vi si trovava per compiere gli obblighi di leva, sempre quando, beninteso, le famiglie stesse non abbiano già ottenuto la pensione o un acconto di essa.

Le predette famiglie dovranno rivolgere le relative domande al sindaco, comprovando di trovarsi nelle condizioni stabilite dall'articolo 5 del R. decreto 13 maggio 1915, e il soccorso giornaliero sarà loro concesso con le norme di cui al n. 6, lettere *a*) e *d*) della istruzione 3 luglio 1907 (atto 118).

Il Ministro — GIARDINO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

12355 Roma, 1947 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1917 — 10 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 509. — 10 GIUGNO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Quadro organico degli operai a matricola dello spolettificio di Torre Annunziata . . . . . *Pag.* 1136

» 510. — 21 LUGLIO 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1168, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno prodotto nel 1917 *Pag.* 1137

» 511. — 26 LUGLIO 1917. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Decreto luogotenenziale, col quale si approva l'istruzione provvisoria pel funzionamento del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legioni. . . . . *Pag.* 1138

512. — 26 LUGLIO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Washington . . . . . *Pag.* 1146

» 513. — 4 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Presa in carico dei materiali provenienti dall'estero . . . . . *Pag.* 1146

» 514. — 5 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Chiarimenti circa il pagamento dei maggiori assegni in caso di promozioni di ufficiali effettuate con ritardo senza perdita di anzianità . . . . . *Pag.* 1147

» 515 — 9 AGOSTO 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Norme per le richieste del distintivo d'onore per militari feriti in guerra . . . . . *Pag.* 1147

516. — 9 AGOSTO 1917. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari . . . . . *Pag.* 1148

517. — 9 AGOSTO 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio dal R. esercito alla R. marina. . . . . *Pag.* 1148

518. — 9 AGOSTO 1917. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Corsi obbligatori d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento . . . . . *Pag.* 1149

519. — 10 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . . *Pag.* 1149

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

520 — 9 AGOSTO 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili . . . . . *Pag.* 1152

521. — 9 AGOSTO 1917. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali, che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno semplicemente variato la loro ragione sociale . . . . . *Pag.* 1153

522. — 9 AGOSTO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1154

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 5009. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Quadro organico degli operai a matricola dello spolettificio di Torre Annunziata.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 giugno 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale n 925 del 9 luglio 1916, col quale è costituito lo spolettificio di Torre Annunziata;

Ritenendosi necessario per l'importanza delle lavorazioni del detto stabilimento di costituire un nuovo quadro organico degli operai a matricola in relazione alle esigenze dei servizi del predetto spolettificio, cui non era rispondente l'organico fissato per la soppressa sezione di arsenale;

Visto il regolamento per gli operai borghesi della guerra approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n 820, modificato con regi decreti 22 giugno 1911, n. 796, e 29 aprile 1917, n. 1075;

Valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 1, § 8, del precitato regolamento;

DECRETA:

Art. 1. — Il quadro organico degli operai a matricola dello spolettificio di Torre Annunziata è stabilito come in appresso, con effetto dal 1° luglio 1917.

Capi operai per officine	Categorie operai							Numero totale degli operai	Totale complessivo
	I	II		III	IV	V	VI		
		mestieri vari	capi squadra di lavoranti						
20	75	125	2	145	30	—	150	527	547

Art. 2 — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 giugno 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. 510. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n 1168, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno prodotto nel 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 21 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 30 luglio 1917).

Art. 1. — Le incette e le requisizioni di fieno disposte per l'approvvigionamento dell'esercito, possono essere esercitate, quando ciò si riconosca indispensabile a giudizio della commissione centrale d'incette presso il Ministero della guerra, per sopperire anche ai bisogni dei servizi civili pubblici o d'interesse pubblico.

Art. 2. — Chiunque venda, od a qualsivoglia titolo ceda, una qualsiasi quantità di fieno proveniente dal raccolto 1917, deve, almeno cinque giorni prima di effettuare la consegna della merce, farne denuncia al segretario del comune nel cui territorio la merce trovasi depositata, indicandone il peso ed il prezzo per quintale.

Nella denuncia devono inoltre essere indicati:

a) nome, cognome e domicilio del denunciante e della persona che deve ricevere la merce;

b) data stabilita per la consegna della merce;

c) località nella quale la merce sarà trasportata.

Art. 3. — Chiunque, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, abbia venduto, od a qualsivoglia titolo ceduto, una qualsiasi quantità di fieno proveniente dal raccolto 1917, deve, nel termine di giorni dieci dalla entrata in vigore di questo decreto, farne denuncia al segretario del comune nel cui territorio la merce trovavasi all'atto della vendita o della cessione, indicandone il peso ed il prezzo per quintale.

Nella denuncia devono inoltre essere indicati:

a) nome, cognome e domicilio del denunciante e della persona che ha ricevuto o deve ricevere la merce;

b) data nella quale la consegna è stata o sarà effettuata;

c) località nella quale la merce è stata o sarà trasportata.

Le denuncie di cui al presente ed al precedente articolo possono essere fatte per iscritto o verbalmente. In quest'ultimo caso, il segretario comunale deve tradurle in iscritto.

Le denuncie saranno trasmesse dal segretario comunale alla commissione provinciale di incette e requisizioni, non più tardi del giorno successivo a quello in cui furono presentate.

Art. 4. — In tutte le contrattazioni di fieno tra privati non possono essere superati i prezzi massimi fissati per l'incetta per l'esercito.

Sono rescissi di diritto, e senza dar luogo ad indennizzo, i contratti di compra-vendita e cessione di fieno stipulati a prezzi superiori ai predetti, che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano stati eseguiti mediante consegna della merce.

Art. 5. — Le autorità incaricate della incetta e requisizione dei foraggi hanno facoltà di notificare ai produttori di fieno, anche prima del raccolto, l'obbligo di custodire e tenere a disposizione delle autorità stesse le quantità che saranno raccolte, dalle quali il produttore potrà prelevare soltanto il quantitativo strettamente necessario per il proprio bestiame.

Art. 6. — La notificazione di cui al precedente articolo può essere fatta al singolo

produttore, mediante intimazione personale; oppure a tutti i produttori di un comune, mediante pubblico manifesto.

Art. 7. — Nulla è innovato circa le disposizioni recate dal decreto luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 538, in quanto non siano abrogate dalle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, e avrà durata per tutta la guerra (1).

Art. 8. — Le infrazioni alle disposizioni precedenti sono punite ai termini del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 30 luglio 1917.

N. 511. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Decreto luogotenenziale, col quale si approva l'istruzione provvisoria pel funzionamento del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legioni.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 26 luglio 1917.

Art. 1. — È approvata la unita « Istruzione provvisoria pel funzionamento del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legioni » firmata, d'ordine Nostro, dai predetti ministri.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina militare per il R. esercito, nel Regolamento organico ed in quello generale per l'arma dei carabinieri reali, rimangono invariate in quanto non contraddette dalla succitata « Istruzione » che avrà vigore sino a sei mesi dalla fine della presente guerra.

ISTRUZIONE PROVVISORIA

per il funzionamento, sino a sei mesi dalla fine della presente guerra, del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legione.

1. Il comando generale dell'arma dei carabinieri reali si compone di:
un comandante generale (tenente generale);
un comandante in 2° (tenente generale o maggiore generale);
un ufficiale generale addetto (maggiore generale);
un ufficio di segreteria diviso in tre reparti, cui sono devoluti rispettivamente gli affari di servizio, di disciplina e di materia riservata.

2. I comandi di gruppo di legione sono istituiti per meglio conseguire il regolare ed uniforme andamento dello speciale servizio dell'arma presso le legioni, per la immediata e continua vigilanza sulla istruzione, disciplina ed amministrazione delle legioni medesime, nonchè per assicurare il razionale impiego, il conveniente inquadramento e l'adeguata utilizzazione dei carabinieri ausiliari.

Il comando del V gruppo (Palermo), che estende la sua giurisdizione sulle divisioni di Tripoli e di Bengasi, non costituisce altro che il tramite gerarchico fra esse ed il comando generale nelle relazioni che fino ad oggi avvenivano direttamente. Ad ogni

dedo l'intervento in dette colonie del comandante del gruppo non avverrà se non dietro ordine di volta in volta emanato dal comando generale, previi accordi col Ministero delle colonie.

Per quanto riguarda invece i comandi dell'arma dell'Eritrea e della Somalia nulla vi è di innovato.

3. Rimangono invariate, salvo le modificazioni di cui ai numeri seguenti, le attribuzioni previste dal capitolo IV, art. 20, del regolamento organico dell'arma e devolute al comandante generale dell'arma, il quale però è coadiuvato nell'esercizio del comando dall'ufficiale generale comandante in 2° e da questo sostituito durante le assenze.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, egli potrà affidare al comandante in 2° speciali incombenze ed anche incarico di visitare i comandi di gruppo o quelli di legione, per particolari e straordinarie ispezioni.

4. Il maggiore generale addetto al comando generale risiede presso il comando stesso per sostituire eventualmente superiori assenti, ma ha normalmente le attribuzioni: di comandante di gruppo per la legione allievi, per la scuola allievi ufficiali e per la scuola allievi sottufficiali; di presidente della commissione speciale d'avanzamento per i gradi di truppa e dei sottufficiali.

Le sue mansioni direttive e quelle di vigilanza sui reparti dipendenti si uniformano ai criteri comunicatigli dal comandante generale, con modalità analoghe, ed in quanto applicabili, a quelle stabilite per i comandi di gruppo delle legioni territoriali.

5. Il comandante generale si avvale dei comandanti di gruppo, competenti per territorio, per l'istruzione e l'esame delle pratiche relative alle domande di passaggio nell'arma degli ufficiali degli altri corpi, che gli vengono comunicate dal Ministero della guerra. Egli determinerà su tali domande in base agli elementi di giudizio fornitigli dai comandanti di gruppo ed esprimerà in conseguenza il proprio avviso al Ministero predetto.

6. I trasferimenti dei militari di truppa, tanto su domanda degli interessati che per motivi di servizio o di disciplina nell'interno del gruppo, sono determinati dal comandante di questo; quelli fuori del gruppo sono di competenza del comandante generale.

7. Il comandante generale concede le licenze agli ufficiali generali ed agli ufficiali addetti al comando generale, nonchè agli ufficiali generali comandanti di gruppo.

Gli ufficiali generali comandanti di gruppo concedono le licenze ai capitani addetti ai loro comandi ed al personale di truppa del proprio ufficio e concedono il nulla osta ai comandanti di legione perchè possano ottenere le licenze dal comando della divisione militare nel cui territorio hanno sede.

8. Oltre i comandanti di legione, il Ministero dell'interno può, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, interessare direttamente per fatti speciali i comandanti di gruppo.

9. I comandanti di gruppo competenti per territorio decidono in relazione ai posti vacanti in organico sulle domande di riammissione in servizio nell'arma dei militari in congedo illimitato e su quelle dei militari di truppa sotto le armi appartenenti ad altri corpi, che chiedono il passaggio nell'arma, designando una delle dipendenti legioni in cui gli accettati devono essere incorporati. Trasmettono al competente comando di gruppo le domande di quelli fra i detti militari che debbono essere incorporati in legioni che dipendono da altro gruppo.

10. Ad ogni comando di gruppo è addetto un capitano dell'arma, il quale funziona da segretario del comandante, ed attende alle incombenze d'ufficio ed a quelle altre di servizio che gli sono da lui affidate.

***

Il capitano addetto non accompagna il comandante del gruppo quando questi deve recarsi fuori delle ordinarie residenze per eseguire ispezioni o per altri motivi di servizio.

Pel disimpegno delle incombenze d'ufficio il capitano addetto è coadiuvato dal personale di truppa destinato a ciascun comando di gruppo.

Il capitano addetto al comando di gruppo è destinato dal Ministero della guerra su proposta del comando generale, che terrà conto delle designazioni nominativamente fatte dagli ufficiali generali al quale il detto capitano deve essere assegnato.

Tale ufficiale dovrà però aver comandato per un anno consecutivo, almeno, una compagnia territoriale ed essere ben classificato.

11. Il comando di gruppo sistemerà, possibilmente, i propri uffici nella caserma legionale della propria residenza. Per l'ammobigliamento di tali uffici si provvederà a mezzo del fornitore del casermaggio del capoluogo di legione. Le spese d'ufficio, illuminazione e riscaldamento graveranno sulle spese generali, all'uopo fissate dal Ministero della guerra, e saranno sostenute dall'ufficio d'amministrazione della legione in sede, coll'osservanza delle vigenti norme contabili.

Il personale (ufficiali e truppa) costituente il gruppo è amministrato dalla compagnia stato maggiore della legione della residenza.

I militari di truppa sono accasermati presso la detta compagnia stato maggiore e convivono al vitto presso le mense legionali.

FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI GRUPPO.

Doveri del comandante di gruppo.

Dipendenza e doveri generali.

12. Il comandante di gruppo dipende direttamente dal comando generale sia per quanto riguarda il gruppo, sia per ogni altra incombenza permanente, temporanea ed eventuale, specie di controllo amministrativo, che dal medesimo gli sia affidata. Eseguisce pure le ispezioni amministrative alle sue legioni, quando gli fossero ordinate dal Ministero della guerra.

Per quanto riguarda esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni disciplinari locali, che all'infuori del loro speciale servizio i carabinieri reali hanno comuni con le altre truppe, il comandante di gruppo dipende dal comandante la divisione militare nel cui territorio il gruppo ha sede.

13. Il comandante del gruppo mantiene relazioni con le autorità militari territoriali della giurisdizione intorno a quanto può a queste interessare, sia nei riguardi della disciplina che del servizio d'istituto.

Mantiene del pari relazioni con le autorità civili della giurisdizione circa quanto a queste può interessare in riguardo al servizio d'istituto.

Le relazioni mantenute dal comandante del gruppo, sia con le autorità civili che con quelle militari, non modificano però quelle più dirette ed immediate previste dai numeri 46, 47 e seguenti del regolamento generale per i comandanti di legione e per tutti gli altri ufficiali dell'arma comandanti.

Dato lo speciale carattere di azione continua ed ispettiva che costituisce la caratteristica essenziale del comando di gruppo, l'ufficiale generale comandante è esonerato

perchè possa avere la massima libertà di movimento, da tutti i servizi e turni di presidio che possano distrarlo dalle sue mansioni. Così egli è esonerato dal concorrere alla formazione dei tribunali speciali e delle commissioni e da tutti gli incarichi che siano estranei al servizio d'istituto.

Agli stessi fini il comandante del gruppo è pure esentato dall'incarico di reggere superiori comandi militari della residenza che rimanessero temporaneamente privi del titolare, e ciò anche se il comandante del gruppo dovesse risultare il più anziano degli ufficiali generali presenti alla sede.

14. Il comandante del gruppo, dato lo scopo per cui il suo comando è istituito, dedica le sue costanti ed assidue cure ad ogni particolare del funzionamento delle legioni dipendenti, per poter sovvenire col proprio consiglio i comandanti stessi ed anche, se occorre, intervenire direttamente a correggere le negligenze e gli abusi, a riparare gl'inconvenienti e le irregolarità, ad imprimere vigore e buona direzione a ogni ramo del servizio, attenendosi però a quanto è prescritto al n. 93 del regolamento di disciplina militare.

Riconoscendo la necessità di disposizioni in qualsiasi materia d'indole generale per tutto il proprio gruppo dovrà rassegnarle al comando generale per le sue decisioni.

15. Provoca dal comando generale tutti i provvedimenti che sono necessari per assicurare la regolarità del funzionamento delle legioni ed imprimere vigore e buona direzione ad ogni ramo del servizio, curando sopratutto l'unità d'indirizzo nelle varie legioni dipendenti e rendendosi in special modo conto dello spirito, delle condizioni, dell'opera fattiva e dei bisogni del personale, in modo di assicurare la voluta coesione fra il personale stesso, specie per quanto riguarda i graduati di truppa e gli ufficiali.

13. Egli deve studiare di conoscere individualmente tutti gli ufficiali del gruppo, specialmente gli ufficiali superiori e capitani, nonchè i subalterni che si presume debbano essere portati all'avanzamento nell'anno, e tutte le volte che gli si offre l'occasione deve portare il contributo della propria esperienza e del proprio sapere per accrescerne la coltura professionale.

Approfitta di ogni circostanza favorevole per accertarsi personalmente del regolare funzionamento di ogni singolo ramo del servizio delle dipendenti legioni, facendo quindi una succinta relazione al comandante generale sullo stato della legione ispezionata e sulle osservazioni fatte.

17. Il comandante di gruppo riceve gli ufficiali e i militari dipendenti che a seconda delle disposizioni vigenti gli chiedano di essere presentati

Delibera su tutti i reclami a lui diretti e che non richiedano una speciale decisione del comando generale o del Ministero. Inoltra tutti gli altri accompagnandoli col prescritto parere.

Esamina gli ordini del giorno delle punizioni delle dipendenti legioni, traendone al caso ragione per determinare le visite ai dipendenti comandi ed argomento per rendersi conto complessivo dell'andamento disciplinare del gruppo, e quindi provvedere con eccitamenti ed elogi, dare o promuovere disposizioni.

Del pari porrà speciale cura nell'esaminare gli specchi di punizione mod. 5 dei dipendenti ufficiali traendone motivo per eccitarli, ove occorra, con la sua autorità e con le sue esortazioni.

18. Dovendosi assentare per servizio dal comando di gruppo per un periodo superiore ai sette giorni, ne informa per notizia il comandante la divisione militare, quello di corpo d'armata in luogo ed il comando generale.

Corrispondenza del comandante di gruppo.

19. Il comandante di gruppo è l'intermediario gerarchico fra i comandi di legione e quello generale, per quanto riguarda la disciplina ed il servizio d'istituto, e fra le prime e le divisioni militari in quei casi in cui tale tramite è ora prescritto dalle vigenti norme.

Le legioni, per quanto concerne la gestione amministrativa, continueranno a dipendere direttamente dal Ministero della guerra.

Tutte le comunicazioni del comando generale e dei comandi di divisione militare alle legioni, passeranno per i comandi di gruppo, tranne le circolari e gli ordini del giorno che sono trasmessi direttamente sia al comando di gruppo sia alle legioni.

Quando però tale trasmissione dovesse ritardare di troppo le corrispondenze, od anche per altre speciali esigenze, il comando generale e quelli di divisione militare possono derogare dalla regola prestabilita per tutto ciò che è necessario, informandone, quando lo ritengono opportuno, i comandi di gruppo interessati.

Veci di comandante di gruppo.

20. Quando il comandante di gruppo è assente per ragioni di servizio o, per qualunque altra ragione, non può attendere al suo ufficio, è sostituito dal comandante la legione in luogo.

Questi dà corso al carteggio che giunge durante l'assenza del comandante del gruppo, informandolo di quanto di più notevole si è verificato nelle legioni durante la sua assenza, al suo ritorno.

Il comandante la legione quando regge interinalmente il comando del gruppo per più di sette giorni cede al tenente colonnello a disposizione il comando della legione per tutto il tempo in cui rimane al comando di gruppo.

Rimessione di comando.

21. Sia nel caso di cessazione definitiva della carica, sia per le assenze che prevedonsi di lunga durata, non inferiore ai sessanta giorni, il comandante di gruppo lascia a chi gli succede tutti i documenti che siano da conservare.

Criteri di massima cui deve informarsi l'azione del comandante di gruppo in occasione di visite ai dipendenti comandi.

22. Non è fatto obbligo al comandante di gruppo di visitare periodicamente i dipendenti comandi, ma, conscio della responsabilità che gli incombe e della sua funzione essenzialmente ispettiva, egli dovrà trasferirsi, con quella frequenza che riterrà necessaria e conveniente, in quei comandi, anche di stazione, che speciali circostanze consigliassero di visitare nell'interesse del servizio e della disciplina.

In tali visite il comandante di gruppo terrà ben presente che suo compito è quello di assicurarsi che le disposizioni in vigore siano regolarmente applicate, affinchè l'arma corrisponda alla missione essenziale che le è affidata, di vegliare cioè sulla sicurezza pubblica, assicurare il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Si assicurerà del pari che essa sia ben preparata a disimpegnare le importanti attribuzioni di cui è stata rivestita per la buona esecuzione della mobilitazione.

Per la esecuzione delle visite valgono le norme generali di cui ai numeri dal 496 al 503 del regolamento generale.

Allorchè si reca in visita il comandante di gruppo regola le proprie operazioni in maniera da distrarre quanto meno è possibile il personale, onde non ostacolare nè rallentare la sorveglianza continua e repressiva che costituisce lo speciale caratteristico servizio dell'arma.

In linea di massima e per comandi non molto lontani dalla sede del gruppo le visite non debbono protrarsi oltre la giornata.

23. Il comandante del gruppo, se lo crede, recandosi a visitare un comando può fare intervenire in luogo l'ufficiale dell'arma più elevato in grado della provincia od il superiore diretto da cui il comando dipende. Limiterà l'intervento del comandante di legione ai casi di assoluta necessità.

Nel recarsi nelle varie località il comandante di gruppo porrà particolare cura per accertare presso le varie autorità civili e militari del luogo il modo come l'arma disimpegna il suo servizio.

Nelle residenze dove si reca il comandante di gruppo fa visita al prefetto, al procuratore generale, al comandante di corpo d'armata e di divisione militare, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo, nonchè all'ufficiale ammiraglio comandante militare marittimo ed al comandante di presidio, quando siano superiori di grado o più anziani.

Lo scopo di tali visite e conferenze è quello d'intrattenere le varie autorità circa il modo col quale viene eseguito il servizio, il come sia assicurata la tutela della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, e gli eventuali miglioramenti che al riguardo si potessero introdurre, e sulla soluzione dei problemi relativi all'acquartieramento e al casermaggio, che non fossero stati risolti dai competenti comandi territoriali.

Durante la permanenza del comandante del gruppo sia nel capoluogo legionale che nel territorio di una legione, il comandante di questa continuerà a disimpegnare regolarmente le sue funzioni di comando.

24. Il comandante di gruppo si assicura in ogni circostanza che l'arma si mantenga assolutamente estranea alle competizioni politiche e sopratutto alle contese locali dei differenti partiti.

D'altra parte si assicura che essa non venga distratta dal suo compito essenziale, che è quello di vegliare alla sicurezza pubblica ed al mantenimento dell'ordine, per richieste eccessive o non regolari da parte delle autorità amministrative, giudiziarie e militari, segnalando gli eventuali inconvenienti rilevati al comando generale.

In base a quanto viene a risultargli dalle conferenze colle varie autorità civili e militari, il comandante del gruppo esamina le questioni che gli venissero sottoposte, dopo aver chiesto in proposito convenienti rapporti agli ufficiali interessati dell'arma.

Quando ne sia il caso, comunica il risultato delle sue osservazioni al riguardo in rapporti speciali che trasmette al comando generale, corredandoli dei documenti eventualmente raccolti. La trasmissione di tali rapporti viene da lui effettuata di mano in mano che li ha compiuti, formulando tutte quelle concrete proposte che egli crederà necessarie.

25. Pretende e si assicura che i comandanti di legione a mezzo dei dipendenti uffi-

ciali facciano ben comprendere ai subordinati che il ricorrere a raccomandazioni costituisce mancanza di disciplina.

Deve farsi un esatto giudizio di ogni ufficiale dei comandi ispezionati e specialmente di quelli superiori e dei comandanti di legione.

Dovendo il servizio dell'arma essere attivissimo in ogni grado della gerarchia, il comandante di gruppo non esita ad inoltrare le proposte di collocamento a riposo, in riforma, in congedo e di dispensa dal servizio che egli reputa necessarie, nell'interesse del servizio, motivandole e documentandole nei modi prescritti.

Porta speciale attenzione sugli ufficiali ammessi nell'arma nell'anno e più particolarmente su quelli che stanno per compiere il triennio di esperimento per proporre, ove ne sia il caso, il ritorno ai corpi di provenienza di quelli che difettano delle attitudini e qualità necessarie pel servizio dell'arma.

Porrà ogni maggiore cura nello studiare gli ufficiali suscettibili di promozione nell'anno ad anzianità, per poter con coscienza e conoscenza giudicare se tali ufficiali siano effettivamente idonei ad esercitare le funzioni del nuovo grado che debbono conseguire.

Per quelli che non riuniscono a tale riguardo le garanzie necessarie formulerà speciale rapporto, che sarà trasmesso al comando generale e sarà tenuto in evidenza al momento della compilazione degli specchi d'avanzamento.

26. Il comandante del gruppo non tralascerà occasione per assicurarsi della buona, regolare ed efficace esecuzione del servizio in tutto il territorio di sua giurisdizione.

Ogni volta che gli si presenta l'opportunità, si renderà conto anche delle relazioni che corrono fra i comandanti rurali dell'arma e le autorità comunali, per conoscere se esse siano regolari e sufficienti, perchè l'arma possa essere a notizia di tutto quanto può interessarla nei riguardi della sicurezza pubblica.

Verificherà, in occasione di visita, lo zelo spiegato nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti vari coll'esame dei processi verbali delle stazioni, e meglio ancora con quello delle relazioni sui reati fatte dai comandi di ufficiale. Non trascurerà del pari di portare la sua attenzione sul modo e l'interessamento col quale dall'arma si procede alla scoperta dei reati, alla ricerca dei malfattori, dei disertori, dei renitenti ed alla vigilanza dei sorvegliati speciali.

27. Il servizio dell'arma dovendo essere particolarmente attivo, occorre, nell'interesse della P. S., che non sia immobilizzato negli uffici che il numero di militari strettamente indispensabile. Ogni volta pertanto che il comandante del gruppo riscontrerà irregolarità a tale riguardo interverrà energicamente per eliminarle.

A meglio conseguire l'intento, porrà speciale cura a che il carteggio sia ridotto allo stretto indispensabile, non tollerando in alcun modo quello inutile o non prescritto.

Dall'esame delle pratiche e della corrispondenza si assicurerà che non siano emanate dai comandi in sottordine circolari ed istruzioni che non costituiscono altro che una ripetizione dei regolamenti o superfluo loro completamento. Qualora dovesse rinvenirne provvederà senz'altro a farle revocare e distruggere.

Instillerà in tutti gli ufficiali la persuasione della maggiore efficacia e dei più tangibili risultati che si possono ottenere col rivolgere ai dipendenti, nei vari contatti che con essi hanno, quelle osservazioni che giudicano necessarie ed utili per un più pratico impulso nell'esecuzione del servizio, dandone per primo l'esempio e tenendo presenti le chiare norme sancite dalla Nota preliminare al regolamento generale per l'arma.

28. Si assicura che gli ufficiali di tutti i gradi lascino ai subordinati tutta l'iniziativa possibile e diano una vigorosa spinta ad una più attiva vigilanza per mezzo di sopraluoghi, trasferendosi, indipendentemente anche dalle visite periodiche prescritte, nelle varie località della rispettiva giurisdizione. Ciò ora è reso necessario dal maggior numero dei militari e dalle aumentate e più complesse attribuzioni affidate all'arma, ed è possibile per l'accresciuto numero dei comandi d'ufficiale che ha permesso di alleggerire, specialmente, quelli di compagnia e di divisione che al riguardo hanno la maggiore responsabilità nell'indirizzo dei dipendenti comandi. Gli stessi comandanti di legione hanno ora ben più grande libertà di movimento, dopo che è stato assegnato ai loro comandi il tenente colonnello a disposizione.

E poichè agli ufficiali spetta la responsabilità dell'uniforme, dell'istruzione, della esecuzione del servizio dei dipendenti, la larghezza ad essi lasciata di eseguire le sorprese deve contribuire a metterli in condizione di rendersi perfettamente conto dell'andamento dei loro comandi, di guisa che più grave risulterà la responsabilità di quelli che dalla frequenza delle loro visite non ottengano quei risultati che è ragionevole attendersi

Nei riguardi dell'accertamento dell'istruzione dei dipendenti valgono le norme contenute nel regolamento generale, però il comandante di gruppo procurerà di accertare e conseguire che le istruzioni stesse abbiano carattere essenzialmente pratico e che i militari conoscano bene quanto loro è necessario per adempiere le loro mansioni in tempo di pace e di guerra, portando particolare attenzione sui graduati e carabinieri giovani, su quelli di recente promossi e sugli ausiliari.

Nè devesi dimenticare tutta l'importanza che ha l'istruzione militare, pretendendo che tutti sappiano convenientemente servirsi delle armi e dei cavalli e che dalle esercitazioni di tiro si ottengano buoni risultati.

Le perfetta istruzione militare contribuisce potentemente al mantenimento della educazione e della disciplina militare, che sono la più sicura garanzia della buona esecuzione del servizio.

Presso i comandi ove esistono depositi di mobilitazione si assicurerà del perfetto stato del materiale.

Nei riguardi del personale e quadrupedi destinati alla mobilitazione accerterà che siano stati convenientemente scelti ed idonei al servizio di campagna.

29 Il comandante di gruppo infine cercherà di dare il massimo impulso alla istruzione in genere, e in ispecie a quella professionale degli ufficiali, incitandoli a compiere speciali lavori di studio, che saranno sottoposti al suo esame. Segnalerà al comando generale quelli che hanno redatto studi di speciale valore, e farà restituire gli altri agli autori a mezzo dei comandi di legione

Fra questi ultimi lavori quelli che risulteranno migliori potranno essere citati all'ordine del giorno della legione e del comando di gruppo. Per quelli che gli verranno trasmessi, il comando generale provvederà per adeguata ricompensa.

N. 512. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Washington.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

All'addetto militare presso la R. Ambasciata italiana a Washington è attribuita l'indennità di rappresentanza stabilita per l'addetto militare a Londra dal n. 2 dello specchio III delle indennità eventuali e cioè di lire 500 mensili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 26 luglio 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 513. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Presa in carico dei materiali provenienti dall'estero.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 agosto 1917.

Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che non tutte le amministrazioni militari le quali hanno ricevuto materiali provenienti dall'estero ed acquistati dalle apposite commissioni hanno preso in carico i materiali stessi.

In conseguenza si fa obbligo a tutte le amministrazioni che hanno ricevuto o ricevano materiali acquistati dalle commissioni militari italiane all'estero di prenderli in regolare carico, salvo a darsene scarico di mano in mano che ne eseguiscono l'invio ad altra amministrazione, la quale dovrà sempre accusarne ricevuta.

Le amministrazioni dovranno sempre trasmettere al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) le dichiarazioni di presa in carico di detti materiali

Le amministrazioni che ricevono i materiali di che trattasi a solo titolo di transito non devono prenderli in carico, ma devono invece far conoscere al Ministero a quale amministrazione sono stati successivamente inviati.

Le direzioni e stabilimenti di artiglieria, per i materiali provenienti dall'estero continueranno ad attenersi alle disposizioni della circolare 25 maggio 1916, n. 38653 (Direzione generale d'artiglieria), trasmettendo cioè alla direzione d'artiglieria di Roma i verbali di ricevimento dei materiali colla indicazione del numero e della data delle richieste di carico.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 514. AVANZAMENTO STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Chiarimenti circa il pagamento dei maggiori assegni in caso di promozioni di ufficiali effettuate con ritardo senza perdita di anzianità.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 agosto 1917.

Per evitare incertezze e quesiti sull'interpretazione ed applicazione della disposizione di cui all'art. 13 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (circolare 397 del *giornale militare* corrente anno), si avverte e determina:

1. Che la disposizione di cui all'art. 13 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 non può essere applicata agli ufficiali promossi con decreti di data anteriore a quella del 14 giugno 1917, perchè il decreto luogotenenziale entrò in vigore soltanto da tale data, in cui fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 139, e non contiene alcuna dichiarazione di voler disporre con effetto retroattivo;

2. Che l'effetto della disposizione consiste nello stabilire — in parziale deroga al § 1 del regolamento sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito, e al capoverso dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 341 (circolare n. 202 del *giornale militare*, anno 1916) — che per gli ufficiali che dal 14 giugno 1917 in poi siano stati o siano per essere promossi con ritardo, ma senza perdita di anzianità, i maggiori assegni debbano decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data a cui venga fatta risalire la loro anzianità nel nuovo grado; *ma in ogni caso non possono mai decorrere da una data anteriore al 1° giugno* 1917, qualunque sia la data a cui venga fatta risalire l'anzianità;

3. Che la data di decorrenza degli assegni deve essere espressamente indicata nel decreto stesso di promozione, e che a tale indicazione debbono gli uffici amministrativi e di riscontro esclusivamente attenersi per eseguire e controllare i pagamenti relativi;

4. Che la disposizione riguarda tanto gli ufficiali in servizio attivo permanente quanto quelli delle categorie in congedo

Il Ministro — GIARDINO

N. B. — Con la presente circolare si risponde a tutti i quesiti pervenuti al Ministero sull'applicazione dell'art. 13 della circolare 397.

N. **515. — EQUIPAGGIAMENTO. — Norme per le richieste del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 agosto 1917.

In relazione al contenuto della circolare n. 182 del *giornale militare* corr. anno, ed in considerazione della opportunità pratica d'incaricare della distribuzione del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra lo stesso Ente che ne cura l'allestimento si determina che le autorità incaricate del conferimento di tale distintivo, debbano indirizzare le relative richieste all'opificio militare V. E. di Torino.

Si coglie l'occasione per disporre altresì, a modificazione del disposto dell'articolo 10 della circolare n. 330 del *giornale militare* anno 1916, perchè anche le richieste di nastro per il distintivo delle fatiche di guerra siano rivolte direttamente all'opificio anzidetto.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **516**. — SCUOLE MILITARI – AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 9 agosto 1917.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 13 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che gli allievi di cui al n. 2 dell'anzidetta circolare, i quali dopo due mesi di servizio alla fronte siano stati dichiarati non idonei alla nomina a sottotenente di complemento, possano essere ripresi in esame, e per una volta soltanto, dopo un nuovo periodo di servizio alla fronte di altri due mesi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **517**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio dal R. esercito alla R. marina.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 agosto 1917.

In seguito ad accordi intervenuti e in esecuzione del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 528 (circolare 269 *giornale militare* corrente anno), i Ministeri della marina e della guerra hanno determinato che potrà aver luogo il trasferimento nella R. marina dei militari del R. esercito che siano diplomati capitani di lungo corso.

Pertanto i comandi mobilitati, i comandi e enti territoriali dovranno *immediatamente* disporre affinchè tutti i militari, compresi i sottufficiali e gli ufficiali, che siano in possesso del diploma di capitano di lungo corso, denuncino tale loro qualità, e dovranno compilare e trasmettere al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali per gli ufficiali, direzione generale leva e truppa per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) i relativi elenchi nominativi non oltre il 20 agosto corrente.

I trasferimenti saranno effettuati secondo le seguenti norme:

gli ufficiali saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di vascello di complemento col grado corrispondente a quello rivestito nell'esercito, conservando l'anzianità posseduta in detto grado;

i sottufficiali e militari di truppa, se muniti di *patente* di capitano di lungo corso conseguiranno immediatamente il grado di ufficiale di vascello di complemento secondo le disposizioni in vigore; se muniti di semplice *diploma* dovranno compiere un corso ed un periodo di esperimento analogo a quello a cui sono sottoposti gli appartenenti alla leva di mare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **518**. MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - UFFICIALI IN CONGEDO - SCUOLE MILITARI. — **Corsi obbligatori d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 9 agosto 1917.

1. Questo Ministero determina che gli allievi dei corsi obbligatori, i quali al termine dei corsi stessi non abbiano ottenuta l'idoneità per la nomina al grado di sottotenente di milizia territoriale o di aspirante ufficiale di complemento, siano inviati in zona di guerra per ripetere il corso.

La suddetta disposizione si applica tanto a quegli allievi che per circostanze indipendenti dalla loro volontà non poterono frequentare per intero il corso, quanto a quelli che furono ritenuti non meritevoli della nomina dalle commissioni di avanzamento.

I comandi dell'accademia militare e della scuola militare segnaleranno nominativamente al Comando Supremo (ufficio mobilitazione) ed ai comandi di corpo d'armata territoriale gli allievi che si trovano nelle surriferite condizioni.

2. Per gli allievi invece che al termine dei corsi furono dichiarati non idonei alla nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento e rinviati ai loro depositi con dichiarazione di temporanea inabilità fisica, si osserveranno le seguenti norme.

I comandi dell'accademia militare e della scuola militare segnaleranno detti allievi ai rispettivi comandi di corpo d'armata territoriale, indicando per ognuno di essi il periodo di temporanea inabilità. Al termine di tale periodo i predetti comandi di corpo d'armata sottoporranno i militari di cui trattasi a visita collegiale e trasmetteranno a questo Ministero (divisione stato maggiore sezione 4ª) l'elenco di quelli che fossero riconosciuti incondizionatamente idonei alle fatiche di guerra, affinchè si possa procedere alla loro nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **519** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 agosto 1917.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

Stato Maggiore Generale — Maggiori generali: 8 luglio 1917.

Arma di fanteria	Tenenti colonnelli: a tutto il 29 luglio 1917. Maggiori: 10 dicembre 1916 (Russo Alberto compreso).
Arma di artiglieria.	Tenenti colonnelli: 25 febbraio 1917 (Cavoli Mauro compreso). Maggiori: 10 dicembre 1916 (Della Chiesa d'Isasca Carlo compreso). Capitani 30 giugno 1915 (Caratti Lorenzo compreso). Tenenti: fino a tutto il 31 luglio 1916.
Arma del genio.	Maggiori: 26 giugno 1916 (Tassinari Giovanni compreso). Capitani: 5 ottobre 1915 Grütter Ottorino compreso).

I documenti di avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero. — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggior diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali . . . . 8 luglio 1917.
Maggiori generali medici . 30 settembre 1915.
Vedi specchio alla pagina seguente).

Per gli *ufficiali delle categorie in congedo*, invece, continua ad avere vigore la circolare n. 28, *giornale militare* 1917 (modificata colla errata corrige di pagina 318 dello stesso *giornale militare*, dispensa 12ª); si richiama però la particolare attenzione delle varie autorità sui due ultimi comma di essa e sulle successive circolari n. 214 e 422.

Il Ministro — Giardino.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali e suppletivi per l'anno 1917 alla data del 10 agosto 1917.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	15 marzo 1914	31 marzo 1914	15 giugno 1915 fino a Angelini Ernesto.	31 dicemb. 1913 fino a Giovenale Giacomo.	31 marzo 1915 fino a De Vuono Arturo ed esclusi i tenenti trasferiti nell'Arma in base alla legge 21 marzo 1915, n. 304.	Quelli hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917 fino a Pucci Giuseppe.	29 luglio 1917	10 dicemb. 1916 fino a Russo Alberto.	12 settemb. 1915	27 luglio 1916	
Cavalleria	29 aprile 1916	31 maggio 1917	27 luglio 1916	30 giugno 1917	15 luglio 1915 fino a Mustillo Amedeo	
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Cavoli Mauro.	10 dicemb. 1916 fino a Della Chiesa Carlo	30 giugno 1915 fino a Caratti Lorenzo.	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Pasi Gustavo.	26 giugno 1916 fino a Tassinari Giovanni.	5 ottobre 1915 fino a Grimeri Ottorino	1 aprile 1916	
Personale permanente dei distretti Personale delle fortezze	—	5 ottobre 1915	6 dicemb. 1915	31 gennaio 1912	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	24 febbraio 1916	16 gennaio 1916 fino a Columba Cesare	14 gennaio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1913	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Giannelli Agostino.	28 marzo 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	30 settemb. 1913	1° luglio 1909 fino a Falcone Oscar.	1 febbraio 1916	
Corpo d'amministrazione	—	31 dicemb. 1914	14 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano.	1 luglio 1909 fino a Pirrone Benedetto.	—	
Corpo veterinario militare	—	31 marzo 1914	1 novemb. 1915	1 luglio 1909	1 aprile 1912	

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **520**. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. **Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili.** — (Ministero per le armi e munizioni. — Direzione generale d'aeronautica). - 9 agosto 1917.

1° Allo scopo di assicurare al servizio dei dirigibili il necessario numero di ufficiali di bordo, è aperta l'ammissione al corso di pilotaggio presso il cantiere di Ciampino. L'ammissione è limitata a 30 ufficiali, non essendo compresi in questo numero quelli che già prestano servizio presso il corpo aeronautico, e che potranno essere comandati al corso medesimo con speciali criteri.

2° Possono concorrere alla ammissione gli ufficiali subalterni delle armi combattenti in servizio effettivo permanente, di complemento o di milizia territoriale, che non appartengano a reparti o servizi mobilitati, che non abbiano oltrepassato l'età di 32 anni al 15 settembre 1917, che siano fisicamente idonei al servizio aeronautico (in base ai requisiti della circolare n. 458 del *giornale militare* 1913) e presentino uno dei seguenti titoli di studio:

a) passaggio dal 1° al 2° corso dell'accademia militare;

b) passaggio dal 1° al 2° corso di matematica, fisica o chimica pura, conseguito in una università o politecnico del Regno;

c) titolo universitario riconosciuto equipollente ai precedenti dal Ministero della pubblica istruzione.

3° Le domande dovranno pervenire al Ministero delle armi e munizioni (Direzione generale d'aeronautica) pel tramite gerarchico e non oltre il 31 agosto 1917 avvertendo, che dei 30 ufficiali subalterni da ammettersi ai corsi non più di 7 saranno scelti fra quelli in servizio effettivo permanente.

4° La scelta degli ammittendi dovrà essere fatta esclusivamente in base ai titoli di studio per i fisicamente idonei. A parità di titoli, la classificazione si farà per ordine di grado e di anzianità.

5° L'esame dei titoli sarà deferito al giudizio di una commissione nominata dal Ministero delle armi e munizioni, direzione generale d'aeronautica.

6° La presentazione dei prescelti è fissata per la mattina del 19 settembre 1917, e l'inizio del corso per il 20 settembre stesso.

7° Gli ufficiali allievi, che risulteranno idonei agli esami finali, passeranno effettivi al corpo aeronautico, colla carica di « ufficiali di bordo »; quelli invece che non risultassero idonei saranno inviati all'arma di provenienza.

Il Ministro DALLOLIO.

N. **521**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralcio di decreti ministeriali, che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno semplicemente variata la loro ragione sociale.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 9 agosto 1917.

Decreto ministeriale 24 *luglio* 1917.

Art. 1. — Lo stabilimento della « Società anonima ing. Gastone De Vleeschauwer e C. », sito in Roma, via dei Cerchi, n. 8, dichiarato « ausiliario » con decreto 18 gennaio 1916, n. 52, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIALE ROMANA.

Art. 2. — Lo stabilimento delle « Officine meccaniche e fonderie Trento e Trieste », ing. Giuseppe Del Nunzio, sito in Roma, viale Castrense, n. 7, dichiarato « ausiliario » con decreto 6 maggio 1916, n. 85, in seguito a trpasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIALE ROMANA.

Art. 3. — Lo stabilimento della « Società anonima Ferriera di Novi Ligure », sito in Novi Ligure, via Mameli, dichiarato « ausiliario » con decreto 31 gennaio 1916, n. 56, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ANONIMA ACCIAIERIE E FERRIERE DI NOVI LIGURE.

Art. 4. — Lo stabilimento della Società anonima Daracq proiettili, di Musocco (Milano) dichiarato « ausiliario » con decreto 15 maggio 1916, n. 87, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

FUCINE FONDERIE CORPI CAVI.

Art. 5. — Lo stabimento dell'Officina meccanica Carlo Maina, sito in Asti, via Brofferio, dichiarato « ausiliario » con decreto 8 giugno 1916, n. 96, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

DITTA FRATELLI MAINA DI CARLO.

Decreto ministeriale 25 *luglio* 1917.

La Società anonima per le « Forze motrici dell'Anza » di Novara, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto 19 novembre 1916, n. 142, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

SOCIETÀ ITALIANA PER IMPRESE ELETTRICHE « DINAMO ».

N. 522. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralcio di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Ministero per le armi e munizioni). — 9 agosto 1917.

Decreto ministeriale 3 *luglio* 1917.

1. Vittorio Sigismondi, stabilimento meccanico, Corso Montevecchio, n. 66 - Torino.

2. Società anonima vetreria savonese Angelo Viglienzoni, vetreria, via Trincee, n. 10 — Savona.

3. Società anonima vetreria savonese Angelo Viglienzoni, vetreria ed officina meccanica, Corso Agostino Rossi, n. 54 - Savona.

4. Società anonima vetreria savonese Angelo Viglienzoni, stabilimento per la produzione di materiale refrattario, via Pescetto, n. 4 — Savona.

5. Federico del fu Giuseppe Noceti e C., conceria pelli, via Francesco Montebruno, n. 5 — Genova.

6. Federico del fu Giuseppe Noceti e C., conceria pelli — Loano Borgo (Genova).

7. Società ligure lombarda, zuccherificio di S. Bonifacio (Verona).

8. Società ligure lombarda, zuccherificio di Cologna Veneta (Verona).

9. Società ligure lombarda, zuccherificio viale Veneto — Parma.

10. Società ligure-lombarda, zuccherificio di Vicenza.

11. Figli di Silvio Santini, stabilimento meccanico, fuori porta Reno, n. 45 E. - Ferrara.

12. R. Marchi e C., conceria, contrada S. Marco — Pescia (Lucca).

13. C. e D. fratelli Giannozzi fu Cesare, conceria - Certaldo (Firenze).

14. Edoardo Mortara fu Riccardo, conceria in località « 1° Maggio » in via del Bosco, n. 28 — S. Croce sull'Arno (Firenze).

15. Società anonima delle miniere di Lanusei, per le miniere di « Masua » impianti, magazzini e stabilimenti ad essa attinenti — Iglesias (Cagliari).

16. Società anonima delle miniere di Lanusei, per la miniera di Barraseiutta, impianti, magazzini e stabilimenti ad essa attinenti — Domusnovas (Cagliari).

17. Società anonima delle miniere di Lanusei, per la miniera di Baccu Arrodas, impianti, magazzini e stabilimenti ad essa attinenti - Muravera (Cagliari).

18. Società anonima delle miniere di Lanusei, per la miniera di Montenarba, impianti, magazzini e stabilimenti ad essa attinenti, in S. Vito (Cagliari).

19. Società anonima delle miniere di Lanusei, per la miniera di Giovanni Banu, impianti, magazzini, e stabilimenti ad essa attinenti — in S. Vito (Cagliari).

20. Società anonima delle miniere Lanusei, per la miniera di Masaloni, impianti, magazzini e stabilimenti ad essa attinenti, in S Vito (Cagliari).

21. Società elettrica barese (anonima), per le sue centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linea, di trasformazione, di distribuzione, e cabine dagli stessi dipendenti, sede via Extramurale - Bari.

22. Società anonima Calabro-Forestale per produzione e commercio del faggio, stabilimento in località Prateria, e per tutti gli impianti, magazzini, officine ad essi attinenti — Rosarno (Reggio Calabria).

23. Società anonima Calabro-Forestale, per la produzione e commercio del faggio — deposito di Rosarno (Reggio Calabria).

24. Società anonima Calabro-Forestale per la produzione e commercio del faggio deposito di Castellace (Reggio Balabria).

25. Tucci Salerno e C., per la miniera solfifera Carcarella, sita nella località omonima — S. Nicola dell'Alto (Catanzaro).

Decreto ministeriale 4 *luglio* 1917.

1. Società Italiana pei derivati della cellulosa, cantiere di costruzione dello stabilimento in località Morsecchio — Linate (Milano).

2 Società idroelettrica di Villeneuve e Borgofranco, cantiere per costruzioni idroelettriche, Hône — (Torino).

3. Società italiana di elettrochimica, stabilimenti elorati al Portonaccio — Roma.

Decreto ministeriale 12 *luglio* 1917.

1. Società anonima cartiere di Maslianico, cartiera detta La Folla — Maslianico (Como).

2. Prof. Valerio Lusini e C., per le miniere carbonifere site in territorio di Mazzini e Strozzavolpi — Pienza (Siena).

3. G. e A. fratelli Migliardi, stabilimento meccanico, via Arenili, 6 — Savona (Genova).

4. Società anonima Cementi Salentini, stabilimento cementizio, località Fontanelle Brindisi.

5. Società anonima cartiere di Maslianico, cartiera detta il Maraino — Maslianico (Como).

Decreto ministeriale 18 *luglio* luglio 1917.

1. Società anonima Bacini e Scali napolitani, reparto cartiere — Napoli.

Decreto ministeriale 25 *luglio* 1917.

1. Società italiana per imprese elettriche « Dinamo » per tutte le centrali elettriche, idrauliche e termiche, stazioni e sottostazioni di trasformazione e distribuzione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate nelle provincie di Novara e Milano — Sede Milano.

2. Società per le forze idrauliche del Moncenisio, per tutte le centrali elettriche, stazioni e sottostazioni di trasformazione e distribuzione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situati nelle provincie di Torino e Alessandria — Sede Torino.

3. Società imprese elettriche del Piemonte orientale, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformazione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate nelle provincie di Alessandria e Pavia — Sede Milano.

4. Società elettrica Ossolana, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformazione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate in provincia di Novara — Sede Intra (Novara)

5. Società industriale ed elettrochimica di Pont S. Martin, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformazione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate nelle provincie di Torino e Novara — Sede Milano.

6. Società anonima officine di energia elettrica di Novara, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformazione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate nella provincia di Novara — Sede Novara.

7. Società idroelettrica Valle d'Aosta, per le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformazione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate in provincia di Torino - Sede Milano.

8. Società per le forza idrauliche della Maira, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformezione, cabine, impianti di linee dalle stesse dipendenti e situate in provincia di Cuneo, Alessandria e Torino, - Sede Milano.

9. Società anonima Nitrum-Scerno-Gismondi e C. — Stabilimento di raffineria nitri, via Bombrini, n 9 - Sampierdarena (Genova).

10. Costa & Lauro — Conceria pellami, via Edificio, località « Pinni » Ronco Scrivia (Genova).

11. Cotonificio Viganò — Stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso).

12. Ing. L. Isidor & rag. A. Vannucci - Per la miniera di lignite di Camaggio, sita in contrada « Camaggio » — Pratovecchio (Arezzo).

13. Impianto elettrico municipale di Terni, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni di distribuzione e trasformazione, cabine e impianti di linee dalle stesse dipendenti — Sede Terni.

14. Impresa Galileo Palagi, per la miniera di lignite di « Lumena » in territorio di Scarperia (Firenze).

15. Ente autonomo del Volturno, per la centrale idroelettrica di Rocchetta Volturno (Campobasso) e per tutte le sue dipendenze idrauliche ed elettriche — Sede Napoli.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

12357 Roma 1917 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª 1917 17 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 523 — 14 AGOSTO 1917. — PENSIONI. — Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra . . . . . Pag. 1157

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **523.** — PENSIONI — **Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 agosto 1917.

Nonostante che siano state largamente divulgate le disposizioni relative alla concessione degli assegni e delle pensioni a favore delle famiglie dei militari morti in guerra, accade tuttavia, in numerosi casi, che l'istruttoria delle istanze non può procedere colla necessaria rapidità a causa della incompleta documentazione di esse.

Affinchè sia opportunamente curata tale documentazione sono state compilate le unite istruzioni, sulle quali si richiama l'attenzione particolare delle SS. LL., essendo manifesta l'alta importanza del compito ad esse affidato.

Il titolo 1° delle istruzioni comprende le norme di carattere generale da osservarsi per il ricevimento e la documentazione delle istanze da parte degli enti pubblici, ovvero dalle istituzioni locali di assistenza (comitati, patronati, ecc.).

Come è spiegato nel titolo 2° delle istruzioni, le istanze prodotte nell'interesse delle vedove ed orfani di militari devono senz'altro essere trasmesse dai detti enti, che le ricevono, agli Uffici Riuniti pensioni guerra presso il Ministero della guerra o al Ministero della marina (Servizio dei personali civili e affari generali), oppure a quello delle finanze (Comando generale della R. guardia di finanza), secondo che

trattisi di congiunti di militari e di assimilati del R. esercito, della R. marina o del corpo della R. guardia di finanza.

Le domande dei genitori e dei collaterali devono invece essere trasmesse alle prefetture o sottoprefetture incaricate di eseguire le indagini sull'esistenza o meno della condizione che il militare morto fosse l'unico o il principale e necessario sostegno del richiedente la pensione.

Nel titolo 3° sono contenute le norme circa il compito a tale scopo affidato alle diverse autorità.

I signori prefetti e sottoprefetti vigileranno sull'osservanza di tali disposizioni, adottando all'uopo i provvedimenti opportuni.

Le autorità locali terranno presente che niuno, all'infuori della Corte dei conti, ha competenza a pronunciarsi in merito alle istanze di pensione, e cioè se vi sia o non diritto a pensione.

L'ultimo titolo comprende le norme transitorie sia per le istanze che trovansi pendenti presso i vari enti locali, sia per quelle che possono essere riprodotte in base alle nuove concessioni ammesse con decreto luogotenenziale del 12 novembre 1916, n. 1598, che per maggior chiarezza si pubblica unitamente alle istruzioni.

È bene tener presente che in special modo il servizio della concessione degli acconti dipenderà dall'esatta osservanza delle unite istruzioni, inquantochè è di somma utilità, agli effetti della concessione stessa, che siano regolari gli atti posti a corredo delle domande, non dovendosi attendere, di regola, per provvedere in merito, nè gli accertamenti dell'amministrazione militare, nè quelli delle altre autorità.

I signori prefetti, disciplinando l'azione dei vari uffici ed enti locali, avranno cura che le istruzioni qui accluse, emanate di concerto col Ministero dell'interno, siano scrupolosamente osservate.

I sentimenti di alto patriottismo da cui sono animati i prefetti, i sindaci, i funzionari da essi dipendenti e le esimie persone preposte alla direzione delle benefiche istituzioni di assistenza sopra menzionate, dànno sicuro affidamento che sarà spiegata da ciascuno opera efficace ed intensa per il funzionamento regolare di questo importantissimo ramo di servizio, come esige il dovere di gratitudine nazionale verso le famiglie di coloro che hanno dato la vita per i maggiori destini della patria.

Roma, 14 agosto 1917.

CARCANO — GIARDINO — DEL BONO.

Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, *contenente aggiunte e modificazioni alle disposizioni vigenti sulle pensioni privilegiate di guerra.*

(*Pubblicato nella* « Gazzetta Ufficiale » *del 28 novembre 1916, n. 279*).

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto, e viste le successive modificazioni;
Viste le leggi 19 aprile 1906, n. 135, e 23 giugno 1912, n. 667;
Visti i Nostri decreti 27 giugno 1915, n. 1103, 8 agosto 1915, n. 1266, 22 agosto 1915, n. 1273, 22 agosto 1915, n. 1324, 14 ottobre 1915, n. 1496, 2 aprile 1916, n. 486, 1° maggio 1916, n. 497, 6 agosto 1916, n. 968 e 27 agosto 1916, n. 1251;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vedova di un militare provvista della pensione di guerra, se contrae nuovo matrimonio, ha diritto di conseguire un capitale corrispondente a quattro annualità della pensione vedovile, qualora abbia un'età non maggiore di trentacinque anni e non vi siano orfani del militare ai quali spetti la riversibilità della pensione da lei goduta.

Negli altri casi, la vedova è ammessa a liquidare un capitale ragguagliato a tre annualità della pensione, sempre che alla data del nuovo matrimonio non oltrepassi il cinquantesimo anno di età.

Per esercitare tale diritto la vedova deve farne domanda alla Corte dei conti nel termine perentorio di novanta giorni successivi al contratto matrimonio.

Per la liquidazione e il pagamento del capitale sono applicabili le norme generali vigenti in materia di pensioni e di indennità dovute dallo Stato.

Art. 2.

Se con la vedova del militare morto a causa della guerra concorre prole al godimento della pensione, questa è aumentata in ragione di lire cinquanta annue per ciascuno dei figli che non abbiano compiuto l'età di diciotto anni, quando superino il numero di due.

Nel caso di riparto della pensione, lo aumento anzidetto si devolve esclusivamente a favore della prole.

In eguale misura è aumentata la pensione degli orfani, di età non superiore ai diciotto anni, in mancanza della vedova, allorchè essi superino il numero di quattro.

In ogni caso, l'aumento cesserà o verrà gradualmente ridotto fino ad estinguersi, ogni volta che il numero dei figli, in base al quale è stata liquidata la pensione, viene a ridursi, sia perchè alcuno dei figli raggiunga il diciottesimo anno di età, sia perchè alcuno di essi cessi di vivere o non si trovi più nelle condizioni prescritte per avere diritto alla pensione.

Art. 3.

Qualora la vedova di un militare morto a causa della guerra non possa conseguire la pensione per mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 125 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, o per altro motivo, il diritto alla pensione spetta ai figli legittimi, purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente al tempo della ferita o della malattia che determinò la morte del loro genitore, spetta anche ai legittimati che siano nati prima del tempo predetto.

Agli effetti dell'art. 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, deve ritenersi tempestivo il matrimonio contratto posteriormente alla data delle ferite o malattie ivi contemplate, quando sia anteriore la data del mandato di procura e della richiesta delle pubblicazioni in seguito alle quali fu celebrato.

Art. 4.

I figli naturali legalmente riconosciuti del militare morto a causa della guerra hanno diritto alla pensione nella misura

stabilita per la prole legittima, in mancanza di altri aventi diritto a pensione.

In concorso con la vedova o con la prole legittima o legittimata del militare, i figli naturali sono considerati come orfani di precedente matrimonio; ma agli effetti del riparto di cui all'art 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la quota di ciascuno di essi è ridotta di un quinto che si devolve in parti eguali in aumento delle quote degli altri compartecipi che, in mancanza della prole naturale, liquiderebbero una pensione maggiore.

Ove concorrano i genitori o i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, del militare, la pensione sarà ripartita per metà fra essi e i figli naturali; sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite nel secondo comma del successivo art. 23.

Art. 5.

Per acquistare il diritto alla pensione i figli naturali devono essere riconosciuti dal militare non oltre il termine di novanta giorni dopo la conclusione della pace.

In questo, come nel caso che la filiazione naturale venga dichiarata con sentenza, oppure risulti dall'iscrizione di cui agli articoli 2 e 8 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, per gli orfani di guerra, occorre che il fatto donde deriva il diritto alla pensione siasi verificato posteriormente alla nascita del figlio naturale.

Art. 6.

La pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle successive modificazioni, è concessa anche quando il militare morto a causa della guerra risulti il necessario e principale sostegno degli aventi diritto sotto l'osservanza delle altre condizioni prescritte.

Art. 7.

Spetta altresì la pensione al genitore del militare deceduto per causa della guerra, che dimostri di essere rimasto privo di sostegno per sopravvenuto mutamento del suo stato economico in seguito a decesso di qualche componente la famiglia o ad altre gravi circostanze ad esso non imputabili, purchè siansi verificate le altre condizioni necessarie alla data della

morte del figlio militare e la domanda venga, in ogni case, presentata non oltre il termine di cinque anni da tale data.

Lo stesso diritto compete alla madre anche quando divenga vedova successivamente al decesso del figlio entro il termine anzidetto.

In tali casi la pensione è dovuta dal giorno in cui siasi verificato il mutamento delle condizioni economiche e, qualora non possa accertarsi questa data, avrà effetto dalla presentazione della domanda.

Art. 8.

Qualora sia accertato, anche dopo la liquidazione della pensione, che i genitori possano provvedere in parte al loro sostentamento mediante redditi di beni mobili od immobili, od altri proventi di carattere continuativo, la pensione stessa deve ridursi di un terzo, o della metà, o di due terzi in ragione dei redditi accertati.

Nel caso che l'ammontare di questi ultimi sia tale da equivalere alla pensione, la concessione non ha luogo od è revocata.

Art. 9.

La Corte dei conti, in seguito ad istanza del procuratore generale od anche d'ufficio, dichiarerà decaduti dal godimento della pensione i genitori del militare che dallo stato di indigenza siano pervenuti in tale condizione per la quale, a termini delle vigenti disposizioni, non avrebbero avuto diritto a pensione.

Analogamente saranno ridotte le pensioni secondo i criteri stabiliti con l'articolo precedente.

Art. 10.

Il genitore che abbia perduto più figli militari, a causa del servizio, dei quali taluno in guerra, ha diritto di conseguire la pensione privilegiata più favorevole che gli competa, qualora sussistano gli altri requisiti necessari.

Art. 11.

Quando per effetto di condanna penale, in applicazione degli articoli 183, capoverso *A*), e 184 del testo unico 21 feb-

braio 1895, n. 70, il padre di un militare morto a causa della guerra incorra nella perdita o nella sospensione della pensione che gli sarebbe spettata giusta l'art 123 del citato testo unico e le successive modificazioni, si farà luogo alla assegnazione temporanea dei due terzi della pensione stessa a favore della madre del militare.

Qualora poi l'assegnataria divenga vedova, la pensione le verrà corrisposta nella misura normale.

Art. 12.

È ammessa al godimento della pensione la madre del militare morto a causa della guerra, che alla data del decesso del figlio sia quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro a' sensi dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, ed inoltre viva separatamente dal marito senza ricevere da esso i mezzi di sussistenza, e per la morte del figlio militare sia rimasta priva del sostegno necessario e principale, sempre che contro di lei non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per sua colpa.

Se però il padre del militare dimostra di possedere i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori, sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 23.

Cessa il godimento della pensione assegnata alla madre del militare nel caso di passaggio a nuove nozze.

Art. 13.

In mancanza della madre, è fatto lo stesso trattamento ai fratelli e alle sorelle nubili del militare, sino al raggiungimento della maggiore età, nei casi e con le limitazioni previste negli articoli precedenti.

Resta fermo il diritto ad essi spettante, quando divengano orfani, al consolidamento della pensione già conseguita dai genitori.

Art. 14.

Se un militare deceduto a causa della guerra è figlio naturale legalmente riconosciuto dalla madre, questa, in mancanza di altri aventi diritto, è ammessa a godere la pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle

successive disposizioni, purchè non sia coniugata ed inoltre sia quinquagenaria o cieca o incapace a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

Per gli effetti di questo articolo è necessario che il riconoscimento sia avvenuto prima della data del presente decreto.

Art. 15.

Spetta la pensione di guerra, sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, alla famiglia del militare che sia deceduto in istato di prigionia presso il nemico in conseguenza di ferite, lesioni o infermità contratte per causa del servizio prestato durante la campagna, prima della prigionia.

Mancando la prova di tale causa di servizio, sarà liquidata la pensione corrispondente ai due terzi di quella di guerra eccetto che venga dimostrata l'inesistenza del diritto a termini dell'articolo seguente e salvo che, a giudizio della Corte dei Conti, risulti più favorevole l'assegno ordinario.

Pel conferimento di tali pensioni, come pure per la concessione degli acconti, è necessario il nulla osta del competente Ministero militare, e tiene luogo dell'atto di morte la partecipazione di decesso rilasciata dal Ministero medesimo.

Art. 16.

La concessione delle pensioni di cui al precedente articolo è revocata quando, a giudizio della Corte dei conti, venga dimostrata l'esistenza del diritto dagli elementi di prova raccolti a cura del Ministero competente intorno alle circostanze nelle quali il militare cadde prigioniero, od a quelle relative alla sua morte, che sia avvenuta per cause imputabili al militare stesso e puramente accidentali.

Per il ricupero delle somme indebitamente pagate sono applicabili le norme vigenti per le pensioni concesse alle famiglie dei militari presunti morti in guerra.

Art. 17.

Quando un militare, prestando servizio in campagna di guerra, sia scomparso durante l'esecuzione di un incarico ricevuto, in circostanze diverse da quelle previste dal decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, può essere rilasciata

dal Ministero competente, per gli effetti ivi stabiliti, la dichiarazione di irreperibilità, purchè non si abbiano più notizie del militare da quattro mesi.

In tal caso, la pensione spettante alla famiglia è liquidata nella misura e con le modalità stabilite nei precedenti articoli per le famiglie dei militari deceduti in istato di prigionia presso il nemico.

Art. 18.

Quando l'amministrazione militare non rilasci la dichiarazione d'irreperibilità richiesta agli effetti della pensione, spetta alla Corte dei conti di decidere in merito, nello statuire sulla relativa domanda di liquidazione, salvo sempre il ricorso alle sezioni unite della Corte stessa.

Art. 19.

Il termine di cui all'art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è esteso a due anni agli effetti della liquidazione delle pensioni di guerra: e decorre dalla trascrizione dell'atto di decesso nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione d'irreperibilità al comune competente, secondo che il militare sia morto o scomparso in campagna di guerra.

Art. 20.

Le disposizioni dei decreti luogotenenziali 27 giugno e 22 agosto 1915, nn. 1103 e 1324, sugli acconti di pensioni di guerra sono applicabili anche e favore delle vedove e degli orfani di militari deceduti in guerra in conseguenza di infortuni per causa di servizio, congelamenti, o per effetto di malaria, colera, ileo-tifo, tifo esantematico o meningite cerebro-spinale epidemica.

Art. 21.

La facoltà data al ministro del tesoro dal 1° comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, viene estesa a favore di genitori o di fratelli o sorelle nubili, minorenni, dei militari morti in guerra nei casi previsti dai decreti luogotenenziali 27 giugno e 22 agosto 1915, nn. 1103 e 1324, e dagli articoli precedenti.

L'acconto della pensione non potrà eccedere i tre quinti di quella presumibilmente dovuta.

Per la concessione dell'acconto è necessario che l'interessato abbia urgente bisogno di soccorso per essere rimasto privo di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza a causa della morte del militare.

I pretori, i sindaci, gli agenti delle imposte dirette e l'arma dei RR. carabinieri forniranno le informazioni e i certificati normalmente richiesti per le istruttorie delle domande di pensione.

Alle domande che non fruiscano di acconto ed a quelle indicate nel primo comma del presente articolo la Corte dei conti darà la preferenza nella istruttoria.

Art. 22.

Con regolamento da approvarsi con successivo Nostro decreto, sopra proposta del ministro del tesoro, di concerto coi ministri competenti, saranno determinate le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro e verranno stabilite le tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti, nonchè le norme relative alla riversibilità delle pensioni stesse.

Ferme restando le liquidazioni anteriori alla data del presente decreto, le altre pensioni, che fossero conferite ai militari suindicati, fino all'entrata in vigore del predetto regolamento, saranno soggette a revisione nel termine di due anni, secondo le disposizioni da approvarsi col regolamento medesimo.

Art. 23.

Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915, tranne quella dell'art. 1, che sarà applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite.

Allorchè le pensioni già assegnate dalla Corte dei conti debbono essere ripartite fra più aventi diritto per effetto delle disposizioni del presente decreto, le nuove liquidazioni decorreranno dallo stesso giorno della presentazione della domanda di riparto e non mai prima del decimoquinto giorno dalla detta pubblicazione.

In nessun caso potranno avere una decorrenza anteriore a quest'ultima data le nuove concessioni ammesse con gli articoli 4, 11, 12 e 14.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MORRONE — CROSI — MEDA.

Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra

TITOLO I.

NORME GENERALI.

Art. 1. - Attribuzioni del sindaco.

In ogni comune del Regno il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale o da altri impiegati all'uopo incaricati, cura la regolare documentazione delle istanze di liquidazione di pensione o di acconto prodotte dai congiunti di militari periti in guerra (1).

Art. 2. - Uffici o delegazioni municipali, ecc.

Nei comuni nei quali, per ragione di materia o di territorio, i servizi municipali sono ripartiti in più uffici o delegazioni, frazioni, quartieri, sezioni, ecc., il sindaco adotterà opportuni provvedimenti per coordinare, dirigere e vigilare il funzionamento dei vari uffici municipali dalla cui cooperazione dipende la regolare e spedita esecuzione del servizio relativo alle pensioni di guerra.

Art 3. — Comitati od uffici di assistenza gratuita per la richiesta di acconti e pensioni. Uffici diversi.

I comitati, patronati o simili uffici di assistenza, organizzati da provincie o da altre amministrazioni pubbliche locali oppure da enti diversi, legalmente riconosciuti, che si prefig-

(1) Soltanto a favore dei militari invalidi si può provvedere d'ufficio alla liquidazione delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti (articolo 1 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497).

Negli altri casi è necessario che gli interessati, così per conseguire la pensione, come pure l'acconto, ne facciano richiesta, presentando i documenti prescritti. Occorre quindi che la raccolta di tali documenti, da rilasciarsi di regola dalle autorità municipali, sia sollecita ed esatta per agevolare ai congiunti dei militari periti in guerra l'esercizio dei loro diritti.

gano lo scopo di soccorrere gratuitamente, per la richiesta di acconti e pensioni, le famiglie dei militari periti in guerra, possono provvedere alla raccolta degli atti all'uopo necessari, coadiuvando gli uffici municipali o sostituendosi ad essi per curare l'inoltro regolare e sollecito delle istanze degli interessati.

In tal caso il municipio si limita a rilasciare i documenti richiesti dagli uffici di assistenza suindicati.

Questi però, nello stesso giorno in cui ricevono le istanze, devono informarne l'ufficio municipale, all'effetto dell'accertamento della relativa data di presentazione; ed hanno altresì l'obbligo di avvisarlo successivamente dell'inoltro delle istanze stesse, che effettueranno in conformità dei seguenti articoli 18, secondo comma, 34 e 57.

Gli stessi uffici di assistenza si sostituiranno alle autorità municipali per ciò che è disposto dai seguenti articoli 4, secondo comma, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 29, 32 e 36, tenendo presenti, in quanto siano applicabili, tutte le altre norme per la regolare istruttoria delle istanze.

Le attribuzioni stabilite dal presente articolo s'intendono riservate ai soli comitati, patronati o uffici di assistenza i quali abbiano espressamente dichiarato di uniformarsi alle norme di coordinamento che vengano emesse dal comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra, ai sensi dell'art 11 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, o dal prefetto quando non ricorra l'applicazione di detto articolo.

Art. 4. Partecipazioni di morte o di irreperibilità. Comunicazioni relative

L'ufficio municipale incaricato del servizio delle pensioni di guerra ha cura di comunicare agli interessati, *in originale od in copia autentica*, le partecipazioni di morte e, *sempre in originale*, le dichiarazioni di irreperibilità rilasciate dalle autorità militari.

Ogni qualvolta consti che gli interessati (vedova o orfani o genitori o fratelli e sorelle del defunto militare), possano aver titolo per domandare la pensione, l'ufficio municipale, anche se non richiesto, fornirà ad essi, od ai loro legali rappresentanti, le indicazioni opportune circa gli atti da produrre, giusta gli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, per agevolare agli interessati medesimi l'esercizio del loro eventuale diritto, tenendo però

sempre presente che non ha competenza per pronunciarsi in merito, giusta l'avvertenza di cui all'ultimo comma del successivo articolo 10.

Tali indicazioni e schiarimenti saranno forniti, di regola, all'atto stesso delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5. Presentazione delle istanze di pensione.

I congiunti di militari che ritengano di aver diritto alla pensione di guerra (1), presenteranno istanza, diretta alla Corte dei conti, al municipio della propria residenza; e potranno farsene rilasciare ricevuta con l'indicazione della data di pre-

---

(1) Le disposizioni fondamentali vigenti in materia sono contenute nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, nel regolamento 5 settembre 1895, n. 603, nelle leggi 2 luglio 1896, n. 256, 19 aprile 1906, n. 135, 23 giugno 1912, n. 667, nei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 8 agosto 1915, n. 1266, 1° maggio 1916, n. 497, 4 settembre 1916, n. 1207 e 12 novembre 1916, n. 1598.

Gli elenchi allegati *A*; *B*, *C*, *D*, *E* indicano i documenti da unire alle istanze di pensione prodotte rispettivamente nell'interesse di vedove, orfani, padri, madri, fratelli o sorelle di militari periti in guerra.

A cura degli uffici centrali per le pensioni vengono raccolti dalle autorità competenti gli atti per accertare in quali circostanze di servizio i militari abbiano riportato le ferite, lesioni o infermità che causarono la loro morte o, se del caso, per provare nelle forme prescritte l'irreperibilità di essi in seguito a dispersione in combattimento o durante l'esecuzione di altro incarico ricevuto in campagna di guerra, oppure il loro decesso in istato di prigionia presso il nemico.

Ai militari dell'esercito e della marina sono equiparati, agli effetti delle pensioni di guerra gli appartenenti a corpi e servizi ausiliari (corpo delle guardie di finanze, guardie forestali, volontari ciclisti e automobilisti, Croce Rossa, Sovrano militare Ordine di Malta, personale delle capitanerie di porto, delle poste e dei telegrafi e del tesoro, ecclesiastici, personale della giustizia militare, dei farmacisti militari, degli impiegati civili tecnici della guerra e della marina, dei topografi dell'istituto geografico militare, disegnatori tecnici, operai delle amministrazioni militari, vivandieri, di cui al R. decreto 2 luglio 1914, n. 953; gli equipaggi di navi mercantili militarizzati, contemplati dai decreti luogotenenziali del 14 maggio 1916 e del 4 giugno successivo, nn. 615 e 717, ecc.).

Una pensione eccezionale è assegnata dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1916, n. 1185, alla vedova ed ai figli di ogni italiano contro il quale, durante la guerra, sia stata dalle autorità austro-ungariche eseguita, per ragione politica, la pena di morte mediante la forca.

sentazione e del relativo numero di protocollo. Tali indicazioni saranno apposte altresì sulla istanza con la firma del sindaco o di un funzionario da lui incaricato.

Art. 6. — Acconto sulla pensione.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di concedere un acconto mensile sulla pensione che possa competere ai congiunti di militari periti in guerra in conseguenza di ferite riportate in combattimento, d'infortuni per cause di servizio o per effetto di congelamenti, malaria, colera, ileo tifo, tifo esantematico, meningite cerebro spinale, oppure dichiarati irreperibili o deceduti in istato di prigionia presso il nemico (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1103, 22 agosto 1915, n. 1324 e 12 novembre 1916, n. 1598).

L'acconto non può eccedere la durata di dodici mesi, salvo eccezionale proroga in caso di giustificati motivi, riconosciuti dall'amministrazione; nè può superare la misura di quattro quinti della pensione presumibilmente dovuta, se è concesso alla vedova o ad orfani, nè la quota di tre quinti della pensione medesima, se viene accordato a genitori od a fratelli e sorelle del militare. In questo secondo caso è necessario accertare che l'interessato abbia urgente bisogno di soccorso per essere rimasto privo di tutti o della maggior parte dei mezzi di sussistenza a causa della morte del militare (art. 21 citato decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598).

Art. 7. — Modalità per richiedere l'acconto.

La concessione dell'acconto può essere chiesta dagli aventi diritto con la stessa istanza di liquidazione di pensione (allorchè essi si trovino in grado di avanzarla senza ritardo), od altrimenti, mediante apposita domanda in carta libera, rivolta al Ministero del tesoro, che verrà inoltrata a cura dell'ufficio municipale.

In questo secondo caso nell'istanza per la liquidazione definitiva della pensione s'indicheranno i documenti già allegati alla richiesta dell'acconto, senza che occorra riprodurli.

Per le altre modalità relative alla concessione dell'acconto saranno tenute presenti le avvertenze di cui ai successivi articoli 30, 31, 32, 34, 35. 36, 37, 38, 41, 57, 63, 65 e 66.

Art. 8 — Cessazione del soccorso giornaliero e ricupero di somme anticipate.

Nel partecipare la concessione dell'acconto, od all'atto dell'iscrizione della pensione definitiva, il Ministero del tesoro trasmette ai municipi un'apposita richiesta (mod. 208) per conoscere l'importo del soccorso giornaliero eventualmente corrisposto agli interessati dal giorno successivo alla morte del militare fino a quello in cui può essere effettuato il pagamento dell'acconto o della pensione.

Fino a questo termine sarà continuato il pagamento del soccorso anzidetto, anche se oltrepassi il novantesimo giorno dalla morte del militare. (Circolari del Ministero della guerra — Direzione generale leva e truppa — 13 settembre 1915, n. 706 del *giornale militare ufficiale*; e del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — Divisione VIII — Pensioni — 7 maggio 1916, n. 227287).

Il ricupero delle somme pagate a titolo di acconto o di soccorso giornaliero viene effettuato dal Ministero del tesoro al momento dell'iscrizione della pensione definitiva, mediante imputazione agli arretrati della pensione medesima.

Art. 9. — Pagamento dell'acconto.

Il Ministero del tesoro non rilascia agli interessati nè un libretto nè altro certificato per il pagamento dell'acconto, che pertanto viene corrisposto in base al solo *certificato di vita*, da cui deve risultare l'esistenza delle altre condizioni alle quali è subordinata la concessione.

Art. 10. — Termine per la richiesta della pensione.

La istanza, ancorchè sprovvista di parte delle indicazioni o dei documenti di cui agli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, o gli

atti prodotti senza l'istanza saranno egualmente ricevuti dall'ufficio municipale, potendo essere sufficiente la presentazione di essi all'effetto di interrompere il termine di due anni stabilito per avanzare la domanda di pensione di guerra, termine che occorre osservare perentoriamente sotto pena della perdita degli arretrati.

Tale termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di decesso nei registri di stato civile o di partecipazione della dichiarazione d'irreperibilità al comune competente, secondo che il militare sia morto o scomparso in campagna di guerra (Art. 182 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e art. 19 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598).

In ogni caso l'ufficio municipale terrà presente che esso non ha alcuna competenza per decidere circa le istanze di pensione; e quindi non deve nè sconsigliare gli interessati dal presentarle, nè rifiutarsi di inoltrare le istanze prodotte o di rilasciare i documenti prescritti, salva l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 11. — Istanze per l'acconto e per la liquidazione della pensione. Esenzione da tassa di bollo.

Le istanze per l'acconto e per la liquidazione della pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra sono esenti da tassa di bollo (art. 2 legge 26 luglio 1917, n 1190).

Art. 12. — Forma delle istanze.

L'ufficio municipale avrà cura che nelle istanze anzidette sia espressa in termini non dubbi la richiesta dell'*acconto* o della *liquidazione di pensione* e che vi siano inoltre contenute le indicazioni di cui al n. 1 degli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, in modo che sia ben chiaro l'oggetto della richiesta ed il titolo su cui si fonda.

Occorrendo, potranno essere aggiunte dall'ufficio municipale, oltre che dagli interessati, in calce alle stesse istanze, le annotazioni necessarie per completarle o rettificarle.

Art. 13. — Tasse di bollo e spese.

Tutti i documenti da produrre a corredo delle istanze anzidette sono esenti da tassa di bollo (art. 23, n. 26, testo unico 4 luglio 1897, n. 414).

Per quanto riguarda qualsiasi altra specie di tasse, diritti o spese, non esclusa quelle di francatura postale, sarà cura delle amministrazioni comunali di disporre che, di regola, gli interessati non debbano sottostare ad alcun onere per conseguire la pensione o l'acconto.

Art. 14. — Documentazione delle istanze.

L'ufficio municipale provvede che alle istanze siano uniti tutti i documenti prescritti, sia per la liquidazione definitiva della pensione, giusta gli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, allorchè si tratti di domande dirette a tale scopo, sia per la concessione dell'acconto, secondo le avvertenze di cui ai successivi articoli 30, 35, 36, 37, 65 e 66, quando gli interessati si limitino a chiedere tale concessione; salvo in questo ultimo caso a completare in seguito la produzione degli atti per la liquidazione della pensione, appena sia possibile.

Nell'esecuzione dell'incarico predetto gli impiegati e salariati comunali useranno la massima cura e solerzia, tenendo presenti le sanzioni disciplinari comminate dal decreto luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 293.

Art. 15. — Raccolta dei documenti.

Nel caso che l'istanza sia presentata senza documenti, l'ufficio municipale provvede alla raccolta dei medesimi, invitando gli interessati a fornire le indicazioni occorrenti ed a presentare i testimoni che debbono intervenire per la compilazione dei certificati di notorietà di competenza del sindaco.

Art. 16. — Documenti irregolari.

L'ufficio municipale provvede parimenti a rettificare, completare o rinnovare i documenti irregolari, tenendo conto, in special modo, delle avvertenze di cui ai seguenti articoli.

Ogni rettificazione apportata agli atti, per errori incorsi nella compilazione dei medesimi, deve essere approvata, nelle forme prescritte.

Art. 17. — **Atti di stato civile.**

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere prodotti in *copie autentiche* o per *certificati* desunti dagli originali registri di stato civile, che potranno essere conformi ai modelli allegati *G, H* e *I*.

Occorre però che in margine ai certificati siano riprodotte le annotazioni esistenti in margine agli atti originali (per riconoscimento, legittimazione, celebrato matrimonio, ecc.).

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

L'atto di morte del militare, *quando possa essere prodotto*, e gli atti provenienti dall'estero saranno rilasciati in copia autentica, anzichè per certificato.

Art. 18. — **Istanze non corredate dell'atto di morte del militare.**

Per dar corso alle istanze, come pure per rilasciare i documenti che debbono corredarle, non è necessario l'atto di morte del militare, quando l'ufficio municipale non l'abbia ancora ricevuto per la trascrizione nei registri di stato civile o non possa subito procurarsene copia da altro municipio nei cui registri sia inscritto l'atto.

In tali casi, che sono i più numerosi, *l'ufficio municipale deve inoltrare le istanze, senza mai richiedere detti atti di morte ai Ministeri della guerra o della marina*, per evitare ritardi nella istruttoria delle istanze medesime, liquidandosi gli acconti e le pensioni di guerra anche in base agli atti di morte non trascritti, che vengono raccolti a cura delle amministrazioni militari.

Art. 19. — **Produzione della partecipazione di morte del militare.**

Mentre non occorre, di regola, la presentazione dell'atto di morte del militare, giusta quanto è indicato nel precedente articolo, è invece di somma utilità, specialmente per la sollecita concessione dell'acconto, che all'istanza sia unita in originale o in copia autentica la partecipazione trasmessa al municipio dal comando del deposito o del corpo mobilitato o, in mancanza della medesima, qualunque altra comunicazione del decesso del militare pervenuta da diversa fonte alla famiglia.

La produzione di tali documenti non deve mai ritenersi superflua, servendo questi a rintracciare o ad integrare l'atto di decesso per l'accertamento delle circostanze in cui la morte avvenne.

Però occorre tener sempre presente che, anche nel caso di mancanza delle suddette partecipazioni, le istanze dovranno essere inoltrate senza ritardo, con l'avvertenza di dare indicazioni precise circa il corpo, o servizio e reparto al quale il militare apparteneva e circa le ultime notizie pervenute a suo riguardo.

Art. 20. — Produzione della dichiarazione di irreperibilità.

Trattandosi di militari dispersi, o scomparsi, sarà allegata all'istanza l'ORIGINALE dichiarazione di irreperibilità, che tiene luogo dell'atto di morte agli effetti di pensione, sempre che sia stata già trasmessa dall'amministrazione militare al municipio per la consegna alla famiglia.

Nel caso che tale dichiarazione non sia ancora pervenuta, ovvero siasi smarrita, l'ufficio municipale dovrà parimenti dar corso all'istanza.

Art. 21. — Legalizzazione degli atti di stato civile.

La legalizzazione delle copie e dei certificati desunti dai registri di stato civile del regno, in base alle norme vigenti in materia, dev'essere eseguita *gratuitamente* dal presidente del tribunale.

Gli atti rilasciati dai parroci o da altri ministri del culto possono essere vidimati (sempre senza spesa) rispettivamente dalla curia vescovile o dall'autorità gerarchica corrispondente, ovvero dal sindaco del luogo e indi dal presidente del tribunale.

Gli atti rilasciati all'estero, che siano direttamente prodotti dagli interessati, debbono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 22. — Atti di stato civile formati all'estero.

Gli atti di stato civile ricevuti dalle autorità americane e non trascritti nei registri dei competenti comuni del Regno devono essere richiesti per mezzo della procura generale della

Corte di appello, nella cui circoscrizione risiedono gli interessati (1).

Gli altri atti di stato civile formati all'estero, che non siano stati trascritti, potranno essere richiesti dall'ufficio municipale direttamente al Ministero degli affari esteri.

In tali casi gli atti che riguardano nazionali verranno trascritti, secondo le norme vigenti, nei registri di stato civile del comune competente, che ne rilascerà quindi copia autentica integrale da allegare alle istanze di pensione o di acconto.

Invece per gli atti relativi a persone che non avevano la cittadinanza italiana, allorchè gli atti stessi furono formati, occorre produrre i certificati delle autorità estere debitamente vidimati.

Art. 23 - Atti di stato civile distrutti o smarriti.

Mancando od essendo stati distrutti o smarriti gli atti di stato civile, oppure non essendovi modo di rinvenirli o di procedere alla formazione tardiva di essi (dopo compiute accurate ricerche anche presso la cancelleria del tribunale, in cui gli atti in questione possano trovarsi depositati in originale od in copia), l'ufficio municipale provoca senza indugio gli opportuni provvedimenti a termini del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 24. — Divergenze tra gli atti di stato civile.

Riscontrandosi tra gli atti di stato civile qualche divergenza, che possa indurre in dubbio sulla identità delle persone, deve essere provocata la sentenza di rettificazione giusta gli articoli 401 e seguenti del codice civile, 845 del codice di procedura civile e 133 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile.

---

(1) Poichè le autorità americane non rilasciano gratuitamente in nessun caso gli atti di stato civile, è necessario che la domanda da presentarsi alla procura generale competente sia accompagnata dal deposito per le spese; deposito stabilito attualmente nella somma rispettiva di L. 15, L. 30 e L. 20 per ogni atto da richiedere nell'America del nord, nel Brasile o in altri Stati dell'America del sud.

Qualora invece negli atti suddetti od in altri documenti si riscontrino soltanto discordanze tali che non possano far sorgere dubbio sull'identità delle persone, come nel caso in cui trattisi di lievissimi errori incorsi nelle indicazioni di cognomi e nomi, o di altre generalità, è sufficiente far risultare questa circostanza mediante un certificato municipale di notorietà redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, sottoscritti nell'atto stesso, e secondo le risultanze dei registri dello stato civile e di anagrafe (o di popolazione), salvo che siano richieste ulteriori prove dalla Corte dei conti.

Tale attestazione può essere compresa anche nel certificato di notorietà relativo alla situazione di famiglia, di cui agli elenchi allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*.

Art. 25. — Certificati municipali di notorietà.

Nella formazione dei certificati municipali di notorietà relativi allo stato di famiglia ed alle altre circostanze specificate negli allegati elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E* devono osservarsi le modalità ivi indicate ed in special modo le seguenti avvertenze che in numerosi casi non risultano tenute presenti, nonostante le raccomandazioni ripetute in proposito in precedenti circolari:

a) nella situazione di famiglia vanno compresi non soltanto i congiunti conviventi, ma altresì quelli non conviventi con la persona che richiede l'assegno o la liquidazione della pensione;

b) per ciascuna persona della famiglia occorre indicare in modo completo ed esatto le generalità richieste, precisando anche lo stato civile di chi abbia raggiunto l'età prescritta per contrarre matrimonio;

c) i testimoni che intervengono nella formazione del certificato debbono apporvi la propria firma ed essere in numero non inferiore a tre;

d) il certificato deve contenere la dichiarazione esplicita dell'autorità municipale che, per quanto concerne lo stato e l'età delle persone ed i rapporti di famiglia, l'atto di notorietà concorda con i registri di stato civile e di anagrafe (o di popolazione);

e) nello stesso certificato possono esser comprese le altre particolari circostanze che sia opportuno far constare nell'in-

teresse delle parti, senza che occorra redigere all'uopo certificati separati;

f) per quanto riguarda le istanze di genitori o di fratelli e sorelle del militare, il certificato municipale di notorietà può essere redatto, secondo l'allegato modello *M*, in unico contesto con la dichiarazione della giunta municipale prescritta per provare che il militare defunto costituiva l'unico o il necessario e principale sostegno dei richiedenti.

Art. 26. — **Atti giudiziali di notorietà.**

Non potendo sempre gli interessati procurarsi agevolmente il certificato anzidetto dal sindaco del comune di ultima residenza, è ammesso in sostituzione di tale documento un atto giudiziale di notorietà da redigersi presso una qualsiasi delle preture del Regno sulla deposizione di *quattro testimoni*.

Tale atto deve contenere le medesime attestazioni richieste per il certificato municipale, eccettuate, beninteso, le dichiarazioni proprie dell'autorità municipale (fra le quali quella di concordanza coi registri di stato civile e di anagrafe).

Art. 27. — **Titoli della carriera civile e militare del defunto.**

Alle istanze saranno uniti i titoli e i documenti relativi alla carriera civile e militare, i decreti di nomina e promozione o gli altri provvedimenti analoghi, lo stato di servizio o il foglio matricolare, che *eventualmente* siano in possesso della famiglia, per comprovare se il militare abbia conseguito un grado nella milizia o qualche impiego negli uffici dello Stato o di altri enti pubblici.

Se, per qualsiasi ragione, la famiglia del defunto *non si trovi in possesso* di tali documenti, sarà subito inoltrata l'istanza senza i documenti stessi che, in base alle indicazioni fornite dagli interessati, verranno raccolti d'ufficio dalle autorità competenti per la concessione dell'acconto o per la liquidazione definitiva della pensione.

Art. 28. — **Atti sanitari circa la morte del militare.**

Per la documentazione delle istanze non si richiede che siano prodotti atti comprovanti le cause di morte del militare, le quali devono essere accertate dalle autorità sanitarie competenti, a cura degli uffici centrali per le pensioni.

Quando però il militare sia morto presso la propria famiglia od in un luogo civile di cura del comune di sua residenza, essendo agevole agli interessati raccogliere, senza ritardo, elementi di prova circa le cause del decesso, è opportuno che sia prodotto un certificato del medico curante o del direttore dell'ospedale, dove il militare fu ricoverato, con la descrizione dettagliata dell'infermità (sintomi, precedenti morbosi individuali od ereditari, andamento, durata, continuità della malattia ecc.) ed inoltre con precise indicazioni interno alle circostanze alle quali possa attribuirsi l'origine della infermità stessa.

Art. 29 — Inoltro delle istanze per acconto o per liquidazione di pensione.

Le istanze per acconto o per liquidazione di pensione, rispettivamente rivolte al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti, saranno inoltrate, con tutti i relativi documenti e giusta le avvertenze contenute nei successivi articoli, agli **Uffici Riuniti per le pensioni di guerra presso il Ministero della guerra** o al **Ministero della marina** (*Servizio dei personali civili e affari generali*), oppure al **Ministero delle finanze** (*Comando generale della R. guardia di finanza*), secondo che trattisi di congiunti di militari o di assimilati del R. esercito, della R. marina o del corpo della R. guardia di finanza.

TITOLO II.

NORME RIGUARDANTI VEDOVE E ORFANI

Art. 30. — Atti da prodursi dalle vedove e dagli orfani per la liquidazione della pensione e per l'acconto.

Gli atti da presentare per la liquidazione della pensione sono indicati negli allegati elenchi *A* e *B* rispettivamente per le vedove e per gli orfani.

Gli interessati che intendano richiedere l'acconto prima di avanzare l'istanza di liquidazione di pensione, anzichè con l'istanza stessa, produrranno insieme con apposita domanda in carta libera i seguenti atti, pei quali è del pari ammessa l'esenzione dalle tasse di bollo:

1° Certificato municipale di notorietà rilasciato nelle forme indicate al n. 6 dell'elenco alleg. *A* e al n. 7 dell'elenco alleg. *B*, secondo che l'acconto sia richiesto dalla vedova o nell'interesse esclusivo della prole

Se in luogo di tale certificato viene prodotto dalla vedova l'atto di notorietà ricevuto dal pretore occorre che vi sia unito il certificato di matrimonio

2° Partecipazione di morte o dichiarazione di irreperibilità, tenute presenti le avvertenze di cui agli articoli 19 e 20.

Qualora il militare non abbia lasciato vedova nè prole legittima, ma soltanto prole naturale, è applicabile il successivo art. 36.

Art. 31. — Conferimento dell'acconto alle vedove ed agli orfani in base all'istanza di liquidazione di pensione.

Il Ministero del tesoro provvederà al conferimento dell'acconto anche in base alla sola istanza di liquidazione di pensione, quando in base agli atti allegati accerti i requisiti necessari.

Art. 32 — **Orfani del militare non conviventi con la vedova.**

Quando la vedova del militare viva separata, per una ragione qualsiasi, da tutti o da taluno degli orfani legittimi, legittimati, oppure naturali, riconosciuti od iscritti negli elenchi degli orfani di guerra, i quali, essendo minorenni e le femmine, inoltre, nubili, possano concorrere al godimento della pensione, l'ufficio municipale provoca, se del caso, gli opportuni provvedimenti per la rappresentanza legale degli orfani e per la sollecita produzione degli atti prescritti per integrare gli altri da presentarsi nell'interesse della vedova pel conseguimento dell'acconto o della pensione, dovendosi in tali casi procedere al riparto dell'assegno fra tutti gli aventi diritto.

Art. 33. — **Accertamenti per le istanze di pensione delle vedove e degli orfani.**

Spettando la pensione alla vedova ed agli orfani del militare indipendentemente dalle loro condizioni economiche, devesi prescindere da qualsiasi indagine a tale riguardo per le istanze di pensione da essi avanzate.

Occorre soltanto accertare quale professione o mestiere esercitasse il militare prima della chiamata alle armi e se ed in che qualità appartenesse alle categorie di personale indicate rispettivamente ai numeri 6 e 7 degli elenchi allegati *A* e *B*, all'*unico* fine di stabilire se siano applicabili le speciali disposizioni vigenti per il trattamento di pensione a favore delle famiglie d'impiegati od agenti compresi in tali categorie.

Art. 34. — **Inoltro delle istanze di vedove ed orfani.**

L'ufficio municipale e gli uffici di assistenza di cui al precedente art. 3 inoltreranno direttamente agli UFFICI RIUNITI PER LE PENSIONI DI GUERRA PRESSO IL MINISTERO DELLA GUERRA le istanze per il conseguimento di acconti o per la liquidazione delle pensioni di guerra spettanti a vedove o ad orfani di militari del R. ESERCITO, o DI CORPI e SERVIZI AUSILIARI; ed agli altri uffici centrali per le pensioni indicati nel precedente art. 29 le istanze riguardanti vedove od orfani di militari della R. marina, della R. guardia di finanza o di corpi e servizi ausiliari che non dipendano dal Ministero della guerra.

TITOLO III.

NORME RIGUARDANTI GENITORI E FRATELLI O SORELLE NUBILI, MINORENNI

Art. 35. — Atti per la liquidazione della pensione e per l'acconto.

Gli atti da produrre per la liquidazione della pensione sono indicati negli allegati elenchi *C*, *D*, *E* rispettivamente per il padre, per la madre e per i fratelli o le sorelle nubili, minorenni, del militare.

Per la concessione dell'acconto agli interessati suddetti (a differenza di quanto è ammesso riguardo alle vedove ed agli orfani) occorrono gli stessi atti prescritti per la liquidazione della pensione, ad eccezione dell'istanza (di cui al n. 1 degli allegati elenchi *C*, *D* ed *E*) che può essere redatta in carta libera, se la richiesta dell'acconto non è fatta con la medesima domanda di pensione.

Art. 36. — Riparto dell'acconto e della pensione.

Qualora il militare non abbia lasciato vedova nè prole legittima, ma soltanto prole naturale, nel cui interesse venga presentata istanza per acconto o pensione, e dal certificato di notorietà relativo allo stato di famiglia si rilevi l'esistenza di altri congiunti del militare i quali possano eventualmente concorrere al riparto della pensione (genitori o fratelli e sorelle nubili, minorenni), l'ufficio municipale nel dar corso all'istanza di acconto dichiarerà se risulti che siano state iniziate da parte di questi ultimi le pratiche per il conseguimento della quota di acconto o di pensione, salvo a completare in seguito la produzione degli atti, compreso quello di cui al n. 12 dell'allegato elenco *B*.

L'ufficio municipale cura in simili casi il sollecito inoltro delle istanze di acconto o di pensione riguardanti la prole

naturale del militare, senza attendere che abbiano corso le domande degli altri cointeressati; ma, qualora abbia notizia di queste ultime, dopo aver rilasciato in senso negativo la dichiarazione di cui sopra, dovrà avvertirne senza indugio gli uffici centrali di pensione.

Quando invece la pensione sia soltanto richiesta da genitori o collaterali del militare e dallo stato di famiglia risultino esistere figli naturali, i quali possano concorrere al riparto della pensione stessa, l'ufficio municipale provoca, se del caso, gli opportuni provvedimenti per la rappresentanza legale degli orfani e per la sollecita produzione nel loro interesse degli atti necessari per il conseguimento dell'acconto e della pensione.

Art. 37. — Concessione dell'acconto ai genitori e collaterali, che fruiscano o no del soccorso giornaliero.

L'acconto della pensione può essere concesso quando gli interessati non fruiscano del soccorso giornaliero spettante alle famiglie dei militari richiamati o lo percepiscano in misura inferiore a quella dell'acconto stesso, sempre che sussistano le altre condizioni prescritte dal decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

In ogni caso la corresponsione del soccorso deve essere continuata fino a quando l'ufficio incaricato del pagamento dell'acconto o della pensione non si trovi in grado di effettuare il pagamento stesso.

Nella dichiarazione della giunta municipale (di cui al n. 6 degli allegati elenchi *C*, *D*, *E*) sarà sempre indicato se ed in quale misura gli interessati percepiscano il soccorso giornaliero, con l'enunciazione dei motivi per i quali questo fu concesso o negato.

Art 38. — Condizione che il militare risulti *unico o necessario e principale sostegno* degli interessati.

A differenza di quanto è prescritto per la vedova e per gli orfani, la concessione dell'acconto e della pensione a favore dei genitori o collaterali del militare è subordinata, fra l'altro, alla condizione che questi fosse l'*unico o il necessario e princi-*

pale sostegno di essi; ed è quindi indispensabile di procedere all'accertamento del loro stato economico.

Per il regolare e sollecito corso delle istanze occorre che tale accertamento sia compiuto con la massima esattezza dalle autorità locali, in modo da evitare la necessità di ricorrere ad indagini supplementari sia per l'una che per l'altra delle concessioni suindicate.

Art. 39. — Data cui deve riferirsi l'accertamento delle condizioni economiche.

Gli accertamenti suddetti debbono riferirsi alla *data della morte del militare*, eccetto che sia sopravvenuto un mutamento tale dello stato economico del richiedente da dare luogo all'applicazione degli articoli 7 e seguenti del citato decreto luogotenenziale 12 novembre 1916.

In questi ultimi casi gli accertamenti saranno eseguiti in relazione al giorno del verificatosi mutamento delle condizioni economiche; o, qualora non possa accertarsi tale data, in relazione al giorno della presentazione dell'istanza.

Art. 40. — Sopravvenuto mutamento dello stato economico.

Verificandosi l'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo precedente, gli accertamenti relativi alle condizioni economiche debbono eseguirsi in modo da stabilire anzitutto per quali circostanze gli interessati siano rimasti privi di sostegno successivamente alla morte del militare, ed in secondo luogo se siasi verificato qualche fatto ad essi imputabile, che possa aver causato il mutamento del loro stato economico. I documenti da produrre in questo caso sono indicati negli elenchi allegati *C*, *D* ed *E*.

Art. 41. — Accertamento dell'invalidità dei genitori non quinquagenari.

Qualora il diritto alla pensione per i genitori non quinquagenari (padre, oppure madre naturale o madre separata dal marito), dipenda dalla condizione che siano assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una delle infermità con-

template dalla legge (1), il relativo certificato medico, da rilasciarsi da un sanitario designato dal sindaco (giusta gli allegati elenchi *C* n. 11 e *D*. n. 13) deve contenere una descrizione accurata dell'infermità e tutti gli elementi indispensabili per verificare se sussista la prescritta condizione d'invalidità.

Nel vidimare la firma del medico, il sindaco ha cura di dichiarare esplicitamente di averlo designato ad eseguire la visita sanitaria di cui al certificato anzidetto.

Tale certificato, insieme a quelli che fossero eventualmente prodotti dall'interessato, sarà trasmesso dall'ufficio municipale al medico provinciale per il suo parere.

Conformemente alla circolare del Ministero dell'interno 29 ottobre 1916, n. 2040C, 4, A, G, 30521, I, (pubblicata nel *Bollettino ufficiale*, n. 33 del 21 novembre 1916, a pag. 1374-1375), ai sanitari non è dovuto alcun compenso. Quando però per eseguire le visite anzidette, essi siansi recati fuori della loro ordinaria residenza, possono richiedere le relative indennità, da corrispondersi a seconda dei casi, dall'amministrazione della guerra o da quella della marina, in base alle prescritte tabelle, che saranno trasmesse debitamente vistate e liquidate dagli uffici competenti alle autorità militari locali.

Art. 42. — Indagini da compiersi dal sindaco.

Spetta al sindaco di far raccogliere precise informazioni e gli elementi opportuni per porre la giunta municipale in grado di rilasciare la prescritta dichiarazione dalla quale deve risultare se il militare defunto costituisse il sostegno unico o necessario e principale dei richiedenti l'acconto o la pensione.

Nell'adempiere questo compito, che ha fondamentale importanza per il raggiungimento degli scopi a cui mirano le norme vigenti in materia, il sindaco disporrà che le indagini

---

(1) Per l'art. 16 del decr. luog. 1° maggio 1916, n. 497, occorre accertare che si tratti d'infermità contemplate dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667, e cioè: *perdita intiera ed incurabile della vista, amputazione di due membri, perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti, le quali determinino uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione equivalente a quello che consegue alle infermità o lesioni menzionate e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro.*

siano accuratamente eseguite con oculatezza ed obbiettività, tenendo presenti in particolar modo le avvertenze contenute nei seguenti articoli

Art. 43. – Componenti la famiglia ed altri congiunti del richiedente la pensione.

Gli accertamenti relativi allo stato economico debbono riferirsi, oltre che al postulante, anche ai componenti la sua famiglia, la quale, di regola, s'intenderà costituita dal coniuge e dai figli, oppure dagli ascendenti e dai collaterali, a seconda che la pensione sia richiesta da uno dei genitori o da fratelli e sorelle del defunto militare.

Nel caso, però, che esistano altri congiunti, i quali per gli articoli 138 e seguenti del cod. civ. siano tenuti a somministrare gli alimenti al postulante e risultino trovarsi in grado di poter adempiere tale obbligo, dovranno estendersi anche ad essi le indagini suaccennate.

Art. 44. – Criteri per l'accertamento delle condizioni economiche.

Rispetto a ciascuna delle persone indicate nel precedente articolo occorre accertare la professione o mestiere, i redditi dei beni mobili o immobili e gli altri proventi dai quali esse traggono i mezzi di sussistenza (pensioni e stipendi corrisposti da amministrazioni pubbliche o private, lucri professionali o derivanti dall'esercizio di industrie, aziende agricole o commerciali, emolumenti fissi o periodici per prestazione d'opera qualificata o specializzata, ecc.).

Occorrono in proposito notizie esatte ed esaurienti, al fine di determinare quali siano le reali condizioni delle persone anzidette.

In particolar modo, riguardo ai richiedenti la pensione, devesi indicare, se del caso, presso quale amministrazione o azienda essi siano occupati; il carattere precario o permanente della loro prestazione d'opera, in modo che risulti se e da quanto tempo questa abbia luogo in modo fisso e continuativo e quali garanzie di stabilità presenti; la forma e l'ammontare della rimunerazione; e se gli interessati medesimi possano aver titolo a liquidare in seguito una pensione sul bilancio di enti pubblici od altri assegni vitalizi a carico della cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, oppure a carico d'istituti diversi di previdenza.

Art. 45. — Congiunti tenuti a somministrare gli alimenti.

Per i singoli componenti la famiglia, ancorchè non conviventi, è indispensabile determinare se ed in quale misura possano effettivamente somministrare al postulante gli alimenti in rapporto sia al loro guadagno abituale, sia a tutte le speciali circostanze dello stato economico della famiglia.

Occorre in modo particolare eseguire tali indagini rispetto ai fratelli superstiti del militare, che siano atti al lavoro, celibi e conviventi col richiedente la pensione, avuto riguardo, qualora non trattisi di militari di carriera, al periodo anteriore alla loro chiamata sotto le armi, in modo da porre a raffronto il guadagno abituale e l'entità dell'aiuto prestato alla famiglia da ciascuno di essi e dal militare defunto, per poter stabilire quale parte di contributo sia venuta a mancare alla famiglia stessa per la morte di quest'ultimo e quali mezzi di sussistenza le siano rimasti.

Art. 46. — Congiunti inabili al lavoro.

Se qualcuno dei componenti la famiglia, che sia tenuto alla somministrazione degli alimenti verso il richiedente la pensione, si trovi in tali condizioni di salute da non poter attendere permanentemente a proficuo lavoro, l'ufficio municipale ha cura di comprovare tale circostanza mediante certificato del medico condotto o di altro sanitario municipale o militare, certificato che sarà redatto in carta libera e gratuitamente legalizzato.

Art. 47 — Certificato dell'esattoria comunale.

Per meglio accertare lo stato di possidenza degli interessati il municipio, ove sia possibile, si farà rilasciare dall'esattoria comunale un certificato (che può essere redatto secondo il modello allegato *N*) da cui si desuma se e per quali somme annue il richiedente la pensione ed i singoli componenti la sua famiglia siano tenuti a corrispondere imposte erariali e relative sovrimposte, tributi comunali, quote di fitti, censi, canoni, ecc. verso enti pubblici, comprese le università agrarie, le opere pie, i consorzi, ecc.

Tale certificato, che deve riportare i dati contenuti nei relativi ruoli di imposta o tasse e nelle liste di carico, e com-

prendere altresì i tributi che l'esattoria sia incaricata di riscuotere per delegazione, sarà poi allegato alla dichiarazione della Giunta municipale menzionata nel successivo articolo.

In mancanza del certificato dell'esattoria comunale, il municipio raccoglie ugualmente gli altri atti e le informazioni di sua competenza per dar corso all'istanza senza indugio.

Art. 48. — Redditi accertati agli effetti d'imposte o tasse comunali.

Rispetto alle *imposte o tasse comunali* l'ufficio municipale indicherà il reddito annuo lordo e netto accertato relativamente a ciascun cespite di entrata per l'interessato ed i singoli componenti la sua famiglia, specificando altresì le quote di depurazione dei vari redditi lordi ed i motivi che le giustificano e dichiarando se e quali variazioni siano state apportate alla tassazione dei redditi medesimi successivamente alla morte del militare.

Quando per uno stesso cespite di entrata sia stato applicato più di un tributo comunale, è opportuno precisare i criteri di valutazione seguiti per ciascuna tassazione.

Per le tasse di famiglia o focatico, esercizio e rivendita conviene indicare gli estremi della prima e dell'ultima delle classi comprese nella relativa tabella di ripartizione, oltre a quelli della classe a cui appartiene il reddito accertato, in modo che sia possibile porli a raffronto.

Le notizie di cui sopra non si estendono alle imposte o tasse governative, per le quali gli schiarimenti necessari vanno forniti da altre autorità.

Art. 49. — Stato di possidenza.

Nell'enumerare i beni posseduti dalle persone suddette occorre precisare rispetto a ciascuna di esse la natura, l'entità, l'ubicazione, il valore commerciale approssimativo di ciascun cespite, il valore locativo degli immobili ed il relativo reddito annuo lordo, con l'indicazione delle singole somme che se ne debbano dedurre a qualsiasi titolo per determinare il reddito netto (imposte e tasse, canoni, livelli, spese di manutenzione, retribuzione dei coltivatori, ecc.).

Qualora alcuna delle stesse persone abbia la gestione di industrie, negozi, esercizi di rivendita o di altre aziende, conviene raccogliere notizie precise circa l'avviamento, la durata

e la importanza della gestione, in rapporto al numero dei salariati che vi siano addetti, all'entità delle loro mercedi ed alle altre circostanze di maggior rilievo.

Art. 50. — Terreni tenuti in affitto.

Per i terreni tenuti in affitto importa accertare l'estensione (in ettari), il genere di coltura predominante, il prezzo d'affitto annuo (valutandosi in denaro anche il corrispettivo dovuto in derrate) e gli altri pesi eventualmente a carico del conduttore, il reddito annuo lordo e netto, la durata del contratto e gli altri patti essenziali del medesimo; il valore del bestiame e delle altre scorte di proprietà dell'affittuario.

Occorre altresì indicare se l'affittuario ritragga il sostentamento per sè e per la famiglia soltanto dalla coltivazione del fondo o se e di quali altri mezzi di sussistenza disponga; se il militare, prima del richiamo alle armi, prestava l'opera sua per la coltivazione del fondo, e quale diminuzione di reddito o quale maggiore spesa di coltivazione siasi verificata in seguito alla morte di lui.

In caso di affittanze collettive saranno fornite indicazioni analoghe a quelle suesposte.

Art. 51. — Mezzadria od altre forme di colonia parziaria.

Per i terreni tenuti a mezzadria o in altre forme di colonia parziaria occorre accertare, oltre all'estensione del fondo (in ettari) ed al genere di coltura predominante, i relativi patti essenziali del contratto; il reddito annuo lordo di spettanza del coltivatore; il valore delle scorte di sua proprietà; le detrazioni per le spese di sua parte e per il saldo di debiti verso il proprietario; il numero delle persone di famiglia che ricavano il loro sostentamento dalla coltivazione del fondo (calcolando, be inteso, nel caso di convivenza di più famiglie, anche se unite da parentela, le aliquote di reddito e di spesa per ciascuna di esse); se e con quale dispendio sia stata sostituita, con mano d'opera salariata, quella del defunto militare e quali altre conseguenze l'azienda domestica abbia subito in seguito alla morte di lui.

Art. 52. — Contadini obbligati

Trattandosi di contadini obbligati, sarà cura dei municipi d'indicare l'entità dell'azienda in cui essi lavorano, l'ammon-

tare complessivo dello stipendio o salario (valutato in danaro), la durata del relativo contratto di prestazione d'opera e quali siano gli altri patti essenziali del contratto medesimo.

Art. 53. — **Salariati.**

Nel caso di salariati occorre accertare la qualità della prestazione d'opera ed il salario medio giornaliero per l'ultimo periodo di tempo anteriore alla morte del militare ed anche successivamente.

Art. 54. — **Debiti ed altre passività.**

Spetta agli interessati di dare la prova dei debiti o di altre passività, da cui siano gravati, avvertendo al riguardo che i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro e gli altri uffici pubblici rilasceranno, per uso di liquidazione di pensione, in carta non bollata, i certificati e le copie dei documenti occorrenti richiesti dagli interessati medesimi o dall'ufficio municipale.

Nell'assumere informazioni in proposito, l'ufficio municipale deve tenere in considerazione la data in cui gli oneri suddetti furono costituiti, le variazioni che successivamente abbiano subito, quali siano le somme annuali pagate per interesse o per quote di ammortamento e le altre speciali circostanze del caso.

Art. 55. — **Condizioni speciali di famiglia.**

In rapporto alla condizione sociale dell'interessato ed ai mezzi economici di cui risulta fornito conviene considerare quali spese effettivamente sostenga per il mantenimento proprio e della famiglia, avendo riguardo alle circostanze di maggiore importanza, come alle spese per l'istruzione e l'educazione della prole, all'ammontare del fitto della casa di abitazione, o dell'eventuale subaffitto, ed al tenore generale di vita.

Art. 56. — **Dichiarazione motivata della giunta municipale.**

In base ai risultati degli accertamenti compiuti ed alla *conoscenza dei fatti*, la giunta municipale emette la sua dichiarazione motivata circa il quesito se il militare defunto

costituisse il *sostegno unico o necessario e principale* del richiedente la pensione, tenuto conto non soltanto degli elementi particolari desunti da tutte le indagini esperite, ma altresì delle generali condizioni di agiatezza o d'indigenza della famiglia dell'interessato.

In mancanza di prove sufficienti la giunta municipale dispone ulteriori accertamenti prima di pronunziarsi in merito.

Quando i componenti la giunta non siano in grado di confermare per scienza propria le risultanze degli accertamenti compiuti, sui quali si fonda la predetta dichiarazione, verrà unito a quest'ultima il rapporto informativo del sindaco o dell'assessore delegato.

La dichiarazione suaccennata può essere redatta secondo il modello allegato *M*, in maniera da comprendere, per maggiore economia di lavoro, anche il certificato municipale relativo alla situazione di famiglia ed allo stato delle persone che la compongono.

Art. 57. — Trasmissione delle istanze alla prefettura o sottoprefettura.

Per il più sollecito corso dell'ulteriore istruttoria, le istanze prodotte dai genitori o dai fratelli o dalle sorelle nubili, minorenni, del militare sia per la concessione dell'acconto, sia per la liquidazione della pensione, saranno rimesse, con tutti i documenti relativi, dall'ufficio municipale o dalle istituzioni di assistenza indicate nel precedente art. 3, alla prefettura o sottoprefettura del circondario, nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza degli interessati (circolare del Ministero dell'Interno 27 settembre 1915, n 10900/3 - Direzione generale dell'Amministrazione civile — Divisione II — Sezione I).

Art. 58. — Accertamenti da eseguirsi dalla prefettura o sottoprefettura.

La prefettura o sottoprefettura, ricevute le istanze, si accerta che siano corredate dei documenti prescritti; e provvede, se del caso, a completare o rettificare questi ultimi, rivolgendosi direttamente agli uffici competenti, tenuto conto delle avvertenze che precedono

Art. 59. Informazioni delle agenzie delle imposte dirette e dei reali carabinieri. Accertamenti suppletivi.

Esaminati gli atti uniti alle istanze, la prefettura o sottoprefettura chiede immediatamente all'agenzia delle imposte dirette (nel cui distretto gli interessati hanno la residenza o risultano possedere beni) una dichiarazione circa lo stato di possidenza di chi domanda la pensione e dei suoi congiunti indicati nello stato di famiglia, compreso il militare defunto (circolare del Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette e del catasto, 1° marzo 1917, n. 7320). Tale richiesta, indicherà oltre il cognome, il nome, la paternità e la residenza degli interessati, anche la data del decesso del militare, alla quale deve riferirsi l'accertamento.

In pari tempo la prefettura o sottoprefettura assume le opportune informazioni riguardo alla situazione di famiglia ed allo stato economico dei richiedenti la pensione e circa la loro immunità penale, per mezzo dei reali carabinieri, in relazione alle avvertenze contenute nell'allegato *O*.

Ove poi tali informazioni e gli altri certificati presentino lacune o discordanze circa rilevanti dati di fatto, specialmente riguardo all'entità dei redditi o proventi degli interessati, saranno richiesti schiarimenti in proposito ai locali uffici finanziari od alle altre autorità competenti ed eseguiti gli accertamenti suppletivi necessari per conoscere esattamente lo stato reale delle cose, tenute presenti in particolar modo le disposizioni dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

Art. 60. — Condanne penali riportate dai richiedenti la pensione.

Se consta che i richiedenti la pensione abbiano riportato condanne penali, la prefettura o sottoprefettura provvede a completare gli atti con il certificato penale, che dovrà contenere le indicazioni necessarie per verificare se gli interessati medesimi siano incorsi nell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.

Nell'uno o nell'altro di tali casi è inoltre necessario farsi rilasciare dalla competente cancelleria copia autentica della sentenza di condanna, con la dichiarazione se questa abbia fatto

passaggio in cosa giudicata; e, qualora siano scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena sia stata scontata o la condanna risulti rimasta estinta per indulto e per grazia, occorre che la cancelleria certifichi se sia o no intervenuta riabilitazione.

Art. 61. — Inoltro delle istanze e comunicazioni del prefetto o sottoprefetto.

Appena raccolti i certificati e le informazioni occorrenti, il prefetto o sottoprefetto rimette agli uffici centrali per le pensioni, indicati nell'art 29, tutti gli atti (comprese le dichiarazioni originali delle agenzie delle imposte, i rapporti dell'arma dei reali carabinieri e delle altre autorità interpellate); e nella nota di trasmissione, riassume i risultati delle indagini compiute, dando altresì opportuni schiarimenti circa le discrepanze rilevate.

Art 62. — Istanze erroneamente pervenute alle prefetture o sottoprefetture.

Le istanze per pensione riguardanti vedove, orfani od altre persone non contemplate dal presente titolo, qualora pervengano erroneamente alle prefetture o sottoprefetture, saranno subito trasmesse agli uffici centrali di pensione, non occorrendo gli accertamenti anzidetti.

Art. 63. — Istanze irregolarmente inoltrate.

Le istanze per acconto o pensione riguardanti genitori, fratelli e sorelle nubili, minorenni, di militari, qualora pervengano irregolarmente ad uffici diversi da quelli incaricati del servizio delle pensioni di guerra, saranno rimesse al municipio di residenza degli interessati, allorchè non risulti dagli atti che la giunta municipale abbia rilasciato la dichiarazione di sua competenza; ed invece saranno inviate direttamente alla prefettura o sottoprefettura del circondario, nella cui circoscrizione risiedono gli interessati, quando alle istanze sia allegata la dichiarazione suddetta.

TITOLO IV.

NORME TRANSITORIE

Art. 64. — Istanze pendenti presso municipi od altri uffici.

Le istanze che si trovino presso i municipi dovranno aver corso giusta gli art. 18, secondo comma, 34 e 57, appena compiuti gli accertamenti prescritti dalle presenti istruzioni.

Le istanze pervenute ad uffici diversi da quelli incaricati del servizio delle pensioni di guerra saranno inoltrate ai municipi o alle prefetture e sottoprefetture, giusta l'articolo precedente, ove riguardino genitori o fratelli, sorelle nubili, minorenni, di militari periti in guerra; ed in ogni altro caso verranno trasmesse direttamente agli uffici centrali per le pensioni, indicati nel precedente art. 29.

Art. 65. — Richiesta di acconto da parte di vedove od orfani, che abbiano già domandato la liquidazione della pensione.

La vedova o gli orfani del militare perito in guerra, che abbiano inoltrato istanza di pensione anteriormente alle presenti istruzioni e che intendano conseguire l'acconto a termini dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, ne faranno richiesta con apposita domanda in carta libera, indicando in quale data ed a quale ufficio abbiano trasmesso la precedente istanza di pensione, senza dover riprodurre i documenti trasmessi.

Art. 66. — Richiesta di acconto da parte dei genitori o collaterali, che abbiano già domandato la liquidazione della pensione.

I genitori, o i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, che abbiano inoltrato istanza di pensione, anteriormente alle presenti istruzioni e che intendano conseguire l'acconto, ritenendo

di trovarsi nelle condizioni prescritte per tale concessione, ne faranno richiesta con apposita domanda in carta libera, corredata di un certificato municipale da cui risulti se ed in qual misura i richiedenti usufruiscano del soccorso giornaliero spettante alle famiglie dei militari richiamati, o per quale motivo non abbiano potuto ottenerlo.

L'acconto non sarà concesso quando per la sua misura risulti meno favorevole del soccorso giornaliero corrisposto agli interessati.

Art. 67. — Istanze riprodotte in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598.

Gli interessati ai quali sia stata negata dalla Corte dei conti la pensione in base alle norme anteriori al citato decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, e che in applicazione di tale decreto ritengano di averne acquistato il diritto, trasmetteranno direttamente alla Corte medesima una nuova istanza in carta bollata, unendovi soltanto i documenti necessari per completare quelli precedentemente prodotti, facendo di ciò esplicita menzione nella istanza.

Art. 68. — Abrogazione di circolari anteriori.

Sono abrogate le circolari anteriori in quanto siano contrarie alle presenti istruzioni.

ALLEGATI.

Prezzo della presente dispensa L. 1,15

(2008) Roma 1917 -- Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1917 — 17 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 521. — 12 AGOSTO 1917. RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1230, col quale vengono chiamati a nuova visita i rivedibili e i riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 . . . . Pag. 1229
» 525. — 16 AGOSTO 1917. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899 . . . . . Pag. 1230

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 521. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1230, col quale vengono chiamati a nuova visita i rivedibili e i riformati nati negli anni dal 1874 al 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 13 agosto 1917).

Art. 1. — Sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva (o, per delegazione del consiglio stesso, presso un ospedale militare o presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze) tutti i cittadini nati negli anni dal 1874 al 1899 inclusivo i quali furono mandati rivedibili o riformati fino a tutto l'11 agosto 1917, anche nel caso che la decisione di rivedibilità o di riforma sia stata pronunciata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinate con i decreti luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1166; 16 gennaio 1916, n 35; 30 marzo 1916, n. 367; 1° ottobre 1916, n. 1239; 3 dicembre 1916, n. 1666; 12 aprile 1917, n. 596; e 12 luglio 1917, n. 1106.

Quelli dei cittadini anzidetti, che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati nella categoria loro spettante giusta le disposizioni del successivo articolo 2, per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Art. 2. — Le disposizioni relative alla dichiarazione di renitenza, contenute nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle relative all'ammissione al soccorso giornaliero, contenute nell'art. 3 del decreto stesso, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni nei citati articoli specificate. La misura del soccorso è quella stabilita con l'art. 1 del decreto luogotenenziale del 29 luglio 1917, n. 1199.

Sono inoltre applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto e appartenenti a classi posteriori al 1881 le disposizioni relative all'assegnazione alla 2ª e 3ª categoria contenute nell'art. 1, secondo comma, del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35.

Quelli dei riformati suddetti che appartengano a classe anteriore al 1882, saranno tutti, se idonei, arruolati in 1ª categoria.

Ai riformati nati negli anni 1874 e 1875 si applicheranno le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7.

Le disposizioni dell'art. 3 del decreto medesimo si applicheranno a quelli dei riformati stessi che si trovavano nelle condizioni ivi specificate al giorno 16 gennaio 1917 stabilito per la presentazione alle armi dei militari suddetti.

Art. 3. — Il ministro della guerra determinerà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

N. 525. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 agosto 1917.

1. Gli elenchi *A* e *B*, approvati col decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917, delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare e di quelle che, pur essendo compatibili coi servizi sedentari, motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra, essendo stati pubblicati nel n. 178 della *Gazzetta ufficiale* del 28 luglio 1917, sono andati in vigore il giorno 12 agosto 1917, e devono quindi applicarsi a tutti gli inscritti e militari che saranno visitati d'ora innanzi.

Essi sono ispirati a criteri, notevolmente diversi da quelli dell'elenco abrogato, i quali impongono per la maggior parte dei visitandi l'osservazione in ospedale militare; e perciò, essendo stato determinato, col decreto luogotenenziale n. 1230 del 12 agosto corrente, che debbano rivisitarsi, in conformità dei criteri informatori degli elenchi suddetti, gli inscritti e militari nati negli anni dal 1874 al 1899 stati riformati fino a tutto il giorno 11 agosto 1917 — si presenta la necessità di avvisare a che le visite stesse siano eseguite in breve periodo di tempo: di evitare, per la visita di coloro pei quali è prescritta l'osservazione, ogni lavoro superfluo ai consigli di leva ed ogni inutile disagio agli interessati, e di far sì che agli ospedali militari affluisca quotidianamente un numero di visitandi non superiore alla loro potenzialità.

Questo Ministero pertanto — in relazione alle istruzioni già impartite con la circolare a stampa n. 253 del 2 corrente — avverte, in via di massima:

a) che alla nuova visita sono soggetti anche i riformati già chiamati alle precedenti revisioni e confermati inabili dai consigli di leva o nuovamente riformati in rassegna (compresi, naturalmente, quelli trasferiti dalla regia marina nel regio esercito) salvo, per i già riformati per deficienza di statura, quanto è detto nella seguente lettera *c*); e i militari di truppa che furono collocati a riposo per anzianità di servizio o collocati in riforma per infermità non provenienti da cause di servizio;

b) che ne sono invece esclusi gli ufficiali e coloro che furono visitati fra il 12 agosto 1917 e il giorno stabilito per l'inizio della presente revisione e furono confermati inabili giusta i nuovi elenchi delle imperfezioni ed infermità: i militari di truppa che ottennero il congedo assoluto per aver rifiutato il passaggio nel corpo dei veterani o furono collocati a riposo per imperfezioni od infermità dipendenti da cause di servizio; e quelli che si trovano in licenza in attesa del detto collocamento a riposo;

c) che devono visitarsi tutti coloro che furono riformati per avere una statura da m. 1.44 a m. 1.47 (i quali non furono compresi nelle precedenti revisioni) e tutti i già ri-

mati per deficienza di statura che nelle precedenti revisioni furono riformati per altre infermità sebbene avessero raggiunto la statura di m. 1.50.

Invece coloro che nelle precedenti revisioni furono nuovamente riformati per avere una statura inferiore a m. 1.50 non sono soggetti alla nuova visita.

d) che le disposizioni della presente circolare *obbligano soltanto i riformati residenti Regno o in colonie italiane*: mentre per i riformati residenti all'estero saranno impartite apposite disposizioni, quando potranno pubblicarsi gli elenchi delle imperfezioni ed infermità per uso delle regie autorità diplomatiche e consolari.

Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti e i comandi dei distretti militari di provvedere perchè, occorrendo, gli elenchi dei riformati da chiamarsi a nuova visita siano rettificati in conformità delle precedenti istruzioni: e, per la esecuzione della nuova revisione, ordina quanto appresso

Autorità presso le quali devono eseguirsi le visite.

2. Coloro che furono riformati per imperfezioni od infermità *comprese nella tabella A* annessa al seguente manifesto (allegato I) ed ai quali si riferisce il n. 2 della citata circolare n. 253, saranno precettati a presentarsi alla nuova visita presso il consiglio di leva soltanto se gli accertamenti da eseguirsi a loro riguardo portino a ritenere che essi siano stati riformati irregolarmente ovvero siano guariti dalla infermità che ne motivò la riforma.

3. Gli inscritti mandati rivedibili o riformati *dai consigli di leva* per imperfezioni od infermità *comprese nella tabella B* annessa al seguente manifesto (allegato I) — ai quali si riferisce il n. 3 della citata circolare e pei quali è necessaria l'osservazione — non devono presentarsi al consiglio di leva. Essi saranno invece visitati, per delegazione del consiglio stesso, *presso un ospedale militare*: e per la loro precettazione e pei provvedimenti conseguenti alla visita si osserveranno le norme di cui ai seguenti numeri dal 24 al 29.

4. Saranno parimenti visitati *presso un ospedale militare*, con le norme di cui ai seguenti numeri dal 30 al 33, i militari *di tutte le classi* dalla 1874 alla 1899 che furono riformati *in rassegna dall'anno* 1913 *a tutto il giorno* 11 *agosto* 1917 per imperfezioni od infermità *comprese nella citata tabella B* o per alcuna delle altre che, giusta l'elenco *B*, approvato col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, *motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.*

5. I militari *di tutte le classi* dalla 1874 alla 1899 che furono riformati in rassegna *dall'anno* 1913 *a tutto il giorno* 11 *agosto* 1917 per imperfezioni od infermità *diverse da quelle comprese nelle tabelle A e B e nell'elenco B* di cui al numero precedente, saranno visitati presso i distretti militari con le norme di cui ai seguenti numeri dal 34 al 38.

6. Gli inscritti mandati rivedibili o riformati *dai consigli di leva* per imperfezioni od infermità *diverse da quelle comprese nelle tabelle A e B* devono visitarsi *presso i consigli di leva* con le norme di cui ai seguenti numeri dall'8 al 21: e così pure i militari *nati negli anni dal* 1874 *al* 1892 *che furono riformati in rassegna fino a tutto l'anno* 1912 *per imperfezioni od infermità diverse da quelle della tabella A.*

7. Infine — in eccezione a quanto prescrivono i numeri precedenti — i riformati *sia dai consigli di leva, sia in rassegna i quali sono forniti della laurea in medicina e chirurgia* saranno visitati tutti *presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, qualunque sia la imperfezione od infermità che ne motivò la riforma*, con le norme di cui ai seguenti numeri dal 39 al 44.

Visite presso i consigli di leva.

8. Le visite presso i consigli di leva dei riformati menzionati nel precedente n. 6 incomincieranno in tutti i circondari il giorno 10 settembre 1917.

9. I comandi dei corpi d'armata, appena ricevuti i prospetti allegati I e II alla citata circolare 253 (che, occorrendo, dovranno sollecitarsi) e dopo aver completato la seconda parte del primo dei prospetti medesimi coi dati forniti, col secondo, dai comandi dei distretti militari, determineranno — in base al totale dei visitandi, risultante alla colonna 5 del prospetto I, ed a quello degli ufficiali medici assegnati a ciascun consiglio di leva giusta il n. 4, lettere *b*) e *c*) della circolare n. 755 del *giornale militare* del 1916 (con avvertenza che anche al consiglio supplementare di Padova ne spettano due) e tenendo presente che per ogni seduta devono chiamarsi *cento* riformati per medico — quante sedute occorrono ad ogni consiglio di leva per esaurire le visite ed il periodo necessario perchè esse si svolgano, *senza deroga alcuna, continuatamente con la sola interruzione dei giorni festivi*: e lo notificheranno ai prefetti e sottoprefetti, trasmettendo al tempo stesso al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Ufficio ispezioni) un elenco da cui risulti il giorno in cui avranno termine le visite in ciascun circondario e predisponendo quanto occorre per la destinazione ai consigli di leva degli ufficiali delegati, medici e dei carabinieri reali, nonchè degli scritturali militari, in relazione anche al controllo generale delle liste di leva prescritto col seguente n. 23.

10. I prefetti e sottoprefetti compileranno subito, in scrupolosa conformità di quanto precede, la tabella delle sedute, avvertendo che per completare i cento visitandi per seduta e per medico dovranno, se occorra, chiamarsi riformati di due o più comuni anche di mandamenti diversi e facendovi risultare chiaramente a quale consiglio di leva ed a quali sedute dovranno presentarsi i riformati di ciascun comune.

Compileranno pure il manifesto per l'ordine della revisione (conforme all'annesso allegato 4) che avrà la data del 15 agosto 1917 e provvederanno perchè esso sia immediatamente pubblicato in tutti i comuni del circondario e perchè i sindaci — *ai quali trasmetteranno gli elenchi per comune dei visitandi di cui al primo capoverso del n. 4 ed al n. 10 della circolare* 253 — procedano alla regolare precettazione dei visitandi, tenendo presente per i laureati in medicina e chirurgia quanto è detto nel seguente n. 40

Del manifesto trasmetteranno due esemplari al Ministero ed uno al comando del corpo d'armata territoriale.

11. I riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva perchè infermi, detenuti, ecc., saranno rimandati alle sedute ordinarie della leva sulla classe 1900. Se in queste sedute risultassero tuttora impediti a presentarsi, saranno rimandati alla chiusura della leva stessa, ed occorrendo anche alle leve successive: avvertendo però che ove in tali leve fossero arruolati, il loro invio alle armi potrà effettuarsi *soltanto nel caso che siano in quel tempo ancora alle armi gli uomini della loro classe di nascita.*

12. I riformati dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma, che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale, per essere sostituita con una nuova nel caso che venissero ancora riformati.

13. Le decisioni relative ai riformati che furono già compresi nelle precedenti revisioni saranno riportate sugli elenchi stati compilati in occasione delle revisioni medesime: mentre quelle relative ai riformati ora chiamati per la prima volta a nuova visita saranno riportate sugli elenchi compilati ai sensi della circolare 2 agosto 1917, n. 253.

Al termine poi delle sedute esse saranno tutte trascritte sulle liste di estrazione (o di leva) della classe con la quale gli interessati furono originariamente riformati.

14. In ordine all'accertamento della idoneità fisica si terrà presente che devono essere arruolati:

a) gli uomini che raggiungano o superino la statura di m. 1,50;

b) gli uomini *temporaneamente* idonei ai soli servizi sedentari. A loro riguardo i consigli di leva si asterranno dal fare qualsiasi designazione, spettando esclusivamente all'autorità militare di determinarne l'impiego in relazione al giudizio delle commissioni sanitarie centrali;

c) gli uomini affetti da imperfezioni od infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col decreto citato, motivano la *inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente*. Tale assegnazione, giusta le avvertenze dell'elenco in parola, può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva si atterranno alle norme seguenti:

α) se per l'accertamento delle imperfezioni od infermità di cui sopra sia necessario inviare il riformato in osservazione e il direttore dell'ospedale si pronunci per l'*assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente*, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « *Su giudizio del direttore ospedale militare di . . . . . in data . . . . , . Abile, arruolato in . . . categoria e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente* ».

Analoga annotazione sarà apposta sul foglio matricolare, *nel quale dovrà includersi il giudizio del direttore dell'ospedale, che sarà conservato presso il distretto militare.*

β) se invece la imperfezione o infermità sia accertata direttamente dal consiglio di leva, l'interessato sarà arruolato senz'altro nella categoria che gli spetta e alla relativa formola si aggiungerà la seguente annotazione: « *Designato per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente per . . . .* (infermità) »; la quale dovrà riportarsi, in inchiostro rosso, sul foglio matricolare.

L'ufficiale delegato in 1° farà compilare un elenco dei già riformati designati per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente ai sensi della presente lettera β; e includendovi tutti i fogli matricolari relativi ai militari stessi, lo trasmetterà, distinto dagli altri fogli matricolari, al comando del distretto militare, al quale spetterà, in occasione della presentazione alle armi, di inviare il militare all'ospedale militare per il definitivo giudizio in ordine alla proposta assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente e di prendere poscia gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

15. Le disposizioni di cui alle lettere α e β del precedente n. 14, *c*), hanno carattere organico: perciò i presidenti dei consigli di leva faranno aggiungere le formule ivi prescritte su tutti gli esemplari della tabella *B* delle formule per le decisioni del consiglio di leva, con riferimento alle citate disposizioni.

16. I già riformati affetti da malattie oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, *all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata.*

17. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

18. I riformati nati anteriormente all'anno 1896 che saranno giudicati inabili, anche temporaneamente, al servizio militare, saranno senz'altro confermati riformati in applicazione del n. 29, lettera *a*), della circolare 19 aprile 1917, n. 277, essendo scorso per essi il normale periodo della rivedibilità.

Quelli invece che nacquero negli anni 1896 e successivi, se saranno giudicati inabili temporaneamente, saranno mandati rivedibili con le norme di cui al n. 29, lettere *b*) e *c*), ed al n. 30 della circolare citata: avvertendosi, naturalmente, che i nati nel 1898 e nel 1899 non potranno riformarsi, rispettivamente, prima del giugno 1920 o 1921.

19. I riformati che saranno ritenuti idonei al servizio militare saranno arruolati nella categoria che loro spetti *per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, alla quale saranno ascritti.*

Avvertasi però che, dovendo i riformati nati negli anni dal 1874 al 1881, che saranno arruolati, essere ascritti a classi che appartengono alla milizia territoriale, sarà inutile di far luogo alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria di quelli di essi che si trovassero nelle condizioni specificate nel capo VII della legge sul reclutamento. Pertanto essi saranno tutti assegnati alla 1ª categoria in conto della classe del loro anno di nascita, senza che i sindaci debbano rilasciare, a loro riguardo, verun documento di esenzione.

20. I riformati invece nati negli anni 1882 e successivi, potranno ottenere, nonostante lo stato di guerra, l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, non solo per i titoli esistenti all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che in seguito siansi verificati in base alle leggi in vigore al momento del perfezionarsi di essi, quand'anche tali titoli più non sussistano. A tale effetto essi dovranno considerarsi quali rimandati per legale motivo, anche per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria conseguite da loro fratelli nel frattempo, e perciò dovrà tenersi presente il § 434 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

Per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegnazione od il passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria si terranno presenti le norme contenute nei numeri dal 34 al 42 della circolare del 12 dicembre 1916, n. 755.

21. In ordine alla segnalazione ai sindaci, od ai prefetti e sottoprefetti, dei militari in servizio quali arruolati volontari ordinari, di un anno o di guerra, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli o ruoli matricolari; ai riformati da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59, anche per i riformati arruolati nella 3ª categoria; alla richiesta dei certificati penali; ed al controllo per parte dei distretti militari del numero dei riformati che saranno stati arruolati nelle tre categorie, si seguiranno le norme di cui ai numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25 della circolare n. 755 del 12 dicembre 1916.

Per i riformati che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi che sarà indetta per i riformati a cui la presente circolare si riferisce, e che perciò dovranno essere avviati alle armi subito dopo l'arruolamento, l'ufficiale delegato in I° si asterrà dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al § 188 del regolamento sul reclutamento (1).

22. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della nuova visita, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero, con telegramma espresso, un prospetto conforme all'allegato* B *che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero dei riformati arruolati.*

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

(1) Con l'occasione si rammenta ad ogni buon fine che, trovandosi già sotto le armi la classe 1899, i capilista della classe stessa arruolati nelle sedute dal 15 al 31 agosto 1917 devono essere avviati subito alle armi.

23. Non appena sarà ultimata nel rispettivo circondario la visita dei riformati di cui sopra, gli ufficiali delegati (ai quali i commissari di leva forniranno gli elementi e chiarimenti necessari) faranno eseguire dagli scritturali le trascrizioni prescritte col precedente n. 13: e poscia eseguiranno, valendosi degli scritturali stessi, il controllo generale delle liste di estrazione delle classi dalla 1874 alla 1891, delle liste di leva delle classi 1892 e successive, dei diversi elenchi dei riformati stati chiamati a nuova visita, nonchè delle schedine o schede personali, per accertarsi che tutti i riformati (ad eccezione, naturalmente, di quelli compresi nella tabella *A*) siano stati chiamati a nuova visita in occasione della presente revisione: che le decisioni relative siano state esattamente inscritte sulle schede o schedine e sugli elenchi dei riformati: e che esse siano state regolarmente riportate sulle liste di estrazione o di leva delle classi durante la cui leva gli interessati furono originariamente riformati: ciò che, in caso negativo, sarà fatto a cura degli scritturali in occasione del detto controllo.

Se da questo controllo risultasse che qualche riformato fu indebitamente escluso dalla revisione, il prefetto o sottoprefetto provvederà perchè egli sia immediatamente precettato a presentarsi al consiglio di leva, da convocarsi in seduta straordinaria.

L'ufficiale delegato in 1ª, al termine di questo controllo, trasmetterà al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Ufficio ispezioni) una succinta relazione del controllo medesimo con cenno dei provvedimenti adottati per ovviare agli inconvenienti eventualmente rilevati, e con l'assicurazione che tutte le scritturazioni furono regolarmente completate.

Visite presso gli ospedali militari.

24. Le visite presso gli ospedali militari dei riformati per imperfezioni od infermità comprese nella tabella *B* ai quali si riferisce il precedente n. 3, incomincieranno il giorno 10 settembre 1917 e si svolgeranno gradatamente in relazione alla potenzialità degli ospedali stessi, principiando dai riformati delle classi più giovani.

25. I riformati stessi riceveranno dal comando del corpo d'armata territoriale, per mezzo dell'arma dei reali carabinieri, un apposito precetto in cui saranno indicati il giorno della visita e l'ospedale presso cui essa deve essere eseguita, e che dovranno consegnare alla direzione dell'ospedale all'atto della presentazione. Tale precetto, se non potesse notificarsi personalmente per ignoranza del recapito, sarà consegnato al sindaco del comune di leva, a cui l'interessato dovrà richiederlo *non dopo il* 30 *settembre* 1917: avvertendosi che gli inadempienti saranno dichiarati renitenti e non potranno in nessun caso addurre la mancata notificazione a giustificazione del non essersi presentati alla nuova visita. A tale intento i comandi dei reali carabinieri faranno pervenire a ciascuna prefettura o sottoprefettura l'elenco dei precetti non notificati, in base al quale il consiglio di leva emetterà le relative dichiarazioni di renitenza.

26. I riformati che saranno precettati a presentarsi all'ospedale di divisione militare diversa da quella nella cui circoscrizione risiedono, potranno ottenere di essere visitati presso l'ospedale della divisione di residenza facendone domanda verbalmente o in carta libera al locale comando dell'arma dei reali carabinieri: il quale, presi gli opportuni accordi colla direzione dell'ospedale stesso, farà loro conoscere il giorno in cui dovranno presentarsi alla visita.

27. Riguardo ai riformati che saranno giudicati idonei alle fatiche della guerra i direttori degli ospedali si limiteranno a trasmettere alle prefetture e sottoprefetture i rela-

tivi precetti ai quali apporranno, nello spazio loro riservato, l'annotazione *idoneo incondizionatamente* e la indicazione dei contrassegni personali: ed in base a tale documento (che dovrà conservarsi con la scheda o schedina personale) i consigli di leva arruoleranno gli interessati nella categoria loro spettante senza che essi debbano presentarsi personalmente al consiglio.

28. Riguardo invece ai riformati che saranno giudicati inabili o idonei soltanto ai servizi sedentari, i direttori degli ospedali redigeranno separate dichiarazioni nelle quali faranno risultare le loro proposte in ordine alla riforma, alla rivedibilità (tenendo presenti, per il periodo di essa, le avvertenze di cui al precedente n. 18) e all'assegnazione ai servizi sedentari: formulando esplicitamente, quando ne sia il caso, il loro giudizio circa la *inabilità assoluta alle fatiche della guerra e la assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente* giusta le avvertenze all'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità.

I consigli di leva emetteranno, in base a tali dichiarazioni, e senza che occorra il personale intervento degli interessati, le decisioni di loro competenza, tenendo presenti le disposizioni di cui al precedente n. 14, *c*), lettera *z*), per quanto concerne coloro che dovranno assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

29. I riformati che, in seguito alle visite di cui sopra, saranno arruolati, anche pei soli servizi sedentari, dopo la chiamata alle armi di coloro a cui la presente revisione si riferisce, dovranno essere subito precettati a presentarsi alle armi.

30. I militari di *tutte le classi* dalla 1874 alla 1899 che furono riformati *in rassegna dall'anno* 1913 *a tutto il giorno* 11 *agosto* 1917 per imperfezioni od infermità *comprese nella tabella B*, ovvero per alcuna delle altre che, giusta l'elenco *B* del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, *motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra e la assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente*, devono essi pure essere visitati *presso un ospedale militare*, giusta il precedente n. 4, *non appena ultimate le visite dei riformati a cui si riferiscono i numeri dal* 24 *al* 29. Se ne devono però escludere quelli che furono riformati per tubercolosi (art. 71 dell'elenco, edizione 1914).

31. I comandi dei distretti militari compileranno con la più scrupolosa esattezza, *per non esporre gli interessati ad indebita dichiarazione di renitenza*, gli elenchi per comune dei militari medesimi e predisporranno, nella parte concernente le generalità, i loro precetti conformi al modello annesso alla circolare a stampa 17 corrente, n. 285, rettificato in conformità delle note appostevi: e al 10 ottobre p. v. trasmetteranno gli uni e gli altri al comando del corpo d'armata territoriale, il quale, d'accordo col direttore di sanità militare, determinerà l'ordine di precettazione in relazione alla circolare citata e, fatti completare i precetti con la indicazione del giorno e dell'ospedale in cui ciascun riformato dovrà visitarsi, provvederà per la loro notificazione con le norme della circolare stessa.

32. I comandi dei reali carabinieri trasmetteranno un elenco dei precetti che non avranno potuto notificarsi al comando del distretto militare competente, il quale prenderà accordi coi prefetti e sottoprefetti affinchè i detti riformati siano aggiunti sugli elenchi dei riformati chiamati a nuova visita e dichiarati renitenti dal consiglio di leva.

33. Per la esecuzione delle visite, le partecipazioni da farsi ai distretti militari e la chiamata alle armi di coloro che saranno dichiarati idonei, valgono le norme di cui ai numeri dal 26 al 29: rimanendo inteso che spetterà ai comandi dei distretti militari di provocare dal comando del corpo d'armata l'annullamento degli atti di rassegna ad essi relativi.

Visite presso i distretti militari.

34. Giusta il precedente n 5 devono visitarsi *presso i distretti militari* i militari *di tutte le classi*, dalla 1874 alla 1899, che furono riformati *in rassegna dall'anno* 1913 *a tutto il giorno* 11 *agosto* 1917 per imperfezioni od infermità *diverse da quelle comprese nelle tabelle A e B e da quelle che*, giusta l'elenco *B* approvato col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, *motivano la inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.*

35. I comandi dei distretti predisporranno, con le forme consuete, i precetti dei militari stessi per poterli notificare *non appena sarà indetta la chiamata alle armi dei già riformati che saranno arruolati per effetto della presente revisione*, in modo che essi abbiano a rispondere alla chiamata stessa. Al riguardo terranno presente il precedente n. 32.

36. I riformati che saranno precettati a presentarsi ad un distretto militare diverso da quello nella cui circoscrizione risiedono potranno presentarsi — *muniti del precetto e di un certificato di identità personale rilasciato dal locale comando dell'arma dei reali carabinieri* — al distretto di residenza.

37. Quelli dei militari in parola che saranno dichiarati idonei anche pei soli servizi sedentari saranno trattenuti alle armi, e i comandi dei distretti provocheranno dal comando del corpo di armata l'annullamento degli atti di rassegna ad essi relativi.

38. Per i militari stati riformati in rassegna per imperfezioni od infermità comprese nella tabella *A* non occorre nessun provvedimento, non dovendo essi essere visitati.

Visite dei laureati in medicina e chirurgia presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze.

39. Come è detto nel precedente n. 7, i riformati *sia dai consigli di leva, sia in rassegna, nati negli anni dal* 1874 *al* 1899 che sono forniti della laurea in medicina e chirurgia, devono essere visitati, *qualunque sia la imperfezione od infermità per cui conseguirono la riforma, presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze*, alla quale gl'interessati potranno presentarsi, giusta le norme seguenti, fra il giorno 15 e il giorno 30 settembre p. v.

40. Pertanto i prefetti e sottoprefetti e i comandi dei distretti militari — con la scorta delle dichiarazioni fatte dai riformati laureati in medicina e chirurgia nati negli anni dal 1876 al 1896 in occasione dell'applicazione del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare — determineranno quali dei laureati stessi siano stati nell'occasione suddetta confermati o dichiarati inabili al servizio militare: e si asterranno dal precettarli a presentarsi al consiglio di leva o a un ospedale militare, ovvero al distretto militare a norma delle precedenti disposizioni.

41. I prefetti e sottoprefetti segnaleranno quelli dei riformati suddetti che furono confermati tali dal consiglio di leva ai comandi dei distretti militari: i quali — inviandone l'elenco complessivo alla direzione della scuola — provvederanno perchè a ciascuno di essi e di quegli altri che furono dichiarati inabili presso il distretto sia, a cura dell'arma dei reali carabinieri e con le norme del precedente n. 32, notificato uno speciale precetto per presentarsi entro i termini sovra indicati alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, da cui risulti che il precettato è un laureato in medicina e chirurgia chiamato

a nuova visita presso la detta scuola giusta il decreto luogotenenziale 12 agosto 1917, n. 1230, ed è autorizzato a viaggiare in seconda classe ed a valersi dei treni diretti.

42. Ai laureati suddetti sarà poi, dalla scuola di applicazione di sanità militare, corrisposto — invece dell'ordinaria indennità giornaliera di lire due — il compenso speciale giornaliero di lire sette per tutto il tempo in cui resteranno a disposizione dell'autorità militare.

Essi dovranno consegnare il precetto di cui sopra alla direzione della scuola, la quale procederà all'accertamento della loro idoneità al servizio militare tenendo presenti le norme di cui ai precedenti numeri 27 e 28, e redigendo per ciascuno una apposita dichiarazione che trasmetterà, per i conseguenti provvedimenti, al comando del distretto militare: il quale farà pervenire ai prefetti e sottoprefetti, per le necessarie decisioni dei consigli di leva, le dichiarazioni concernenti coloro che furono riformati dai consigli di leva.

43. I laureati in medicina e chirurgia stati riformati nella revisione anteriore a quella ordinata col citato decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, dovranno chiedere spontaneamente al distretto militare il precetto di cui sopra per presentarsi alla scuola di applicazione entro il 30 settembre 1917.

44. Ai laureati di cui ai precedenti numeri 40 e 43 che, senza averne preventivamente giustificato un legittimo impedimento, non imprenderanno il viaggio in modo da giungere alla scuola di applicazione entro il giorno 30 settembre 1917, non spetteranno le facilitazioni di viaggio e il compenso speciale giornaliero di cui al n. 42. Essi avranno diritto soltanto al trattamento spettante ai riformati chiamati ai consigli di leva.

Nomine ad ufficiale della milizia territoriale.

45. I comandi dei distretti militari daranno corso alle domande per nomina ad ufficiale della milizia territoriale dei riformati compresi nella presente revisione solo quando gli aspiranti siano stati riformati anteriormente al 28 agosto 1915 e presentino la domanda entro il 28 agosto 1917: salvo per gli aspiranti nati dal 1874 al 1883 e per quelli che comprovino, con l'esibizione dei voluti documenti, di avere diritto all'assegnazione alla 3ª categoria i quali potranno farne domanda anche dopo il detto termine.

Questa disposizione si intende limitata a quelle armi ed a quei casi in cui le nomine siano ammesse.

46. I riformati chiamati a nuova visita che, pur avendo presentata nel termine stabilito dal precedente n. 45, la domanda per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale ed essendo stati giudicati idonei nella relativa visita medica, non avessero ancora ottenuto la nomina stessa nel giorno in cui dovrebbero subire la nuova visita, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi ai rispettivi consigli di leva.

I comandanti dei distretti daranno quindi in nota i giovani in tali condizioni ai rispettivi consigli di leva, i quali provvederanno perchè i giovani stessi siano rimandati ad una seduta del 31 ottobre 1917, in cui decideranno definitivamente a loro riguardo in base ai relativi stati di servizio e alle partecipazioni di cui al seguente n. 47.

Quelli, invece, dei predetti riformati che nella visita che avessero subita quali aspiranti alla nomina ad ufficiali di milizia territoriale fossero stati giudicati inabili al servizio militare, dovranno presentarsi egualmente al consiglio di leva per essere sottoposti alla nuova visita.

47. Per quelli dei riformati chiamati a nuova visita che abbiano ottenuta la nomina a ufficiale di milizia territoriale, la decisione da pronunciarsi dai consigli di leva sarà così formulata:

« *Arruolato in* 1ª (o 2ª o 3ª) *categoria senza visita perchè ufficiale di milizia territoriale* ».

Tale decisione sarà presa in base alle copie dei relativi stati di servizio che i comandi dei distretti e dei depositi dei corpi a cui gli ufficiali di milizia territoriale appartengono si affretteranno a trasmettere alle rispettive prefetture e sottoprefetture con riferimento alla presente disposizione.

Però, nei casi in cui la copia dello stato di servizio non potesse ancora essere rilasciata, i prefati comandi comunicheranno con semplice lettera le avvenute nomine ad ufficiale di milizia territoriale e, in base a tale partecipazione, i consigli di leva pronuncieranno la decisione di cui sopra.

Passaporti.

48. Dalla data della presente circolare è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati chiamati a nuova visita. Essi potranno però conseguire il passaporto se nella presente revisione saranno stati confermati inabili al servizio militare.

Il Ministro — GIARDINO.

ALLEGATO A

CHIAMATA A NUOVA VISITA DEI RIFORMATI

nati negli anni dal 1874 *al* 1899 *e dei rivedibili della classe* 1899

Il Prefetto della provincia di . . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto il decreto luogotenenziale del 12 agosto 1917, n. 1230;
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra;
Notifica quanto segue:

1. Sono chiamati a nuova visita gli inscritti di leva e i militari *nati negli anni dal* 1874 *al* 1899 *inclusi* che furono riformati o mandati rivedibili dal consiglio di leva o in seguito a rassegna presso il distretto militare od il corpo, anche nel caso che siano stati già rivisitati e confermati inabili nelle precedenti revisioni. Però quelli di essi che furono riformati per imperfezioni od infermità *comprese nella seguente tabella A dovranno essere visitati soltanto se saranno precettati personalmente.*

2. Gli inscritti riformati o mandati rivedibili *dal consiglio di leva per imperfezioni od infermità comprese nella seguente tabella B*: e tutti i militari riformati *in rassegna negli anni dal* 1913 *a tutto il* 12 *agosto* 1917, saranno visitati *presso il distretto militare*, ovvero *presso un ospedale militare*. Essi riceveranno apposito precetto in cui saranno indicati il giorno e il luogo dove dovranno presentarsi. Ignorandosene il recapito, il precetto sarà consegnato *al sindaco del comune di leva* a cui gli interessati dovranno richiederlo non oltre il 30 settembre 1917, perchè la mancata precettazione non li esonererebbe dalla visita e dalle sanzioni penali in caso di inadempienza.

Quelli che saranno precettati a presentarsi al distretto militare e risiedano nella circoscrizione di altro distretto potranno presentarsi — *muniti del precetto e di un certificato di identità personale rilasciato dal locale comando dell'arma dei reali carabinieri* — al distretto nella cui circoscrizione risiedono.

Quelli che saranno precettati a presentarsi all'ospedale di divisione militare diversa da quella nella cui circoscrizione risiedono potranno ottenere di essere visitati presso l'ospedale della divisione di residenza facendone domanda verbalmente o in carta libera al locale comando dell'arma dei reali carabinieri: il quale, presi gli opportuni accordi colla direzione dell'ospedale stesso, farà loro conoscere il giorno in cui dovranno presentarsi alla visita.

3. Invece gli inscritti riformati o mandati rivedibili *dal consiglio di leva* per imperfezioni od infermità *diverse da quelle comprese nelle dette tabelle A e B*; e tutti i militari riformati *in rassegna dall'anno* 1894 *a tutto l'anno* 1912, dovranno presentarsi, *anche se non riceveranno nessun precetto, al consiglio di leva nel giorno per ciascuno indicato* nella seguente tabella delle sedute. Gli elenchi di coloro che devono in tal modo presentarsi al consiglio di leva si trovano *presso il municipio del comune di leva*, a cui gli interessati

potranno, in caso di dubbio, chiedere le opportune notizie. Quelli di essi che risiedono nel Regno ma fuori del proprio circondario di leva possono chiedere, in carta libera o verbalmente, al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza di essere visitati dal consiglio di leva del circondario ove risiedono.

4. I riformati *laureati in medicina e chirurgia* dovranno presentarsi, *qualunque sia la imperfezione od infermità che ne motivò la riforma*, alla *scuola di applicazione di sanità militare in Firenze* fra il giorno 15 ed il giorno 30 settembre 1917. A tale intento essi si rivolgeranno al comando del distretto militare il quale rilascerà loro un precetto che li autorizzerà a viaggiare in seconda classe nei treni diretti ed a percepire il compenso speciale giornaliero di lire sette. Non spetterà questo trattamento a coloro che non imprenderanno il viaggio in tempo per giungere alla scuola entro il 30 settembre.

5. I riformati che, senza giustificare di essere legittimamente impediti, non si presentassero alla visita, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati, tradotti avanti al consiglio di leva e deferiti all'autorità giudiziaria.

6. I riformati, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie della *Società veneta*, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale; mentre, pei viaggi e pei percorsi che non possono compiersi sulle ferrovie sovramenzionate, avranno diritto ai mezzi di viaggio, secondo le apposite norme, e a tariffa militare quando ciò sia concesso.

Gli indigenti otterranno inoltre dall'autorità comunale una congrua indennità di soggiorno.

7. I riformati nati dall'anno 1874 al 1881 saranno tutti arruolati nella 1ª categoria. Quelli nati negli anni 1882 e successivi, circa i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, prenderanno conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le « avvertenze generali » riportate nel precetto personale per presentarsi al consiglio di leva o rivolgendosi all'autorità comunale, alla quale chiederanno i necessari documenti. Essi potranno far valere, oltre ai diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che loro spettino all'atto dell'arruolamento, anche quelli che avessero posseduto, sia pure in base a disposizioni legislative ora abrogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se anche più non sussistenti, purchè non vi faccia ostacolo, a senso delle norme vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello; e non potranno far valere durante lo stato di guerra i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento.

8. Contro le decisioni del consiglio di leva i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia, diplomatica o consolare.

9. Dal giorno 15 corrente i riformati chiamati a nuova visita non potranno più presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

10. Le disposizioni del presente manifesto non concernono i riformati residenti all'estero, riguardo ai quali saranno emanati a suo tempo gli opportuni provvedimenti.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario a cura dei sindaci.

Addì 15 agosto 1917.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO).

TABELLA A.

Imperfezioni ed infermità per le quali la visita avrà luogo solo in seguito a precettazione personale.

Numero d'ordine	INFERMITÀ OD IMPERFEZIONE	Articoli dell'elenco — edizione 1924
1	Statura inferiore a m. 1,44	—
2	Tumori	7
3	Elefantiasi	9
4	Aneurismi	15
5	Cretinismo, idiotismo, ottusità della mente, insufficienza delle funzioni psichiche	18
6	Alienazione mentale soltanto quando risulti da regolari documenti che l'individuo sia stato internato in un manicomio in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria a scopo di cura e non per semplice osservazione	19
7	Epilessia	22
8	Blefaroptosi	32
9	Mancanza totale del naso	51
10	Perdita di una rilevante porzione della lingua	1ª parte dell'articolo 54
11	Gozzi voluminosi	65
12	Gobba voluminosa	67
13	Completa trasposizione congenita del cuore	71 (1° comma)
14	Notevoli deformazioni delle ossa delle pelvi	73
15	Perdita totale del pene	82
16	Mancanza di considerevole porzione del pene	1ª parte dell'articolo 83
17	Assenza di ambo i testicoli ed arresto del loro sviluppo	78
18	Mancanza di una mano o di un piede	86

TABELLA B.

Imperfezioni ed infermità per le quali la visita sarà effettuata presso un ospedale militare.

Numero d'ordine	INFERMITÀ OD IMPERFEZIONE	Articoli dell'elenco — edizione 1914
1	Obesità	3
2	Diabete ed albuminuria	5
3	Dermatosi	8
4	Ulcere croniche, fistole e seni fistolosi	10
5	Rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite	14
6	Contratture muscolari, retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche	15
7	Nevriti	20
8	Malattie organiche e sistemizzate del sistema nervoso centrale; paralisi e paresi	21
9	Carie e necrosi estesa delle ossa	25
10	Artrocace, artrite deformante, ecc.	27
11	Epifora, malattie croniche della glandola lagrimale, dacriocistite cronica e fistola lagrimale	35
12	Strabismo	36
13	Paralisi dei muscoli del globo oculare	37
14	Cheratiti	42
15	Alterazioni organiche e malattie insanabili del globo dell'occhio che producono riduzione della funzione visiva	44
16	Ambliopia, ipermetropia, astigmatismo, emeralopia	45
17	Miopia	46
18	Otite secretiva cronica	49
19	Sordità doppia	50
20	Imperfezioni e alterazioni del naso	52
21	Imperfezioni e malattie dei seni e delle ossa nasali	53
22	Mutolezza e balbuzie	60
23	Ipertrofia delle tonsille, del velopendolo, dell'ugola	62
24	Gozzi antichi e collo voluminoso	66
25	Alterazioni della laringe e della trachea, afonia permanente	69
26	Tubercolosi, emottisi, idrotorace, asma ricorrente	70
27	Vizi organici di cuore e dei grossi vasi e nevrosi cardiache	71 (1° e 3° comma)
28	Malattie del pericardio	72
29	Emorroidi	75
30	Nefriti, calcoli renali o vescicali, enuresi, restringimenti organici uretrali e altre malattie delle vie orinarie	84
31	Atrofia di un solo arto Sproporzioni di lunghezza fra gli arti omonimi	91
32	Malattie, deformità, imperfezioni non specificate dall'elenco	96

TABELLA *indicante i giorni destinati per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 compreso.*

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

ALLEGATO B.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1874 al 1899 stati arruolati nelle tre categorie.*

1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA	
Idonei alle fatiche della guerra	Idonei servizi sedentari in modo permanente	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei servizi sedentari in modo permanente	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei servizi sedentari in modo permanente

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(2760) Roma 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1917 — 17 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 526. — 21 GIUGNO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1167, concernente il rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese per ricovero di militari nei manicomi . . . . . *Pag.* 1243

» 527. — 15 LUGLIO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 1182, relativo alla produzione e distribuzione della carta . . . . . *Pag.* 1248

» 528. — 26 LUGLIO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto luogotenenziale n. 1201, col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 100-IV con lo stanziamento di L. 500,000. . . . . *Pag.* 1250

» 529. — 29 LUGLIO 1917. AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1212, relativo all'avanzamento dei militari provenienti dagli studenti in zoiatria impiegati nelle infermerie quadrupedi da campo. . . . . *Pag.* 1250

» 530. — 4 AGOSTO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi moduli per i biglietti d'entrata e d'uscita dagli ospedali . . . . . *Pag.* 1251

» 531. — 9 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1267, riguardante gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali . . . . . *Pag.* 1252

» 532. — 9 AGOSTO 1917. AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1268, riguardante il trasferimento in fanteria di ufficiali di cavalleria . . . . . *Pag.* 1252

» 533. — 14 AGOSTO 1917. AVANZAMENTO. — Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1268 (circolare n. 532 del *giornale militare* c. s.), relativo agli ufficiali di cavalleria da trasferire o comandare nell'arma di fanteria . . . . . *Pag.* 1254

» 534. — 16 AGOSTO 1917. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1255

» 535. — 16 AGOSTO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie *Pag.* 1256

» 536. — 16 AGOSTO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie. . . . . *Pag.* 1256

» 537. — 16 AGOSTO 1917. — TRASPORTI. — Spedizioni al R. polverificio sul Liri. . . . . *Pag.* 1258

» 538. — 16 AGOSTO 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito . . . . . *Pag.* 1258

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **526**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1157, concernente il rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese per ricovero di militari nei manicomi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 6 agosto 1917).

Art. 1. — Alle amministrazioni provinciali spetta il rimborso, da parte dello Stato, delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra.

Art. 2. — Al rimborso delle spedalità predette sarà provveduto:

a) con i fondi inscritti nei bilanci militari per spese di guerra per le spedalità relative al periodo di tempo decorrente dall'epoca in cui il militare fu accolto nel manicomio fino al giorno della dichiarazione di riforma per cause di servizio dipendenti dalla guerra;

b) con appositi fondi da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per quelle posteriori.

Art 3. — Sugli assegni di pensione, liquidati a favore dei militari di cui all'art. 1 saranno, a cura del tesoro, trattenute le quote di spedalità pel periodo posteriore alla dichiarazione di riforma, rimborsate alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera *b*).

Dette trattenute non potranno eccedere la metà degli assegni medesimi (1).

(1) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 21 agosto 1917.

N. **527**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1183 relativo alla produzione e distribuzione della carta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, del 3 agosto 1917).

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — La produzione e la distribuzione della carta sono messe sotto il controllo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro con le norme del presente decreto.

Art. 2. — La commissione istituita con decreto ministeriale 3 ottobre 1916 presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, assume il nome di commissione centrale della carta.

Art. 3. — Il Ministero sentita la commissione di cui all'articolo precedente, ha facoltà di:

a) stabilire la quantità ed i tipi di carta da giornali e di carta per le pubbliche amministrazioni, che le singole cartiere debbono fornire, ed i tempi di consegna;

b) stabilire i prezzi della carta per i giornali e per le pubbliche amministrazioni, ed eventualmente determinare i prezzi massimi di vendita della carta al pubblico;

c) determinare, con effetto dal 1° luglio 1917, la misura e la specie di contributi che le cartiere debbono versare al fondo speciale di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208. Tali contributi potranno essere riscossi dagli esattori delle imposte dirette, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte medesime;

d) requisire le cartiere in tutto o in parte, a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208, ed esercitarle allo scopo di produrre la quantità di carta necessaria pei giornali e per le pubbliche amministrazioni;

e) facilitare l'approvvigionamento delle materie prime, per la produzione della carta;

f) stabilire il numero di pagine dei giornali, delle riviste e di ogni altra pubblicazione periodica ed in genere emanare disposizioni per assicurare l'economia nel consumo della carta.

Art. 4. — Il carbone alle cartiere sarà distribuito esclusivamente secondo le prescrizioni del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, previ accordi col Ministero dei trasporti (commissariato generale dei carboni) circa la quantità massima di carbone che potrà mese per mese essere messa a disposizione delle cartiere.

Art. 5. — Le somme che affluiscono al fondo speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208 saranno depositate in conto corrente fruttifero alla Banca d'Italia ed erogate a cura del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Capo II.

Carta per le pubbliche amministrazioni — Disposizioni generali.

Art. 6. — Per tutta la durata della guerra, e fino a tre mesi dopo la conclusione della pace, le forniture di carta per le pubbliche amministrazioni saranno fatte con le norme dell'art. 3 lett. *a*) e *b*) di questo decreto, in deroga alle norme stabilite per la contabilità dello Stato.

Tutte le forniture di carta per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle per pubblicazioni, stampati, moduli, ecc. debbono essere eseguite per mezzo dell'Economato generale. La Corte dei conti non registrerà alcun mandato per carta che non sia stata fornita per mezzo del detto ufficio.

È fatta eccezione:

a) per le carte di tipo specialissimo e per quelle che presentano caratteristiche speciali e richiedono un controllo continuato sulla produzione;

b) per le carte che sono oggetto di contratti di data anteriore a quella del presente decreto e che saranno conclusi non oltre il 31 agosto 1917, purchè si riferiscano a trattative in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Tali contratti resteranno in vigore fino al loro esaurimento;

c) per le carte necessarie alle ferrovie dello Stato, che saranno provvedute direttamente dalla direzione generale delle ferrovie stesse, con le norme dell'art. 3, lettere *a*) *b*) del presente decreto, e secondo le disposizioni della commissione centrale della carta.

Art. 7. — Le Amministrazioni centrali e le Amministrazioni e i corpi locali a ciò delegati dai rispettivi Ministeri, presenteranno all'Economato generale il fabbisogno preventivo semestrale di carta.

Art. 8. — Le disposizioni dei decreti 18 febbraio 1917, n. 208 e 12 aprile 1917, n. 597 restano in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **528** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1201, col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 100-IV con lo stanziamento di L. 500.000** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 26 luglio 1917 — (*Gazzetta ufficiale* n. 187, dell'8 agosto 1917).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo n. 100-IV « Fondo da erogarsi dalla Commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra » con lo stanziamento di lire cinquecentomila (L. 500,000).

N. **529**. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1212, relativo all'avanzamento dei militari provenienti dagli studenti in zooiatria impiegati nelle infermerie quadrupedi da campo.** — (Direzione generale leva e truppa) — 29 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 188, del 9 agosto 1917)

Articolo unico. — Per la durata della guerra, i militari provenienti dagli studenti di zooiatria, i quali abbiano compiuto il 2° o il 3° anno di corso e siano effettivamente impiegati presso le infermerie quadrupedi da campo, potranno essere nominati caporali, quando contino almeno due mesi di servizio, e sergenti, quando contino quattro mesi di servizio, di cui almeno due col grado di caporale.

N. B. — Il presente decreto entrerà in vigore il 24 agosto 1917.

Disposizioni esecutive.

1. I soldati provenienti dagli studenti di zooiatria che hanno compiuto il 2° o il 3° anno di corso, i quali prestino già servizio presso le infermerie quadrupedi da campo e contino già due mesi di servizio effettivo, saranno promossi caporali a datare dal 24 agosto 1917, purchè siano dichiarati idonei all'avanzamento.

Quelli che non abbiano ancora compiuto due mesi di servizio saranno promossi caporali al compimento di tale anzianità.

2. I soldati provenienti dagli studenti di zooiatria che hanno compiuto il 2° o il 3° anno di corso, i quali siano destinati alle infermerie quadrupedi da campo posteriormente all'andata in vigore del decreto luogotenenziale n. 1212 del 29 luglio 1917, saranno pro-

mesi caporali appena ne sia riconosciuta l'idoneità all'avanzamento se contano già due mesi di servizio o, altrimenti, al compimento di tale anzianità.

3. I caporali promossi per effetto delle suindicate disposizioni otterranno la promozione a sergente dopo due mesi di anzianità effettiva nel grado di caporale a condizione che siano giudicati idonei all'avanzamento e continuino a prestare servizio nelle infermerie quadrupedi da campo.

4. I militari contemplati dal decreto luogotenenziale n. 1212 del 29 luglio 1917, i quali fossero già caporali all'atto della loro destinazione alle infermerie quadrupedi da campo, saranno promossi sergenti appena ne sia riconosciuta l'idoneità all'avanzamento se abbiano già compiuto due mesi di grado di caporale, o, altrimenti, al compimento di tale anzianità di grado.

5. Le suddette promozioni verranno effettuate, indipendentemente da vacanze d'organico, dai competenti comandanti dei corpi ai quali i militari anzidetti sono effettivi o da quelle autorità militari che all'uopo fossero delegate dal Comando Supremo.

Il Ministro GIARDINO.

---

530. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi moduli per i biglietti d'entrata e d'uscita dagli ospedali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 4 agosto 1917

È stato riconosciuto necessario che dell'entrata dei militari negli ospedali venga, dai corpi o distaccamenti da cui i militari si dipartono, dato contemporaneo avviso all'ospedale che deve ricoverarli, come pure che dell'uscita dagli ospedali venga dagli ospedali stessi dato contemporaneo avviso al corpo o distaccamento al quale i militari devono far ritorno sia subito sia al termine della licenza di convalescenza, ed anche quando non debbano più farvi ritorno perchè il militare uscente è stato inviato in congedo assoluto od illimitato direttamente dall'ospedale.

Per rendere semplici e spedite tali partecipazioni si è provveduto affinchè i biglietti d'entrata mod. 450 ed i biglietti d'uscita mod. 451-*B* siano ristampati composti di *matrice*, *contromatrice* e *biglietto*.

Le contromatrici vanno spedite subito all'ospedale o corpo interessato, il quale deve restituirle munite della dichiarazione di arrivo o, se del caso, di presa conoscenza della variazione.

Le norme per l'uso dei nuovi moduli risultano in modo più particolareggiato dalle avvertenze esistenti sui moduli stessi, ed attenendosi strettamente alle medesime e completando regolarmente i moduli delle indicazioni in essi richieste si rende superfluo nei casi ordinari ogni altro carteggio in materia.

Appena gli ospedali riceveranno dal reclusorio militare i fascicoli dei nuovi biglietti d'uscita e li metteranno in uso cesseranno dalla compilazione dell'*Elenco dei militari usciti dall'ospedal* mod. 474, il quale s'intenderà abolito.

Le amministrazioni nel richiedere al reclusorio i nuovi mod. 450 e 451 *B* avranno cura di indicarne il quantitativo strettamente necessario, tenendo presente che essi sono riuniti in fascicoli e che ogni fascicolo contiene 50 biglietti.

Il Ministro GIARDINO.

N. **531.** — AVANZAMENTO. **Decreto luogotenenziale n. 1267, riguardante gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 agosto 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 17 agosto 1917).

Art. 1. — Per la durata della guerra la promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, potrà essere conferita anche per insigni servizi militari che non possano dar luogo alla promozione per merito di guerra e indipendentemente da ogni condizione di permanenza minima nel grado.

Art. 2. — Per la durata della guerra agli ufficiali in servizio attivo permanente che possiedano spiccate qualità militari e diano sicuro affidamento di esercitare con piena capacità, in modo particolarmente distinto e con vantaggio del servizio, le funzioni del grado superiore, potrà esser concesso l'avanzamento a scelta di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, e all'art. 8 della legge 8 giugno 1913, n. 601, senza esperimento od esame e indipendentemente da ogni altra condizione richiesta in tempo di pace per tale specie di avanzamento.

Tale avanzamento potrà essere concesso fino alla concorrenza delle aliquote di posti stabilite nei detti articoli e quando l'ufficiale sia entrato nel primo sesto del proprio ruolo di anzianità, calcolato nella misura di quello esistente al 31 dicembre 1915 (al 31 luglio 1916 per i tenenti di fanteria). Per gli ufficiali di amministrazione il computo sarà invece fatto sull'organico fissato dal decreto luogotenenziale del 4 maggio 1916, n. 563, calcolando che dei 400 subalterni, 300 siano tenenti.

L'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello potrà essere concesso, fino alla concorrenza di un sesto dei posti vacanti, ai maggiori di ogni arma o corpo, che possiedano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quando siano entrati nel primo sesto del proprio ruolo di anzianità calcolato come sopra.

Art. 3. — Per la durata della guerra gli ufficiali della categoria in congedo che possiedano spiccate qualità militari e diano sicuro affidamento di esercitare con piena capacità, in modo particolarmente distinto e con vantaggio del servizio, le funzioni del grado superiore, potranno essere promossi a scelta contemporaneamente agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma e corpo, a cui sia stata concessa la stessa specie di avanzamento.

Il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali in congedo non potrà superare il terzo delle promozioni ad anzianità degli ufficiali di pari grado e anzianità della stessa categoria, arma o corpo, che di volta in volta vengano effettuate.

Art. 4. — Le disposizioni del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1524, sono estese all'avanzamento per merito eccezionale.

Art. 5. Per la durata della guerra tutte le proposte di promozioni per merito di guerra, per merito eccezionale e a scelta saranno sottoposte all'esame di apposita commissione permanente, nominata dal ministro della guerra, sedente presso il Comando Supremo e costituita come segue:

1 tenente generale con rango di comandante di armata: *presidente*;

2 tenenti generali: *membri*.

Fungerà da segretario un ufficiale superiore del Comando Supremo.

Le deliberazioni della commissione saranno definitive.

La commissione stessa determinerà con giudizio insindacabile, secondo le norme che saranno stabilite in esecuzione del presente decreto, in quale ordine, assolutamente indi-

pendente dalla anzianità e unicamente subordinato ai meriti, nonchè sotto quale data gli ufficiali riconosciuti promovibili per l'art. 13 potranno conseguire il grado, o le vece del grado superiore.

Art. 6. — Sono abrogate le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 172 del 17 febbraio 1916.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* (1).

(1) Il presente decreto entra in vigore il 18 agosto 1917.

N. **532**. - AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1268 riguardante il trasferimento in fanteria di ufficiali di cavalleria**. — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 9 agosto 1917 — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 17 agosto 1917).

Art. 1. — Possono essere trasferiti a loro domanda nell'arma di fanteria, nel limite dei posti che saranno stabiliti, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria, che in seguito a un breve periodo di tirocinio saranno dichiarati idonei con giudizio insindacabile dalla commissione che sarà nominata dal ministro della guerra.

Art. 2. — Gli ufficiali di cui all'articolo precedente conseguiranno, all'atto del trasferimento nel ruolo dell'arma di fanteria, il grado e l'anzianità di grado del meno anziano fra gli ufficiali di detta arma, che abbia la stessa data di nomina ad ufficiale o la data immediatamente precedente.

Quelli che avessero subito perdite di anzianità o conseguito avanzamenti straordinari saranno considerati come aventi la stessa data di nomina dell'ufficiale di cavalleria di carriera normale che li preceda nel ruolo.

Qualora l'ufficiale di fanteria, di cui l'ufficiale di cavalleria dovrebbe conseguire il grado e l'anzianità di grado a norma del primo comma del presente articolo, abbia un grado più elevato di quello immediatamente superiore, l'ufficiale di cavalleria conseguirà all'atto del trasferimento il solo grado immediatamente superiore, con anzianità relativa e assoluta sospesa, ma potrà essere proposto per l'avanzamento al grado successivo dopo tre mesi dalla data del decreto di trasferimento, e, se giudicato idoneo, conseguirà il nuovo grado con l'anzianità di cui al primo comma.

Art. 3. — Il trasferimento nell'arma di fanteria alle condizioni di cui all'art. 1 e con gli effetti di cui all'art. 2, potrà essere consentito nel ruolo della corrispondente categoria anche agli ufficiali dell'arma di cavalleria delle categorie in congedo.

Art. 4. — È data facoltà al ministro della guerra di comandare d'autorità a prestare servizio nell'arma di fanteria, per tempo indeterminato secondo le necessità, ufficiali dell'arma di cavalleria fino al grado di maggiore incluso, di qualunque categoria.

Art. 5. — Gli ufficiali dell'arma di cavalleria comandati d'autorità a prestare servizio nell'arma di fanteria continueranno ad ogni effetto a far parte del proprio ruolo.

La loro idoneità all'avanzamento sarà accertata sulla base di un rapporto informativo compilato dalle autorità gerarchiche dalle quali essi dipendano all'atto del giudizio, da una commissione speciale unica, che sostituirà la commissione di [illegible]

di grado superiore e sarà composta del comandante generale dell'arma, di un comandante di divisione di cavalleria e di un ufficiale generale avente rango di comandante di corpo d'armata da designarsi dal Comando Supremo.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e avrà effetto per la durata della guerra. (1).

(1) Il presente decreto entra in vigore il 18 agosto 1917.

N. **533**. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917 n. 1268 (circolare n. 532 *giornale militare* c. a.), relativo agli ufficiali di cavalleria da trasferire o comandare nell'arma di fanteria.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 14 agosto 1917.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente o delle categorie in congedo dell'arma di cavalleria, che desiderino di ottenere il trasferimento nel ruolo dell'arma di fanteria a norma dell'art. 1 e con gli effetti di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1268, debbono presentarne domanda in via gerarchica entro il 1° settembre 1917.

La domanda dovrà contenere la espressa dichiarazione che l'ufficiale chiede di essere definitivamente trasferito nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente, e della categoria in congedo a cui appartenga, dell'arma di fanteria, a norma dell'art. 1 e con gli effetti di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1268, del 9 agosto 1917.

Le domande dovranno pervenire al Comando Supremo (ufficio personale) pel tramite del comando generale dell'arma di cavalleria non oltre il 6 settembre 1917.

Non sono ammessi a presentare domanda di trasferimento gli ufficiali di cavalleria che facciano parte del corpo di stato maggiore (effettivi o in servizio), quelli che, avendo compiuta o frequentata in parte la scuola di guerra e i corsi pratici di Vicenza e di Padova, esplichino funzioni di stato maggiore, quelli che siano piloti militari, comandanti o ufficiali di dirigibile, osservatori di aeroplani o draken, e quelli a cui sia concesso il trasferimento nell'arma di artiglieria a norma del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (circ. *giornale militare* c. a. n. 397).

Le domande saranno sottoposte al giudizio della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1268, la quale avrà sede presso il Comando Supremo e sarà così composta:

Un tenente generale dell'arma di artiglieria o del genio, *presidente*.

Un maggiore generale dell'arma di cavalleria, *membro*.

Un maggiore generale dell'arma di fanteria, *id.*

Il maggiore generale addetto al Comando Supremo, *id.*

Un ufficiale superiore del Comando Supremo, *id.*

Un ufficiale superiore del comando generale dell'arma di cavalleria fungerà da *segretario*.

La commissione con potere discrezionale:

determinerà quali degli ufficiali che abbiano presentata domanda di trasferimento debbano essere ammessi al tirocinio richiesto dall'art. 1 del decreto luogotenenziale;

determinerà la durata e le modalità di tale tirocinio;

giudicherà in base ai risultati quali siano idonei al trasferimento di cui all'art. 1 [illegible] del decreto luogotenenziale n. 1268.

designerà quali ufficiali, esclusi sempre quelli delle categorie a cui non è consentito il trasferimento a domanda, debbano essere comandati d'autorità a prestare servizio nell'arma di fanteria a norma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1268;

Tutte le deliberazioni della commissione saranno insindacabili.

I trasferimenti degli ufficiali in servizio attivo permanente dal ruolo dell'arma di cavalleria a quello dell'arma di fanteria saranno ammessi, salvo ulteriori determinazioni ministeriali, fino al limite massimo del seguente numero di posti, e per i seguenti gradi:

120 capitani, 25 maggiori, 15 tenenti colonnelli.

I trasferimenti degli ufficiali delle categorie in congedo saranno ammessi senza limitazione di posti e di gradi.

Gli ufficiali di cavalleria comandati a prestar servizio in fanteria saranno considerati tanto agli effetti matricolari, quanto a quelli amministrativi, effettivi, per tutto il tempo in cui durerà la loro condizione di comandati, al reggimento di fanteria a cui saranno assegnati. Per conseguenza quando, per qualsiasi motivo, siano rinviati dalla zona di guerra, dovranno sempre far capo, o presentarsi, al deposito corrispondente all'ultimo reggimento mobilitato di fanteria, presso il quale sono stati comandati a prestar servizio.

La loro posizione di comandati in fanteria non modificherà però in nessun caso il trattamento speciale di assegni, che loro spettasse come ufficiali di cavalleria (indennità cavalli, ecc.).

Il Ministro — GIARDINO.

N. 537. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 agosto 1917.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Messina — Tenenza di Catania interna.
Legione Verona — Tenenza di Mestre.

Cambio di denominazione:

L'attuale tenenza di Catania prende il nome di Catania esterna.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **535**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 16 agosto 1917.

A seguito dell'offerta pubblicata con la circolare n. 500 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Militari della 4ª e 14ª compagnia complementare del deposito succursale 4° artiglieria in Taranto: L. 300, in tre cartelle del prestito nazionale consolidato 5 per cento, a favore degli orfani dei militari caduti in guerra

11ª compagnia di sanità riparto truppe complementari: L. 100, in una cartella di prestito nazionale, a favore degli orfani di militari caduti in guerra.

Ufficiali dell'ospedale da campo n. 202, zona di guerra: L. 1000, a beneficio degli orfani di ufficiali medici morti in guerra per ferite o malattie dipendenti da cause di servizio.

Cooperativa del distaccamento della R. marina a Susano: L. 100 (2ª offerta) a favore degli orfani di militari morti in guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **536**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 16 agosto 1917.

Con riferimento a precedenti circolari con le quali si dava notizie delle offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917 e delle loro famiglie, si comunica che la commissione aggiudicatrice dei premi istituiti con oblazioni di privati cittadini e di ditte industriali per il personale del corpo aeronautico militare, ha approvato la concessione dei seguenti premi, costituiti con la 4ª offerta della Società metallurgica Bresciana, già Tempini:

1° SQUADRIGLIE « CAPRONI ».

Per il maggior numero di bombardamenti aerei eseguiti nel 1916.

a) *Piloti*:

Sergente Romagnino Vittorio	L. 833.33
Sottotenente Sala Virgilio	» 833.33
Sergente Minardi Ferdinando	» 833.33
Sottotenente Caselli Stefano	» 833.33
Sottotenente Clerici Gian Pietro	» 833.33
Tenente De Renzis Cola Leone	» 166.66
Capitano De Riso Renato	» 166.67
Sergente Molteni Federico	» 166,67
Tenente Scavini Edoardo	» 166.67
Tenente Strata Giovanni	» 166.67
	L. 5000.00

b) *Osservatori:*

Tenente Olivieri Mario	L. 833.33	
Tenente Fioretti Umberto	» 833.33	
Tenente Franciosini Giulio	» 833.34	
		L. 2500.00

c) *Mitraglieri:*

Soldato Blesso Emilio (1)	L. 833.33	
Caporale Botteghello Romeo (2)	» 833.33	
Soldato Gays Dario	» 416.67	
Soldato De Ciantis Ugo	» 416.67	
		L. 2500.00

2° Squadriglie di ricognizione.

Per il maggior numero di ricognizioni sul nemico nel 1916.

a) *Piloti:*

Aspirante Adamoli Carlo	L. 1000.00	
Tenente Bazzi Federico	» 1000.00	
Sergente Dell'Oro Arturo	» 750.00	
Sottotenente Adelassio Giulio	» 750.00	
Aspirante Bernini Euclide	» 500.00	
Aspirante Ruffa Giuseppe	» 500.00	
Aspirante De Anna Roberto	» 500.00	
		L. 5000.00

b) *Osservatori:*

Capitano Pesci Fausto	L. 833.33	
Tenente Lanza Ignazio	» 833.33	
Capitano Solla Luigi	» 833.33	
Capitano Capuzzo Ferruccio	» 833.33	
Capitano Costa Giuseppe	» 833.33	
Tenente Comi Ambrogio	» 416.67	
Capitano Lombardi Carlo	» 416.68	
		L. 5000.00
		L. 20000.00

(1) Morto.
(2) Prigioniero.

Il Ministro — Giardino.

N. **537**. — TRASPORTI. — **Spedizioni al R. polverificio sul Liri.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 16 agosto 1917.

Accade sovente che le amministrazioni e comandi militari eseguano spedizioni al R. polverificio sul Liri indirizzandole alla stazione ferroviaria di *Isola Liri* anzichè a quella di *Arce*. Ne conseguono dannosi ritardi nella consegna dei materiali ed inevitabili addebiti da parte dell'amministrazione ferroviaria per soste e spese di trasporto da Isola ad Arce. Ad evitare tale inconveniente si avverte che le spedizioni dirette al predetto polverificio devono essere appoggiate esclusivamente alla stazione di *Arce*.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **538**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 agosto 1917.

1. In seguito ad accordi col Ministero della marina è aperto un concorso per la nomina di 200 guardiamarina di complemento. Ad esso potranno partecipare i militari di truppa del R. esercito alle armi e tenenti e sottotenenti di complemento e di milizia territoriale di ogni arma e corpo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano età inferiore ai 30 anni al 1° luglio 1917;

b) abbiano almeno conseguita l'iscrizione al 1° anno delle scuole di applicazione per gli ingegneri o al 3° di politecnico;

c) siano dotati dell'attitudine psico-fisica necessaria per la vita di mare, specialmente nei riguardi della facoltà visiva (1).

2. I concorrenti non appartenenti all'esercito mobilitato dovranno inoltrare domanda per mezzo dei comandi od enti territoriali (depositi, distretti, ecc.) da cui dipendono, al Ministero della guerra, Divisione stato maggiore.

Le domande redatte in carta da bollo da L 2 dovranno essere presentate ai comandi od enti suddetti *non più tardi del* 1° *settembre* 1917 corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del rispettivo circondario;

---

(1) Le facoltà visive richieste per essere nominati ufficiali di vascello di complemento sono constatate nel seguente modo:

1° Leggere correntemente e senza esitazione tutte le lettere tipografiche di mm. 22.5 della scala di Snellen alla distanza di 15 metri con visione binoculare, alla distanza di 10 metri con visione monoculare;

2° Subire con successo la prova delle lane colorate (metodo Holmgreen) scala cromatica Wecker e quella dei fanali colorati di varia intensità, sia in ambiente oscurato, sia di notte all'aperto ed a conveniente distanza per accertare l'esatta percezione dei colori.

d) foglio matricolare mod. 59 per i concorrenti militari di truppa; stato di servizio per i concorrenti ufficiali.

Tutti i documenti meno quelli indicati alla lettera *d*) sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data di non oltre 60 giorni anteriore a quella in cui si è presentato.

I comandi ed enti territoriali trasmetteranno al Ministero, insieme con le domande i documenti sopra indicati, *e non più tardi del* 10 *settembre p. v.* i risultati delle mazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento clutamento, che essi dovranno al più presto procurarsi, limitatamente però ai correnti militari di truppa, per i quali devono altresì richiedere d'ufficio il generale del casellario giudiziario (mod. 42 del catalogo), giusta le norme de circolare 228 del *giornale militare* 1914.

3. I concorrenti che faranno parte di comandi, corpi e servizi mobilitati inoltrare al Ministero — Divisione stato maggiore — per mezzo dei comandi dei d'armata mobilitati (che dovranno darvi sollecito corso) *ma non più tardi del* 10 *tembre p. v.* anche la sola domanda di cui sopra è cenno. I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno però essere dalle loro famiglie trasmessi direttamente al Ministero — Divisione stato maggiore — in piego raccomandato, *entro il* 10 *settembre p. v.*, e il documento di cui alla lettera *d*) (insieme con le informazioni riservate e il certificato del casellario giudiziario, per i militari di truppa) dovrà farsi pervenire al Ministero, per la stessa data, a cura dei centri di mobilitazione, ai quali dovranno farne richiesta le autorità mobilitate da cui dipendono direttamente i concorrenti.

4. L'esame sulle domande e le decisioni sull'ammissibilità al concorso sono devoluti al Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina. Saranno all'uopo fatte opportune comunicazioni agli enti da cui i concorrenti dipendono.

Gli ammessi saranno avviati a Livorno per subire la visita medica presso la R. accademia navale (vedi comma *c*) del paragrafo I e nota 1).

5. Gli ammessi saranno, per cura del Ministero della marina, inviati a seguire un breve corso presso l'accademia navale di non più di 20 settimane (esami compresi) e, dopo un periodo d'imbarco di quattro mesi in qualità di guardiamarina, per l'istruzione pratica, saranno, se idonei, nominati sottotenenti di vascello e con tale grado presteranno immediato servizio.

Potranno in seguito conseguire l'avanzamento a tenente di vascello e a capitano di corvetta, secondo le norme per gli ufficiali di complemento della R. marina.

Cessando di far parte del R. esercito, dovrà per essi inserirsi a matricola apposita variazione del seguente tenore: « Cancellato dai ruoli del R. esercito, perchè nominato guardiamarina di complemento nella R. marina con decreto del . . . . . ».

Il Ministro — GIARDINO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.25

(2360) Roma 1917 — Tip. L. Vaglieri

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1917 — 24 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 329. — 26 LUGLIO 1917. — TRASPORTI. — Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le ritenute sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito e la R. marina per addebiti derivanti da irregolarità di viaggio imputabili a militari . . . . . *Pag.* 1262

» 330. — 2 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto luogotenenziale n. 1223, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918 . . . . . *Pag.* 1263

» 331. — 2 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1224, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918 . . . . . *Pag.* 1264

» 342. — 5 AGOSTO 1917. — PENSIONI. - Decreto luogotenenziale n. 1266, col quale durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove ed agli orfani dei militari morti in guerra . . . . . *Pag.* 1264

» 343. — 7 AGOSTO 1917. - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1184, riguardante provvedimenti intesi a disciplinare l'approvvigionamento e la preparazione dell'industria laniera . . . . . *Pag.* 1265

» 344. — 16 AGOSTO 1917. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti di artiglieria, del genio ed aeronautici. . . . *Pag.* 1266

» 345. — 20 AGOSTO 1917. MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA - UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . . . . *Pag.* 1267

» 346. — 23 AGOSTO 1917. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale per il personale dei depositi di sale e tabacchi presso i depositi centrali . *Pag.* 1267

» 347. — 23 AGOSTO 1917. AVANZAMENTO. Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 - Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . . . *Pag.* 1268

» 348. — 23 AGOSTO 1917. AVANZAMENTO Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare n. 331 del *giornale militare* c. a.), relative agli avanzamenti straordinari a scelta per gli ufficiali . . . . . *Pag.* 1270

» 349. — 23 AGOSTO 1917. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO AERONAUTICO. Militari dell'arma dei carabinieri reali ammessi al servizio di pilotaggio aereo o ad altri servizi aeronautici congeneri . . . . . *Pag.* 1272

» 350. - 23 AGOSTO 1917. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . . . . *Pag.* 1272

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 351. — 15 LUGLIO 1917. - UFFICIALI IN CONGEDO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale che fissa le attribuzioni che competono al ministro per le armi e munizioni, rela-

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **539** — TRASPORTI. - **Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le ritenute sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito e la R. marina per addebiti derivanti da irregolarità di viaggio imputabili a militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 186, del 7 agosto 1917).

Art. 1. — Durante la guerra i militari — in viaggio su linee ferroviarie o di navigazione esercitate da amministrazioni che eseguiscono i trasporti militari *in conto corrente* — i quali siano trovati in possesso di documenti irregolari, potranno essere autorizzati a proseguire il viaggio sino a destinazione, salvo all'amministrazione ferroviaria od all'esercente la linea di navigazione di rimettere all'autorità militare competente il relativo addebito, che sarà riscosso sugli stipendi, assegni, o indennità spettanti ai militari mediante ritenute da effettuarsi in conformità di quanto è stabilito dagli articoli successivi; salva rimanendo l'azione penale per la persecuzione delle responsabilità penali eventualmente incorse.

Art. 2. — Le autorità, che in base al § 107 del capo III del « regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno » hanno l'obbligo della custodia e rilascio dei documenti militari di trasporto, saranno tenuti responsabili degli addebiti che verranno fatti a militari a causa della irregolarità dei documenti di viaggio loro rilasciati.

Art. 3. — Gli ufficiali che, per fatto proprio, siano trovati a viaggiare irregolarmente sulle ferrovie o sui piroscafi, dovranno rifondere l'importo dell'addebito rilevato dagli agenti ferroviari o di navigazione, e, qualora non lo potessero fare, saranno assoggettati alla ritenuta del quinto dello stipendio, valutato al netto delle ritenute, fino a completo pagamento della somma loro addebitata, secondo le norme dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 4. — I sottufficiali, caporali e soldati, che per fatto proprio siano trovati a viaggiare irregolarmente sulle ferrovie o sui piroscafi e non si prestino al pagamento dovuto, se non godono di alcun soprassoldo o indennità, saranno sottoposti alla ritenuta della metà dell'assegno giornaliero; se invece godono di soprassoldo o indennità d'importo superiore alla metà dell'assegno stesso, saranno sottoposti alla ritenuta dell'intero soprassoldo o indennità.

Art. 5. — L'applicazione delle ritenute all'articolo precedente sarà sospeso sino a quando permangano le ritenute derivanti dalle disposizioni dei decreti luogotenenziali 28 novembre 1915 n. 1713 e 6 maggio 1917 n. 713 e altre ritenute per assegni o indennità percepiti in più del dovuto.

Qualora le ritenute, di cui al comma precedente, non raggiungano l'importo di quelle che si dovrebbero fare in applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto, sarà trattenuta la differenza per versarla a favore dell'amministrazione delle ferrovie o dell'eser-

Art. 6. — L'importo delle ritenute disposte dagli articoli precedenti sarà trimestralmente versato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che a sua volta lo rimetterà all'amministrazione ferroviaria o di navigazione interessata.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai militari della R. marina.

Per questi, l'amministrazione ferroviaria o l'esercente la linea di navigazione comunicherà al Ministero della marina (*Servizio dei personali civili e affari generali*) i singoli addebiti da praticarsi, ed il Ministero stesso provvederà, affinchè dall'autorità, da cui dipendono i militari, sia rimesso all'amministrazione ferroviaria, o di navigazione, trimestralmente, l'importo dei singoli addebiti, salva la rivalsa, nei modi consueti, sulle competenze spettanti ai militari stessi.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (1).

(1) 7 agosto 1916.

N. **540**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1223, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). 2 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 17 agosto 1917).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentate delle somme per ognuno indicate:

Cap. n.	8.	Spese postali . . . . . L.	10.000.—
» »	9.	Spese di stampa, ecc. . . . . »	10.000.—
» »	11.	Provvista di carta, ecc. . . . . »	20.000.—
» »	14.	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc. »	50.000.—
» »	19-*bis*.	(Di nuova istituzione ed affidato in gestione al Ministero della guerra). Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria indicata nella tabella A, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7 del citato decreto) . . . . . »	150.000.—
» »	64.	Spese per le pubblicazioni militari, ecc. . . . . »	300.000.—
» »	85.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose, ecc. . . »	96.000.000.—
» »	100-*bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e le munizioni . . . . . »	300.000.000.—
» »	100-*ter*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra . . . . . »	403.453.000.—
		Totale . . . L.	800.000.000.—

N. 541. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1224, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni per l'esercizio 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 agosto 1917 (*Gazzetta ufficiale*, n. 192, del 14 agosto 1917).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e munizioni per l'esercizio 1917-918, sono aumentati della somma per ognuno indicata.

Cap. n. 100-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e le munizioni », lire cinquantamilioni (50,000,000).

Cap. n. 100-*ter* « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra », lire centomilioni (100,000,000).

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio di spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

N. 542. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1266, col quale durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove ed agli orfani dei militari morti in guerra.** — (Direzione generale — Personali civili e affari generali). — 5 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 193, del 16 agosto 1917).

Art. 1. — Durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, il decreto con cui si assegna la pensione dovuta alla vedova od agli orfani di militare morto in guerra, sarà emesso da un consigliere della Corte dei conti all'uopo delegato dal presidente.

Il presidente può designare a tal servizio anche più di un consigliere: e in tal caso determinerà le norme per la ripartizione degli affari tra i consiglieri delegati.

È in facoltà del consigliere delegato di rimettere la decisione di un caso particolare alla sezione della Corte che deciderà riunita in collegio.

Art. 2. — Per la liquidazione delle pensioni di cui nel precedente articolo si procede senza intervento e conclusioni del procuratore generale, salvo il suo diritto a reclamo avanti le sezioni unite, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto all'interessato.

Art. 3. — Raccolti i documenti necessari a comprovare il diritto della vedova o degli orfani, l'ufficio della Corte dei conti incaricato dell'istruttoria compila il progetto di liquidazione della pensione, che viene comunicato direttamente al consigliere delegato il quale emana il relativo decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 4. — Il decreto, di cui nel precedente articolo, è trasmesso immediatamente al Ministero del tesoro, il quale, nell'atto in cui dà corso ai provvedimenti di sua competenza per il pagamento della pensione, cura che il decreto stesso sia consegnato gratui-

tamente, insieme col certificato d'inscrizione, alla parte interessata, per mezzo del sindaco del comune di sua residenza.

Art. 5. — Il sindaco provvede a far eseguire la consegna di cui al precedente articolo per mezzo del messo comunale, prendendone nota nei registri del municipio, e trasmette, al più tardi entro dieci giorni dall'avvenuta consegna, al segretariato generale della Corte dei conti, una dichiarazione di ricevuta secondo il modulo che sarà unito al decreto.

Art. 6. — La dichiarazione di ricevuta fa fede della notificazione, agli effetti del precedente art. 2 e dell'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4516.

Art. 7. — Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, sono applicabili a tutti i decreti di assegnazione di pensioni di guerra (1).

---

(1) Il presente decreto entra in vigore il 31 agosto 1917.

N. **543.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1184, riguardante provvedimenti intesi a disciplinare l'approvvigionamento e la produzione dell'industria laniera.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 agosto 1917. — *Gazzetta ufficiale* n. 184, del 4 agosto 1917).

Art. 1. — Per la durata della guerra, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è istituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro un comitato centrale dell'industria laniera. Esso ha lo scopo di organizzare l'approvvigionamento e la produzione di siffatta industria, per assicurare in tempo il soddisfacimento dei bisogni dell'esercito e quelli della popolazione civile.

Art. 2. — Il comitato sarà costituito con decreto dei ministri dell'industria, commercio e lavoro e della guerra e sarà composto di non più di quindici membri, non compreso il presidente; di essi almeno cinque saranno funzionari dello Stato o militari, e almeno otto rappresenteranno le organizzazioni industriali e le diverse categorie dell'industria. In seno al comitato sarà nominata dai ministri predetti una giunta esecutiva.

Art. 3. — Il comitato centrale dell'industria laniera avrà le seguenti attribuzioni:

a) facilitera gli approvvigionamenti delle materie prime, studiando e attuando all'uopo i provvedimenti opportuni e le distribuirà secondo il bisogno fra le diverse fabbriche;

b) ordinerà alle fabbriche le quantità e le qualità dei prodotti che esse debbono apprestare per i servizi militari e per le amministrazioni di Stato, ed i tempi di consegna di esse, determinandone i prezzi;

c) potrà ordinare la requisizione di fabbriche che attendono all'industria della lana provvedendo all'esercizio di esse;

d) controllerà la produzione e la distribuzione dei prodotti laniери per la popolazione civile e potrà determinare l'adozione di tipi uniformi, intesi ad assicurare economia nell'impiego delle materie prime ed equità nei prezzi;

e) ordinerà censimenti, indagini, visite ed accertamenti che abbiano lo scopo di assicurare la realizzazione dei fini indicati all'art. 1 del presente decreto.

Le deliberazioni del comitato sono rese esecutive col visto di approvazione dei ministri dell'industria e della guerra. Contro le deliberazioni dei ministri non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 4. — A chiunque non ottemperi alle disposizioni del comitato o non risponda alle richieste di esso e della giunta esecutiva od a quella dei funzionari incaricati dell'esecuzione di questo decreto, o vi risponda inesattamente o con ritardo, od ostacoli in qualunque modo le operazioni ad esso comitato demandate, sono applicabili le penalità stabilite dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127.

Art. 5. — Nel bilancio per il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è stanziato un fondo di lire 100,000 per le spese di qualunque natura inerenti all'esecuzione del presente decreto, escluse quelle riguardanti le forniture di materie prime o prodotti, cui provvederanno le amministrazioni interessate.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Nota. — Il presente decreto è entrato in vigore il 5 agosto 1917.

A rappresentare l'amministrazione militare nel comitato di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono stati nominati i signori maggior generale Merrone cav. Errico, tenente colonnello commissario Citerni cav. Luigi e maggiore commissario Stiatti cav. Giulio.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti di artiglieria, del genio ed aeronautici.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 agosto 1917.

A maggior chiarimento di quanto è detto nella circolare 401 del *giornale militare* corrente anno, resta stabilito che le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria, del genio ed aeronautici debbono porre a carico del capitolo « Spese per la guerra » (100 *ter* esercizio 1917-918) le seguenti indennità:

a) indennità caro viveri agli ufficiali (circolare n. 338 del *giornale militare* corrente anno);

b) indennità caro viveri agli impiegati (circolare n. 335 del *giornale militare* corrente anno);

c) indennità attendenti agli ufficiali (circolare 296 del *giornale militare* corrente anno);

d) indennità fuori residenza agli ufficiali (circolare n. 520 *giornale militare* del 1916);

e) indennità giornaliera di alloggio agli ufficiali per i primi tre mesi di permanenza nella nuova sede (circolare n. 483 *giornale militare* del 1916).

A carico del capitolo « Indennità per servizi e posizioni speciali » (54 esercizio 1917-918) le indennità di residenza agli ufficiali.

A carico del capitolo « Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti » (52 esercizio 1917-918) le indennità di residenza in Roma agli impiegati cui spettano.

Tutte le altre indennità che non gravino sui capitoli relativi ai servizi d'artiglieria,

genio ed aeronautici (indennità cavalli, di carica, ecc.) saranno imputate al capitolo a carico del quale vengono posti gli stipendi.

Le suddette amministrazioni possono richiedere al Ministero i fondi occorrenti per il pagamento degli assegni anche trimestralmente, dirigendo in ogni caso le relative richieste alla Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione assegni.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 545. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1917.

1. Con riferimento alle disposizioni impartite con la circolare 456 del *giornale militare* corrente anno questo Ministero determina che i corsi banditi con la circolare suddetta abbiano inizio il 15 ottobre, anzichè il 1°, come era stato stabilito.

2. Al concorso potranno prendere parte anche i militari che debbano conseguire il titolo minimo di studio nella sessione autunnale di esami. Essi potranno presentare domanda di ammissione con riserva di esibire il titolo stesso.

3. Il termine utile per la presentazione delle domande è per i suddetti militari prorogato al 10 settembre prossimo venturo e quello per l'esibizione del titolo di studio viene stabilito al 13 ottobre.

4. Le dipendenti autorità militari sono incaricate di dare diffusione alle norme indicate nei tre precedenti numeri, avvertendo che per i militari i quali all'atto della presentazione della domanda fossero già in possesso del titolo minimo di studio richiesto non si potrà tener conto, ai fini della graduatoria, del maggior titolo di studio che conseguissero nella sessione autunnale.

5. I militari della classe 1899 che non facciano domanda di ammissione ai corsi saranno, se provvisti del titolo di studio prescritto dalla circolare 181 *giornale militare* corrente anno, ammessi di autorità agli stessi corsi banditi con la circolare 456, avendo presente che potranno frequentare i corsi di artiglieria o del genio soltanto i militari di dette armi che appartengano alla 3ª categoria o provengano dai volontari di guerra.

Il Ministro — GIARDINO

N. 546. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bracciale per il personale dei depositi di sale e tabacchi presso i depositi centrali.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 23 agosto 1917.

È adottato un bracciale per i direttori ed i commissari dei depositi di sale e tabacchi presso i depositi centrali del R. esercito.

Il detto bracciale, da portarsi al braccio sinistro, al di sopra del gomito, è di panno color giallo, alto 10 centimetri, con entrambi i bordi guarniti di galloncino d'argento

largo millimetri 6, come quello prescritto per i distintivi di grado sulle giubbe degli ufficiali, e con due rosette d'argento ad otto punte al centro, per i direttori, ed una rosetta per i commissari.

L'Intendenza generale del R. esercito darà le particolari norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 547. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 agosto 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

Arma del genio. — Tenenti colonnelli: 31 maggio 1917 (Fragano Antonio compreso).

Ufficiali di sussistenza. — Maggiori; 13 febbraio 1916 (Serio Mario compreso).

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitare la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali . . . . . 8 luglio 1917
Maggiori generali medici . . . . . 30 settembre 1915.

(Vedi specchio alla pagina seguente).

Per gli *ufficiali delle categorie in congedo*, invece, continua ad avere vigore la circolare n. 28 *giornale militare* 1917 (modificata colla errata-corrige di pagina 318 dello stesso *giornale militare*, dispensa 12ª); si richiama però la particolare attenzione delle varie autorità sui due ultimi comma di essa e sulle successive circolari nn. 214 e 422.

Il Ministro — GIARDINO.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali e suppletivi per l'anno 1917 alla data del 24 agosto 1917.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	15 marzo 1915	31 marzo 1914	15 giugno 1915 fino a Angelini Ernesto.	31 dicemb. 1913 fino a Giovenale Giacomo.	31 marzo 1915 fino a De Vuono Arturo ed esclusi i tenenti trasferiti nell'Arma in base alla legge 21 marzo 1915, n. 301.	Quanto hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917 fino a Pucci Giuseppe.	29 luglio 1917	10 dicemb. 1916 fino a Russo Alberto.	13 settemb. 1915	27 luglio 1916	
Cavalleria	29 aprile 1916	31 maggio 1917	27 luglio 1916	30 giugno 1913	15 luglio 1915 fino a Mustilli Amedeo.	
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Cavoli Mauro.	10 dicemb. 1916 fino a Della Chiesa Carlo.	30 giugno 1915 fino a Caratti Lorenzo.	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio.	26 giugno 1916 fino a Tassinari Giovanni.	5 ottobre 1915 fino a Grutter Ottorino	1 aprile 1916	
Personale permanente dei distretti	—	5 ottobre 1915	6 dicemb. 1915	31 gennaio 1913	—	
Personale delle fortezze						
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	24 febbraio 1916	16 gennaio 1916 fino a Columba Cesare	14 gennaio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1913	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Giannelli Agostino.	28 marzo 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	13 febbraio 1916 fino a Serio Mario	1° luglio 1909 fino a Falcone Oscar.	1 febbraio 1916	
Corpo d'amministrazione	—	31 dicemb. 1914	14 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano.	1 luglio 1909 fino a Pirrone Benedetto.	—	
Corpo veterinario militare	—	21 marzo 1914	1 novemb. 1915	1 luglio 1909	1 aprile 1912	

N. 5738. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267,** (circolare n. 531 del *giornale militare* o. a.), **relative agli avanzamenti straordinari a scelta per gli ufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 agosto 1917.

Questo Ministero, allo scopo di conseguire i fini che si ripromette dall'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1267 (circolare 531 *giornale militare*) mentre raccomanda nella valutazione dei meriti personali quel giusto rigore che è nell'interesse del servizio quanto in quello dei singoli, avverte che gli ufficiali ritenuti meritevoli dell'avanzamento a scelta, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale sopra citato, debbono essere presi in esame quando si trovino compresi nei limiti che, volta a volta, indicherà questo Ministero (quelli presentemente in vigore sono indicati nello *specchio annesso*).

Gli ufficiali non ancora inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità che vengano proposti per la promozione a scelta di cui sopra, senza peraltro averla conseguita, dovranno nuovamente essere presi in esame per la promozione ad anzianità quando venga ordinata la loro inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità.

Le proposte d'avanzamento a scelta dovranno essere accompagnate dai maggiori possibili elementi di giudizio, ed indicare sempre i servizi prestati dall'ufficiale in zona di guerra o la ragione per la quale non ha fatto parte di truppe, comandi o servizi mobilitati.

Tutte le proposte, anche se riguardanti ufficiali dislocati in paese o nelle colonie dovranno essere inoltrate per via gerarchica al Comando Supremo — *ufficio promozioni speciali* — e dovranno in modo ben chiaro portare l'indicazione del genere di promozione al quale si riferiscono, citando l'articolo relativo del decreto luogotenenziale.

Le autorità compilatrici della proposta segnaleranno telegraficamente all'anzidetto reparto del Comando Supremo il cassato, grado e categoria dell'ufficiale proposto e le autorità intermedie dovranno dare corso alle proposte stesse colla massima sollecitudine.

La commissione potrà richiedere al Ministero della guerra i libretti personali degli ufficiali dei quali reputasse opportuno prendere visione.

I nomi degli ufficiali riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta saranno pubblicati sul *Bollettino ufficiale*.

Il Ministro — GIARDINO

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento suppletivi a *scelta* per l'anno 1917 alla data del 24 agosto 1917.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 Fusi Cenisio.	1° luglio 1914 Romani Filino.	15 luglio 1915 Massera Vincenzo.
Fanteria	1° aprile 1917 fino a Massaglia Francesco (compreso)	9 novembre 1915 Celentano Giuseppe.	1° agosto 1916 Pasta Gaspare.
Cavalleria	10 dicembre 1916 Aymonino Cesare.	31 dicembre 1914 Rotondo Sergio.	1°. febbraio 1916 Novelli Gastone.
Artiglieria	10 dicembre 1916 Cannaia Silvio.	9 novembre 1915 Volpi Giuseppe.	1° agosto 1916 Secco Gustavo.
Genio	24 dicembre 1916 Scarzella Paolo.	9 novembre 1915 Gastaldi Mario.	1° agosto 1916 Zenoli Manrico.
Personale permanente dei distretti	2 marzo 1916 Rende Raffaele.	31 dicembre 1914 Garzi Riccardo.	—
Personale delle fortezze	—	30 giugno 1913 Cannerozzi Vincenzo.	—
Corpo sanitario militare	16 gennaio 1916 Calendoli Saverio.	11 novembre 1915 Rizzo Cornelio.	5 marzo 1917 Virgona Giuseppe
Corpo di commissariato militare	27 luglio 1916 Michel Riccardo.	31 ottobre 1915 Zironi Gilberto.	—
Ufficiali di sussistenza	13 febbraio 1916 Giovannoni Angelo.	16 agosto 1915 Bertacchi Pietro.	1° marzo 1916 Vitulli Mario.
Corpo d'amministrazione	14 ottobre 1915 Paci Mauro.	19 settembre 1914 Salvezza Salvatore.	—
Corpo veterinario militare	24 dicembre 1916 Tosatti Ubaldo.	1° luglio 1912 Bernardini Vittorio	1° aprile 1913 Livolsi Michele.

NOTA. — Gli ufficiali delle categorie in congedo possono essere presi in esame quando abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di uguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso che avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916).

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando si trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

N. 5549. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — SERVIZIO AERONAUTICO — **Militari dell'arma dei carabinieri reali ammessi al servizio di pilotaggio aereo o ad altri servizi aeronautici congeneri.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 agosto 1917.

1. I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, i quali siano ammessi al servizio di pilotaggio aereo o ad altri servizi aeronautici congeneri, rimangono di massima effettivi all'arma stessa e vengono aggregati al corpo aeronautico.

Pertanto, pur fruendo degli speciali assegni ed indennità stabiliti per i servizi aeronautici che prestano, i predetti militari continuano a rimanere in servizio con lo speciale trattamento stabilito per i militari dell'arma dei carabinieri reali.

Per le promozioni, essi seguiranno i turni d'avanzamento dell'arma, ma i posti da essi occupati saranno considerati in soprannumero a quelli fissati per il servizio d'istituto.

2. I militari di cui trattasi hanno però facoltà di chiedere il passaggio effettivo al corpo aeronautico, cessando di appartenere all'arma dei carabinieri reali.

In tal caso, i detti militari saranno trasferiti nel corpo aeronautico col grado corrispondente a quello rivestito nell'arma e seguiranno la carriera normale degli altri militari non appartenenti all'arma dei carabinieri reali. Il loro avanzamento sarà regolato con le norme del n. 8 della circolare n. 112 e della circolare n. 224 del 1916 e, per i sottufficiali, con le norme dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

I militari dell'arma dei carabinieri reali ammessi al servizio di pilotaggio o ad altri servizi aeronautici congeneri, che intendessero valersi di questa facoltà, dovranno inoltrarne domanda al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) chiedendo anche, ove vi fossero vincolati, la rescissione della ferma o della rafferma in corso.

I detti militari conserveranno il diritto alle indennità per le rafferme che avessero eventualmente già compiute.

Qualora i militari di cui trattasi dovessero cessare dal servizio aeronautico al quale sono addetti, essi verranno trasferiti in fanteria, oppure in cavalleria, se provenienti dell'arma a cavallo e sempre che abbiano la voluta attitudine.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 5550. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 agosto 1917.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento sono aperti:

a) un corso per 1500 aspiranti all'arma di fanteria presso la scuola militare di Modena;

b) un corso per 400 aspiranti alle armi di artiglieria e del genio o per una sola di esse presso l'accademia militare.

I corsi avranno inizio il 15 ottobre p. v.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se e in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati di tutte le classi per deficienza di statura.

3. Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti è stabilito al 22 settembre p. v.

Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico.

4. Per le altre modalità da osservarsi, in quanto, s'intende, siano applicabili al presente concorso si rinvia alle disposizioni del manifesto che fa seguito alla circolare 456 del *giornale militare* c. a.

Si avverte però ad ogni buon fine che il presente concorso è del tutto distinto da quello indetto con la menzionata circolare 456.

Le dipendenti autorità militari sono incaricate di dare diffusione alle norme indicate nei tre precedenti numeri.

5. I militari di tutte le classi provenienti dai già riformati per statura, che non facciano domanda di ammissione ai corsi saranno, se provvisti del titolo di studio indicato nella circolare 181 *giornale militare* c. a., ammessi di autorità agli stessi corsi banditi con la presente circolare con le norme del dispaccio circolare 13200 del 28 maggio u. s.

6. Ai corsi medesimi dovranno essere pure avviati tutti quei militari che non poterono prendere parte ai corsi obbligatori dell'accademia e della scuola militare perchè in licenza di convalescenza, in licenza agricola, in temporaneo congedo o in qualunque altra posizione che abbia impedito il loro invio ai corsi obbligatori precedenti.

L'ammissione avrà luogo con le norme del sovra citato dispaccio circolare 13200 del 28 maggio u. s.

Il Ministro — GIARDINO.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 551. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale che fissa le attribuzioni che competono al ministro per le armi e munizioni, relativamente al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 15 luglio 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 13 agosto 1917).

Art. 1. — Le attribuzioni e facoltà relative al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati, che in forza del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e dei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 887; 13 aprile 1916, n. 401; 12 aprile 1917, n. 629 e di qualsiasi altra disposizione vigente spettano al ministro della guerra, sono devolute al ministro per le armi e munizioni, dal quale dipenderanno pertanto gli organi centrali, le commissioni locali e gli altri uffici distaccati che attendono al servizio delle esonerazioni.

I provvedimenti che erano da adottarsi dal ministro della guerra di concerto con quello della marina, saranno mandati ad effetto dal ministro per le armi e munizioni di concerto con quello della guerra e con quello della marina.

Art. 2. — Il presente decreto avrà la decorrenza dal 16 giugno 1917, data d'istituzione del Ministero per le armi e munizioni, e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione (1).

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 16 giugno 1917.

Prezzo della presente dispensa **L. 0.25**

12365 - Roma 1917 — Tip. F. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1917 — 25 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 552. — 25 AGOSTO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria. . . . . *Pag.* 1275

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **552**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 agosto 1917.

1. Questo Ministero, d'accordo col Ministero per le armi e munizioni e col Ministero per l'agricoltura, nell'intento di favorire la produzione agricola, ed in specie la coltura granaria, è venuto nella determinazione d'informare a maggiore larghezza la concessione dell'esonerazione temporanea dal servizio dei personali adibiti alle aziende agricole e di addivenire ad altre concessioni di mano d'opera militare, da trarsi sia dalla zona territoriale, sia dalle truppe mobilitate.

Le concessioni saranno regolate dalle norme seguenti, che sostituiscono quelle contenute nelle circolari n. 137, 151, 168, 233 e 234 del *giornale militare* corrente anno.

CAPO I. — Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.

2. Le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi saranno informate alle prescrizioni del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e dei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 887 e 12 aprile 1917, n. 629 e relative norme di applicazione.

Potranno essere concesse esonerazioni con scadenza fissa oppure no, e tutte saranno revocabili per esigenze d'ordine militare. La durata di quelle a scadenza fissa potrà raggiungere anche i sei mesi per ognuna e sarà commisurata alla presunta permanenza delle condizioni che tanto nell'azienda, quanto nel militare da esonerare, si richiedono per farsi luogo alla concessione. Cessando una qualsiasi di tali condizioni, il concessionario (sia conduttore, sia direttore, sia capo famiglia) è tenuto a rilasciare imme-

diatamente il militare esonerato e questi a presentarsi al reparto che l'ha in forza agli effetti disciplinari: ciò sotto l'osservanza delle prescrizioni e con le sanzioni penali contenute nei decreti precitati.

Di massima le esonerazioni possono applicarsi:

quelle con scadenza fissa:

a direttori di aziende agricole,
a direttori di associazioni agrarie cooperative,
a direttori di uffici di collocamento di mano d'opera agricola,
ad operai specializzati;

le altre:

a direttori di aziende agricole,
ad operai specializzati,
ad un militare per ciascuna azienda agraria a conduzione familiare che non abbia altro uomo valido, fra i 16 e i 65 anni compiuti.

Le esonerazioni temporanee in parola non potranno essere concesse che a militari i quali appartengano alle classi 1881 e *retro* oppure che siano inabili alle fatiche di guerra di qualsiasi classe o categoria. Sola eccezione potrà essere fatta per le aziende agricole a conduzione familiare, quando nei limiti di classe ora detti non si trovasse alcun militare della famiglia.

Per gli uomini che appartengono a corpi mobilitati il loro rilascio sarà subordinato anche alle esigenze militari. Gli ostacoli che si opponessero al rinvio saranno segnalati dal Comando Supremo al Ministero per le armi e munizioni (ufficio esonerazioni temporanee) unitamente ai denegati rinvii.

A. — Aziende agrarie in genere.

3. — Le aziende agrarie in genere, rimaste prive in modo assoluto di direzione tecnica ed amministrativa e che siano di notevole importanza e di vastità tale da assorbire completamente l'opera di un dirigente, potranno richiedere l'esonerazione temporanea del proprio direttore (anche se questi sia il proprietario dell'azienda, che la conduceva personalmente) ovvero del militare più anziano di età che all'atto della chiamata alle armi faceva parte del personale dirigente.

Come criteri, per determinare il minimo d'importanza dell'azienda — criteri variabili da provincia a provincia — potranno servire la superficie dell'azienda, i capitali fondiari agrari e industriali impiegativi, il reddito lordo, il reddito imponibile; il quale ultimo, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a lire 6000 secondo il nuovo catasto. Per gli altri catasti dovrà consultarsi la tabella di ragguaglio, annessa alla presente circolare.

Alle piccole aziende che non raggiungano l'importanza minima sopra indicata sarà consentito di consociarsi al fine di raggiungere complessivamente la condizione voluta ed ottenere la concessione del militare più anziano di età il quale all'atto della chiamata alle armi avesse fatto parte del personale direttivo, e che venga ad assumere effettivamente la direzione di tutte le aziende consociate.

La durata dell'esonerazione sarà commisurata al periodo di tempo per il quale l'azienda, a seconda del proprio tipo, ha bisogno assoluto dell'opera del direttore.

Le esonerazioni, da mantenersi nei limiti numerici che saranno fissati dall'ammini-

strazione centrale e comunicati a volta a volta alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura, ed alle commissioni per le esonerazioni, saranno concesse seguendo una graduatoria d'importanza da stabilirsi dalle sotto-commissioni provinciali d'agricoltura. Le commissioni di esonerazioni comunicheranno perciò sollecitamente alle sotto-commissioni l'agricoltura le decisioni adottate, sia positive, sia negative.

B. — Associazioni agrarie cooperative.

4. L'esonerazione del direttore potrà anche essere concessa nell'interesse di associazioni agrarie cooperative o loro federazioni, purchè le une e le altre legalmente costituite, le quali con la presentazione del bilancio o con altri documenti dimostrino d'aver raggiunto nell'ultimo esercizio un'importanza da valutarsi come segue:

1° per le cooperative di acquisto (consorzi, sindacati, ecc.) valore delle merci rivendute ai soci, annue L. 500,000;

2° per le cooperative di vendita con o senza lavorazione della materia prima (cantine sociali, latterie sociali, ecc.) valore della materia prima apportata dai soci, annue L. 200,000;

3° per le cooperative di credito (casse rurali, agrarie, ecc.) consistenza del portafoglio, alla chiusura dell'ultimo esercizio, di L. 100,000.

Inoltre, l'esonerazione potrà essere concessa nell'interesse di singole sezioni di associazioni agrarie cooperative o di loro federazioni, sempre che la singola sezione raggiunga l'importanza sopra indicata.

Le associazioni minori potranno consociarsi al fine di raggiungere complessivamente il minimo d'importanza prescritto, e chiedere l'esonerazione temporanea per il più anziano di età tra i direttori delle aziende associate.

C — Uffici di collocamento di mano d'opera agricola.

5. L'esonerazione potrà essere concessa ai direttori degli uffici di collocamento di mano d'opera agricola e loro federazioni, quando risulti che i medesimi siano rimasti privi di direzione, e che oltre all'essere regolarmente istituiti, siano riconosciuti, con attestazione della Commissione provinciale di agricoltura, di notevole importanza per l'economia agraria della provincia.

D — Operai specializzati.

6. Potranno essere ammessi all'esonerazione temporanea, per la durata del lavoro da compiere, i capi operai e gli operai specializzati con funzioni di notevole importanza nell'agricoltura della regione e che facciano parte di aziende agricole a conduzione unica consociate, ovvero di imprese aventi per scopo l'esercizio di macchine agrarie (aratura a vapore, trebbiatura, ecc.).

Di massima sono da considerarsi operai specializzati: *i macchinisti e meccanici per macchine agrarie, i tenitori di riproduttori in stazioni di monta, i mungitori, gl'innestatori e potatori, i cantinieri, i frantoiani, i casari, i massari, i bifolchi, i cavallanti, gli acquaioli* (irrigatori a servizio stabile delle risaie o delle grandi distribuzioni di acque).

Per le specialità non nominate, nei casi di dubbio o di differente qualifica o funzione da regione a regione, saranno rivolti quesiti al Ministero di agricoltura, che li sottoporrà,

col suo parere, all'ufficio centrale per le esonerazioni (Ministero per le armi e munizioni).

Sono equiparati e considerati come operai specializzati i conduttori di piccole aziende a salariati con coltura intensiva, di superficie inferiore a 20 ettari, purchè effettivamente sostituiscano un operaio fisso (bifolco, cavalliante, mungitore, casaro, acquaiolo, ecc.) e non ve ne siano altri della stessa qualifica nella azienda.

La esonerazione, come per gli altri casi, deve sempre essere richiesta dall'azienda organizzata ed importante che deve valersi dell'opera del militare (requisiti del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887) e mai dal militare che profferisca l'opera sua come singolo.

E. — Aziende agrarie a conduzione familiare.

7. Nelle aziende agrarie a conduzione familiare ed a coltura promiscua erbacea ed arbustiva che abbisognano del lavoro continuativo dell'intera famiglia colonica per tutto l'anno solare, la famiglia del coltivatore diretto del fondo, che per effetto della chiamata alle armi sia rimasta priva di ogni uomo valido fra i 16 e i 65 anni, potrà richiedere la esonerazione temporanea (con scadenza non fissa) per uno dei militari appartenenti alla famiglia delle classi anziane dal 1874 al 1877, incluse, o inabile alle fatiche di guerra di qualunque classe o, in mancanza, per il più anziano delle rimanenti classi, possibilmente non oltre il 1881.

Per famiglia del coltivatore diretto del fondo s'intenderà l'insieme delle persone conviventi, anche se non tutte congiunte da vincoli di parentela, che lavorano in cointeressenza lo stesso podere (in proprietà, usufrutto, utile dominio, affitto, colonia parziaria, mezzadria o sistema misto).

L'importanza minima del podere sarà stabilita con i criteri seguenti:

a) semina a grano o riso per il 1917 918 non inferiore a ettolitri 2;

b) superficie coltivata per l'anno suddetto, ettari 3, escluso il prato o pascolo naturale.

Saranno titoli di preferenza per la graduatoria, oltre la semina e superficie:

c) la quantità di piante arboree ed arbustive industriali (viti, olivi, gelsi, agrumi, alberi da frutto) esistenti nel fondo;

d) la qualità e quantità del bestiame agrario facente parte della dotazione del podere (bovini, equini, ovini, suini).

La esonerazione verrà revocata se l'azienda non seminerà la quantità di frumento indicata nella domanda di esonero.

Nel proporre le concessioni, le commissioni provinciali di agricoltura, entro i limiti numerici comunicati dal Ministero di agricoltura, procederanno in ordine decrescente di importanza, secondo le norme che verranno stabilite dallo stesso Ministero.

F. — Disposizioni esecutive per la concessione delle esonerazioni temporanee.

8. Ferme restando tutte le altre modalità stabilite dalle relative norme per le richieste di esonerazione temporanea, le domande relative alle esonerazioni di cui alla presente circolare, anzichè essere presentate direttamente alle competenti commissioni locali per le esonerazioni, saranno rimesse alle sotto commissioni provinciali di agricoltura le quali, compiuti gli accertamenti del caso, esprimeranno motivato parere in me-

rito e trasmetteranno poi, al più presto, le domande stesse alle commissioni locali per le esonerazioni (salvo quanto è detto al n. 9).

Il parere così espresso dispensa le commissioni per le esonerazioni dal richiedere il parere prefettizio prescritto dal paragrafo 10 delle norme 30 giugno 1915 sulle esonerazioni (circolare 523 del *giornale militare*, 1915).

9. Le istanze delle aziende a conduzione familiare sulle quali la sottocommissione provinciale di agricoltura avrà dato parere sfavorevole, non avranno ulteriore corso; sarà consentito peraltro il reclamo al Ministero di agricoltura; il quale, richieste, ove occorra, spiegazioni alla sottocommissione di agricoltura, conferma o modifica il parere della sottocommissione stessa rinviando, nel secondo caso, gli atti alla commissione locale per le esonerazioni, affinchè questa provveda all'ulteriore e consueto corso della istanza.

10. Per le istanze delle aziende a conduzione familiare sarà consentito, in deroga alle norme vigenti, che esse siano compilate in un unico esemplare, però seguendo il modello obbligatorio unito alla presente circolare (modulo n. 1). Esso sarà soggetto alla tassa di bollo di L. 2.00, la quale dispensa dal pagamento delle altre tasse stabilite dal decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, art. 11, sui documenti relativi alle esonerazioni, compreso il foglietto mod. *E bis*, da rilasciarsi al militare esonerato.

11. Il rinvio dei militari dai corpi non mobilitati sarà chiesto dalle commissioni locali per le esonerazioni ed effettuato dai comandi di reparto senza alcun indugio.

Per i militari dichiarati esonerabili a favore delle aziende a conduzione familiare (lettera *E* del capo I della presente circolare), ed appartenenti a truppe mobilitate, il rinvio dalla zona di guerra sarà richiesto direttamente dalle commissioni locali per le esonerazioni al Comando Supremo.

Nel caso che il rilascio fosse ostacolato da esigenze militari, il Comando Supremo provvederà com'è detto all'ultimo comma del n. 2. Quando invece al rinvio si opponessero ostacoli o indugi per cause particolari all'esonerando (malattia, prigionia, irreperibilità, errate indicazioni, ecc.) ne sarà dato avviso alle commissioni locali, per le esonerazioni.

Il foglietto di esonerazione mod. *E*, a cura della commissione di esonerazione, sarà inviato all'azienda, non appena segnalato l'avvenuto rilascio del militare dal corpo.

12. Per raggiungere con maggior sollecitudine e proficuità gli scopi che il Governo si propone con le accennate concessioni, si raccomanda:

a) sollecitudine ed interessamento massimo da parte degli organi che dovranno rilasciare documenti o dichiarazioni, compiere accertamenti o decidere;

b) cura diligente negli interessati a presentare le istanze corredate da documenti ineccepibili, atti a dimostrare l'esistenza delle condizioni richieste per far luogo alla concessione, sia relative alle istanze (reddito, estensione, attività dell'azienda, personale esistente, stato della famiglia, ecc.), sia relative al militare da esonerarsi (grado, classe, categoria, distretto di leva, reparto in cui presta servizio, idoneità o meno alle fatiche di guerra).

Se tali raccomandazioni saranno seguite, e mercè le semplificazioni di procedura introdotte, il Ministero confida che col 15 settembre prossimo venturo gli esonerati potranno incominciare ad affluire alle aziende cui saranno assegnati.

13. Le aziende a salariati e le imprese che avranno ottenuto la esonerazione di ope-

tai specializzati dovranno corrispondere loro la stessa mercede e lo stesso trattamento in uso per la mano d'opera libera della specialità stessa.

Qualsiasi minorazione, anche se consentita dall'esonerato, importerà la revoca della esonerazione e la esclusione dell'azienda od impresa da ogni concessione presente o futura.

14. Il militare esonerato deve considerare la esonerazione, non come un favore, ma come un servizio al quale egli è comandato nell'interesse dell'esercito e della nazione. Egli conserva la sua qualità di militare sia nei rapporti disciplinari sia in quelli morali e deve tenersi sempre pronto a riprendere il suo posto d'onore nelle file dell'esercito quando la voce della patria lo richiedesse.

Ad ogni buon fine si rammenta che — a norma del decreto 30 giugno 1915 (circolare 523 del *giornale militare* 1915) — i militari esonerati continuano ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi e che sono tenuti in nota dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto, od in mancanza, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto da un ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei reali carabinieri.

Qualora avvenga che gli esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini (e grave mancanza sarà considerata l'astensione volontaria dal lavoro) i comandi di reparto che hanno in nota gli esonerati, oppure le stesse sottocommissioni provinciali d'agricoltura, dovranno riferirne subito ai comandi di divisione militare, i quali potranno disporre sia l'immediato rinvio del militare alle armi, sia la denuncia del militare stesso all'autorità giudiziaria, quando del caso.

Capo II. — Concessioni ordinarie di mano d'opera militare.

Per il periodo dei lavori agricoli autunnali (settembre-dicembre) saranno fatte concessioni di mano d'opera militare con le modalità qui di seguito indicate:

A. — Disposizioni generali.

15. Le concessioni potranno essere richieste ed accordate esclusivamente per militari di professione *lavoratori agricoli*, delle classi dal 1874 al 1877 (comprese) e — se inabili alle fatiche di guerra — di qualunque classe, i quali si trovino, sì gli uni che gli altri, nella zona territoriale oppure nelle retrovie della zona di guerra.

Le concessioni stesse avranno la durata di quaranta giorni, non compreso il viaggio, e saranno effettuate in due turni così delimitati:

1° turno — dal 13 settembre al 23 ottobre
2° » — dal 24 ottobre al 3 dicembre
} escluso il viaggio.

16. Per i militari della zona territoriale le concessioni avranno inizio, in massima, col primo o coi primi giorni di ciascun turno, pur non essendo escluso che esse possono essere accordate anche durante la decorrenza del turno, quando ciò sia necessario affinchè ciascuna provincia abbia a raggiungere il numero di effettive concessioni corrispondente all'aliquota ad essa assegnata. È resta inteso che, qualunque sia la data d'inizio della concessione, questa deve avere sempre la durata stabilita di 40 giorni, oltre il viaggio.

Invece per i militari da trarsi dalle retrovie della zona di guerra, le concessioni saranno fatte nella misura di circa 500 al giorno per tutta la durata di ciascun turno, salve le eccezioni che fossero imposte dalle esigenze militari.

17. Dal Ministero della guerra sarà fissato in tempo utile il numero complessivo delle concessioni di mano d'opera da farsi dalla zona territoriale per ciascuno dei turni. La ripartizione del numero totale di concessioni per ogni turno — tanto per quelle da accordarsi dalla zona territoriale, quanto per quelle da accordarsi dalle retrovie della zona di guerra — verrà fatta per ogni provincia dal Ministero per l'agricoltura, che comunicherà alle commissioni provinciali d'agricoltura l'aliquota di concessioni assegnata alla rispettiva provincia.

B. — Concessioni ordinarie per il primo turno.

18. Affinchè le sottocommissioni provinciali d'agricoltura possano dedicare interamente la loro attività al compimento delle pratiche riguardanti la prima e più numerosa concessione delle esonerazioni temporanee previste dal capo I della presente circolare, si dimostra assolutamente necessario di evitare che esse debbano attendere contemporaneamente alle operazioni di loro spettanza per le concessioni ordinarie di mano d'opera del 1° turno autunnale.

A tale scopo, in luogo di altrettante nuove concessioni che dovrebbero essere accordate per il turno suddetto, si intenderanno prorogate di 40 giorni tutte quelle già fatte o da farsi per il 3° turno estivo.

19. Le sottocommissioni provinciali di agricoltura però avranno facoltà di richiedere la concessione di un altro militare a compenso di ciascuno di quelli che, già concessi per prestazione di mano d'opera per il primo turno autunnale, venissero nel frattempo ammessi all'esonerazione dal servizio per uno dei titoli specificati al capo I. In tali casi, oltre all'osservanza delle stesse norme indicate in appresso per il secondo turno autunnale, la relativa richiesta — semprequando riguardi un militare delle retrovie della zona di guerra — dovrà essere trasmessa al Comando Supremo unitamente a quella per il rinvio del corrispondente militare esonerato.

L'inosservanza della prescrizione ora accennata toglierà ogni valore e farà rimanere senza effetto la richiesta per concessione di mano d'opera.

C. Concessioni ordinarie per il secondo turno.

Da chi possono essere richieste le concessioni.

20. Le concessioni di mano d'opera possono essere richieste dai conduttori di aziende a salariati, sia a coltura intensiva che estensiva preferibilmente cerealicola, sempre quando il personale fisso addetto alla rispettiva azienda — o comunque vincolato da contratto annuale o per periodi determinati — sia diminuito, per effetto delle chiamate alle armi, di oltre un terzo: ed il numero delle concessioni da richiedere non deve in ogni caso superare quello necessario affinchè il personale dell'azienda raggiunga i due terzi della misura ordinaria.

21. Possono essere richieste concessioni anche da quelle aziende a conduzione famigliare le quali, pur essendo rimaste prive di qualsiasi uomo valido tra i 16 e 65 anni, non abbiano potuto ottenere l'esonerazione di un militare della famiglia, perchè il fondo da esso coltivato non raggiunge l'importanza prevista dal n. 7 del capo 1°; a condizione però che per la stagione 1917-18 abbiano a seminare non meno di un ettolitro di

frumento o coltivare non meno di un mezzo ettaro di terreno a coltura ortense od arborea industriale.

22. In nessun caso è ammesso che le domande per concessione di mano d'opera siano fatte direttamente dai militari interessati.

Procedura da seguire per ottenere le concessioni.

23. Le aziende interessate dovranno farne domanda, che redigeranno su carta semplice ed in conformità del modulo n. 2 oppure n. 3, annessi alla presente circolare, a seconda che trattisi di aziende a salariati oppure a conduzione famigliare.

Rammentasi che ha speciale importanza l'esatta indicazione del corpo o reparto del militare richiesto, dipendendo da essa la possibilità di rintracciare sollecitamente il militare stesso e di far luogo quindi alla concessione.

Le domande così compilate saranno rimesse al sindaco del rispettivo comune.

24. I sindaci trasmetteranno con la massima sollecitudine tutte le domande alla sottocommissione provinciale d'agricoltura, corredate dalla propria esplicita attestazione sulla veridicità o meno dell'asserto.

A tale riguardo si ricorda che i sindaci assumono la responsabilità della propria attestazione a tutti gli effetti della legge penale.

Tempo utile per la presentazione delle domande.

25. Le domande per concessioni di mano d'opera devono essere rimesse per cura dei sindaci alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura non più tardi del 1° ottobre p. v., sia per i militari da concedersi dalle retrovie della zona di guerra, sia per quelli da concedersi dalla zona territoriale.

Procedura delle sottocommissioni provinciali d'agricoltura.

26. Le sottocommissioni provinciali d'agricoltura attenderanno a prendere in esame le domande di concessione sino al giorno successivo a quello stabilito come termine per l'invio delle domande stesse; ne faranno lo spoglio e le esaudiranno fino alla concorrenza della quota stabilita per ogni turno, procedendo dalle aziende di maggiore entità a quelle di entità minore e preferendo, a parità d'importanza, le cerealicole.

Non è ammessa compensazione fra la quota di concessioni stabilite per la zona territoriale e quella fissata per la retrovia della zona di guerra. Di regola non potranno essere richiesti gli stessi militari che siano stati concessi per il turno immediatamente precedente; ciò sarà eccezionalmente ammesso nel solo caso in cui non riuscisse altrimenti alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura di ottenere l'intero numero di effettive concessioni assegnate alla rispettiva provincia.

27. Per le domande accolte le sottocommissioni provinciali d'agricoltura, a mezzo del rappresentante dell'autorità militare, richiederanno il rilascio dei militari a cui le stesse si riferiscono, servendosi di apposite cartoline distribuite dal Ministero d'agricoltura.

Queste saranno indirizzate tutte al Comando Supremo per i militari che si trovano nelle retrovie della zona di guerra; saranno mandate invece direttamente ai corpi, reparti, servizi od uffici interessati per i militari che si trovano nella zona territoriale.

28. Si avverte che per le concessioni riguardanti i militari delle retrovie della zona

di guerra è assolutamente indispensabile che le relative richieste, per cura delle sottocommissioni provinciali d'agricoltura, siano fatte pervenire al Comando Supremo dieci giorni prima dell'inizio di ciascun turno, nella misura di almeno metà del numero complessivo di concessioni assegnate a ciascuna provincia.

Attuazione delle concessioni per cura dei corpi.

29. I corpi e reparti dell'esercito mobilitato effettuano le concessioni di mano d'opera secondo le speciali disposizioni loro impartite dal Comando Supremo.

30. I corpi, reparti, servizi ed uffici territoriali invece, non appena ricevuto le richieste delle sottocommissioni provinciali di agricoltura, vi aderiranno senz'altro, inviando il militare alle aziende interessate e procurando di superare le difficoltà che vi si opponessero.

Qualora l'adesione trovasse grave ostacolo nelle esigenze del servizio o fosse comunque impossibile, le autorità militari dovranno restituire le cartoline-richiesta alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura, indicando esplicitamente a tergo delle cartoline stesse il motivo della mancata adesione. E ciò sia per norma delle sottocommissioni provinciali d'agricoltura, sia per gli eventuali controlli che questo Ministero si riserva di eseguire.

31. Settimanalmente i corpi, reparti e servizi territoriali dovranno segnalare direttamente al rispettivo comando di corpo d'armata il numero dei militari concessi per mano d'opera in base alle richieste loro pervenute dalle sottocommissioni provinciali di agricoltura.

Disciplina, trattamento economico dei militari concessi.

32. Per tutta la durata della concessione i militari saranno considerati come «*comandati*» alla dipendenza disciplinare dell'ufficiale che fa parte di ciascuna sottocommissione provinciale d'agricoltura in qualità di rappresentante dell'autorità militare.

Coloro che volontariamente si astenessero dal compiere i lavori agricoli per i quali venissero concessi, saranno fatti rientrare senz'altro al proprio corpo.

33. Durante la concessione i militari non percepiranno alcun assegno giornaliero nè quelle indennità di cui fossero provvisti. Però — tranne il caso che lavorino presso la propria famiglia — dovranno ricevere dall'azienda a cui furono concessi una mercede giornaliera ragguagliata a quella della mano d'opera libera locale.

Le spese di trasporto, per l'andata e ritorno, saranno a carico dello Stato (richiesta mod. *B* rosa) ed i militari percepiranno per le giornate di viaggio l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Alle famiglie dei militari in parola che godessero del soccorso giornaliero, questo dovrà continuare ad essere corrisposto anche durante la concessione.

CAPO III. — Concessioni occasionali di mano d'opera con militari dei presidi territoriali.

34. In applicazione delle disposizioni già in vigore, ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità o ne sia fatta richiesta, le autorità militari sono autorizzate a far concorrere drappelli o singoli individui, comunque disponibili, all'esecuzione di lavori od operazioni agricole che si compiano sui luoghi di loro residenza o non molto lontano.

Di massima i militari così concessi devono rientrare la sera ai propri reparti quando

però si tratti di sussidiare l'esecuzione di lavori aventi carattere di speciale urgenza, si potrà consentire che i militari stessi siano impiegati oltre i limiti ordinari dei presidî e che permottino fuori della loro residenza, rimanendo anche assenti per qualche giorno dai rispettivi reparti. A questo più largo eccezionale provvedimento non si dovrà venire se non a condizione che esso risulti veramente ed indubbiamente utile, che nel luogo d'impiego vi sia l'assoluta certezza della pubblica tranquillità e che i militari concessi possano essere convenientemente alloggiati ed approvvigionati per cura dei concessionari.

35. Per la concessione di drappelli lavoratori di una certa entità i comandi di presidio potranno richiedere all'occorrenza il preventivo parere delle sottocommissioni provinciali d'agricoltura.

36. Sono esclusi in ogni caso dalle concessioni di cui trattasi i militari che stiano compiendo l'istruzione di recluta e quelli che siano inscritti tra le truppe di complemento di pronto impiego.

37. Ai militari impiegati nei modi sopraindicati dovrà essere corrisposto dai concessionari il salario normale in vigore sul luogo per le singole operazioni. Nei casi di dubbio, i comandi di presidio si rivolgeranno per informazioni alle sottocommissioni provinciali d'agricoltura.

Capo IV. — Concessioni ed impiego dei prigionieri di guerra.

38. I prigionieri di guerra, atti al lavoro e non occupati direttamente in opere di Stato, saranno equamente ripartiti fra tutte le provincie del Regno e messi a disposizione delle commissioni provinciali di agricoltura per essere adibiti preferibilmente a lavori agricoli ed alla produzione del combustibile.

39. Le associazioni di agricoltori ed i privati conduttori di fondi rustici che intendono valersi dell'opera dei prigionieri di guerra ne faranno domanda alla commissione provinciale di agricoltura, indicando:

a) cognome e nome del richiedente;

b) la natura del lavoro;

c) la durata della concessione, che non potrà essere minore di un mese;

d) il numero dei lavoratori richiesti, che non potrà essere inferiore a 15;

e) la località e le condizioni dell'alloggiamento, che è sempre a carico del richiedente, e che dovrà essere riconosciuto adatto dall'ufficiale membro della sottocommissione provinciale di agricoltura o da un suo delegato.

40. La commissione provinciale di agricoltura trasmetterà la domanda alla commissione dei prigionieri di guerra con il suo parere sulla convenienza o meno della concessione; qualora il parere sia favorevole e il numero dei prigionieri richiesti rientri nella quota assegnata alla provincia, la concessione verrà accordata senz'altro; se invece superi la quota assegnata, la commissione per i prigionieri di guerra si riserva di esaminare caso per caso la possibilità di accordarla mediante spostamenti da provincia a provincia.

41. Le domande di riconferma oltre il termine stabilito, come pure di rinuncia alla concessione ove questa fosse stata fatta senza limite di tempo, dovranno essere inviate dalla commissione provinciale di agricoltura alla commissione per i prigionieri di guerra in Roma 15 giorni almeno prima della scadenza.

42. Il concessionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento al-

turno al luogo del lavoro e ritorno) la mercede fissata dalla commissione provinciale di agricoltura. La mercede convenuta dovrà essere corrisposta allo Stato per tutti i giorni lavorativi e per tutti i prigionieri atti a lavoro, anche se il concessionario non credesse di profittarne.

13. I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena del ritiro della concessione.

Il Ministro — GRANDI.

TABELLA DI RAGGUAGLIO

ESTIMO CATASTALE corrispondente a L. 100 d'imposta (comprensiva dell'imposta erariale principale e decimo vigente nell'anno 1916) nei vari compartimenti catastali del Regno

COMPARTIMENTO CATASTALE	ESTIMO o rendita imponibile per L. 100 d'imposta	*Osservazioni*
Nuovo catasto	1186	—
Ligure	710	Pel compartimento catastale ligure-piemontese i catasti variano da comune a comune, perciò i dati di contro hanno un valore puramente indicativo e sono stati presi a caso per due comuni qualsiansi.
Piemontese	960	
Napolitano	510	—
Lombardo-Veneto . .	424	—
Parmense	450	—
Ex Pontificio	1000	L'estimo che è a scudi ed a valore capitale, quindi l'imposta di L. 100 corrisponde a circa scudi mille di valore capitale.
Sardo	650	—
Siciliano	650	—
Toscano	570	—

N. B. — Agli effetti delle disposizioni relative alle esonerazioni temporanee dei direttori di aziende agrarie, nei terreni ai quali in conseguenza di leggi speciali viene applicata una aliquota di imposta erariale inferiore alla normale, si terrà conto del reddito e non della imposta.

MOD. N. 1

Comune di . . . . . *Provincia di* . . . . .

Richiesta di esonerazione per militari appartenenti a famiglia colonica rimasta senza alcun uomo valido

Il sottoscritt . . . . . (1) capo della famiglia colonica composta come è indicato nello specchio *A* della presente istanza, rimasta per effetto della chiamata alle armi priva di ogni uomo valido fra i 16 e i 65 anni, che coltiva, con l'opera manuale esclusiva e continua per tutto l'anno solare di tutti i componenti la famiglia, il podere vocabolo . . . . . in Comune di . . . . . frazione di . . . . . di proprietà (2) . . . . . della superficie coltivata di (3) . . . . . pari ad ettari . . . . . con alberatura industriale di (4) . . . . . la scorta viva media ordinaria di bovini n. . . . . equini n. . . . . ovini n. . . . . suini n. . . . . e la semina annuale media a grano di . . . (5) pari ad ettolitrii . . . . che si obbliga di seminare anche nel corrente anno agrario, chiede che venga rinviato per esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi (a durata non fissa) un militare della famiglia a senso dell'art. 7 della circolare n. 552 del *giornale militare* 1917 . . . A tale fine il richiedente dichiara di essere edotto delle responsabilità che tanto a lui quanto al militare che fosse esonerato conseguono per effetto del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561 (*).

Il capo famiglia.

. . . . . li 19

(*) Articolo 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561:

« Chiunque, per ragione del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di temporanea esonerazione dal servizio di militari richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a quelle esonerazioni si riferiscano, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivi alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione di sei mesi a due anni e con la multa estensibile a lire duemila.

« Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo l'obbligo di dimettere i militari che godono esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero motivo alle esonerazioni stesse, omette di farlo nei termini rispettivamente stabiliti all'art. 6.

« Il militare che scientemente fruisce dell'esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è punito come disertore ».

(1) Cognome e Nome, proprietario coltivatore diretto, oppure enfiteuta, oppure affittuario, oppure colono mezzadro. (2) Cognome e nome del proprietario; se la famiglia richiedente è proprietaria del fondo che coltiva, si cancellino le parole *di proprietà*. (3) Superficie in misura locale. (4) Viti, olivi, gelsi, alberi da frutto, ecc. (5) Misura di volume locale.

(Segue modulo n. 1).

Il sottoscritto (1) . . . . . del podere suddetto conferma quanto sopra (2).

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

Il sottoscritto, Sindaco del Comune di . . . . . conferma quanto sopra (2).

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

Il sottoscritto, Comandante la Stazione dei Carabinieri Reali di . . . . . conferma quanto sopra (2).

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

(1) Proprietario, affittuario, amministratore o fattore (*si omette quando il richiedente è proprietario del podere che coltiva*).

(2) Oppure cancellare le parole *confermo quanto sopra* e sostituire *rettifico come appresso*.

(*Segue Modulo n.* 1).

SPECCHIO A

COMUNE DI . . . . . .

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI . . . . . .

N. d'ordine	COGNOME E NOME	GENITORI	Data di nascita			Luogo di nascita	Condizione sociale	STATO CIVILE se celibe, coniugato o vedovo	RELAZIONE di ciascun componente col capo famiglia	*Annotazioni*
			Giorno	Mese	Anno					

Estratto dal registro di anagrafe di questo comune rilasciato a richiesta dell'interessato.

. . . . . li . . . . . 191 . .

IL SINDACO

CIRCOLARE 552

(*segue Modulo N. 1*).

SPECCHIO B.

INDICAZIONI SPECIALI RELATIVE A TUTTI I MILITARI CHE FANNO PARTE DELLA FAMIGLIA COLONICA.

N. B. (*Da inscriversi nell'ordine che la famiglia preferisce venga conferita l'esonerazione*).

N. d'ordine	CASATO E NOME dell'esonerando	Grado	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o compartimento marittimo e numero di matricola	Corpo presso il quale il militare presta servizio	Se abile od inabile alle fatiche di guerra	*Annotazioni*

IL CAPO FAMIGLIA

Parere espresso dalla sottocommissione provinciale di agricoltura . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . . . *Il Presidente* . . . . . .

Decisione adottata dalla commissione locale per le esonerazioni temporanee. . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . . . *Il Presidente* . . . . . .

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

Richiesta di concessione ordinaria di mano d'opera militare per aziende a salariati

Il sottoscritto (1). . . . . conduttore dell'azienda (2) . . . . . sita in comune di. . . . . frazione di . . . . . di proprietà di (3). . . . . il cui personale fisso, per effetto della chiamata alle armi, è ridotto in misura inferiore ai due terzi dell'ordinario, richiede la concessione per la durata di 40 giorni del . . . . . (4) . . . . . classe (5) . . . . appartenente al (6) . . . . . .

Il conduttore dell'azienda

(7) . . . . . .

Visto, si certifica la veridicità di quanto sopra.

A . . . . . li . . . . . .

Il sindaco

(8) . . . . . .

(1) Cognome e nome di chi fa la domanda.
(2) Indicare la denominazione dell'azienda.
(3) Indicare cognome e nome del proprietario.
(4) Grado, cognome e nome del militare.
(5) Indicare la classe di leva e aggiungere, se del caso, che trattasi di militare inabile alle fatiche di guerra.
(6) Corpo, reparto o servizio a cui appartiene il militare richiesto.
(7) Firma per esteso del richiedente.
(8) Firma del sindaco autenticata col bollo municipale.

MOD. N. 3.

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

Richiesta di concessione ordinaria di mano d'opera
per famiglie coloniche rimaste senza alcun uomo valido

. . . . . .

. . I . . sottoscritt. . . (1) . . . . . capo della famiglia colonica rimasta priva, per effetto della chiamata alle armi, di ogni uomo valido tra i 16 e i 65 anni, e che coltiva con l'opera manuale propria e della famiglia il fondo (2) . . . . . in comune di. . . . . frazione di . . . . . di proprietà di (3) . . . . . con (4) . . . . . chiede l'invio in licenza agricola per la durata di 40 giorni, del (5) . . . . . classe (6). . . . . appartenente al (7) . . . . .

A . . . . . li . . . . . .

Il capo famiglia

(8) . . . . . .

Visto: *Il proprietario del fondo*

(9) . . . . . .

Visto, si attesta la veridicità di quanto sopra.

A . . . . . li . . . . . .

Il Sindaco

(10) . . . . . .

(1) Nome e cognome di cui fa la domanda.
(2) Denominazione del fondo.
(3) Nome e cognome del proprietario del fondo.
(4) Con semina a grano per il 1917-18 di almeno un ettolitro oppure con coltivazione di almeno mezzo ettaro di terreno ad ortaggio o coltura arborea industriale.
(5) Cognome e nome del militare richiesto.
(6) Indicare la classe di leva ed, occorrendo, aggiungere che il militare richiesto è inabile alle fatiche di guerra.
(7) Corpo, reparto o servizio a cui il militare appartiene.
(8) Firma per esteso del richiedente.
(9) Firma per esteso del proprietario.
(10) Firma del sindaco autenticata dal bollo municipale

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(2367) Roma 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1917 — 31 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 553. — 24 LUGLIO 1917. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Regio decreto n. 1221, col quale il distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra, istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, è esteso anche a coloro che ebbero a subire gravi imperfezioni durante le precedenti campagne *Pag.* 1294

» 554. — 2 AGOSTO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1278, relativo agli assegni soggetti alla prescrizione biennale . . . . . *Pag.* 1294

» 555. — 7 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che proroga con un'aggiunta, fino al 31 ottobre 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . *Pag.* 1295

» 556. — 21 AGOSTO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante le indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli . . . . . *Pag.* 1295

» 557. — 23 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1341, riguardante il ruolo dei tenenti generali . . . . . *Pag.* 1296

» 558. — 23 AGOSTO 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali invalidi della guerra, che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari, o mantenuti in servizio attivo . . . . . *Pag.* 1297

» 559. — 24 AGOSTO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale concernente premi ai bombardieri scelti e premi d'arresto di disertori . . . . . *Pag* 1303

» 560. — 27 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 727 del 15 aprile 1917, relativo alle modalità pel pagamento degli assegni ai pensionati militari, agli impiegati civili ed altri personali, richiamati alle armi col grado di ufficiale e sottufficiale. . . . . *Pag* 1303

» 561. — 27 AGOSTO 1917. — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali . . . . *Pag.* 1305

» 562. — 27 AGOSTO 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AVANZAMENTO — Organico dei graduati motoristi d'aviazione e norme per il loro avanzamento . . . . . *Pag.* 1305

» 563. — 29 AGOSTO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di guerra ai militari che si recano temporaneamente nel territorio delle operazioni . . . . . *Pag.* 1306

564. — 29 AGOSTO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Competenze spettanti ai militari concessi per i lavori agricoli *Pag.* 1307

» 565. — 26 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1148, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione ai gradi di primo segretario, primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti . . . . . *Pag.* 1307

» 566. — 30 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 - Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . . . *Pag.* 1308

» 567. — 30 AGOSTO 1917. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . . *Pag.* 1310

N. 5[illegible]. — 30 AGOSTO 1917. - DISPOSIZIONI VARIE — Comunicazioni riguardanti militari all'estero *Pag.* 1310
» 5[illegible]. — 30 AGOSTO 1917. — TRASPORTI. — Viaggi di militari isolati sulle ferrovie . . . . *Pag.* 1310
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1311

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 5[illegible]. — 24 LUGLIO 1917. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Decreto luogotenenziale n. 1225, che approva l'ordinamento del Ministero per le armi e munizioni. — 24 luglio 1917. *Pag.* 1312
» 5[illegible]. — 30 AGOSTO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. - Soprassoldo caro viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 1312
» 5[illegible]. — 30 AGOSTO 1917. - SERVIZIO AERONAUTICO MILITARE. — Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare. . . . . *Pag.* 1313

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 553. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Regio decreto n. 1221, col quale il distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra, istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, è esteso anche a coloro che ebbero a subire gravi imperfezioni durante le precedenti campagne.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 24 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 13 agosto 1917).

Art. 1 — Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo di onore per i mutilati, istituito con nostro decreto 21 maggio 1916, n. 640, anche coloro che riportarono una grave imperfezione durante le precedenti campagne di indipendenza e unità d'Italia e in qualsiasi altra campagna di guerra ufficialmente riconosciuta.

Tutte le disposizioni, anche di carattere esecutivo, emanate in occasione della precedente nostra determinazione sono da ritenersi estese alle nuove concessioni di cui nel presente decreto.

Art. 2. — Il distintivo per coloro che ne hanno acquistato diritto per imperfezioni riportate nelle precedenti campagne sarà identico a quello istituito per la guerra attuale; ma nel suo mezzo porterà la generica dicitura « *Mutilato in guerra* ».

N. 554. STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1278, relativo agli assegni soggetti alla prescrizione biennale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 24 agosto 1917).

Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale, giusta la legge 9 marzo 1871, n. 102, le indennità di missione, quelle di trasmutamento, le indennità di residenza, le indennità eventuali e speciali per il R. esercito e per la R. marina e quelle di guerra, i compensi mensili straordinari previsti dall'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ed in genere tutti gli assegni fissi di cui nell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. 555. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto ministeriale che proroga con un'aggiunta, fino al 31 ottobre 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.** (Direzione generale revisione dei conti). — 7 agosto 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915, mantenuto in vigore fino al 30 giugno 1917, coi decreti del 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916 e 13 gennaio 1917 è prorogato ancora fino al 31 ottobre 1917 con la seguente aggiunta:

Allegato II. — Indennità speciali, dopo il n. 30, *aggiungere* quello 30 *bis*, di cui in appresso:

IX	30-*bis*	13° reggimento artiglieria da campagna.	Ufficiali veterinari comandati a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto.	2 50 (1)	—	—	I. E.

(1) Aumentato, per la durata della guerra, di L. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 agosto 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 556. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante l'indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli.** Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 agosto 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6;

DECRETA:

Art. 1. — Agli ufficiali generali e colonnelli, sia in servizio attivo permanente, sia richiamati dal congedo, che non coprono alcuna delle cariche previste dalla tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, e dalla

tabella *A* annessa al decreto ministeriale 14 giugno 1917 riguardante le indennità di carica per gli ufficiali preposti ai comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra, spetta la seguente indennità di carica annua:

tenente generale lire 2400;
maggior generale lire 1200;
colonnello lire 600.

Art. 2. — L'indennità di carica di cui al precedente articolo non è cumulabile con l'indennità stabilita, per gli ufficiali richiamati dal congedo, dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020, salvo il diritto a percepire la competenza maggiore.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1917.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 21 agosto 1917.

GIARDINO — DA COMO.

N. 557. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1351 riguardante il ruolo dei tenenti generali.** — (Gabinetto del Ministro). — 23 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 206 del 31 agosto 1917).

Art. 1. — I tenenti generali che durante la guerra vengono investiti per decreto del Comando Supremo dell'esercito del comando effettivo di un'armata ovvero di un corpo d'armata mobilitato, prendono posto nel ruolo di anzianità dei tenenti generali immediatamente prima del più anziano dei tenenti generali che alla data stessa sono comandanti rispettivamente di un corpo d'armata mobilitato o di una divisione mobilitata.

Art. 2. — L'ordine di inscrizione nel ruolo determina per i tenenti generali l'anzianità relativa.

Art. 3. — I tenenti generali che dopo la pubblicazione del presente decreto siano nominati alla carica di primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, di sotto capo di stato maggiore dell'esercito, di comandante generale delle armi dei reali carabinieri, di cavalleria, artiglieria, genio e di presidente del tribunale supremo di guerra e marina e che abbiano conseguito l'idoneità al comando di armata o di corpo d'armata, prenderanno posto sul ruolo immediatamente prima del tenente generale di loro meno anziano nominato ad uno di tali comandi, salvo che questi abbia conseguito la nomina per merito di guerra o per merito eccezionale.

Art. 4. — I tenenti generali che rivestono una carica diversa dalle precedenti, e che in dipendenza di tale carica o di altre precedentemente tenute non avessero potuto assumere a loro turno il comando di armata o di corpo d'armata mobilitato per il quale avessero già conseguita dichiarazione di idoneità, prenderanno posto sul ruolo, al momento in cui assumono tale comando, immediatamente prima del tenente generale di loro meno anziano che lo abbia assunto in precedenza.

Art. 5. — Le precedenti disposizioni saranno applicate retroattivamente anche ai tenenti generali che alla data della pubblicazione del presente decreto si trovano già investiti del comando effettivo di un'armata o di un corpo d'armata.

Saranno applicate retroattivamente anche ai tenenti generali investiti di una delle cariche indicate all'art. 3, solo nel caso che ad essi ne derivi un posto più elevato nel ruolo.

Il nuovo ruolo dei tenenti generali che risulterà da tali applicazioni sarà formato entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto ed approvato con decreto luogotenenziale.

Art. 6. I tenenti generali pretermessi nella nomina alla carica di comandante di corpo d'armata non saranno considerati quali incorsi nell'esclusione definitiva dall'avanzamento.

N. 558. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali invalidi della guerra, che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari, o mantenuti in servizio attivo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 agosto 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 2, 3 e 5 del decreto luogotenenziale n. 1032 del 14 giugno 1917 (circolare 429 *giornale militare* corrente anno) riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

DECRETA:

Art. 1. — Gli ufficiali, di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, potranno essere richiamati in servizio e destinati agli impieghi sedentari, nei limiti dei posti che risultano dall'annessa tabella.

Art. 2. — Per la durata della guerra e fino al termine di sei mesi dopo la conclusione della pace, gli ufficiali, di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo, potranno essere mantenuti in servizio attivo senza limiti di posti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro — GIARDINO.

COMANDO, CORPO O SERVIZIO		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Ministero della guerra	— 2/3 degli ufficiali incaricati e comandati (esclusi gli ufficiali generali) (1)			25		150	
Comando del corpo di S. M.	— 2/3 dei capitani applicati di S. M.		—	—	26		—
Uffici dei comandi designati d'armata	— 2/3 degli ufficiali inferiori addetti	—	—	—		2	
Comandi di corpo d'armata	2/3 dei capitani applicati di S. M.		—		16	—	—
	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani d'arma a cavallo per l'ufficio del T. A. M. (2)			12			
Comandi di divisione	— 2/3 dei capitani applicati di S. M.	—	—		16		—
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	— 2/3 dei capitani e dei tenenti dei CC. RR.		—	—	2	2	—
Legioni territoriali dei CC. RR.	— 2/3 dei capitani aiutanti maggiori in 1° e dei tenenti aiutanti maggiori in 2°.	—	—	—	9	9	—
Legione allievi CC. RR.	— Consegnatario del magazzino (3).	—	—	—		1	
Ispettorato delle truppe da montagna	— 2/3 degli ufficiali addetti (oltre l'ispettore)			2	—	—	—
Depositi dei reggimenti granatieri e fanteria.	— Consegnatari di magazzino (1 per ogni deposito, 2 per i reggimenti col deposito staccato dalla sede ed 1 pel magazzino del Palau-Maddalena)	—	—	—		120	
Depositi dei reggimenti bersaglieri	— Consegnatari di magazzino (1 per ogni deposito, 2 per i reggimenti che hanno il deposito staccato dalla sede, 1 per il deposito speciale di Caprera).	—	—	—		15	

(1) I posti di « incaricati » sono stabiliti dall'organico del Ministero e richiedono particolari attitudini, perchè sono riservati ai capi divisione ed ai capi sezione; i posti invece di « comandati » non sono fissati stabilmente, perchè dipendono dalle esigenze del servizio e richiedono requisiti meno elevati dei precedenti.

(2) Debbono essere in grado di montare a cavallo.

(3) Può essere di fanteria.

COMANDO, CORPO O SERVIZIO		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Depositi dei reggimenti alpini	— Consegnatari dei magazzini di mobilitazione dei battaglioni	—	—	—	26		
Depositi dei reggimenti di cavalleria	— Ufficiali inferiori pel servizio di magazzino				30		
Depositi di allevamento cavalli	— 2/3 degli ufficiali di magazz. e pagatori (1)		—		8		
Ispettorato generale d'artiglieria	— 4 dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani (2)	—	1		3	—	—
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (3)	—	—	1		1		—
Direzioni d'artiglieria	— 2/3 degli ufficiali che vi sono addetti (4)	—	8		30	8	
Reggimenti d'artiglieria da campagna	— Capitani al materiale	—		—	36	—	—
Magazzini di mobilitazione dei reggimenti artiglieria da campagna distaccati dalla sede	— Consegnatari dei magazzini Forlì e Caltanissetta	—	—	—	2		
Reggimento artiglieria a cavallo	— Capitano al materiale	—			1	—	—
Magazzini di mobilitazione del reggimento artiglieria a cavallo distaccati dalla sede	— Consegnatari dei magazzini	—	—	—	2		
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	— Capitani al materiale		—	—	2	—	
Reggimenti d'artiglieria da montagna	— Capitani al materiale	—	—	—	3	—	—
Magazzini di mobilitazione di gruppo d'artiglieria da montagna	— Consegnatari dei magazzini	—	—	—	10		

(1) Possono essere di fanteria.

(2) Debbono essere d'artiglieria ed avere requisiti speciali pel disbrigo delle mansioni loro affidate.

(3) L'ufficiale superiore deve essere d'artiglieria; il capitano può essere di fanteria.

(4) Gli ufficiali superiori ed 1/3 di quelli inferiori debbono essere d'artiglieria; 2/3 di quelli inferiori possono essere di fanteria.

COMANDO, CORPO O SERVIZIO		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	— Consegnatari dei magazzini	—	—	—	16		
Magazzini di mobilitazione dei reggimenti artiglieria da fortezza distaccati dalle sedi	— Consegnatari dei magazzini	—	—	—	14		
Ispettorato generale del genio	— 2/3 dei tenenti colonn., maggiori e capitani (1)	—	1		4		—
Direzioni del genio ed uffici delle fortificazioni	— 1/3 degli ufficiali che vi sono addetti (2)	6	10		26	4	
Reggimenti del genio	Capitani al materiale	—	—	—	6	—	—
Magazzini di mobilitazione dei reggimenti del genio	— Ufficiali inferiori addetti ai magazzini di mobilitazione oltre al capitano al materiale: 1° zappatori, 3; 2° zappatori, 2; 3° telegrafisti, 6; 4° pontieri, 4; 5° minatori, 3, 6° ferrovieri, 4	—	—	—		22	
Comandi d'aeronautica	— (2)	—	—	—	4	6	
Battaglione aerostieri	— (3)	—	—	—	1	1	
Battaglione dirigibilisti	— (4)	—	—	—	—	14	
Battaglione scuole aviatori	— (5)	—	1		16	38	
Reparto di costruzioni edilizie	— (6)	—	—	—	2	—	—
Istituto centrale aeronautico	— (7)	—	—	—	—	1	
Reparto artiglieria aerea	— (8)	—	—	1	4	—	—

(1) L'ufficiale che sopraintende al servizio delle colombaie militari può essere di fanteria, purchè abbia la necessaria competenza specifica; gli altri debbono essere dell'arma.

(2) In massima gli ufficiali debbono appartenere al genio; eccezionalmente vi possono essere assegnati ufficiali di fanteria laureati in ingegneria civile e dotati di buona pratica professionale.

(3) Possono essere di qualsiasi arma.

(4) Possono essere di qualsiasi arma, purchè adatti per le cariche di aiutanti maggiori e di consegnatari di magazzino.

(5) Possono essere di qualsiasi arma.

(6) Debbono essere del genio.

(7) Deve essere del genio.

(8) Due capitani debbono essere d'artiglieria; gli altri possono essere di qualsiasi arma.

COMANDO, CORPO O SERVIZIO		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Distretti di reclutamento	— 2/3 dei comandanti e dei capitani	—	58		116	—	—
Corpo invalidi e veterani	— Tutti i quadri attuali	—	1		2	2	
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	— 2/3 degli ufficiali	—	1		6	20	—
Direzioni di sanità	— 2/3 dei maggiori medici		—	8	—		
Direzioni, stabilimenti e compagnie di sanità	— 2/3 dei tenenti colonnelli, maggiori o capitani medici e dei tenenti o sottotenenti medici			136		18	
Direzioni di commissariato	Capitani aiutanti maggiori (1)	—	—	—	12	—	—
Compagnie di sussistenza	— Comandanti di compagnia o di distaccamento (1)	—		—	12	15	
	Aiutanti maggiori				1	1	
Scuola di guerra	2/3 insegnanti titolari ed aggiunti		6		6	—	—
	Comandante del reparto personale d'ordinanza	—	—	—		1	
	Aiutante maggiore	—	—	—	1	—	—
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	2/3 insegnanti titolari aggiunti ed istruttori	—		12		10	—
	Ufficiale inferiore addetto al reparto attendenti			—		1	
	Aiutante maggiore in 1ª				1	—	
Accademia militare	2/3 insegnanti titolari ed aggiunti	—		—	2	6	—
	Comandante in 2ª	1	—	—		—	—
Scuola militare	Aiutanti maggiori	—	—	—	1	3	—
	2/3 insegnanti titolari ed aggiunti			2	9	20	—
Collegi militari	2/3 degli ufficiali	1	1		6	8	—
	Aiutanti maggiori		—	—	1	1	—
Scuola d'applicazione di fanteria	Colonnello comandante in 2ª	1		—	—	—	—
	2/3 insegnanti titolari ed aggiunti	—	2		6	6	—

COMANDO, CORPO O SERVIZIO		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Scuola d'applicazione di cavalleria	Aiutanti maggiori	—	—	—	1	1	—
	2/3 insegnanti titolari ed aggiunti	—	—	1	4	—	—
Scuola centrale artiglieria da campagna	2/3 ufficiali inferiori (1)	—	—	—	2	—	—
Scuola centrale artiglieria da fortezza	2/3 ufficiali inferiori (1)	—	—	—	2	—	—
Scuola magistrale militare di scherma	2/3 ufficiali addetti (1)	—	—	1	2	—	—
Stabilimenti militari d'artiglieria, n. 13	(2)	—	—	13	13	—	—
Direzione esperienze d'artiglieria Ciriè	(3)	—	—	—	1	—	—
Sezione autonoma del laboratorio fotografico	(3)	—	—	—	1	—	—
Officina di costruzione di Pavia		—	—	—	3	—	—
Stabilimenti di commissariato	2/3 degli ufficiali addetti ai magazzini di casermaggio (4)	—	—	—	18	14	—
	Ufficiali addetti agli uffici spedizione dei magazzini centrali e dell'opificio militare di Torino (4)	—	—	—	5	—	—
Tribunali militari	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori	—	—	—	15	—	—
Istituto geografico militare		—	—	—	3	—	—
Commissioni militari di linea	Metà ufficiali addetti	—	—	—	8	—	—
Comandi militari di stazione	Metà degli ufficiali addetti ai comandi di stazione che hanno 2 ufficiali	—	—	9	—	—	—

(1) Uno può essere di fanteria.

(2) Un tenente colonnello, maggiore o capitano d'artiglieria per ciascuno stabilimento in ausilio del servizio tecnico; un capitano o tenente di fanteria pel governo e la disciplina degli operai.

(3) Un ufficiale inferiore di fanteria quale segretario.

(4) Possono essere ufficiali di fanteria.

N. 559. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale concernente premi ai bombardieri scelti e premi d'arresto di disertori.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 24 agosto 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna;

DECRETA:

Art. 1. — Ai militari nominati bombardieri scelti, in più dei primi dodici in ogni batteria di bombarde, è dovuto, all'atto della classifica, lo stesso premio di L. 2, previsto dalla lettera c) del n. 5 della tabella *B*, annessa al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6.

Art. 2. — Al personale del R. esercito provvisto d'indennità di guerra o delle indennità ridotte di cui agli art. 1 e 2 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, è dovuto, per ogni arresto di disertori, il premio di lire 20, di cui al n. 54 dello specchio III annesso al regolamento sulle indennità eventuali del R. esercito, approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal 16 agosto 1917.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1917.

GIARDINO. — CARCANO.

N. 560. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 727 del 15 aprile 1917, relativo alle modalità pel pagamento degli assegni ai pensionati militari, agli impiegati civili ed altri personali, richiamati alle armi col grado di ufficiale e sottufficiale.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 27 agosto 1917.

Con riferimento alla circolare n. 385 del *giornale militare* c. a. si avvertono tutte le amministrazioni militari che allorchè provvedono, seguendo le disposizioni contenute nei nn. 3 e 4 delle norme per l'applicazione del suddetto decreto al pagamento dell'intero stipendio o assegno agli ufficiali e sottufficiali pensionati richiamati alle armi, debbono effettuare sullo stipendio od assegno stesso tutte le ritenute che già gravavano sulle pensioni, per cessione, per alimenti, per debiti verso lo Stato ed altro.

Il Ministero del tesoro ha dato disposizioni alle delegazioni del tesoro interessate perchè forniscano alle amministrazioni militari, ove del caso, in occasione dell'invio della situazione di chiusura del conto del pensionato, tutte le indicazioni occorrenti.

***

Agli ufficiali posti in posizione di servizio ausiliario od in pensione, e contemporaneamente richiamati in servizio, deve essere proseguita la ritenuta per cessione di stipendio nella misura risultante dall'atto di cessione fatto durante l'attività di servizio.

Il conto relativo alla cessione stessa dovrà essere continuato a tenere dal corpo e trasmesso con la dichiarazione dei debiti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, e da questo al Ministero, solo quando il pensionato cessi dal servizio.

***

Allorchè gli ufficiali pensionati sono richiamati in servizio per un periodo di tempo presumibilmente non superiore ad un mese, gli ufficiali stessi proseguiranno a riscuotere dalle delegazioni del tesoro la pensione e quindi il corpo pagherà loro la differenza fra lo stipendio militare e la pensione medesima.

***

Quando i pensionati militari richiamati alle armi siano posti in congedo temporaneo, sarà loro corrisposto, dopo i primi due mesi, a carico degli stessi capitoli su cui si pagano gli assegni agli ufficiali e sottufficiali del corpo, una somma corrispondente all'ammontare della pensione. Ove la pensione sia superiore ai 3/5 dello stipendio che loro competerebbe per i primi due mesi, sarà invece corrisposto anche per questi due mesi l'importo della pensione. Se la pensione non sia stata ancora liquidata sarà commisurata in via approssimativa all'ammontare presumibile della pensione stessa. In tal caso la somma pagata sarà applicata al *Fondo scorta e conti particolari* per far passaggio al bilancio allorchè sarà stata effettuata la liquidazione della pensione, previa sistemazione delle eventuali differenze tra l'importo presunto e quello liquidato.

***

Appena gli ufficiali e sottufficiali già pensionati cessino di nuovo dal servizio effettivo, i corpi dovranno informarne subito le delegazioni del tesoro interessate, indicando loro la data della cessione stessa, perchè le delegazioni suddette possano riprendere, dalla data loro comunicata, il pagamento della pensione.

Gli eventuali debiti lasciati dai predetti ufficiali e sottufficiali e non potuti recuperare sugli assegni loro dovuti, saranno dai corpi segnalati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, analogamente a quanto è prescritto dalla circolare 306-1912.

***

Quando si tratti di ufficiali e di sottufficiali richiamati alle armi, appartenenti alle amministrazioni civili indicate nell'articolo 12 della circolare 558 del *giornale militare* del 1916, ai quali deve essere corrisposto l'intiero stipendio od assegno militare per parte delle amministrazioni militari, queste in base alle partecipazioni ricevute dagli uffici civili interessati debbono effettuare, contemporaneamente al pagamento dello stipendio, le ritenute per cessione di stipendio, per alimenti, per debiti verso lo Stato od altro, delle quali fossero stati gravati gli stipendi civili.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **561**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Commissioni sanitarie centrali** — (Ufficio sanitario). 27 agosto 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 1917 (circolare 76 del *giornale militare* 1917) successivamente modificato il 28 giugno 1917 (circolare 498 del *giornale militare* 1917), considerata la necessità di assicurare la perfetta esecuzione delle disposizioni contenute nelle circolari 76, 240, 358 e 359 del *giornale militare* nei riguardi della divisione militare di Cagliari:

DECRETA:

Art. 1. — La 7ª commissione sanitaria centrale limiterà il suo territorio di giurisdizione alle sole divisioni di Roma e Perugia.

Art. 2. — È istituita una nuova commissione sanitaria centrale — 10ª *commissione sanitaria centrale* — che per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle circolari 76, 240, 358 e 359 del *giornale militare* c. a. avrà giurisdizione esclusiva sul territorio della divisione militare di Cagliari.

Detta commissione sarà costituita da:

un colonnello medico, *presidente*;
un tenente colonnello medico, *vice presidente*;
due maggiori medici
due capitani medici } *membri*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **562**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Organico dei graduati motoristi d'aviazione e norme per il loro avanzamento**. — (Direzione generale leva e truppa). — 27 agosto 1917.

1. L'organico dei graduati motoristi d'aviazione è stabilito nel modo seguente:

per ogni squadriglia: 1 capo motorista (sottufficiale), 2 caporali o caporali maggiori motoristi;

per ogni campo scuola, centro di formazione, officina, campo della direzione tecnica dell'aviazione militare, di manovra: capi motoristi (sottufficiali) 1 per ogni categoria di mezzi; caporali o caporali maggiori motoristi, il 15 per cento del numero totale dei motoristi.

2. Nessun soldato motorista può essere promosso caporale motorista se non sia classificato ottimo al termine del corso motoristi o successivamente in seguito ad appositi esami.

I soldati motoristi classificati ottimi e giudicati idonei all'avanzamento, previ i prescritti esami tecnici e militari, sono inscritti nel quadro d'avanzamento secondo l'ordine di classificazione e sono promossi caporali per coprire i posti vacanti, sempre che abbiano

la prescritta anzianità minima di servizio (sei mesi in tempo di pace o tre in tempo di guerra).

3. I caporali motoristi classificati ottimi o indicati idonei all'avanzamento, previ i prescritti esami tecnici e militari, sono inscritti nel quadro d'avanzamento in ordine di anzianità di grado e promossi caporali maggiori quando abbiano compiuto i limiti minimi di anzianità di grado (tre mesi in tempo di pace e un mese e mezzo in tempo di guerra).

4. I capi motoristi sono tratti dai caporali maggiori e caporali motoristi che abbiano frequentato con successo lo speciale corso per capi motoristi. Questi vengono inscritti nel quadro d'avanzamento secondo l'ordine di classificazione ottenuta al termine del corso e promossi sergenti per coprire i posti vacanti di capi motoristi purchè contino la prescritta anzianità minima di servizio e di grado (un anno di servizio, di cui sei mesi di grado di caporale, o di caporale e caporale maggiore cumulativamente, in tempo di pace; sei mesi di servizio, di cui tre di grado di caporale, o di caporale e di caporale maggiore cumulativamente, in tempo di guerra).

5. I sottufficiali capi motoristi sono promossi al grado rispettivamente superiore in base all'articolo 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

6. I motoristi d'aviazione sono tutti compresi in un ruolo unico d'anzianità, istituito per gradi, tenuto al corrente dal comando d'aeronautica (aviatori) per mezzo del deposito aviatori.

Anche i quadri d'avanzamento ai gradi di sergente, di caporale maggiore e di caporale sono unici per tutti i motoristi d'aviazione.

Disposizione transitoria. I motoristi d'aviazione che, prima della pubblicazione delle presenti norme, abbiano conseguito un grado di truppa e i graduati che siano stati ammessi col loro grado ai corpi motoristi non potranno conseguire ulteriori promozioni come motoristi se non abbiano prima conseguito la classifica di motoristi ottimi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **563.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Indennità di guerra ai militari che si recano temporaneamente nel territorio delle operazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 29 agosto 1917.

Il pagamento delle indennità giornaliere di guerra ai militari che si recano a prestar temporaneamente servizio nel territorio delle operazioni, — anche quando la permanenza in tale territorio sia di poche ore — deve essere giustificato nei documenti contabili da una copia dell'ordine motivato che ha determinato il servizio stesso.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 564. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Competenze spettanti ai militari concessi per i lavori agricoli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — 29 agosto 1917.

Risultando che non tutti i corpi hanno esattamente interpretato ed applicato le disposizioni vigenti circa il trattamento economico dei militari concessi per lavori agricoli (n. 12 della circolare 137 del 1917, sostituito ora dal n. 33 della circolare 552), si avverte, a chiarimento di tali disposizioni, che in nessun caso spetta ai detti militari, durante il periodo della detta concessione, il soccorso giornaliero di cui al decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 2 (circolari 6 e 718 del 1916).

Si avverte inoltre:

a) che gli ufficiali conservano il loro stipendio;

b) che i sottufficiali conservano l'assegno giornaliero se vanno ad attendere alle loro aziende agricole familiari, mentre lo perdono se vanno presso aziende che corrispondano loro un compenso per la loro prestazione di opera;

c) che i caporali e soldati perdono anche l'assegno giornaliero.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 565. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Decreto-legge luogotenenziale n. 1188, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione ai gradi di primo segretario, primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti.** — (Segretariato generale – Divisione personale del Ministero). — 26 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 186, del 7 agosto 1917.

Articolo unico. — Ai funzionari delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, i quali supereranno il primo esame, o di idoneità o di merito distinto, per la promozione ai gradi di primo segretario, di primo ragioniere, e agli altri gradi corrispondenti, che venga indetto dopo che avrà cessato di avere vigore il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, sarà attribuita un'anzianità corrispondente a quella che avevano nel rispettivo ruolo, in confronto di quei funzionari dell'amministrazione stessa che avessero già conseguito la nomina ai gradi anzidetti, in applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto luogotenenziale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **566**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917.** — (Segretario generale — Divisione stato maggiore). — 30 agosto 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

Arma di fanteria. — Colonnelli: fino a tutto il 25 febbraio 1917;
Tenenti colonnelli: fino a tutto il 16 agosto 1917;
Maggiori: fino a tutto il 1° agosto 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitare la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali di anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali . . . . . 8 luglio 1917
Maggiori generali medici . . . . . 30 settembre 1915.

(Vedi specchio alla pagina seguente)

Per gli *ufficiali delle categorie in congedo*, invece, continua ad avere vigore la circolare n. 28 *giornale militare* 1917 (modificata colla errata-corrige di pagina 318 dello stesso *giornale militare*, dispensa 12ª); si richiama però la particolare attenzione delle varie autorità sui due ultimi comma di essa e sulle successive circolari nn. 214 e 422.

Il Ministro GIARDINO.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali e suppletivi per l'anno 1917 alla data del 30 agosto 1917.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	15 marzo 1914	31 marzo 1914	15 giugno 1915 fino a Angelini Ernesto.	31 dicemb. 1913 fino a Giovenale Giacomo.	31 marzo 1915 fino a De Vuono Arturo ed esclusi i tenenti trasferiti nell'Arma in base alla legge 24 marzo 1915, n. 301.	Quando hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917.	16 agosto 1917	10 dicemb. 1916 fino a Russo Alberto.	12 settemb. 1915	1 agosto 1916	
Cavalleria	29 aprile 1916	31 maggio 1917	27 luglio 1916	30 giugno 1913	15 luglio 1915 fino a Mustolli Amedeo.	
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Cavoli Mauro.	10 dicemb. 1916 fino a Della Chiesa Carlo	30 giugno 1915 fino a Caratti Lorenzo.	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragapo Antonio.	26 giugno 1916 fino a Tassinari Giovanni.	5 ottobre 1915 fino a Grütter Ottorino	1 aprile 1916	
Personale permanente dei distretti	—	5 ottobre 1915	6 dicemb. 1915	31 gennaio 1912	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	24 febbraio 1916	16 gennaio 1916 fino a Columba Cesare.	14 gennaio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1913	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Giannelli Agostino.	28 marzo 1913	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	13 febbraio 1916 fino a Serio Mario	1° luglio 1909 fino a Falcone Oscar.	1 febbraio 1916	
Corpo d'amministrazione	—	31 dicemb. 1914	14 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano.	1 luglio 1909 fino a Pirrone Benedetto.	—	
Corpo veterinario militare	—	31 marzo 1914	1 novemb. 1915	1 luglio 1909	1 aprile 1912	

N. 5417. - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 30 agosto 1917.

Si richiama l'attenzione delle varie autorità militari sulla circolare n. 142 del *giornale militare* 1913, la quale prestabilisce che *tutte* le corrispondenze ufficiali dirette alle autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia *debbono* essere trasmesse a questo Ministero (Divisione stato maggiore), il quale ne curerà l'ulteriore inoltro per il tramite del Ministero delle colonie.

Il Ministro — GIARDINO

N. 5688. — DISPOSIZIONI VARIE. **Comunicazioni riguardanti militari all'estero.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 agosto 1917.

Il Ministero degli affari esteri e qualcuno dei nostri addetti militari hanno fatto presente che spesso autorità militari italiane, specie comandanti di deposito, si sono rivolte direttamente ad autorità estere oppure agli addetti militari, per provvedimenti riguardanti militari all'estero.

Si ritiene perciò opportuno ricordare a tutte le autorità dipendenti che qualsiasi richiesta del genere deve essere sempre rivolta, a seconda dei casi, alla R. ambasciata od all'ufficio consolare interessato e non alle autorità estere od agli addetti militari.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 5669. — TRASPORTI. — **Viaggi di militari isolati sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 agosto 1917.

S. E. il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ha segnalato la frequenza dei viaggi di militari che, collocati in congedo mentre trovansi in licenza nel comune di domicilio o residenza, verrebbero obbligati, dalle autorità militari, a recarsi alla sede del deposito del corpo cui appartengono, allo scopo di consegnarvi la propria divisa per poi, dalla sede stessa, tornarsene in residenza cogli abiti da borghese.

Il prefato ministro ha soggiunto che, nelle attuali condizioni del servizio viaggiatori sulle ferrovie, in cui i posti richiesti superano quelli offerti, conviene fare tutto il possibile ad evitare viaggi che non siano assolutamente necessari.

Poichè nessuna disposizione è stata emanata da questo Ministero nel senso suesposto, chè anzi esso ha agevolato, in ogni modo, la spedizione alle rispettive famiglie degli indumenti civili delle reclute e dei militari richiamati alle armi, si interessano tutte le autorità militari a curare che ai militari, di cui sopra, sia evitato — pel solo fatto della consegna dell'uniforme — la presentazione al proprio comando di deposito, eliminando così gli inutili viaggi cui ha fatto cenno S. E. il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Si richiamano, in pari tempo, le autorità militari alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare a stampa 5/3372 dell'8 febbraio u. s., colla quale veniva, fra l'altro, tassativamente vietati i viaggi di militari isolati (o di assimilati) motivati da recapito di documenti contabili, di corrispondenza e simili, cioè *i viaggi di militari isolati non determinati da urgenti necessità di servizio.*

Il Ministro — GIARDINO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 57ª, anno 1917, circolare n. 548, pag. 1271.

Nello specchio della circolare rettificare come segue:

Carabinieri reali: anzichè: maggiori 15 giugno 1915 Fusi Cenisio, e capitani 1° luglio 1914, ROMANI Filino, *leggasi*: maggiori 15 giugno 1915 DI SALVO Ernesto e capitani 1° luglio 1914 Fusi Cenisio.

Artiglieria: nella colonna dei maggiori, anzichè; CANNAIA, *leggasi*: CAMICIA.

Personale delle fortezze: nella colonna dei capitani, anzichè: CANNEROZZI, *leggasi*: CENERAZZI.

Ufficiali di sussistenza: nelle colonne dei maggiori e dei tenenti, anzichè: GIOVANNONE e VITULLI, *leggasi*: GIOVANNONE e VITELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **570.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1225, che approva l'ordinamento del Ministero per le armi e munizioni.** — (Gabinetto del ministro). 24 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 193. del 16 agosto 1917).

Art. 1. — Gli uffici che costituiscono il Ministero per le armi e munizioni sono raggruppati nei seguenti rami di servizio:

1° Servizi generali;
2° Servizi di mobilitazione industriale;
3° Servizio tecnico armi e munizioni;
4° Servizio amministrativo armi e munizioni;
5° Direzione generale di artiglieria;
6° Direzione generale del genio;
7° Direzione generale di aeronautica.

Art. 2. Per tutto quanto è di competenza del Ministero per le armi e munizioni le facoltà già spettanti al ministro della guerra in virtù di leggi e disposizioni speciali, saranno di pertinenza del ministro per le armi e munizioni.

Art. 3. — L'ufficiale addetto all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria assume la carica di ispettore superiore del servizio tecnico di cui al n. 3 dell'art. 1.

Art. 4. — Il presente decreto ha effetto dal giorno 17 giugno 1917.

N. **571** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari.** — (Direzione generale artiglieria). 30 agosto 1917.

In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri si determina che dal 1 agosto corrente, e per la durata della guerra, in aggiunta al soprassoldo giornaliero di L. 0,50, sia corrisposto al personale operaio borghese ed a quello a disposizione di cui alle circolari n. 332 e 375 del corrente anno il soprassoldo mensile di L. 5,00.

Detti soprassoldi sono dovuti anche nelle assenze per malattie o per infortuni sul lavoro.

Non sono dovuti agli operai militari che ricevono le competenze in natura od in contanti come tali, e cioè: vitto, soldo, vestiario ed alloggio.

Tutte indistintamente le amministrazioni militari che corrispondono tali soprassoldi, dovranno comunicare a questo Ministero — Direzione generale d'artiglieria — non più

di del 5 settembre p. v., il numero complessivo degli operai che percepiscono i s... ...ldi stessi, distinguendoli in:

operai borghesi (uomini);

operai borghesi (donne);

operai militari collocati a disposizione (che non ricevono cioè alcuna competenza militare).

Il Ministro — DALLOLIO.

N. 572. — SERVIZIO AERONAUTICO MILITARE. — **Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare** — (Direzione generale d'aeronautica). — 30 agosto 1917.

Si porta a conoscenza delle autorità e dei corpi militari quanto appresso:

Allo scopo di provvedere alla vigilanza ed ai collaudi dei lavori di costruzione di apparecchi aerei, è istituita una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare con sede in Napoli.

Sia tecnicamente che amministrativamente detto ufficio dipenderà dalla direzione tecnica dell'aviazione militare con sede in Torino.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(2569) Roma, 1947 - Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1917 — 6 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 573. — 4 SETTEMBRE 1917. RECLUTAMENTO. — Nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899 . . . . . Pag. 1315

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **573**. RECLUTAMENTO. — **Nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899**. — (Direzione generale leva e truppa), — 4 settembre 1917.

1. Per considerazioni di vario ordine il Ministero ha determinato che la visita dei riformati e dei rivedibili disposta con il decreto luogotenenziale 12 agosto u. s. n. 1230 abbia inizio sia presso i consigli di leva, sia presso gli ospedali militari e la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, il giorno 25 settembre, anzichè il 10 del mese stesso, come era stato stabilito con la circolare n. 525 del 16 agosto u. s.

2. Con l'occasione si apportano le seguenti aggiunte e modificazioni alla *circolare suddetta*:

a) N. 9. Il numero dei riformati che ciascun medico deve visitare per ogni seduta è ridotto da cento ad ottanta. Quindi i comandi di corpo d'armata terranno presente questa riduzione nello stabilire le sedute occorrenti a ciascun consiglio di leva per effettuare le visite di revisione.

b) Il n. 16 della detta circolare va chiarito nel seguente modo: I già riformati affetti da malattie oculari od auricolari comprese nella tabella *B* devono inviarsi tutti, per l'osservazione, all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata, eccezione fatta per quelli della Sardegna che saranno visitati presso l'ospedale militare di Cagliari.

Dal detto provvedimento quindi debbono essere esclusi tutti coloro che furono riformati per tracoma, poichè tale malattia, non essendo compresa nella accennata tabella *B*, i riformati che ne sono affetti, dovranno essere visitati davanti al consiglio di leva.

3. Giusta il nuovo elenco delle infermità od imperfezioni il tracoma non è più, di per se stesso, causa di inabilità al servizio militare, quindi coloro che ne saranno riconosciuti affetti, se non avranno altre deficienze fisiche, dovranno essere arruolati.

È prescritto però dal n. 7 delle avvertenze all'elenco delle imperfezioni ed infermità che tali militari vengano, se del caso, ricoverati in opportuni luoghi di cura, oppure riuniti in speciali reparti, distinti da quelli degli altri militari.

Per raggiungere tale intento sarà quindi necessario che per coloro che saranno arruolati e che saranno riconosciuti affetti da tracoma, venga presa apposita nota di tale circostanza.

A tale effetto, tanto sul foglio di congedo illimitato provvisorio, quanto sui precetti dei riformati inviati in osservazione agli ospedali, o sulle speciali dichiarazioni per coloro che saranno riconosciuti idonei soltanto ai servizi sedentari, dovrà essere apposta la seguente speciale annotazione: « Idoneo, affetto da tracoma ».

L'ufficiale delegato in 1ª servendosi delle indicazioni suddette farà compilare un elenco dei milita[illegible]ornatosi e includendovi tutti i fogli matricolari relativi ai militari stessi, sui quali, bene inteso, dovrà essere riportata l'annotazione: « affetto da tracoma » invierà l'elenco stesso al comando del distretto militare, curando che non vada confuso coi fogli matricolari degli altri militari. Spetterà, poi, al distretto, appena sarà indetta la chiamata alle armi dei già riformati che saranno arruolati per effetto della presente revisione, di provvedere per la presentazione dei militari di cui trattasi, mediante precetto personale, nel quale (e all'uopo riceveranno a suo tempo apposite istruzioni dalle autorità sanitarie militari) sarà indicato il luogo dove i detti militari dovranno presentarsi.

Per coloro che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi e che perciò dovranno essere avviati al corpo subito dopo l'arruolamento, si dovrà aver cura di far presente al comando del distretto di avviarli senz'altro allo speciale ospedale o al battaglione oftalmico che sarà stabilito, senza farli trattenere nei locali del distretto.

4. Si avverte che tutti i riformati per tubercolosi, eccezione fatta di quelli di cui al n. 10 della presente circolare, per i quali non sia possibile la diagnosi con i comuni mezzi di ricerca compreso l'esame batteriologico dell'escreato, dovranno essere inviati in osservazione agli speciali reparti di accertamento diagnostico esistente presso ciascun corpo d'armata territoriale.

5. La data 30 settembre 1917 di cui al n 25 della circolare 535 sarà sostituita con la data 15 novembre;

6. n. 31 — gli elenchi dei militari riformati in rassegna da inviarsi agli ospedali militari saranno dai comandi dei distretti militari compilati *entro il prossimo mese di ottobre* e trasmessi al comando del corpo d'armata territoriale il 1° *novembre*;

7. n. 39 — i laureati in medicina e chirurgia dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze *fra il 25 settembre ed il 31 ottobre prossimo venturo, ma entro la settimana che sarà a ciascuno assegnata dal comando del distretto militare: senza di che non avranno diritto allo speciale trattamento di cui al n. 41 e 42 della circolare.*

Allo scopo poi di distribuire equamente nel tempo l'affluire dei visitandi alla scuola, ed anche per dar modo alle autorità militari di avere una sufficiente latitudine per provvedere in quei casi in cui l'improvviso allontanamento nel giorno stabilito dei medici vincolati con pubbliche amministrazioni, sia impedito da esigenze di ordine sanitario, i comandi dei distretti rilascieranno i precetti in modo che in ciascuna settimana abbia a presentarsi alla scuola non più di un quinto dei laureati che essi terranno in nota, rimettendo in quanto sia possibile agli interessati stessi la scelta della settimana.

Si tenga anche ben presente che nel precetto dovrà essere chiaramente indicato, giusta quanto prescrive il n. 41 succitato, che il precettato è un laureato in medicina e chirurgia che in conformità della autorizzazione data dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato con lettera 25 agosto n. 45550/25, è autorizzato a viaggiare in seconda

classe e ad avvalersi dei treni diretti, ma non dei direttissimi, senza di che l'attuazione di tale concessione potrebbe essere ostacolata da parte degli agenti ferroviari.

Si avverte anche che, agli effetti della dispensa dal servizio militare non saranno riconosciuti validi impegni assunti sia pure con pubbliche amministrazioni dopo la pubblicazione del decreto 12 agosto 1917, n. 1230.

8. Tengasi ben presente che ai suddetti laureati in medicina e chirurgia non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7, in quanto che la posizione dei medesimi in materia è regolata dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 il quale senza alcuna limitazione od eccezione estende l'obbligo del servizio militare per tutti i laureati in medicina e chirurgia nati negli anni dal 1875 al 1870.

9. Per quanto riguarda le visite presso *gli ospedali dei militari* è lasciata facoltà alle autorità sanitarie di cominciare dalle classi più giovani, oppure di seguire quel sistema che riterranno praticamente più opportuno per assicurare la regolare e sollecita esecuzione delle visite stesse.

10. Si ricorda alle competenti autorità militari che, come è indicato al n. 9 del manifesto, tutti i riformati e i rivedibili chiamati a nuova visita dal giorno 15 agosto non potranno più presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

11. Si fa presente anche che le commissioni locali per le esonerazioni temporanee sono autorizzate a prendere subito in esame le domande di esonero che vengano presentate a riguardo di individui compresi nella presente chiamata, dichiarando, se del caso, la esonerabilità; salvo a dar corso alla esonerazione quando venga comunicato l'avvenuto arruolamento dei riformati visitati.

12. A soluzione di quesiti fatti, si avverte poi che la circolare n. 525 è informata ai seguenti criteri di massima, i quali valgono per provvedere a tutti i casi che si ritengono non tassativamente regolati dalla circolare:

a) sono soggetti a revisione *tutti gli inscritti e militari* che furono riformati o mandati rivedibili *in applicazione dell'abrogato elenco delle imperfezioni ed infermità*, fatta esclusione soltanto:

1° di quelli menzionati nella tabella *A*;

2° di coloro a cui nelle precedenti revisioni fu confermata la riforma per avere una statura inferiore a metri 1.50;

3° di coloro che furono riformati per tubercolosi polmonare di qualsiasi forma ed entità (art. 70 Elenco edizione 1914) posteriormente al 1912, *sia in seguito a rassegna, sia per decisione del consiglio di leva pronunziata in seguito ad osservazione in un ospedale militare.*

b) sono quindi esclusi dalla revisione gli inscritti capilista della classe 1899 riformati o mandati rivedibili alla leva sulla classe 1900 dopo il giorno 11 agosto, mentre devono visitarsi gli inscritti e capilista della classe 1899 riformati o mandati rivedibili anteriormente al 12 agosto. Così pure devono rivisitarsi i militari giudicati non idonei al servizio militare prima del 12 agosto ed inviati in licenza in attesa degli atti di rassegna per infermità non provenienti da cause di servizio.

I rivedibili chiamati a revisione non devono essere aggiunti nè sugli elenchi dei riformati nè sulle liste di leva della classe 1900, perchè le relative decisioni devono annotarsi sulle liste di leva della classe 1899.

c) la revisione deve avvenire *presso il consiglio di leva*:

1° per tutti coloro che durante la leva a cui concorsero e nelle precedenti revisioni conseguirono presso il consiglio di leva la riforma o la rivedibilità per infermità diverse da quelle comprese nelle tabelle *A* e *B*, della circolare 525.

2° per tutti i riformati in rassegna anteriormente all'anno 1913, perchè avendo la maggior parte dei distretti militari distrutti i relativi atti di rassegna non riesce possibile determinare se la imperfezione o infermità per cui furono riformati sia compresa nelle dette tabelle. Perciò i distretti i quali possono desumere dagli atti di ufficio che qualche militare sia stato riformato in rassegna anteriormente al 1913 per imperfezioni od infermità menzionate nella tabella *A* si asterranno dall'includerli nell'elenco da inviarsi alla prefettura o sottoprefettura; mentre quelli che avessero distrutti anche gli atti di rassegna posteriori al 1912 dovranno dare in nota alle prefetture e sottoprefetture anche i militari a cui gli atti distrutti si riferivano.

13. Le prefetture e sottoprefetture devono trasmettere ai comuni tutti gli elenchi dei riformati chiamati a revisione presso il consiglio di leva, ma non quelli dei rivedibili; perchè per la precettazione di questi ultimi i comuni posseggono già gli elementi necessari.

Esse segnaleranno però subito il numero dei rivedibili suddetti al comando del corpo di armata territoriale affinchè ne tenga conto nel determinare il periodo delle sedute dei consigli di leva.

14. Per i riformati delle classi anteriori alla 1892 che non furono chiamati alle precedenti revisioni e che devono essere visitati presso gli ospedali militari, dovranno formarsi le schedine personali man mano che giungeranno i risultati dell'osservazione.

15. Le liste dei renitenti alla presente revisione saranno pubblicate il 30 novembre 1917; e successivamente al termine di ogni mese sarà, occorrendo, pubblicato un elenco supplativo per coloro che saranno dichiarati renitenti dopo quella data.

16. Al 15 dicembre 1917 i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un secondo prospetto conforme all'allegato *B* della circolare n. 525 indicandovi i riformati e rivedibili che saranno stati arruolati dopo la trasmissione del primo prospetto fino a quella data.

17. I comandi dei distretti militari, ricevendo tardivamente partecipazione della riforma in rassegna di qualche militare che avrebbe dovuto rispondere alla presente revisione, lo chiameranno subito a nuova visita con le norme di cui ai numeri dal 30 al 38 della circolare n. 525.

18. In relazione a quanto precede, si apporteranno al manifesto allegato *A* alla detta circolare le modificazioni seguenti:

a) la data 30 settembre 1917 indicata nel primo comma, penultima riga, del n. 2 sarà sostituita con la data 10 novembre;

b) il n. 4 sarà sostituito col seguente:

I riformati *laureati in medicina e chirurgia* dovranno presentarsi, *qualunque sia la imperfezione od infermità che ne motivò la riforma*, tranne quelle indicate nella tabella *A*, alla *scuola di applicazione di sanità militare in Firenze* fra il giorno 25 settembre ed il giorno 31 ottobre 1917. A tale intento essi si rivolgeranno al comando del distretto militare il quale rilascerà loro un precetto che li autorizzerà a viaggiare in seconda classe nei treni diretti esclusi i direttissimi ed a percepire il compenso speciale giornaliero di lire sette. Non spetterà questo trattamento a coloro che non imprenderanno il viaggio in tempo per giungere alla scuola entro il termine a ciascuno assegnato dal comando suddetto.

Ai laureati in medicina e chirurgia non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto luotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7, in quanto che la posizione dei me-

desimi in materia è regolata dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469 il quale senza alcuna limitazione od eccezione estende l'obbligo del servizio militare per tutti i laureati in medicina e chirurgia nati negli anni dal 1875 al 1870.

c) sarà aggiunto il seguente n. 10, spostando quindi di un numero i due ultimi paragrafi del manifesto: A riguardo dei riformati compresi nella presente chiamata, le ditte alle quali i medesimi appartengono sono autorizzate a presentare fin d'ora la domanda di esonerazione temporanea alle rispettive Commissioni locali, le quali, se del caso, daranno corso all'esonerazione quando venga comunicato l'avvenuto arruolamento dei riformati rivisitati.

La tabella delle sedute dei consigli di leva porterà la intestazione seguente:

TABELLA *indicante i giorni destinati per la nuova visita dei riformati e rivedibili nati negli anni dal* 1874 *al* 1899 *compreso.*

La intestazione del prospetto degli arruolati (all. *B* circ. 525) sarà modificata come segue:

PROSPETTO *dei riformati e rivedibili nati negli anni dal* 1874 *al* 1899 *stati arruolati nelle tre categorie.*

19. In pendenza della presente revisione dei riformati sarà opportuno che i comandi dei corpi d'armata territoriali diano corso alle visite di controllo autorizzate con la circolare n. 25073 del febbraio 1916 e con quella n. 282 del marzo 1917, soltanto quando tale visita dovesse rendersi indispensabile per l'accertamento di fondati elementi di frode

20. Se qualcuno dei riformati chiamati a revisione eccepisse di essere stato confermato idoneo alle armi in visita di controllo presso la direzione di sanità militare, dovrà essere ugualmente visitato, anche se la visita di controllo avesse avuto luogo dopo l'11 agosto 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**.

(2374) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1917 — 7 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 524. — 28 GIUGNO 1917. DISPOSIZIONI VARIE. - Decreto luogotenenziale n. 1158, col quale è approvato il regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra — Regolamento relativo . . . . . *Pag.* 1322

» 525. — 29 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1276, portante norme per la sistemazione della posizione di ruolo e per regolare lo svolgimento della carriera degli impiegati d'ordine del Ministero della guerra: . . . . . *Pag.* 1350

» 526. — 23 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. Decreto luogotenenziale n. 1348 portante disposizioni interpretative dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917 n. 944, per quanto concerne gli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 1350

» 527. — 23 AGOSTO 1917. — AVANZAMENTO. - Decreto luogotenenziale n. 1360, riguardante il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento. . . . . *Pag* 1351

528. — 5 SETTEMBRE 1917. — AVANZAMENTO — Decreto ministeriale contenente le norme esecutive per il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento, in base all'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1360, del 23 agosto 1917 . . . . . *Pag.* 1351

» 529. — 5 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE - Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria . . . . . *Pag.* 1352

» 530. — 5 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati, ricoverati negli ospedali militari . . . . *Pag.* 1353

531. — 6 SETTEMBRE 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Nuovi moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali. . . . . *Pag.* 1354

532. — 6 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. - Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917. . . . . *Pag* 1354

» 533. — 6 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. - Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916 1917, e delle loro famiglie *Pag.* 1351

» 534. — 6 SETTEMBRE 1917. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati e circa le rettifiche da segnalare al Ministero relativamente alle pubblicazioni concernenti le ricompense . . . . *Pag.* 1355

» 535. — 6 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO - Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare . . . . . *Pag* 1356

» 536. — 6 SETTEMBRE 1917. - TRASPORTI — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno . . . . . *Pag.* 1356

AVVISO . . . . . *Pag.* 1357

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 562. 6 SETTEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Pubblicazione di una rivista tecnica di aeronautica . . . . . Pag. 1358
» 566. — 6 SETTEMBRE 1917. SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano . . . . . Pag. 1358
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 1359

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 574. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1138, col quale è approvato il regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra. — Regolamento relativo.** — 28 giugno 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 184, del 4 agosto 1917).

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente (1).

Regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra

CAPO I. — Costituzione e funzionamento dell'opera nazionale.

Art. 1 (articolo 1 legge). — Dei quindici componenti il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra da nominarsi per decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, cinque sono designati dai rispettivi ministri, tra funzionari appartenenti ai dicasteri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, di grado non inferiore a direttore capo divisione. Due sono designati, anche fuori del proprio seno, dal consiglio superiore della sanità, tra persone di speciale competenza tecnica. Tre componenti sono designati dalle rappresentanze delle associazioni e dei comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra che siano eretti in ente morale o la cui capacità venga riconosciuta nei modi previsti dal decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, e un'altro dalle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, fornite di un patrimonio netto non inferiore alle L. 100.000, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere. Di tali associazioni, comitati, istituzioni, dovrà essere tenuto speciale elenco a cura dell'ufficio di segreteria dell'Opera nazionale.

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 19 agosto 1917.

Quattro componenti, infine, sono nominati in rappresentanza degli invalidi della guerra e fra gli invalidi stessi, con le modalità indicate all'art. 3.

Art. 2 (articolo 1 legge). — Le rappresentanze delle associazioni e dei comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra, nonchè le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere, di cui all'articolo precedente, saranno invitate, per mezzo dei prefetti, a designare entro il termine di 30 giorni le persone che ritengono meglio idonee, per le speciali loro attitudini e competenza, a ricoprire l'ufficio di componenti del consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale.

Se nel termine fissato non sarà possibile ottenere la deliberazione della rappresentanza, la designazione potrà esser fatta dai rispettivi uffici di presidenza, e non dovrà, in ogni caso, riferirsi a più di tre o due nomi rispettivamente.

Le deliberazioni o le lettere degli uffici di presidenza, contenenti la designazione dei rappresentanti delle associazioni, dei comitati e delle istituzioni anzidette, dovranno essere subito comunicate al presidente dell'Opera nazionale.

Il comitato esecutivo di cui all'art. 1 della legge procederà allo spoglio delle deliberazioni e delle lettere e dichiarerà designati coloro che, in ciascuna categoria di rappresentanze, abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il comitato esecutivo designerà inoltre i rappresentanti che, in ciascuna categoria, abbiano conseguito, dopo i primi, il maggior numero di voti, i quali saranno nominati qualora i primi designati non accettino o vengano per qualsiasi causa a mancare durante il quadriennio.

Art. 3 (articolo 1 legge). — La designazione dei rappresentanti degli invalidi della guerra è effettuata, con le modalità stabilite nel precedente art. 2, dalle associazioni costituite tra gli invalidi medesimi, che siano erette in ente morale o riconosciute nei modi previsti dal decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142.

Ogni associazione dispone di tanti voti quanti erano i soci inscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della designazione. Un elenco dei detti soci, con l'indicazione dei rispettivi comuni di residenza, dovrà essere allegato alle deliberazioni o alle lettere degli uffici di presidenza riguardanti la designazione medesima.

Agli invalidi chiamati a far parte del consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale e che non risiedano in Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio e di dimora, queste ultime nella misura che sarà determinata dal consiglio stesso.

Art. 4 (articolo 1 legge). — Spetta al comitato esecutivo dell'opera nazionale di pronunciarsi, con provvedimento definitivo, su tutte le contestazioni che possano sorgere circa le designazioni dei rappresentanti delle associazioni, comitati, istituzioni, nonchè degl'invalidi della guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

L'esito delle designazioni dei rappresentanti anzidetti sarà comunicato al presidente del Consiglio dei ministri, pei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge.

Art. 5 (articolo 1 legge). — Non possono far parte del consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale, o ne decadono, le persone contemplate dall'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e coloro che in rapporto alle associazioni, ai comitati ed alle istituzioni indicate negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 (nn. 2 e 4) della legge 14 luglio 1904, n. 390 e dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1915, n. 12.

Il componente che non interviene, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal consiglio d'amministrazione, previo invito all'interessato di presentare le proprie deduzioni entro congruo termine.

Alla sostituzione dei componenti decaduti, morti o dimissionari deve provvedersi nel più breve termine dalla data della vacanza.

Il componente nominato in surrogazione straordinaria dura in carica quanto sarebbe rimasto in ufficio il surrogato.

Art. 6 (articolo 1 legge). — Il consiglio di amministrazione dell'opera nazionale delibera circa:

1° il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2° l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazione che importino aumento di patrimonio;

3° le trasformazioni o diminuzioni di patrimonio;

4° le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio, eccettuate le azioni possessorie;

5° i regolamenti di servizio interno e le risoluzioni di massima attinenti alla esecuzione della legge ed alla amministrazione dell'Opera nazionale;

6° la nomina del presidente e del vice presidente, nonchè del comitato esecutivo, giusta l'articolo 1 della legge. Il presidente, oppure il vicepresidente, e i quattro componenti il comitato esecutivo devono essere scelti possibilmente fra i membri del consiglio che abbiano dimora in Roma,

7° l'ammissione, in seno al consiglio di amministrazione, del benefattore, ai termini dell'articolo medesimo.

8° tutti gli affari che non siano particolarmente deferiti al comitato esecutivo o al presidente.

Art. 7 (articolo 1 legge). — Il Comitato esecutivo:

1° propone il progetto di bilancio ed il conto consuntivo correlato dal conto finanziario del tesoriere;

2° delibera circa l'accettazione di lasciti o doni che non importino aumenti di patrimonio;

3° crea o promuove la costituzione degli speciali comitati e istituti di cui all'articolo 5 della legge e delibera intorno alla delegazione prevista dall'articolo 21 del presente regolamento.

4° nomina e revoca gli speciali delegati di cui all'articolo 5 della legge ed i sanitari in rappresentanza dell'Opera nazionale nei casi previsti dagli articoli 2, 6 e 7 della legge stessa;

5° delibera la concessione di sussidi a favore degli enti, associazioni, comitati ed istituti indicati nelle lettere *a*) *b*) dell'articolo 4 della legge;

6° adotta i provvedimenti di assistenza nei riguardi dei singoli invalidi;

7° esercita inoltre le altre attribuzioni ad esso deferite dal presente regolamento.

Il comitato esecutivo, nei casi di urgenza, e sotto la sua responsabilità, potrà provvedere anche sulle materie di competenza del consiglio di amministrazione, con obbligo di riferirne a quest'ultimo nella prima sua adunanza per ottenerne la ratifica.

Art. 8 (articolo 1 legge). — Il presidente:

1° provvede alla spedizione degli avvisi per la convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, dei quali presiede e dirige le adunanze;

2° cura la esecuzione delle deliberazioni prese,

3° rappresenta in giudizio l'amministrazione;

4° può delegare speciali attribuzioni, ed anche la direzione di determinati servizi, ai singoli membri del comitato esecutivo;

5° prende, in caso d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza del comitato esecutivo e tutte le misure conservative reclamate dal bisogno, con obbligo d'informarne il comitato esecutivo nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica.

Art. 9 (articolo 1 legge). — Le adunanze del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo due volte all'anno: nel maggio per deliberare il conto consuntivo dell'esercizio precedente; nell'ottobre per deliberare il bilancio preventivo dell'esercizio susseguente e per la nomina del comitato esecutivo.

Le seconde sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente, o a deliberazione del comitato esecutivo, o a richiesta scritta di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione, o ad invito del ministro dell'interno.

Le adunanze del comitato esecutivo seguono normalmente una volta al mese; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno o su domanda scritta di due dei suoi componenti, o dietro invito del ministro dell'interno.

Art. 10 (articolo 1 legge). — Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Opera nazionale, è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta o per appello nominale. Hanno luogo a schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 11 (articolo 1 legge). — I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Opera nazionale debbono contenere i nomi dei consiglieri intervenuti alla adunanza, con la indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti.

Detti verbali debbono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti posti all'ordine del giorno. Essi debbono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia creduto di spiegare, di difendere o ricusare il proprio voto. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal capo dell'ufficio di segreteria.

Art. 12 (articolo 1 legge). — Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, su proposta del suo presidente, richiederà il numero di funzionari dello Stato necessario pel regolare andamento dei servizi. Lo stipendio dei detti funzionari rimarrà a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 13 (articolo 1 legge). — Il capo dell'ufficio di segreteria assiste alle sedute del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo dell'Opera nazionale e ne compila i verbali; dirige il servizio di segreteria; tiene al corrente i registri ed elenchi necessari al regolare andamento dei servizi; adempie infine gli incarichi che gli sono affidati dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dal presidente.

Capo II. — Contabilità dell'opera nazionale e vigilanza.

Art. 14 (articoli 1 e 10 legge). — L'Opera nazionale adempie ai suoi fini, oltre che con gli stanziamenti annuali disposti sul bilancio del Ministero dell'interno, ai termini dell'art. 10 della legge, con le rendite del proprio patrimonio costituito dai lasciti, dalle

donazioni, dalle obiazioni a favore dell'Opera nazionale ovvero degli invalidi della gu in genere, nonchè dalle sovvenzioni di enti pubblici.

L'opera nazionale potrà devolvere al raggiungimento dei suoi fini, in tutto o in par anche i cespiti costituenti le attività patrimoniali, ogni qualvolta tale devoluzione ri sulti giustificata dalla necessità di provvedere ad una efficace assistenza degli invalid e sia dimostrata tale da non recare pregiudizio all'azione successiva che l'ente debb tuttora esplicare.

Art. 15 (articolo 1 e 10 legge) — Di tutti i beni che costituiscono il patrimonio de l'Opera nazionale deve formarsi un ordinato ed esatto inventario da tenersi al corrent a cura dell'ufficio di segreteria. Esso deve essere riveduto ad ogni rinnovazione del pr sidente dell'amministrazione.

Dell'inventario e delle successive variazioni è data comunicazione al Ministero de l'interno.

Art. 16 (articoli 1 e 11 legge). — L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e te mina col 31 dicembre.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza de l'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 17 (articoli 1 e 11 legge). — Entro il mese di marzo di ogni anno il tesorier presenta alla amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'e sercizio scaduto, classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredat del bollettario, dei mandati di pagamento estinti e relativi documenti o di ogni altr giustificazione che gli fosse richiesta.

Il comitato esecutivo presenta al consiglio il conto finanziario del tesoriere, con un relazione sul risultato economico dell'esercizio in confronto a quello precedente, sul stato patrimoniale e relative variazioni e sulla condizione finanziaria e morale dell'ente

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 223 a 229 e 231, 232 del regolament 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituito al consiglio comunale di amministrazione dell'Opera nazionale e al consiglio di prefettura e al prefetto il Ministero dell'interno.

Art. 18 (articoli 1 e 11 legge). — Il servizio di cassa è disciplinato con apposite nórme da deliberarsi dal consiglio di amministrazione. Il tesoriere deve però prestare cauzione nei modi che verranno stabiliti dal consiglio medesimo con deliberazione da approvarsi dal Ministero dell'interno,

Qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di emissione, questo non è tenuto alla prestazione della cauzione, ma nel relativo atto deve determinarsi la misura dell'interesse da corrispondersi sulle giacenze di cassa.

Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza da staccarsi da un bollettario fornito dall'amministrazione, a madre e figlia e con numero continuativo.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con un numero d'ordine progressivo nei limiti degli stanziamenti del bilancio e firmati dal presidente, dal membro del comitato esecutivo che sovraintende al servizio al quale si riferisce il mandato, o, in difetto, dal membro anziano e dal ragioniere.

Art. 19 (articoli 1 e 11, ultimo comma, legge). — L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del ministro dell'interno, il quale potrà ordinare, in ogni tempo, l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi, la verifica dello stato di cassa e l'esecuzione d'ufficio degli atti resi obbligatori da legge o regolamento, che l'amministrazione, invitata, non si presti a compiere.

...ssi le deliberazioni del consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale e quelle ...e in via d'urgenza dal comitato esecutivo sugli oggetti di cui all'articolo seguente, ...bono essere pubblicate nell'albo pretorio del comune di Roma.

Un elenco sommario delle deliberazioni adottate così dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, come dal comitato esecutivo, eccettuate quelle che riguardano esecuzione di provvedimenti approvati, deve essere comunicato mensilmente al ministro dell'interno, il quale può richiedere copia delle deliberazioni medesime per l'esercizio della vigilanza, con facoltà, sentita l'Opera nazionale, di annullare quelle contenenti violazioni di legge o di regolamento. L'elenco sommario mensile delle deliberazioni predette, escluse quelle di carattere riservato, e un riassunto annuale del bilancio del conto sono ...resi pubblicati gratuitamente nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 20 (articoli 1 e 11, ultimo comma, legge). — I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti ed i conti consuntivi sono comunicati al ministro dell'interno per l'approvazione.

Sono pure sottoposte all'approvazione del ministro dell'interno le deliberazioni che ...portino trasformazione o diminuzione di patrimonio, eccettuate quelle relative ad acquisto di beni stabili.

Capo III. — Rapporti fra l'Opera nazionale e gli enti e le associazioni, i comitati e gli istituti con essa collegati. Contabilità e vigilanza.

Art. 21 (articolo 4 legge). — Agli enti pubblici, alle associazioni, ai comitati ed agli istituti indicati nel comma *a)* dell'art. 4 della legge, alle loro federazioni, nonchè ai speciali comitati o istituti che l'Opera nazionale abbia creato o dei quali abbia ...nosso la costituzione, ai sensi dell'art. 5 della legge, e che siano giuridicamente riconosciuti a norma del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, potranno essere ...legate, nei limiti delle rispettive circoscrizioni, le attribuzioni di competenza dell'Opera ...nale ai termini dell'art. 3 della legge stessa.

Tale delegazione può essere fatta anche alle amministrazioni degli enti pubblici ...icati nel comma *b)* del citato art. 4, allorchè abbiano assunto l'assistenza degli ...alidi della guerra; in questo caso le dette amministrazioni rimangono soggette, per ...anto concerne tale assistenza, alle norme stabilite dall'art. 5 della legge e dai seguenti articoli del regolamento.

Contro la deliberazione del comitato esecutivo che affida o toglie a uno degli enti, ...mitati, istituti e federazioni sopra specificati, le attribuzioni previste dall'art. 3 della ...ge, *non* è ammesso alcun gravame.

Art. 22 (articolo 5 legge). — Gli enti, le associazioni, i comitati, gli istituti e le ...razioni indicati nell'articolo precedente debbono conformare la loro azione alle ...posizioni di massima che siano emanate dall'Opera nazionale e alle prescrizioni speciali che questa reputi conveniente di dare in rapporto ai singoli invalidi.

L'Opera nazionale può sempre controllare l'andamento di detti enti, associazioni, comitati, istituti e federazioni anche mediante speciali ispezioni.

Qualora gli enti, le associazioni, i comitati, gli istituti e le federazioni anzidette non siano ottemperare alle disposizioni date dall'Opera nazionale per difficoltà nascenti ...loro statuti, questa può promuovere dalle competenti autorità la riforma degli stessi. Se invece l'inadempimento sia dovuto al fatto delle amministrazioni, l'Opera ...onale, previ gli opportuni richiami, promuove dalle competenti autorità i necessari

provvedimenti d'ufficio, compresa la sospensione delle amministrazioni. Può pronunciare anche lo scioglimento di dette amministrazioni ovvero la revoca del riconoscimento giuridico concesso in base al decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142. Lo scioglimento è decretato dal prefetto per i comitati da esso riconosciuti; alla ricostituzione delle amministrazioni relative si procederà entro il termine di mesi tre.

Spettano inoltre al prefetto gli altri poteri di vigilanza di cui al precedente art. 19.

I provvedimenti adottati in base al presente articolo sono definitivi.

Compete in ogni caso al prefetto di adottare i provvedimenti di urgenza che siano richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 23 (articolo 5 legge). — La costituzione d'ufficio di federazioni provinciali o interprovinciali è disposta rispettivamente dai prefetti e dal Ministero dell'interno, su richiesta dell'Opera nazionale.

Gli statuti relativi sono approvati dalle autorità medesime, previa comunicazione alle amministrazioni interessate per le eventuali loro osservazioni, e udito il comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

Gli statuti delle federazioni possono chiamare a far parte dei consigli amministrativi delle medesime un rappresentante delle associazioni o sezioni locali di associazioni indicate nell'art. 3 del presente regolamento.

Le federazioni possono comprendere anche gli enti pubblici di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge quando gli stessi abbiano assunto l'assistenza degli invalidi della guerra.

Il provvedimento che ordina la costituzione della federazione è definitivo; contro il rifiuto a provvedere da parte del prefetto, è dato all'Opera nazionale il ricorso, anche in merito, al ministro dell'interno.

Il provvedimento del ministro è definitivo.

Sono applicabili alle federazioni le norme stabilite negli articoli 40, 41 e 44 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, intendendosi sostituito il comitato esecutivo dell'Opera nazionale alla commissione provinciale di beneficenza.

Le federazioni costituite a norma di quest'articolo, sono riconosciute agli effetti della legge 25 marzo 1917, n. 481, e non potranno sciogliersi se non nei modi e termini da prevedersi nei rispettivi statuti.

Sono applicabili a tutte le federazioni le norme di contabilità e di vigilanza contenute negli articoli seguenti.

Art. 24 (articolo 11 legge). — Gli enti, associazioni, comitati ed istituti di cui al comma *a*) dell'art. 4 della legge debbono tenere l'inventario dei beni che costituiscono il loro patrimonio.

L'inventario deve essere riveduto ad ogni cambiamento del presidente. Di esso e delle successive variazioni è data comunicazione a cura delle singole amministrazioni all'Opera nazionale.

Art. 25 (articolo 11 legge). — Per gli enti, associazioni, comitati ed istituti suddetti l'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Le amministrazioni deliberano il bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e ne trasmettono subito un esemplare all'Opera nazionale.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Nel compilare il bilancio le amministrazioni debbono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposte così all'entrata come all'uscita, comparativamente al bilancio del precedente esercizio, e devono dar ragione delle entrate e spese nuove.

Il comitato esecutivo dell'Opera nazionale esamina la regolarità amministrativa e contabile del bilancio e se esso corrisponda ai fini per i quali fu istituito l'ente, comitato od istituto cui si riferisce.

Il bilancio diventa esecutivo se nel termine di un mese dalla data del ricevimento il comitato non lo restituisce con osservazioni. Sulle repliche date dall'amministrazione dell'ente il comitato emette il provvedimento definitivo, al quale l'amministrazione deve uniformarsi.

Eguale procedura è osservata per le variazioni al bilancio divenuto esecutivo e per le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio.

Art. 26 (articolo 11 legge). — Per la presentazione, compilazione e documentazione del conto finanziario del tesoriere, si osservano, per gli enti, associazioni, comitati ed istituti suddetti, le disposizioni del primo comma dell'art. 17.

Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio il conto stesso e formano da parte loro il conto economico dell'esercizio in confronto a quello precedente, lo stato generale del patrimonio con le sopravvenute variazioni e una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Il conto finanziario del tesoriere è sottoposto all'approvazione del comitato esecutivo dell'Opera nazionale; ma è, di regola, esaminato nella sede del comitato od istituto, da un funzionario dell'amministrazione dello Stato all'uopo designato, il quale presenterà una particolareggiata relazione al comitato esecutivo suddetto, unitamente ad un esemplare del conto e agli atti di cui al comma precedente.

Potrà altresì allegare tutti quei documenti che ritenesse indispensabili per il giudizio sulle questioni eventualmente trattate nella relazione medesima e sulle contestazioni che potessero insorgere tra ente, comitato o istituto e tesoriere.

Sono estese ai conti stessi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 17, intendendosi sostituire al consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale l'amministrazione dell'ente, comitato, o istituto, e al Ministero dell'interno, il comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

Art. 27 (articolo 11 legge). — Per il servizio di cassa dei menzionati enti, associazioni, comitati ed istituti si applicano le disposizioni dell'ar. 18, intendendosi sostituito al consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, l'amministrazione rispettiva, e al Ministero dell'interno, il comitato esecutivo dell'Opera nazionale per quanto riguarda l'approvazione delle deliberazioni concernenti il servizio medesimo.

Art. 28 (articolo 11 legge). — La forma materiale dell'inventario, del bilancio preventivo e del conto consuntivo degli enti, associazioni, comitati ed istituti succitati è determinata dal consiglio di amministrazione dell'opera nazionale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti ed i conti consuntivi, nonchè le deliberazioni riguardanti trasformazioni o diminuzioni di patrimonio debbono essere pubblicati all'albo pretorio del comune ove hanno sede le istituzioni stesse.

Art. 29 (articolo 11 legge). — Le istituzioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 9 della legge, provvedono anche al ricovero, all'istruzione e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale debbono, per quanto riguarda la gestione relativa, tenere una contabilità speciale secondo le norme che saranno stabilite dal comitato esecutivo dell'Opera nazionale. Per questa parte le istituzioni stesse sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del comitato medesimo da esercitarsi con le norme stabilite nei precedenti articoli.

Capo IV. — Rieducazione professionale e protesi.

Art. 30 (articoli 12 e 13 legge). — Le scuole di rieducazione professionale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge, devono essere riconosciute ed autorizzate dalla amministrazione militare, con convenzione approvata dal Ministero della guerra sentita l'opera nazionale.

L'autorizzazione sarà concessa solo alle scuole che, oltre a soddisfare alle condizioni che siano per stabilire d'accordo l'amministrazione militare, l'Opera nazionale e le amministrazioni competenti, dimostrino:

a) di possedere locali, armamentario e mezzi tecnici adeguati;

b) di essere affidate alla direzione di persona di riconosciuta competenza, che sia medico o assistita da un medico competente;

c) di essere organizzate e dirette scientificamente secondo le norme fondamentali della fisiologia del lavoro e della igiene del lavoro e possedere, secondo la natura della scuola, gli apparecchi e gli strumenti scientifici necessari per il controllo grafico del grado di allenamento e di orientamento dei movimenti degli organi o delle parti lese;

d) di possedere una officina adatta per eseguire quelle più comuni riparazioni o modificazioni degli apparecchi di protesi o degli utensili adoperati, che fossero richieste dai bisogni della rieducazione professionale. Sarà inoltre aggregato alla direzione un invalido già rieducato, designato dalla locale sezione dell'associazione nazionale fra gli invalidi, o, in difetto, da altra associazione locale giuridicamente riconosciuta.

Nelle convenzioni saranno determinate le rette e condizioni per la rieducazione così degli ammessi a carico dell'amministrazione militare, come di quelli a carico dell'Opera nazionale. Alle condizioni e con le norme che saranno determinate dall'Opera nazionale potrà essere consentito di provvedere all'assistenza protetica negli stessi istituti o scuole nei quali si impartisce la rieducazione professionale.

Per le scuole che sorgessero quando saranno cessati gli obblighi dell'amministrazione militare, spetterà all'opera nazionale riconoscere la esistenza delle condizioni anzidette e concedere l'autorizzazione prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 31 (articolo 12 della legge). — L'ammissione degli invalidi militari alle scuole ed istituti di rieducazione avverrà al termine della licenza, che potrà esser loro concessa dopo espletate le cure presso i centri di cura fisiche ed ortopediche in conformità delle norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916 n. 1012, o direttamente dai centri suddetti.

Solamente nei casi eccezionali in cui, a parere dei direttori di cure fisiche ed ortopediche, gl'invalidi siano ritenuti assolutamente incapaci di profittare della rieducazione o quando diano sicuro affidamento di potervi provvedere con mezzi propri gl'invalidi potranno essere dispensati dall'ammissione nelle scuole od istituti di rieducazione.

Art. 32 (articolo 12 legge). — Gli invalidi militari, allo scadere della licenza, eventualmente ottenuta, si presenteranno direttamente alla scuola o istituto di rieducazione stabilito d'accordo fra il direttore di sanità militare competente e l'amministrazione dell'Opera nazionale.

Gl'invalidi dovranno già essere forniti, per cura del centro di cure fisiche e ortopediche competente, dell'apparecchio provvisorio di protesi, o tutorio.

Art. 33 (articoli 12 e 13 legge). — L'ammissione alle scuole di cui all'articolo precedente sarà ordinata, quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 12 della legge,

a misura che si avranno posti disponibili, dall'autorità militare per i militari e dall'Opera nazionale per i non militari. La scelta della scuola e i trasferimenti da una scuola all'altra saranno determinati dal bisogno e dalla possibilità della rieducazione in rapporto alle condizioni fisiche, allo stato sociale degli invalidi, e alle particolari attitudini che nel corso della rieducazione medesima essi abbiano a manifestare.

La scelta della professione o del mestiere cui l'invalido debba essere avviato e gli eventuali mutamenti saranno fatti, tenendo presenti le norme dell'art. 3 n. 3 della legge e i criteri direttivi che saranno stabiliti dall'Opera nazionale, dal direttore e dal medico della scuola e da un ispettore dell'industria e del lavoro o da altra persona competente delegata dall'Opera nazionale, uditi l'invalido medesimo ed il rappresentante degli invalidi, di cui al terzultimo comma dell'art. 30. In caso di divergenza, anche relativamente al desiderio espresso dall'invalido, decide il comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

In quanto sia consentito dalle disponibilità dei posti e dalle necessità della rieducazione, gli invalidi saranno preferibilmente ammessi negl'istituti adatti che siano meno lontani dai luoghi di residenza loro o dalla loro famiglia.

Ogni scuola di rieducazione dovrà mandare all'Opera nazionale una relazione su ciascuno invalido, militare o non militare, secondo apposita cartella biografica da determinarsi dall'Opera stessa.

Prima della scadenza dei termini di cui all'art. 13 della legge, la scuola ne riferirà al comitato esecutivo dell'Opera nazionale e, ove ritenga necessario l'eccezionale provvedimento di cui al 3° comma dell'articolo medesimo, ne farà motivata proposta.

Art. 34 (articoli 12 e 13 legge). — Per il periodo di tempo, per il quale durano gli obblighi dell'amministrazione militare, le scuole di rieducazione sono soggette alla vigilanza di questa per quanto attiene alle condizioni igienico-sanitarie e alla disciplina, e alla vigilanza dell'Opera nazionale per quanto riguarda la rieducazione.

Nel periodo successivo tutti i suddetti poteri di vigilanza spettano all'Opera nazionale.

Così nel primo periodo come nel successivo, la vigilanza spettante all'Opera nazionale, per quanto riguarda il modo come s'impartisce l'istruzione professionale, sarà esercitata, di regola, per mezzo dell'ispettorato medico e degli altri ispettori dell'industria e del lavoro. Questi saranno sempre sentiti per l'ordinamento tecnico delle officine e dei laboratori in ciascuno istituto.

Art. 35 (articolo 13 legge). — Il giudizio sulla dimissibilità dell'invalido dall'istituto per compiuta rieducazione o per la impossibilità di proseguirla, sarà dato dal direttore della scuola, dal medico alla medesima addetto e da un ispettore dell'industria o da altra persona competente delegata dall'Opera nazionale, udito il rappresentante degli invalidi, di cui al terzultimo comma dell'art. 30. Prima che avvenga la dimissione dell'invalido, il direttore della scuola ne darà avviso all'autorità militare competente ed all'Opera nazionale.

Art. 36 (articolo 14 legge). — L'autorità militare potrà concedere agli istituti o scuole professionali, che ne facciano richiesta, anche per le mansioni di direttore tecnico dell'officina di montaggio ed adattamento degli apparecchi di protesi annessa alla scuola, un ufficiale medico che abbia speciale competenza in materia.

Art. 37 (articolo 14 legge). — Gli ufficiali e i sottufficiali che l'autorità militare è tenuta a fornire, ai termini dell'art. 14 della legge, per la disciplina dei ricoverati, saranno scelti di preferenza fra gli invalidi.

Art. 38 (articolo 15 legge). — Gli invalidi militari ricoverati presso gli istituti e le scuole di rieducazione professionale e le case di convalescenza o di lavoro, che non abbiano già ottenuto il congedo, possono essere ammessi a fruire di breve licenza o di licenza straordinaria, per constatate ragioni di famiglia o di salute.

Art. 39 (articolo 17 legge). — Per la fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni, messa a suo carico dall'art. 17 della legge, l'amministrazione militare provvederà con apposite convenzioni con le ditte ammesse a tale fornitura dall'articolo stesso e secondo le norme che saranno proposte dalla commissione all'uopo nominata dal Ministro della guerra.

Tali convenzioni dovranno contenere, oltre agli altri patti che saranno ritenuti convenienti, l'impegno: a fornire apparecchi conformi al tipo prescelto dall'amministrazione prelatta; a garantire la durata di essi, per tuttociò che riguardi modalità di costruzione o materiale impiegato, per il tempo che l'amministrazione stessa determinerà; a ripararli e a rinnovarli in caso di riconosciuto bisogno; a rilasciare una cauzione a garanzia di tali obblighi.

Le ditte stesse devono anche obbligarsi a fornire alle officine minori (laboratori di montaggio e di adattamento) il materiale greggio e le parti ritenuta opportune alla costruzione ed all'adattamento degli apparecchi di protesi secondo le condizioni individuali degli invalidi.

Le ditte straniere dovranno essere sottoposte alle stesse formalità d'impegno e agli stessi obblighi di garenzia di quelle nazionali.

Art. 40 (articolo 17 legge). — L'applicazione degli apparecchi definitivi di protesi, di cui all'articolo precedente, viene di regola eseguita esclusivamente presso gli istituti di rieducazione professionale.

Art. 41 (articolo 17 legge). — Tutti gli apparecchi di protesi dovranno essere collaudati, dopo essere stati applicati all'invalido, ed entro i termini che saranno fissati dalle convenzioni di cui all'art. 39.

Il collaudo verrà eseguito da apposite commissioni, a ciò nominate dal Ministro della guerra, con il concorso di un rappresentante dell'Opera nazionale.

Contro le determinazioni di tali commissioni è ammesso reclamo, entro trenta giorni, ad una commissione centrale nominata dal ministro della guerra, che deciderà con il concorso di un delegato dell'Opera nazionale.

Art. 42 (articolo 17 legge). — Ogni invalido, il quale venga fornito di apparecchi di protesi ne rilascerà ricevuta. Egli riceverà dall'autorità militare le istruzioni per l'uso ed il buon governo degli apparecchi stessi.

Dell'avvenuta consegna, l'amministrazione militare darà notizia all'opera nazionale riferendole:

a) il numero e la natura degli apparecchi, la materia di cui sono costituiti e le altre loro caratteristiche;

b) l'officina produttrice;

c) i contrassegni di riconoscimento che dovranno esservi stati applicati;

d) la data di collaudo;

e) la data di consegna;

f) il limite di garanzia.

Art. 43 (articolo 17 legge). — Le ditte, alle quali l'amministrazione militare abbia commesso la fornitura degli apparecchi di protesi a suo carico, sono tenute a fornire alle stesse condizioni all'Opera nazionale quelle occorrenti per la rinnovazione o sosti-

zione a carico dell'Opera stessa. Analoga clausola deve essere sempre inserita dall'Amministrazione militare nelle convenzioni con tali ditte.

L'Opera nazionale potrà stipulare convenzioni con ditte diverse, ma dovrà osservare le disposizioni dell'articolo 17 della legge e di quelle del presente regolamento, fatta eccezione per il collaudo, che, in ogni caso di fornitura per conto dell'Opera nazionale, si effettuerà per mezzo di commissioni locali di primo esame, e di una commissione centrale di appello, composte ciascuna di tre delegati dell'Opera nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda le riparazioni a carico dell'Opera stessa.

È estesa alle forniture di apparecchi a carico dell'Opera nazionale la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 44 (articolo 17 legge). — Quando un apparecchio di protesi abbia bisogno di riparazione, sostituzione o rinnovazione, l'invalido ne farà domanda con apposito modulo all'ente, associazione, comitato o istituto collegato con l'Opera nazionale o al delegato locale di questa, o, in sua mancanza, al sindaco del comune di residenza, che la trasmetterà all'Opera nazionale con le informazioni che saranno stabilite dall'Opera stessa.

Questa, previ gli accertamenti che ritenesse di disporre direttamente o di richiedere alle autorità governative locali, darà le disposizioni del caso alla officina prescelta, e curerà lo invio, a sue spese, all'officina stessa dell'apparecchio da riparare. Particolari facilitazioni saranno concesse ai mutilati di entrambi gli arti inferiori, e a coloro che furono provvisti d'apparecchi che vengono poi riconosciuti difettosi dall'Opera nazionale.

Il comitato esecutivo ha però facoltà di delegare agli enti, associazioni, comitati, istituti o alle persone indicate nel primo comma, la decisione nei casi di assoluta urgenza circa la riparazione, la sostituzione o la rinnovazione di un apparecchio, salva ratifica del comitato stesso, che dovrà esserne subito informato.

La rinnovazione o la sostituzione di un apparecchio seguiranno, di regola, contro il ritiro di quello fuori uso.

L'Opera nazionale non è tenuta, di regola, alla riparazione, alla sostituzione o alla rinnovazione degli apparecchi di protesi non forniti all'invalido dall'autorità militare o dall'Opera stessa, nè alle operazioni di tal genere reclamate, agli apparecchi forniti da essa o dall'amministrazione militare, da guasti causati da malvolere od incuria dell'invalido.

Art. 45 (articolo 17 legge). — Gli speciali delegati dell'Opera nazionale, degli enti, associazioni, comitati od istituti con essa collegati vigileranno anche sulla tenuta degli apparecchi di protesi da parte degli invalidi.

È in facoltà dell'Opera nazionale di concedere premi a coloro che si segnaleranno per maggiore cura e diligenza nei riguardi degli apparecchi loro consegnati.

Capo V. — Esercizio dell'assistenza.

Art. 46 (articolo 2 legge). — Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, la dichiarazione di invalidità fatta, secondo le disposizioni della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) e successive, per i militari e per i non militari ai quali, per la loro condizione, esse siano applicabili, costituisce titolo per la protezione ed assistenza agli effetti della citata legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per i non militari inscritti agli istituti di previdenza come impiegati o salariati al servizio di enti locali, costituisce titolo la dichiarazione d'inabilità fatta con le norme che reggono i rispettivi istituti.

L'amministrazione militare o quella da cui il non militare dipende o l'amministrazione dell'istituto di previdenza, appena la dichiarazione d'invalidità sia pronunziata, ne dà comunicazione all'Opera nazionale con tutte le notizie che possegga circa la storia clinica, la diagnosi, le cure alle quali l'invalido fu sottoposto e l'esito di esse.

Le amministrazioni medesime informano altresì l'Opera nazionale delle pensioni e degli assegni temporanei o rinnovabili conferiti agl'invalidi, appena avvenuto il conferimento.

Art. 47 (articolo 2 legge). — Per i non militari, ai quali non siano applicabili le disposizioni sulle pensioni richiamate nell'articolo precedente, la dichiarazione d'invalidità, ai fini della legge 25 marzo 1917, n. 481, è fatta, su proposta del sanitario curante, da una Commissione, avente sede nell'ufficio del medico provinciale e composta del detto funzionario, di un medico militare designato dalla direzione di sanità militare avente giurisdizione sulla provincia medesima e di un sanitario designato per ogni provincia dal comitato esecutivo dell'Opera nazionale, scelto preferibilmente tra quelli addetti a cliniche universitarie o a pubblici ospedali.

La proposta del sanitario curante deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 44 (primo comma) del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 ed essere corredata possibilmente di documenti giustificativi. Qualora il detto sanitario non creda di proporre alla Commissione la dichiarazione d'invalidità, deve informarne per iscritto l'interessato, il quale può ricorrere alla commissione stessa. Il ricorso può essere anche verbalmente esposto al segretario del comune ove l'interessato risiede; il segretario ha l'obbligo di redigerlo in scritto e di trasmetterlo alla commissione.

La commissione, fatte eseguire rapidamente le indagini che ritenga necessarie, sottopone l'interessato a visita collegiale. Di questa deve rilasciarsi un certificato, firmato da tre componenti, nel quale siano accuratamente descritte le lesioni od infermità e sia dichiarato se ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Sono applicabili a tali visite ed ai relativi certificati le disposizioni degli articoli 49, 50, 52 e 53 del citato regolamento, intendendosi sostituita alla causa di servizio il fatto di guerra.

Del certificato della visita collegiale, qualunque sia l'esito di questa, è data comunicazione all'Opera nazionale e all'interessato, che può appellarsi all'Opera medesima contro il giudizio negativo della commissione provinciale.

Il comitato esecutivo dell'Opera nazionale, premessi gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari, sentita la direzione generale della sanità pubblica e vagliate le eventuali deduzioni dell'interessato, decide inappellabilmente.

Per le attribuzioni indicate nel presente articolo i funzionari civili e militari avranno diritto soltanto alle indennità di viaggio, di missione o di trasferta che loro competano, in base alle disposizioni relative, a carico dell'amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 48 (articolo 24 legge). — Ogni ospedale, istituto di cura, scuola di rieducazione od altra istituzione (esclusi gli ospedali da campo, di tappa o di primo sgombro, e quelli aventi funzioni affini, designati dal Ministero della guerra) che presti in qualsiasi forma, per qualsiasi tempo o in qualsiasi momento assistenza ad individui in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o, comunque, per un fatto di

di guerra, che ne importino la inabilità a lavoro proficuo o ne menomino in grado notevole la capacità al lavoro, è tenuto a darne notizia all'Opera nazionale, mediante l'invio di apposita scheda redatta nei modi e nei termini stabiliti d'accordo dai ministeri dell'interno, della guerra e della marina.

Il Ministero dell'interno, costituita l'amministrazione dell'Opera nazionale, le trasmetterà le schede raccolte, in esecuzione del censimento disposto in base all'art. 24 della legge, anteriormente al presente regolamento.

Spetta all'Opera nazionale di seguire la sorte di ciascuno dei censiti, per sollecitare e facilitare la esecuzione della procedura di dichiarazione d'invalidità a norma dell'art. 2 della legge e per l'ulteriore esercizio dell'assistenza in tutte le sue forme.

Spetta pure ad essa di tenere al corrente lo schedario raggruppando le schede relative allo stesso invalido, che le pervengano dagli istituti dai quali egli sia successivamente assistito, o riunendole alla scheda definitiva, da redigere in seguito all'intervento della dichiarazione d'invalidità e da completare con opportuno richiamo al libretto personale di cui all'articolo seguente.

La scheda deve indicare per ciascuno degli invalidi la natura della invalidità, la rieducazione avuta, lo stato di famiglia, la residenza, il mestiere o la professione che esercitava o che eserciti, la pensione o l'assegno di cui gode e la data in cui fu conferito, o la data di dichiarazione d'invalidità per quelli non provvisti di pensione ed ogni altra notizia atta ad accertare in qualsiasi momento la necessità dell'assistenza.

Art. 49 (articolo 2 e 24 legge. — L'Opera nazionale farà redigere per ogni invalido un « libretto personale » contenente i dati forniti dalle amministrazioni di cui all'art. 46 o risultanti dalla procedura di cui all'art. 47.

Nel libretto dovranno essere altresì indicati gli estremi di identificazione degli apparecchi di protesi dei quali l'invalido sia fornito, la data della fornitura, il periodo di garanzia, il termine fissato per la rinnovazione.

Il libretto sarà redatto in due esemplari, dei quali uno sarà consegnato all'invalido e l'altro trattenuto presso l'Opera nazionale.

A cura di questa vi dovranno esser successivamente registrate tutte le variazioni che siano per verificarsi in confronto dei dati originari che vi sono segnati.

Art. 50 (articoli 3 e 5, secondo comma, legge). — Gli speciali delegati, che l'Opera nazionale può nominare ai sensi dell'art. 5 della legge, debbono vigilare sulle condizioni degli invalidi nelle rispettive circoscrizioni, assisterli specialmente nelle pratiche relative alla liquidazione della pensione ed al loro collocamento per l'esercizio professionale; proporre i provvedimenti di assistenza nei riguardi degli invalidi, indicando particolarmente se sia necessario collocarli presso famiglie od in adatti istituti e vegliando affinchè siano rispettate le disposizioni degli articoli 80 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (testo unico); esercitare gli incarichi che vengano loro affidati in singoli casi dall'Opera nazionale e riferire periodicamente sul modo come si svolge la protezione e l'assistenza degli invalidi.

Nella scelta dei delegati locali può esser data la preferenza a rappresentanti di associazioni fra invalidi o ad invalidi.

Anche gli enti, le associazioni, i comitati e le istituzioni collegate con l'Opera nazionale possono nominare speciali delegati, con eguali attribuzioni. L'elenco di tali delegati dev'essere comunicato al comitato esecutivo dell'Opera nazionale.

L'ufficio di delegato è gratuito, salvo il rimborso delle spese, strettamente indispensabili, di viaggio e di dimora. Nessun rimborso è dovuto a quei delegati, che essendo

funzionari dello Stato, debbano accedere, per ragione del loro ufficio, in località dove si trovano invalidi.

Art. 51 (articolo 3, n. 1, legge). — L'assistenza cui è tenuta l'Opera nazionale a termine dell'art. 3, n. 1, della legge, comprende:

a) per l'assistenza sanitaria: le cure mediche e chirurgiche, da prestarsi all'invalido, quanto ai militari, nel periodo successivo al momento nel quale cessano a norma della legge gli obblighi dell'amministrazione militare e, quanto ai non militari, nel periodo successivo alla dichiarazione di invalidità, sempre ai fini di una possibile guarigione o di un possibile miglioramento delle lesioni o delle infermità incontrate per i servizi di guerra o per un fatto di guerra, e che furono riconosciute come causa della invalidità;

b) per l'assistenza ortopedica: le forme di intervento, che si possono effettuare durante la cura chirurgica ed anche dopo e che hanno per iscopo di evitare e correggere alterazioni o deformità, o di accrescere l'attitudine a lavoro proficuo, sempre che tali forme di intervento siano richieste da necessità constatate nel periodo indicato al precedente comma *a*) e derivanti dalle lesioni od infermità riconosciute come causa della invalidità;

c) per l'assistenza protetica: l'adattamento e l'applicazione di apparecchi tutori e di protesi, funzionali od estetici, richiesti dalle lesioni o infermità riconosciute come causa della invalidità, in rinnovazione, sostituzione e riparazione degli apparecchi definitivi forniti dall'amministrazione militare.

Art. 52 (articolo 3, n. 1, legge). — Ad assicurare l'assistenza di cui all'articolo precedente, così sotto la forma del ricovero come sotto quella domiciliare ed ambulatoria, l'Opera nazionale provvede:

a) creando istituti speciali quando ne ritenga il bisogno, giusta la facoltà riconosciutale dall'art. 5 della legge;

b) stipulando apposite convenzioni con gli istituti autonomi, esistenti o istituendi, che riconosca idonei, nonchè, occorrendo, con privati professionisti e specialisti.

Art. 53 (articolo 3, n. 1, legge). — L'ammissione così alla assistenza domiciliare od ambulatoria, come al ricovero in uno degli istituti di cui allo articolo precedente, è disposta dall'Opera nazionale su domanda dell'interessato, presentata a uno degli enti, associazioni, comitati o istituti con essa collegati, ovvero al delegato locale dell'Opera nazionale, o, in sua mancanza, al sindaco del luogo di residenza, e previ gli opportuni accertamenti.

In casi di urgenza può essere autorizzata dall'ente, associazione comitato o istituto collegato, ovvero dal delegato locale, o, in sua mancanza, dal sindaco, che ne dovranno contemporaneamente notizia all'Opera nazionale anche rivolgendosi, dove manchino sanitari ed istituti obbligati verso l'Opera nazionale, ad istituti o sanitari diversi.

Così i sanitari come gli istituti che inizino, in qualsivoglia forma, la assistenza dell'invalido, daranno all'Opera nazionale notizie sommarie circa la natura clinica del caso, le necessità di cura, la prognosi, la probabile durata, e quant'altro possa essere, in via di massima, o per singoli casi speciali, prescritto o richiesto dall'Opera medesima.

Questa dovrà inoltre esser prontamente informata dalla cessazione dell'assistenza e dell'esito ottenuto.

Art. 54 (articolo 3, n. 1, legge). — Spetta all'Opera nazionale di vigilare per mezzo degli enti, associazioni, comitati ed istituti con essa collegati o mediante propri delegati fiduciari, sugli invalidi assistiti affinchè la cura sia adeguata al tempo necessario, e

disporre, sulla domanda dell'interessato o per necessità di cura, il trasferimento da ad altro istituto.

Art. 55 (articolo 3, n. 2, legge). — Quando per le condizioni degli invalidi, o per la mancanza di parenti in grado di assisterli convenientemente, sia necessario provvedere a norma dell'art. 3, n. 2, della legge, è, di regola, preferito il collocamento presso famiglie, salvo contraria volontà dell'invalido. La scelta della famiglia o dell'istituto adatto è fatta dall'Opera nazionale o del comitato locale, all'uopo delegato, udito l'invalido. L'Opera nazionale determina la retta o la quota di retta che debba far carico all'invalido.

Le famiglie e gl'istituti prescelti debbono riferire trimestralmente all'Opera nazionale, o al comitato locale delegato, sulle condizioni degl'invalidi loro affidati; debbono conformarsi alle prescrizioni che siano date dall'Opera per l'assistenza dei medesimi e sottostare alle ispezioni ordinarie e straordinarie che l'opera disporrà per la necessaria vigilanza.

I pubblici ufficiali debbono informare l'Opera nazionale di tutti i fatti venuti a loro conoscenza, che possano rendere necessario l'intervento immediato di essa.

Nei casi di urgenza il prefetto provvede per la protezione e l'assistenza degli invalidi, riferendone all'Opera nazionale.

Art. 56 (articolo 3. n. 2, e articolo 9 legge). — L'Opera nazionale, direttamente e per mezzo degli enti, comitati ed istituti con essa collegati o dei suoi delegati speciali, stipulerà apposite convenzioni con quelle fra le istituzioni, indicate nell'articolo 9 della legge, che ritenga più adatte al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra, allo scopo di determinare il costo e le condizioni dei ricoveri. In mancanza di convenzioni le istituzioni medesime non potranno chiedere per il ricovero d'invalidi non appartenenti al territorio, entro il quale esse spiegano la loro azione, una retta superiore a quella in vigore per gli appartenenti al detto territorio.

Le istituzioni che dispongano di posti gratuiti o di borse di studio, non destinati a pro' di determinate famiglie, debbono denunziare all'Opera nazionale o all'ente, comitato o istituto locale con essa collegato o al delegato speciale di essa, ogni vacanza verificatasi, per gli effetti del penultimo comma dell'art. 9 della legge.

L'Opera nazionale, per mezzo dei suoi organi locali, vigila sulla disponibilità dei posti, ed ove le istituzioni obbligate contravvengano agli obblighi stabiliti dall'art. 9 della legge e dal presente articolo, promuove dalle competenti autorità i necessari provvedimenti.

Art. 57 (articolo 3. n. 2, legge). — Nella concessione di sussidi individuali debbono essere preferiti gl'invalidi sprovvisti di pensione e quelli aventi a loro carico persone di famiglia.

Art. 58 (articolo 3. n. 3, legge). — L'assistenza sociale, di cui all'art. 3, n. 3, della legge, può essere esercitata, sia mantenendo gl'invalidi, dopo che siano cessati gli obblighi dell'amministrazione militare, in istituti nei quali oltre l'istruzione al fine della loro rieducazione ricevano anche tutta l'assistenza materiale, sia ammettendoli a frequentare scuole nelle quali si rechino soltanto per la loro istruzione.

Art. 59 (articolo 3, n. 3. legge). — Ai fini dell'assistenza sociale possono anche essere destinati istituti o scuole aventi lo scopo d'insegnare agl'invalidi soltanto una od alcune professioni o mestieri. Questi istituti o scuole devono possedere i mezzi per provvedere, oltrechè all'istruzione professionale, anche all'istruzione generale per gl'invalidi pei quali ne sia riconosciuto il bisogno e rispondere alle altre condizioni previste nel-

Art. 60 (articolo 3, n. 3, legge). — L'Opera nazionale potrà assegnare premi a favo di quegl'invalidi di guerra ai quali siano stati rilasciati, da parte degl'istituti di rie cazione professionale debitamente riconosciuti, certificati di compiuta rieducazione.

Detti premi dovranno conferirsi, tenuto conto del grado di rieducazione professionale conseguita in rapporto al grado di invalidità del rieducato.

I certificati di compiuta rieducazione saranno rilasciati soltanto a quegli invalidi c dalla istruzione professionale abbiano tratto evidente ed innegabile profitto e che sian dimessi dagli istituti in condizioni di potere, mercè il proprio lavoro, contribuire a m gliorare la loro condizione economica.

L'ammontare dei singoli premi sarà determinato dal comitato esecutivo dell'Ope nazionale.

Art. 61 (articolo 3, n. 4, legge). — Gli ispettori dell'industria e del lavoro, gli inge gneri e aiutanti ingegneri delle miniere, gli ufficiali del genio civile, gli ispettori del ferrovie, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, e in generale tutti funzionari che, per ragione d'ufficio, devono tenersi a contatto con esercenti industrie commerci e con imprenditori di lavori, presteranno tutto il loro concorso all'Opera na zionale per agevolarle il collocamento degli invalidi presso aziende nelle quali possan esercitare la loro antica o nuova professione.

Gli uffici di collocamento della mano d'opera, che siano comunque sussidiati sul bi lancio dello Stato, e quelli istituiti da provincie e comuni, devono, a richiesta dell'Opera nazionale, prestarsi gratuitamente per il collocamento degli invalidi della guerra e se ranno segnalati al Ministero dell'industria, commercio e lavoro tutti quegli uffici che più si saranno distinti nell'esercizio di quest'azione.

L'Opera nazionale prenderà ogni possibile accordo per il funzionamento di uffici con simili a favore degli invalidi con istituzioni pubbliche o private, industriali, agricole o di lavoro.

Art. 62 (articolo 3, n. 5, legge). — L'Opera nazionale provvede all'assistenza medico-legale gratuita per la liquidazione della pensione all'invalido, valendosi, di regola, del l'opera degli enti, associazioni, comitati o istituti che abbiano costituito uffici speciali per tale forma di assistenza, oppure incaricandone appositi delegati locali, scelti fra le persone particolarmente versate nelle discipline medico-legali.

Art. 63 (articolo 3, n. 5, legge). — Agli effetti dell'assistenza giuridica, quando ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge, il comitato esecutivo del l'Opera nazionale direttamente o per mezzo di organi locali o di speciali delegati:

a) assiste gli invalidi nelle pratiche ed azioni amministrative o giudiziarie che possono interessarli;

b) può assumerne la rappresentanza in giudizio;

c) può promuovere, quando ne sussistano gli estremi, la interdizione o inabilitazione degli invalidi, e la revocazione di tali provvedimenti;

d) veglia all'osservanza delle regole del codice civile, in rapporto agli invalidi in terdetti o inabilitati per infermità di mente;

e) nel caso previsto alla lettera *c*) e nei casi in cui gli interessi materiali o morali dell'invalido risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore o del cu ratore, può chiedere ed ottenere dal tribunale che la tutela o la cura venga affidata al l'Opera nazionale, che la eserciterà per mezzo del comitato esecutivo, oppure di un organo locale o di un privato di fiducia da quello delegato.

Le spese strettamente indispensabili per l'esercizio dell'assistenza giuridica potranno

sere anticipate, quando occorra, dall'Opera nazionale ovvero dall'ente, comitato, associazione, od istituto locale, salvo rimborso da parte dell'invalido nella misura che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Opera stessa.

Art. 64 (articolo 3, n. 5, e articolo 20 legge). — Per la protezione e l'assistenza degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi, b che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale esplica la sua azione conformandosi alle disposizioni vigenti per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, in quanto applicabili, e valendosi, ove ne sia il caso, degli organi, enti, comitati, associazioni e istituti, contemplati dalle disposizioni stesse.

Capo VI. — Ammissione negli impieghi pubblici e nelle aziende private.

Art. 65 (articolo 6 legge). — Per il mantenimento o la riassunzione in servizio militare dei militari invalidi provvede il decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032.

Gl'invalidi che desiderano di essere riammessi negli uffici pubblici, che occupavano presso amministrazioni governative o di enti morali, devono farne domanda in via gerarchica all'amministrazione da cui dipendevano, dandone contemporaneamente avviso all'Opera nazionale, nel termine di sei mesi dalla data della dimissione dalla scuola di rieducazione, ovvero se, per la eccezione prevista dell'art. 12 della legge, non furono ammessi alla scuola, dalla ricevuta comunicazione della dichiarazione d'invalidità ai sensi dell'art. 46. A corredo della domanda l'invalido deve esibire il certificato rilasciatogli all'atto della dimissione dalla scuola, da cui risulti che egli ha riacquistato la capacità di prestare utile servizio, ovvero, se non fu accolto in una scuola, un certificato medico, debitamente legalizzato, che attesti la capacità anzidetta.

L'amministrazione interessata, qualora non ritenga sufficientemente dimostrata la idoneità dell'invalido, dispone che esso si sottoponga alla visita di due medici, possibilmente in una clinica o in un ospedale civile o militare, e notifica tale determinazione all'invalido, assegnandogli un termine non minore di 15 giorni per presentarsi alla visita, ed al Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, affinchè designi, direttamente o per mezzo di un istituto con esso collegato, un terzo sanitario, per procedere alla visita stessa. L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita nel giorno e nel luogo indicatigli, s'intende aver rinunziato alla domanda.

Dal certificato della visita collegiale deve risultare esplicitamente se l'invalido sia idoneo ad occupare il posto che prima copriva od un altro posto e di quale natura. Contro il risultato della visita non è ammesso alcun gravame.

L'invalido riammesso nell'antico posto, o assunto ad altro posto adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, riprende a tutti gli effetti la sua anzianità di servizio.

Art. 66 (articolo 6 legge). — Per gl'invalidi già dimessi dalle scuole di rieducazione o collocati a riposo alla data della pubblicazione del presente regolamento il termine, di cui al primo comma del precedente articolo, decorre dalla data stessa.

I posti già occupati da invalidi della guerra non potranno essere coperti stabilmente finchè non siasi definitivamente provveduto sulla domanda di riammissione da parte dell'invalido o non sia decorso, senza la presentazione di domanda, il termine relativo.

Art. 67 (articolo 7 legge). — Il Governo del Re è autorizzato a conferire, senza concorso, agli invalidi della guerra gl'impieghi indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento. Con decreto reale, sentita l'Opera nazionale, si potranno, ove occorra, aggiungere nuove categorie alle tabelle stesse.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo precedente, è derogato, a favore degl'invalidi della guerra, per gli impieghi compresi nelle tabelle, al divieto delle nomine di nuovi impiegati ed agenti, sancito dall'art. 1 lettera a), del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774.

Gl'invalidi che desiderano di essere assunti a tali impieghi devono farne domanda all'Opera nazionale, direttamente o per mezzo dell'ente, comitato o istituto locale con essa collegato, corredandola dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti per singoli posti dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, e sottoposti alla visita prevista dal terzo comma dell'art. 7 della legge. Qualora dal certificato di tale visita risulti che l'invalido trovasi nelle condizioni volute dal detto articolo, il comitato esecutivo comunica alle amministrazioni interessate, secondo l'ordine di presentazione delle domande, i nomi degli aspiranti con tutte le indicazioni e i documenti relativi.

L'amministrazione sceglie, fra più aspiranti, quelli che ritenga più adatti, per i loro titoli, ai posti da conferire; ma prima di provvedere alle nomine, può anche disporre che gli aspiranti si assoggettino alla visita di uno o più sanitari da essa delegati. Ove l'esito della visita non confermi il possesso della idoneità fisica, l'amministrazione ne dà avviso all'Opera nazionale ed all'invalido, agli effetti del quarto comma dell'art. 7 della legge. Contro la decisione del collegio ivi previsto non è ammesso alcun gravame nè da parte dell'amministrazione nè da parte dell'invalido.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 17 novembre 1912, n. 1329 (testo unico) sullo stato degli sottufficiali del R. esercito e delle leggi 19 luglio 1906, nn. 367 e 372, riguardanti i sottufficiali della R. guardia di finanza.

Art. 68 (articolo 7 legge). — Nei regolamenti delle singole amministrazioni potranno essere stabilite norme per il conferimento agli invalidi della guerra, mediante concorso, di impieghi non compresi nelle tabelle di cui al primo comma dell'articolo precedente, ma che non siano di concetto o di ragioneria, a particolari condizioni, non esclusa la eventuale riserva di una quota di detti posti esclusivamente a favore degl'invalidi.

Art. 69 (articolo 7 legge). — L'invalido che intende presentarsi ad un concorso per pubblico impiego presso un'amministrazione dello Stato o di qualsiasi ente morale, deve fare domanda all'Opera nazionale, direttamente o per mezzo dell'ente, comitato o istituto locale con essa collegata, per essere sottoposto alla visita di cui all'art. 7, comma 3°, della legge.

Qualora, non ostante il favorevole risultato di tale visita, l'amministrazione abbia motivo di dubitare della idoneità fisica dell'invalido, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 67.

Ammesso al concorso l'invalido, in base al certificato di cui al terzo comma o alla decisione di cui al quarto comma dell'art 7 della legge, s'intende definita anche nei riguardi degli altri concorrenti, agli effetti del comma secondo del citato articolo, qualsiasi contestazione sulla idoneità fisica di lui.

Art. 70 (articolo 19 legge). — Per gl'invalidi collocati a riposo come tali e riammessi in servizio ai sensi degli articoli precedenti si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di pensioni, fermo rimanendo in ogni caso il disposto dell'art. 19 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 71 (articolo 21, 5° comma, legge). — La quota di pensione dell'invalido destinata a costituire, mediante ritenuta, la cauzione per ottenere impieghi nelle pubbliche amministrazioni, non potrà superare il terzo della pensione stessa valutato al netto.

Il consenso alla ritenuta da parte dell'invalido dovrà risultare da atto scritto.

Art. 72 (articolo 21, 5° comma legge). — L'ammontare complessivo della cauzione che l'invalido è tenuto a prestare, nonchè la misura della ritenuta da effettuare sulla sua pensione nei limiti di cui all'articolo precedente, dovranno risultare da decreto o da dichiarazione dell'amministrazione nel cui interesse la cauzione viene prestata.

Tale decreto o dichiarazione, unitamente all'atto di consenso dell'invalido, saranno comunicati al Ministero del tesoro, il quale, riconosciutane la regolarità e data di ciò assicurazione all'amministrazione interessata, disporrà i provvedimenti per la esecuzione della ritenuta predetta e per la costituzione della cauzione nei modi indicati dall'invalido interessato.

Art. 73 (articolo 21, 5° comma, legge). — La cauzione potrà essere costituita mediante deposito presso la cassa dei depositi e prestiti di numerario, o di titoli al portatore di debito pubblico consolidato o redimibile, o di buoni del tesoro pluriennali al portatore, oppure mediante i predetti titoli di debito pubblico o buoni del tesoro nominativi.

I titoli di debito pubblico saranno accettati in cauzione per nove decimi del rispettivo valore, determinato in ragione della media dei prezzi ufficialmente accertati pel semestre precedente a quello in cui la cauzione viene prestata. I buoni del tesoro saranno accettati per il loro valore nominale.

L'annotazione del vincolo cauzionale sulla polizza di deposito o sui titoli o buoni nominativi sarà apposta nella formola che verrà indicata dall'amministrazione a favore della quale la cauzione viene prestata.

Art. 74 (articolo 21, 5° comma, legge) — Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, per quanto riguarda i casi di simultaneo concorso delle cause di pignoramento e di sequestro in detto articolo contemplate, qualora sulla pensione dell'invalido concorrano contemporaneamente ritenute per le cause indicate agli articoli 71 e 85 del presente regolamento, la quota massima di pensione, che potrà complessivamente impegnarsi per queste ultime cause, non dovrà essere superiore al terzo valutato al netto.

In nessun caso per il simultaneo concorso di queste cause di ritenuta e di quelle indicate nell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, potrà eccedersi il limite massimo della metà della pensione.

Art. 75 (articolo 21, 5° comma, legge). — Le norme contenute negli articoli 71, 72, 74 e 85 sono applicabili agli assegni temporanei o rinnovabili, liquidati all'invalido in luogo della pensione a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 76 (articolo 8 legge). — L'invalido, che si trovi nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, per ottenere il certificato di cui nell'art. 8 della legge deve farne richiesta all'Opera nazionale od al comitato locale ad essa collegato, presentando una dichiarazione dell'azienda obbligata a conservargli il posto, in cui sia specificata la natura del posto e data sommaria indicazione delle attribuzioni ad esso inerenti.

Ove l'invalido non abbia potuto ottenere dall'azienda la dichiarazione predetta, questa sarà richiesta dall'Opera nazionale o dal comitato locale ad essa collegato; e se neppure a questa richiesta l'azienda corrisponde, ne sarà fatta menzione nel certificato.

Se non siavi accordo tra la dichiarazione dell'azienda e quelle fatte dall'invalido interessato circa l'indole del posto prima occupato e le attribuzioni ad esso inerenti, come anche se l'azienda non abbia rilasciato la dichiarazione richiestale, l'Opera nazionale o l'istituto ad essa collegato farà quegli ulteriori accertamenti che crederà opportuni.

Il certificato di cui all'art. 8 della legge, deve esplicitamente riconoscere la capacità dell'invalido a prestare utile servizio nel posto prima occupato, tenuto conto dell'indole dell'impiego e delle attribuzioni ad esso inerenti, quali risultano dalla dichiarazione dell'azienda o dagli accertamenti fatti a norma del capoverso precedente. Ove sorga controversia tra l'azienda e l'invalido, questi, ove ne faccia richiesta, sarà assistito dall'Opera nazionale a norma dell'art. 63.

Art. 77 (articolo 22 legge). — Gli istituti che esercitano l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regolamento 18 marzo 1904, n. 141, debbono nei relativi contratti assicurare, senza eccezione, tutti indistintamente gli operai occupati nell'impresa o nell'industria, compresi gli invalidi della guerra.

È vietato agl'istituti assicuratori di esigere sopraprem da applicare individualmente per gl'invalidi della guerra: solo quando il numero di questi sia superiore al 10% degli occupati nello stabilimento industriale o nell'impresa per cui deve essere stipulata la assicurazione, gl'istituti possono aumentare, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, il tasso di premio applicabile allo stabilimento o all'impresa.

La Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, nello stabilire l'aumento del premio per l'assicurazione d'invalidi della guerra nel caso preveduto nel comma precedente, si atterrà alle norme ed osserverà i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento premi e indennità, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 612.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni che occupino invalidi della guerra, debbono fare denuncia nominativa di ciascuno all'istituto assicuratore nella proposta di assicurazione, o se gl'invalidi vengano da loro assunti dopo la stipulazione del contratto, entro tre giorni da quello dell'assunzione d'ognuno.

Capo VII. — Agevolazioni economiche.

Art. 78 (articolo 21 legge). — Gl'invalidi di guerra pensionati, che intendano contrarre un mutuo per acquisto di un terreno coltivabile o di una proprietà rustica o per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, ai sensi dell'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481, debbono farne domanda ad uno degl' istituti autorizzati a compiere le dette operazioni.

La domanda deve essere corredata dallo stato di famiglia e dai documenti atti a comprovare la qualità di invalido di guerra e la conseguita pensione.

Art. 79 (articolo 21 legge). — I mutui di favore possono essere concessi nella misura dei sette decimi del valore accertato del terreno, della proprietà da acquistare o della casa economica da acquistare o da costruire.

Art. 80 (articolo 21 legge). — I mutui di favore per acquisto di un terreno coltivabile o di una proprietà rustica possono essere concessi quando il valore del terreno o della proprietà rustica non ecceda le L. 10,000. Questo limite di valore può tuttavia essere superato, quando condizioni speciali ne dimostrino la convenienza e gli istituti ne chiedano ed ottengano l'autorizzazione dal Ministero da cui rispettivamente dipendono agli effetti della tutela o vigilanza.

Art. 81 (articolo 21 legge). — L'ammontare del mutuo da concedersi per l'acquisto o costruzione di una casa economica deve essere determinato in relazione al numero

dei componenti la famiglia dell'invalido e ai criteri stabiliti dall'art. 4 del regolamento 12 agosto 1908, n. 528, per l'esecuzione della legge sulle case popolari o economiche.

Art. 82 (articolo 21 legge). — Il carattere di casa economica o popolare nell'edificio da acquistare o costruire col mutuo di favore deve essere riconosciuto dall'agenzia delle imposte. Tale riconoscimento varrà anche agli effetti delle esenzioni fiscali stabilite dalla legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89.

Art. 83 (articolo 21 legge). — I mutui devono essere garantiti con ipoteca di primo grado sul terreno, sulla proprietà o sulla casa acquistata o costruita.

Quando il mutuo è concesso per la costruzione di una casa economica, l'istituto eseguirà la somministrazione del mutuo ratealmente a misura che procede la costruzione, e in base a dichiarazione di avanzamento dei lavori rilasciata dall'autorità comunale.

Art. 84 (articolo 21 legge). — I mutui sono estinguibili mediante annualità comprensive di una quota capitale, degli interessi ed accessorii, ovvero dell'interesse e del premio di assicurazione di un capitale eguale alla somma mutuata.

Gli istituti hanno facoltà di stabilire che l'ammortamento si inizi dopo un certo numero di anni non superiore a cinque dalla concessione del mutuo. In ogni caso la durata del mutuo non può eccedere il termine massimo di anni 50.

Art. 85 (articolo 21 legge). — L'invalido può garantire sulla sua pensione il pagamento delle annualità di cui all'articolo precedente; la garanzia deve risultare dal contratto di mutuo o da un atto posteriore ed ha efficacia legale per gli effetti indicati al comma seguente e fino a concorrenza dell'ammontare di non più di due annualità della pensione. Il Ministero del tesoro, al quale deve essere data preventiva notizia della progettata operazione, può vietare che sia effettuata, quando già esistano vincoli sulla pensione.

Qualora l'invalido alla scadenza di una o più rate del suo debito risulti inadempiente, l'istituto mutuante ha facoltà di pignorare in suo confronto una quota parte della pensione non superiore al terzo valutato al netto. Saranno applicate la procedura e le norme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dalla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, e il pignoramento verrà eseguito presso il direttore generale del tesoro, ai termini dell'articolo 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 86 (articolo 21 legge). — Gli istituti che intendono compiere le operazioni di mutuo di cui all'art. 21 della legge, debbono inviare all'autorità, da cui dipendono agli effetti della tutela o vigilanza, una deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino:

1° la misura dell'interesse sui mutui, che, qualunque sia lo scopo dei mutui stessi, non potrà superare la misura massima stabilita, per i prestiti per la costruzione o acquisto di case popolari o economiche, dalla legge relativa;

2° il fondo destinato a tali operazioni.

Di ogni operazione di mutuo sarà, dall'istituto mutuante, data notizia all'Opera nazionale e al Ministero del tesoro, quando sia stata data garanzia sulla pensione a norma dell'articolo precedente.

Art. 87 (articolo 21 legge). — Il Ministero da cui dipendono, agli effetti della tutela o della vigilanza, gli istituti autorizzati a fare le operazioni di mutuo prevedute nel presente capo, determina, per ciascuna categoria di essi, il limite massimo della somma da impiegare nelle operazioni medesime.

Capo VIII — Sussidi alle famiglie bisognose degli invalidi.

Art. 88 — (articolo 18 legge). — Le famiglie bisognose dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra, per ottenere il soccorso di cui all'art. 18 della legge, dovranno inoltrare domanda con le stesse modalità stabilite per le famiglie dei richiamati, trattenuti, volontari alle armi per la durata della guerra, dagli articoli 5, 6, 7 del R. decreto n. 620, del 13 maggio 1915 e dalle norme per la loro applicazione, tenute presenti le seguenti eccezioni:

1° il soccorso alla madre sarà corrisposto qualunque sia la sua età ed anche nel caso di idoneità a lavoro proficuo;

2° la domanda, scritta o verbale, da farsi al sindaco del comune ove risiedono i richiedenti, dovrà essere accompagnata da un certificato in carta libera, rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale o del reparto speciale di cura o dell'istituto o scuola di rieducazione professionale in cui il militare è ricoverato, nel quale si dichiari che il militare è divenuto permanentemente invalido in conseguenza della guerra, indicando la data della avvenuta invalidità; il detto certificato, quando non sia rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale competente, dovrà essere da lui vidimato;

3° il soccorso sarà corrisposto dal giorno in cui il militare divenne invalido, anche se la domanda sia presentata dopo, e durerà fino al giorno in cui l'invalido verrà inviato in congedo assoluto.

Capo IX. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 89 (articoli 11 e 23 legge). — Gli enti, associazioni, comitati ed istituti collegati all'Opera nazionale dovranno riferire semestralmente all'Opera nazionale medesima circa le condizioni nelle quali si è svolta la protezione e l'assistenza degli invalidi. L'Opera nazionale a sua volta riferirà annualmente al Ministero dell'interno.

Art. 90 (articolo 1 legge). — L'Opera nazionale comincerà a funzionare appena saranno stati nominati i rappresentanti del Senato del regno e della Camera dei deputati, e quelli da designarsi dai ministri interessati e dal consiglio superiore della sanità.

Il consiglio di amministrazione così formato eserciterà le attribuzioni del comitato esecutivo. Le funzioni di presidente e di vice presidente saranno esercitate, in via provvisoria, dal senatore e dal deputato eletti col maggior numero di voti delle rispettive assemblee.

La designazione dei rappresentanti degli invalidi sarà fatta per la prima volta dalla associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Milano, appena abbia ottenuto il riconoscimento giuridico.

TABELLA dei posti che potranno essere conferiti senza concorso ad invalidi di guerra da Amministrazioni di Stato

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzione di posti disponibili da riservarsi agli invalidi	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
	Ministero degli affari esteri.		
1	Applicati nell'amministrazione centrale	1/3	
2	Inservienti nell'amministrazione centrale	1/2	
	Ministero dell'agricoltura.		
1	Applicati nell'amministrazione centrale		
2	Ufficiali d'ordine del bonificamento agrario e della colonizzazione		
3	Ufficiali d'ordine del R. corpo delle miniere		
4	Applicati di segreteria dei RR. istituti superiori d'agricoltura delle RR. stazioni agrarie e speciali		
5	Uscieri del R. corpo delle miniere		
6	Inservienti dell'amministrazione centrale		
7	Inservienti del R. Istituto forestale nazionale di Firenze		
8	Inservienti dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica		
9	Custodi dei RR. osservatori geodinamici e degli osservatori meteorici di montagna		
	Ministero delle colonie.		
1	Applicati nell'amministrazione centrale	1/2	
2	Inservienti nell'amministrazione centrale	1/2	
	Ministero delle finanze.		
1	Uscieri nelle intendenze di finanza		
2	Bollatori nel registro		
3	Aiutanti doganali		
4	Agenti subalterni di dogana		
5	Aiutanti alle scritture nella coltivazione dei tabacchi		
6	Portinai e visitatori nella coltivazione dei tabacchi		
7	Uscieri nella coltivazione dei tabacchi		
8	Aiutanti capi laboratorio nelle manifatture dei tabacchi	1/5	

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzioni dei posti disponibili da assegnarsi agli invalidi	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
9	Scrivani nelle manifatture dei tabacchi		
10	Portinai visitatori nelle manifatture dei tabacchi		
11	Portieri		
12	Aiutanti alle scritture nelle saline		
13	Uscieri alle scritture nelle saline		
14	Aiutanti alle scritture nei magazzini di depositi sali e tabacchi		
15	Ufficiali del lotto	1/3	
16	Uscieri del lotto		
	Ministero di grazia e giustizia.		
1	Applicati presso l'amministrazione centrale e provinciale (*a*)	1/3	
2	Inservienti presso l'amministrazione centrale e provinciale (*a*)	1/3	
3	Assistenti di 2ª classe presso gli archivi notarili (*b*)	1/3	
4	Uscieri giudiziari (*c*)	1/3	
	Ministero della guerra.		
1	Inservienti presso l'amministrazione centrale della guerra (*d*)		
2	Personale operaio borghese di cui alle tabelle dei servizi di artiglieria, genio, aeronautica, opifici vestiario ed equipaggiamento, istituto geografico militare, farmacia centrale militare, sussistenze militari, stabilimenti militari di pena (*d*)		
3	Operai nei magazzini di casermaggio (*d*)		
4	Famigli nei collegi, nelle scuole, negli istituti militari e nelle legioni dei reali carabinieri (*d*)		
5	Magazzinieri nei depositi allevamento cavalli (*d*)		
6	Personale operaio nei depositi allevamento cavalli (*d*)		

(*a*) Salvi i diritti quesiti dagli ufficiali di scrittura.

(*b*) Negli uffici che abbiano un numero di assistenti superiore a *tre*.

(*c*) Salvi i diritti quesiti dai portieri giudiziari.

(*d*) Gli invalidi di cui sopra avranno diritto, a parità di merito, di occupare, nelle ammissioni, il primo posto nell'ordine di precedenza stabilito dal paragrafo 27 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzioni dei posti disponibili da assegnarsi agli invalidi	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
	Ministero dell'industria, commercio e lavoro.		
1	Applicati nell'amministrazione centrale		
2	Ufficiali d'ordine degli ispettorati dell'industria e del lavoro	1/4	
3	Bollatori uscieri del servizio metrico e del saggio		
4	Inservienti nell'amministrazione centrale		
	Ministero dell'interno.		
1	Applicati nel personale delle carceri e dei riformatori		
2	Applicati di P. S.		
3	Personale tecnico aggregato all'amministrazione carceraria (assistenti agricoli, capi e maestri d'arte, sottocapi e sottomaestri d'arte)		
4	Scrivani dell'amministrazione provinciale		
5	Agenti sedentari di P. S.		
6	Inservienti dell'amministrazione centrale e provinciale		
7	Personale di basso servizio presso l'amministrazione carceraria (inservienti ed infermieri)		
	Ministero dell'istruzione pubblica.		
1	Applicati nell'amministrazione centrale		
2	Applicati nell'amministrazione provinciale scolastica		
3	Applicati nei circoli d'ispettorato per le scuole medie e normali.		
4	Aggiunti di segreteria presso i regi istituti di belle arti e di musica		
5	Custodi nei RR. istituti di belle arti e di musica		
6	Amanuensi nel ruolo dei monumenti, musei, ecc.		
7	Custodi nel ruolo dei monumenti, musei, ecc.		
8	Uscieri nelle biblioteche governative		
9	Uscieri nei circoli d'ispettorato delle scuole medie e normali		
10	Inservienti nelle amministrazioni centrali		

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzioni dei posti disponibili da assegnarsi agli invalidi	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
	Ministero dei lavori pubblici.		
1	Impiegati d'ordine nel ruolo dell'amministrazione centrale		
2	Impiegati d'ordine nel corpo del genio civile		
3	Ufficiali idraulici		
4	Ufficiali di bonifica		
5	Assistenti provvisori per la sorveglianza dei lavori di costruzione delle ferrovie private	"	
6	Disegnatori del genio civile		
7	Assistenti del genio civile		
8	Capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali		
9	Guardiani idraulici, manovratori dei manufatti esistenti in opere idrauliche di 1ª categoria e in osservatori idrometrici ed udometrici		
10	Guardiani di bonifica, operanti fissi, macchinisti e fuochisti addetti agli stabilimenti idrovori di bonifica		
11	Personale di servizio dell'amministrazione centrale		
12	Personale di servizio del genio civile		
	Ministero della marina.		
1	Applicati presso l'amministrazione centrale		
2	Applicati presso i RR. arsenali		
3	Commessi nelle capitanerie di porto		
4	Assistenti di magazzino e simili		
5	Inservienti presso l'amministrazione centrale	1/3	
6	Inservienti presso le capitanerie ed uffici di porto		
7	Fanalisti		
8	Operai inservienti, e telefonisti presso i RR. arsenali ed operai in genere	1/4	1/50
	Ministero delle poste e dei telegrafi.		
1	Ufficiali d'ordine		
2	Ricevitori postelegrafici negli uffici di 2ª e 3ª classe	1/6	
3	Gerenti e supplenti negli uffici di 2ª e 3ª classe		

Numero d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzioni dei posti disponibili da assegnarsi agli invalidi	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
4	Operai meccanici	1/6	
5	Vice commessi	1/10	
6	Agenti subalterni fuori ruolo		
7	Fattorini telegrafici effettivi ed avventizi		
8	Fattorini telefonici		
9	Allievi operai - meccanici		
10	Collettori e portalettere rurali		
	Ministero del tesoro.		
1	Applicati presso l'amministrazione centrale		
2	Ufficiali di ragioneria presso le intendenze di finanza	1/2	
3	Ufficiali nelle delegazioni del tesoro		
4	Applicati presso le RR avvocature erariali		
5	Uscieri presso le delegazioni del tesoro	1/2	
6	Inservienti nell'amministrazione centrale	1/3	
7	Inservienti nelle RR. avvocature erariali	1/3	
	Ministero dei trasporti.		
1	Aiutanti applicati (uffici stazioni, gestioni, ecc., esclusi quelli addetti al movimento)	1/2	1/10
2	Disegnatori	1/4	1/10
3	Guardie di stazione	1/4	1/10
4	Guarda portoni	1/2	1/5
5	Manovali (per funzione d'inservienti custodi, fattorini, guardacancelli, chiamatori, ecc.)	1/8	1/20
6	Cantonieri (per servizi accessori)	1/10	1/20
7	Operai ed aiutanti operai	1/6	1/20

N. **575**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1276, portante norme per la sistemazione della posizione di ruolo e per regolare lo svolgimento della carriera degli impiegati d'ordine del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 29 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 198, del 22 agosto 1917).

Art. 1. — Agli applicati delle amministrazioni dipendenti ed ai sottufficiali, la cui ammissione nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra è avvenuta in relazione alla disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo unico del R. decreto 29 aprile 1915, n. 575, non è estensibile il disposto dell'articolo 20, lettera *b*), della legge 6 luglio 1911, n. 633, in quanto limita ad un terzo i posti d'ordine che possono essere loro devoluti.

In conseguenza essi sono definitivamente confermati ai posti di applicato nell'amministrazione centrale della guerra loro conferiti nell'ordine di ruolo col quale vi sono stati nominati.

Art. 2. — Gli applicati di cui al precedente articolo non potranno prender parte, quando anche si trovino nelle condizioni prescritte, al primo degli esami di concorso che sarà bandito dopo la guerra, se all'esame stesso dovessero partecipare alcuni degli applicati entrati nell'amministrazione centrale prima della legge 18 giugno 1914, n. 551.

Per contro, quando gli stessi applicati di cui all'articolo 1 saranno ammessi dopo la guerra e in relazione alla norma predetta, a partecipare per la prima volta ad un esame di concorso al grado di archivista, da tale esame saranno esclusi, seppure abbiano conseguito nel frattempo gli estremi richiesti, coloro che in avvenire entreranno a far parte del ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **576**. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1378, portante disposizioni interpretative dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917 n. 944, per quanto concerne gli ufficiali generali.** — (Gabinetto del ministro). 23 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 208, del 3 settembre 1917).

Articolo unico. - La seconda parte dell'ultimo alinea dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, deve interpretarsi nel senso che per gli ufficiali a cui sia applicabile il disposto del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063, prorogato col decreto luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1648, il collocamento in congedo previsto dall'articolo stesso non è provvedimento *obbligatorio*, ma soltanto *facoltativo* per l'amministrazione secondo le norme vigenti, salvo agli interessati la facoltà di farne domanda.

N. 577. - AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1360, riguardante il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 agosto 1917 - (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 4 settembre 1917).

Art. 1. — Il Ministero della guerra, secondo le esigenze del servizio, e con le norme che saranno stabilite con decreto ministeriale, ha facoltà di conferire per titoli, a loro domanda, e qualunque sia la loro età, il grado di tenente o di capitano farmacista di complemento agli ufficiali farmacisti che appartengano ai ruoli di complemento o di milizia territoriale istituiti dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 356.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (1), e avrà effetto per la durata della guerra.

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 5 settembre 1917.

N. 578. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale contenente le norme esecutive per il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento, in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1360, del 23 agosto 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 settembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1360;

DECRETA:

Il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento sarà regolato dalle seguenti norme:

Potrà essere conferito:

il grado di *tenente farmacista di complemento* agli ufficiali farmacisti iscritti nei ruoli di complemento o di milizia territoriale istituiti dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, che abbiano non meno di cinque anni di esercizio professionale effettivo e non interrotto presso farmacie, stabilimenti o laboratori chimici-farmaceutici di produzione o di analisi, e risultino inscritti nell'albo degli ordini dei farmacisti;

il grado di *capitano farmacista di complemento* agli ufficiali farmacisti iscritti nei ruoli di complemento o di milizia territoriale istituiti dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, che siano professori ordinari o straordinari, e, in via eccezionale, incaricati o liberi docenti di università o istituti superiori, in chimica generale, in chimica farmaceutica, o bromatologica, o in materie affini; o che abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale effettivo e non interrotto, l'inscrizione nell'albo e non meno di un anno di servizio militare, durante il quale, a giudizio insindacabile della commissione, di cui appresso, abbiano dimostrato di poter *esercitar* funzioni direttive.

Le domande debbono essere presentate per via gerarchica al Ministero della guerra

(ufficio sanitario), corredate dei documenti professionali e dell'attestato di *incondizionata idoneità fisica ai servizi mobilitati*.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo di milizia territoriale dovranno inoltre chiedere espressamente il trasferimento nel ruolo di complemento.

L'esame dei titoli sarà compiuto dalla stessa commissione costituita presso l'ispettorato di sanità militare per l'esame dei titoli presentati dagli aspiranti a grado di ufficiali medici di complemento (circolare 734 *giornale militare* 1916, lettera *f*), nella quale il maggior generale medico sarà sostituito dal chimico farmacista ispettore, e segretario sarà un funzionario dell'ufficio sanitario del Ministero della guerra.

Dato a Roma, li 5 settembre 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **579**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 settembre 1917.

A seguito e complemento delle norme contenute nella circolare 552 del *giornale militare* corrente anno, si dispone quanto segue:

CONCESSIONI ORDINARIE DI MANO D'OPERA MILITARE PER IL 1° TURNO AUTUNNALE — (Capo II, lettera *B* della circolare 552). — In relazione al numero 18 della circolare sopracitata, che stabilisce la proroga di tutte le concessioni fatte per il 3° turno estivo, si prescrive che i militari interessati, man mano verrà loro a scadere la concessione per il 3° turno predetto, si presentino al comando della stazione carabinieri reali nella cui giurisdizione si trovano, per far apporre la necessaria dichiarazione sul rispettivo foglio di viaggio.

I comandi di stazione verificheranno che tale documento si riferisca realmente a concessioni del 3° turno estivo e poi vi iscriveranno la seguente annotazione: « Prorogata la concessione per 40 giorni a datare dal . . . . . (*giorno in cui la concessione del 3° turno estivo sarebbe scaduta*) per i lavori agricoli del 1° turno autunnale ».

Per norma dei comandi di stazione avvertesi che i fogli di viaggio devono portare incollato a tergo il modulo-cartolina con cui la sottocommissione provinciale d'agricoltura richiese il militare e sul quale è stampata l'indicazione del turno a cui la concessione si riferisce. In ogni modo terranno presente che le concessioni del 3° turno estivo non possono cominciare a scadere prima del 12 settembre corrente e che perciò qualsiasi concessione avente scadenza anteriore a tale data non può riguardare il 3° turno estivo e non deve quindi essere prorogata.

In nessun caso possono essere prorogate concessioni dal 1° e 2° turno estivo, che eccezionalmente e per qualsiasi causa si trovassero ancora in corso.

Durante il 1° turno autunnale dalle sottocommissioni provinciali d'agricoltura potranno essere richiesti nuovi militari, oltrechè per il caso previsto dal numero 19 della circolare 552 del *giornale militare*, anche in compenso di quelli che, richiesti per il 3° turno

estivo, non fossero stati per un motivo qualsiasi concessi dai corpi, reparti od uffici ai quali appartengono; ben inteso entro i limiti dell'aliquota di concessioni che era stata assegnata a ciascuna provincia per il turno stesso e sempre con l'osservanza delle stesse norme stabilite per il 2° turno autunnale.

CONCESSIONI ED IMPIEGO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA — (Capo IV della circolare 552). — Le commissioni provinciali d'agricoltura sono autorizzate ad effettuare, nell'interno delle rispettive provincie, quegli spostamenti di distaccamenti prigionieri che reputeranno opportuni nell'interesse della produzione agricola previo accordo con le autorità militari dalle quali i distaccamenti stessi dipendono.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **580**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati, ricoverati negli ospedali militari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 settembre 1917.

Allo scopo di ottenere una maggiore uniformità nel pagamento e conteggio degli assegni dovuti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari, sia in zona di guerra che in quella territoriale, rimane stabilito quanto appresso:

Per la durata della guerra tutti indistintamente gli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati ricoverati negli ospedali militari debbono essere posti a carico del capitolo « Spese per la guerra » (100-*ter* — esercizio 1917-918).

Il pagamento degli assegni (compreso il soprassoldo di guerra quando spetti) deve essere fatto e conteggiato dagli ospedali fino a tutto il giorno dell'uscita del militare e quindi agli ufficiali e marescialli sono corrisposte alla scadenza od all'uscita non solo le quindicine o le mensualità maturate, ma anche il numero di giornate successivamente trascorse nello stabilimento sanitario, ed agli altri sottufficiali, caporali e soldati sono pagate cinquinalmente od all'uscita le competenze che loro spettino.

Sui predetti assegni degli ufficiali, a tutto il giorno della loro uscita, debbono essere dagli ospedali eseguite le prescritte ritenute, comprese, quando ne sia il caso, anche quelle per retta d'ospedale, medicinali, ecc.

I pagamenti di cui trattasi non debbono dar luogo ad alcun rimborso da parte degli enti a cui i militari appartengono.

Gli stabilimenti sanitari debbono però sempre comunicare, senza indugio, ai corpi di provenienza ed a quelli cui sono inviati i militari, quando escono, le competenze loro corrisposte.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **581** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Nuovi moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 6 settembre 1917.

Per il pagamento mensile o quindicinale degli assegni agli ufficiali è stato adottato apposito *ordine di pagamento per gli assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati* mod. 258, comprendente tutti gli ufficiali ed impiegati presenti rispettivamente alla sede del corpo, deposito o distaccamente il giorno stabilito per il pagamento degli assegni.

Tale ordine di pagamento sostituisce il foglio stipendio individuale mod. 100 R. A. che rimane abolito. Gli esemplari del mod. 100 R. A. esistenti presso i corpi, magazzini e presso il reclusorio saranno però adoperati fino a consumazione per corrispondere gli assegni ad ufficiali isolati nonchè dai distaccamenti che hanno un solo ufficiale.

In corrispondenza dell'ordine di pagamento mod. 258 viene adottato l'*ordine di ritenuta* mod. 258 *bis* per le ritenute da farsi sugli stipendi e che riguardano i conti particolari.

I corpi richiederanno al reclusorio i mod. 258 e 258 *bis* di cui abbisognano, avvertendo che per entrambi sono stampati anche fogli intermedi.

Il Ministro — GIARDINO

N. **582.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semi-gratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 6 settembre 1917.

A seguito della offerta pubblicata con la circolare n. 31 dello scorso anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Istituto San Celso, Milano. — N. 3 posti gratuiti (3ª offerta) per i figli dei militari caduti nell'attuale guerra, più 4 rimasti disponibili fra quelli offerti precedentemente.

(Per le norme regolanti l'ammissione vedi *avviso*).

Il Ministro — GIARDINO.

N. **583.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 settembre 1917.

A seguito delle offerte pubblicate nella circolare n. 535 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Società anonima « Fiat », Torino. — *L.* 50,000 (3ª offerta) da destinarsi in premio ad aviatori militari.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 547. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati e circa le rettifiche da segnalare al Ministero relativamente alle pubblicazioni concernenti le ricompense.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero) — 6 settembre 1917.

Non poche volte sono state avanzate doglianze a questo Ministero per i modi coi quali le autorità dipendenti hanno fatto pervenire ai militari decorati o alle famiglie dei militari defunti le medaglie al valore loro concesse con decreti luogotenenziali o sul campo dalle supreme autorità mobilitate. E ciò sebbene questo Ministero abbia specificatamente determinato con le circolari n. 131 *giornale militare* 1916, 395 e 503 *giornale militare* 1917 le modalità con le quali tale consegna deve avvenire.

All'osservanza di siffatte modalità si richiamano pertanto le autorità dipendenti, essendo assoluto intendimento di questo Ministero che la consegna delle medaglie avvenga con quel decoro che si conviene ad un atto così importante.

Si determina nel contempo che la consegna delle medaglie a militari collocati in congedo abbia luogo con lo stesso cerimoniale indicato per le famiglie dei militari defunti dalle su ricordate circolari, poichè è giusto che chi ha compiuto atti degni di solenne riconoscimento sia adeguatamente onorato.

Importa, inoltre, che i comandi di deposito, ai quali le medaglie e i relativi brevetti sono trasmessi dal Ministero per la consegna agli interessati, diano prova di maggiore diligenza nell'effettuare una tale consegna, per la quale si è dovuto talvolta deplorare un lungo e inspiegabile ritardo.

A tal uopo si fa presente che per i militari decorati non risultanti in forza sugli appositi ruoli dei depositi, questi debbono affrettarsi a chiedere notizie al comando del reggimento mobilitato, e, se del caso, anche al distretto di leva del decorato.

Qualora qualche deposito non riuscisse, malgrado le diligenti ricerche, a rintracciare il militare decorato, esso conserverà la medaglia e il brevetto che in seguito gli venga rimesso, in attesa che l'interessato si faccia parte diligente, e frattanto darà avviso delle ricerche compiute e del risultato ottenuto a questo Ministero.

Con l'occasione si richiamano i comandi di deposito all'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare 206 *giornale militare* 1916, riguardanti le rettifiche alle pubblicazioni concernenti le ricompense al valor militare, trattandosi di un servizio assai importante che interessa la regolare tenuta presso questa amministrazione centrale dei ruoli dei decorati.

La detta circolare 206 prescrive inoltre che i depositi conservino copia degli elenchi nominativi dei decorati che volta per volta il Ministero loro trasmette. Ma poichè talvolta si è rilevato che una tale disposizione non è stata eseguita, si invitano i depositi che non abbiano ritenuta copia precisa dei detti elenchi a richiederli a questo Ministero.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **585**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 settembre 1917.

In relazione alla circolare n. 5965 del 7 marzo u. s. (Divisione sussistenze), con la quale vennero emanate norme per la distribuzione di carne ovina alle truppe territoriali, si determina che le pelli ovine prodotte dalla macellazione militare per dette truppe, rimangano a disposizione di questo Ministero, osservando le disposizioni contenute nella circolare n. 6 del *giornale militare* corrente anno, per quanto al tratto, al modo di conservarle ed alla imputazione delle spese relative alla conservazione delle pelli stesse. Non dovrà invece corrispondersi alla squadra macellai il compenso di lire 0.30 concesso dalla detta circolare per le pelli bovine.

Le direzioni di commissariato militare territoriali comunicheranno a questo Ministero (Ufficio approvvigionamenti pellami e calzature), alla fine di ogni mese, il numero delle pelli ovine raccolte.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **586**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie di militari di truppa degenti negli ospedali del Regno**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 6 settembre 1917.

Si verifica con una certa frequenza che delle due persone di famiglie che, a sensi delle circolari n. 515, 739 e 360 inserte rispettivamente, le prime due nel *giornale militare* del 1916, l'altra in quello del 1917, recansi a visitare i militari infermi negli ospedali del Regno, usufruendo della speciale tariffa di favore, una di esse si fermi presso il congiunto, trattenendo seco l'invito per la visita, ricevuto dall'autorità medico-militare — che costituisce il documento giustificativo del viaggio — ponendo così l'altra nella condizione di dover viaggiare sprovvista di tale indispensabile documento.

Ad evitare il ripetersi di un tale fatto, che non ha mancato di dar luogo a rilievi e contestazioni da parte del personale di controlleria dei treni, si dispone che le direzioni degli ospedali militari, presso i quali i congiunti si recano, provvedano entrambe le persone di un documento che giustifichi il viaggio di ritorno. Tale documento potrà essere la copia autentica del telegramma di chiamata all'ospedale.

Il Ministro — GIARDINO.

AVVISO

Norme e condizioni pel concorso a posti gratuiti, per l'anno scolastico 1917-1918, nell'istituto San Celso in Milano.

Sono a concorso, nell'anno scolastico 1917-1918, *sette* posti gratuiti, nell'istituto San Celso in Milano, per i figli dei militari morti in guerra.

Possono aspirarvi i giovanetti:

a) nati in Italia o nelle colonie italiane;

b) di età non inferiore ai 7 e non superiore ai 14 anni;

c) di famiglia non agiata.

Resta confermato che i concorrenti ammessi ad usufruire di tali posti sono condotti quotidianamente, come tutti gli altri convittori, dagli istitutori del collegio nelle pubbliche scuole primarie o secondarie di detta città, senza pagarne le tasse.

I predetti posti s'intenderanno confermati, anche nell'anno scolastico seguente, a quegli alunni che otterranno la promozione di classe, senza o con esami, nella sessione di luglio, e che terranno lodevole condotta.

Gli ammessi a detti posti gratuiti saranno esenti, oltre che dal pagamento delle tasse scolastiche, da quello della retta per alloggio, vitto od altro: solo dovere della loro famiglia provvederli del necessario corredo.

L'allievo, alla fine di ogni anno scolastico, dovrà ritornare presso i propri parenti.

Le domande, in carta libera, dovranno essere dirette, non oltre la prima quindicina di settembre, al comando del corpo d'armata di Milano corredate dai seguenti documenti:

1° Fede di nascita in carta da bollo;

2° Certificato di rivaccinazione;

3° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco;

4° Certificato di sana costituzione, in carta libera;

5° Certificato degli studi fatti e degli esami superati.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **587**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di una rivista tecnica di aeronautica.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 6 settembre 1917.

A cominciare dal mese di settembre 1917 sarà iniziata, con l'autorizzazione di questo Ministero (Direzione generale d'aeronautica) una nuova pubblicazione mensile dal titolo *Rivista tecnica di aeronautica* di cui sarà direttore il signor comandante d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri) di Roma, coadiuvato da un consiglio di redazione e di amministrazione nominato a cura del Ministero.

Detta pubblicazione avrà l'intento di provocare un facile e profittevole scambio di vedute e di comunicazioni a riguardo dei numerosi problemi che interessano la navigazione aerea. Palestra di studi ed all'evenienza di proposte tecniche, orientata sempre al progresso, la *Rivista tecnica di aeronautica* sarà certamente gradita agli ufficiali del corpo aeronautico militare, non solo, ma a tutti coloro — e formano ormai legione — che hanno chiara la percezione dello splendido avvenire riservato a questa nuova forma di attività umana, e che, con la loro libera discussione e con le loro intelligenti ricerche, potranno contribuire allo sviluppo di questo mirabile campo aperto alla feconda operosità dello spirito umano per il dominio dell'aria, sia dal punto di vista militare che da quello industriale ed, in più largo senso, sociale.

Si pregano pertanto tutte le autorità militari di dare alla detta Rivista la maggiore e più favorevole diffusione, incitando gli ufficiali a farsi collaboratori della rivista stessa, la cui direzione sarà lieta di accogliere studi ed articoli fatti con serietà di intendimento scientifico e con corretto spirito di critica.

A tal fine si avverte che le memorie, studi, progetti, disegni, ecc., da inviarsi allo « Stabilimento di costruzioni aeronautiche (*Rivista tecnica di aeronautica*), Roma », potranno riguardare uno qualunque dei vari argomenti che hanno attinenza con l'aeronautica e che per ciascun articolo che verrà pubblicato sarà dato, oltre un numero di copie, anche un compenso pecuniario commisurato alla importanza tecnica ed alla estensione dell'articolo stesso.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **588**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 6 settembre 1917.

A parziale modificazione delle norme stabilite nella circolare del *giornale militare* 12 gennaio 1917, n. 29, si avverte che al n. 1 dove è detto: « potranno partecipare a tali corsi, ad esclusione dei sottufficiali di carriera, i sergenti, i caporali e i soldati delle varie armi combattenti », dovrà leggersi: « potranno partecipare a tali corsi i soldati delle varie armi combattenti, e quei graduati ad esclusione dei sottufficiali di carriera, che, a giudizio dei comandanti di corpo, fossero muniti di sicuri documenti attestanti una notevole abilità »

Il Ministro — DALLOLIO.

ERRATA CORRIGE.

Dispensa 59ª, anno 1917, circolare n. 570.

A pag. 1312, art. 3 — dopo le parole: « Carica di Ispettore Superiore » aggiungasi: « e Direttore ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.55

(2375) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1917 — 14 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 389. — 29 APRILE 1917. STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 717, col quale per la durata della guerra il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito . . . . . *Pag.* 1362

» 390. 5 AGOSTO 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1335, col quale sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-18, è istituito il capitolo n. 45 *ter* ed in quello del Ministero della guerra il capitolo n. 100-VI *Pag.* 1363

» 391. — 15 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1333, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 1363

» 392. - 18 AGOSTO 1917. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1391, col quale si è istituito un attestato di onore per i corpi del R. esercito, consistente nell'autorizzarli a fregiare le loro bandiere e a fare uso ufficiale di uno speciale motto . . . . . *Pag.* 1363

» 393. - 2 SETTEMBRE 1917. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Circa l'invio delle proposte in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 18 agosto 1917, n. 1391, col quale è stato istituito un motto d'onore per i corpi del R. esercito . . . . . *Pag.* 1364

» 394. - 2 SETTEMBRE 1917. STIPENDI: ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto luogotenenziale n. 1388, concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione, incetta e collaudo *Pag.* 1364

» 395. - 2 SETTEMBRE 1917 STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1389, relativo alla conservazione della indennità cavalli indipendentemente dal possesso del cavallo, agli ufficiali aventi diritto a razione foraggio . . . . . *Pag.* 1365

» 396. — 2 SETTEMBRE 1917. — PENSIONI. Decreto luogotenenziale n. 1384, contenente disposizioni circa gli uffici riuniti pensioni di guerra . . . . . *Pag.* 1365

» 397. — 2 SETTEMBRE 1917. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1385, contenente provvedimenti per le pensioni privilegiate di guerra . . . . . *Pag.* 1367

398. — 2 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1443, relativo ai prezzi di requisizione e d'acquisto dei materiali conciantì e delle pelli crude conciate e loro manufatti importati dall'estero . . . . . *Pag.* 1368

399. - 7 SETTEMBRE 1917. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per cavalli degli ufficiali. . . . . *Pag.* 1369

» 400. 12 SETTEMBRE 1917. — SCUOLE MILITARI. Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918 . . . . . *Pag.* 1372

401. 12 SETTEMBRE 1917. DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° settembre 1917 e delle pelli conciate provenienti da pelli in pelo distribuite dall'amministrazione militare (*Gazzetta ufficiale* n. 218 del 14 settembre 1917) . . . . . *Pag.* 1373

402. 14 SETTEMBRE 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ritenute sugli assegni del personale della Croce Rossa italiana e dell'Ordine di Malta. . . . . *Pag.* 1378

403. 14 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento diretto da parte delle unità della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1379

404. 14 SETTEMBRE 1917. DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915, 1916, 1917 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1381

N. 605. 14 SETTEMBRE 1917. - AVANZAMENTO. - Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali dispersi dopo aver maturato il diritto alla promozione . . . . . Pag. 1307
» 606. — 14 SETTEMBRE 1917. - SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . Pag. 1303
» 607. — 14 SETTEMBRE 1917. - TRASPORTI Viaggi delle persone di famiglia invitate a recarsi presso i congiunti militari gravemente infermi, o ad assistere alle esequie di quelli morti . . . . Pag. 1303
» 608. — 14 SETTEMBRE 1917. - TRASPORTI. Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia) collocati a riposo e riassunti in servizio . . . . . Pag. 1303
» 609. — 14 SETTEMBRE 1917. - TRASPORTI. — Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito . . . . . Pa . 1304
AVVISO . . . . . Pag. 1305

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 610. -. 14 SETTEMBRE 1917. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. - Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . Pag. 1307
» 611. — 14 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento, in seguito a trapasso di proprietà della propria ditta . . . . . Pag. 1307
» 612. — 14 SETTEMBRE 1917. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale, che provvede alla nomina del nuovo presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo . . . . . Pag. 1307
» 613. — 14 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede al trasferimento e sostituzione di membri operai dei comitati regionali di mobilitazione industriale per il Piemonte e per la Lombardia, con sede rispettivamente a Torino ed a Milano . . . . . Pag. 1308
» 614. — 14 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla esonerazione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino . . . . . Pag. 1308
» 615. — 14 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 1308
» 616. - 14 SETTEMBRE 1917. PUBBLICAZIONI MILITARI. Regolamento d'esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna Volume III, fasc. 2° — Istruzione tattica per batterie da montagna (pubblicazione n. 121) . . . . . Pag. 1309
» 617. — 14 SETTEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Istruzioni tecniche del genio. — Servizio dei pontieri — Scuola del barcaiolo, di navigazione e di nuoto (pubblicazione n. 123) . . . Pag. 1311

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 589 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 717, col quale per la durata della guerra il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 aprile 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 113, del 14 maggio 1917).

Art. 1. — Durante la guerra il ministro della guerra ha facoltà, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, di ridurre il numero delle razioni foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali del R. esercito giusta la tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi, a di stabilire quale quota della indennità cavalli, non superiore, in ogni caso, alla metà di quella fissata dalla tabella III della legge suddetta, debba essere conservata agli ufficiali che per effetto di tale disposizione rimarranno privi del cavallo.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione.

N. **590**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1335, col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-18 è istituito il capitolo n. 45-ter ed in quello del Ministero della guerra il capitolo n 100-VI.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 5 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 4 settembre 1917).

Art. 1. — *Omissis*.

Art. 2. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 100-VI: « Somma dovuta al Banco di Roma a titolo di transazione per compensi e risarcimenti dipendenti da fornitura di legna e foraggi per il regio esercito combattente in Libia in occasione della guerra italo-turca, ed interessi relativi » con lo stanziamento di lire tre milioni cinquantamila (L. 3,050,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **591**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1333, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 208, del 3 settembre 1917).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 100-*bis*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e le munizioni », lire centonovantacinque milioni (L. 195,000,000).

Capitolo n. 100-*ter*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero per la guerra », lire duecentocinque milioni (L. 205,000,000).

N. **592**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1391, col quale si è istituito un attestato di onore per i corpi del R. esercito, consistente nell'autorizzarli a fregiare le loro bandiere e a fare uso ufficiale di uno speciale motto.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 18 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 213, dell'8 settembre 1917).

Art. 1. — È istituito uno speciale attestato di onore per quei corpi del nostro esercito, i quali, sui campi di battaglia, si siano ripetutamente segnalati con preclare azioni di valore collettivo. Tale attestato consisterà nell'autorizzare i detti corpi a servirsi ufficialmente, e a fregiare le loro bandiere o stendardi, di un motto che si ritenga meglio adatto a testimoniare l'essenza dei fatti che dànno motivo all'onorifica distinzione.

Il motto sarà iscritto, a lettere d'argento, sulla fascia di seta turchino-azzurra delle bandiere o degli stendardi, e, sia in questo caso, sia quando se ne faccia uso altri-

menti, sarà preceduto o sormontato da un'aquila spiegata, avente nel cuore la croce Savoia (1).

Art. 2. — La concessione dell'onorificenza di cui trattasi sarà da Noi fatta di Nostro moto proprio, e in seguito a proposta inoltrata dal ministro della guerra sentito il parere della commissione incaricata dell'esame delle proposte di ricompense al valore militare.

Art. 3. — Le autorità che riterranno di dover segnalare benemerenze collettive che possano costituire titolo per la concessione di cui all'art. 1, compileranno un rapporto particolareggiato dei fatti e la relativa proposta, uniformandosi in tutto ciò alle norme per il conferimento delle ricompense al valor militare.

Art. 4. — Alla concessione di cui si tratta sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 19 del R. Viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia d'oro e di argento al valor militare.

Art. 5. — La concessione del motto ha un valore a sè e quasi vuol riassumere le migliori qualità del corpo che ne è onorato Essa, perciò, non esclude che siano concesse alle bandiere dei corpi, per gli stessi fatti, anche altre ricompense al valor militare.

(1) Il modello dell'aquila sarà inserito in una successiva dispensa.

N. 593. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Circa l'invio delle proposte in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 18 agosto 1917, n. 1391, col quale è stato istituito un motto d'onore per i corpi del Regio esercito.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 2 settembre 1917.

Le autorità competenti ad avanzare le proposte per la concessione del motto di onore, istituito col R. decreto 18 agosto 1917, si asterranno, in ogni caso, dall'inoltrare tali proposte prima della fine della presente guerra. Allora, infatti, sarà possibile valutare con la maggiore precisione il complesso delle benemerenze acquistate dai vari corpi o reparti sia nella presente guerra, sia nelle precedenti

Il Ministro — GIARDINO.

N. 594. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1388, concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione, incetta e collaudo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 212, del 7 settembre 1917).

Art. 1. — Agli ufficiali addetti alle commissioni di requisizione, incetta o collaudo di generi alimentari, foraggi, materiali vari o quadrupedi per conto dell'amministrazione militare, nei giorni in cui hanno diritto all'indennità di trasferta di 1ª o 2ª categoria a norma del regolamento per le indennità eventuali per il R. esercito, è pure dovuta un'indennità giornaliera supplementare di L. 3.

Art. 2. — Ai sottufficiali e militari di truppa, comandati come scrivani presso le commissioni sopraindicate è dovuto, quando pernottano fuori della loro sede di servizio, il soprassoldo giornaliero di L. 2, cumulabile, per i sottufficiali, con l'assegno giornaliero e con l'indennità di trasferta, e per i militari di truppa, con l'indennità di trasferta.

Lo stesso soprassoldo è pure dovuto, quando pernottano fuori della loro sede di servizio, ai sottufficiali, caporali e soldati addetti come automobilisti alle commissioni stesse, in sostituzione del soprassoldo di cui al n. 76 dello specchio III dell'indennità eventuali approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733.

Ai militari comandati per lavori di fatica spetta, quando pernottano fuori della sede di servizio, il soprassoldo di L. 1, oltre all'indennità di trasferta.

Art. 3. — Nessuna indennità o soprassoldo spetta al personale di cui agli articoli precedenti, quando il servizio è compiuto nella ordinaria residenza.

Art. 4. — Ai membri civili non funzionari dello Stato — effettivi o consulenti — chiamati a far parte delle suddette commissioni è dovuta, per le prestazioni compiute fuori della loro residenza, un'indennità giornaliera di lire 15, oltre al rimborso delle eventuali spese di trasporto.

Art. 5. — Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, restando dalla stessa data abrogate le precedenti disposizioni vigenti in materia.

N. **595**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1389 relativo alla conservazione della indennità cavalli indipendentemente dal possesso del cavallo, agli ufficiali aventi diritto a razione foraggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 212, del 7 settembre 1917).

Art. 1. — Durante la guerra, agli ufficiali che hanno diritto a razione foraggio e che per le particolari condizioni di servizio possono fare a meno del cavallo e se ne disfacciano, è conservata l'intera indennità cavalli sino a che avrebbero avuto diritto alla razione foraggio.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazion (1).

N. **596**. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1384, contenente disposizioni circa gli uffici riuniti pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, del 6 settembre 1917).

Art. 1. — I personali della Corte dei conti, del Ministero della guerra, del Ministero del tesoro, addetti al servizio delle pensioni di guerra, compiono in uffici riuniti le rispettive funzioni, e cioè:

a) la istruttoria delle domande di pensioni di guerra e la compilazione dei relativi progetti di liquidazione;

b) il ricevimento delle domande di pensioni od indennità e dei relativi documenti e la raccolta degli atti di stato civile per i militari morti in guerra e dei certificati relativi agli accertamenti amministrativi e sanitari di competenza dell'amministrazione militare;

c) la concessione degli acconti mensili, la inscrizione delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti e il rilascio dei relativi certificati (libretti).

Presso i detti uffici esercitano le loro funzioni giurisdizionali i consiglieri delegati della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1268.

Art. 2. — Gli uffici riuniti, di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'alta direzione di un magistrato della Corte dei conti, col grado di presidente di sezione, il quale ha la sopraintendenza di tutto il servizio e ne sorveglia e dirige il funzionamento, giusta le norme che saranno emanate dal presidente della Corte dei conti.

Il detto presidente di sezione, nei casi di assenza o impedimento, è supplito da un consigliere ed è coadiuvato da un referendario della Corte dei conti; ha inoltre facoltà di scegliere, nel personale addetto agli uffici riuniti, uno o più segretari.

Il presidente di sezione riferisce al presidente della Corte dei conti sull'andamento dei lavori, con rapporti mensili e ogniqualvolta occorra.

Art. 3. — Ai posti stabiliti nel ruolo del personale della Corte dei conti sono aggiunti in soprannumero, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, un posto di presidente di sezione, un posto di consigliere e due posti di referendario, dei quali uno di prima classe ed uno di seconda.

Art. 4. — Per provvedere ai servizi indicati alla lettera *b*) dell'art. 1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale della guerra sono aggiunti in soprannumero, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, i seguenti posti:

carriera amministrativa: un direttore capo di divisione di prima classe, due capi sezione (uno di prima classe ed uno di seconda) e tre primi segretari di seconda classe;

carriera d'ordine: due archivisti (uno di prima classe e uno di seconda), quattro applicati (due di prima e due di seconda classe).

Art. 5 — Per provvedere ai servizi indicati alla lettera *c*) dell'art. 1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro sono aggiunti in soprannumero, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, i seguenti posti:

carriera amministrativa: un direttore capo di divisione di prima classe, due capi sezione (uno di prima classe ed uno di seconda) e tre primi segretari di seconda classe;

carriera di ragioneria: un capo sezione di seconda classe e un primo ragioniere di seconda classe;

carriera d'ordine: due archivisti (uno di prima classe e uno di seconda), quattro applicati (due di prima e due di seconda classe).

Art. 6. — Per provvedere al pagamento degli acconti e delle pensioni privilegiate di guerra, nei ruoli del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo sono aggiunti in soprannumero, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, i seguenti posti:

carriera di concetto: sei delegati del tesoro (tre di prima e tre di seconda classe);

dodici primi segretari (sei di prima e sei di seconda classe); dieci segretari (quattro di prima, due di seconda, due di terza e due di quarta classe);

carriera d'ordine: dodici ufficiali (tre di prima, tre di seconda, due di terza, due di quarta e due di quinta classe).

Art. 7. — Le funzioni di cassiere, oltre che ad impiegati dei ruoli del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1911, n. 10, possono essere attribuite ad impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro.

Art. 8. — Fino alla concorrenza dei posti che resteranno vacanti nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro, nonchè in quelli del personale delle delegazioni del tesoro e di gestione e controllo per effetto delle promozioni di grado e di classe, dipendenti dalla istituzione dei nuovi posti di cui agli articoli 5 e 6, potranno essere assunti avventizi, da scegliersi a preferenza fra gli invalidi di guerra, che siano forniti dei titoli di studio richiesti per le singole carriere.

Art. 9 — I nuovi posti aggiunti in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 saranno riassorbiti dalle vacanze che si verificheranno posteriormente al termine indicato negli articoli stessi.

Art. 10. — È concessa la franchigia postale alla corrispondenza indirizzata agli « Uffici Riuniti per le pensioni di guerra » dalle amministrazioni comunali e dai comitati provinciali o locali di assistenza, che si incaricano di raccogliere le domande di pensioni di guerra e i documenti a corredo di esse.

Art. 11. — Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritte nello stato di previsione della spesa le somme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 6 settembre 1917.

N. **597**. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1385, contenente provvedimenti per le pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 211 del 6 settembre 1917).

Art. 1. — Agli effetti dell'assegnazione delle pensioni di guerra, le ferite, le lesioni e le malattie che hanno determinata la invalidità o la morte di militari in territori dichiarati in istato di guerra, quando siano riportate o aggravate in occasione di servizio, si presumono dipendenti da causa di servizio.

Nessuna pensione e nessuna indennità è dovuta nei casi di dolo o di colpa grave; e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

Art. 2. — Spetta la pensione privilegiata di guerra nel caso che la invalidità o la morte del militare siano state determinate da infortunio nei servizi attinenti alla guerra, ancorchè avvenuto fuori della zona di guerra.

Art. 3. — Nel termine di un anno dopo la pubblicazione della pace gli interessati

potranno domandare la revisione delle istanze presentate dal 24 maggio 1915 in poi che non fossero state accolte dalla Corte dei conti, affinchè siano giudicate secondo le nuove disposizioni contenute nei due articoli precedenti.

Art. 4 — Il decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è applicabile ai casi di invalidità derivati da ferite o da traumi riportati anteriormente alla entrata in vigore del decreto stesso, soltanto quando risulti più favorevole agli interessati.

La medesima disposizione si applica ai casi di invalidità derivati da altre cause, quando gli atti delle autorità amministrative o sanitarie che ne abbiano fatto la constatazione accertino che la invalidità stessa è anteriore all'entrata in vigore del citato decreto 20 maggio 1917 (7 giugno 1917).

Art. 5. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai militari dei corpi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie.

Art. 6. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 6 settembre 1917.

N. 598. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1473 relativo ai prezzi di requisizione e d'acquisto dei materiali concianti e delle pelli crude conciate e loro manufatti, importati dall'estero.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 217 del 13 settembre 1917).

Art. 1. — È data all'amministrazione militare facoltà di acquisto o di requisizione, dei materiali concianti, delle pelli crude e conciate, introdotti e da introdurre nel Regno e dei manufatti da essi derivanti o comunque importati.

Art. 2. — I prezzi di acquisto o di requisizione dei materiali esistenti alla data del presente decreto verranno stabiliti, tenuto conto dello stato di conservazione della merce, o sulla base delle fatture originali, accompagnate da tutti i documenti probatori consueti, ed in mancanza sulla base di fatture simili della stessa epoca dei documenti di recezione in possesso del proprietario della merce, aumentati delle spese reali, dagli interessi commerciali del capitale più il 3 per cento di profitto, oppure, quando si tratti di merci lavorate provenienti da materie importate, tenuto conto del modo di lavorazione e dello stato di conservazione, sulla base del prezzo di acquisto del grezzo, come sopra accertato, aumentato delle spese reali e di lavorazione, degli interessi commerciali, più il 3 per cento di profitto. In tale senso intendonsi modificati gli articoli 8 del R decreto n. 506, 1° del Nostro decreto 30 ottobre 1915, n. 1570, e 7° del Nostro decreto n. 1693 del 3 dicembre 1916.

Per i materiali invece imbarcati all'origine dopo la data del presente decreto, la determinazione del prezzo di acquisto o di requisizione potrà essere disciplinata con ulteriori disposizioni.

Art. 3. — Contro i prezzi così fissati, e quindi contro il relativo ammontare, è escluso ogni diritto od azione o ricorso; conseguentemente per gli acquisti o requisi-

zioni sopra indicati non ricorre l'applicazione nè della lettera *a*) dell'articolo 3 e del 3° comma dell'articolo 10 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, nè del 2° comma del nostro decreto 30 ottobre 1915, n. 1570.

Art. 4. Chiunque sottragga o tenti sottrarre le merci di cui all'articolo 1 da esso possedute, sia occultandole, sia procurandosi vendite fittizie o in qualsiasi altro modo operando, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila, salve le pene stabilite dalla legge 21 marzo 1915, n. 273, per chi sottrae, devia, esporta o non importa o tenti sottrarre, deviare, esportare o non importare merce destinata originariamente alla importazione nel Regno.

Art. 5. — Ogni controversia che, all'infuori del prezzo, potesse sorgere in dipendenza della applicazione del presente decreto, verrà risolta secondo le norme e termini stabiliti dal Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 699.

Art. 6. — La cessione dei materiali acquistati o requisiti in dipendenza del presente decreto, potrà dall'amministrazione militare essere effettuata, oltre che nei limiti stabiliti dal Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 43, in tutti gli altri casi nei quali fosse ritenuta opportuna, sia per quanto concerne i bisogni dell'amministrazione stessa, che per l'approvvigionamento del paese.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione, per la durata della guerra (1).

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 14 settembre 1917.

N. **599**. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717, contenente la facoltà di ridurre il numero delle razioni foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali del R. esercito giusta la tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi, e di stabilire quale quota della indennità cavalli debba essere conservata agli ufficiali che rimarranno privi del cavallo;

Visto il decreto luogotenenziale 3 settembre 1917, n. 1389, con quale è conservata l'indennità cavalli agli ufficiali con diritto a razione foraggio, indipendentemente dal possesso o no dei cavalli;

DECRETA:

Art. 1. — Per la durata della guerra le razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente sono stabilite, salvo le eccezioni indicate nei seguenti articoli 2 e 3, dalla seguente tabella:

GRADO	Stato maggiore generale Corpo di stato maggiore Cavalleria Artiglieria a cavallo da campagna pesante campale e da montagna	Carabinieri reali	Artiglieria da fortezza Genio	Fanteria
Ufficiale generale	2	—		
Ufficiale superiore	2	1	1	1
Capitano	2	1	1	—
Subalterno	2	1	—	—

Art. 2. — Hanno diritto:

a 2 razioni foraggio: gli ufficiali superiori aiutanti di campo di S. M. il Re e dei RR. Principi; gli ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi e gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re;

a 1 razione foraggio: gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria, gli ufficiali generali medici e l'ufficiale generale commissario; gli ufficiali inferiori di fanteria aiutanti di campo o ufficiali d'ordinanza; gli ufficiali di arma a cavallo nei depositi cavalli stalloni o allevamento cavalli; gli ufficiali inferiori dei bombardieri, eccettuati i subalterni di tale specialità, pei quali è prescritto l'uso della bicicletta o motocicletta; gli ufficiali del treno d'artiglieria e del genio. Pei bombardieri la razione è limitata ai provenienti dalle armi a cavallo.

Gli ufficiali di cavalleria che non prestano servizio nell'arma hanno diritto alle razioni foraggio stabilite per il corpo o reparto presso il quale prestano servizio.

Art. 3. — Non spettano razioni foraggio agli ufficiali di tutti i gradi (eccettuato quello di generale) del ruolo tecnico d'artiglieria, medici, veterinari, di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione; agli ufficiali dei distretti, del personale delle fortezze, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, agli ufficiali applicati di stato maggiore; agli ufficiali addetti alle direzioni e alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio per il servizio di governo; ai subalterni allievi di detta scuola; agli ufficiali di qualsiasi arma comandati presso il corpo aeronautico; agli ufficiali superiori comandanti dei battaglioni ciclisti e agli ufficiali inferiori delle batterie antiaeree e automobili.

Art. 4. — Gli ufficiali richiamati dal congedo che debbano prestare servizio a cavallo hanno diritto ad una razione foraggio. Qualora però essi prestino servizio presso le truppe mobilitate, avranno diritto alle razioni foraggio stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Art. 5. — Perdono diritto a razioni foraggio gli ufficiali collocati in disponibilità, in aspettativa, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo, nonchè gli ufficiali dichiarati non idonei alle fatiche di guerra per un periodo di tempo superiore a 4 mesi.

Qualora però questi ultimi siano destinati a prestar servizio presso i centri di mobilitazione per l'istruzione delle truppe di complemento, conserveranno il diritto alle razioni foraggio per essi stabilite.

Art. 6. — Gli ufficiali rientrati dalla zona di guerra per motivi di inidoneità indipendenti da condizioni fisiche perdono parimenti il diritto a razioni foraggio, salvo che debbano prestare servizio a cavallo, nel qual caso conservano il diritto ad una razione foraggio.

Art. 7. — Gli ufficiali cui in applicazione degli articoli precedenti viene ridotto il numero delle razioni foraggio o soppresso il diritto, sino al giorno in cui si disfanno dei cavalli esuberanti che possiedono, nel limite massimo di giorni trenta.

Per uguale periodo di tempo sarà corrisposta la razione ai cavalli degli ufficiali morti o prigionieri di guerra.

Art. 8. — Agli ufficiali medici, veterinari e dei corpi amministrativi che dovessero prestar servizio con truppe a cavallo, sarà concesso di servirsi di un cavallo di truppa.

Art. 9. — Gli ufficiali che finora hanno goduto d'indennità cavalli e che per effetto del presente decreto continueranno ad aver diritto a razione foraggio, seguiteranno a percepire la stessa indennità indipendentemente dal possesso o no dei cavalli.

Art. 10. — Il limite massimo di 30 giorni durante i quali sono conservate le razioni foraggio secondo il precedente articolo 7, decorre dal giorno in cui gli interessati hanno comunicazione del provvedimento che li riguarda o dalla data della partecipazione ufficiale del provvedimento stesso (bollettino o altra comunicazione d'ufficio); per gli ufficiali morti o prigionieri, dal giorno della morte o della prigionia.

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dalla sua pubblicazione sul *giornale militare ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 7 settembre 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

Norme esecutive.

1. Il numero delle razioni foraggio per cavalli di ufficiali fissate dal decreto ministeriale sopra riportato indica il numero dei cavalli che in corrispondenza l'ufficiale può possedere complessivamente di proprietà e di carica.

Analogamente indica il numero di cavalli di servizio che l'ufficiale richiamato dal congedo può avere in uso.

In tal senso restano modficati gli specchi del tomo I di mobilitazione, delle circolari ministeriali o del Comando Supremo dell'esercito per i reparti o servizi non considerati dal predetto tomo.

Nulla resta variato in detti specchi per quegli ufficiali ai quali pur non avendo diritto a razioni foraggio, è assegnato il cavallo di servizio, perchè debbono far servizio a cavallo.

2. Può possedere il cavallo di carica solamente l'ufficiale superiore e inferiore che ha diritto a 2 razioni foraggio e che ha un cavallo di proprietà inscritto di servizio.

3. Agli ufficiali per i quali viene in conseguenza delle nuove disposizioni soppresso o ridotto il numero delle razioni foraggio, è fatta facoltà di chiedere la restituzione o cessione all'amministrazione militare dei cavalli che possiedono, in esuberanza al diritto a razione, con le norme prescritte dal titolo XIII, capo IV e V, del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi.

La visita e stima dei cavalli presentati in restituzione o cessione sarà eseguita dal consiglio d'amministrazione di un corpo d'arma a cavallo dietro autorizzazione del Ministero (Ispettorato ippico), se in zona territoriale.

Pei cavalli degli ufficiali mobilitati avrà luogo presso un consiglio d'amministrazione, ovvero presso speciali commissioni che, ove ragioni d'opportunità lo consiglino, siano appositamente nominate dai comandi divisionali o di corpo d'armata.

Potranno essere accettati in restituzione o cessione i cavalli che dimostrino di possedere tutti i requisiti voluti per l'attitudine al servizio militare, rimanendo temporaneamente sospesa l'applicazione della disposizione restrittiva che prescrive non abbiano superato l'età di anni 14.

L'atto di compra però, lo stralcio del conto rimonta dell'ufficiale e l'estratto del ruolo dei cavalli di servizio, dovranno in ogni caso essere rimessi al Ministero (Ispettorato ippico) che disporrà per gli incombenti relativi al pagamento.

4. È fatta facoltà agli ufficiali di chiedere la restituzione o cessione del cavallo di agevolezza o di proprietà e di acquistare d'agevolezza quello di carica che hanno in consegna.

Tale facoltà è subordinata alla condizione che l'ufficiale richiedente consenta che il valore attribuito al cavallo da restituire o cedere sia versato a favore del suo conto rimonta a sconto del debito che va a contrarre per l'acquisto del cavallo di carica.

La domanda quindi per l'uno e per l'altro scopo dovrà essere inoltrata simultaneamente.

5. I reggimenti di arma a cavallo che in seguito ad autorizzazione ministeriale avranno accettato cavalli in restituzione o cessione, li segnaleranno al Ministero (Ispettorato ippico), indicando se li ritengono atti all'iscrizione sul ruolo 175 *A*, per la distribuzione d'agevolezza, o semplicemente al servizio di truppa.

6 I cavalli di carica, nonchè i cavalli di servizio che risulteranno eccedenti al numero delle razioni spettanti a ciascun ufficiale, dovranno essere senz'altro riconsegnati all'amministrazione.

7. Venendo tolta, col decreto di cui sopra, la razione foraggio, tra l'altro, ai capitani di fanteria, e dai capitani medici e veterinari che prestano servizio nei corpi di truppa, le speciali concessioni fatte dal Ministero a quelli di tali ufficiali che ora sono in aspettativa o in altra posizione, di conservare il diritto alla razione foraggio durante tutta l'aspettativa o la posizione stessa, vengono a cessare nello stesso termine stabilito dall'articolo 7 del decreto medesimo.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **600**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917 918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 settembre 1917.

A parziale modificazione di quanto dispone il n. 5 del manifesto annesso alla circolare 406 del *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che non siano accolte le domande di ammissione nei collegi militari dei giovani nati nell'anno 1900.

I comandi dei collegi e dei distretti militari restituiranno quindi agli interessati le domande sinora presentate.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **601**. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° settembre 1917, e delle pelli conciate provenienti da pelli in pelo, distribuite dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 12 settembre 1917.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1418;
Visto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1916 (pubblicato nel n. 306 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 30 dicembre 1916);
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nel n 41 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 19 febbraio 1917);
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1917 (pubblicato nel n 97 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 25 aprile 1917);
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1913 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 30 aprile 1917;

DECRETA:

Art. 1 — I prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine, prodotte nel territorio del Regno dal 1° settembre 1917, sono fissati, fino a nuova notificazione, nella misura sotto indicata, per merce resa nei centri di raccolta e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattr'ore dalla scuoiatura.

Ove per consuetudini locali la scuoiatura avvenga non meno di ventiquattr'ore dopo la macellazione, deve attribuirsi un aumento del 3 % al peso riconosciuto.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza sorna, senza unghie, ma con gli unghioli:

Vitelli leggerissimi:

con testa e zampe fino a kg. 7, per kg. L. 3,20;
senza testa e con zampe fino a kg. 6, per kg. L. 3,60;
senza testa e senza zampe fino a kg. 6, per L. kg. 3,80.

Vitelli leggeri;

con testa e con zampe da kg. 7,100 a 10, per kg. L. 2,70;
senza testa e con zampe da kg. 6,100 a 8, per kg. L. 3,10;
senza testa e senza zampe da kg. 6,100 a 8, per kg. L. 3,30.

Vitelli medi:

con testa e zampe da kg. 10,100 a 15, per kg. L. 2,50.
senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12, per kg. L. 2,90;
senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12, per kg. L. 3,10.

Vitelloni:

con testa e zampe da kg. 15,100 a 20, per kg. L. 2,30;
senza testa o con zampe da kg. 12,100 a 20, per kg. L. 2,70;
senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 20, per kg. L. 2,90.

Scottoni e giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati non aggiogati, o da femmine non ancora produttive nè messi al pascolo):

con testa e zampa corta sino a kg. 26, per kg. L. 2,40;
con testa e zampa corta da kg. 26,500 a 33, per kg. L. 2,30;
con testa e zampa corta da kg. 33,500 a 40, per kg. L. 2,20;
con testa e zampa corta oltre 40 kg., per kg. L. 2,10.

Buoi:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,10;
da kg. 35,500 a 50, per kg. L. 2,00;
da kg. 50,500 in più, per kg. L. 1,90.

Vacche:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,20;
da kg. 35,500 a 45, per kg. L. 2,00;
da kg. 45,500 in più, per kg. L. 1,80.

Tori:

fino a kg. 35, per kg. L. 1,80;
da kg. 35,500 a 50, per kg. 1,60,
da kg. 50,500 in più, per kg. 1,40.

Bufali di ogni peso, per kg. L. 1,40.
Cavalli di ogni peso, per kg. 1,10.
Muli di ogni peso, per kg. L. 0,90.
Asini di ogni peso, per kg. L. 0,80.

Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuno indicato:

a) pelli ferrettate, abbuono 10 %;
b) pelli isolane, abbuono 10 %;
c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo), abbuono 10 %;
d) pelli marcate a fuoco, abbuono 15 %;
e) pelli tarolate (tarolo guarito), abbuono 5 %;
f) pelli talorate (tarolo aperto), abbuono 15 %;
g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, abbuono 5 %;
h) pelli con media perdita di pelo, abbuono 10 %;
i) con forte perdita di pelo, abbuono 30 %;
j) con tagli o segni profondi di ogni specie nel groppone (fino a tre di tali difetti), abbuono 10 %;

Ogni taglio in più, abbuono 3 %;

k) pelli con tagli o segni profondi (fino a tre nel collo o nei fianchi) abbuono 3 %;

Oltre tre di tali difetti, abbuono 5%;

m) pelli male squadrate, abbuono 5%;
n) pelli piagate bovine, abbuono, 15%;
o) pelli piagate equine abbuono, 30%;

p) pelli di vitelli erbivori, morticini e bufalini, abbuono 20%;

q) pelli di bovine ed equine provenienti da animi morti, abbuono 20%.

Alle pelli comunque salate col cloruro di sodio denaturato, fornito dallo Stato per uso industriale, va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi e quanto altro, un aumento di L. 15 al quintale sul peso di coda, per merce resa sul vagone stazione mittente, o sotto paranco in partenza, convenientemente imballata secondo gli usi locali; per quelle salate nelle isole di Sardegna e di Sicilia tale compenso viene ridotto a L. 12,50 per minor costo del sale; per le pelli secche il compenso sarà di L. 7,50 il quintale sul peso di coda, calcolando per questo un aumento del 150% sul peso secco.

Per le pelli bovine (esclusi i vitelli) salate in fossa per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte col cloruro di sodio denaturato, escluso ogni altro preparato, e scolate per dodici ore in fossa e ventiquattro fuori fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60% per minor peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8%.

Per quelle salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento dell'11% per minor peso sui vitelli, del 18% su tutte le altre pelli bovine.

Per le pelli equine tali aumeti saranno del 20% per quelle salate in fossa e del 30% per quelle salate in pila.

Art. 2 — Le pelli della macellazione militare, saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari, ai seguenti prezzi per ciascuna delle categorie sottoindicate, franco stazione ferroviaria dello Stato viciniore alla conceria destinataria:

SPECIALITÀ		SCELTA I	SCELTA II	OSSERVAZIONI
BUOI	sino a kg 29	2.40	2.20	I SCELTA. Pelli completamente senza difetti oppure groppone completamente privo di difetti, ma fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altri parti.
	da kg. 29.100 a 41	2.30	2.10	
	oltre kg. 41	2.10	1.90	
VACCHE	sino a kg. 29	2.50	2.30	II SCELTA Groppone: fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura che non danneggi il fiore; altre parti - ma con groppa sana - più di tre difetti suddetti oppure fino a tre spelature che non danneggino il fiore.
	da kg. 29.100 a 37	2.30	2.10	
	oltre kg. 37	2.00	1.80	

Art. 3. — Dal 1° settembre 1917 i prezzi massimi da attribuirsi al materiale conciato, proveniente dalle pelli nostrali di macellazione militare e civile e da quelle esotiche distribuite finora dall'amministrazione militare sono le seguenti:

MATERIALE CONCIATO

SPECIALITÀ		per	PROVENIENTI DA PELLI		
			Macellazione militare	Macellazione civile	Esotiche distribuite dall'amministrazione militare
Cuoio suola (concia celere).	Schiappe sino a kg. 10 al	kg.	6 20	6 80	—
	Id. da kg. 10.100 a 13	»	5 90	6 50	—
	oltre 13 kg.	»	5 60	6 20	—
	Gropponi	»	8 15	9 00	—
	Fianchi	»	3 50	3 80	—
	Colli	»	3 70	4 00	—
	Croste (spessore adatto per parti secondarie di calzature militari)	»	4 50	—	4 50
	Groppe di cavallo ed equini in schiappe (conciate a coramotto)	»	—	5 75	—
	Suoletta di vacchetta indiana:				
	scelta mista 1ª e 2ª	»	—	—	7 40
	id. id: 2ª e 3ª	»		—	6 50
	Scarto	»	—	—	5 40
	oppure monte composto di 90 % scelta mista e 10 % scarto	»	—	—	7 20
	Buoi spaccati in schiappe Pq. 30 ed oltre per schiappa, al	pq.	2 05	—	—
	Vacche e buoi come sopra massimo a Pq. 29-3/4 per schiappa	»	2 20	—	—
Pelli da tomaia (bianca concia vegetale).	Scottoni come sopra in schiappe mass. Pq. 22 la schiappa, al	»		2 35	—
	Vitelloni come sopra in schiappe mass. Pq. 19 per schiappa	»		2 40	—
	Vitelli interi ugualizzati mass. Pq. 25 per pelle al	»	—	2 50	—
	Vitelli intieri (non spaccati:				
	da kg. 2.500 a 3 300 al	kg.	—	13 30	—
	oltre kg. 3.300 fino 4.600 al	»	—	13 25	—
	Vacchette indiane specate o ugualizzate — monte composto di:				
	50 % 1ª scelta al	pq.	—	—	
	20 % 2ª id.	»	—	—	
	20 % 3ª id.	»	—	—	2 05
	10 % 4ª id.	»	—	—	

SPECIALITÀ		per	PROVENIENTI DA PELLI		
			Macellazione militare	Macellazione civile	Esotiche distribuite dall'amministrazione militare
Pelli da tomaia (bianca conciavegetale)	Vacchette indiane, pelli intiere:				
	1ª scelta al	kg	—	—	12 00
	2ª id.	»	—	—	11 00
	3ª id.	»	—	—	9 00
	4ª id.	»	—	—	7 50
	Non spaccate — oppure monte composto di:				
	35 % 1ª scelta al	»	—	—	10 50
	30 % 2ª id.	»	—	—	
	25 % 3ª id.	»	—	—	
	10 % 4ª id.	»	—	—	
	Lo spessore delle pelli da tomaia impiegato nella calzatura militare deve essere di almeno 2 mm. nella groppa e non deve eccedere i 3 mm. anche se trattasi di pelli spaccate od ugualizzate.				
Tomaia al cromo nero	Vitelli interi:				
	fino a piedi 15.3/4 per pelle al	pq.	—	12 60	—
	da Pq. 16 a 19.1/4	»	—	2 50	—
	da Pq. 20 a 23.1/4	»	—	2 45	—
	Vitelli in schiappe sino a 13 Pp	»	—	2 45	—
	Vitelloni in schiappe da 13.1/4 a 16 piedi per schiappa	»	—	2 40	—
	Scottoni in schiappe da 16.1/4 a 25 Pq. per schiappa	»	—	2 30	—
	Cavalli (spalle o schiappe)	»	—	1 90	—
Cuoi speciali	Gropponi per cinghie al	kg.	—	10 20	—
	Nero per selleria comune (non ugualizzato)	»	—	7 20	—
	Cuoio naturale comune (non ugualizzato)	»	—	7 50	—
	Grigio verde al cromo m/m 1-3 al	pq.	—	2 50	—
	Grigio verde al cromo m/m 5-4 al	»	—	2 70	—
	Cuoio mascherecio	»	—	8 10	—
	Cuoio pergamenato	»	—	10 00	—

Art. 4. — Per il cuoio da suola a concia lenta è ammesso un aumento massimo di prezzo del 25 % per la concia a pura scorza, e del 10 % per la concia alla vallonea.

Tutte le pelli a concia vegetale, per la cui concia vennero impiegati estratti concianti in qualsiasi misura, sono classificate come conciate a concia celere agli effetti del prezzo di vendita.

Tutti i prezzi sopra indicati s'intendono per merce presa negli stabilimenti, con pagamento a pronta cassa senza sconto.

Per pagamento a mora decorrono gli interessi commerciali.

Per le vacchette indiane spaccate od ugualizzate è in facoltà del compratore di acquistare la merce a peso o a misura.

Art. 5. — Le diverse scelte indicate per le vacchette indiane da tomaia bianca, distribuite dall'amministrazione militare, debbono corrispondere ai campioni tipo, regolarmente bollati d'ufficio approvvigionamenti pellami e calzature che trovansi depositati presso la direzione superiore tecnica degli opifici militari, presso gli stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento, nonchè presso la R. conceria scuola di Torino e la R. stazione sperimentale dell'industria delle pelli in Napoli, dove possono essere visitati dagli interessati, dietro semplice richiesta, accompagnata da un documento dal quale risulti che il richiedente è impegnato per la produzione di calzature militari, se trattasi di un calzaturificio, oppure che fornisce cuoi destinati a tale uso, se trattasi di una conceria.

Roma, addì 12 settembre 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **602**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli assegni dei personali della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1917.

Il Ministero del tesoro, a risoluzione di analogo quesito presentato dal Comitato centrale della Croce Rossa, ha fatto conoscere che sugli stipendi dei personali della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, in servizio nel R. esercito in tempo di guerra, non debbono essere applicate le ritenute in conto entrate del tesoro nè quelle per cessione di stipendi di cui alla legge 9 giugno 1908, n. 335, e che tali ritenute non debbono essere applicate nemmeno sull'eventuale differenza di stipendio che venga corrisposta agli impiegati dello Stato, i quali, richiamati alle armi, prestino il loro servizio militare presso i corpi ausiliari suddetti.

Pertanto le dette ritenute non dovranno più esser fatte sugli stipendi dei personali cui trattasi; ed i corpi restano autorizzati a provvedere per i rimborsi che verranno richiesti da coloro cui tali ritenute furono operate sugli assegni loro corrisposti, imputando le somme relative alle spese per la guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 603. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento diretto da parte delle unità della Croce Rossa Italiana e del S. M. O. di Malta dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare (Ufficio del Delegato del Ministero della guerra presso la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta).** 14 settembre 1917.

Ad eliminare le difficoltà che attualmente s'incontrano in conseguenza di cessioni di viveri e di materiali alle associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri Italiani del S. M. O. di Malta, specialmente per quanto riguarda gli inevitabili ritardi nella sistemazione delle contabilità degli enti militari cedenti e della regolazione del conto corrente tra dette associazioni e l'amministrazione militare istituito col decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727, si stabilisce quanto appresso, dopo aver preso gli opportuni accordi con la Presidenza della Croce Rossa Italiana e con il Gran Magistero del S. M. O. di Malta:

1. A decorrere dal 1° ottobre 1917 per tutti indistintamente i prelevamenti di viveri e materiali da parte di unità delle associazioni della Croce Rosse Italiana e dei Cavalieri Italiani del S. M. O. di Malta tanto in zona di guerra che in zona territoriale, e sia per il mantenimento del personale delle associazioni che per il mantenimento dei ricoverati negli stabilimenti sanitari, dovrà essere direttamente, a cura delle unità cessionarie effettuato il pagamento al magazzino, deposito, corpo, ecc., dell'amministrazione militare che effettua la distribuzione, analogamente a quanto già si pratica per le mense ufficiali e per altri enti autorizzati a prelevare viveri. Continueranno invece naturalmente ad essere distribuiti gratuitamente, con le norme in vigore, gli oggetti necessari per il rinnovamento del corredo dei militari del R. esercito dimessi dai luoghi di cura.

2. L'ufficio del delegato del Ministero della guerra, dietro comunicazioni che riceverà dalla Presidenza del comitato centrale della Croce Rorra Italiana e del Gran Magistero del S. M O. di Malta, segnalerà alla Direzione generale revisione dei conti, per i debiti riscontri in sede di revisione delle contabilità, i versamenti, che, in seguito a prelevamenti di viveri e materiali, saranno stati mensilmente effettuati dalle varie unità delle due associazioni, indicando nel fare tale comunicazione: l'oggetto del versamento, la somma versata, l'ente militare che ha ceduto i viveri e i materiali, le unità delle associazioni che le hanno prelevate ed infine l'ente cui fu eseguito il versamento, qualora, eventualmente, non sia, come normalmente deve avvenire, lo stesso che ha fornito i viveri ed i materiali.

3. I magazzini militari, corpi, depositi, ecc., segnaleranno alla loro volta, con le indicazioni di cui sopra, al Delegato del Ministero della guerra le somme versate dalle unità delle associazioni.

4. Le unità delle associazioni che prelevano debbono rilasciare buoni regolari, scritti con inchiostro, recanti sempre il numero progressivo, la data, la descrizione dei viveri e materiali prelevati, il bollo d'ufficio e la firma del direttore e del consegnatario. Le correzioni sui buoni debbono essere debitamente convalidate con la firma di chi ha rilasciato il buono e col bollo d'ufficio.

Se si tratta di cessioni di viveri, non deve essere omessa l'indicazione del numero delle razioni prelevate; nonchè la distinzione tra razioni pel vitto del personale e generi prelevati per i ricoverati.

Stante la differenza nel prezzo di cessione, si dovrà sempre indicare nelle cessioni

di caffè se si tratta di crudo o tostato ed in quelle di carne se si tratta di fresca o congelata.

5. Si rammenta che le cessioni di materiali debbono essere previamente autorizzate dal Ministero o dalle competenti autorità militari in relazione a disposizioni vigenti.

6 Nel caso di restituzione di materiali da parte delle associazioni di soccorso per quali sia già intervenuto il pagamento, la direzione di commissariato militare territoriale e quella della intendenza di armata interessata dovranno stabilire volta a volta la classificazione e stima del valore dei materiali restituiti all'atto in cui la restituzione avviene.

La nota di siffatti materiali, con le classificazioni ed il prezzo relativo, dovrà essere inviata al Delegato del Ministero della guerra presso la Croce Rossa e l'Ordine di Malta in Roma, il quale ne accrediterà la somma sul conto corrente che dette associazioni hanno con il Ministero della guerra.

7. Per i prezzi di cessione gli enti militari debbono scrupolosamente attenersi alle disposizioni all'uopo impartite dal Ministero o dall'Intendenza generale del Regio Esercito e ciò per evitare difficoltà o contestazioni nei pagamenti.

8. I comandi di corpo d'armata territoriali e l'Intendenza generale del R. esercito comunicheranno a tutti indistintamente gli enti che possono effettuare cessioni le disposizioni vigenti per i prezzi da conteggiare; e segnalano poscia, dando uguale diffusione alle disposizioni, le successive modificazioni nei prezzi stessi, informandone, per opportuna norma, la Presidenza del comitato centrale della Croce Rossa Italiana ed il Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonchè il Delegato del Ministero della guerra.

9. Per tutte indistintamente le cessioni effettuate a favore della Croce Rossa Italiana dall'inizio della guerra fino al 30 settembre 1917, l'importo, come si è praticato finora, deve essere addebitato nel conto corrente di cui al decreto luogotenenziale del 12 giugno 1916, n. 727.

Sarà perciò cura di tutti gli enti militari cedenti di trasmettere al Delegato del Ministero della guerra gli epiloghi corredati dei relativi buoni di prelevamento che non gli siano stati peranco rimessi.

Tali epiloghi saranno, come si è fin qui fatto, restituiti muniti della dichiarazione di concordanza della Presidenza della Croce Rossa Italiana e del visto del Delegato del Ministero della guerra, attestante anche l'avvenuto addebito.

Gli epiloghi ed i buoni che fossero stati uniti alle contabilità insieme a quelli rilasciati militari del R. esercito, senza avere ottemperato al detto obbligo, saranno richiesti in restituzione al competente ufficio per essere rimessi al Delegato del Ministero della guerra, di guisa da liquidare nel più breve tempo possibile ogni pendenza.

10. È da tener presente per le cessioni effettuate a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta che anche dall'inizio della guerra al 30 settembre 1917, il Gran Magistero ha seguito il sistema del pagamento diretto e lo ha effettuato di volta in volta che l'ufficio del Delegato del Ministero della guerra gli ha rimesso gli epiloghi ed i buoni pervenutigli dagli enti militari cedenti.

Dal 1° ottobre 1917 in poi il pagamento sarà peraltro effettuato direttamente dalle autorità cessionarie, anzichè a mezzo dell'organo centrale dell'associazione.

Per la liquidazione delle cessioni avvenute a tutto il 30 settembre 1917, gli epiloghi ed i buoni non ancora rimessi al Delegato del Ministero della guerra lo saranno nel più breve tempo possibile per eliminare anche nei riguardi dell'Ordine di Malta ogni eventuale pendenza.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 6[illegible]. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 settembre 1917.

Con riferimento a precedenti circolari con le quali si dava notizia delle offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917 e delle loro famiglie, si comunica che, su proposta del Comando di aeronautica (aviatori), di Torino, sono stati conferiti i seguenti premi;

1. I Motoristi provenienti dagli allievi volontari che maggiormente si distinsero nei corsi svoltisi nel settembre 1915 (offerta delle officine-scuole serali di Torino).

1° Corso.

Sottotenente Gamba Mario, *medaglia d'oro.*
Soldato Ermini Ezio, *id.*
Id. Caron Giovanni, *id.*
Id. Motta Romolo, *id.*
Id. Lucetti Luigi, *id.*

2° Corso.

Soldato Cirio Giovanni, *medaglia d'oro.*
Id. Racagni Paolo, *id.*
Id. De Vito Umberto, *id.*
Id. Bombardieri Guido, *id.*
Id. Cassano Michele, *id.*

2. Aviatori piloti provenienti dai volontari allievi in forza al 30 luglio 1915, i quali conseguirono per primi il brevetto militare (offerta di « un oblatore anonimo »):

Brevetto Farman.

Sergente pilota Macchi Farmo	L.	1666.66
Id. Feliciani Paolo.	»	1666.67

Brevetto Blériot.

Sottotenente pilota Baracchini Flavio	L.	1666.66
Sergente pilota Rizzoli Gustavo	»	1666.67

Brevetto Caudron.

Tenente pilota Zanchi Giuseppe	L.	1663.67
Aspirante pilota Barbiroglio Edoardo	»	1666.67
	L.	10000.00

3. Aviatori piloti provenienti dagli allievi volontari che conseguirono il brevetto militare dal 18 agosto al 31 dicembre 1915 (offerta di « un oblatore genovese anonimo »):

Tenente pilota	Scavini Edoardo	L. 625.00
Sergente pilota	Caselli Anselmo	» 625.00
Id.	Piaggio Domenico	» 625.00
Id.	Corti Carlo	» 625.00
ed.	Tesio Giuseppe	» 625.00
Id.	Ghizzoni Renato	» 625.00
		L. 3750.00

Il Ministro — GIARDINO

N. **605**. — AVANZAMENTO. — **Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali dispersi dopo aver maturato il diritto alla promozione**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 settembre 1917.

A complemento della circolare 2 luglio p. p., n. 436 del *giornale militare*, disp. 44ª, avente per oggetto « Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali morti dopo aver maturato il diritto alla promozione e degli ufficiali prigionieri di guerra del nemico », si fa noto che le disposizioni in essa circolare contenute a riguardo degli ufficiali morti debbono ritenersi applicabili agli ufficiali dispersi, quando per essi sia stata già rilasciata regolare dichiarazione di irreperibilità a senso dell'art. 2 della legge 2 luglio 1898, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti in guerra e degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra attuale.

Il Ministro GIARDINO

N. **606**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali**. — (Ufficio sanitario). — 14 settembre 1917.

Il Ministero, riservandosi di impartire ulteriori disposizioni per l'apertura invernale di altri stabilimenti balneo-termali, determina intanto che nella prossima stagione invernale-primaverile debbano funzionare i seguenti stabilimenti:

Acqui Montegrotto (provincia di Padova) — Ischia, per ufficiali e truppa;

Casanicciola-Battaglia (provincia di Padova) per sola truppa.

Le mute per tutti gli stabilimenti saranno otto, della durata di 20 giorni ciascuna; avranno inizio il 16 ottobre 1917 e dureranno fino al 20 aprile 1918.

Il periodo delle mute per i suddetti stabilimenti viene in conseguenza così regolato:

1ª muta dal	16 ottobre	(primo giorno di cura)	al	4 novembre	1917	(ultimo giorno di cura)			
2ª	»	»	9 novembre	»	»	»	28	»	1918	»	»	»
3ª	»	»	3 dicembre	»	»	»	22 dicembre	»	»	»	»
4ª	»	»	27 »	»	»	»	15 gennaio	»	»	»	
5ª	»	»	20 gennaio	»	»	»	8 febbraio	»	»	»	»
6ª	»	»	13 febbraio	»	»	»	4 marzo	»	»	»	»
7ª	»	»	8 marzo	»	»	»	27 »	»	»	»	»
8ª	»	»	1 aprile	»	»	»	20 aprile	»	»	»	»

Negli stabilimenti suddetti dovranno essere accolti soltanto i militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattie riportate nell'attuale guerra.

Le relative proposte di ammissione dovranno essere inviate all'Ispettorato di sanità con le consuete norme.

Le Direzioni di sanità militare dovranno portare a conoscenza di tutti gli ufficiali medici interessati le norme contenute nella presente circolare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **607**. — TRASPORTI. — **Viaggi delle persone di famiglia invitate a recarsi presso i congiunti militari gravemente infermi, o ad assistere alle esequie di quelli morti**. — (Direzione generale servizi logistici amministrativi) — **14 settembre 1917.**

I viaggi a tariffa differenziale *C* effettuati dalle persone di famiglia invitate dall'autorità medico-militare a recarsi presso i congiunti militari gravemente infermi, o ad assistere alle esequie dei defunti, non vanno computati fra le limitate concessioni annuali di viaggi a tariffa ridotta, alle quali attualmente hanno diritto gli impiegati civili dell'amministrazione militare e le loro famiglie, nonchè le famiglie dei militari a norma della circolare n. 82 inserta nel *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **608**. — TRASPORTI. — **Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia) collocati a riposo e riassunti in servizio**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — **14 settembre 1917.**

È concesso ai funzionari civili dell'amministrazione militare collocati a riposo, e riassunti in servizio per le contingenze del momento, di continuare a fruire, per sè e per la famiglia, della concessione speciale *C* per tutto il tempo che rimangono in servizio, beninteso con le limitazioni stabilite dal decreto luogotenenziale n. 53 dell'11 gennaio 1917, riportate nella circolare n. 82, inserta nel *giornale militare* del c. a.

Conseguentemente gli impiegati civili, che già abbiano restituito il proprio libretto

(ed eventualmente quello della rispettiva famiglia), dovranno chiedere, nei prescritti modi, i nuovi libretti all'ufficio trasporti di questo Ministero, inviandone l'importo e citando la presente circolare.

Per quelli che ancor non avessero restituito il libretto (od i libretti) di viaggio, sarà apposta sul libretto (o sui libretti) un'annotazione da cui risultino la cessazione dal servizio, la riassunzione in servizio e gli estremi di questa circolare.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **609**. — TRASPORTI. — **Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1917.

A risolvere quesiti propostigli, questo Ministero, d'accordo con quello delle armi e munizioni e con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, ha esaminato la posizione giuridica del personale operaio straordinario di fronte alle disposizioni organiche relative ai viaggi *per conto particolare* (§ 18, punto 5, del *Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato* e n. 1 della Disposizione n. 8 del fascicolo 18 della *Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito*).

Siccome il detto personale straordinario non è iscritto in un registro per prescrizione del *Regolamento organico per gli operai borghesi di quest'amministrazione*, ai sensi della nota (1) al § 17, lettera *l*) del citato regolamento pei *trasporti militari*, ma è solo annotato, a scopo statistico, in un registro di carattere non regolamentare, così si è riconosciuto che non gli competono le agevolazioni di cui sopra; fermo restando — nei viaggi per servizio, che quel personale dovesse compiere durante l'attuale periodo di guerra — l'applicabilità del § 118 del nuovo capo IV del regolamento trasporti, capo approvato con R. decreto 17 febbraio 1915.

Pertanto non dovranno rilasciarsi nè agli operai straordinari nè a quelli a disposizione — ad essi parificati — le richieste mod. *D*, di cui al ricordato § 18, n. 5, e così pure non dovranno aver corso domande per abbonamenti a prezzo ridotto. Anzi, ad evitare ogni dubbiezza in quelle che qui saranno inviate per l'inoltro alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, dovrà chiaramente esservi specificato che *il richiedente risulta iscritto a ruolo od a matricola a norme del regolamento organico sugli operai borghesi dipendenti da questo Ministero*.

Il Ministro — GIARDINO.

AVVISO

Concorso per titoli indetto dal Ministero della marina a 25 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo

È aperto un concorso, per titoli, a 25 posti di sottotenente del corpo di commissariato militare marittimo.

Potranno partecipare al concorso i giovani cittadini del Regno laureati dai regi istituti superiori di commercio, dall'università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, e laureati in giurisprudenza, che comprovino di trovarsi nelle condizioni qui appresso indicate:

a) Avere già raggiunta l'età di 17 anni e non oltrepassata quella di 25 al 1° ottobre 1917;

b) Essere celibe;

c) Risultare di buona condotta pubblica e privata e non aver riportato condanna penale;

d) Possedere l'idoneità fisica pel servizio militare marittimo che verrà accertata da ufficiali sanitari della R. marina.

Coloro che, trovandosi a prestar servizio militare nella R. marina o nel R. esercito intendessero concorrere, avendone i requisiti, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della marina i primi, dal Ministero della guerra e dal Comando Supremo dell'esercito i secondi.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da lire 2, dovranno contenere l'indicazione esatta del domicilio o della destinazione di servizio, e pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) non più tardi del 30 settembre 1917.

Non sarà tenuto conto di quelle che si ricevessero dopo questa data.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

2° Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

3° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

4° Certificatà d'immunità penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

5° Certificato di stato civile, legalizzato dal presidente del tribunale;

6° Diploma di laurea;

7° Stato dei punti riportati negli esami di laurea, rilasciato dall'istituto superiore di commercio, dall'università « Luigi Bocconi » di Milano, o dalla regia università, donde il candidato proviene.

I documenti n. 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1917.

Le domande dei militari della R. marina o del R. esercito dovranno pervenire pel tramite dell'autorità dalla quale dipendono e dovranno essere corredate solo dei documenti di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 pei concorrenti che abbiano il grado d'ufficiale, e dei documenti di cui ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7 pei militari di truppa.

Il Ministero della marina si riserva la facoltà di non ammettere al concorso quegli aspiranti che, per qualunque motivo, non giudicasse meritevoli di conseguire il grado di ufficiale.

I concorrenti, i quali siano già provvisti di un impiego nell'amministrazione dello Stato, con diritto a pensione, dovranno nella domanda far cenno di questa loro condizione, e quelli fra essi che risulteranno idonei dovranno, appena avuta la notificazione della loro ammissione ad occupare i posti messi a concorso, far pervenire al Ministero della marina, pel tramite dell'ufficio dal quale dipendevano, le dimissioni dall'impiego.

Esaminati i titoli di ciascun concorrente, la commissione nominata in base all'articolo 2 del decreto ministeriale del 30 aprile 1917, attenendosi allo stato dei punti, allegato alla domanda, formerà una graduatoria nella quale saranno compresi, prima i concorrenti provenienti dagli istituti superiori di commercio e della università « Luigi Bocconi » di Milano, in seguito quelli laureati in giurisprudenza pure in ordine di merito fra loro.

A parità di punti sarà data la preferenza al concorrente di età minore, e, a pari età, la precedenza sarà stabilita dalla sorte.

I concorrenti compresi nella graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, prima di essere nominati sottotenenti nel corpo di commissariato militare marittimo, dovranno contrarre l'arruolamento volontario di anni 4, secondo le norme della vigente legge sulla leva marittima.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo dovranno rilasciare una esplicita dichiarazione di assoggettarsi a quelle norme che in avvenire fossero comunque stabilite per le pensioni in sostituzione di quelle ora vigenti.

I sottotenenti commissari, appena nominati saranno inviati presso la R. accademia navale, per seguirvi un corso d'istruzione professionale della durata di mesi 7. Al termine del corso saranno imbarcati su regie navi per compiervi un esperimento pratico della durata di mesi 8.

I sottotenenti commissari che, approvati agli esami del corso di abilitazione siano, al termine del periodo di esperimento a bordo, ritenuti idonei, sono promossi tenenti.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **610.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 14 settembre 1917.

Decreto ministeriale 1° *agosto* 1917.

Lo stabilimento della fabbrica d'armi Guido Frora, sita in via Trento, n. 37 39, Brescia, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 9 febbraio 1916, n. 59, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

N. **611.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento, in seguito a trapasso di proprietà della propria ditta.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 14 settembre 1917.

Decreto ministeriale 1° *agosto* 1917.

Lo stabilimento della Compagnia italiana dei bronzi speciali, « C. I. B. S. » sito in via dei Mille, n. 16, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 21 maggio 1917, n. 192, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale:

Stabilimento Biak — Ing. Adolfo Pouchain.

N. **612.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale, che provvede alla nomina del nuovo presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 14 settembre 1917.

Decreto ministeriale 1° *agosto* 1917.

Il maggior generale Di Blasi comm. Raffaele, dimissionario per motivi di salute, viene sostituito nella carica di presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo, dal maggior generale Campo cav. Antonino.

N. **613**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede al trasferimento e sostituzione di membri operai dei comitati regionali di mobilitazione industriale per il Piemonte e per la Lombardia, con sede rispettivamente a Torino ed a Milano.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 14 settembre 1917.

Decreto ministeriale 9 *agosto* 1917.

1. Il sig. Emilio Colombino, chiamato a far parte del comitato centrale di mobilitazione industriale, viene sostituito nella carica di membro operaio del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte con sede in Torino, dal sig. Buozzi Bruno.

2. Il sig. Buozzi Bruno chiamato a far parte del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, viene sostituito nella carica di membro operaio del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia con sede in Milano, dal sig. Galli Alessandro.

N. **614**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla esonerazione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 14 settembre 1917.

Decreto ministeriale 18 *agosto* 1917.

Il maggior generale Durand comm. Luigi, viene esonerato dalla carica di presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino.

N. **615**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Ministero per le armi e munizioni). — 14 settembre 1917.

Decreto ministeriale 9 *agosto* 1917.

1. Fabbrica italiana motori di aviazione (F. I. M. A.). — Stabilimento di via La Loggia, n. 18, Torino.

2. O. Mustad e figlio. — Stabilimento meccanico, Pinerolo.

3. Società anonima officine meccaniche G. Bologna e C. — Stabilimento meccanico, via Ludovico Muratori, Milano.

4. Società imprese elettriche e telefoniche ing. T. Bormida, per tutti gli impianti, linee e reti dipendenti, situati nella provincia di Cuneo. — Sede, Milano.

5. Consorzio di bonifica del II circondario Polesine S. Giorgio. — Stabilimento lavoro di Marozzo, Lago Santo (Ferrara).

6. Lorenzo Billi. — Calzaturificio, — Monsummano (Lucca).

7. Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, per la miniera di S. Benedetto in comune di Iglesias.

8. Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, per la miniera di Monte Agruxau in comune di Iglesias.

9. Société anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, per la la miniera di Montecani in comune di Iglesias.

10. Officina del gas. — Prato.

11. Società anonima di Nebida, per la miniera di Nebida, situata in frazione di Nebida. — Iglesias.

12. Società anonima miniere e fonderie di antimonio, per le miniere e fonderie di antimonio in contrada Su Suergiu — Villasalto (Cagliari).

13. Società anonima miniere e fonderie di antimonio, per le miniere e fonderie di antimonio in contrada Corti Rosas — Ballao (Cagliari).

14. Domenico e Nicola di Tommaso Scannicchio. — Stabilimento meccanico (ex Lindemann ed ex Pollice), via Extra Murale, 98-99, Bari

Decreto ministeriale 11 *agosto* 1917.

1. Scuola conduenti motoaratrici presso la Federazione Palmiro Martini. — Cremona.

Decreto ministeriale 20 *agosto* 1917.

1. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *A* (ex-Alonzo e Consoli), via Messina, Catania.

2. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *B* (ex Pietro Marano), via Messina, Catania.

3. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *C* (ex-Emilio Fog), via Messina, Catania.

4. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *D* (ex-Roberto Trewella), via Capuana, Catania.

5. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *A* (ex-Alonzo e Consoli), via Stazione, Licata (Girgenti).

6. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *B* (ex-Emilio Fog), via Porto, Licata (Girgenti).

7. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *C* (ex-La Lumia), via Porto, Licata (Girgenti).

8. Unione raffineria siciliana. — Stabilimento sezione *A* (ex-Emilio Fog), via Stazione Porto Empedocle (Girgenti)

9. G. L. Caruso Torrisi. — Stabilimento in via D'Amico, Catania.

10. Fratelli Finocchiaro di Michele. — Stabilimento in via Raffineria, Catania.

11. Luigi Russo — Stabilimento in via Messina, Catania.

12. Pietro D'Agata Todaro. — Stabilimento in via Messina, Catania.

13. Fratelli Mangano. — Stabilimento ex Nicoletti, via Raffineria, Catania.

14. Dossi e Zanucoli. — Stabilimento ex Pellegrino, via Sento, Catania.

15. Poggi e Astengo. — Stabilimento Luigi D'Agata, — Catania.

16. Fratelli Verderame fu Matteo. — Stabilimento in via Stazione, Porto Empedocle (Girgenti).

17. Fratelli Verderame fu Matteo. — Stabilimento in via Marina, Licata (Girgenti).

18. Immormino Pasquale — Stabilimento in via Porto, Termini Imerese (Palermo).

19 Società miniere sulfuree Trezza Albani. — Stabilimento in via Stazione, Cesena (Forlì).

20. Società miniere sulfuree Trezza Albani. — Stabilimento in via Stazione, Cesena (Forlì).

21. Società miniere sulfuree Trezza Albani. — Stabilimento in via Gualchiera, Pesaro.

22. Società miniere sulfuree Trezza Albani. — Stabilimento in via Bellisio, Pergola (Pesaro)

23. Società miniere sulfuree Trezza Albani. — Stabilimento di Murano (Venezia).

Decreto ministeriale 27 *agosto* 1917.

1. Società anonima italiana Gio, Ansaldo e C. - per gli stabilimenti elettrosiderurgici e per tutti gli impianti e cantieri di lavori situati in Aosta (Torino).

2. A. G Fratelli Rossi — Conceria pellami, Verona.

3. Ing. Camuzzi e C. — Officina del gas, Legnago.

4. Società anonima per costruzioni meccaniche, forniture ed appalti « L'industriale Romana » — Stabilimento meccanico situato presso il poligono del Macao, Roma.

5. Società Impresa Romana di motocoltura per gli apparecchi destinati all'aratura meccanica e per il personale ad essi addetto, via Crescenzio, 2, Roma.

6. Société anonyme des mines de cuivre de Sardaigne - per la miniera di Fontana Raminosa in comune di Gadoni (Cagliari).

N. 616. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume III. Fascicolo 2° — Istruzione tattica per batterie da montagna (Pubblicazione n. 121). — (Ministero per le armi e munizionj). — 14 settembre 1917.

È stato pubblicato il fascicolo 2° del volume III del predetto regolamento, il quale sostituisce la *Istruzione tattica per le batterie da montagna* edita il 26 gennaio 1898.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi, corpi ed uffici territoriali, analogamente a quanto fu stabilito con la circolare n. 407 del *giornale militare* del 1913, per il volume II dello stesso regolamento.

I comandi, corpi ed uffici mobilitati, cui la pubblicazione interessa, ne chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione suddetto il numero delle copie loro occorrenti.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0.75.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **617.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni tecniche del genio — Servizio dei pontieri — Scuola del barcaiuolo, di navigazione e di nuoto (Pubblicazione n. 193).** (Direzione generale del genio). — 14 settembre 1917.

È stata pubblicata l'istruzione tecnica del genio « Scuola del barcaiuolo, di nuoto e di navigazione », che sostituisce il volume XVI delle istruzioni pratiche del genio, edizione 1899, che perciò rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione, ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	Copie	n.	10
Comandi d'armata	»	»	10
Comando generale dell'arma di cavalleria	»	»	10
Comando generale del genio	»	»	20
Ispettorato generale del genio	»	»	4
Ispettorato del genio militare per la marina	»	»	4
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione mobilitati e territoriali	»	»	2
Intendenza generale	»	»	10
Intendenza delle truppe di Albania e Macedonia	»	»	6
Comandi del genio, direzione, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	»	4
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare	»	»	4
1° reggimento genio (zappatori)	»	»	40
2° reggimento genio (zappatori)	»	»	40
3° reggimento genio (telegrafisti)	»	»	20
4° reggimento genio (pontieri)	»	»	100
5° reggimento genio (minatori)	»	»	20
6° reggimento genio (ferrovieri)	»	»	20
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	»	4
Deposito d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	»	4
Comando d'aeronautica (aviatori)	»	»	4
Deposito d'aeronautica (aviatori)	»	»	4
Istituto centrale d'aeronautica	»	»	4
Battaglione squadriglie aviatori	»	»	4
Battaglione scuole aviatori	»	»	4
Battaglione dirigibilisti	»	»	4
Battaglione aerostieri	»	»	4
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	»	4
Direzione tecnica di aviazione	»	»	4
Direzioni ed uffici del genio per la R. marina	»	»	8

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1.60.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(2378) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1917 — 21 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 614. — 2º LUGLIO 1917. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Decreto luogotenenziale n. 1197, col quale dal 1º agosto 1917, l'indennità mensile temporanea, per la durata della guerra, assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato, è aumentata di cinque lire . . . . *Pag.* 1394

» 619. — 19 SETTEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili, in sostituzione dei medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 . . . . . *Pag.* 1394

» 620. — 19 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità mensile straordinaria, per la durata della guerra, agli impiegati dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1396

» 621. — 19 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1396

» 622. — 19 SETTEMBRE 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. Pastrano di panno grigio-verde . *Pag.* 1397

» 623. — 19 SETTEMBRE 1917. — MATRICOLA. — Servizio effettivo degli impiegati dello Stato e degli altri personali sotto le armi, ai quali compete il trattamento economico di cui al decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1041 . . . . . *Pag.* 1397

» 624. — 19 SETTEMBRE 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modalità per la concessione della dispensa dalla chiamata alle armi ai riformati nati negli anni dal 1874 al 1899, che saranno arruolati in seguito alla nuova visita indetta col decreto luogotenenziale n. 1290 del 12 agosto 1917 e che trovansi in alcuni dei casi previsti dal regolamento 13 aprile 1911 . . . . . *Pag.* 1398

» 625. — 19 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Genova . . *Pag.* 1399

AVVISO . . . . . *Pag.* 1400

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1401

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 616. — 1º SETTEMBRE 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi . . . . . *Pag.* 1402

» 617. — 19 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Variante alla circolare n. 240, del 2 giugno 1914: Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale . . . . . *Pag.* 1404

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **618.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1197, col quale dal 1° agosto 1917, l'indennità mensile temporanea per la durata della guerra, assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato, è aumentata di cinque lire.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 186, del 7 agosto 1917).

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1917 l'indennità mensile temporanea per la durata della guerra, assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato in forza del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630, è aumentata di lire cinque, restando determinata in lire 35, per quello provvisto di stipendio sino a L. 1500 ed in lire 29, per quello provvisto di stipendio superiore alle lire 1500, e fino a L. 4500.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto predetto.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto i maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3. — Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle assegnazioni occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto, alla quale è esteso il disposto dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 4. — Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili nei riguardi dei funzionari ed agenti delle varie amministrazioni dello Stato che si trovano o saranno destinati a prestare servizio in Tripolitania o in Cirenaica col trattamento previsto dal R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

N. **619**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili, in sostituzione dei medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 settembre 1917.

A soluzione di quesiti presentati da alcune prefetture e autorità comunali e a complemento e chiarimento delle disposizioni date con le precedenti circolari del 21 novembre 1916 e 8 giugno 1917, relative all'oggetto di cui sopra, si determina quanto appresso:

1. I medici militari comandati a prestar servizio in condotte medico-chirurgiche il cui titolare aveva obbligo di provvedersi del mezzo di trasporto per il servizio delle frazioni e in campagna, o quello di tenere un ambulatorio gratuito o altri simili obblighi, devono adempiere agli obblighi stessi.

In corrispettivo di questi, le rispettive amministrazioni comunali dovranno corrispondere ai medici anzidetti le speciali indennità che per tali servizi siano stanziate nei relativi bilanci.

Quando, mancando stanziamenti del genere, il corrispettivo di tali servizi debba intendersi conglobato nello stipendio assegnato al medico condotto, e il capitolato di servizio non contenga indicazioni al riguardo, il comune, di ufficio o su richiesta dell'interessato, determinerà, con l'approvazione dell'autorità tutoria, la quota di stipendio che deve considerarsi come compenso degli anzidetti obblighi speciali, e, come tale, corrispondersi al medico militare.

L'importo di tale quota deve essere detratto dello stipendio che spettava al medico civile precettato e perciò sia lo stipendio che la eventuale differenza tra lo stipendio civile e quello militare da corrispondersi dal comune al medico stesso in base ai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1064, 31 agosto 1915, n. 1420 e 10 agosto 1916, n. 1109, dovranno essere computati tenendo conto di tale detrazione.

2. Il medico militare che venga investito dell'incarico di ufficiale sanitario già tenuto dal medico precettato, deve ricevere dal comune la somma stanziata in bilancio quale retribuzione di tale incarico.

Ove però il compenso per tale servizio sia conglobato nello stipendio che era assegnato al medico precettato, si applicheranno le norme date per i casi consimili al n. 1.

3. I medici militari comandati in servizio civile hanno obbligo di prestar servizio, oltrechè nella condotta del comune in cui il titolare venne chiamato alle armi, anche come interini, nelle condotte del comune o dei comuni viciniori, nei quali il titolare disimpegnava pure il servizio.

In tali casi il trattamento stabilito dalla circolare 8 giugno u. s. (1) va fatto solo pel comune, il cui titolare sia stato sostituito dal medico militare.

Gli altri comuni nei quali questi disimpegna il servizio d'interinato gli corrisponderanno l'intero assegno, o quota d'assegno, che prima corrispondevano al medico civile richiamato.

4. Come fu chiarito dalla circolare 21 novembre 1916, in conseguenza della destinazione dei medici militari al servizio civile, le amministrazioni comunali sono tenute al rimborso delle spese per ciascuna sostenute dall'amministrazione militare, entro i limiti della disponibilità dei fondi stanziati in bilancio per gli assegni al medico precettato e sostituito da quello militare.

A tale scopo, per stabilire la quota disponibile, si deve detrarre dal fondo che era stanziato in bilancio per il medico condotto la somma che debba essere corrisposta dal comune al medico civile precettato a senso dei decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1064, 31 agosto 1915, n. 1420 e 10 agosto 1916, n. 1109, in aggiunta allo stipendio o assegno inerente al loro grado militare. Inoltre, quando, a norma dei nn. 1 e 2, si debba detrarre dallo stipendio che era assegnato al medico civile precettato la quota assegnata come compenso per gli speciali servizi indicati ai numeri stessi, anche tale quota dev'essere detratta per calcolare la somma che rimane effettivamente disponibile per essere rimborsata all'amministrazione militare.

GIARDINO — ORLANDO.

N. **620**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità mensile straordinaria, per la durata della guerra, agli impiegati dell'amministrazione militare.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 settembre 1917.

Dalle informazioni pervenute a seguito della circolare 442 del *giornale militare* corrente anno a riguardo dell'indennità mensile straordinaria accordata, per la durata della guerra, agli impiegati dell'amministrazione militare, questo Ministero ha potuto rilevare che, contrariamente alle disposizioni in vigore richiamate nelle norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 aprile p. p. n. 630 (v. circolare n. 335), a molti impiegati con stipendio superiore alle L. 1500 annue è stata corrisposta l'indennità di L. 30 mensili, anzichè quella di L. 24.

E poichè l'indennità di L. 30 spetta soltanto a coloro che, fra stipendio ed aumento sessennale, non superino l'assegno annuo di L. 1500, s'invitano le amministrazioni militari che abbiano già corrisposto la maggiore indennità a chi non ne aveva diritto, a provvedere pel ricupero delle somme indebitamente pagate, mediante ritenuta sugli stipendi degli interessati.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **621**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 settembre 1917.

Con riferimento alla circolare n. 490 del 1915, si partecipa che la offerta di L. 1000, già dedicata dal signor Michele Fattorusso in premio da L. 100 ciascuno a dieci famiglie delle classi popolari di Napoli, i cui membri si siano distinti di fronte al nemico per atti di valore degni di menzione, ha avuto, per desiderio del donatore, una diversa destinazione, è stata, cioè, destinata a favore del comitato, di recente costituitosi nella predetta città allo scopo di venire in aiuto dei figli di militari orfani di madre.

A seguito poi della offerta pubblicata con la circolare n. 583 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Signor Vincenzo Giuliante (Buenos Aires) — L. 200 a favore della 1ª compagnia del 84° fanteria, alla quale il donatore già appartenne.

Corpo pompieri militari presso la compagnia presidiaria in zona di guerra A. M. — L. 35 a favore degli orfani di militari morti in guerra.

Cooperativa del distaccamento della R. marina a Sasono — L. 100 (3ª offerta) a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **622**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrano di panno grigio-verde.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 settembre 1917.

Il Ministero ha riconosciuta la necessità di autorizzare transitoriamente, per i bisogni dell'attuale periodo di guerra, la costruzione di pastrani di panno grigio-verde di taglia più piccola di quelle previste dai conti di costruzione inserti in circolare 305 *giornale militare* 1913.

I corpi e stabilimenti interessati disporranno quindi per la costruzione con appositi distinti conti, di quelle quantità di pastrani di 4ª e 5ª taglia che presumono abbisognevoli per le correnti distribuzioni e rifornimenti, tenendo presenti i seguenti dati:

Panno grigio-verde: quantità m. 3.41 per la 4ª e m. 3.27 per la 5ª taglia.

Tela per fodera: quantità m. 3.55 per la 4ª e m. 3.45 per la 5ª taglia.

Misure rispettive come da seguente specchio:

TAGLIE	LUNGHEZZA mm.						METÀ LARGHEZZA mm.										NOTE
	parte posteriore della cucitura del bavero al fondo	dallo sparato posteriore	della martingala al centro	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche	del bavero alla piegatura	al petto, dal 2º occhiello alla cucitura della manica	al petto, dal 2º occhiello passando sotto le ascelle alla cucitura del fianco	alla taglia di sotto la martingala	al fondo	alle spalle	del torace	alla taglia di sotto la martingala	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	
4ª	1160	670	210	1230	580	450	300	420	500	940	210	230	355	860	235	245	175	Tutte le altre misure, come da taglie precedenti
5ª	1100	640	210	1180	560	450	300	420	490	920	210	260	340	840	235	245	175	

Anche per tali pastrani rimane invariato l'attuale prezzo di nomenclatore.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **623**. — MATRICOLA. — **Servizio effettivo degli impiegati dello Stato e degli altri personali sotto le armi, ai quali compete il trattamento economico di cui al decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1071** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 settembre 1917.

Affinchè le amministrazioni civili da cui dipendono come impiegati i militari di 1ª categoria sotto le armi, i quali abbiano compiuto 24 mesi di effettivo servizio, possano avere una guida sicura per decidere sull'ammissibilità di essi al trattamento economico

di cui al decreto luogotenenziale del 28 giugno scorso, n. 1041, questo Ministero determina quanto appresso:

I corpi o distretti ai quali da parte delle dette amministrazioni pervengano allo scopo suaccennato richieste di copie i fogli matricolari di detti militari, le rilasceranno con la maggiore possibile sollecitudine, aggiungendovi, quando ne è il caso, la seguente variazione:

« Ha compiuto 24 mesi di effettivo servizio agli effetti del decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1041, a datare dal . . . . . ».

Nel fare il computo di tale periodo di servizio le dette autorità militari dovranno partire dalla data in cui gli individui iniziarono il servizio militare, deducendo le eventuali interruzioni a cui essi andarono soggetti, a senso dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dal § 857 e seguenti del relativo regolamento.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **624**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Modalità per la concessione della dispensa dalla chiamata alle armi ai riformati nati negli anni dal 1874 al 1899, che saranno arruolati in seguito alla nuova visita indetta col decreto luogotenenziale 12 agosto 1917, e che trovansi in alcuni dei casi previsti dal regolamento 13 aprile 1911.** (Direzione generale leva e truppa). — 19 settembre 1917.

Allo scopo di chiarire alcuni dubbi circa le modalità da seguirsi per la concessione della dispensa dalla chiamata alle armi ai riformati nati negli anni 1874-75, che saranno arruolati in seguito alla nuova visita indetta col decreto luogotenenziale del 12 agosto 1917 e che si trovano in alcuni dei casi previsti dal regolamento 13 aprile 1911, ed allo scopo di conferire, il più possibile, unicità di criteri nell'espletamento delle pratiche relative all'accennata dispensa e facilitarne il compimento, questo Ministero determina che anche nei riguardi dei militari provenienti dai riformati anzidicati, oltrechè per quelli nati negli anni dal 1876 al 1881 e per gli arruolati in 3ª categoria degli anni successivi, debba farsi luogo, da parte delle competenti autorità alla compilazione dei modelli n. 1 e 5 annessi all'istruzione per l'applicazione del regolamento 13 aprile 1911, nei casi in cui dalle istruzioni medesime detti modelli sono richiesti. Essi saranno trasmessi alle autorità militari indicate dalle accennate istruzioni non appena pronunziato l'arruolamento dei riformati di cui trattasi, avvertendo che, allo scopo di semplificare la procedura in materia di dispensa degli impiegati od agenti telegrafici e telefonici, sarà per tutti i provenienti dai riformati di qualsiasi classe compresi nella visita recentemente indetta e che si trovano nelle condizioni di ottenere la dispensa a senso del relativo regolamento e dello specchio *B* annesso alla circolare 373 *giornale militare* 1915, omesso l'invio dei modelli 5 al comando del deposito del 3° reggimento genio.

Tale invio avrà luogo direttamente ai comandi di distretto di leva dei singoli militari con le stesse norme, che lo regolano nel caso degli impiegati od agenti postali.

Per i militari provenienti dai riformati testè chiamati a nuova visita, che a senso del relativo regolamento hanno titolo alla dispensa perchè in servizio nelle guardie di città e carcerario, compreso il personale operaio al servizio dei battelli incrociatori per la vi-

glianza finanziaria dei laghi e della laguna, si farà luogo soltanto alla compilazione del modello 1 annesso alle istruzioni per l'applicazione del citato regolamento 13 aprile 1911, essendo superfluo, dato il tempo che intercederà tra l'arruolamento e la chiamata alle armi dei già riformati di cui trattasi, l'ulteriore invio del modello 3 annesso all'accennate istruzioni.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza impiegati od operai, la cui dispensa deve essere richiesta mediante modello 5, si atterranno alle istruzioni della presente circolare, ed i comandi di distretto, cui precipuamente è affidato il delicato compito della vidimazione dei modelli di cui trattasi, provvederanno perchè essi siano diligentemente esaminati, onde evitare indebite esenzioni e procureranno che la copia vidimata sia al più presto restituita all'ufficio trasmettente.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **625**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Genova.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 222, del 19 settembre 1917).

Articolo unico. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Genova.

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 20 settembre 1917.

AVVISO

Concorso per titoli indetto dal Ministero della marina a 20 posti di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo.

È aperto un concorso per titoli a 20 posti di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo.

Potranno prendere parte al predetto concorso i cittadini italiani che non abbiano superata l'età di anni 40, che siano provvisti della laurea di istituti superiori commerciali ed amministrativi e della laurea in giurisprudenza o in chimica e possiedano la richiesta idoneità fisica. Coloro che attualmente si trovino a prestar servizio militare nel R. esercito potranno partecipare al concorso, per autorizzazione già accordata dal Ministero della guerra, purchè appartenenti alle seguenti categorie:

Fra gli appartenenti all'esercito mobilitato:

a) Aspiranti ufficiali e sottotenenti delle categorie in congedo dei corpi di commissariato, di sussistenza, d'amministrazione e farmacisti;

b) Militari di truppa.

Fra gli appartenenti alle truppe territoriali:

c) Sottotenenti delle categoria in congedo dei corpi di commissariato, di sussistenza, d'amministrazione e farmacisti;

d) Militari di truppa.

A parità di condizioni saranno preferiti coloro che appartengono alle classi ascritte alla milizia territoriale e fra i militari di truppa quelli delle compagnie di sussistenza.

Il Ministero della marina si riserva di dar corso o no alle domande di coloro che si trovino a prestar servizio militare nella regia marina, a seconda delle esigenze del servizio stesso.

Le domande in carta da bollo da lire 2 dovranno giungere al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) non più tardi del 15 ottobre corrente anno; quelle dei militari dovranno pervenire pel tramite delle autorità da cui dipendono.

Dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;
2° Certificato di cittadinanza italiana id. id.;
3° Id. di buona condotta id. id.;
4° Id. penale;
5° Id. di stato civile;

6° Diploma di laurea in giurisprudenza o in chimica o di istituti superiori di studi commerciali od amministrativi;

7° Stato dei punti riportati negli esami di laurea rilasciato dall'istituto superiore o dall'università dalla quale il candidato proviene;

8° Stato di servizio militare.

I certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno avere una data non anteriore di due mesi a quella della presente notificazione.

I concorrenti che già avessero il grado di ufficiale nella regia marina o nel regio esercito sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Il Ministero si riserva di assumere ulteriori informazioni presso le competenti autorità.

I concorrenti risultati idonei saranno classificati in base ai titoli di studio presentati.

La necessaria indoneità fisica pel servizio del corpo di commissariato militare marittimo dei 20 prescelti sarà constatata da apposita commissione medica.

I vincitori del concorso, appena nominati sottotenenti commissari, saranno inviati a seguire un corso di istruzione pratica della durata di due mesi circa.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 62ª, anno 1917, circolare n. 599.

A pag. 1371, art. 7 — *alle parole*: « o soppresso il diritto », *sostituire*: « o soppresso il diritto alle medesime, conservano quelle alle quali avevano diritto ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **626.** — UFFICIALI IN CONGEDO, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi.** — (Ufficio esonerazioni temporanee) — 1° settembre 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quello della guerra e della marina, è venuto nella determinazione di modificare le circoscrizioni territoriali delle commissioni per le esonerazioni temporanee, in modo da renderle più consone alle nuove esigenze sorte in seguito agli ultimi provvedimenti per le esonerazioni agricole, e di meglio armonizzarle con le circoscrizioni amministrative delle provincie.

Con la nuova circoscrizione vengono create due altre commissioni, a Padova e Catania, e viene abolita la commissione di Viareggio.

Pertanto le competenze e le circoscrizioni delle commissioni locali saranno quali risultano dalla seguente tebella, che sostituisce l'altra contenuta nella circolare n. 92 del *giornale militare ufficiale*, dispensa 7ª del 1917.

DALLOLIO — DEL BONO — GIARDINO.

Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.

Numero d'ordine	SEDE	PROVINCIE COMPRESE NELLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMMISSIONI
1	Alessandria	Alessandria — Pavia
2	Novara	Novara
3	Torino	Torino — Cuneo
4	Bergamo	Bergamo — Sondrio
5	Brescia	Brescia
6	Como	Como
7	Milano	Milano
8	Genova	Genova — Portomaurizio
9	Padova	Udine — Belluno — Treviso — Padova — Rovigo
10	Venezia	Venezia
11	Verona	Verona — Mantova — Vicenza
12	Piacenza	Piacenza — Cremona — Parma — Reggio Emilia
13	Bologna	Bologna — Modena — Ferrara — Ravenna — Forlì
14	Ancona	Ancona — Pesaro — Macerata — Ascoli Piceno
15	Chieti	Teramo — Chieti — Aquila — Campobasso
16	Firenze	Firenze — Arezzo — Siena
17	Livorno	Livorno — Pisa — Lucca — Grosseto — Massa Carrara
18	Perugia	Perugia
19	Roma	Roma
20	Napoli	Napoli — Caserta
21	Salerno	Avellino — Salerno — Benevento
22	Bari	Foggia — Bari — Lecce — Potenza
23	Catanzaro	Cosenza — Catanzaro — Reggio Calabria
24	Palermo	Palermo — Trapani — Girgenti — Caltanissetta
25	Catania	Catania — Messina — Siracusa
26	Cagliari	Cagliari — Sassari

N. **627**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Variante alla circolare n. 240, del 2 giugno 1914: Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale.** — (Direzione generale artiglieria). — 1° settembre 1917.

Il comma *C*) *Competenze*, quinto capoverso, sia modificato come segue;

« Le sovrapaghe sono dovute per tutte le giornate di presenza al corpo, per le ore di lavoro effettivamente prestate ».

Il sesto capoverso dello stesso comma *C*) è abrogato.

Comma *E*), numero 2 ultimo periodo, sia sostituito col seguente:

« Agli allievi operai comandati al laboratorio sarà dovuto il compenso orario di lire 0,10 in base a 10 ore di lavoro giornaliero ».

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2385) Roma, 1917, — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1917 — 28 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

628. — 2 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1441 col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 1405
629. — 6 SETTEMBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1489 contenente disposizioni per la nomina di seicento aspiranti dentisti. . . . . *Pag.* 1406
630. — 6 SETTEMBRE 1917. — AVANZAMENTO — DIVISA DEGLI UFFICIALI — Norme esecutive del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, per la nomina di 600 aspiranti dentisti. . . . . *Pag.* 1407
631. — 28 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione dei materiali di casermaggio perduti o rinvenuti nelle operazioni di guerra . . . . . *Pag.* 1411
632. — 28 SETTEMBBE 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo ed equipaggiamento . . . . . *Pag.* 1412
633. — 28 SETTEMBRE 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi per militari di truppa arditi *Pag.* 1412
634. — 28 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1412
635. — 28 SETTEMBRE 1917. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — GIUSTIZIA PENALE COMUNE. — Decreto luogotenenziale n. 1354 circa la sospensione dei procedimenti penali a carico di servizio militare . . . . . *Pag.* 1413
636. — 28 SETTEMBRE 1917. — TRASPORTI. — Trasporti di merci per la Sardegna . . . *Pag.* 1413
637. — 14 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Regio decreto n. 1511 col quale è dichiarato lo stato di guerra il territorio dei comuni dei circondari di Messina e di Reggio Calabria . *Pag* 1414
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1414

CIRCOLARE N. **628**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1441 col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 settembre 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 218, del 14 settembre 1917)

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 22. Ufficiali di vario grado e di varie armi, ecc. . . . . L. 500.000.—
» 24. Distretti di reclutamento — Ufficiali, ecc. . . . . » 1.350.000.—

Cap. n.	25.	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali, ecc.	L.	4.000.000.—
» »	29.	Corpi e servizi d'artiglieria, ecc.	»	2.500.000.—
» »	31.	Corpi e servizi del genio, ecc.	»	400.000.—
» »	35.	Carabinieri reali — Indennità, ecc.	»	1.800.000.—
» »	38.	Servizi sanitari — Ufficiali, ecc.	»	3.000.000.—
» »	39.	Servizi sanitari — Sottufficiali, caporali, ecc.	»	600.000.—
» »	40.	Servizio di commissariato, ecc.	»	350.000.—
» »	41.	Compagnie di sussistenza, ecc.	»	300.000.—
» »	42.	Spese di leva, ecc.	»	1.000.000.—
» »	47.	Compagnie di disciplina, ecc.	»	200.000.—
» »	53.	Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	10.000.000.—
» »	54.	Indennità per servizi, ecc.	»	5.000.000.—
» »	59.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	»	9.000.000.—
» »	60.	Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	1.200.000.—
» »	62.	Spese generali dei corpi, ecc.	»	2.200.000.—
» »	66.	Corredo alle truppe, ecc.	»	2.600.000.—
» »	69.	Casermaggio e combustibile, ecc.	»	3.000.000.—
» »	85.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	»	110.000.000.—
» »	100-*bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e le munizioni	»	310.000.000.—
» »	100-*ter*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	381.000.000.—
		Totale	L.	850.000.000.—

N. **629**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1489 contenente disposizioni per la nomina di seicento aspiranti dentisti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1917) (1).

Art. 1. — Per la durata della guerra è istituita una speciale categoria di *aspiranti dentisti*, la quale, nella progressione della gerarchia, sarà compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali.

(1) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 11 ottobre 1917.

Gli *aspiranti dentisti* saranno però considerati come rivestiti dello stato di ufficiale, e perciò sarà loro fatto, a tutti gli effetti, il trattamento previsto dalle leggi sullo stato degli ufficiali.

Art. 2. — Il grado di *aspirante dentista* è conferito per determinazione ministeriale.

Con apposite disposizioni sarà provveduto per stabilire la divisa e gli speciali distintivi degli *aspiranti dentisti* e le norme per il conferimento del grado stesso, e per l'impiego nella organizzazione del servizio sanitario dell'esercito.

Art. 3. — Possono essere nominati *aspiranti dentisti* i militari di qualsiasi classe o categoria, di età non superiore a 46 anni, che siano abilitati all'esercizio dell'odontoiatria a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 marzo 1912, n. 298.

Il numero degli aspiranti da nominarsi non potrà superare i seicento.

Art. 4. — Agli *aspiranti dentisti* saranno corrisposti gli assegni e le indennità stabiliti per i sottotenenti di complemento.

N. **630**. — AVANZAMENTO — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Norme esecutive del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, per la nomina di 600 aspiranti dentisti** (con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 settembre 1917.

I militari che siano in possesso di regolare diploma o abilitazione o autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 marzo 1912, n. 298, che desiderino conseguire la nomina ad « aspirante dentista » a norma dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 1489 del 6 settembre 1917, dovranno presentare domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra, direzione generale di sanità militare, non oltre il 15 ottobre 1917.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Estratto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale.
2. Attestazione di moralità e di buona condotta vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto.
3. Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
4. Certificato comprovante l'esito di leva, vidimato dal prefetto o dal sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato provvisorio.
5. Titolo professionale richiesto dall'art. 3 del citato decreto.

Coloro che si trovano sotto le armi sono dispensati dall'obbligo di produrre il documento di cui al n. 4.

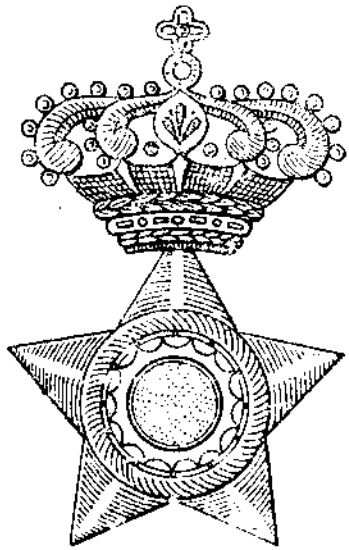
Il Ministero della guerra, entro il limite del numero di 600 posti stabiliti dal capoverso dell'art. 3 del decreto, potrà procedere alle nomine gradatamente, e darà la precedenza ai militari appartenenti alle classi 1874 al 1890, passando a quelli di classi più giovani solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di 600.

Nell'ambito degli appartenenti alle classi suaccennate sarà data la preferenza a co-

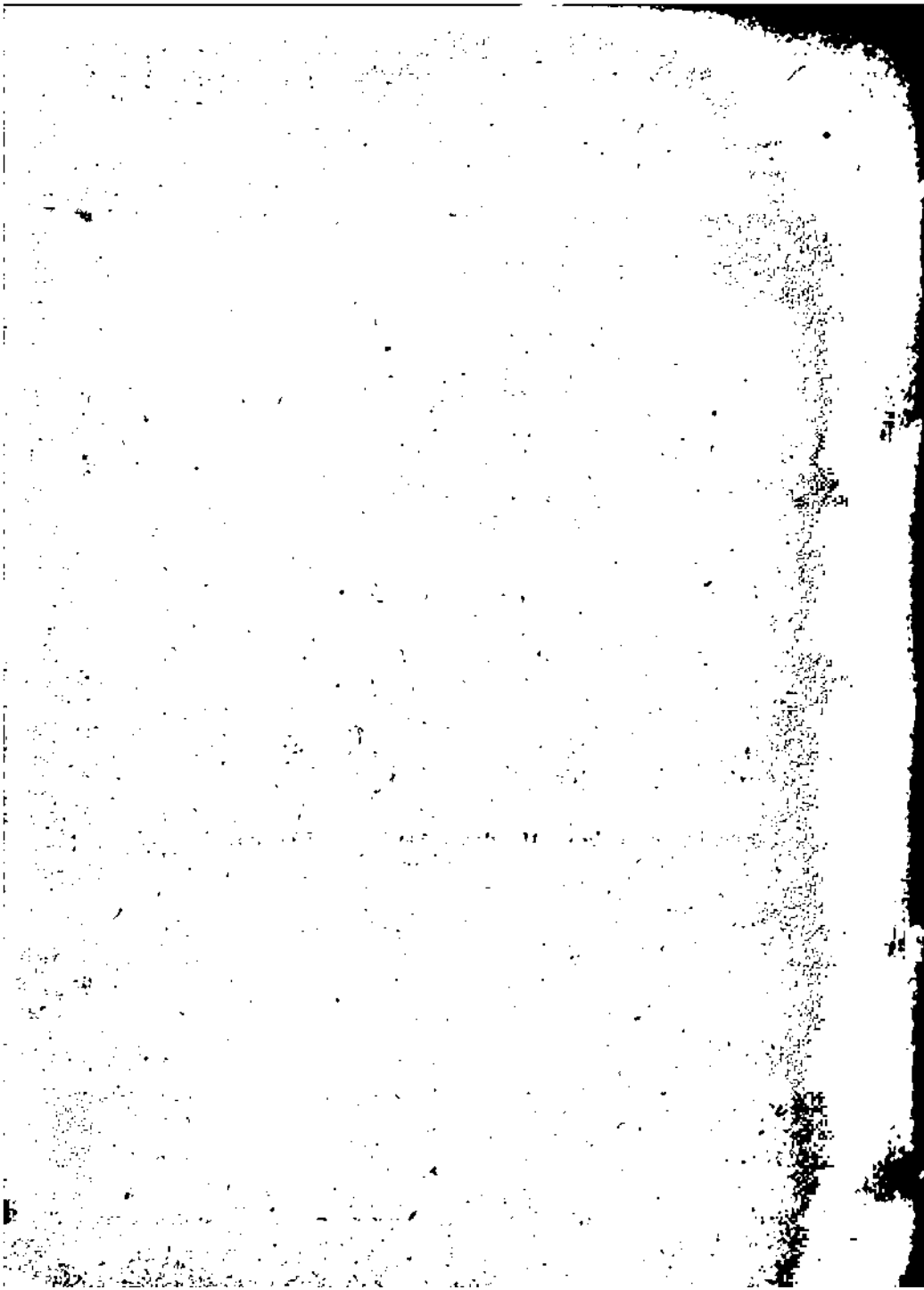
Il Ministero si riserva di destinare gli aspiranti nominati ai servizi odontoiatrici dell'esercito mobilitato indipendentemente dalla loro età e dalla loro eventualmente non incondizionata idoneità fisica.

Gli aspiranti dentisti vestiranno la stessa uniforme stabilita per gli aspiranti medici, con la differenza che il fregio del berretto porterà, in luogo della croce, un dischetto di panno rosso su campo di panno bianco conforme al disegno riprodotto nell'unita tavola.

Il Ministro — GIARDINO.



Fregio per il berretto degli Aspiranti Dentisti.



N. **631**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione dei materiali di casermaggio perduti o rinvenuti nelle operazioni di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 settembre 1917.

Dalle indagini fatte dall'ufficio stralcio dei materiali dei gruppi *A* e *B* per addivenire alla sistemazione degli oggetti di casermaggio portati dalle truppe nella prima occupazione è risultato che parte di essi, sebbene in cattivo stato, vennero versati ai magazzini di disinfezione e che altri vennero distrutti od abbandonati nella ritirata dall'altipiano di Asiago, nel maggio 1916, o adoperati per altri usi.

Di tali perdite i magazzi i principali di casermaggio interessati non ricevettero partecipazione alcuna, epperciò continuano a portare in carico verso lo Stato i materiali stessi.

Al contrario, quegli enti che comunque ebbero occasione di prendere in consegna parte di quel materiale, non hanno avuto l'avvedutezza di farsi rilasciare dai magazzini di ricupero e di disinfezione apposite ricevute, nè pensarono a compilare poi separati verbali per le perdite causate da forza maggiore.

Ora appunto, per tale irregolare procedimento, accade che alle richieste fatte dai consegnatari dei magazzini, per definire la sistemazione di detto materiale, gli enti stessi rispondano, invariabilmente, che, per mancanza degli ufficiali che, potevano dare schiarimenti (morti, feriti, prigionieri, ecc.), non sono in grado di fornire le necessarie informazioni al riguardo.

Se è vero quindi che alla sistemazione definitiva di detti materiali potrà addivenirsi con una ricognizione generale al termine delle ostilità, tale sistemazione non potrà essere completa se fin d'ora, per le mancanze dipendenti da cause conosciute, non si cercherà di diminuire le deficienze riscontrate.

E così, mentre s'invitano tutti gli uffici interessati a procedere con la massima cura e diligenza alla sistemazione di detti materiali, si dispone:

a) tutti i magazzini di ricupero e di disinfezione che dopo il riattamento hanno assunti in carico materiali di casermaggio sono tenuti a trasmettere, alla Direzione generale revisione dei conti — divisione 2ª di revisione (uffici conti guerra del materiale), una nota di tutti i materiali come sopra ricuperati, avvertendo che, in conformità di quanto è stato disposto colla circolare n. 490 del 1916, e dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 633 (circolare 305 del 1917), le richieste di scarico relative dovranno essere quietanzate a detto ufficio;

b) per le perdite invece dei materiali di casermaggio avvenute per eventi di guerra, distruzioni, abbandono, ecc., dei quali non si conosce l'ente consegnatario, il relativo decreto di scarico sarà rilasciato dalla Divisione casermaggio al suddetto ufficio stralcio.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 632. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo ed equipaggiamento.** — (Direzione generale servizi logistici amministrativi). 28 settembre 1917.

Ferme le disposizioni date con la circolare 480 inserta nel *giornale militare* corrente anno, circa l'aumento del 10 % alle tariffe di mano d'opera nella costruzione di tutti gli oggetti di corredo, in genere, di tela, il Ministero dispone perchè a datare dal 1° ottobre 1917, e per la durata della guerra, vengano apportate le seguenti varianti nelle tariffe alle voci « mano d'opera ed ogni altra fornitura » dei conti di costruzione (edizione 1912, n. 100) per i sottoindicati oggetti:

1° Invece dell'aumento del 10 %, quello del 25 % alla tariffa di mano d'opera per confezione delle mutande di tela; del 15 % alla tariffa come sopra della giubba di tela per armi a piedi; del 20 % alla tariffa come sopra della giubba di tela per armi a cavallo; del 30 % alla tariffa come sopra del pantalone di tela per armi a piedi; del 20 % alla tariffa come sopra del pantalone per armi a cavallo;

2° L'aumento del 10 % alle tariffe di mano d'opera per confezione delle giubbe di panno grigio-verde o di fustagno, in genere, e l'aumento del 25 % per la confezione delle mantelline di panno.

Tali aumenti saranno concessi anche per tutti i contratti in corso limitatamente però alle consegne in questi stabilite per data oltre il 1° ottobre stesso.

Con la circostanza si ricorda che la tariffa di mano d'opera per la confezione del telo da tenda rimane transitoriamente quella già concessa di lire 1.25.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 633. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi per militari di truppa arditi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 settembre 1917.

Per norma delle autorità interessate il Ministero avverte che lo speciale distintivo per « militari di truppa arditi » adottato per i militari di truppa delle armi combattenti (carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) e consistente nelle cifre reali, in ricamo d'argento, sormontanti il nodo di Savoia, di cui alla circolare 539 del *giornale militare* 1916, deve intendersi esteso anche alle truppe dislocate nelle colonie.

La concessione di tale distintivo è subordinata alle norme emanate dal Comando Supremo con sua circolare 15810 del 15 agosto 1916.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 634. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 settembre 1917.

Con circolare n. 589 del 1915 fu data notizia della cospicua offerta di L. 200.000, fatta dall'agenzia italiana Pneumatici Michelin, di Milano, allo scopo che L. 100.000 fossero destinate in premi agli automobilisti che avranno ottenuto ricompense al valore.

La prefata agenzia ha fatto premure per avere un elenco di detti militari, che figurano finora decorati al valore, allo scopo di prenderlo in considerazione per tutte quelle disposizioni che potessero sembrare opportune.

Ciò stante, questo Ministero, per essere messo in grado di aderire a tali premure, invita tutte le autorità militari che abbiano in forza militari automobilisti, di segnalare al più presto tutti quelli, fra essi, cui sia stata fin qui accordata una qualsiasi ricompensa al valor militare, indicando anche la dispensa del bollettino ufficiale, nella quale ciascuna ricompensa venne pubblicata.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **635**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — GIUSTIZIA PENALE COMUNE. — **Decreto luogotenenziale n. 1354 circa la sospensione dei procedimenti penali a causa di servizio militare**. — 28 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 210, del 5 settembre 1917).

Art. 1. — La sospensione di procedimenti penali, per ragioni di servizio militare consentita dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, non può essere disposta se non quando l'autorità militare, formalmente richiesta, abbia dichiarato di non potere lasciare pel tempo necessario a disposizione dell'autorità giudiziaria i militari, di cui essa abbia bisogno per l'istruzione o per il giudizio.

Nei processi con detenuti, di cui sia stata disposta la sospensione, ogni tre mesi, l'autorità giudiziaria deve rinnovare all'autorità militare la richiesta di porre a sua disposizione i militari, il cui impedimento ha determinato la sospenzione medesima.

Art. 2. — All'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811 sono aggiunte le parole seguenti: « od a meno che, concorrendo speciali ed eccezionali motivi, i ministri della guerra o della marina (a seconda che trattasi di militari dell'esercito o dell'armata) interpellati, non lo consentano, o di loro iniziativa non lo richiedano ».

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, si applica anche ai procedimenti in corso e già sospesi, pei quali deve subito farsi dall'autorità giudiziaria la occorrente richiesta all'autorità militare in conformità del disposto dei precedenti articoli. (1)

(1) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 5 settembre 1917.

N. **636**. — TRASPORTI. — **Trasporti di merci per la Sardegna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 settembre 1917.

Si fa noto che le merci dell'amministrazione militare da trasportarsi dal continente in Sardegna per mezzo di piroscafi postali dovranno d'ora innanzi essere avviati, per l'imbarco, esclusivamente a Civitavecchia, anzichè a Genova.

Quando però si tratti di casi eccezionali e di trasporti assolutamente improrogabili che debbano aver luogo per la via di Genova, dovrà esserne avvertito, in tempo opportuno, questo Ministero, per le pratiche del caso, comunicandogli il quantitativo delle merci da trasportare, la destinazione di esse e la data in cui siano pronte per l'imbarco.

N. **637.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1511 col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio dei comuni dei circondari di Messina e di Reggio Calabria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228 del 27 settembre 1917).

Articolo unico. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è dichiarato in stato di guerra il territorio dei comuni dei circondari di Messina e di Reggio Calabria.

Il presente decreto è entrato in vigore il 28 settembre 1917.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 62ª, anno 1917. circolare n. 601.

A pagina 1377 dello specchio, in corrispondenza di: fino a piedi 15 3/4 per pelle al pq., *invece di*: 12.60, *leggasi*: 2.60.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1917 — 5 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

638. — 23 AGOSTO 1917. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale è rettificata la tabella delle categorie di infermità, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, concernente le pensioni privilegiate di guerra . . . . . *Pag.* 1416

639. — 30 AGOSTO 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO E MILITARI DI TRUPPA. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito . . . . . *Pag.* 1417

640. — 2 SETTEMBRE 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1402, relativo alla concessione del soccorso giornaliero a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei Ministeri della guerra e della marina, in materia di concessione del soccorso giornaliero . . . . . *Pag.* 1417

641. — 2 SETTEMBRE 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale, n. 1402, del 2 settembre 1917, a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei Ministeri della guerra e della marina in materia di concessione del soccorso giornaliero. . . . . *Pag.* 1418

642. — 16 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1508, col quale le assegnazioni dei capitoli n. 100-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni e n. 100-*ter*, di quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate della complessiva somma di lire 400,000,000 . . . . . *Pag.* 1419

643. — 26 SETTEMBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . . *Pag.* 1420

644. — 26 SETTEMBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a *scelta* per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a *scelta*, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* corrente anno, concernente gli avanzamenti straordinari a scelta, per l'anno 1917 . . . . . *Pag.* 1422

645. — 30 SETTEMBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Ruolo dei tenenti generali . . . . . *Pag.* 1424

646. — 2 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Carta per corrispondenza e per altri usi d'ufficio. . . . . *Pag.* 1425

647. — 5 OTTOBRE 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi *Pag.* 1426

648. — 5 OTTOBRE 1917. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE-TELEGRAFICO. — Comunicazioni telefoniche in franchigia . . . . . *Pag.* 1426

649. — 5 OTTOBRE 1917. — TRASPORTI. — Modalità per trasporto dei quadrupedi. . . *Pag.* 1427

N. 650. — 5 OTTOBRE 1917. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . Pag. 1428
» 651. — 5 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . Pag. 1428
» 652. — 5 OTTOBRE 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti da apportare ai capitoli speciali d'oneri per la provvista di stivaletti con elastico per sottufficiali, carabinieri e musicanti, 219, N. 372 del Catalogo 1909 . . . . . Pag. 1429
» 653. — 5 OTTOBRE 1917. — TRASPORTI. — Viaggi di militari invalidi congedati per recarsi alle scuole di rieducazione professionale e per restituirsi alla loro residenza dopo le cure. . . . . Pag. 1430
AVVISO . . . . . Pag. 1431
AVVISO . . . . . Pag. 1431
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 1431

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 654. — 25 AGOSTO 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1455, contenente provvedimenti per facilitare la concessione di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personale delle aziende agrarie . . . . . Pag. 1432
» 655. — 9 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1452, concernente divieto di circolazione degli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone . . . . . Pag. 1433
» 656. — 16 SETTEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 1461, concernente proroga del termine di entrata in vigore del divieto imposto dal decreto luogotenenziale n. 1452 Pag. 1434
» 657. — 5 OTTOBRE 1917. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Ammissioni alle scuole di aviazione . . . . . Pag. 1434
» 658. — 5 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trattamento da farsi ai capi armaiuoli ed agli allievi armaiuoli, incaricati del servizio d'armamento presso i corpi . . . . . Pag. 1436

CIRCOLARE N. 638. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1451, col quale è rettificata la tabella delle categorie di infermità, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, concernente le pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228 del 27 settembre 1917).

Articolo unico. — A correzione di un errore incorso nella tabella (allegato *A*), annessa al Nostro decreto 20 maggio 1917, n. 876, si dispone quanto segue:

La voce prima, della categoria ottava « Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio — essendo l'altro integro — che ne riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo ed un quarto della normale », deve essere trasferita alla categoria nona, prendendo posto al n. 1, e la voce già iscritta al n. 1 di tale categoria, prende, invece, il n. 1-*bis*.

N. 639. - UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito.** — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 30 agosto 1917.

In seguito ad accordi col Ministero della marina è prorogato al 25 ottobre 1917 il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti di cui ai numeri 2 e 3 della circolare 16 agosto 1917, n. 538 *giornale militare* corrente anno, per la nomina di 200 guardiamarina di complemento.

Le autorità militari dipendenti provvederanno a dare la maggiore diffusione possibile alla presente determinazione.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 640. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1402, relativo alla concessione del soccorso giornaliero a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei ministri della guerra e della marina, in materia di concessione del soccorso giornaliero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214 del 10 settembre 1917).

Art. 1. — La concessione del soccorso giornaliero è estesa anche agli avi ed alle ave, anche vedove, dei militari alle armi sempre quando:

a) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

b) abbiano superato il 60° anno di età ovvero siano inabili al lavoro;

c) non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi di età superiore ai 18 anni e che non prestino servizio militare;

d) al soccorso non siano stati ammessi la moglie o i figli del militare, ovvero i genitori o i fratelli e sorelle di lui.

Art. 2. — Il soccorso di cui al precedente articolo deve essere corrisposto nella misura fissata per i genitori dei militari, col decreto luogotenenziale del 29 luglio 1917, n. 1199 e con decorrenza dalla data in cui gli interessati, in base al presente decreto, presenteranno la relativa domanda.

Art. 3. — Il comma *b*) dell'art. 2 del decreto luogotenenziale del 10 dicembre 1916, n. 1746 relativo ai ricorsi in materia di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari alle armi, è modificato come segue:

b) dall'agente delle imposte senza limitazione di tempo.

Art. 4. — Le commissioni provinciali di appello, istituite per l'esame dei ricorsi in materia di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, possono d'ufficio revocare le indebite concessioni di soccorso giornaliero fatte dalle commissioni comunali anche anteriormente al 1° gennaio 1917, data in cui esse commissioni provinciali cominciarono a funzionare.

Art. 5. Le commissioni provinciali di appello non potranno in nessun caso concedere arretrati del soccorso giornaliero per il periodo di tempo anteriore alla data del 1° gennaio 1917.

Art. 6. — I Ministri della guerra e della marina esercitano a mezzo dei comandi delle divisioni, dei distretti militari, delle regie capitanerie di porto e delle autorità prefettizie la sorveglianza sul servizio del soccorso giornaliero ed hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa in materia dalle commissioni comunali e da quelle provinciali d'appello che risulti in opposizione alle norme vigenti.

Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle commissioni comunali e provinciali, i Ministri della guerra e della marina devono sentire rispettivamente le commissioni stesse.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

N. 641 — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1402, del 2 settembre 1917, a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei Ministri della guerra e della marina, in materia di concessione di soccorso giornaliero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 settembre 1917.

Per effetto del decreto luogotenenziale n. 1402, del 2 settembre 1917, gli avi e le ave, purchè vedove, dei militari alle armi, a qualunque classe questi appartengano, che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del cennato decreto, possono aspirare alla concessione del soccorso giornaliero di cui al decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.

All'uopo dovranno farne domanda, anche verbale, al sindaco del comune nel quale risiedono, il quale provvederà a senso delle disposizioni vigenti in materia.

Con l'occasione si crede opportuno richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulle seguenti norme, che, con le altre già emanate, devono regolare la concessione del soccorso giornaliero.

1. Il soccorso giornaliero non può avere una decorrenza anteriore alla data della relativa domanda.

Solamente in casi eccezionali e semprequando sia provato che il ritardo nella presentazione della domanda sia dipeso da forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà degli interessati possono concedersi arretrati del detto soccorso, avvertendo però che, in ogni caso, gli arretrati stessi non possono giammai riferirsi a periodo di tempo anteriore al 1° gennaio 1917, come è detto nell'articolo 5 del sopraripportato decreto luogotenenziale.

2. Poichè base della concessione del soccorso giornaliero è la prestazione del servizio militare, il detto soccorso non deve corrispondersi alle famiglie dei militari disertori, sottoposti a procedimento penale o condannati, pel periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti nelle carceri.

Pertanto in tali casi i comandi di corpo o di reparto devono, a senso del n. 7 dell'istruzione 3 luglio 1907 e n. 9 della circolare 706 dal *giornale militare* del 1915, fare senza indugio le necessarie comunicazioni ai comuni interessati onde provvedano per la cessazione del soccorso giornaliero alle famiglie dei detti militari, come del pari devono

avvertire gli stessi comuni allorchè i militari riprendono servizio, allo scopo di far ripristinare la concessione del soccorso alle loro famiglie.

3. I congiunti dei militari morti o dichiarati dispersi, che non abbiano di già ottenuta la concessione del soccorso, potranno aspirarvi allorchè, per sopraggiunte circostanze, verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620 e con decorrenza dalla data della relativa domanda, semprequando, beninteso, i congiunti stessi non abbiano già conseguito la pensione od un acconto di essa.

4. Alle famiglie profughe dei territori occupati dal nostro esercito, che abbiano un congiunto alle armi, oltre l'assegno quali profughe, può essere concesso il soccorso giornaliero sempre che siano nelle condizioni di cui al citato decreto-legge del 13 maggio 1915, n. 620.

5. Le commissioni comunali e le commissioni provinciali d'appello per la concessione del soccorso giornaliero nelle loro decisioni devono sempre tenere presente la chiara dizione dell'articolo 5 del ripetuto decreto-legge 13 maggio 1915, in virtù del quale il soccorso giornaliero deve essere concesso solamente ai congiunti dei militari alle armi che, per l'assenza di questi ultimi, *sono rimasti privi del necessario sostentamento* e non già anche a quelli che, per la detta assenza, abbiano comunque risentito danno.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 642. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1508 col quale le assegnazioni dei capitoli n. 100-bis, dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni e n. 100-ter, di quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate della complessiva somma di lire 400 000.000.** — (Segretariato generale). — 16 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, 27 settembre 1917).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 100-*bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	»	190.000.000.—
» » 100-*ter*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	210.000.000.—
	Totale . . .	L.	400.000.000.—

N. 643. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 settembre 1917.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere iscritti sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

Arma di cavalleria — Maggiori: 23 agosto 1917 (Marchiafava Emilio compreso);

Arma d'artiglieria — Maggiori: 21 dicembre 1916 (Rubeo Silvio compreso);

Arma del genio — Maggiori; fino a tutto il 21 dicembre 1916 (Galassi Napoleone compreso);

Personale permanente dei distretti — Maggiori: 20 aprile 1916 (Zanini Elia compreso).

I documento d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati e prega di inoltrare al più presto gli specchi d'avanzamento dei capitani di fanteria in S. A. P. e di complemento con anzianità 12 settembre 1915, messi sul quadro d'avanzamento colla circolare 482 G. M. c. a.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultano i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali . . . . . 8 luglio 1917;
Maggiori generali medici . . . . . 30 settembre 1915.

(Per gli altri gradi vedi specchio alla pagina seguente).

Per gli *ufficiali delle categorie in congedo*, invece, continua ad avere vigore la circolare n. 28 *giornale militare* 1917 (modificata colla errata-corrige di pagina 318 dello stesso *giornale militare*, dispensa 12ª); si richiama però la particolare attenzione delle varie autorità sui due ultimi comma di essa e sulle successive circolari n. 214 e 422.

Il Ministro — GIARDINO.

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali e supplementari per l'anno 1917 alla data del 26 settembre 1917.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	15 marzo 1914	31 marzo 1916	15 giugno 1915 fino a Angelini Ernesto.	31 dicemb. 1913 fino a Giovenale Giacomo.	31 marzo 1915 fino a De Vuono Arturo ed esclusi i tenenti trasferiti nell'Arma in base alla legge 21 marzo 1915, n. 304.	Quando hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917.	16 agosto 1917	10 dicemb. 1916 fino a Russo Alberto.	12 settemb. 1915	1 agosto 1916	
Cavalleria	29 aprile 1916	31 maggio 1917	23 agosto 1917 fino a Marchiafava Emilio.	30 giugno 1913	15 luglio 1915 fino a Mustilli Amedeo.	
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Cavoli Mauro.	24 dicemb. 1916 fino a Rubeo Silvio.	30 giugno 1915 fino a Caratti Lorenzo.	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio.	24 dicemb. 1916 fino a Galassi Napoleone.	5 ottobre 1915 fino a Grütter Ottorino	1 aprile 1916	
Personale permanente dei distretti	—	5 ottobre 1915	20 aprile 1916.	31 gennaio 1912	—	
Personale delle fortezze						
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	24 febbraio 1916	16 gennaio 1916 fino a Columba Cesare.	14 gennaio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1913	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Giannelli Agostino.	28 marzo 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	13 febbraio 1916 fino a Serio Mario	1° luglio 1909 fino a Falcone Oscar.	1 febbraio 1916	
Corpo d'amministrazione	—	31 dicemb. 1914	14 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano.	1 luglio 1909 fino a Firrone Benedetto.	—	
Corpo veterinario militare	—	31 marzo 1914	1 novemb. 1915	1 luglio 1909	1 aprile 1913	

N. **641** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento *a scelta* per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, — ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* c. a.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta* — per l'anno 1917.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 26 settembre 1917.

In relazione ad estensioni avvenute nei quadri d'avanzamento ad anzianità (circolari 566 e 643 *giornale militare*, c. a.), il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in servizio *attivo permanente* per poter essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento *a scelta* per l'anno 1917, in base al decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare*, c. a.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta*, siano i seguenti:

Arma di fanteria. — Tenenti: fino a tutto il 27 ottobre 1916 (De Rossi Fausto compreso);

Arma di cavalleria. — Maggiori: fino a tutto il 23 agosto 1917 (Marchiafava Emilio compreso);

Arma di artiglieria. — Maggiori: fino a tutto il 25 febbraio 1917 (Alleva Ernesto compreso);

Arma del genio. — Maggiori: fino a tutto il 25 febbraio 1917 (Campanini Alberto compreso);

Personale permanente dei distretti. — Maggiori: fino a tutto il 26 giugno 1916 (Jourdan Umberto compreso);

Ufficiali di sussistenza. — Maggiori: fino a tutto il 17 settembre 1916 — (Setti Raffaele compreso).

Nel quadro allegato si riportano, per facilità di consultazione, i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi nei quadri d'avanzamento suppletivi *a scelta* per l'anno 1917, alla data del 26 settembre 1917.

Le proposte di promozione *a scelta*, compilate secondo le norme di cui alla circolare 548 del *giornale militare*, c. a., dovranno essere inviate al Comando Supremo — *ufficio promozioni speciali* — pel tramite dei rispettivi comandi generali, ispettorati, uffici d'ispezione, a seconda che le medesime si riferiscano ad ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, carabinieri, medici e farmacisti, di commissariato, o dei servizi amministrativi, o del corpo veterinario.

Le proposte riguardanti ufficiali di stato maggiore, od in servizio di stato maggiore, saranno in precedenza sottoposte al giudizio della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1328, del 26 agosto 1915 e pertanto dovranno pervenire all'ufficio promozioni speciali per il tramite dell'*ufficio personale ufficiali* dello stesso Comando Supremo.

Il Ministro — Grandinetto.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento suppletivi *a scelta* per l'anno 1917 alla data del 26 settembre 1917.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 Di Salvo Ernesto.	1° luglio 1914 Fusi Cenis o.	15 luglio 1915 Masera Vincenzo.
Fanteria	1° aprile 1917 fino a Massaglia Francesco (compreso)	9 novembre 1915 Celentano Giuseppe.	27 ottobre 1916 De Rossi Fausto.
Cavalleria	23 agosto 1917 Marchiafava Emilio.	31 dicembre 1914 Rotondo Sergio.	1° febbraio 1916 Novelli Gastone.
Artiglieria	25 febbraio 1917 Alleva Ernesto	9 novembre 1915 Volpi Giuseppe.	1° agosto 1916 Seco Gustavo
Genio	25 febbraio 1917 Campanini Alberto.	9 novembre 1915 Gastaldi Mario.	1° agosto 1916 Zenoni Manrico.
Personale permanente dei distretti	26 giugno 1916 Jourdan Umberto.	31 dicembre 1914 Garzi Riccardo	—
Personale delle fortezze	—	30 giugno 1913 Cenerazzo Vincenzo.	—
Corpo sanitario militare	16 gennaio 1916 Calendoli Saverio.	11 novembre 1915 Rizzo Cornelio.	3 marzo 1917 Virgona Giuseppe
Corpo di commissariato militare	27 luglio 1916 Michel Riccardo.	31 ottobre 1915 Zironi Gilberto.	(1)
Ufficiali di sussistenza	17 settembre 1916 Setti Raffaele.	16 agosto 1914 Bertacchi Pietro.	1° marzo 1916 Vitelli Mario.
Corpo d'amministrazione	14 ottobre 1915 Paci Mauro.	19 settembre 1914 Salvezza Salvatore.	17 aprile 1916 Corallo Giovanni (1)
Corpo veterinario militare	24 dicembre 1916 Tosatti Ubaldo.	1° luglio 1912 Bernardini Vittorio.	1° aprile 1913 Livolsi Michele.

NOTA. — **GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO possono essere presi in esame quando abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di uguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso che avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916).**

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando si trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

(1) I tenenti commissari in S. A. P., con anzianità 18 marzo 1917 e che, in base all'art. 4 del D. L. 1588 del 1916 (Circ. 725 G. M.) non conseguiranno avanzamento prima del 18 marzo 1918, non potranno per ora essere presi in esame per l'avanzamento a scelta. Lo potranno invece i tenenti delle categorie in congedo, fino alla anzianità 16 gennaio 1916 (Cappello Rocco compreso).

(2) I tenenti di amministrazione in S. A. P., anche se riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta, non potranno conseguire il grado superiore se non al compimento del terzo anno dalla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. (Art. 3 del D. L. n. 563 del 1916, circ. 304 G. M.).

N. 615. — AVANZAMENTO. — Ruolo dei tenenti generali. — (Gabinetto). — 30 settembre 1917.

Il ruolo di anzianità dei tenenti generali risultante al 31 agosto 1917, data di pubblicazione del decreto 23 agosto 1917, n. 1041, dopo l'applicazione del decreto medesimo è stato stabilito con decreto luogotenenziale 30 settembre 1917 come segue:

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta.
S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta conte di Torino.
Brusati cav. Ugo.
Cadorna conte Luigi.
Zuccari cav. Luigi.
Aliprindi cav. Florenzio.
Ragni cav. Ottavio.
Marini cav. Pietro.
Grandi cav. Domenico.
D'Ottone cav. Fortunato.
Panizzardi cav. Alessandro.
Bonazzi cav. Lorenzo.
Nicolis di Robilant cav. Mario.
Porro nobile dei conti di Santa Maria della Bicocca cav. Carlo.
Pecori-Giraldi nobile e patrizio di Firenze conte Guglielmo.
Capello cav. Luigi.
Camerana conte Vittorio.
Garioni cav. Vincenzo.
Cigliana cav. Giorgio.
Segato cav. Luigi.
Zoppi cav. Gaetano.
Morrone cav. Paolo.
Prelli cav. Giovanni
Ameglio cav. Giovanni.
D'Alessandro cav. Felice.
Panizzardi cav. Pietro.
Druetti cav. Luigi.
Lequio cav. Clemente.
Lanz cav. Guglielmo.
Tassoni cav. Giulio.
Roffi cav. Oscar.
Scrivante cav. Giovanni.
Angelotti cav. Cleto.
Tettoni cav. Adolfo.
Dall'Olio cav. Alfredo.
Nasalli Rocca conte Saverio.
Pirozzi cav. Nicola.
Piacentini cav. Settimio.
Ciancio cav. Giuseppe.
Vercellana cav. Giovanni.
Coardi di Carpenetto dei marchesi di Bagnano nobile Edoardo.
Lenchantin cav. Luigi.
D'Avanzo cav. Nicola.
Carbone cav. Domenico.
Mambretti cav. Ettore.
Etna cav. Donato.
Montuori cav. Luca.
Ruggeri Laderchi conte Paolo.
Cavaciocchi cav. Alberto.
Vanzo cav. Augusto.
Sagramoso nobile e conte palatino Pier Luigi.
Gatti cav. Antonio.
Ricci Armani nob. di Firenze e di Pontremoli cav. Armano.
De Albertis cav. Vittorio.
Fabbri cav. Augusto.
Ferrero cav. Giacinto.
Petitti di Roreto cav. Carlo.
Giardino cav. Gaetano.
Scotti cav. Arcangelo.
Salazar nob. Michele.
Gigli-Cervi conte Giovanni.
Guicciardi conte di Cervarolo cav. Carlo.
Fara cav. Gustavo.
Bodria cav. Primo.
Mossolin cav. Evaristo.
Verdinois cav. Guglielmo.
Moneta cav. Giovanni.
Orefice cav. Pasquale.
Zupelli cav. Vittorio.

Borghi cav. Achille.
D'Agata cav. Tommaso.
Pellegrini cav. Giovanni.
Franzini cav. Giovanni.
Marciani cav. Francesco.
Amari nob. dei conti di S. Adriano cav. Giuseppe.
Farisoglio cav. Angelo.
Carignani patrizio napolitano nob. dei duchi di Novoli e di Tolve cav. Carlo.
Marchetti cav. Adolfo.
Alfieri cav. Vittorio.
Venturi cav. Giuseppe.
Litta Modignani nob. patrizio milanese cav. Vittorio.
Borzini cav. Attilio.
Gonzaga principe Maurizio.
Lombardi cav. Stefano.
Negri dei conti di Lamporo nob. Ettore.
Diaz cav. Armando.
Caputo cav. Eugenio.
Zanotti cav. Achille.
Cauvin cav. Luigi.
Serra cav. Teodorico.
Ravazza cav Edoardo.
Ferrari cav. Decio.
Pirzio Biroli cav. Luigi.
Croce cav. Giovanni.
Rizza cav. Sebastiano.
Coco cav. Francesco.
De Bernardis cav. Nicola.
Giustetti cav. Umberto.
Poggi cav. Carlo,
Petilli cav. Giuseppe.
Amadei cav. Giulio.
Arvonio cav. Giuseppe.
Latini cav. Giulio.
Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio.
Sachero cav. Giacinto.
Marieni cav. Giov. Battista.
Comotti cav. Pietro.
Goria cav. Alessandro.
Locurcio cav. Antonio.
Bloise cav. Carlo.
Martinelli cav. Vittorio.
Meomartini cav. Pasquale.
De Rossi cav. Eugenio.
Chionetti cav. Oreste.
Caviglia cav. Enrico.
Moccagatta cav. Giuseppe.
Sailer cav. Emilio.
Paolini cav. Giuseppe.
Ferrari cav. Giuseppe Francesco.
Pennella cav. Giuseppe.
Badoglio cav. Pietro.

N. **646**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Carta per corrispondenza e per altri usi d'ufficio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 ottobre 1917.

Con riferimento alle circolari 373 e 527 corrente anno, si avverte che la carta per corrispondenza e per altri usi d'ufficio (registri, prospetti, ecc., ecc.) che viene provveduta con i fondi per le spese d'ufficio, dovrà continuare, fino a nuovo ordine, ad essere acquistata dalle singole amministrazioni nel modo fin qui praticato.

Indipendentemente da ciò, tutte le amministrazioni faranno conoscere al più presto al Ministero quante risme di carta formato protocollo di 500 fogli ciascuna, occorrono loro per un anno (esclusi s'intende gli stampati che vengono forniti dal reclusorio militare) per la corrispondenza e gli altri usi sopraindicati.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **647**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 5 ottobre 1917.

È adottato uno speciale bracciale per i militari temporaneamente esonerati dal servizio militare a senso del n. 6 (operai specializzati) e del n. 7 (militari esonerati a vantaggio delle aziende agricole a conduzione familiare) della circolare 552 del corrente anno.

Il detto bracciale, da portarsi costantemente sulla manica sinistra del vestito, al di sopra del gomito, sarà della foggia prescritta per i bracciali delle altre categorie di militari esonerati, ma di colore *verde*, con una stelletta metallica a cinque punte al centro, e porterà impresse, ai due lati della stelletta, le iniziali L. A. in carattere a stampa maiuscolo, dell'altezza di tre centimetri.

Tutti gli altri esonerati per effetto della circolare 552 porteranno il bracciale tricolore attualmente in uso.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **648**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — **Comunicazioni telefoniche in franchigia.** — (Direzione generale dei servizi logistici e amministrativi). — 5 ottobre 1917.

Il Ministero delle poste e telegrafi ha fatto rilevare i gravi inconvenienti cui dà luogo l'abuso delle comunicazioni telefoniche in franchigia da parte di ufficiali e funzionari dipendenti, sulle linee interurbane.

Tale abuso, infatti, oltre ad un sovraccarico di lavoro al personale telefonico, produce ritardi ed intralci nell'andamento del servizio, che provocano continue proteste, sia da parte delle autorità governative stesse, sia da parte del pubblico, costretto spesso a rinunciare all'uso del telefono.

Dalla presidenza del Consiglio sono state, di conseguenza, emanate — di concerto col prefato Ministero — le seguenti disposizioni, circa l'uso dei telefoni interurbani, da parte delle persone suddette:

1. I funzionari ed ufficiali dipendenti, che attualmente godono della franchigia telefonica sulle linee interurbane governative, dovranno, d'ora in poi, limitare l'uso della franchigia stessa alle sole comunicazioni che concernono importanti ed urgenti affari di servizio, per la cui trattazione non convenga in modo assoluto la corrispondenza telegrafica o epistolare. In ogni caso la linea telefonica deve essere tenuta impegnata per il tempo strettamente necessario, che *normalmente* non deve superare sei minuti.

2. Le comunicazioni telefoniche che dal Ministero delle poste e telegrafi, d'accordo con questo, saranno riconosciute abusive per mancanza d'importanza o d'urgenza, o per prolissità, o perchè di carattere *privato*, saranno sottoposte al pagamento della tassa relativa in base alle tariffe in vigore.

3. Si esamineranno *con la maggiore severità le eventuali giustificazioni dei funzionari dipendenti*, e, qualora questi non pagassero le tasse delle comunicazioni telefoniche ricono-

sciute abusive, si provvederà disciplinarmente a loro carico, in base agli art. 50 e 51 del testo unico delle leggi sullo stato economico degli impiegati civili e dei regolamenti speciali vigenti per ciascuna amministrazione.

Si invitano pertanto tutte le autorità militari alla stretta osservanza delle prescrizioni sovra trascritte, ad evitare i provvedimenti amministrativi di addebito comminati ai trasgressori e quelli disciplinari, che il Ministero non mancherà di adottare in caso che le lamentate anormalità abbiano a ripetersi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **649**. — TRASPORTI. — **Modalità pel trasporto dei quadrupedi.** — (Direzione Generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 ottobre 1917.

È stato constatato in varie circostanze, ed anche nella revisione della contabilità dell'Amministrazione Ferroviaria, che le autorità militari, non ostante i ripetuti richiami, seguiscono le spedizioni di cavalli, e quadrupedi in genere, valendosi non delle richieste mod. 3, di cui al § 120 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (Edizione 1911 — quale fu modificato con R. decreto 14 febbraio 1915 —); ma producendo o la richiesta mod. *C*, parte 3ª, o quella mod. 444, ciò che determina o il pagamento *diretto* del trasporto, ovvero l'addebito *in conto corrente* del relativo importo; mentre, con la produzione del mod. 3, esso avviene *in franchigia*, sè non occorra effettuare *un treno apposito*.

Ora poichè, come è noto, i trasporti di quadrupedi si effettuano sempre con accompagnamento, essendo questo prescritto dalle disposizioni di tariffa, e quindi si verifica *sempre* la condizione imposta dal citato § 120, cioè che il trasporto avvenga *sotto scorta*, il Ministero, che ha fin qui accordata sanatoria al fatto compiuto, partecipa che *dal* 16 *ottobre* 1917 faranno carico a coloro che avranno emesso richieste mod. *C*, parte 3ª, o mod. 444, le spese di trasporto di quadrupedi di proprietà sia dell'Amministrazione militare, sia di militari, che debbano viaggiare *per ragioni di servizio*.

L'uso delle richieste mod. *C*, parte 3ª, finchè dura il regime di cui al precitato paragrafo, sarà pertanto limitato alle sole spedizioni di cavalli *non determinate da cause di servizio*, che, nei casi previsti dal menzionato regolamento, possano, aver luogo a tariffa militare, *a spese* dei mittenti.

Confermasi, con la circostanza, che le richieste mod. 444 pei trasporti in conto-corrente debbono valere soltanto pei trasporti *di materiali*, non mai per quelli di *quadrupedi*.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **650**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 ottobre 1917.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comando istituito:

Legione Palermo — Tenenza di Palermo interna 2ª.

Cambio di denominazione:

L'attuale tenenza di Palermo interna prende il nome di Palermo interna 1ª.

N. **651**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915, 1916, 1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 ottobre 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 621 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Ufficiali del 5° raggruppamento pesante campale. Zona di guerra. — L. 180 ai mutilati in guerra.

Comando della 55ª divisione di fanteria. Zona di guerra. — L. 11,950, rappresentante l'utile ricavato, dal 21 luglio a tutto l'agosto 1917, dalla gestione di 4 posti di ristoro istituiti dalla 44ª divisione di fanteria e di 2 istituiti dalla 55ª, per essere divise in parti uguali a favore dei militari mutilati nell'attuale guerra, dando la preferenza a quelli fra essi che abbiano figli degli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

2° *Battaglion del 93° reggimento fanteria.* Cirene. L. 267, raccolte per spontanee offerte fra i militari di detto reggimento, per essere destinate a beneficio delle famiglie dei militari morti e feriti in guerra.

Militari della compagnia lavoratori del V e XIII gruppo alpino in zona di guerra. — L. 57,80, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Militari del 228° plotone carabinieri reali, addetto alla 11ª divisione di fanteria. — L. 4000 in favore degli orfani dei militari del R. esercito, caduti nell'attuale guerra.

Un anonimo. — L. 300, divise in tre premi di L. 100 ciascuno, da assegnarsi in favore dei tre militari della classe del 1899, effettivi al deposito fanteria di Massa Carrara, che per i primi conseguiranno una medaglia al valore di bronzo, d'argento o d'oro.

Signor Giorgio Foret, da Barcellona (Spagna). — L. 10,000 in favore del personale dell'aeroplano e idrovolante italiano che colerà a fondo un sottomarino nemico nel Mediterraneo.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **652.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti da apportare ai capitoli speciali d'oneri per la provvista di stivaletti con elastico per sottufficiali, carabinieri e musicanti, n. 219, (n. 372 del catalogo 1909).** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi. — 5 ottobre 1917.

Il Ministero ha determinato di estendere agli stivaletti con elastico per sottufficiali, carabinieri e musicanti l'uso delle pelli conciate al cromo ed a regola d'arte annerite con sostanze che non intacchino la buona costituzione della pelle.

In conseguenza vengono apportate le seguenti varianti ai capitoli speciali d'oneri n. 219 (n. 372 del catalogo 1909) che stabiliscono le principali caratteristiche per la costruzione ed il collaudo degli stivaletti di cui trattasi.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

Gli stivaletti da provvedersi sono appaiati e costruiti su due diverse forme, una pel piede destro, l'altra pel piede sinistro, aventi le dimensioni seguenti;

Lunghezza totale della forma	1ª serie				2ª serie				
	Taglie 1°	2°	3°	Larghezza del sottopiede	Taglie 4°	5°	6°	7°	Larghezza del sottopiede
	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede				Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede				
Centimetri 26	25,7	25,2	24,7	95	23,7	23,2	22,7	22,2	88
» 27	26,3	25,8	25,3	97	24,3	23,8	23,3	22,8	90
» 28	26,9	26,4	25,9	99	24,9	24,4	23,9	23,4	92
» 29	27,5	27,0	26,5	101	25,5	25,0	24,5	24,0	94
» 30	28,1	27,6	27,1	103	26,1	25,6	25,1	24,6	96
» 31	28,7	28,2	27,7	105	26,7	26,2	25,7	25,2	98
» 32	29,3	28,8	28,3	107	27,3	26,8	26,3	25,8	100
» 33	29,9	29,4	28,9	109	27,9	27,4	26,9	26,4	102

N. B. — La grossezza al collo del piede aumenta di un centimetro pei singoli numeri e taglie sulla grossezza nella linea della massima larghezza del piede.

Devono per forma e per ogni particolare di lavorazione, anche se non descritti nei seguenti articoli, corrispondere al campione rispetto al quale non devon essere inferiori per la qualità della materia prima.

Il 4° comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

La spessezza deve essere uniforme e corrispondere a quella segnata a tavola *A*; il tracciamento deve corrispondere a quello del campione; la spessezza deve essere inoltre uguale per le due suole dello stesso paio di stivaletto. La suola deve sporgere dal tomaio 5 o 6 mm., presentando la segnatura tra punto e punto come si rileva dal campione.

I due primi comma dell'art. 8, cono sostituiti dai seguenti:

Il tomaio di un sol pezzo, deve essere di pelle di vacca spaccata, di vitello o di vacchetta, tanto nostrali che esteri. La concia delle pelli deve essere ottenuta in modo razionale, tanto vegetale quanto con composti di cromo conosciuti ed accettati dalla buona pratica; le pelli devono essere tinte in nero, convenientemente ingrassate e rifinite colle migliori regole d'arte.

Al taglio di sezione la pelle deve presentare nella concia minerale una linea bianca azzurrognola fra due limiti neri.

Le pelli dovranno esserse ben scarnite e rasate, non sfiorate, nè forate, nè macchiate, lucie di color nero ben stirato, unito ed omogeneo dalla parte di fiore. La grana deve essere fina e regolare; il fiore deve essere uniforme, sano, fine, morbido e pastoso al tatto e lucido, piegato in quattro all'esterno non deve screpolarsi.

Il 3° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

I rinforzi possono essere di pelle di montone annerita e coprono i tiranti.

Allo stesso art. 10 è aggiunto il seguente comma:

La lavorazione dello stivaletto può essere eseguita tanto a mano che a macchina. In quest'ultimo caso vigono le disposizioni contenute nelle « Condizioni speciali per la provvista di calzature per l'esercito » del febbraio 1917.

Le tavole *B C* sono abolite.

Il Ministro. — GIARDINO.

N. 653. — TRASPORTI. — **Viaggi dei militari invalidi congedati per recarsi alle scuole di rieducazione professionale e per restituirsi alla loro residenza dopo le cure.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 ottobre 1917.

I militari *congedati* invalidi per causa di guerra ammessi alle scuole di rieducazione professionale sono da considerarsi, quanto ai diritti per i trasporti, come *militari richiamati in servizio* e loro viene esteso il trattamento previsto dal regolamento pei trasporti militari (§ 17, lettera *b*), ultimo periodo, se trattasi di ufficiali; e stesso paragrafo lettera *g*) se trattasi di militari di truppa). È concessa, quindi, l'applicazione della tariffa militare, pei viaggi che detti militari debbono effettuare per recarsi dalla loro residenza alla località dove ha sede la scuola di rieducazione professionale, e per quelli di ritorno alla residenza medesima dopo le cure e l'istruzione ricevuta in detta scuola.

Il Ministro — GIARDINO.

AVVISO

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli indetto dal Ministero della marina a 20 posti di *sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo* è prorogato *al* 31 *ottobre* 1917.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli indetto dal Ministero della marina a 25 posti di *sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo* è prorogato al 31 *ottobre* 1917.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 62ª, anno 1917, circolare n. 601.

A pagina 1377 in corrispondenza delle due ultime voci dell'articolo 3° Cuoio mascherreccio – Cuoio pergamenato – in luogo di p. q., *leggasi:* kg.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **654.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1455, contenente provvedimenti per facilitare la concessione di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personale delle aziende agrarie** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 23 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 26 settembre 1917).

Art. 1. — Le istanze delle aziende agricole a conduzione familiare, nelle quali la famiglia del coltivatore del fondo sia rimasta, per effetto delle chiamate alle armi, priva di qualsiasi uomo valido fra i 16 e i 65 anni, intese ad ottenere l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi di un militare appartenente alla famiglia stessa, prima di essere decise dalla commissione locale per le esonerazioni, saranno prese in esame da apposite sottocommissioni presso le commissioni provinciali di agricoltura istituite con decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 545, e trasmesse alle commissioni locali per le esonerazioni temporanee, se ritenute meritevoli di accoglimento.

Le altre invece, sulle quali le sottocommissioni di agricoltura abbiano espresso parere sfavorevole, non avranno seguito e non potranno formare oggetto del ricorso di cui all'articolo 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Qualora peraltro le aziende facciano pervenire lagnanze o reclami al Ministero di agricoltura, questo, ove li riconosca fondati, e si formi un convincimento diverso dal parere espresso dalla sottocommissione di agricoltura, invierà gli atti alla commissione locale per le esonerazioni, per l'ulteriore svolgimento ordinario previsto dalle norme vigenti in materia di esonerazioni, compreso l'eventuale ricorso di cui all'accennato art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 2. — Alle deliberazioni delle commissioni locali per le esonerazioni sulle istanze delle aziende agrarie in genere, delle aziende a conduzione familiare di cui all'articolo precedente, delle associazioni agrarie cooperative, degli uffici di collocamento di mano l'opera agricola e su quelle per l'esonerazione di operai agricoli specializzati assisterà con voto consultivo, il rappresentante delle sottocommissioni di agricoltura della provincia cui appartiene l'azienda agricola richiedente l'esonerazione di personale.

Art. 3. — In deroga all'allegato C art. 11 del decreto luogotenenziale 9 novembre 916, n. 1525, relativo alle tasse di bollo sui documenti per le esonerazioni dal servizio effettivo sotto le armi, le istanze per le esonerazioni che siano richieste dalle aziende agricole a conduzione familiare di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno soggette all'unica tassa di bollo di L. 2,00, la quale dispenserà dal bollo da applicarsi sul foglietto di esonerazione mod. *E bis*, che viene rilasciato ai militari esonerati.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

655. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1752, del 9 settembre 1917 concernente divieto di circolazione degli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone. — (Ufficio automobilistico) — (*Gazzetta ufficiale* n. 221 in data 18 settembre 1917. — 9 settembre 1917.

Art. 1. — Durante la guerra è vietata la circolazione delle automobili, delle motociclette ed in genere di tutti gli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone.

Art. 2. — Dal suddetto divieto sono eccettuati:

a) gli autoveicoli appartenenti alle persone della reale famiglia;

b) gli autoveicoli appartenenti ai Grandi ufficiali dello Stato, di cui all'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349 e alle persone indicate all'art. 2 dello stesso decreto, nonchè gli autoveicoli del R. esercito e della R. marina;

c) gli autoveicoli delle associazioni sanitarie, adibiti esclusivamente al trasporto dei malati e dei feriti, e del personale in servizio;

d) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri, ed al personale delle legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede, muniti della targa C. D.

e) gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici interurbani;

f) gli autoveicoli addetti ai corpi dei pompieri, quando circolano per ragioni di servizio;

g) gli autoveicoli che il ministro per le armi e munizioni riterrà opportuno autorizzare alla circolazione *per ragioni speciali e di carattere assolutamente eccezionale.*

Art. 3. — Gli autoveicoli di cui al precedente articolo saranno muniti di uno speciale permesso che, a cura degli interessati, dovrà essere richiesto al Ministero armi e munizioni (Ufficio automobilistico) e nel quale saranno indicati oltre il numero, la marca e la potenzialità della vettura, con riferimento alla licenza di circolazione di cui all'articolo 2 della legge 30 giugno 1912, n. 739 sulla circolazione degli automobili, la categoria cui appartiene l'autoveicolo a norma del precedente articolo. Gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici interurbani di cui alla lettera *E* potranno percorrere soltanto le vie stabilite con la concessione del servizio pubblico e limitatamente all'orario approvato dalle competenti autorità.

Art. 4. — L'autoveicolo trovato in circolazione, per qualunque motivo, contrariamente alle disposizioni precedenti, sarà confiscato, e tanto il proprietario che il conduttore di esso saranno passibili dell'ammenda da lire 500 a lire 2000, oltre all'arresto fino ad un mese in recidiva.

Art. 5. — L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto spetta ai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie ed a quelli del genio civile, agli agenti giurati della polizia stradale dipendenti dallo Stato o dagli enti locali, ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

L'ammontare delle pene pecuniarie previste dal precedente articolo 4 sarà devoluto per una metà, a titolo di premio, agli agenti che avranno accertata la contravvenzione, e per il resto allo Stato.

Art. 6. — Alle condanne emanate in base al presente decreto non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 7. Il presente decreto andrà in vigore il giorno 20 settembre 1917.

N. **656**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1461 concernente proroga del termine di entrata in vigore del divieto imposto dal decreto luogotenenziale n. 1252.** — (Ufficio automobilistico). — 16 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 221, del 12 settembre 1917).

Articolo unico. — L'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1482, è prorogata al giorno 1° ottobre 1917.

N. **657**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissioni alle scuole di aviazione.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 5 ottobre 1917.

Allo scopo di consentire anche agli ufficiali e militari di truppa che si trovano in zona territoriale di concorrere all'ammissione al pilotaggio di aeroplani o idrovolanti si determina:

1. Potranno, a loro domanda, essere ammessi alle scuole di pilotaggio per aeroplani e idrovolanti gli ufficiali e sottufficiali ed i militari di truppa delle armi combattenti qui appresso indicati e che si trovano presso comandi, servizi o reparti territoriali:

a) I sottotenenti di qualsiasi anzianità ed i tenenti con anzianità di spalline non superiore ai 24 mesi se di cavalleria, ed ai 15 se delle altre armi, siano gli ufficiali stessi in servizio attivo permanente, ovvero richiamati dal congedo;

b) I sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente o richiamati dal congedo.

2. Per il giorno 20 del corrente mese di ottobre e per il giorno 10 di ciascun mese successivo, fino a nuovo ordine, i comandi di corpo d'armata territoriali trasmetteranno al Ministero per le armi e munizioni (Direzione generale d'aeronautica) 8 domande di ufficiali e 20 di militari di truppa prescelte dai comandi di corpo d'armata stessi fra tutte quelle che saranno inoltrate. In tali aliquote si è tenuto conto del probabile scarto per idoneità fisica, che in media raggiunge il 40 °/₀ degli ammittendi, per cui mensilmente non appena effettuata la visita presso l'apposito gabinetto psicofisiologico di Torino, i militari dichiarati non idonei faranno immediatamente ritorno al reparto di provenienza, rimanendo a disposizione del battaglione scuole aviatori soltanto i dichiarati fisicamente idonei che approssimativamente raggiungeranno il numero di 6 ufficiali e 14 militari di truppa.

I predetti comandi disporranno altresì affinchè gli 8 ufficiali ed i 20 militari di truppa che segnaleranno mensilmente a questo Ministero non siano per nessun motivo allontanati dai reparti che li hanno in forza.

3. Le domande, in carta bollata da L. 2, dovranno essere indirizzate al Ministero per le armi e munizioni (Direzione generale d'aeronautica) ed inoltrate per via gerarchica. I richiedenti potranno unire alle domande quei titoli che eventualmente posseggano e che comprovino le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano.

4. Le domande dovranno essere corredate di certificato medico, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da precedenti morbosi ereditari e che possegga i seguenti requisiti fisici: vista ottima (visus - 1 in entrambi gli occhi senza occhiali), udito ottimo; apparato circolatorio, nervoso e respiratorio ottimi; peso non superiore kg. 80; età non superiore agli anni 32.

5. Le autorità militari alle quali le dette domande saranno presentate, dovranno esprimere il loro motivato parere al riguardo, aggiungendo alle medesime, per quanto riguarda i sottufficiali e i militari di truppa, i seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 59);

b) dichiarazione del comandante del corpo, dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare, o condanne pronunciate da tribunali ordinari, per reati d'indole indecorosa o politica e sia di buona condotta civile e militare;

c) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato, fino al giorno in cui presenta la domanda.

6. Nella domanda gli aspiranti dovranno esplicitamente dichiarare di accettare sia l'ammissione al pilotaggio di aeroplani sia l'ammissione al pilotaggio d'idrovolanti e di avere conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e di accettarle.

7. Gli aspiranti designati dal Ministero per le armi e munizioni (direzione generale d'aeronautica) saranno avviati su richiesta del Ministero stesso, per il tramite del Ministero della guerra al comando del deposito d'aeronautica (aviatori) in Torino; il quale dopo averli sottoposti a speciale visita medica avvierà gli idonei ai vari campi-scuola di pilotaggio, a seconda delle istruzioni che riceverà dal comando d'aeronautica (aviatori) al quale è devoluta la facoltà di assegnare gli aspiranti allievi a qualsiasi tipo di apparecchio sia di aeroplani che d'idrovolanti.

8. Gli ammessi alla scuola di pilotaggio che alla fine della prima parte del corso saranno dichiarati idonei, verranno nominati *allievi di scuola piloti* ed in tale qualità seguiteranno il corso per ottenere poi la nomina a *pilota aviatore militare*.

Ottenuta la nomina ad allievi di scuola piloti od a pilota aviatore militare, gli allievi acquisteranno il diritto di fregiarsi del distintivo per essi istituito e di percepire la speciale indennità rispettivamente stabilita.

9. Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza.

10. In qualunque momento, sia durante l'istruzione che dopo aver conseguito una qualsiasi carica aeronautica gli ufficiali, sottufficiali e militari di che trattasi, su conforme proposta del comando di aeronautica, potranno essere esonerati dal pilotaggio per insufficienti attitudini o per motivi disciplinari.

La esonerazione sarà ordinata dal Ministero per le armi e munizioni (direzione generale d'aeronautica), con speciale determinazione per gli ufficiali, con semplice dispaccio per i sottufficiali e militari di truppa.

Le determinazioni o dispacci di cui sopra avranno carattere definitivo, non conteranno motivazione alcuna e porteranno, di conseguenza, oltre alla cessazione delle indennità aeronautiche, il ritorno dell'esonerato al corpo di provenienza.

11. In caso di congedamento, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che avranno ottenuto l'abilitazione ad « allievo di scuola » piloto potranno essere trattenuti alle armi fino al conseguimento della nomina a « pilota aviatore militare » e per i tre mesi successivi.

12. Con la presente circolare s'intendono revocate tutte le precedenti disposizioni al riguardo, ferme restando quelle emanate dal Comando supremo per i corpi e reparti mobilitati.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. 658. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trattamento da farsi ai capi armaiuoli ed agli allievi armaiuoli, incaricati del servizio d'armamento presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 ottobre 1917.

Il Ministero avverte che ai capi armaiuoli dei corpi ed agli allievi armaiuoli o soldati comandati presso l'officina reggimentale per la riparazione e manutenzione delle armi, non considerati nello specchio III delle indennità eventuali, pubblicato con la circolare 323 del *giornale militare* corrente anno, deve esser fatto lo stesso trattamento, finora da essi goduto in applicazione delle disposizioni precedentemente emanate con le circolari 350, 412 e 473 del *giornale militare* 1914.

Si avverte inoltre che la mercede oraria da corrispondersi agli allievi armaiuoli e soldati di cui al n. 4 della precitata circolare 473, deve essere determinata sempre in base al n. 45 dell'antico specchio III per le indennità eventuali, che, per questo solo caso specifico, deve considerarsi tuttora in vigore.

Il Ministro — Dallolio.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

2302 Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1917 — 12 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 655. — 28 LUGLIO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-Legge n. 1313, sulle somministrazioni di alloggi militari dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito *Pag.* 1438

» 656. — 29 LUGLIO 1917. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1194, col quale è concesso un compenso straordinario mensile di lire 15 al personale avventizio assunto, prima della guerra, dalle varie amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 1442

» 661. — 29 LUGLIO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1263, per l'aumento di lire 5 mensili al soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, delle R. guardie di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie . . . . . *Pag.* 1442

» 662. — 30 AGOSTO 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1478, relativo alla proroga del periodo concesso per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente al 1° luglio 1911, fra il tesoro e l'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1443

» 663. — 30 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1577, concernente la composizione ed il funzionamento del consiglio d'amministrazione e di disciplina dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1443

» 664. — 8 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei debiti degli ufficiali che erano di appartenere al R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . *Pag.* 1444

» 5 — 10 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi in tesoreria . . . . . *Pag.* 1445

» 666. — 10 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti o semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenuti al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917 . . . . . *Pag.* 1445

667. — 10 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1447

» 668. — 10 OTTOBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento di lire 5 mensili alla rimunerazione speciale ed al soprassoldo di cui alle circolari 338 e 346 del 1917 . . . . . *Pag.* 1447

AVVISO . . . . . *Pag.* 1448

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 669. — 5 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale 5 settembre 1917, con cui si istituiscono quattro nuovi consigli d'amministrazione presso alcuni enti e reparti del corpo aeronautico militare . . . . . *Pag.* 1449

» 670. — 10 OTTOBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Istituzione di un ufficio di preparazione all'aeronautica civile . . . . . *Pag.* 1451

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **659**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi), — 26 luglio 1917. (*Gazzetta ufficiale*, n. 230, del 29 settembre 1917).

Art. 1. — L'obbligo dei comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi, ai corpi reparti di corpo, ufficiali, assimilati e militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, salvo eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggio è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del comune.

Art. 2. — Quando la truppa, per ragioni d'indole militare, debba recarsi fuori della propria sede e restare per più di tre mesi in una stessa località, ove non siano caserma o locali demaniali adatti per alloggiarla o questi sieno insufficienti, trascorso tale termine ed anche prima, se la maggiore durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento ed agli ufficiali non compete l'alloggio per parte dei comuni.

Art. 3. — L'alloggio è similmente dovuto agli ufficiali e ai militari della R. marina, ai drappelli di iscritti di leva e congedandi, agli ufficiali ed alla truppa dei reali carabinieri, agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare o da altre amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetti alle truppe.

Art. 4. — Le autorità militari procureranno, sempre che sia consentito dalle circostanze o dalla natura dei movimenti, di preavvisare i comuni dell'arrivo delle truppe almeno ventiquattro ore prima, specificando la forza degli ufficiali, degli assimilati, della truppa e dei quadrupedi, i locali occorrenti e la durata approssimativa dell'occupazione.

Art. 5. — Le amministrazioni comunali soddisfano le richieste dell'autorità militare con mezzi propri o con precetti personali, diretti agli abitanti in grado di ospitare ufficiali e truppa e dare ricovero ai quadrupedi. In tal caso gli obbligati saranno tratti a turno, in ordine decrescente dei mezzi dei quali ciascuno dispone, dall'apposito ruolo, da tenersi in ogni comune del Regno a senso del § 11 dell'*Istruzione sulle somministrazioni dei comuni alle truppe*.

Però agli effetti amministrativi la somministrazione è in tutti i casi considerata come fatta dal comune.

Art. 6. — I compensi per gli alloggi, che i comuni hanno l'obbligo di somministrare agli ufficiali ed alla truppa, sono determinati in tutto il Regno a decorrere dal 1° luglio 1917 dalle tariffe di cui all'allegato *A*, che fanno parte integrale del presente decreto.

Dalle amministrazioni comunali non sono dovute agli abitanti somme maggiori di quelle ad esso pagate dallo Stato.

Art. 7. — Per i combustibili e la paglia, occorrenti alle truppe ed ai quadrupedi in caso di mobilitazione, esercitazioni militari di qualsiasi natura o *motivi di ordine pubblico*

che importino notevole radunata di forze in una determinata località, dovranno corrispondersi, previa autorizzazione del Ministero della guerra, i prezzi correnti sul mercato ed, in caso di contestazione, quelli di requisizione dei generi stessi, anzichè i compensi previsti nelle tariffe, di cui all'allegato A.

Art. 8. — In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le prescrizioni sugli alloggi militari sarà applicabile l'art. 178 del codice penale a chi ne venga riconosciuto responsabile.

L'inadempimento per causa non giustificata del precetto, intimato dall'autorità comunale o direttamente dai comandanti delle truppe al cittadino obbligato, dà luogo di pieno diritto, ed a spese del precettato, alla esecuzione coattiva del precetto stesso per parte del comune o della truppa, cui debbono essere fatte le somministrazioni.

Il contravventore è inoltre passibile delle pene sancite dall'art. 434 del codice penale.

Il contravventore sarà ammesso a fare oblazione secondo la legge comunale e provinciale, fermo il disposto del 3° alinea di questo articolo.

Art. 9. — I comuni delle valli montane, cui tornerebbe in particolar modo oneroso fornire gli alloggi e le scuderie, provvisti di paglia, per lo scarso raccolto o l'assoluta mancanza di produzione di essa, le condizioni economiche in cui versino, lo stato della viabilità e le distanze dalle stazioni ferroviarie, saranno tenuti a fornire i soli locali, fermo l'obbligo di somministrare gli alloggi per gli ufficiali.

I comandanti di corpo d'armata compileranno e terranno al corrente per norma dei corpi l'elenco dei comuni che si trovino nelle condizioni accennate dietro motivate proposte, approvate dal Ministero.

Art. 10. — I comuni, che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere agli alloggi per gli ufficiali.

Art. 11. — I corpi e reparti di corpo, gli ufficiali ed i militari isolati debbono liquidare prima della partenza, ed in ogni caso entro un mese, l'importo delle somministrazioni, eseguendo i pagamenti nella cassa comunale e ritirandone ricevuta.

I crediti per le somministrazioni fatte alle truppe si prescrivono in sei mesi dalla data in cui ebbero luogo le somministrazioni.

Art. 12. — Con decreto reale, su proposta del Ministero della guerra di concerto con gli altri Ministeri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO A.

Tariffa dei compensi per gli alloggi dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio od in precaria residenza

Gradi e qualità	Alloggio spettante	Compensi giornalieri
Ufficiali.		
Ufficiali generali	Due camere	2,50
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	Una camera	1,50
Capitani	Una camera	1,—
Ufficiali subalterni	Una camera	1,—
Truppa.		
Marescialli	Due per camera	0,50
Sottufficiali, per ogni individuo	Con letto e lume	0,10
Caporali e soldati, per ogni individuo	Con letto e lume	0,06
Per ogni individuo di truppa (sottufficiale, caporale e soldato)	In locale vuoto senz'altra fornitura	0,02
Quadrupedi		
Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo.	In scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla	0,10
	In locali vuoti senz'altra fornitura	0,02
Locali uso ufficio, infermerie, magazzini, ecc., per ogni metro quadrato di superficie		0,02

AVVERTENZE.

a) Ai comandi retti da ufficiali generali, saranno assegnate una sala per la mensa degli ufficiali addettivi ed una cucina con i mobili, le stoviglie, gli utensili e la biancheria necessaria.

Il compenso per questi locali è di lire due al giorno.

b) Gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali, addetti alla persona di un ufficiale generale, saranno, tranne i casi di assoluta impossibilità, alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'alloggio somministrato a detti ufficiali sarà retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado.

c) Gli attendenti degli ufficiali, che, secondo la presente tabella, non hanno diritto alla camera per l'attendente, saranno alloggiati con la truppa.

d) Le camere da letto dovranno avere, oltre il letto completo secondo la stagione, gli altri mobili necessari.

Le altre stanze saranno arredate secondo i luoghi e l'uso per il quale devono servire.

e) Gli abitanti devono somministrare il letto od i letti che possiedono e di cui possono disporre, ma non sono obbligati a cedere quelli che servono ai componenti la famiglia.

f) agli ufficiali ed impiegati in marcia saranno somministrate le scuderie secondo il numero effettivo dei loro cavalli con la paglia da lettiera in ragione di kg. 3,200 al giorno per ogni cavallo, il lume e gli attrezzi da scuderia.

g) Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati è tenuto a somministrar loro il lume ed il riscaldamento ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco.

h) Un letto non può servire che ad una sola persona.

i) La paglia, spettante ad ogni uomo alloggiato, dovrà sempre essere fresca, del peso di kg. 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3 dopo 15 giorni.

Per ragioni igieniche può essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.

Nei luoghi ove per natura la paglia non è abbastanza consistente per l'uso cui viene destinata, il comune dovrà compensare il difetto mediante l'aumento del 30 per cento.

k) La quantità di paglia da lettiera assegnata per ciascun quadrupede di truppa, è, come per i cavalli degli ufficiali, di kg. 3,200 al giorno.

La paglia usata ed il concime spettano a chi ha somministrato la paglia per la giacitura e per la lettiera dei quadrupedi.

l) I mobili, occorrenti ad arredare gli uffici, come tavoli, scrittoi, sedie, panche, ecc., saranno somministrati dal comune.

m) La competenza d'alloggio stabilita per gli ufficiali, spetta anche alle persone non militari, addette all'esercito ed all'armata, secondo il grado militare cui sono parificate.

n) Per i cavalli si intendono tutti i quadrupedi da sella, da tiro e da soma, comunque adibiti al servizio militare, siano essi requisiti o noleggiati.

o) Non è dovuto alcun compenso pei cortili, scale, corridoi, passaggi di qualsiasi natura e terrazze, nè per locali all'aperto, dove, permettendolo la stagione, venissero tenuti quadrupedi, carri e materiali.

N. B. — Il presente decreto è in vigore dal 29 settembre 1917, salvo che per l'applicazione delle nuove tariffe, relativamente alle quali l'art. 6 del decreto medesimo fissa la decorrenza dal 1° luglio 1917.

In conseguenza da quest'ultima data, i comuni di tutte le provincie del Regno debbono essere compensati degli alloggi militari, fin dal primo giorno della somministrazione, in base alla nuova tariffa di cui all'allegato *A* del decreto stesso, e potranno ottenere dai corpi o dalle direzioni di commissariato il pagamento della differenza dei maggiori compensi loro spettanti, per gli alloggi forniti dal 1° luglio 1917 in poi.

Per tutto quanto non è stabilito nel decreto-legge 26 luglio 1917 e finchè non verrà emanato il regolamento, previsto dall'art. 12 del decreto stesso, debbono applicarsi le disposizioni e le modalità dell'*Istruzione sulle somministrazione dei comuni alle truppe* (circolare 747 del *giornale militare* del 1915).

N. **660.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1196, col quale è concesso un compenso straordinario mensile di lire 15 al personale avventizio assunto prima della guerra, dalle varie amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 187, dell'8 agosto 1917)*.

A decorrere dal 1° agosto 1917, e per la durata della guerra è assegnata, in aggiunta alla retribuzione vigente, un compenso straordinario mensile di lire 15 al personale avventizio assunto, prima della guerra, dalle varie amministrazioni dello Stato.

La presente disposizione non riguarda gli avventizi delle ferrovie dello Stato.

Con decreto del Ministero del Tesoro saranno stanziati in bilancio i fondi occorrenti per il pagamento del detto compenso.

*Il Ministero si riserva di pubblicare quanto prima le disposizioni che dovranno regolare il pagamento della indennità di cui al presente decreto per gli avventizi sotto le armi.

N. **661.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1263, per l'aumento di lire 5 mensili al soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 luglio 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 193, del 16 agosto 1917).

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1917, in aggiunta al soprassoldo giornaliero straordinario di lire 0,80, autorizzato con decreto luogotenenziale 25 aprile 1917, n. 661 (1), è assegnato, per la durata della guerra, un soprassoldo mensile di lire cinque:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

b) ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza;

c) ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie, agli allievi guardie ed agli agenti sedentari ed investigativi del corpo delle guardie di città;

d) agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno.

Art. 2. — Al soprassoldo mensile di cui al presente decreto sono applicabili le disposizioni stabilite dai decreti luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 836 (2) 26 novembre 1916, n. 1622; 8 ottobre 1916, n. 1530 e 22 ottobre 1916, n. 1609.

(1) Circolare 292 del 1917.

(2) Circolare 454 del 1916.

N. 662. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1428, relativo alla proroga del periodo concesso per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente al 1° luglio 1911, fra il tesoro e l'amministrazione militare.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 21 settembre 1917).

Articolo unico. — Il periodo di sei anni concesso dall'articolo 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511, per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente al 1° luglio 1911 fra il tesoro e l'amministrazione militare, è prorogato di un anno a decorrere dal 1° luglio 1917.

N. 663. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1577, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio d'amministrazione e di disciplina dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 30 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 237, dell'8 ottobre 1917).

Art. 1. — Pei servizi del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, il consiglio d'amministrazione e di disciplina è unico.

Esso si compone dei funzionari addetti ai due Ministeri che hanno diritto di appartenervi a norma dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e dei decreti ministeriali 8 agosto e 23 ottobre 1908.

Possono intervenirvi, e partecipare di pien diritto ai lavori, entrambi i Ministri o i rispettivi sottosegretari di Stato.

Art. 2. — Quando intervenga uno soltanto dei Ministri, spetta ad esso la presidenza.

Quando invece intervengano entrambi i Ministri o entrambi i sottosegretari di Stato, la presidenza viene rispettivamente assunta:

a) dal più anziano nella carica di Ministro o di sottosegretario, tenuto pur conto dei periodi nei quali l'abbiano precedentemente ricoperta, quando il consiglio debba pronunciarsi su questioni relative al personale sia dell'amministrazione centrale, sia delle amministrazioni dipendenti, fatta eccezione per gli affari disciplinari, e quando sia chiamato a dar parere a termine della lettera *n*) dell'articolo 9 del regolamento speciale dell'amministrazione centrale della guerra, su affari che interessino il servizio di entrambi i Ministeri. In caso di pari anzianità di carica presiede il Ministro o il sottosegretario di Stato per la guerra;

b) dall'uno o dall'altro dei due Ministri o dei due sottosegretari di Stato, quando trattisi di affari disciplinari degli impiegati addetti ad uffici centrali o ad enti territoriali da ciascuno dipendenti, e quando il consiglio abbia a dar parere, sempre in applicazione della lettera *n*) dell'art. 9 del citato regolamento, su questioni di servizio riguardanti l'uno o l'altro dei due Ministeri.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e di disciplina debbono essere approvate da entrambi i Ministri, posto che non siano intervenuti in consiglio, o da quello di essi che non vi abbia preso parte, quando si tratti di personale e di servizi comuni

ai due Ministeri. Saranno invece approvate dal solo Ministro interessato, sempre che non abbia partecipato alla seduta, qualora la materia riguardi uno soltanto dei due Ministeri.

Art. 3. — Le disposizioni del regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219, sono applicabili al Ministero per la guerra e a quello per le armi e munizioni, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4. — Le promozioni nel personale, così centrale come dipendente, dei due Ministeri potranno avere effetto anche da una data anteriore a quella dei rispettivi decreti, in quanto esse non abbiano potuto essere effettuate per mancanza delle disposizioni disciplinanti la costituzione ed il funzionamento del consiglio d'amministrazione.

Art. 5. — Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dalla data del decreto stesso.

N. 664. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione dei debiti degli ufficiali che cessano di appartenere ai regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (*Direzione generale servizi logistici ed amministrativi*). — 8 ottobre 1917.

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero e quello delle Colonie per la liquidazione dei debiti che gli ufficiali che hanno cessato di far parte delle truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, hanno verso le amministrazioni coloniali, si osserveranno le seguenti norme:

1° Le amministrazioni coloniali, giusto il disposto dell'art. 195 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, daranno in nota all'amministrazione alla quale è trasferto l'ufficiale che cessa di appartenere ai RR. corpi di truppe coloniali i debiti da lui lasciati e quelli che potessero sorgere posteriormente a suo carico, distinti secondo la natura e la provenienza;

2° L'amministrazione metropolitana rimborserà subito a quella coloniale, col proprio fondo scorta, le somme riguardanti le partite che, a mente del precitato regolamento di amministrazione, possono su di esso far carico;

3° L'amministrazione metropolitana curerà, nel più breve tempo possibile, il ricupero di tutte le altre somme date in nota, trasmettendo mensilmente le somme riscosse all'amministrazione coloniale creditrice;

4° I rimborsi saranno effettuati a mezzo vaglia del tesoro intestato *al Comando del R. corpo di truppe coloniali ... (della Tripolitania o della Cirenaica)* specificando chiaramente la natura dei rimborsi effettuati per dare modo all'amministrazione della colonia o di fare versamenti all'erario o di reintegrare il proprio fondo scorta;

5° Se l'ufficiale, posteriormente al rimpatrio, viene trasferito ad altro corpo, l'amministrazione metropolitana che lo perde di forza, trasmetterà al nuovo corpo la dichiarazione dei debiti inviatale da quella coloniale segnalando le eventuali ritenute già fatte e spedite all'amministrazione coloniale;

6° Qualora l'ufficiale risultasse morto, prigioniero, disperso o riformato, l'amministrazione metropolitana che, per ultima, lo ebbe in forza, ove l'ufficiale non avesse cre-

diti verso lo Stato dai quali poter prelevare le somme addebitate, compiute con i suoi mezzi le pratiche relative al ricupero, trasmetterà all'amministrazione coloniale per le pratiche definitive, la nota delle somme delle quali il ricupero non fu possibile, comunicando le pratiche fatte al riguardo, se l'ufficiale lasciò il servizio con diritto a pensione e se di questa abbiano diritto gli eredi, e tutte quelle altre notizie che saranno ritenute del caso.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **665.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento dei proventi in tesoreria.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 10 ottobre 1917.

Nonostante le esplicite disposizioni dei numeri 5 e 10 della circolare n. 612 del 1916, richiamate in quella n. 8 del c. a. vari corpi trasmettono separatamente al Ministero le quietanze di tesoreria ottenute nel versamento dei proventi, quietanze che, salvo le eccezioni stabilite nell'ultime delle cit te circolari debbono, secondo i casi o rimanere in atti o essere allegate ai conti.

Taluni corpi inviano anche i modelli 84 R.A. e i certificati mod. 181 *T* causando un consumo notevole di stampati malgrado il divieto fatto dalla circolare n. 373 del corrente anno.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i corpi sulle tassative disposizioni della circolare n. 612 sopra citata per le quali le amministrazioni che eseguono il versamento dei proventi in tesoreria, di loro iniziativa, debbono limitarsi a trasmettere al Ministero (Divisione I^a^ ragioneria) un semplice prospetto dei versamenti effettuati e quelle che eseguiscono il versamento in base al modello 97 R.A. compilato dal Ministero, debbono limitarsi ad inviare al Ministero stesso (Divisione II, ragioneria) il tagliando debitamente completato del detto modello.

Coll'occasione, avendo rilevato che non tutte le amministrazioni procedono al versamento dei proventi colla dovuta sollecitudine si rammenta a scanso di responsabilità degli enti interessati, l'obbligo che loro incombe di eseguire il versamento alle dovute scadenze o appena ricevuto dal Ministero il modello 97 R.A. (circolare 409 del 1917).

Il Ministro — GIARDINO.

N. **666.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 10 ottobre 1917.

A seguito della offerta pubblicata con la circolare n. 582 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Collegio convitto Calchi Taeggi (Via Vigentina) 17, Milano. — N. 1 posto gratuito a favore di un orfano, di condizione civile, di militare morto in guerra.

Norme e condizioni per il concorso ad un posto a retta interamente gratuita nel Collegio convitto Calchi Taeggi.

1. L'allievo da beneficare deve essere figlio di cittadino italiano, caduto come militare al servizio del Paese nella guerra attuale;

2. La sua età non deve essere inferiore ai sette anni, nè superiore ai dodici;

3. Deve essere di condizione civile, anche se la sua famiglia abbia sofferto comunque la perdita dell'agiatezza;

4. Deve aver compiuto almeno un anno di studi e provare con documenti scolastici la sua buona condotta ed il suo buon profitto negli studi precedenti;

5. Le domande devono essere presentate alla direzione del collegio, corredate dei documenti e titoli atti ad avvalorarle entro il più breve termine possibile, data l'imminente apertura delle scuole. Tra questi documenti deve essere anche il certificato di sana costituzione fisica;

6. Il consiglio d'amministrazione delibererà in merito, per il conferimento del posto suddetto;

7. Il beneficio è conferito fino al compimento degli studi che si possono compiere nelle scuole del collegio, ma si riterrà cessato qualora il beneficato non dia buona prova di profitto, disciplina ed ottima condotta, o quando non riporti la promozione alla classe superiore;

8. Le spese di divisa, corredo, cancelleria, tasse scolastiche, ecc., resteranno a carico della famiglia del beneficando.

Elenco dei documenti da presentarsi dai concorrenti.

1. Domanda in carta libera.

2. Atto di nascita da cui risulti un'età superiore a sette e inferiore a dodici anni.

3. Pagella scolastica dell'anno scolastico 1916-17 ed eventuali altri documenti comprovanti il profitto e la buona condotta dell'alunno.

4. Certificato rilasciato dal sindaco sulle condizioni economiche della famiglia e sulla sua civiltà.

5. Certificato comprovante che il padre dell'aspirante è morto in guerra.

6. Certificato di cittadinanza italiana.

7. Certificato di sana costituzione fisica.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **667**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariat generale — Divisione personale del Ministero). — 10 ottobre 1917.

Con riferimento a precedenti circolari con le quali si dava notizia delle offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, si comunica che la commissione aggiudicatrice dei premi istituiti con oblazioni di privati cittadini e di ditte industriali per il personale del corpo aeronautico militare, ha approvato la concessione dei seguenti premi, prelevandoli dalle elargizioni fatte dalla società anonima F. I. A. T. e dall'agenzia pneumatici Michelin:

		Offerta « Fiat »	Offerta « Michelin »
Capitano	Baracca Francesco	L. 1000	L. 400
Tenente	Ruffo di Calabria Fulco	» 1000	» 400
Sottotenente	Olivari Luigi	» 5000	» 2000
Sergente	Caselli Anselmo	» 2250	» 900
»	Rossi Arrigo	» 1250	» 500
»	Stoppani Mario	» 1250	» 500
»	Tesei Giuseppe	» 1250	» 500
»	Poli Giulio	» 1000	» 400
»	Gorini Goffredo	» 1000	» 400
»	Chiri Antonio	» 5000	» 2000
	Totali	L. 20000	L. 8000

Il Ministro — GIARDINO.

N. **668**. — **STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento di lire 5 mensili alla rimunerazione speciale ed al soprassoldo di cui alle circolari 338 e 346 del 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 10 ottobre 1917.

A decorrere dal 1° agosto 1917 la rimunerazione concessa agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore alle L. 4500 con la circolare 338 ed il soprassoldo giornaliero di L. 0,80 concesso ai sottufficiali del R. esercito con la circolare 346 sono rispettivamente aumentati di L. 5 mensili.

Il Ministero si riserva di emanare quanto prima opportune disposizioni per disciplinare l'intera materia dell'indennità caroviveri.

Il Ministro — GIARDINO.

AVVISO

Calendario generale del Regno pel 1917.

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il

Calendario generale del Regno pel 1917

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pagine in-8°, dovranno essere fatte alla Direzione della Casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in **lire Dodici** e aggiungendo **centesimi sessanta** nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N 669. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale 5 settembre 1917, con cui si istituiscono quattro nuovi consigli d'amministrazione presso alcuni enti e reparti del corpo aeronautico militare. — (Direzione generale d'aeronautica). — 5 settembre 1917.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LE ARMI E MUNIZIONI.

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 348 che istituisce i consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 905 col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 276 sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione;

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803 circa l'istituzione di nuovi consigli d'amministrazione e le nomine dei nuovi consegnatari;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Considerata l'opportunità di regolarizzare il servizio economico-amministrativo presso alcuni enti e reparti del corpo aeronautico militare, tanto per la gestione del materiale, quanto per l'amministrazione del personale;

DECRETA:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e la gestione del materiale (escluso quello speciale d'aviazione) delle squadriglie e sezioni d'aeroplani e idrovolanti, dei magazzini avanzati e dei parchi fotoelettrici, è costituito presso il battaglione squadriglie aviatori un consiglio d'amministrazione composto:

di un ufficiale superiore, *presidente e relatore*;

di due ufficiali più elevati in grado o più anziani, *membri*;

di un ufficiale inferiore, *direttore dei conti e segretario*.

Art. 2. — Per l'amministrazione del personale e la gestione del materiale (escluso quello speciale d'aviazione) del comando d'aeronautica (aviatori) e del deposito d'aeronautica (aviatori) è costituito presso il deposito d'aeronautica (aviatori) un consiglio di amministrazione così composto:

di un ufficiale superiore, *presidente e relatore*;

di due ufficiali più elevati in grado o più anziani, *membri*;

di un ufficiale inferiore, *direttore dei conti e segretario*.

Art. 3. — Per il servizio di aviazione (materiale e personale civile, militare ed operaio) del deposito centrale di Padova, dei magazzini avanzati e delle squadriglie e reparti dipendenti è istituito presso il deposito un consiglio d'amministrazione il quale

continuerà l'attuale gestione del consiglio d'amministrazione esistente presso la direzione tecnica dell'aviazione militare, per quanto riguarda il materiale ed il personale.

Detto consiglio sarà composto:

di un ufficiale superiore, *presidente*;

di un primo ragioniere geometra, *relatore*,

di un ufficiale più elevato in grado o più anziano, *membro*;

di un ragioniere geometra o di un ufficiale inferiore, *direttore dei conti e segretario*.

Art. 4. — Per l'amministrazione di tutto il personale militare, civile ed operai o appartenente alla direzione tecnica dell'aviazione militare e non dipendente dal magazzino centrale di Padova, e per la gestione delle indennità aeronautiche spettanti a tutto il personale del corpo aeronautico militare (aviatori), ferme restando le attribuzioni del consiglio d'amministrazione istituito per la gestione del materiale con l'art. 3 del citato R. decreto 28 marzo 1915, n. 348, è istituito un nuovo consiglio di amministrazione composto;

di un ufficiale superiore, *presidente*;

di un ragioniere geometra o di un ufficiale superiore, *relatore*;

di un ufficiale più elevato in grado o più anziano, *membro*;

di un ragioniere geometra o di un ufficiale inferiore, *direttore dei conti e segretario*.

Art. 5. — I consigli di amministrazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, continueranno, ognuno per la propria competenza, la gestione del consiglio d'amministrazione attualmente esistente presso il battaglione scuole aviatori (Regio decreto 28 marzo 915, n. 348), il cui compito resta conseguentemente limitato all'amministrazione del personale ed alla gestione del materiale, escluso quello speciale di aviazione, del battaglione scuole aviatori.

Art. 6. — I consigli di amministrazione di cui ai precedenti articoli 3 e 4 continueranno, ciascuno per la propria competenza, la gestione del consiglio d'amministrazione attualmente esistente presso la direzione tecnica dell'aviazione militare, sia per i servizi alle rispettive sedi, sia ai distaccamenti, riducendosi il compito del consiglio d'amministrazione attualmente esistente presso la detta direzione tecnica, alla gestione del materiale di aviazione ed ai lavori edilizi.

Art. 7. — La designazione del presidente, del relatore e del direttore dei conti dei consigli di amministrazione di cui ai precedenti articoli, sarà fatta con determinazione del Ministero per le armi e munizioni (Direzione generale d'aeronautica).

Art. 8. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, dei consigli di amministrazione di cui sopra, in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 9. — I predetti consigli assumeranno la gestione a decorrere dal 18° luglio 1917.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Roma, li 5 settembre 1917.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. 670. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Istituzione di un ufficio di preparazione all'aeronautica civile.** — (Gabinetto del ministro). — 10 ottobre 1917.

Si porta a conoscenza delle autorità ed enti interessati che presso la Direzione generale d'aeronautica è istituito dal 1° ottobre 1917 un ufficio di preparazione all'aeronautica civile. Esso raccoglierà i progetti ed i desiderata per il passaggio dalla aviazione militare a quella industriale e commerciale e tratterà le pratiche relative; epperciò tanto i privati o gli enti, nonchè i Ministeri interessati, potranno d'ora innanzi dirigere e comunicare alla Direzione generale d'aeronautica quanto ha attinenza all'aeronautica del dopo-guerra.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(3197) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1917 — 19 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 671. — 2 AGOSTO 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1356, concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. esercito e della R. marina adibiti a funzioni civili e politiche nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . *Pag.* 1453

» 672. — 4 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati della complessiva somma di L. 850.000.000 . . . . . *Pag.* 1454

» 673. — 10 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione di moduli per la contabilità mensile dei corpi, nonchè degli specchi trimestrali degli assegni di viaggio. . . . . *Pag.* 1455

» 674. — 11 OTTOBRE 1917. — AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante il ristabilimento dei limiti d'età per gli ufficiali . . . . . *Pag.* 1456

» 675. — 15 OTTOBRE 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare . . . . . *Pag.* 1456

» 676. — 17 OTTOBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di carica . . *Pag* 1456

» 677. — 18 OTTOBRE 1917. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossione e ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti sanitari delle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta . . . . . *Pag.* 1456

» 678. — 18 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1458

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1458

CIRCOLARE N. **671**. — **STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1356, concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. esercito e della R. marina adibiti a funzioni civili o politiche nella Tripolitania e nella Cirenaica. — 2 agosto 1917.** — (*Gazzetta ufficiale* n. 212, del 7 settembre 1917.

Art. 1. — Agli ufficiali del R. esercito e della R. marina destinati nella Tripolitania e nella Cirenaica ed adibiti permanentemente a funzioni civili o politiche, sono estese, in quanto siano applicabili ed in quanto riguarda la durata del servizio da prestare in colonia ed il trattamento economico, le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, esclusa le norme comprese sotto la lettera e), 13 a 19, 22 primo comma ed ultima parte

del secondo comma riguardante l'indennità per residenza disagiata, 23 a 25 e 60 del l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica, approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Art. 2. — Gli ufficiali di cui al precedente articolo conservano il posto da essi rispettivamente occupato nel ruolo di anzianità dell'arma alla quale appartengono, e sono promossi a loro turno, senza però essere esonerati dagli esami od esperimenti prescritti per gli altri ufficiali di pari grado, arma, corpo o specialità, intesi a constatarne la idoneità all'avanzamento.

Art. 3. — Agli ufficiali dei reparti metropolitani, già in servizio nella Libia e poi adibiti permanentemente a funzioni civili o politiche, sarà corrisposta, quando sia il caso, la differenza tra l'indennità di equipaggiamento o di entrata in campagna percepita in occasione della loro destinazione in colonia, e quella di equipaggiamento stabilita a favore degli ufficiali addetti ai servizi civili o politici, tenuto conto del grado che essi hanno al momento in cui avviene il detto cambiamento di funzioni.

Art. 4. — Dopo un anno di servizio, e per ogni anno successivo, gli ufficiali di cui sopra possono ottenere, quando le esigenze dell'ufficio cui sono addetti lo consentano, un mese di licenza ordinaria, non compresi i giorni necessari per recarsi in patria e per tornare nella propria sede.

Durante questo periodo essi conservano, oltre lo stipendio e l'indennità cavalli, se ne sono provvisti, anche l'indennità coloniale.

È ammesso il cumulo dei periodi di licenza ordinaria concernente due anni consecutivi.

Art. 5. — Qualora il ministro delle colonie, per gravi motivi debitamente comprovati consenta un secondo mese di licenza, gli ufficiali conservano per questo periodo, oltre lo stipendio e la indennità cavalli, se ne sono provvisti, soltanto metà dell'indennità coloniale.

N. 672. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati della complessiva somma di lire 850.000.000. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 ottobre 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 240, dell'11 ottobre 1917.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n.	85	« Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. »	L. 110.000.000
»	100-*bis*.	« Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni »	» 320.000.000
»	100-*ter*.	« Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra »	» 420.000 000
			L. 850.000.000

N. **673**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Abolizione di moduli per la contabilità mensile dei corpi, nonchè degli specchi trimestrali degli assegni di viaggio.** — (Direzione generale revisione conti) — 10 ottobre 1917.

A partire dal corrente mese sono aboliti il prospetto statistico riguardante le somministrazioni in natura mod. 83 R. A. e lo specchio dei materiali acquistati con le anticipazioni ricevute ed aumentati nel carico verso lo Stato mod. 85 R. A.

Tali documenti non saranno neanche più compilati per le contabilità arretrate, che i corpi dovessero ancora trasmettere.

Sono pure aboliti dalla stessa data tutti gli specchi trimestrali degli assegni di viaggio, tanto per gli ufficiali, quanto per gli uomini di truppa, che i corpi avevano obbligo di trasmettere trimestralmente alle superiori autorità territoriali, le quali, per conseguenza, non invieranno più al Ministero alcun prospetto al riguardo.

L'azione di vigilanza e di controllo sulla necessità dei viaggi nei movimenti collettivi ed isolati degli ufficiali e degli uomini di truppa verrà esercitata, d'ora innanzi, da questo Ministero, che con l'occasione, raccomanda vivamente a tutte le autorità militari, che rilasciano i relativi certificati, di riconoscere prima la necessità assoluta dei viaggi da compiersi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **674**. - AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante il ristabilimento dei limiti d'età per gli ufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 ottobre 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 245, del 17 ottobre 1917).

Art. 1 — È ristabilita per la durata della presente guerra, in deroga alle disposizioni dell'art. 58 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e dell'art. 28 della legge 8 giugno 1913, n. 601, l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1896, n. 254, modificati con leggi 30 dicembre 1906, n. 147, 17 luglio 1910, n. 531 e 6 marzo 1898, n. 50, e degli articoli 25, 26 e 27 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 2. — Per la durata della presente guerra, ai tenenti generali che abbiano già ricoperta la carica di comandante di corpo d'armata o d'armata e che siano tenuti a disposizione del ministro della guerra per ispezioni, è applicato il limite di età stabilito per i comandanti di corpo d'armata.

Art. 3. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il 17 ottobre 1917.

N. **675**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 ottobre 1917.

Con riferimento alla circolare n. 585 del *giornale militare* 7 settembre c. a. ed al decreto del Ministero per l'industria commercio e lavoro in data 3 settembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 settembre 1917, si determina che le pelli ovine prodotte dalla macellazione militare siano così suddivise:

1° Pelli con lana intera (Lanute);
2° Pelli con mezza lana (Retose);
3° Pelli senza lana (Tosone).

Le pelli della prima categoria devono essere tenute a disposizione di questo Ministero (ufficio pellami e calzature) che darà gli opportuni ordini per la loro destinazione.

Le pelli delle altre due categorie dovranno essere tenute a disposizione del Ministero per l'industria commercio e lavoro (ufficio per gli approvvigionamenti temporanei) al quale si dovrà alla fine di ogni mese dare direttamente in nota il quantitativo disponibile di dette pelli.

Resta fermo l'obbligo per parte delle direzioni di commissariato militare territoriale di comunicare a questo Ministero a fine di ogni mese i quantitativi disponibili di pelli per ciascuna delle tre categorie suindicate.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **676**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di carica**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1917.

A scanso di equivoci, si fa presente che agli ufficiali, i quali percepiscono l'indennità di carica stabilita per il ruolo tecnico d'artiglieria, non è dovuta l'indennità di carica normale stabilita dalla tabella IV della legge sugli assegni o dal decreto ministeriale riportato nella circolare 556 corrente anno (V. *N. B.* alla tabella dell'art. 2 della legge 10 luglio 1910 n. 443 - circolare 279 del 1910).

Qualora pertanto fossero, da qualche stabilimento, effettuati duplicati pagamenti, le somme pagate in più dovranno essere ricuperate.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **677**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riscossione e ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti sanitari delle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta**. — (Ufficio del delegato del Ministero della guerra). — 18 ottobre 1917.

Ad evitare dubbi sulla interpretazione delle vigenti disposizioni a riguardo della riscossione e del ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti

sanitari delle Associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, si reputa opportuno mettere in evidenza e stabilire quanto appresso:

1. Le pratiche da farsi dal delegato ministeriale in relazione all'art. 2 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916 n. 727 s'intendono riferite ai ricuperi delle rette l'importo delle quali non sia stato possibile di riscuotere da parte delle Unità delle due Associazioni, in conformità di quanto è prescritto nella circolare n. 893 del *giornale militare* del 1915 per i militari del R. esercito e della R. guardia di finanza ricoverati in stabilimenti della Croce Rossa; la quale circolare si deve considerare applicabile anche per quanto riguarda l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

2. Le Unità tutte indistintamente della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta provvederanno alla riscossione delle rette nel modo seguente:

a) trattenendone l'importo sulle competenze che pagano ai sottufficiali (meno i marescialli), agli uomini di truppa dei carabinieri e al personale della R. guardia di finanza;

b) chiedendone immediato rimborso ai consigli di amministrazione dei corpi rispettivi per quanto concerne gli ufficiali ed i marescialli e per quanto riflette i sottufficiali (meno i marescialli), gli uomini di truppa dei carabinieri e il personale della R guardia di finanza pei quali le Unità delle due Associazioni non corrispondessero assegni, come avviene specialmente pei ricoverati sui treni ospedali.

3. Le due Associazioni deducono nei rendiconti in cui sono dimostrati i loro crediti verso l'amministrazione militare per rette di degenza l'importo delle rette che sono a carico dei ricoverati.

4. Delle rette che le due Associazioni non avessero potuto riscuotere, malgrado le pratiche all'uopo fatte tempestivamente, sarà data, senza ritardo, notizia al delegato del Ministero della guerra, fornendogli tutti i necessari dati ed elementi perchè curi il ricupero in relazione alle sovrariordate disposizioni del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916 n. 727 onde si possa provvedere agli eventuali accreditamenti alle Associazioni in conto corrente.

5. Le autorità competenti non dovranno mai omettere nei documenti sanitari (fogli di base) che vengono rilasciati alle Unità delle Associazioni di soccorso all'atto della consegna di feriti o malati, la specificazione della natura della ferita o malattia e la sua provenienza o meno da cause di servizio; nonchè esattamente tutte le altre indicazioni atte ad identificare gl'individui (nome e cognome, grado, corpo di appartenenza, ecc. ecc.).

6. È fatto obbligo alle autorità competenti che vengono ad avere dalla loro dipendenza militari dimessi dagli stabilimenti di cura delle Associazioni di soccorso di fornire agli stabilimenti stessi tutte quelle notizie che occorressero per far riscuotere le somme dovute dai militari già ricoverati.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **678**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 18 ottobre 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 651 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Comando 55ª divisione di fanteria. Zona di guerra — L. 12,300 (2ª offerta) da dividersi in parti uguali a favore dei militari mutilati nell'attuale guerra, dando la preferenza a quelli fra essi che abbiano figli, e degli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

Signor Nicolas Abouchahla. (Negoziante siriaco residente in Harrar). L. 110, per acquisto di sigarette, da offrirsi ai nostri militari feriti.

Società anonima metallurgica Bresciana. Brescia, — 5ª offerta, L. 40,000, per velivoli abbattuti mediante l'uso della mitragliatrice di propria costruzione (Fiat Revelli).

Società anonima F. I. N. T. Torino. — L. 50,000 per abbattimento di apparecchi nemici.

Società anonima italiana, Milano. — 1ª offerta, L. 5,000, all'avviatore od aviatori che, montando un idrovolante possibilmente costruito con legname compensato fornito dall'offerente, riescano ad abbattere un velivolo nemico.

Officina di Villa Perosa. — 3ª offerta, L. 10,000, per premi ad aviatori che riescano ad abbattere velivoli nemici.

Il Ministro — GIARDINO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 66ª, anno 1917, circolare n. 651.

Alla riga 13ª dopo le parole: « che abbiano figli », aggiungasi la disgiuntiva « e ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(2399) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1917 — 26 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

[illegible]. — 27 MAGGIO 1917. — AVANZAMENTO. Decreto luogotenenziale n. 943, col quale disposizioni concernenti la nomina a tenente medico effettivo emanate con decreto luogotenenziale 22 luglio, 1915 n. 1293, sono estese, per la durata della guerra, agli ufficiali medici delle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta — Norme esecutive . . *Pag.* 1460

880. — 20 SETTEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale viene soppressa l'indennità giornaliera speciale di L. 5 agli ufficiali medici delle classi 1871 e 75 . *Pag.* 1461

881. — 14 OTTOBRE 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto luogotenenziale n. 1668, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 1461

882. — 15 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Vaglia postale di servizio *Pag.* 1462

883. — 25 OTTOBRE 1917. — AVANZAMENTO. Nomina a tenente medico effettivo di tenenti e sottotenenti medici di complemento e di tenenti e sottotenenti medici appartenenti alle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta . . . . . *Pag.* 1462

884. — 25 OTTOBRE 1917. — SERVIZIO SANITARIO. — Centri Balneoterapici di corpo d'armata pel recupero dei militari temporaneamente invalidi (con 1 tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 1463

885. — 25 OTTOBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione . . . . . *Pag.* 1477

886. — 25 OTTOBRE 1917. — TRASPORTI. — Limitazione delle spedizioni a vagone completo a grande velocità . . . . . *Pag.* 1477

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

887. — 4 OTTOBRE 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1667, relativo alla concessione di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi al personale addetto alla pesca ed alla marina mercantile . . . . . *Pag.* 1478

888. — 20 OTTOBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali . . . . . *Pag.* 1479

889. — 25 OTTOBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano » . . . . . *Pag.* 1479

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **679**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 973, col quale disposizioni concernenti la nomina a tenente medico effettivo emanate con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1293, sono estese, per la durata della guerra, agli ufficiali medici delle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. — Norme esecutive.** — (Direzione generale sanità militare). — 27 maggio 1917 — (*Gazzetta ufficiale* n. 141, del 16 giugno 1917.

Art. 1. — Per la durata della guerra le disposizioni concernenti la nomina a tenente medico effettivo, emanate con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, sono estese agli ufficiali medici della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, che abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto per gli ufficiali medici di complemento.

Art. 2. — La commissione che dovrà dar parere sull'idoneità dei concorrenti sarà composta dalle autorità gerarchiche da cui l'ufficiale dipende e su questo parere dovranno pronunciarsi il direttore di sanità del corpo d'armata e il comandante del corpo d'armata a cui l'ufficiale appartiene. Ogni provvedimento definitivo in merito alle proposte è riservato al Ministero della guerra, il quale stabilirà le norme per la determinazione dell'anzianità relativa dei tenenti medici effettivi provenienti dalla categoria degli ufficiali medici delle associazioni di soccorso e in confronto ai provvedimenti dal ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Art. 3. — Il ministro della guerra stabilirà volta per volta il numero dei posti riservati in ogni concorso, agli aspiranti alla nomina a tenente medico in effettività di servizio, appartenenti alle due associazioni predette (1).

Norme esecutive.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 943, relativo alla nomina ad ufficiale medico in servizio attivo permanente di ufficiali medici appartenenti alle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta che si trovino presso corpi e reparti dell'esercito operante, il Ministero stabilisce le seguenti norme:

a) L'anzianità di grado degli ufficiali nominati effettivi in base al suddetto decreto sarà quella della data del decreto di nomina;

b) Essi seguiranno nel ruolo gli ufficiali medici di complemento nominati pure effettivi ai sensi del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 ed aventi pari anzianità assoluta;

c) La loro anzianità relativa verrà stabilita in base al tempo trascorso in servizio effettivo come ufficiale delle suddette associazioni presso unità delle associazioni stesse dell'esercito.

Il Ministro — GIARDINO.

---

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 30 giugno 1917.

N. 680. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Decreto ministeriale col quale viene soppressa l'indennità giornaliera speciale di L. 5 agli ufficiali medici delle classi 1874 e 75.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 20 settembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, relativo a provvedimenti straordinari richiesti dalle nuove esigenze del servizio sanitario militare;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1916, n. 1133, col quale è stabilita l'indennità giornaliera di L. 5 per gli ufficiali medici nominati in seguito al decreto luogotenenziale citato;

Visto il decreto luogotenenziale avente valore di legge 5 gennaio 1917, n. 7, col quale militari già prosciolti delle classi 1875 e 74 sono sottoposti al servizio militare;

Ritenuto che colla chiamata alle armi di tutti i militari delle classi 1875 e 1874 sono venute meno le condizioni per cui agli ufficiali medici delle classi stesse fu concessa l'indennità giornaliera speciale di L. 5;

DETERMINA:

Art. 1. — Gli ufficiali medici delle classi 1875 e 1874, a datare dal 1° ottobre 1917, sono dall'aver diritto all'indennità giornaliera di L. 5 di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1916, n. 1133 (1).

Art. 2 — L'indennità è conservata agli ufficiali medici di detto classi che abbiano uno o più figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi o che abbiano quattro o più figli conviventi ed a loro carico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti (2).

Roma, li 20 settembre 1917.

Il Ministro — GIARDINO.

(1) Circolare 481. 1916.
(2) Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1917.

N. 681. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1668, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 249, del 22 ottobre, 1917).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 100 *bis.*	— Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni.	L. 180.000.000
» » 100 *ter.*	— Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	» 220.000.000
	Totale	L. 400.000.000

N. 682 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vaglia postale di servizio**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 ottobre 1917.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, per la durata della guerra, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha concesso che dagli uffici postali siano rilasciati vaglia di servizio per la trasmissione di fondi, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione militare, anche a richiesta ed a favore di enti, corpi, istituti e stabilimenti non elencati nella tabella delle stanze dei corpi e della circoscrizione territoriale.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 683. — AVANZAMENTO. — **Nomina a tenente medico effettivo di tenenti e sottotenenti medici di complemento e di tenenti e sottotenenti medici appartenenti alle associazioni italiane della Croce Rossa e del Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta.** — (Direzione generale sanità militare). — 25 ottobre 1917.

In applicazione agli articoli 3, 5, 7 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, relativi alla nomina a tenente medico effettivo di ufficiali medici di complemento appartenenti a corpi e reparti dell'esercito operante, e in applicazione del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 943 relativo alla nomina a tenente medico effettivo di tenenti e sottotenenti medici appartenenti alle associazioni della Croce Rossa italiana e dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, che abbiano anch'essi prestato servizio presso corpi e reparti dell'esercito operante, il Ministero ha determinato di effettuare sotto la data del 16 dicembre 1917 le nomine di coloro che entro il 31 ottobre 1917 abbiano raggiunto il limite minimo di servizio stabilito per ottenere la nomina stessa.

Le domande e le proposte, corredate dalla copia dello stato di servizio dovranno pervenire al Ministero entro il 30 novembre 1917.

Si avverte inoltre che le domande inoltrate prima della data della presente circolare non saranno ritenute valide.

Le domande e le proposte dovranno essere compilate secondo le disposizioni esecutive di cui la circolare 698 del *giornale militare* 1915, e per quelli della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta secondo le norme esecutive annesse al decreto luogotenenziale n. 943.

Nel presente concorso il Ministero, in applicazione all'art. 3 del ripetuto decreto n. 943, riserva complessivamente agli ufficiali provenienti dalla Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta i due terzi del numero dei posti che all'atto della nomina risulteranno vacanti in base all'organico.

In caso di mancanza di domande di ufficiali delle associazioni predette, i posti vacanti potranno essere ricoperti con ufficiali concorrenti dal R. esercito e viceversa.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 684. — SERVIZIO SANITARIO. — **Centri fisioterapici di corpo d'armata pel recupero dei militari temporaneamente invalidi.** — (Con 1 tavola di disegno). — (Direzione generale sanità militare). — 25 ottobre 1917.

Sono istituiti nelle sedi di: Torino, Pavia, Milano, Rapallo, Parma, Verona, Padova, Venezia, Modena, Camerino, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, degli speciali centri fisioterapici militari per la precoce cura dei postumi di lesioni traumatiche, determinanti invalidità temporanee.

§ 1. — I centri fisioterapici sono costituiti come segue:

1. *a*) Di un *ospedale fisioterapico* di adeguata efficienza, dotato di un completo impianto per cure chinesiterapiche, termoterapiche, elettroterapiche, ecc., da servire per il ricovero degli invalidi temporanei, che non fossero in grado di praticare la cura ambulatoriamente. Occorre a tal proposito tener presente quanto l'esperienza ha dimostrato, e cioè, che fra i minorati temporanei, che hanno bisogno di seguire un trattamento fisioterapico, un terzo solamente necessita di ospedalizzazione.

2. *b*) Di un deposito fisioterapico, quale formazione annessa, dove saranno accasermati tutti coloro, che sono in grado di fruire ambulatorianente delle cure fisiche impartite nei gabinetti dell'ospedale fisioterapico e che, nello stesso tempo, saranno sottoposti ad uno speciale trattamento ed allenamento metodico per mezzo della ginnastica medica e fisiologica.

Tali depositi non devono essere quindi considerati come ospedali, ma come formazioni intermedie fra l'ospedale e la caserma, ed hanno lo scopo di alloggiare tutti gli invalidi temporanei, perchè possano completare il suddetto trattamento fisico-ginnastico, ed esser messi in grado nel minor tempo possibile, di raggiungere i rispettivi depositi reggimentali, dopo che siano ridiventuti atti al servizio.

La loro capacità dovrà pertanto essere, come quella dell'ospedale fisioterapico, adeguata all'importanza dei gruppi ospedalieri, che dovranno alimentarli, ed alla media percentuale degli invalidi temporanei, che fino ad ora sono stati inviati in licenza di convalescenza dai suddetti ospedali.

Essendo preferibile, agli stessi effetti della cura, che i depositi fisioterapici si istituiscano in locali a campestri ed aperte, si potrà, in mancanza di altri ambienti, provvedere alla sistemazione di essi con baraccamenti, possibilmente non lontani dall'ospedale fisioterapico.

3. L'organizzazione dei centri fisioterapici deve portare al risultato di sopprimere, per i minorati temporanei, le licenze di convalescenza, causa spesse volte dell'aggravarsi o del fissarsi di inabilità, che un opportuno e pronto trattamento fisioterapico può invece fare scomparire o notevolmente ridurre.

Per la stessa ragione non appena il centro fisioterapico inizierà la propria azione, non dovranno più essere inviati i sopradetti inabili ai comuni convalescenziarii, e dovranno anche cessare di funzionare, e ritenersi aboliti *i reparti presidiari di cura*.

§ 2. — Funzionamento degli ospedali fisioterapici.

4. L'ospedale fisioterapico funziona come un comune ospedale di riserva, con le disposizioni determinate per tali stabilimenti dalle norme generali per la costituzione degli ospedali di riserva.

Esso è fornito di un completo impianto per cure chinesiterapiche, termoterapiche, elettroterapiche e — possibilmente — di un gabinetto radiografico; nonchè degli apprestamenti chirurgici necessari per eventuali interventi secondari.

5. Tutti gli infermi con postumi di lesioni, che costituiscano in qualche modo una minorazione temporanea della loro abilità fisica, saranno, dagli ospedali del territorio del corpo d'armata, avviati secondo istruzioni che daranno le singolari direzioni di sanità aggiunte, più precocemente che sia possibile, ai suddetti ospedali fisioterapici, ove saranno sottoposti subito alla visita di una speciale *commissione medica permanente*, costituita in genere di un chirurgo, di un medico neurologo e di un fisioterapista.

6. Detta commissione compilerà, per ogni infermo, una speciale *cartella ortopedica*, (V. allegato n. 1), stabilirà se sono indicate per esso le cure fisioterapiche, e se è necessario che venga accolto nell'ospedale, o se può essere invece passato senz'altro all'annesso deposito, per frequentare i gabinetti fisioterapici ambulatoriamente, ed intanto iniziare subito gli esercizi di ginnastica e di allenamento.

7. La commissione stessa rivisiterà gli infermi degenti nell'ospedale ogni 15 giorni, annotando per ciascuno il risultato della visita sulla rispettiva cartella ortopedica, e deciderà infine, dopo espletate le cure necessarie, se sia il caso di proporlo a rassegna per la riforma, oppure di farlo passare al deposito fisioterapico annesso, dove dovrà trasferirsi colla cartella ortopedica, portante le annotazioni raccolte nell'ultima visita.

8. La commissione stessa dovrà infine rivisitare tutti quelli che dal comando del deposito fisioterapico vengono proposti per la dimissione, dopo espletate le cure ginnastiche complementari, e tenuto conto dei dati che, per ciascuno dei soggetti, saranno raccolti dal direttore del servizio sanitario del deposito in apposita scheda individuale di valutazione fisica (V. allegato n. 2), pronunzierà il giudizio di ricuperata idoneità incondizionata, o ai servizi sedentari, e confermerà la disposizione di rinvio ai rispettivi depositi reggimentali.

9. Nei casi in cui, espletati tutti i mezzi di cura, non si sia ottenuto alcun notevole miglioramento, e l'inabilità permanga immutata, la commissione provvederà alle proposte medico-legali del caso.

10. Se una sola commissione fosse insufficiente, il direttore di sanità potrà nominare delle sottocommissioni, che cooperino ad espletare il complesso compito.

Però dette sottocommissioni dovranno considerarsi in diretta dipendenza del presidente della commissione medica permanente, il quale deve controfirmare tutte le decisioni.

Il regolare funzionamento di dette commissioni avviene sotto la responsabilità e vigilanza del direttore dell'ospedale fisioterapico, che ha alla sua diretta dipendenza, agli effetti tecnici, disciplinari ed amministrativi anche il comando dell'annesso deposito.

§ 3. — Funzionamento dei depositi fisioterapici.

11. I depositi fisioterapici dovranno essere più che sia possibile vicini all'ospedale al quale sono annessi, e dalla cui direzione, come si è detto, dipendono tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente.

Detti depositi però non devono essere considerati come ospedali, ed il loro ambiente dovrà piuttosto corrispondere a quello della caserma.

12. Non mancherà presso ciascun deposito, un ampio piazzale o cortile uso palestra ginnastica, per gli esercizi di allenamento, e possibilmente vi sarà anche un ambiente coperto, affinchè, nelle giornate di cattivo tempo, la cura ginnastica non venga interrotta.

Le camerate saranno in genere vaste, bene aerate ed arredate con brande, onde i giacigli possano essere facilmente rimossi, per lasciar libero molto spazio coperto per gli esercizi ginnastici, in caso che manchi un ambiente apposito.

13. Presso la direzione sanitaria del deposito dovrà essere istituito uno speciale gabinetto per le valutazioni fisiche corredato dei necessari attrezzi:

1 spalliera completa con accessori (modello Gualdi);
3 sgabelli annessi alla spalliera;
1 artrometro;
1 dinamometro;
5 fettuccie metriche;
qualche tappeto o coperta da campo.

Data la semplicità del metodo, il deposito fisioterapico non avrà bisogno di una importante dotazione di altri attrezzi ginnastici.

Basterà che ogni minorato sia fornito di una coperta da campo e di un telo da tenda per distendersi nelle varie stazioni fondamentali.

Non dovranno però mancare i seguenti attrezzi:

bastoni ginnastici in numero eguale al sesto dei militari ricoverati nel deposito;
10 sgabelli (come i sopraindicati annessi alla spalliera),
5 sedili con piano inclinato;
10 funi da salita dei diametri di 2, 3 e 4 centimetri;
50 sacchetti di sabbia di peso vario (il peso deve raggiungere la metà del peso del corpo dell'individuo); nonchè alcuni semplici dispositivi per compiere i comuni esercizi ginnastici di applicazione (barriere, fossi per i salti, ecc.).

Del resto il minore o maggior numero di tali attrezzi sarà in relazione con l'efficienza del deposito, o con lo spazio in esso disponibile.

Ogni deposito fisioterapico dovrà essere fornito di bagni a doccia, dei quali gli invalidi dovranno fare largo uso.

14. Gli oggetti di corredo necessari per i rifornimenti dei militari ricoverati nel deposito, sia durante la permanenza in esso, che all'atto della dimissione, saranno richiesti al magazzino dell'ospedale del centro, che ne terrà sempre una scorta sufficiente e proporzionata ai bisogni.

15. Durante gli esercizi ginnastici, nella buona stagione, gli invalidi indosseranno soltanto delle semplici mutandine di tela o di cotone. Nella cattiva stagione, il torace e l'addome dovranno essere coperti dal farsetto a maglia e dalla fascia di lana, ed anche l'arto leso dovrà essere protetto da una grossa e ruvida maglia tubolare.

Tenuto conto che i militari accolti nei depositi fisioterapici sono oramai guariti dalle loro ferite, delle quali non residuano che dei postumi, occorre anzitutto che essi si persuadano che, se in tempi ordinari, i non perfettamente guariti sono esentati da ogni servizio interno, tale esenzione non può essere ammessa in tempo di guerra, da parte di quelli che hanno ormai raggiunto un certo grado di abilità, sia pure incompleta, poichè è comune dovere mettere tutte le proprie forze al servizio della Patria.

D'altronde l'applicazione agli ordinari piccoli servizi interni di caserma, ed il moderato esercizio che ne consegue, giova al ripristino delle forze ed al più rapido recupero della propria validità.

I ricoverati quindi nei depositi fisioterapici dovranno collaborare ai lavori ed ai servizi interni, nella misura che sarà individualmente stabilita, su proposta del medico dirigente il servizio sanitario, ed i comandi dei depositi fisioterapici, dovranno sorvegliare

che nessuna infrazione alla disciplina avvenga, da parte dei ricoverati, anche nel senso di sottrarsi indebitamente ai suddetti lavori o servizi.

16. Il comando del deposito fisioterapico dovrà mantenersi in continuo rapporto con la direzione del centro fisioterapico, dalla quale dipende.

A ciascun deposito saranno addetti, nel numero necessario ufficiali di qualunque arma, a preferenza invalidi, coadiuvati da un adeguato numero di sottufficiali (circa il 4 % della forza). Tali elementi dovranno essere pure invalidi od appartenere a classi anziane.

17. L'istruzione ginnastica verrà impartita da maestri di ginnastica e da capi squadra. I maestri saranno scelti fra gl'insegnanti di educazione fisica, che si trovano in servizio militare, o che abbiano seguito uno speciale corso d'istruzione in tal genere di esercizi.

I capi squadra saranno invece scelti tra gli invalidi, che abbiano dimostrato speciali attitudini, durante il periodo della loro permanenza al deposito, o che non abbiano ancora riacquistato un'abilità completa al servizio militare.

18. Al comando del deposito saranno permanentemente addetti uno o più ufficiali medici appartenenti all'ospedale fisioterapico, con la principale missione di sorvegliare continuamente l'andamento delle cure ginnastiche e dell'allenamento.

Da essi i maestri istruttori dovranno dipendere per tutto ciò che riguarda la parte tecnica delle loro mansioni.

Il più anziano di detti ufficiali medici funzionerà da direttore del servizio sanitario del deposito, e, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, saranno raccolti i dati da iscriversi sulla scheda individuale (allegato 2), di valutazione fisica, che verrà presentata alla commissione medica del centro fisioterapico, all'atto di prendere le definitive decisioni, circa le dimissioni dal deposito di ciascun infermo.

19. Tutti i militari dei centri fisioterapici sono tenuti, a seconde delle prescrizioni mediche, a frequentare ambulatoriamente i gabinetti dell'ospedale fisioterapico, eseguendovi le cure nelle ore stabilite. La frequenza e la regolarità delle cure, dovrà essere strettamente sorvegliata dal comando del deposito, assicurandola con adeguati mezzi di controllo.

Tali cure non costituiscono però che la parte individuale del trattamento da seguirsi nei depositi, perchè tutti i militari che vi pervengono dovranno essere sottoposti subito alla ginnastica medica fisiologica di allenamento collettivo.

20. Nel deposito fisioterapico funzionerà, per le comuni leggere malattie, una infermeria, con carattere di infermeria reggimentale, ad evitare più che sia possibile, il trasferimento negli ospedali ordinari di questi speciali infermi, e anche il loro rinvio all'ospedale fisioterapico.

21. All'atto del loro ingresso al deposito verrà, per ciascuno dei ricoverati, compilata, sotto la direzione del medico dirigente il servizio del deposito stesso, la scheda individuale di valutazione fisica, di cui al n. 18 (allegato 2), che dovrà poi essere, ogni decade, corredata delle successive annotazioni.

Infatti ogni decade i minorati saranno visitati dal suddetto medico dirigente il servizio del deposito, e potranno far passaggio da una squadra ad un'altra, a seconda della maggiore abilità acquistata, fino a che non raggiungano le condizioni di poter essere proposti per la dimissione.

La scheda individuale dovrà poi accompagnare ciascun militare al proprio corpo, affinchè possa esser tenuta presente dai medici reggimentali nei casi di allegata inabilità.

La cartella ortopedica (allegato n. 1) invece, corredata di una copia della tabella indi-

duale, all'atto della dimissione dei militari dal deposito, verrà rimandata alla direzione del centro fisioterapico, ove dovrà venir conservata.

22. Il comando del deposito fisioterapico avrà la massima cura che i militari sottoposti alla ginnastica di allenamento non siano mai lasciati abbandonati a sè stessi.

Fin dalla sveglia (alle 7 $^1/_2$ nella stagione invernale ed alle 6 nella stagione estiva) essi saranno occupati in speciali riprese di esercizi collettivi, sotto la direzione dei maestri.

Gli esercizi graduali di ginnastica, che saranno interrotti da opportuni periodi di riposo, non dovranno mai impedire che, nell'ora fissata, gli infermi a cui venne prescritta la cura, accedano ambulatoriamente ai gabinetti di terapia fisica dell'ospedale annesso.

Sarà poi cura dei medici o dei maestri che gli esercizi ginnastici vengano eseguiti in maniera da non stancare, ma da portare ad un progressivo allenamento coloro che vi sono sottoposti. Nel corso della giornata saranno dedicate alcune ore all'esercizio di lavori agricoli o manuali.

Agli esercizi fisici, ai lavori ed alle cure si interporrà poi utilmente qualche lezione storica o qualche conferenza di carattere patriottico o morale, tenuta dagli ufficiali.

Dopo la distribuzione del secondo rancio, potrà essere concessa la libera uscita a tutti coloro poi quali il direttore del servizio sanitario conceda il *nulla osta*, che verrà dato, di genere, dopo iniziata la seconda decade di permanenza nel deposito.

Non potrà però essere concessa la libera uscita a quei militari che abbisognassero ancora, per deambulare, di stampelle o di altri mezzi tutori, a meno che non si tratti di un semplice bastone.

23. Le sanzioni disciplinari alle quali potranno essere sottoposti i militari accolti nei depositi fisioterapici sono tutte quelle previste dal regolamento di disciplina, tenuto conto che l'applicazione di qualunque punizione non dovrà interrompere il trattamento fisioterapico o ginnastico, nè diminuire l'efficacia terapeutica.

24. Qualora i militari, già dimessi guariti da un centro fisioterapico, fossero riconosciuti abbisognevoli di nuove cure ospitaliere, per eventuali complicazioni dell'antica lesione, essi dovranno venir mandati nuovamente in cura soltanto presso il locale centro fisioterapico.

La direzione di tale centro, richiederà a quella del fisioterapico, dal quale l'infermo proveniva, copia della *Cartella ortopedica* e della *scheda individuale*, onde aver norma per le ulteriori cure o provvedimenti.

Nota. — Le *cartelle ortopediche* e le *schede individuali di valutazione fisica* saranno fornite alle direzioni degli ospedali dei centri fisioterapici dalle direzioni dell'ospedale militare principale viciniore del corpo d'armata, le quali provvederanno alla stampa, tenendo presente che il Ministero ha ordinato l'invio, ad ogni centro fisioterapico, una volta tanto, di un congruo numero di schede individuali (allegato n. 2), e che, pertanto, urge che, a cura delle indicate direzioni di ospedale, siano fatte stampare anzitutto le *cartelle ortopediche* (allegato n. 1).

Il Ministro — GIARDINO.

ALLEGATO N. 1

CENTRO FISIOTERAPICO DI . . . . . .

CORPO D'ARMATA TERRITORIALE DI . . . . . .

Ospedale Fisioterapico di . . . . . .

Reparto . . . Letto . . . .

Data d'ingresso . . . . . *Data d'uscita* . . . . . .

CARTELLA ORTOPEDICA del . . . . . .

. . . . . .

Numero di matricola	Classe	Corpo	Distretto	Residenza	Occupazione abituale	Grado d'istruzione

Lesion. . primitiv ...

Data . . . . . .

Agente . . . . . .

. . . . . .

Qualità . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Decorso . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Cure praticate . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Guarigione chirurgica . . . . . .

Luoghi di cura.

Primo soccorso . . . . . .

Successive degenze:

	dal giorno	al giorno
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .
. . . . .	. . .	. . .

Documenti allegati . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

101.

1° ESAME.

Esame generale:

Atteggiamenti e deformità — Fotografia N.

Cicatrici

Alterazioni delle parti molli

Alterazioni dello scheletro — Esame diretto — Esame radiologico N.

MOVIMENTI

Passivi. | *Attivi.*

Disturbi accusati

Esame nevrologico delle parti lese

Esame elettro-diagnostico

Contegno

Diagnosi

Genere e grado di debilitazione

Provvedimenti curativi

. . . . . 191 . .

ESAME DEFINITIVO.

Esame generale: . . . . . .

. . . . . .

Atteggiamenti e deformità . . . . . Fotografia N. . . .

Cicatrici . . . . . .

. . . . . .

Alterazioni delle parti molli . . . . . .

. . . . . .

Alterazioni dello scheletro — Esame diretto . . . . . .

. . . . . .

Esame radiologico N. . . . . .

. . . . . .

MOVIMENTI

Passivi.	*Attivi.*
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .

Disturbi accusati . . . . . .

. . . . . .

Esame nevrologico delle parti lese . . . . . .

. . . . . .

Esame elettro-diagnostico . . . . . .

. . . . . .

Contegno . . . . . .

Cure praticate . . . . . .

. . . . . .

Numero e grado di debilitazione . . . . . .

. . . . . .

Proposte definitive . . . . . .

. . . . . .

LA COMMISSIONE

. . . . . .

La presente cartella ortopedica, debitamente riempita, corredata ove occorra di fogli intercalari, e firmata, dovrà accompagnare l'invalido allorchè dall'Ospedale fisioterapico faccia passaggio al Deposito fisioterapico annesso. All'atto della dimissione del Deposito fisioterapico dovrà poi essere restituita alla Direzione dell'Ospedale fisioterapico, corredata di copia della scheda individuale di valutazione fisica.

ALLEGATO N 2.

Corpo d'Armata Territoriale di . . . . . .

DEPOSITO FISIOTERAPICO

CENTRO FISIOTERAPICO DI . . . . . .

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE FISICA (1)

del (2) . . . . . .

. . . . . .

proveniente dal (3) . . . . . .

Riassunto della diagnosi, da desumersi dalla cartella ortopedica: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

	1ª misura	2ª misura	3ª misura	*NOTE*
Data della misurazione . . .				
Statura				
Peso				
Tipo del cingolo toracico superiore (4)				
Perimetro toracico (5) ascell. *insp. esp.*				
Perimetro toracico (5) xifoid. *insp. esp.*				
Perimetro addominale . . .				
Elasticità articolare generale (6)				
Destrezza (7)				
Resistenza (8)				
Contegno (9)				

Note sulle condizioni generali a cura finita (giudizio sintetico): . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(1) Da compilarsi in doppio esemplare. — (2) Grado, cognome e nome, corpo, età, mestiere precedente. — (3) Ospedale, reparto, letto. — (4) Si deduce dalla distanza bisacromiale anteriore e posteriore: Dal rapporto delle due misurazioni risultano tre tipi:

Distanza bisacromiale anteriore minore della posteriore: tipo depresso.
» » » eguale » » tipo medio.
» » » maggiore » » tipo prominente.

(5) Si segnera la misura in attitudine inspiratoria ed espiratoria e la differenza tra le due misure. — (6) L'elasticità articolare generale si valuta con la misurazione della differenza tra la posizione di massima estensione e quella di massima raccolta, nella stazione orizzontale e in quella verticale. — (7) Si determina dalla rapidità di un passaggio dalla posizione di massima estensione nella stazione supina alla stessa nella stazione verticale. — (8) Si determina dal numero di tali passaggi nell'unità di tempo. — (9) Franco, docile, circospetto, ostile.

Qualora la cura ginnastica debba essere proseguita oltre il mese, alla prima scheda individuale di valutazione fisica verranno aggiunte altre schede numerandole successivamente.

SCHEMI PER LE MISURE DEI MOVIMENTI

Gli annessi disegni servono per indicare graficamente l'ampiezza iniziale e quella conseguita successivamente nei movimenti delle articolazioni principali

I movimenti attivi saranno indicati con una linea tirata dal centro dell'articolazione al punto del quadrante raggiunto dall'estremità dell'arto.

Tali misurazioni, prese nelle tre decadi successive, vengono segnate nello schema a fianco: la prima con colore nero, la seconda con colore turchino e la terza con colore rosso. Le date di tali misurazioni saranno scritte qui sotto col corrispondente colore (nero, turchino e rosso).

Con gli stessi colori dovranno essere annotate successivamente, nello spazio bianco situato sotto le figure, le eventuali limitazioni dei movimenti della mano e relative variazioni (*riduzione di* $^1/_3$ - $^1/_2$ - $^2/_3$ *del normale*), e la dinamometria.

Data della 1ª misurazione . . . . . .
Data della 2ª misurazione . . . . . .
Data della 3ª misurazione . . . . . .

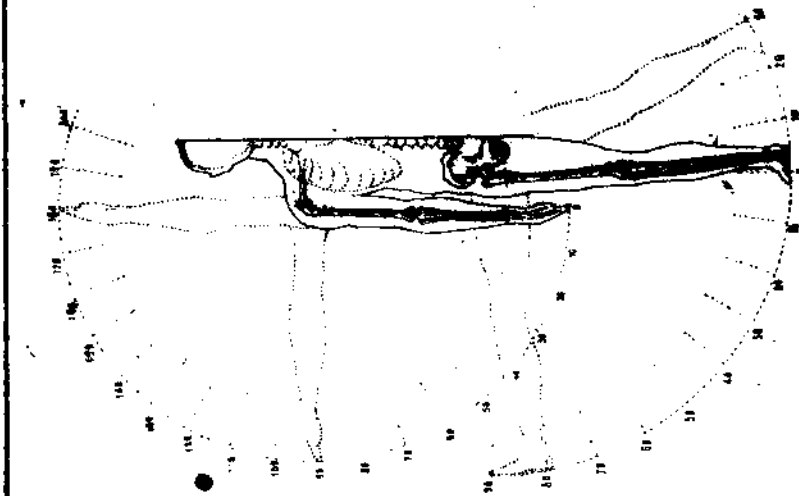
Risultati ottenuti negli esercizi di applicazione (10)

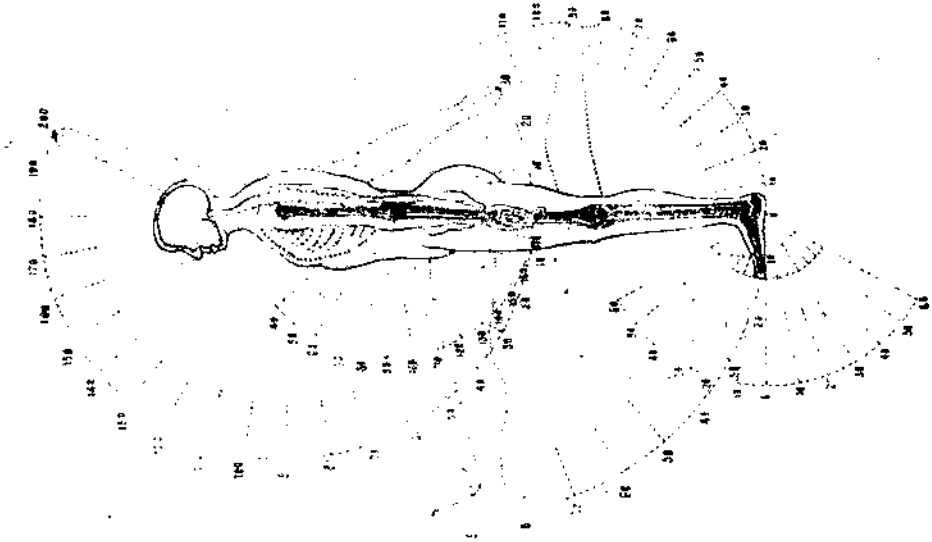
	1ª PROVA	2ª PROVA
Corsa		
Salto		
Arrampicarsi		
Lancio di pesi		
Trasporto di pesi		
Giudizio sintetico (11) . . .		

Decisione: (12) . . . . . .

L'INSEGNANTE DI GINNASTICA — IL MEDICO CAPO DEL DEPOSITO

. . . . . .





N. **685.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — **25** ottobre 1917.

La circolare 512 del 1916 è restata implicitamente abrogata dal 1° luglio 1917 per effetto del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967 (circolare 489) per il quale dal 1° luglio stesso gl'impiegati civili promossi sono senz'altro immessi nel godimento del maggior stipendio, sebbene con la ritenuta straordinaria stabilita da quel decreto.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **686.** — TRASPORTI — **Limitazione delle spedizioni a vagone completo a grande velocità.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 ottobre 1917.

È stato segnalato che molte autorità militari si valgono quasi sistematicamente dell'inoltro a grande velocità, per le spedizioni che eseguiscono, ancorchè ciò non sia richiesto da speciali ragioni di urgenza.

Tenuto conto che il prezzo del trasporto a grande velocità è almeno cinque volte maggiore di quello per la piccola velocità; che nessun divieto sussiste per le spedizioni a piccola velocità a vagone completo che rappresentano pressochè la regola per le spedizioni militari; infine che, nelle attuali condizioni dell'esercizio ferroviario, l'inoltro dei trasporti a vagone completo avviene quasi con uguale rapidità tanto per le spedizioni a grande velocità quanto per quelle a piccola velocità, si dispone che, per evitare un inutile aggravio ai bilanci militari, le spedizioni a vagone completo siano sempre eseguite a piccola velocità, salvo che si tratti di spedizioni aventi eccezionale carattere d'urgenza, per le quali un altro modo di inoltro sia prescritto dal Ministero della guerra o da quello per le armi e munizioni, ovvero, ***sotto la loro personale responsabilità dalle autorità militari*** che disporranno i trasporti, le quali dovranno pertanto, giustificare il loro operato ai rispettivi dicasteri.

Conseguentemente sui documenti di trasporto in conto corrente (richieste mod. **444** *O*, parte 3ª ***di color rosa***) dovranno risultare in modo evidente, per le spedizioni in parola, l'autorità che impartì l'ordine di derogare alla disposizione di massima data dalla presente circolare e gli estremi dell'ordine stesso.

L'uso illimitato della ***grande velocità*** per le spedizioni ***non a vagone*** completo è ammesso fino a che non sarà tolto dalle ferrovie dello Stato, il divieto per le spedizioni a ***piccola velocità*** a collettame.

Il Ministro — GIARDINO.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **687.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1667, relativo alla concessione di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi al personale addetto alla pesca ed alla marina mercantile.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 4 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 19 ottobre 1917).

Art. 1. — L'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi potrà essere concessa ai militari richiamati dal congedo illimitato di qualsiasi classe o categoria, i quali:

a) facciano o debbano far parte, in qualità di ufficiali di bordo, o radiotelegrafisti, o personale di bassa forza di coperta o di macchina, dell'equipaggio dei piroscafi nazionali di qualunque stazza, ovvero di velieri nazionali di stazza superiore alle 40 tonnellate lorde;

b) facciano o debbano far parte, in qualità di comandante o di incaricato della direzione delle macchine, dell'equipaggio di rimorchiatori nazionali di qualunque portata;

c) facciano o debbano far parte in qualità di capi barca dell'equipaggio di barche nazionali che esercitano traffico di notevole importanza locale;

d) prestino l'opera loro come piloti pratici in un porto del Regno.

Al personale di cui sopra non potrà l'esonerazione temporanea essere concessa se non alle condizioni:

che la nave sia armata per l'esercizio della navigazione ed impiegata in operazioni di commercio o di trasporto marittimo, e che non sia, tranne se rimorchiatore, di uso locale permanente;

che il personale di bordo eserciti la navigazione come principale mezzo di sussistenza da data anteriore al 1° maggio 1915;

che i piloti appartengano da data anteriore al 1° maggio 1915 ai corpi di piloti pratici costituiti nei porti del Regno.

Art. 2. — Per il personale amministrativo delle società di navigazione nazionale l'esonerazione sarà limitata a coloro che sono ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3. — Potrà pure essere concessa l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi ai militari richiamati ascritti alla milizia territoriale, ovvero inabili alle tariche di guerra appartenenti a qualsiasi classe e categoria, i quali siano marinai autorizzati alla pesca limitata o illimitata o pescatori addetti all'esercizio della pesca destinata ai consumi alimentari, nonchè alla pesca del corallo e delle spugne.

Art. 4. — Nelle esonerazioni stesse continueranno ad essere applicabili i criteri, la procedura e le sanzioni penali stabiliti dagli articoli 2 e seguenti del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 5. — È abrogato il Nostro decreto 13 aprile 1916, n. 401, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio.

Art. 6. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

N. **688.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali.** — (Direzione generale artiglieria).— 20 ottobre 1917.

A chiarimento e per l'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nella circolare 627 del settembre corrente anno, il Ministero prescrive che, ferme restando le disposizioni contenute nella circolare n. 15840 in data 27 giugno 1914, le sovrapaghe, di cui al comma *C* della circolare 240 del *giornale militare* del 1914, siano corrisposte per tutte le giornate di effettivo lavoro prestato.

Di conseguenza, allorchè un operaio trovasi all'infermeria del corpo, od in altra posizione per la quale sia considerato presente al corpo, ma non lavori, non dovrà percepire sovrapaga alcuna.

Nè dovranno percepirla gli operai che ritornano dalla fronte, a meno che non siano assegnati al laboratorio di riparazione, od a batterie di nuova formazione e per le quali sia in distribuzione il materiale.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **689.** — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MITITARI. — **Ammissione ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano ».** — (Direzione generale d'aeronautica). — 25 ottobre 1917.

A parziale modificazione delle norme contenute nella circolare n. 29 del *giornale militare* 12 gennaio 1917 si determina che per l'ammissione dei militari ai corsi motoristi d'aviazione sia sufficiente, nei riguardi della idoneità fisica, un certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante con esplicita dichiarazione ch'egli possiede ottima vista, anche se tale grado di perfezione visiva sia raggiunto con uso di occhiali.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(2603) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1917 — 31 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 690. — 31 OTTOBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva . . . . . *Pag.* 1481

691. — 31 OTTOBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899 residenti all'estero . . . . . *Pag.* 1498

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **690**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 ottobre 1917.

1. Questo Ministero determina che col giorno 5 novembre 1917 si inizi la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, i quali sottoposti a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 21 agosto 1917, n. 1230, siano stati giudicati idonei ed arruolati dai consigli di leva sino a tutto il giorno 31 ottobre 1917.

2. Dalla presente chiamata devono per ora essere esclusi:

a) I già riformati e rivedibili riconosciuti idonei sebbene affetti da tracoma;

b) I già riformati e rivedibili che furono dai direttori degli ospedali militari territoriali dichiarati inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

I già riformati e rivedibili che furono dai consigli di leva designati per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente saranno dai comandi dei distretti militari precettati a presentarsi non appena ultimate le operazioni dell'assegnazione dei già riformati di cui al n. 1. Questa precettazione sarà eseguita in modo che essi debbano presentarsi *gradatamente* a *piccoli gruppi* per essere inviati all'ospedale militare agli effetti della decisione definitiva circa l'assegnazione ai detti servizi. Se saranno dichiarati idonei incondizionatamente dovranno essere subito incorporati alla stessa stregua dei militari ora chiamati alle armi; se invece saranno riconosciuti effettivamente inabili alle fatiche di guerra

saranno rinviati in congedo illimitato provvisorio per essere chiamati alle armi unitamente a quelle indicate nella precedente lettera *b*).

Le reclute che sono laureate in medicina e chirurgia saranno tutte chiamate alle armi con cartolina precetto, anche se dichiarate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente. Per la loro chiamata verranno date ulteriori istruzioni.

Si rammenta che, giusta il n. 8 della circolare 573 del corrente anno, alle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili laureati in medicina e chirurgia non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7.

La chiamata alla nuova visita dei riformati in rassegna dall'anno 1913 a tutto il giorno 11 agosto 1917, la quale, giusta il n. 34 della circolare 525 del 1917, avrebbe dovuto coincidere con la chiamata alle armi dei riformati arruolati dai consigli di leva, sarà invece eseguita in epoca che il Ministero si riserva di determinare.

Nulla è invece innovato circa le visite presso gli ospedali militari dei riformati in rassegna nel periodo suddetto, le quali dovranno essere eseguite come dispone il n. 30 della citata circolare 525, non appena ultimate quelle dei riformati a cui si riferiscono i numeri dal 24 al 29 della circolare stessa.

Circa la chiamata alle armi di quelli di essi che saranno riconosciuti idonei saranno impartite a suo tempo opportune disposizioni.

Presentazione delle reclute.

3. Per le reclute che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto leva; per quelle che si trovano nelle colonie italiane e per quelle, infine, che si trovano a disposizione dei comandi mobilitati come assistenti, operai borghesi, ecc. valgono le disposizioni rispettivamente impartite coi numeri 2, 3 e 4 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917.

Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego e di famiglia.

4. Le disposizioni di cui ai numeri 81, 82, 83, 84 e 85 della circolare 124 del *giornale militare* del 1917 sono applicabili alle reclute nate negli anni dal 1874 al 1883 incluso, anche se ascritte alla 1ª e 2ª categoria e sono estese agli *impiegati amministrativi e contabili di ruolo* delle Camere di commercio che siano dichiarati indispensabili ed insostituibili con certificato del presidente della Camera di commercio vistato dal Prefetto.

Le reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1884 al 1894 che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 10 del regolamento 13 aprile 1911 potranno essere ammesse alla dispensa dalla chiamata alle armi, non solo se ascritte alla 3ª categoria, ma anche se appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Quelle delle predette reclute, per le quali la concessione della dispensa è subordinata, a senso del citato regolamento, al rilascio del mod. 5, potranno essere ammesse alla dispensa stessa, in base a certificato rilasciato dai rispettivi capi d'ufficio, comprovante la loro qualifica, salvo a regolarizzare in seguito la loro posizione mediante il prescritto mod. 5.

5. Si avverte che, per recenti accordi intervenuti col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, i direttori delle scuole industriali e delle scuole artistico-industriali

debbono essere ammessi alla dispensa come se la loro qualifica fosse compresa nello specchio O annesso alla circolare 373 del *giornale militare* del 1915.

Le disposizioni emanate con la circolare n. 30125 del 19 dicembre 1916 relative alla dispensa dei curati o coadiutori di fatto sono applicabili ai provenienti dai riformati compresi nell'attuale chiamata, purchè nati negli anni dal 1874 al 1883.

Per accordi intervenuti col Ministero di grazia e giustizia e dei culti, saranno ammessi alla dispensa con le medesime modalità stabilite con la circolare succitata n. 30125 i vicari e provicari generali, se reclute delle classi dal 1874 al 1883 o di classi posteriori arruolate in 3ª categoria.

6. Dato il breve termine entro il quale debbono presentarsi alle armi le reclute comprese nella presente chiamata, i comandi di distretto sono autorizzati a concedere una proroga di venti giorni per regolarizzare la loro posizione a quelle reclute, le quali non possono esibire il documento richiesto attestante il titolo alla dispensa. Per ottenere la proroga accennata, dette reclute dovranno però comprovare con mezzi idonei, da valutarsi con prudente arbitrio dai comandi di distretto, di essere effettivamente in possesso di una delle qualifiche, da cui può derivare la concessione della dispensa.

I comandi di distretto prenderanno nota delle reclute cui è stata concessa la proroga, perchè al termine di essa coloro che non hanno prodotto il prescritto documento, siano invitati a presentarsi immediatamente alle armi.

7. Per la concessione della dispensa per ragione di famiglia, prevista dal 5° comma dell'art. 2 del D. L. 12 agosto 1917, si applicheranno le norme di cui al n. 12 della circolare 19 del *giornale militare* 1917, tenendo conto che le condizioni necessarie dovevano sussistere al 16 gennaio 1917.

Reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria da ammettere alla dispensa e da considerarsi comandate a prestare servizio presso alcune amministrazioni ferroviarie e tramviarie.

8. Per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato e delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie, comprese negli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915 si osserveranno le seguenti norme:

Alle reclute che da data anteriore al 1° gennaio 1917 siano funzionari od agenti delle ferrovie dello Stato e delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie ora accennate, la dispensa sarà concessa, senza distinzione della categoria cui appartengono e qualunque sia la qualifica d'impiego, fino alla classe 1890 inclusa, se sono addette ai servizi attivi (movimento, trazione, veicoli e lavori). Sempre nei riguardi delle reclute addette a tali servizi, a prescindere dalla categoria cui appartengono, sarà concessa la dispensa sino alla classe 1894 inclusa, se rivestite di una delle qualifiche indicate dallo specchio *A* annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915.

Alle reclute addette ai servizi d'ufficio, la dispensa sarà concessa soltanto se appartengono alle classi dal 1874 al 1884 inclusa, escludendo, in ogni caso, gli uscieri, i portieri e i manovali ed ammettendo, beninteso, quelle rivestite dalle qualifiche d'ufficio comprese negli specchi *A* e *C* annessi al decreto ministeriale 22 maggio 1915.

Per tutte le altre, che non si trovano nelle sopraspecificate condizioni, varranno le norme comuni del regolamento sulle dispense e degli specchi che lo completano.

Ferme restando le modalità per l'ammissione alla dispensa indicate dalle istruzioni annesse a tale regolamento nei riguardi delle reclute, le quali trovansi nei casi previsti dal regolamento stesso, la dispensa delle altre, cui esso regolamento non è applicabile,

ma che, ciononostante, a senso delle suaccennate disposizioni possono ottenerla, sarà richiesta mediante produzione al comando del distretto, non oltre il giorno stabilito per la presentazione alle armi, di un certificato compilato in modo analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale delle ferrovie dello Stato che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale, dai rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie* (o *tramvia*) *a senso del n.* 8 *della circolare n.* 690 *del* giornale militare 1917 *li* ... ».

Alle reclute cui verrà applicato il trattamento indicato nel presente numero sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

Nel caso che la posizione delle reclute stesse venisse ad essere modificata, come ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione sopra indicata dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

Anche per queste reclute vale la disposizione circa la concessione di una proroga di venti giorni, qualora non possono produrre subito il certificato suaccennato.

Reclute di 1ª e 2ª categoria che debbono esser lasciate a disposizione delle amministrazioni ed associazioni a cui appartengono.

9. Le reclute di 1ª e 2ª categoria nate posteriormente all'anno 1883, di cui al numero 9 del manifesto allegato n. 1, potranno essere lasciate a disposizione delle amministrazioni ed associazioni a cui appartengono.

Per l'ammissione al trattamento di cui sopra valgono le norme di cui al 1° comma del numero 8 della circolare n. 474 del *giornale militare* del c. a. e dell'ultimo comma del precedente n. 8

Per quelle di esse reclute che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica si osserverà il disposto del 2° comma del numero 8 della circolare sopracitata e dell'ultimo comma del precedente n. 8.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per conto dell'esercito dell'armata od a quello degli stabilimenti militari.

10. Le reclute di 1ª e 2ª categoria, nate posteriormente all'anno 1881 e fino a tutto il 1897, che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni degli organi competenti, saranno ammesse al suaccennato trattamento, verranno assegnate ad un deposito di fanteria di

linea stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento, o in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di: « *Chiamato alle armi il* . . . . . » dovrà farsi seguire l'altra di « *Lasciato a disposizione del.* . . . . . (stabilimento, ecc.) *ed assegnato al* . . . . . (indicare il deposito) *n.* 10 *della circolare n.* 690 *del giornale militare del* 1917 *li* . . . . . ».

Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, delle classi dal 1874 al 1897, addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari, che, in base a preventiva autorizzazione del *Ministero delle armi e munizioni — ufficio mano d'opera* — saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate ad un deposito di fanteria di linea stanziato nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od in località viciniori.

11. Le reclute nate negli anni dal 1874 al 1881 incluso e quelle di 3ª categoria nate in anni posteriori al 1881 e sino a tutto il 1897 che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916 e che soddisfacciono ai prescritti requisiti, possono essere ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915, e 240, 489 del *giornale militare* del 1916).

Esonerazioni temporanee per ragioni di agricoltura.

12. Le reclute che hanno già ottenuto l'esonerazione temporanea per ragioni inerenti all'agricoltura, in applicazione della circolare litografata del 28 agosto 1917, n. 66 U. E. T. del ministero per le armi e munizioni, saranno lasciate nella posizioni di esonerate.

Le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nate negli anni dal 1874 al 1897 ed appartenenti ad aziende agricole a conduzione famigliare per le quali si verifichino le condizioni previste dal Capo I – lettera *E* della circolare n. 552 del *giornale militare* corrente anno, dovranno essere lasciate in licenza illimitata in attesa delle decisioni circa l'eventuale concessione dell'esonero.

All'uopo esse dovranno presentarsi al rispettivo distretto, nel giorno stabilito, muniti di una richiesta conforme al modello n. 1 annesso alla predetta circolare, debitamente completata da parte degli interessati e dal sindaco. Dall'esame di tale documento i comandanti dei distretti avranno modo di constatare se esistano le condizioni sopramenzionate ed, in caso affermativo, disporranno senz'altro per l'invio dei militari in licenza illimitata.

Il numero complessivo delle reclute mandate per questo titolo in licenza illimitata, sarà poi segnalato a parte dai comandi di distretto col rendiconto delle assegnazioni.

Le richieste presentate dalle reclute alle quali verrà concesso l'invio in licenza illimitata, saranno ritirate e trattenute dai comandi di distretti in attesa di ulteriori disposizioni.

Ammissione al volontariato di un anno.

13. Per l'ammissione al volontariato di un anno delle reclute chiamate alle armi colla presente circolare il Ministero si riserva di emanare speciali istruzioni ispirate al concetto di usare ai militari provenienti dall'attuale revisione un trattamento non diverso da quello di cui fruirono i militari della stessa loro classe.

Manifesto.

14. Per quanto riguarda le modalità relative alla pubblicazione del manifesto (allegato n. 1) che dovrà portare la data del 2 novembre 1917 e l'invio di un adeguato numero di copie di esso alle varie autorità i distretti osserveranno il disposto del n. 13 della circolare 474 del *giornale militare* del 1917, avvertendo che le operazioni di chiamata devono svolgersi **al massimo entro 5 giorni.**

Reclute riconosciute inabili alle fatiche di guerra.

15. Si terrà presente che per l'invio in osservazione delle reclute affette da imperfezioni od infermità che, giusta l'allegato *B*, alla circolare 488 del corrente anno, costituiva soltanto motivo d'inabilità alle fatiche della guerra, deve essere compilato il solo modello 450, mentre il modello 41 dovrà compilarsi soltanto per quei militari la cui infermità costituisca causa di inabilità anche ai servizi di carattere sedentario.

Assegnazione delle reclute.

16. Per quanto riguarda l'assegnazione delle reclute chiamate alle armi colla presente circolare, il ministero, con separata circolare, emana le relative disposizioni ai comandi dei distretti militari.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

17. Si osserveranno le norme di cui al n. 18 della circolare n. 474 del *giornale militare* c. a.

Foglio di riconoscimento.

18. Si osserverà il disposto dal n. 19 della circolare n. 474 del *giornale militare* c. a.

Certificati penali.

19. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati in modo da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile; se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza, e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, potranno eccezionalmente le R. procure trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Oggetti di corredo e viveri.

20. Si osserveranno le norme di cui ai numeri 21, 22 e 23 della circolare n. 474 del *giornale militare* c. a.

Norme amministrative.

21. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare dovranno dai distretti essere osservate le norme di cui ai nn. 73 e 74 della circolare 124 del *giornale militare* del corrente anno.

Si richiama l'attenzione dei comandanti dei distretti sulle disposizioni di cui ai numeri 5 e 6 del manifesto, allegato 1, affinchè con ogni mezzo si assicurino che l'indennità di trasferta di Lire 2 sia effettivamente corrisposta alle reclute, tanto se si presentino nelle ore antimeridiane, quanto nelle ore pomeridiane.

Imposta militare.

22. Si rinnovano le raccomandazioni fatte col n. 25 della circolare n. 474 del *giornale militare* c. a.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

23. Alle famiglie bisognose delle reclute cui si riferisce la presente circolare potrà essere concesso il soccorso alle condizioni specificate nelle circolari n. 351, n. 706 e n. 750 del *giornale militare* 1915, e n. 291, 508, 640 e 641 del 1917.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

24. Ogni comando di distretto nel giorno *10 novembre 1917* invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma così concepito:

« A tutto il giorno *9 novembre* assegnate reclute . . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno *20 novembre 1917* tutti i distretti trasmetteranno direttamente al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al seguente modulo:

Numero delle reclute presentatesi		. . .
Numero delle reclute riconosciute inabili ed inviate in licenza di convalescenza o riformate, ammalate, ecc.		. . .
Numero delle reclute dispensate dalla chiamata, esonerate o lasciate a disposizione di amministrazioni, ecc., ecc.		. . .
Numero delle reclute esonerate o inviate in licenza illimitata per ragioni di agricoltura . .		. . .
Numero delle reclute assegnate	alla sanità	. . .
	ai telegrafisti	. . .
	ai depositi di fanteria di linea	. . .
	ai battaglioni di milizia territoriale	. . .
Totale uguale al numero dei presentatisi		. . .

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — V. ALFIERI.

ALLEGATO N. 8

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 arruolati dai consigli di leva in seguito a nuova visita

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, le quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultate idonee alle armi ed arruolate sino a tutto il giorno 31 ottobre 1917.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

2. Dalla presente chiamata sono esclusi:

a) I già riformati e rivedibili riconosciuti idonei sebbene affetti da tracoma;

b) I già riformati e rivedibili che furono dai direttori degli ospedali militari territoriali dichiarati inabili in modo assoluto alle fatiche di guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

I già riformati e rivedibili che furono dai consigli di leva designati per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente saranno da questo comando precettati a presentarsi dopo l'assegnazione ai centri dei riformati di cui al n. 1 e se saranno confermati inabili alle fatiche di guerra saranno rinviati in congedo illimitato provvisorio.

Le reclute che sono laureate in medicina e chirurgia saranno poi chiamate alle armi con cartolina-precetto, anche se dichiarate inabili alle fatiche della guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

3. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza, per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

5. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto-corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione.

6. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento.

Potranno fruire delle disposizioni del citato regolamento le reclute nate negli anni 1882 e 1883, anche se arruolate in 1ª o in 2ª categoria.

Le reclute nate negli anni dal 1884 al 1894 potranno essere ammesse alla dispensa nei casi previsti dagli articoli 1 e 10 del citato regolamento, anche se arruolate in 1ª e 2ª categoria.

Potrà inoltre concedersi eccezionalmente la dispensa dalla presente chiamata anche alle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1874 al 1883 che siano funzionari ed agenti delle pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, le quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli specchi stessi, siano però dalla competente autorità responsabile dichiarate *indispensabili, ed insostituibili*. Tale dispensa eccezionale potrà essere estesa, alle condizioni suaccennate anche agli impiegati *amministrativi e contabili* ed agli agenti di ruolo delle amministra

zioni delle provincie ai direttori ed insegnanti di scuole pareggiate, agli impiegati *amministrativi e contabili di ruolo* delle camere di commercio, agli impiegati ed agenti delle aziende municipalizzate di trasporto, illuminazione ed acqua potabile, ed agli esattori delle imposte e messi esattoriali, *escluso in ogni caso il personale di servizio* (portieri, uscieri, bidelli, inservienti, ecc.).

8. Alle reclute che, da *data anteriore al* 1° *gennaio* 1917, siano funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato e delle amministrazioni ferroviarie e tramviarie comprese negli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, la dispensa sarà concessa, nei casi previsti, mediante la produzione al comando del distretto, non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi, di un certificato comprovante il titolo alla dispensa medesima rilasciato dall'amministrazione interessata.

9. *Le reclute di* 1ª e 2ª *categoria* nate negli anni dal 1884 al 1894 che comproveranno a questo comando, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e associazioni cui rispettivamente appartengono, di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle amministrazioni o associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e di prestarvi servizio, almeno da un anno dalla data del presente manifesto;

b) essere addetti, quali impiegati ed agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare*;

c) essere addetti, quali funzionari del genio civile, alle direzioni del genio civile di armata, o far parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) essere ingegneri del Corpo Reale delle miniere;

e) essere ispettori forestali;

f) essere sorveglianti o guardie forestali;

g) essere impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

10. *Le reclute di* 1ª e 2ª *categoria*, nate posteriormente all'anno 1881 e fino al 1897 incluso, che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorino per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere lasciate a disposizione degli stessi stabilimenti, dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

11. Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le reclute, nate negli anni dal 1874 al 1881 incluso e quelle di 3ª categoria nate in anni posteriori al 1881 e fino a tutto il 1897 le quali prestino l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale e locale, ovvero che provvedano materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

12. Le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nate negli anni dal 1874 al 1897 ed appartenenti ad aziende agricole a conduzione familiare per le quali si verifichino le condizioni previste dal capo I - lettera *E* della circolare n. 552 del *giornale militare* corrente anno, dovranno

essere lasciate in licenza illimitata in attesa delle decisioni circa l'eventuale concessione dell'esonero.

All'uopo esse dovranno presentarsi al rispettivo distretto, nel giorno stabilito, munite di una richiesta conforme al modello n. 1 annesso alla predetta circolare, debitamente completata da parte degli interessati e del sindaco. Dall'esame di tale documento i comandanti dei distretti avranno modo di constatare se esistano le condizioni sopramenzionate ed, in caso affermativo, disporranno senz'altro per l'invio dei militari in licenza illimitata.

13. Le reclute che aspirino all'ammissione al volontariato di un anno potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere le modalità per tale ammissione.

14. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato compenso in danaro.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5 — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6 — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

15. Saranno dispensati dall'obbligo di servizio sotto le armi le reclute nate negli anni 1874-75 che al 16 gennaio 1917 si trovassero in una delle seguenti posizioni:

a) avessero uno o più figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi, nel R. esercito o nella R. marina.

b) avessero 4 o più figli conviventi in famiglia ed a loro carico.

Per ottenere una delle dispense di cui alle lettere *a*) e *b*) precedenti, gli interessati dovranno inviare o presentare domanda scritta al comando del distretto nel giorno stabilito per la presentazione alle armi, allegando alla domanda stessa, nel caso di cui alla lettera *b*) lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del proprio comune con la dichiarazione attestante il numero dei figli conviventi in famiglia e che, in considerazione della loro età dovevano ritenersi a carico del militare.

16. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire; e toglie la facoltà di espatriare anche a coloro che fossero già in possesso del passaporto.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . li 2 novembre 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZE

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata.

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0 85	0.75
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0.45	0,40
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,85	0,75
d) per entrambi i genitori di età superiore al 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,40	1,30
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate »	0,45	0,40
g) Per l'avo od ava . . . . . »	0,85	0,75

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso uno solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi

N. 691 — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899 residenti all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 ottobre 1917.

In ottemperanza del decreto luogotenenziale n. 1230 del 12 agosto scorso, e sciogliendo la riserva fatta con la lettera *d*) della circolare n. 525 del 16 di detto mese, questo Ministero determina che tutti i cittadini residenti all'estero nati negli anni dal 1874 al 1899 inclusivo, i quali siano stati mandati rivedibili o riformati o proposti a rassegna in base all'elenco delle infermità od imperfezioni esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, edizione 1914 (ora abrogato), siano chiamati a nuova visita presso i Regi uffici diplomatici o consolari.

2. Sono esclusi da tale visita gli ufficiali, i militari di truppa che ottennero il congedo assoluto per aver rifiutato il passaggio nel corpo dei veterani, o furono collocati a riposo per imperfezioni od infermità dipendenti da cause di servizio, o che si trovano in licenza in attesa di tale collocamento a riposo, e coloro che nelle precedenti revisioni furono nuovamente riformati per avere una statura inferiore a metri 1.50.

3. Le nuove visite dovranno effettuarsi in base al nuovo elenco delle imperfezioni o infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i cittadini residenti all'estero — edizione 1917 — comunicato a tutte le autorità interessate con circolare a stampa dell'8 ottobre, n. 15089, avute presenti le norme contenute nella circolare stessa.

4. Le autorità diplomatiche e consolari, non appena ricevuta la presente circolare, cureranno di dare ad essa, con tutti i mezzi che hanno a propria disposizione, la maggiore diffusione possibile, perchè gli interessati abbiano al più presto a presentarsi ai rispettivi uffici per subire le nuove visite, le quali, ad ogni modo, avranno termine il 31 marzo 1918 per i cittadini residenti in paesi d'Europa o del bacino Mediterraneo, e il 30 aprile 1918 pei residenti in paesi transoceanici.

Si lascia in facoltà delle autorità medesime di emanare quelle disposizioni che riterranno opportune per far sì che le visite si svolgano gradualmente nei suddetti periodi di tempo, in modo da evitare che si verifichi una eccessiva affluenza dei visitandi presso i rispettivi uffici negli ultimi giorni dei termini sovra fissati.

5. I cittadini che in seguito alla nuova visita saranno riconosciuti abili, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 30 aprile 1918, se residenti in paesi di Europa o del bacino Mediterraneo, e non più tardi del 30 giugno, se residenti in paesi transoceanici.

Peraltro per i nazionali residenti nei paesi qui appresso indicati, pur dovendo aver luogo la visita di revisione ordinata con la presente circolare — salvo le eccezioni consentite in precedenza — la presentazione alle armi dei riconosciuti idonei, dovrà esser tenuta sospesa fino a nuovo ordine:

Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam (Africa orientale), Bridgetow (Isole Barbatos e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille inglesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Curaçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana olandese), Lorenço Marques (possedimento portoghese al Monzabico), Macao (Isola di Macao), Angola (Africa occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese in Oceania).

6. Alla visita presso gli uffici diplomatici o consolari hanno diritto, naturalmente anche i laureati in medicina e chirurgia nati negli anni dal 1874 al 1899.

Riguardo a quelli di essi che verranno dichiarati idonei ed arruolati e che siano indispensabili ed insostituibili per le visite mediche presso i regi uffici diplomatici o consolari, o per il servizio sanitario della colonia italiana o perchè investiti di incarichi da cui l'interesse nazionale consigli di non distoglierli, le autorità diplomatiche o consolari potranno riferirne d'urgenza con dettagliato rapporto al Ministero — (Direzione generale leva e truppa), che si riserva di esaminare se e quali provvedimenti convenga prendere in ordine alla loro presentazione alle armi.

7. Le autorità diplomatiche e consolari compileranno il modello n. 3 sul quale dovrà essere fatta espressa menzione del risultato e della data della precedente visita subita dal nazionale cui il modello stesso si riferisce, e trasmetteranno d'urgenza tale documento al Ministero, avuto all'uopo presente il disposto dal § 85 dell'istruzione della leva all'estero.

8. I consigli di leva del Regno, per quel che concerne la ratifica delle nuove decisioni assunte all'estero, dovranno di massima e per quanto è possibile aver presenti le disposizioni contenute nei numeri 14 e seguenti della circolare n. 525 del 16 agosto u. s. osservando in modo speciale:

a) che laddove il nazionale cui si riferisce il mod. n. 3 figuri sulle liste di leva nella posizione di renitente, tale renitenza dovrà essere cancellata in via amministrativa, non soltanto nel caso che nella nuova visita il nazionale stesso sia riconosciuto inabile, ma anche nel caso di arruolamento, semprequando dal mod. n. 3, risulti che l'interessato abbia già subito una visita precedente, e sia stato riconosciuto inabile, e della quale non sia stato preso atto o perchè non sia pervenuta la relativa partecipazione, o perchè la decisione relativa sia stata tenuta sospesa, per non esser conforme al nuovo elenco delle infermità ed imperfezioni — edizione 1917;

b) che laddove invece il cittadino sulle liste di leva figuri arruolato, trasmetteranno il mod. n. 3 al competente distretto militare.

9. Il distretto militare, quando rilevi dal mod. n. 3 che il nazionale cui esso si riferisce è stato precedentemente riformato in via di rassegna, e la nuova decisione è una conferma della riforma, si limiterà ad apporre sui ruoli matricolari la seguente variazione:

« Confermata la precedente riforma, consolato di... addì... ».

Se la nuova decisione invece è di arruolamento, il distretto militare ripristinerà il nazionale nella posizione di arruolato con la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo in seguito a visita di revisione, consolato di... addì... ».

Nel caso invece che il nazionale risulti nella posizione di disertore, e la nuova decisione sia di inabilità, il distretto militare darà corso agli atti di rassegna, in base al mod. n. 3, che deve esser ritenuto valido in sostituzione del mod. n. 15, seguendo la procedura di cui al § 175 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero.

Da ultimo, se la nuova decisione è di arruolamento, e il nazionale figuri nella posizione di disertore, il distretto militare, soltanto nel caso che dal mod. 3 risulti che il nazionale abbia subito precedentemente una visita che abbia importato la sua inabilità in base al vecchio elenco, e di cui non si sia potuto tener conto per le ragioni indicate alla lettera *a*) del precedente n. 8, farà ciò presente all'autorità giudiziaria militare competente, per l'eventuale proscioglimento dall'imputazione di diserzione.

Il Ministro — V. ALFIERI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

2805 Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 70ª — 1917 — 2 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

692. — 4 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1705, relativo alla produzione e distribuzione della carta . . . . . *Pag.* 1496

693. — 4 OTTOBRE 1917. — GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogotenenziale che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi per ogni grado e classe nel personale civile della giustizia militare nel quinquennio 1912-1916, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dall'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . *Pag.* 1496

694 — 7 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1703, relativo ad aumento di fondi nel capitolo 100-IV dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 1497

695 — 7 OTTOBRE 1917. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1685, col quale, durante la guerra, e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, è modificata la procedura per la liquidazione delle pensioni ai militari mutilati o resi invalidi per causa di servizio . . . . . *Pag.* 1498

696. — 24 OTTOBRE 1917. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Timbri ufficiali per la corrispondenza . . . . . *Pag.* 1498

697. — 28 OTTOBRE 1917. — AVANZAMENTO. STATO DEGLI UFFICIALI — Trasferimento nei ruoli dell'arma di fanteria degli ufficiali dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, ai sensi del decreto luogotenenziale 1268, del 9 agosto 1917 (circolare 532 *giornale militare* c. a.) *Pag.* 1498

698. — 28 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie *Pag.* 1499

699. — 28 OTTOBRE 1917. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale farmacista . . . . . *Pag.* 1500

700. — 29 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari e materiali inviati da un corpo ad un reparto per far passaggio dopo breve tempo ad altro corpo . . . . . *Pag.* 1500

701. — 30 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Esenzione dal contributo straordinario di guerra dei pellami conciati. . . . . *Pag.* 1500

702. — 30 OTTOBRE 1917. — DISCIPLINA MILITARE. — Licenze . . . . . *Pag.* 1501

703. — 30 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti occorrenti ai militari riformati di professione operai che si recano in Francia . . . . . *Pag.* 1503

704. — 30 OTTOBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Compenso straordinario mensile di lire 10 al personale avventizio assunto durante la guerra . . . . . *Pag.* 1503

705. — 31 OTTOBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917. . . . . *Pag.* 1504

706 — 31 OTTOBRE 1917. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, — ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* c. a.) concernenti gli avanzamenti straordinari a scelta, per l'anno 1917. . . . . *Pag.* 1506

AVVISO . . . . . *Pag.* 1508

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1508

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **692**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1705, relativo alla produzione e distribuzione della carta.** — (Direzione generale servizi logistici od amministrativi). — 4 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 252, del 25 ottobre 1917).

Art. 1. — Il termine stabilito dalle disposizioni della lettera *b*) dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1182 (1), è prorogato al 31 dicembre 1917; e i contratti stipulati fino alla medesima data, qualunque sia l'epoca dell'inizio delle trattative, resteranno in vigore sino al loro esaurimento.

Art. 2. — L'economato generale è autorizzato, fino al 31 dicembre 1917, ad eseguire le forniture di carta per le amministrazioni governative, in deroga alle norme stabilite per la contabilità dello Stato.

(1) Circolare 527.

N. **693**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi per ogni grado e classe nel personale civile della giustizia militare nel quinquennio 1912-1916, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 ottobre 1917.

Visti gli articoli 21 e 80 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visti gli articoli 29 e 104 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la presente guerra;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La media numerica annuale delle promozioni effettuatisi nell'ultimo quinquennio (1912-1916) per ogni grado e classe nel ruolo del personale civile della giustizia militare, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge e 29 del regolamento sopra citati, è stabilita come appresso:

Personale del pubblico ministero.

Da sostituto avvocato generale militare (maggiore generale)
ad avvocato generale militare (tenente generale) . . . . . —
Da avvocato militare di 1ª classe (colonnello)
a sostituto avvocato generale militare (maggior generale) 1
Da avvocato militare di 2ª classe (tenente colonnello)
ad avvocato militare di 1ª classe (colonnello) 1
Da avvocato militare di 3ª classe (tenente colonnello)
ad avvocato militare di 2ª classe (tenente colonnello. 2
Da sostituto avvocato militare di 1ª classe (maggiore)
ad avvocato militare di 3ª classe (tenente colonnello) 3
Da sostituto avvocaso militare di 2ª classe (capitano)
a sostituto avvocato militare di 1ª classe (maggiore) 3

Personale di segreteria.

Da segretario di 2ª classe (maggiore)
a segretario di 1ª classe (tenante colonnello) 1
Da segretario di 3ª classe (capitano)
a segretario di 2ª classe (maggiore). 1
Da sostituto segretario di 1ª classe (tenente)
a segretario di 3ª classe (capitano) 1
Da sostitnto segretario di 2ª classe (tenente)
a sostitnto segretario di 1ª classe (tenente) 3
Da sostituto segretario di 3ª classe (tenente)
a sostituto segretario di 2ª classe (tenente) 4

Il presente decreto, sarà registrato alla Corte dei conti.

N. **694**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1708, relativo ad aumento di fondi nel capitolo 100-IV dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 7 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 253, del 26 ottobre 1917).

Lo stanziamento del capitolo n. 100-IV « Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-1918 è aumentato di lire cinquecentomila (L, 500.000).

N. **695.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1685, col quale, durante la guerra, e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, è modificata la procedura per la liquidazione delle pensioni ai militari mutilati o resi invalidi per causa di servizio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 ottobre 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 249, del 22 ottobre 1917).

Art. 1. — Durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, per l'assegnazione delle pensioni dovute ai militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio, la competente sezione della Corte dei conti procede senza l'intervento e conclusioni del procuratore generale.

Tuttavia il consigliere delegato a riferire alla sezione potrà, quando in casi speciali lo creda opportuno, restituire gli atti al presidente perchè provochi le conclusioni del procuratore generale, che dovranno essere date, senza ulteriori accertamenti, in un termine non maggiore di giorni otto, quindi la sezione delibererà.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*. (1).

(1) Il presente decreto è andato in vigore il 22 ottobre 1917.

N. **696.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Timbri ufficiali per la corrispondenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 ottobre 1917.

A modificazione del § 7 — secondo comma — dell'*Atto* 192 del *giornale militare* 1907, si avverte che, giusta determinazione del Ministero del Tesoro, il prezzo dei timbri ufficiali da commettersi alla regia zecca di Roma è stato fissato, a datare dal 1° ottobre, nella misura seguente;

Timbro ad umido	L. 8.—
Timbro a secco	» 6.—
Timbro per franchigia postale a 3 righe incise	» 6.—
Timbro per franchigia postale a 2 righe incise	» 5.—
Scatola di latta per accessori	» 3.50

Il Ministro — GIARDINO.

N. **697.** — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimento nei ruoli dell'arma di fanteria degli ufficiali dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, ai sensi del decreto luogotenenziale 1268, del 9 agosto 1917.** — (circolare 532 *giornale militare* corrente anno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 ottobre 1917.

1. Gli ufficiali dell'arma di cavalleria attualmente comandati a prestare servizio nell'arma di fanteria, a norma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 1268 del 9 agosto 1917, sono ammessi a presentare domanda per il trasferimento definitivo nel ruolo dell'arma di

fanteria a norma dell'art. 1 e cogli effetti di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale 1865 sopra citato.

2. Sono pure ammessi a presentare domanda per il trasferimento definitivo nel ruolo dell'arma di fanteria — previo periodo di tirocinio — quegli altri ufficiali dei gradi e delle categorie prescritte dal sopra citato decreto luogotenenziale — ferme restando le esclusioni indicate nel 4° comma della circolare 533 *giornale militare* 1917 — i quali pur non essendo stati comandati a prestar servizio in fanteria ritengano ora di optare per il passaggio di ruolo.

Le domande di questi ultimi ufficiali, se appartenenti al servizio attivo permanente, potranno beninteso essere accolte soltanto fino a raggiungere la cifra stabilita dalla circolare 533 *giornale militare* corrente anno e cioè 15 tenenti colonnelli, 25 maggiori, 120 capitani e tenuto conto che avranno la precedenza, prima le domande degli ufficiali inizialmente volontari, e poi quelle degli ufficiali attualmente comandati a prestar servizio in fanteria.

3. Le domande compilate a norma della citata circolare 533 dovranno essere presentate per via gerarchica entro il 20 novembre e pervenire al Comando Supremo (ufficio personale) pel tramite del comando generale dell'arma di cavalleria non oltre il 25 novembre.

4. La commissione di cui alla predetta circolare deciderà insindacabilmente sull'accoglimento delle domande di cui al n. 1 della presente circolare ed in base ai rapporti informativi compilati dalle autorità presso le quali gli ufficiali comandati abbiano prestato servizio — qualora non ritenga necessario ulteriore periodo d'istruzione — esprimerà senz'altro il giudizio sulla loro idoneità al trasferimento definitivo nell'arma di fanteria con tutti gli effetti di cui all'art. 2 del citato decreto luogotenenziale.

Stabilirà inoltre quali delle domande di cui al n. 2 della presente circolare abbiano ad essere accolte e le modalità per il periodo di tirocinio che gli ufficiali prescelti dovranno compiere.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **698**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 ottobre 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con circolare n. 678 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Cittadini di S. Maurizio Canavese (Torino). L. 500, risultanti da una sottoscrizione fatta in occasione della consegna della bandiera alla caserma dei carabinieri di detto paese — a favore delle famiglie dei militari tutti dell'arma dei reali carabinieri, morti e feriti in guerra.

Comm. Primo Bonacossa, Milano. L. 3000 (3ª offerta, seguita ad altre due di L. 1000 ciascuna) a favore dell'ospedale militare di riserva di Mortara.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **699**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale farmacista** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 ottobre 1917.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale farmacista sono temporaneamente sospese, eppertanto i comandi di corpo, deposito, distretto, ecc. sono pregati di non inoltrare le domande che venissero eventualmente presentate.

Per le domande presentemente giacenti presso questo Ministero, si fa riserva di darvi corso di mano in mano che ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **700**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Militari e materiali inviati da un corpo ad un reparto per far passaggio dopo breve tempo ad altro corpo.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 ottobre 1917.

Per gli uomini, ed i materiali relativi, inviati da un corpo ad un reparto per far passaggio dopo breve tempo ad altro corpo, i reparti rilasciano ricevuta provvisoria.

Degli uomini e dei materiali avuti i reparti prendono nota e allorchè è effettuato il passaggio, comunicano al corpo dal quale li ricevettero le indicazioni relative al corpo al quale i militari ed i materiali furono inviati.

In base a tali indicazioni il corpo che rimise gli uomini ed i materiali, trasmette a quello che li ricevette definitivamente la richiesta di scarico dei materiali, per la firma, ed i fogli matricolari dei militari per l'iscrizione nei ruoli.

Le variazioni nei materiali, avvenute successivamente alla partenza, sono regolate fra il corpo di destinazione e l'ente che ha fornito o ricevuto i materiali, senza interessare il corpo da cui sono partiti i materiali stessi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **701**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzione dal contributo straordinario di guerra dei pellami conciati**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 ottobre 1917.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari interessate che nella determinazione dei prezzi di calmiere per i pellami conciati, indicati nelle circolari n. 4894 del 22 marzo ed 11875 del 15 giugno corrente anno Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Ufficio approvvigionamenti pellami e calzature — (per le pelli provenienti dalla macellazione militare) e nel decreto ministeriale del 12 settembre p. p. pubblicato con la circolare 601 del *giornale militare* (per le pelli provenienti dalla macellazione militare e da quella civile), non è stato tenuto conto del contributo straordinario di guerra.

Pertanto in conformità del parere espresso dal competente Ministero delle finanze, i pagamenti per acquisto di pellami conciati, eseguiti o da eseguire dalle amministrazioni militari in base ai prezzi suaccennati, sono esenti dalla ritenuta del contributo straordinario di guerra, anche se le forniture siano state effettuate prima della pubblicazione delle suindicate circolari, purchè però il materiale conciato provenga da pelli assegnate da questo Ministero posteriormente al 15 dicembre 1916.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **702**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Licenze**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 ottobre 1917.

A complemento delle prescrizioni contenute nel regolamento per le licenze nel R. esercito, il Ministero determina, per la durata della presente guerra e per le truppe non mobilitate:

1° Il sottufficiale od il militare di truppa, giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza, deve, nelle 24 ore successive al suo arrivo, presentare il biglietto di licenza: 1° al comando del distretto militare, se vi ha sede, od in caso diverso al comando del presidio militare; 2° ai carabinieri reali del luogo o della più vicina stazione (se il comandante non sia ad esso inferiore di grado), perchè sia munito del **Visto**. Dovrà ripresentarsi agli stessi comandi nelle 24 ore che precederanno la sua partenza.

Il biglietto dovrà essere presentato ai carabinieri ogniqualvolta venga da questi richiesto.

2° La prima pagina del biglietto di licenza mod. 95 del catalogo sarà modificata come è indicato nell'annesso modello.

3° La tipografia degli stabilimenti militari di pena allestirà i nuovi modelli come sopra è detto; ed intanto preparerà tre talloncini, con la colonna pei contrassegni, con le caselle pel visto dei vari comandi e con il n. 1, delle avvertenze così com'è stato modificato, per le debite aggiunte e varianti ai modelli in distribuzione.

Alla detta tipografia i corpi richiederanno il fabbisogno dei talloncini di cui sopra.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 95 del
(R. 1917)

BIGLIETTO DI LICENZA.

(1) . . . . . .

Contrassegni personali

Statura metri 1, . . .
Torace . . . . . .
Capelli { *colore* . . . . .
forma . . . . .
Naso . . . . . .
Mento . . . . . .
Occhi . . . . . .
Colorito . . . . . .
Dentatura . . . . . .
Segni particolari . . . . .
. . . . . .
Professione . . . . . .
. . . . . .

FIRMA DEL TITOLARE
. . . . . .

È concessa al (2) . . . . . .
nel . . . (3) . . . . . *del* (1) . . . . . .
al N. . . . *di matricola, figlio di* . . . . . *e di* . . . . . .
una licenza (4) . . . . . *di giorni* (5) . . . *con decorrenza*
da domani per recarsi a . . . . . *mandamento di* . . . . . .
Distretto militare di . . . . . .
Il predetto militare parte soddisfatto d'indennità di trasferta
in lire . . . . . *ed è provvisto dell'assegno per il trasporto*
personale in posti di . . . *classe in lire* . . . . . .

A . . . . . *addì* . . . . . 191 .

FIRMA DEL TITOLARE
(solo quando siano stati corrisposti assegni)
. . . . . .

Bollo

Il Comandante del . . . .
. . . . . .

Il latore del presente deve rientrare al Corpo la sera del . . . . . .

Visto per l'arrivo al luogo di licenza	Presentatosi allo scadere della licenza	Ritornato al Corpo il 19
A . . . . . *addì* 19	*A* . . . . *addì* 19	Il Comandante della compagnia
Il (6) . . . . . Il (7)	Il (6) . . . . . Il (7)	

AVVERTENZE PER I MILITARI IN LICENZA.

1. — Giunto al luogo ove deve passare la licenza, il militare presenta personalmente questo biglietto, entro 24 ore successive al suo arrivo: 1° al comando del distretto militare, se vi ha sede, od in caso diverso al comando del presidio militare; 2° ai carabinieri reali del luogo o della più vicina stazione (se il comandante non sia ad esso inferiore di grado), perchè sia munito del *Visto*. Dovrà ripresentarsi agli stessi comandi nelle 24 ore che precederanno la sua partenza.

2. Il biglietto dovrà essere presentato ai carabinieri ogni qualvolta venga da questi richiesto.

(*Le altre avvertenze rimangono immutate*).

(6) Comandante del distretto o del presidio militare — (7) Comandante dei carabinieri.

N. **703**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti occorrenti ai militari riformati di professione operai che si recano in Francia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 ottobre 1917.

È stato fatto presente a questo Ministero che i militari riformati di professione operai, i quali vengano inviati in congedo in Francia, sono spesso costretti a sostare a lungo nelle stazioni di confine per poter munire di fotografia i documenti d'idoneità che vengono loro rilasciati dalle autorità francesi, e per l'espletamento di pratiche sanitarie.

Per evitare tale inconveniente è necessario che i militari di cui sopra partano dal rispettivo centro di mobilitazione già provvisti, oltrecchè del passaporto vistato dall'autorità consolare francese, di tre fotografie e del certificato di vaccinazione di data non anteriore a tre anni. Le fotografie devono rappresentare l'individuo preso di fronte e la grandezza della testa deve essere di almeno due centimetri quadrati.

Questo Ministero pertanto, mentre avverte che disposizioni in tal senso sono state già date dal Commissariato dell'Emigrazione ai signori prefetti, sottoprefetti e questori del Regno, delegati al rilascio dei passaporti per l'estero, interessa le autorità militari competenti a curare sempre che i militari di cui sopra, prima di essere autorizzati a partire, siano muniti dei documenti suaccennati richiesti dalle autorità francesi.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **704**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Compenso straordinario mensile di L. 10 al personale avventizio assunto durante la guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 ottobre 1917.

In relazione alla facoltà data da una recente deliberazione del consiglio dei ministri, si è determinato che dal 1° agosto c. a. e per la durata della guerra, sia corrisposto un compenso mensile straordinario agli avventizi assunti in servizio durante la guerra.

Tale disposizione è applicabile soltanto agli avventizi addetti a lavori di scritturazione, di contabilità e simili, con retribuzione mensile soggetta ad imposta di ricchezza mobile, ed inferiore alle L. 120,00, avvertendosi che il compenso va corrisposto a titolo di sussidio ed a quelli soltanto del detto personale, i quali risultino, alle autorità militari, in condizione di bisogno.

Le amministrazioni corrisponderanno il sussidio a carico del proprio fondo scorta e trasmetteranno poi, trimestralmente, al Ministero (Divisione pensioni-economato e cassa) un rendiconto corredato delle note nominative dei pagamenti eseguiti, quietanzate dagli interessati, affinchè si possano emettere i relativi mandati di rimborso sul capitolo sussidi al personale in servizio (13 del corrente esercizio), con l'avvertenza che sul primo rendiconto dovranno essere comprese anche le ratè arretrate al 1° agosto.

Intanto, indipendentemente da tali rendiconti, tutte le amministrazioni dovranno trasmettere, al più presto, alla Divisione ragioneria, un elenco nominativo degli avventizi cui è stato accordato il compenso in parola.

Il Ministro — GIARDINO.

N. **705**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 ottobre 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

Carabinieri reali. — Tenenti: 19 maggio 1915 (Ughi Ugo compreso).

Fanteria. — Tenenti colonnelli: 7 ottobre 1917 (Martucci Sergio compreso).
Maggiori: 10 dicembre 1916 (Curti Gialdina Giuseppe compreso).

Cavalleria. — Colonnelli: 26 novembre 1916 (Campari Carlo compreso).

Corpo sanitario. — Tenenti colonnelli: 14 dicembre 1916 (Fazio Gaetano compreso).
Maggiori: 27 luglio 1916 (Mendes Guido compreso).

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali . . . . . 8 luglio 1917.
Maggiori generali medici. . . 30 settembre 1915.
Per gli altri gradi (Vedi specchio alla pagina seguente).

Per gli *ufficiali delle categorie in congedo*, invece, continua ad avere vigore la circolare n. 28 *giornale militare* 1917 (modificata colla errata-corrige di pag. 318 dello stesso *giornale militare*, dispensa 12ª); si richiama però la particolare attenzione delle varie autorità sui due ultimi comma di essa e sulle successive circolari numeri 214 e 422.

Il Ministro — ALFIERI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento normali e suppletivi per l'anno 1917 alla data del 31 ottobre 1917.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità				
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	
Carabinieri reali	15 marzo 1914	31 marzo 1914	15 giugno 1915 fino a Angelini Ernesto.	31 dicemb. 1913 fino a Giovenale Giacomo.	19 maggio 1915 fino a Ughi Ugo.	Quando hanno 9 mesi di grado.	
Fanteria	25 febbraio 1917.	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio.	10 dicemb. 1916 fino a Curti Giuseppe.	12 settemb. 1915	1 agosto 1916		
Cavalleria	26 novemb. 1916 fino a Campari Carlo	31 maggio 1917	23 agosto 1917 fino a Marchiafava Emilio.	20 giugno 1913	15 luglio 1915 fino a Mustilli Amedeo.		
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Cavoli Mauro.	31 dicemb. 1916 fino a Rubeo Silvio.	30 giugno 1915 fino a Caratti Lorenzo.	31 luglio 1916		
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio.	21 dicemb. 1916 fino a Galassi Napoleone.	5 ottobre 1915 fino a Gritter Ottorino.	1 aprile 1916		
Personale permanente dei distretti							
Personale delle fortezze	—	5 ottobre 1915	29 aprile 1916	31 gennaio 1914	—		
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	14 dicemb. 1916 fino a Fazio Gaetano.	27 luglio 1916 fino a Mendes Guido.	14 gennaio 1915	1 maggio 1916		
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1913	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Giannelli Agostino.	28 marzo 1915	—		
Ufficiali di sussistenza	—	—	13 febbraio 1916 fino a Serio Mario	1° luglio 1909 fino a Falcone Oscar.	1 febbraio 1916		
Corpo d'amministrazione	—	31 dicemb. 1914	15 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano.	1 luglio 1909 fino a Pirrone Benedetto.	—		
Corpo veterinario militare	—	31 marzo 1914	1 novemb. 1915	1 luglio 1909	1 aprile 1912		

N. 706. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento *a scelta* per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, — ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* c. a.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta* — per l'anno 1917. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 ottobre 1917.

In relazione ad estensioni avvenute nei quadri d'avanzamento ad anzianità (circolare 705 *giornale militare*, c. a.), il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in servizio *attivo permanente* per poter essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento *a scelta* per l'anno 1917, in base al decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare*, c. a.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta*, siano i seguenti:

Carabinieri reali. — Tenenti: 13 dicembre 1915 (Demitry Alfonso compreso).

Fanteria. — Maggiori: 1° aprile 1917 (Lombard Vincenzo compreso).

Corpo sanitario. — Maggiori: 14 dicembre 1916 (Foce Edgardo compreso).

Nel quadro allegato si riportano, per facilità di consultazione, i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi nei quadri d'avanzamento suppletivi *a scelta* per l'anno 1917, alla data del 31 ottobre 1917.

Le proposte di promozione *a scelta*, compilate secondo le norme di cui alla circolare 548 del *giornale militare*, c. a., dovranno essere inviate al Comando Supremo — *ufficio promozioni speciali* — pel tramite dei rispettivi comandi generali, ispettorati, uffici d'ispezione, a seconda che le medesime si riferiscano ad ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, carabinieri, medici e farmacisti, di commissariato, o dei servizi amministrativi, o del corpo veterinario.

Le proposte riguardanti ufficiali di stato maggiore, od in servizio di stato maggiore, saranno in precedenza sottoposte al giudizio della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1328, del 26 agosto 1915 e pertanto dovranno pervenire all'ufficio promozioni speciali per il tramite dell'*ufficio personale ufficiali* dello stesso Comando Supremo.

Il Ministro — ALFIERI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento suppletivi *a scelta* per l'anno 1917 alla data del 31 ottobre 1917.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 Di Salvo Ernesto.	1° luglio 1914 Fusi Cenis o.	13 dicembre 1915 Demitry Alfonso
Fanteria	1° aprile 1917 Lombard Vincenzo.	9 novembre 1915 Celentano Giuseppe.	27 ottobre 1916 De Rossi Fausto.
Cavalleria	23 agosto 1917 Machiafava Emilio	31 dicembre 1914 Rotondo Sergio.	1° febbraio 1916 Novelli Gastone.
Artiglieria	25 febbraio 1917 Alleva Ernesto	9 novembre 1915 Volpi Giuseppe.	1° agosto 1916 Secco Gustavo.
Genio	23 febbraio 1917 Campanini Alberto.	9 novembre 1915 Gastaldi Mario.	1° agosto 1916 Zelioli Maurico.
Personale permanente dei distretti	26 giugno 1916 Jourdan Umberto.	31 dicembre 1914 Garzi Riccardo.	—
Personale delle fortezze	—	30 giugno 1913 Cennerazzi Vincenzo.	—
Corpo sanitario militare	14 dicembre 1916 Foce Edgardo.	11 novembre 1915 Rizzo Cornelio.	5 marzo 1917 Virgona Giuseppe
Corpo di amministrazione militare	27 luglio 1916 Michel Riccardo.	31 ottobre 1915 Zironi Gilberto.	(1)
Ufficiali di sussistenza	17 settembre 1916 Setti Raffaele.	16 agosto 1914 Bertacchi Pietro.	1° marzo 1916 Vitelli Mario.
Corpo d'amministrazione	14 ottobre 1915 Paci Mauro.	19 settembre 1914 Salvezza Salvatore.	17 aprile 1916 Corallo Giovanni (2)
Corpo veterinario militare	24 dicembre 1916 Tosatti Ubaldo.	1° luglio 1913 Bernardini Vittorio	1° aprile 1913 Livolsi Michele.

NOTA. — **GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO possono essere presi in esame quando abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di eguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso che avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916).**

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando si trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

(1) I tenenti commissari in S. A. P., con anzianità 18 marzo 1917 e che in base all'art. 4 del D. L. 1588 del 1916 (Circ. 725 G. M.) non conseguiranno avanzamento prima del 18 marzo 1918, non potranno per ora essere presi in esame per l'avanzamento a scelta. Lo potranno invece i tenenti delle categorie in congedo, fino alla anzianità 16 gennaio 1916 (Capriello Rocco compreso).

(2) I tenenti di amministrazione in S. A. P., anche se riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta, non potranno conseguire il grado superiore se non al compimento del terzo anno dalla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. (Art. 3 del D. L. n. 763 del 1916, circ. 304 G. M.).

AVVISO

Ammissione di militari di truppa e di ufficiali in congedo ad un concorso per impieghi nel personale della pubblica sicurezza.

Dal Ministero dell'interno sarà bandito un concorso, per titoli, per l'ammissione di 40 alunni vice-commissari e di 200 alunni delegati di pubblica sicurezza.

Al concorso possono prender parte anche coloro che, in possesso dei necessari requisiti, si trovino in servizio sotto le armi, sia pure presso corpi o servizi mobilitati, come militari di truppa o come ufficiali delle categorie in congedo.

Le autorità militari dovranno dar corso alle relative domande avvertendo che queste dovranno essere corredate, oltre che dai documenti prescritti dal bando di concorso, anche da una attestazione del sanitario militare del corpo cui l'aspirante appartiene, dal quale risultino le sue condizioni di salute.

I comandi di corpo o di servizio trasmetteranno direttamente le domande al Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S. — Divisione 5ª).

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 69ª, anno 1917, circolare n. 690, *pag.* 1482.

Al 2° comma del n. 4 *invece di:* « agli articoli 1 e 10 del regolamento 13 aprile 1911 » *leggasi:* « all'art. 1 ».

Dopo le parole: « appartenenti alla 1ª e 2ª categoria » *aggiungasi:* « salvo le norme stabilite dal successivo n. 8 per quanto riguarda il personale ferroviario ».

Al n. 7 la citazione deve riferirsi alla circolare n. 16 del *giornale militare* 1917 e non alla circolare 19.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2808) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 71ª — 1917 — 9 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

1067. — 7 OTTOBRE 1917. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1741, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161, circa il pagamento degli acconti sulle pensioni di guerra. . . . . *Pag.* 1511

1068. — 11 OTTOBRE 1917. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1707, relativo all'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali *Pag.* 1511

1069. - 28 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1761, relativa alla proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1917-1918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1917. . . . . *Pag.* 1511

1070. — 28 OTTOBRE 1917. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale viene costituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, relative all'attuale campagna di guerra . . . . . *Pag.* 1512

1071. — 8 NOVEMBRE 1917. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1512

1072. - 8 NOVEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare. . . . . *Pag.* 1512

1073 — 8 NOVEMBRE 1917. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Pagamento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi che, quali profughi, abbiano trasferito la loro residenza in altri comuni del Regno . . . . . *Pag.* 1513

1074. — 8 NOVEMBRE 1917. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno . . . . . *Pag.* 1515

AVVERTENZA . . . . . *Pag.* 1515

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

1065. — 20 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stralcio di decreto ministeriale relativo alla sostituzione del presidente della commissione per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni, instituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699 . . . . . *Pag.* 1516

1066. — 6 NOVEMBRE 1917. — TRASPORTI. — Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti agli stabilimenti militari di artiglieria di Roma . . . . . *Pag.* 1516

1067. — 8 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . *Pag.* 1516

1068. — 8 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variata la ragione sociale. . . . . *Pag.* 1517

1069. — 8 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1518

1070. — 8 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente autonomo del Volturno, in relazione al disposto dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1065, del 16 settembre 1917. . . . . *Pag.* 1524

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi Conte Cavaliere di Gran Croce LUIGI CADORNA, Capo di Stato Maggiore del R. Esercito;

Visto l'art. 251 del Codice Penale per l'Esercito:

ORDINIAMO:

Art. 1.

Il militare appartenente all'Esercito mobilitato che per qualsiasi motivo anteriormente al 1° novembre c. a. siasi sbandato, ha l'obbligo di presentarsi ad una Autorità militare qualunque entro 5 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza.

Art. 2.

Il contravventore è considerato disertore in presenza del nemico e punito di morte col mezzo della fucilazione nella schiena.

Art. 3.

Gli sbandati che si presenteranno in località ad oriente del Brenta saranno inviati al più vicino dei luoghi di raccolta arretrati istituiti dal Comando Supremo o dai Comandi d'Armata. Quelli che si presenteranno in località ad occidente del Brenta, saranno avviati alla più vicina delle stazioni ferroviarie di Rovigo-Legnago-Monselice.

All'invio degli sbandati alle suddette località di raccolta dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità e nel più breve tempo possibile, le Autorità alle quali essi si presenteranno.

Art. 4.

Chiunque entro la zona di guerra, dopo 5 giorni dalla pubblicazione di questa ordinanza sottrarrà, o concorrerà a sottrarre alle ricerche delle Autorità, il militare di cui all'art. 1, o gli somministrerà vitto od alloggio, o con qualunque altro mezzo favorirà il reato di cui all'art. 2, sarà punito con la reclusione da 3 a 15 anni.

Zona di Guerra, 2 Novembre 1917.

Il Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito

L. CADORNA.

(*Gazzetta Ufficiale* n. 263, del giorno 8 novembre).

NOTA BENE. — Per i militari mobilitati che siansi sbandati ed abbiano raggiunta la zona territoriale, il termine dei cinque giorni di cui all'art. 1 decorre dalla data della pubblicazione del bando nella "Gazzetta Ufficiale" avvenuta il giorno 8 corr. e scade quindi alla mezzanotte del 13 corr.

I militari predetti possono presentarsi a qualsiasi autorità militare compresi i carabinieri reali.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **707**. — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1741, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161, circa il pagamento degli acconti sulle pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 7 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 30 ottobre 1917).

ART. 1. — A modificazione di quanto dispone l'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161, il pagamento degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra che si presume possano competere ai militari del R. esercito e della R. marina ed agli appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, collocati a riposo per ferite od infermità contratte in servizio, sarà fatto a rate mensili anticipate.

Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di pagamento delle pensioni che ai medesimi saranno poi definitivamente liquidate.

ART. 2. — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*. (1).

---

(1) Il presente decreto è andato in vigore il 30 ottobre 1917.

N. **708**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1707, relativo all'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 30 ottobre 1917).

Articolo unico. — È data facoltà al ministro della guerra di estendere le disposizioni dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 27 aprile 1916, n. 499, ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali impiegati nell'interno del paese in speciali servizi armati.

N. **709**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1751, relativa alla proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1917-1918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1917** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 29 ottobre 1917).

Articolo unico. — Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, n. 1125, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-1918, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917.

Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-1919 i provvedimenti [illegible] dei alle leggi 24 dicembre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125; nonchè quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302; 2 settembre 1917, n. 1460, e 9 settembre 1917, n. 1546.

N. **710**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 ottobre 1917.

Articolo unico. — Il vice ammiraglio Cutinelli Rendina gran croce Emanuele è esonerato dalla carica di membro della commissione speciale istituita per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, e relativi reclami, riferentisi all'attuale campagna di guerra, e, in sua vece, è nominato membro della detta commissione il vice ammiraglio nella riserva navale Marselli cav. Raffaele.

N. **711**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 novembre 1917.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti varianti avvenute nei comandi d'ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comando istituito.

Legione di Firenze — Compagnia di Pisa esterna.

Conseguentemente, l'attuale compagnia di Pisa prenderà il nome di « Pisa interna ».

Il Ministro — ALFIERI.

N. **712**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — — 8 novembre 1917.

L'Istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia — scala 1:25000;

17 III N. O. (M. Garzirola):

17 IV S. E. (M. Marmontana).

Prezzo di ciascuna tavoletta (1) sciolta L. 0.50.

Il Ministro — ALFIERI.

(1) Le tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti al 25.000 e i quadranti al 50.000 che rimangono perciò aboliti.

N. 713. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Pagamento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi che, quali profughi, abbiano trasferito la loro residenza in altri comuni del Regno.** (Direzione generale leva e truppa). — 8 novembre 1917.

1. In vista della speciale situazione creata dai recenti avvenimenti, questo Ministero determina che i profughi che percepivano il soccorso giornaliero di cui al decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620, potranno ottenere il pagamento di tale soccorso rivolgendosi ai sindaci dei comuni in cui ora risiedono, i quali lo corrisponderanno nella medesima misura fissata per gli altri congiunti di militari che dimorano nei comuni stessi.

La concessione del soccorso giornaliero sarà fatta in base alla presentazione della *carta di riconoscimento* della quale i profughi siano *in possesso*. Nei casi in cui siano sprovvisti di tale documento, i profughi stessi potranno ottenere che sia loro continuato il soccorso che già percepivano in base ad una attestazione, conforme al modello che fa seguito alla presente circolare, rilasciata alla presenza del sindaco o di chi ne fa le veci da altri profughi provenienti dalla stessa località. Qualora infine manchi la possibilità di produrre una tale attestazione, il comune potrà far luogo al pagamento del soccorso in base ad altri documenti atti a provare che il soccorso era già stato assegnato.

La concessione del soccorso ai profughi nelle accennate condizioni sarà fatta in via provvisoria, spettando poi ai distretti militari di accertare se realmente persista il titolo al soccorso stesso, beninteso nei soli riguardi della posizione attuale del militare.

A tal uopo i sindaci dei comuni invieranno ai distretti nella cui giurisdizione si trovano degli elenchi nominativi dei profughi stati ammessi al pagamento del soccorso giornaliero contenenti, oltre le generalità di tali profughi e il grado di parentela col militare da cui ripetono il titolo al soccorso, tutti i dati necessari per ben stabilire l'attuale posizione del militare stesso, e specialmente il corpo o reparto in cui egli presta servizio.

Appena ricevuti tali elenchi, i comandanti di distretto si rivolgeranno con telegramma espresso ai comandi dei corpi dei quali, secondo le accennate indicazioni, i militari avrebbero parte, e qualora dalle informazioni che riceveranno, venisse a risultare che qualche militare non si trova nella posizione voluta dalle vigenti norme per tramandare titolo al soccorso alla famiglia, provvederanno in conseguenza.

2. Pei profughi che nel comune di domicilio non percepivano il soccorso giornaliero e che siano ora venuti a trovarsi in condizioni di bisogno, i Comuni di attuale residenza provvederanno, a mezzo della competente commissione comunale, per l'ammissione al soccorso in base ad un'attestazione, analoga a quella di cui al numero precedente, diretta soltanto a comprovare che il profugo ha sotto le armi un congiunto da cui gli deriva titolo al soccorso. Per l'accertamento della posizione del militare da cui deriva il titolo al soccorso sarà provveduto dai distretti militari in seguito alle partecipazioni da farsi loro nel modo sopra indicato.

Ciascun comando di distretto riceverà un congruo numero di copie della presente circolare per distribuirle ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione.

Il Ministro — ALFIERI.

Modello dell'attestazione da prodursi dai profughi per ottenere la continuazione del pagamento del soccorso giornaliero dal comune in cui si sono trasferiti.

(Tale attestazione, da compilarsi in carta libera, deve essere ricevuta dal sindaco del comune a cui i profughi si rivolgono per ottenere il soccorso)

I sottoscritti appartenenti al comune di . . . . . dichiarano essere a loro personale conoscenza che, il . . . . . (nome e cognome del profugo) percepiva nel comune di . . . . . in cui era domiciliato, il soccorso giornaliero nella sua qualità di . . . . (padre, madre, moglie, figlio, ecc.) *del militare . . . . . alle armi nel . . . . .* (corpo o reparto di appartenenza).

I sottoscritti garantiscono l'esattezza di questa dichiarazione anche agli effetti penali in caso di falsità.

Firma dei dichiaranti.

Firma del sindaco.

Addì . . . . . 1917.

(L. 8)

717. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno. — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 novembre

Si verifica di frequente che le famiglie d'ufficiali, e quelle non indigenti di militari di truppa si recano a visitare i loro congiunti degenti negli ospedali del Regno, o ad assistere alle esequie di quelli morti, le quali famiglie, a norma delle circolari n. 360 e 515 in data rispettivamente, nel *giornale militare* del 1915 e 1916, hanno diritto ad effettuare il viaggio a tariffa differenziale *C*, risiedano in località ove non hanno sede autorità militari autorizzate a rilasciare la prescritta richiesta *D*; di tal che detti congiunti o non possono eseguire prontamente il viaggio o debbono compierlo a tariffa intera.

Per evitare tali inconvenienti, presi i dovuti accordi colla direzione generale delle ferrovie dello Stato, si dispone che in quelle località in cui non hanno sede autorità militari che possano rilasciare gli accennati documenti, i comandi dell'arma dei carabinieri reali o, in difetto, il sindaco del comune, possano rilasciare alle dette persone (previa presentazione — da parte di queste — della lettera o del telegramma pervenuto loro dall'autorità medico-militare richiedente la visita dei congiunti) una dichiarazione in carta semplice in cui siano indicati lo scopo del viaggio, il nome e cognome delle persone che lo effettuano, e le località in cui queste devono recarsi.

Tale dichiarazione, agli effetti delle facilitazioni di viaggio, sostituirà, in questi casi, il mod. *D* e dovrà quindi essere presentata, invece di quella, alle stazioni ferroviarie per ottenere il relativo biglietto a tariffa differenziale *C*. Come documento d'identificazione servirà, in luogo della tessera, altrimenti prescritta, il telegramma o lettera di cui sopra.

Le disposizioni di cui si tratta s'intendono applicabili al solo viaggio di andata. Per il viaggio di ritorno valgono, in tutti i casi, le istruzioni date con le circolari sopra indicate nonchè con quella n. 586 del corrente anno.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 70ª, anno 1917, circolare n. 704, pag. 1503.

Nella 2ª comma, *invece di:* « ed inferiore », *leggasi:* « e non superiore ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **715**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Stralcio di decreto ministeriale relativo alla sostituzione del presidente della commissione per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni, instituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699.** — (Direzione generale genio). — 20 ottobre 1917.

Il consigliere di Stato conte grande ufficiale Avet avv. Enrico, dimissionario, viene sostituito nella carica di presidente della commissione su richiamata dal consigliere di Stato grande ufficiale Cristofanetti dott. Luigi.

N. **716**. — TRASPORTI. — **Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti agli stabilimenti militari di artiglieria di Roma.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 novembre 1917.

Ad evitare che, per indirizzi incompleti, o per incompleta scritturazione da parte delle ferrovie, avvengano perdite di tempo e inutili scambi di materiali, si prescrive che gli indirizzi per gli stabilimenti militari di artiglieria di Roma siano compilati nel modo seguente:

Regia officina costruzione artiglieria — Roma.
Regio laboratorio precisione — Roma.
Direzione d'artiglieria — Roma.

Gli enti militari sono pregati di avvertire di ciò anche le ditte private che hanno rapporti con i predetti stabilimenti.

Il Ministro — DALMOLIN.

N. **717**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Ufficio esoneraziori temporanee). — 8 novembre 1917.

Decreto ministeriale 2 settembre 1917.

Lo stabilimento « Maggiora » obusiers à l'acétylène, sito nei magazzini ex docks Porta Susa in Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 77 del 2 aprile 1917, cessa dall'essere « stabilimento ausiliario ».

N. **718**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione « di ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variata la ragione sociale.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 8 novembre 1917.

Decreto ministeriale 2 *settembre* 1917.

Lo stabilimento Officine meccaniche di Carmagnola, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 66, del 27 febbraio 1917, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la ragione sociale: Società anonima fabbrica e riparazione vagoni e tramways (F. E. R. V. E. T.) officine di Carmagnola, sito in Carmagnola.

Lo stabilimento della ditta Cesare e Eugenio Foà, via Ligorio Pirro al Vomero, Napoli, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 180, del 31 marzo 1917, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Aeronautica Italiana — Società anonima cantieri idroaeronautici già Cesare e Eugenio Foà.

Decreto ministeriale 3 *settembre* 1817.

Lo stabilimento della Società anonima cooperativa metallurgica italiana di Milano, via Leonardo da Vinci 85-87-89, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 31, del 13 novembre 1915 continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche nazionali già Cooperativa metallurgica italiana.

Decreto ministeriale 10 *settembre* 1917.

Gli stabilimenti della Società industrie aviatorie e meccaniche, in Napoli, via Emanuele Gianturco e via Posillipo — ed in Bacoli, dichiarati « ausiliari » con decreto ministeriale n. 186, del 1° maggio 1917 continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: Società anonima industrie aviatorie meridionali.

Decreto ministeriale 18 *settembre* 1917.

Lo stabilimento Agnelli cav. Carlo, di Villar Perosa, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 12, del 12 ottobre 1915 continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine di Villar Perosa.

Decreto ministeriale 18 *settembre* 1915.

Lo stabilimento Officine meccaniche G. Carraro posto in Milano, via Bertini 9-D, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 64, del 23 febbraio 1916, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere sotto la nuova ragione sociale: « Motori Marini » Maccia Marchini e C.

Decreto ministeriale 16 *ottobre* 1917.

Lo stabilimento della Società elettromeccanica lombarda Bersani Bottelli e C. — Sesto S. Giovanni, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 3 ottobre 1915, n. 8, continua

a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società elettromeccanica Lombarda, gerenti: ing. Grugnola e Solari.

Lo stabilimento della ditta Alfredo Ferretti, via Giotto, 41, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 29 dicembre 1915, n. 46, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine meccaniche brevetti Saracco di Alfredo Talamona.

Lo stabilimento della Società proiettili Mario Muggia e C. Vercelli, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 23 maggio 1915, n. 90, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Mario Muggia — Industrie meccaniche per l'aviazione ed il munizionamento.

Lo stabilimento della Società anonima per l'industria del gas in Augsburg, via Castiglione, n. 34, Foggia, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 26 maggio 1917, n. 178, essendo passato in possesso del Comune per l'esercizio in economia, continua a rimanere tale colla denominazione: Officina comunale gas ed elettricità — Foggia.

N. **719**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralci di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1227, del 22 agosto 1915**. — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 8 novembre 1917.

Decreto ministeriale 2 *settembre* 1917.

1. Longoni Giuseppe, laboratorio sperimentale. — Via Giacomotti 10, Novi Ligure (Alessandria).

2. Minetti Luigi e figlio, stabilimento per costruzioni in legno. — Via Ormea, 130, Torino.

3. Officine elettromeccaniche Dr. Rossi, stabilimento per la fabbricazione di siliciuro di calcio. Località « Al Ponte ». — Calusco d'Adda (Bergamo).

4. Società anonima petrolifera italiana, per le miniere di Valezza (miniera Neviano dei Rossi) e di Ozzano Taro; per le ricerche nella zona di Ozzano e Monterotondo; per i depositi di Rio Gambiolo e Bressanello nonchè per tutti gli impianti, stabilimenti e cantieri attinenti. — Sede sociale: Piacenza.

5. Consorzio della bonifica Renana, per tutti gli stabilimenti, cantieri, magazzini ed altri impianti ad essa attinenti e situati nelle provincie di Ferrara e Bologna. — Sede: via S. Stefano 56, Bologna.

6. Società anonima Ligure-Toscana di elettricità, per tutte le centrali termo elettriche ed idroelettriche, per tutti gli impianti di linee, di distribuzione e trasformazione e cabine da essi dipendenti e situati nelle provincie di Livorno, Pisa, Massa Carara, Firenze, Grosseto e Lucca. — Sede: Via Scali d'Azeglio 8, Livorno.

Decreto ministeriale 10 *settembre* 1917.

1. Società anonima riseria del Ticino, stabilimento per la lavorazione del riso. — Vigevano.

2. Società anonima riseria del Ticino, molino da grano. — Frazione al Maglio, Pavia.

3. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento di via Garibaldi 22, Sampierdarena.

4. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento di via Archimede 39, Genova.

5. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento di via dello Statuto 1, Oneglia.

6. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento di via Canaletto, 29, frazione Migliarina, Spezia.

7. Molino della Certosa. — Rivarolo Ligure.

8. Società italiana dei molini e panifici Antonio Biondi. — Stabilimento in viale dei Mille, angolo via della Piazzuola, Firenze.

9. Società italiana dei molini e panifici Antonio Biondi. — Stabilimento di via Catania presso la stazione di Trastevere, Roma.

10. Società elettrosiderurgica, stabilimento per la produzione di acciai rapidi. — Via S. Angelo, Lodi.

11. D. E. Niccolini e C., conceria. — Via Bobbio 15, Genova.

12. D. E. Niccolini e C., conceria. — Via al Santuario 69, Savona.

13. Cartiere del Maglio e di Brodano, cartiera del Maglio. — Pontecchio, frazione di Sasso, (Rovigo):

14. Cartiere del Maglio e di Brodano, cartiera Brodano. — Vignola (Modena).

Decreto ministeriale 18 *settembre* 1917.

1. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento di Collegno.

2. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento in via delle Cateratte, 40, Livorno.

3. Società anonima Portland Casalesi. — Stabilimento in via XX settembre, Casale Monferrato.

4. Milanese e Azzi, stabilimento per la produzione di calce e cementi. — Via XX settembre, Casale Monferrato.

5. Impresa Bonvicino e Rebagliati, per i cantieri dei lavori di Ferrania, Vallato, Prasottano della S. I. P. E., frazione Ferrania. — Cairo Montenotte, Genova.

6. G. B. Maggioncalda, conceria. — Via Ferreggiano, 89, Genova.

7. Società anonima porto industriale di Venezia, per tutte le opere, impianti e stabilimenti relativi alla costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera. — Venezia.

8. Società anonima veneta cementi. — Stabilimento nel quartiere Saloni, 37, Chioggia.

9. Società anonima cementi dell'Jonio, fabbrica di cementi. — Contrada Rondinella, Taranto.

Decreto ministeriale 18 *settembre* 1916.

1. Cotonificio Furter. — Stabilimento in frazione Gabbio, Casale Corte Cerro.

2. Cotonificio Furter. — Stabilimento S. Maria, in frazione Gravellona Toce.

Decreto ministeriale 19 *settembre* 1917.

1. Società anonima esercizio molini. — Stabilimento in Viale La Plaia, Cagliari.

2. Società anonima fabbrica italiana di lime e utensili. Stabilimento per la produzione di acciaio. — Susa.

3. Angelo Monti. — Stabilimento sito in Via Maffei, 2-4, Milano.

4. Società anonima distillerie italiane, opificio di rettificazione. — Via Orobia, 2, Milano.

5. Società anonima distillerie italiane, stabilimento per la produzione dell'alcool. — Via Washinghton, 20, Sesto S. Giovanni.

6. Società anonima distillerie italiane, opificio di rettificazione. — Via Nuova di Poggioreale, 163, Napoli.

7. Società anonima distillerie italiane, opificio di rettificazione. — Via Extramurale, Barletta.

Decreto ministeriale 30 *settembre* 1917.

1. Società anonima cooperativa vetraria astigiana. — Stabilimento di Asti.

2. Società elettrochimica del Toce, stabilimento per esercizio di forni elettrici. — Villadossola.

3. Società ing. F. Bastianelli e C., stabilimento metallurgico. — Via Don Bosco, n. 66, Torino.

4. Società dei magazzini refrigeranti e del ghiaccio artificiale Gondrand-Mangili, stabilimento in località Taliedo. — Via Francesco Ferrer, 20, Milano.

5. Società dei magazzini refrigeranti e del ghiaccio artificiale Gondrand-Mangili. — Stabilimento in via Palermo, 17, Milano.

Decreto ministeriale 10 *ottobre* 1917.

1. Molini Dora. — Stabilimento in via Priocca, 6, Torino.
2. Società anonima molino Re. — Stabilimento di Brandizzo.
3. Tacchini Grignaschi e C. — Molino di Novara.
4. Tacchini Grignaschi e C. — Molino di Pallanza.
5. Fratelli Vottero. — Molino in via Chisola, 2, Torino.
6. Fratelli Vottero. — Molino di Villafranca Piemonte.
7. Lombardi e Donis, raffineria di riso. — Stradale Gattinara-Vercelli.
8. Molino savonese Carmelo Noli. — Stabilimento in via Arenili, 2, Savona.
9. Attilio Nossardi e C. — Molini in via Provinciale, 50, Quinto al Mare.
10. Fratelli Vottero. — Molino in via Provinciale, 16, Quinto al Mare.
11. Domenico Consolaro e C. — Molino via Porta Nuova, 3-5, Verona.
12. G. Stucky. — Molino Isola di Giudecca 804-819, Venezia.
13. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).
14. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Tavernola (Bergamo).
15. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Parzanica (Bergamo).
16. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche per il servizio idraulico e quello di carico e scarico compreso il personale al molo di Paratico. — Brescia.
17. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento di Alzano di Sopra (Bergamo).
18. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Villa di Serio (Bergamo).
19. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Pradalunga (Bergamo).
20. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Busa, Nese (Bergamo).

21. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Valle Lujo Nembro (Bergamo).

22. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento e cave di Comenduno, Desenzano al Serio.

23. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento già Radici e Previtali, Villa d'Almè (Bergamo).

24. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Strozza, Strozza (Bergamo).

25. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche — Cave di Ubiale, Clanezzo (Bergamo).

26. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento di Riva di Solto (Bergamo.

27. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento di Pilzone (Brescia).

28. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Riva di Solto (Bergamo).

29. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Cave di Pilzone (Brescia).

30. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche, Cave di pietrame da calce, — Tavernola Bergamasco.

31. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento di Ozzano Monferrato (Alessandria).

32. Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche, Cave e forni in frazione Rollini, Officina in località Lavello. — Ozzano Monferrato (Alessandria).

33. Società anonima cementi « Gnecchi » esercitata dalla Società italiana dei cementi e delle calci idrauliche. — Stabilimento e cave dette Pelucchi, Buttero e Monticelli in Olgiate Molgora (Como).

34. Fabbrica lombarda di cementi Portland e calci idrauliche. — Stabilimento di Bergamo.

35. Fabbrica lombarda di cementi Portland e calci idrauliche. — Cave di Pradalunga.

36. Fabbrica lombarda di cementi Portland e calci idrauliche. — Cave di Carvico (Bergamo).

37. Industria ceramica nazionale. — Stabilimento di Lisso-Sedrina (Bergamo).

38. Industria ceramica nazionale, — Cave denominate di Lisso e Provinciale presso la strada provinciale di Sedrina (Bergamo).

39. Industria ceramica nazionale. — Cave denominate Roncalli in Ubiale, Clanezzo.

40. Ditta Giacinto Guffanti di Marino Guffanti. — Stabilimento nella frazione di Oltreserio, Albino.

41. Ditta Giacinto Guffanti. — Cave di Pradalunga (Bergamo).

42. Società anonima cementi Portland e calci di Calusco d'Adda, Cava in località Lecchotti. — Carvico (Bergamo).

43. Società anonima cementi Portland e calci di Calusco d'Adda. — Stabilimento di Calusco d'Adda.

44. Società anonima cementi Portland e Calci di Calusco d'Adda, Cava in località Montegiglio. — Calusco d'Adda.

45. Federico Milesi. — Stabilimento e cave di Tavernola Bergamasco.

46. Ing. Carlo Campanella, stabilimento meccanico. — Via S. Secondo 43, Torino.

47. Società anonima per l'industria delle lane e delle pelli, stabilimento in gino. — Via Vittorio Emanuele II, n. 24. Borzoli.

48. Giuseppe Noceti, conceria. — Savona.

49. A. Devoto e C., fabbrica di conserve. — Via Pietra 16-18, Sampierdarena.

55. Società Adriatica di elettricità, per tutte le centrali elettriche, sottostazioni, impianti di linee e trasformazione e cabine appartenenti all'ex Società Veronese di elettricità e situati nella provincia di Verona. — Sede sociale: Campo S. Luca 4467-B, Venezia.

51. G. Gallinari e C., stabilimento per costruzioni aeromarittime. — Marina di Pisa (Pisa).

52. Società ing. Pietro Veraci, stabilimento meccanico e fonderia. — Via Dante da Castiglione, Firenze.

Decreto ministeriale 17 *ottobre* 1917.

1. Torriglia e Tavella. — Molino in Tortona.

2. Torriglia e Tavella. — Molino in Solero (Alessandria).

3. Società Meridionale di macinazione. — Molino via Emanuele Gianturco, Napoli.

4. Molino e pastificio Ciro Carotenuto. — Molino Ponte della Maddalena, 1, Napoli.

5. Gennaro Savino e figlio. — Molino in via Traccio, Rione Poggioreale, Napoli.

6. Società molino e pastificio Pantanella. — Molino in via Pazzigno, San Giovanni a Teduccio.

7. Società molino e pastificio Pantanella. — Molino Spiaggia dei Gigli, San Giovanni a Teduccio.

8. De Nicola Cirillo Bonifacio e C. — Molino, Torre Annunziata.

9. Francesco Scafa e C., Molino. — Via del Popolo, Torre Annunziata.

10. Molino Corsea. — Piazza del Tiglio, Torre Annunziata.

11. Comm. Annibale Fienza. — Officina elettrica del Bottaro sita in località Bottaro, Torre Annunziata.

12. Società molini e pastifici Fabbrocino. — Molino di Torre Annuziata.

13. Domenico Formigiano e figlio. — Molino, Corso Uberto I, n. 26, Torre Annunziata.

14. Società molino e pastificio A. Garofalo. — Molino in via San Marco, Gragnano.

15. Feola Jeandeau. — Molino Contrada Calastro, Torre del Greco.

16. Domenico Scaramella. — Molini in Corso Vittorio Emanuele, Salerno.

17. Società Meridionale di macinazione. — Stabilimento in via per Capurso, Bari.

18. Lo Presti Marullo e C. — Molino via 20 Luglio, n. 122, Milazzo.

19. Lo Presti Marullo e C. — Molino in via 20 Luglio, n. 36, Milazzo.

20. P. e F. Siracusa. — Via Leonte, n. 18, Milazzo.

21. Giuseppe De Natale e C. — Molino, via Giuseppe La Farina, Messina.

22. Macinazione Siciliana. — Molino, via Alcalà, Catania.

23. Fratelli Conigliaro di Gaspare. — Molino, via Arsenale, Siracusa.

24. Samperi Rosario e figli. — Molino, via Provinciale, Contrada Baracche, Acireale.

25. Aula Domenico e C. — Molino presso via degli Archi e via dei Mille, Trapani.

26. Società Piedigrotta. — Molino presso la stazione ferroviaria, Caltanissetta.

27. Società Piemontese per l'industria della gomma ed affini (S. P. I. G. A.). — Stabilimento in regione Ponte Sangone, Moncalieri (Torino).

28. De Vecchi e C. — Fabbrica motori di aviazione e per automobili, via delle Vallare, 108, Milano.

29. Società anonima Nieuport-Macchi. — Stabilimento per la fabbricazione di aeroplani, località Sant'Andrea, Cocquio (Como).

30. Emilio Foltzer. — Stabilimento di grassi ed oli lubrificanti, via dell'Argine, n. 11 Rivarolo Ligure.

31. Fabbrica Siciliana cementi e calci idrauliche, Conigliano e Ghilardi. — Stabilimento in via Malaspina, 43, Palermo.

32. E. Finocchiaro. — Fabbrica di cementi, via Malaspina, 215, Palermo.

Decreto ministeriale 25 *ottobre* 1917.

1. Enrico Bianchi, riseria con molini di frumento e granoturco. — Vercelli.

2. Valle Secondino, riseria. — Corso Casale, Vercelli.

3. Spagnoli, Padovani e Zuffi, molino. — Via Darsena, Ravenna.

4. Rebora Giuseppe, molino. — Via dei Mille, Piacenza.

5. Emanuele Finzi, molino. — Località Francavilla, Badia Polesine.

6. Angelo Toso, molino. — Località Molino, 187, Melma.

7. Angelo Toso, molino. — Località Porto di Fiera, Treviso.

8. Stabilimenti Biak, ing. Adolfo Pouchain, fonderia di bronzi speciali sita nello stabile della Società italiana per il gas fra via del Fiocchetto e Corso Savona. — Torino.

9. Cartiera di Poggio Reale di L. Meregalli e C., cartiera e fabbrica cellulosa di legno. — Porto Mantovano, (Mantova).

10. G. Nosnardi e C. — Molini in via Felice Gazzolo, angolo via Cristoforo Colombo, Nervi.

11. Amministrazione Almagià, reparto lavorazione zolfi. — Via Darsena, 23, Ravenna.

12. Società italiana Ernesto Breda, cantiere navale. — Venezia.

13. Società adriatica di elettricità, per tutti gli impianti di trasporto di energia elettrica dalla centrale generatrice di Venamartello presso Arquata sul fiume Tronto in provincia di Ascoli, ad Ancona. — Sede: Venezia.

14. Società adriatica di elettricità, per tutti gli impianti di generazione e distribuzione di energia elettrica nelle Puglie e precisamente degli impianti di Bisceglie, Molfetta, Bitonto, Terlizzi e Corato in provincia di Bari. — Sede: Venezia.

15. Società imprese elettriche Macerata per tutte le centrali elettriche, impianti di linee, di distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti, situati nelle provincie di Ancona e Macerata. — Sede: Macerata.

16. Società Marchigiana per imprese elettriche, per tutte le centrali elettriche, impianti di linee, di distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti, situati nelle provincie di Ancona e Pesaro. — Sede: Ancona.

17. Società italiana ossigeno ed altri gas, fabbrica di ossigeno. — Via Coroglio, Bagnoli (Napoli).

18. Lentini Giacomo fu Filippo, per la miniera Roccalumera in territorio di Villarosa.

19. Lo Re Angelo di Vito, per la miniera Chiapporia in territorio di Ramacca.

20. Macaluso Calogero fu Santo, per la miniera Mercato Grande Zolfara in territorio di Acquaviva.

21. Bona Onofrio, fu Francesco, per la miniera Vallone Secco Fondo Grande in territorio di Licata.

22. Scimè Giuseppe, fu Salvatore, per la miniera Pernice Luca in territorio di Racalmuto.

23. Boccadutri Giuseppe, fu Calogero e C., per la miniera Cannarella Termini 2° sezione in territorio di Castrogiovanni.

24. Minacapelli Luciano, fu Giuseppe e C., per la miniera Cannarella Librizzi, sezione Minacapelli in territorio di Castrogiovanni.

25. Palmeri Salvatore, fu Giuseppe e C., per la miniera Cannarella Librizzi, sezione Contino in territorio di Castrogiovanni.

26. Collura Pietro, di Salvatore e C., per la miniera Cannarella Librizzi, sezione Collura in territorio di Castrogiovanni.

27. Scarpello Francesco Paolo, fu Santo e C., per la miniera Cannarella Librizzi Pregadio 2° sezione in territorio di Castrogiovanni.

28. D'Oro Pietro, per la miniera Gessolungo Capozzi in territorio di Caltanissetta.

N. **720**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente autonomo del Volturno, in relazione al disposto dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1665, del 16 settembre 1917.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 8 novembre 1917.

Decreto ministeriale 23 *ottobre* 1917.

Il senatore Fadda grand'ufficiale avv. Carlo è nominato commissario per la gestione diretta dell'ente autonomo costituito in Napoli con R. decreto 7 ottobre 1905 sotto il titolo « Azienda per la costruzione e l'esercizio delle opere di derivazione di forza idraulica dalle sorgenti del Volturno, di trasformazione, di conduttura e di distribuzione di energia elettrica ».

È fatta facoltà al detto commissario di scegliersi due coadiutori per la gestione della parte tecnica e della parte amministrativa, nelle persone dei signori:

Prof. Vallauri Gian Carlo — prof. Forti Ugo.

Il Ministro — DALLOLIO

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3842) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 72ª — 1917 — 12 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 721. — 2 NOVEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali . . . . . *Pag.* 1525

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **721.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 novembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 717 contenente la facoltà di ridurre il numero delle razioni foraggio spettanti per i cavalli degli ufficiali del R. esercito giusta la tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi, e di stabilire quale quota della indennità cavalli debba essere conservata agli ufficiali che rimarranno privi del cavallo (1);

Visto il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1389, col quale è conservata la indennità cavalli agli ufficiali con diritto a razione foraggio, indipendentemente dal possesso o no dei cavalli (2);

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1917, portante riduzioni alle razioni foraggio (3);

DECRETA:

Art. 1. — In seguito ad accordi intervenuti col Comando Supremo, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1917, con le modificazioni appresso riportate, s'intendono estese anche a tutti gli ufficiali dipendenti dal predetto Comando.

(1) Circolare n. 589 del 1917.
(2) Id. n. 595 del 1917.
(3) Id. n. 599 del 1917.

Art. 2. — Tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente i quali in base alle precedenti disposizioni avrebbero avuto diritto a razioni foraggio e che in conseguenza del decreto ministeriale 7 settembre 1917, del presente o di successivi, non potranno godere del diritto medesimo, avranno diritto a metà della indennità cavalli per tutto il tempo nel quale in base alle precedenti disposizioni avrebbero avuto diritto a razioni foraggio.

Art. 3. — Gli ufficiali che alla data 26 settembre 1917 si trovavano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento (1) e che per effetto delle disposizioni contenute nel decreto 7 settembre 1917 e del presente, vengono ad esser privati del diritto a razioni foraggio, conservano, qualora abbiano cavalli di proprietà, il diritto alle razioni foraggio stabilite per il grado superiore dalle attuali disposizioni.

Art. 4. — I colonnelli brigadieri s'intendono compresi fra gli ufficiali generali.

Art. 5. — Agli ufficiali dei bombardieri è assegnato lo stesso numero di razioni stabilite per l'artiglieria da fortezza e per il genio: restano pertanto annullate le disposizioni al riguardo stabilite dall'art. 2 del decreto 7 settembre.

Art. 6. — Per gli ufficiali in determinate posizioni rimane stabilito:

a) gli ufficiali « a disposizione » (e cioè coloro che hanno compito o frequentato in parte i corsi della scuola di guerra o che hanno compiuto con buon esito i corsi di Vicenza e di Padova e che successivamente vennero mossi dal Comando Supremo a disposizione dei comandi di grandi unità e delle intendenze mobilitate) conservano le razioni foraggio stabilite per la loro arma e per il loro grado. Ai capitani di fanteria a disposizione è assegnata una razione foraggio.

b) gli ufficiali di cavalleria che prestano servizio presso truppe per le quali è stabilito un numero inferiore di razioni foraggio (bombardieri, mitraglieri, fanteria, ecc.) o alle quali non compete razione alcuna (corpo aeronautico) avranno lo stesso trattamento delle truppe presso le quali fanno servizio.

Per quelli comandati a prestar servizio nell'arma di fanteria, tale disposizione non è applicata che al termine del tirocinio di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1268 (2).

Quelli che prestano servizio del treno (comandanti di grosso carreggio, colonne munizioni, parchi carreggio o salmerie, depositi rifornimento quadrupedi, ecc.) hanno diritto ad una sola razione foraggio come gli ufficiali del treno d'artiglieria o del genio.

c) Gli ufficiali d'arma a cavallo delle categorie in congedo avranno diritto allo stesso numero di razioni foraggio stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente nel solo caso che prestino servizio presso reparti combattenti.

d) Per quanto riguarda gli ufficiali addetti a servizi aeronautici, la soppressione della razione foraggio deve intendersi applicata a tutti quegli ufficiali, siano o non del corpo aeronautico (e di questo tanto agli effettivi che ai comandati), che prestano servizio presso comandi, reparti o stabilimenti aeronautici o presso le scuole, eccettuati gli allievi piloti destinati ai vari corsi.

Gli ufficiali generali del corpo aeronautico hanno diritto ad una razione foraggio.

e) L'esclusione dal diritto a razione foraggio stabilita per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria vale tanto per gli ufficiali effettivi a tale ruolo quanto per quelli aggregati o comandati, per servizi tecnici, al ruolo stesso.

---

(1) Circolare n. 643 del 1917.
(2) Circolare n. 532 del 1917.

f) È soppressa la razione foraggio agli ufficiali inferiori delle unità di cannoni su automobili o su treni, e dei comandi ed unità controaerei.

Agli ufficiali superiori dei predetti comandi ed unità è assegnata una razione foraggio.

Art. 7. — Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alle razioni foraggio quando l'aspettativa sia per un periodo di tempo superiore ai quattro mesi.

Art. 8. — La durata dell'aspettativa e dell'inidoneità alle fatiche di guerra si computa agli effetti della perdita del diritto alle razioni foraggio) dalla decorrenza del provvedimento, o dalla data di partecipazione di questo se posteriore alla sua decorrenza.

Art. 9. — Gli ufficiali collocati in aspettativa o dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, perdono diritto alle razioni foraggio, anche se già collocati in aspettativa o dichiarati non idonei per un periodo di tempo inferiore ai quattro mesi, allorquando per effetto di una nuova visita siano ancora collocati in aspettativa o dichiarati non idonei, raggiungendo una durata complessiva di aspettativa o di inabilità superiore ai quattro mesi.

Per gli ufficiali collocati in aspettativa o dichiarati non idonei alle fatiche di guerra anteriormente al 14 settembre 1917, la durata del periodo di aspettativa o di inabilità si computa (agli effetti della cessazione o meno del diritto a razione foraggio) dalla data suddetta.

Gli ufficiali inabili alla guerra (mutilati) dichiarati idonei al solo servizio sedentario, perdono il diritto alle razioni foraggio, mentre quelli dichiarati idonei al servizio militare attivo conservano il diritto alle razioni foraggio loro spettanti.

Art. 10. — Gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria, ove siano destinati, effettivi o comandati, a comandi di grandi unità mobilitate, intendenze, uffici, direzioni, stabilimenti, tribunali, ecc. della zona di guerra, avranno diritto ad una sola razione foraggio per tutto il tempo in cui si troveranno in dette speciali condizioni di servizio.

Art. 11. — La prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto ed in quello del 7 settembre 1917 dovrà esser completamente attuata per il 15 novembre prossimo venturo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 2 novembre 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

Norme esecutive.

1. Le disposizioni del su riportato decreto sostituiscono quelle corrispondenti contenute nella circolare 26 settembre 1917, n. 128655, del Comando Supremo, che rimangono abrogate.

2. L'indennità cavalli di cui all'art. 9 della circolare 599-1917 continua solo sino a che l'ufficiale avrebbe avuto diritto a razione foraggio (art. 1 circolare 595-1917).

3. Nella zona di guerra, per gli ufficiali d'artiglieria aventi diritto a due razioni foraggio, e che in relazione alle esigenze del servizio dovranno essere provvisti di due cavalli, uno di questi dovrà esser di carica.

4. Il n. 1 delle *Norme esecutive* che fanno seguito al decreto ministeriale 7 settembre 1917 (circolare 599) s'intende parzialmente modificato nel senso di cui all'art. 10 del decreto 2 novembre sopra riportato.

Il Ministro — ALFIERI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2812) Roma 1917 — Tip E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 73ª — 1917 — 16 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 222. — 7 OTTOBRE 1917. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1770, che determina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali . *Pag.* 1530

» 223. 28 OTTOBRE 1917. RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva . *Pag.* 1532

» 224. 4 NOVEMBRE 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1808, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918 *Pag.* 1533

225. 8 NOVEMBRE 1917 - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1824, col quale per la durata della guerra ed i sei mesi susseguenti, potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito . . . . . *Pag.* 1533

226. 11 NOVEMBRE 1917. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 1811, relativo alla repressione del favoreggiamento dei militari sbandati. . . . . *Pag.* 1534

» 227. 12 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva un'aggiunta all'elenco degli esiti di lesioni o infermità, per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra. . . . . *Pag.* 1534

» 228. — 12 NOVEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO — Precettazione ed incorporazione di riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 . . . . . *Pag* 1534

» 229. — 14 NOVEMBRE 1917. RECLUTAMENTO Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria e dispense dalla chiamata dei già riformati chiamati a nuova visita . . . . . *Pag.* 1535

230. — 15 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 1536

231. — 15 NOVEMBRE 1917. AVANZAMENTO Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1537

» 232. — 15 NOVEMBRE 1917 — AVANZAMENTO idoneità all'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 1537

233. — 15 NOVEMBRE 1917 - AVANZAMENTO. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande per la nomina ad aspirante dentista . . . . . *Pag.* 1537

» 234 — 15 NOVEMBRE 1917. - DISPOSIZIONI VARIE Militari da comandarsi al Ministero della guerra e a quello per le armi e munizioni in qualità di dattilografi, scritturali e piantoni . . . *Pag* 1538

» 235. — 15 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1538

» 236. — 15 NOVEMBRE 1917. — EQUIPAGGIAMENTO. — Rifornimento di piccoli oggetti di corredo per le truppe in Libia . . . . . *Pag.* 1539

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 737. — 9 AGOSTO 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1344, riguardante le attribuzioni del Ministero per le armi e munizioni e la determinazione dei prezzi da osservarsi nelle vendite delle materie e dei prodotti per gli esplosivi . . *Pag.* 1540

» 738. — 9 SETTEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1510, contenente modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle opere del genio militare, per quanto ha tratto alla collaudazione dei lavori edilizi riguardanti l'aeronautica . . . . . *Pag.* 1540

» 739. — 4 OTTOBRE 1917. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1590, concernente provvedimenti circa il censimento ed il prelevamento delle materie e dei prodotti per la fabbricazione degli esplosivi . . . . . *Pag.* 1541

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1541

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **722**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1770, che determina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 ottobre 1917 — (*Gazzetta ufficiale*, n. 262, del 7 novembre 1917).

Articolo unico. — La circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali è determinata dalle tabelle annesse al presente decreto e per ordine Nostro firmate dal ministro della guerra.

TABELLA N. 1

Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.

Legioni territoriali.

LEGIONI	PROVINCIE comprese nella giurisdizione di ogni legione
Ancona	Ancona Pesaro Macerata Ascoli Piceno Chieti Teramo Aquila
Bari	Bari Lecce Foggia Campobasso
Bologna	Bologna Ferrara Modena Forlì Ravenna
Cagliari	Cagliari Sassari
Catanzaro	Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Potenza
Firenze	Firenze Arezzo Livorno Pisa Lucca Massa Carrara Siena Grosseto
Genova	Genova Piacenza Cremona Parma Reggio Emilia Porto Maurizio
Messina	Messina Catania Siracusa
Milano	Milano Bergamo Brescia Como Pavia Sondrio
Napoli	Napoli Avellino Benevento Caserta Salerno
Palermo	Palermo Trapani Girgenti Caltanissetta
Roma	Roma Perugia
Torino	Torino Alessandria Cuneo Novara
Verona	Verona Mantova Padova Vicenza Treviso Udine Venezia Belluno Rovigo

Roma, addì 7 ottobre 1917.

V°. *d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale*
Il ministro della guerra
GIARDINO.

TABELLA N. 2

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi di gruppo di legioni.

COMANDI DI GRUPPO DI LEGIONI	LEGIONI DIPENDENTI
Comando I gruppo di legioni (Milano)	Legione territoriale di Torino » » di Milano » » di Verona
Comando II gruppo di legioni (Bologna)	Legione territoriale di Genova » » di Bologna » » di Ancona
Comando III gruppo di legioni (Roma)	Legione territoriale di Firenze » » di Roma » » di Cagliari
Comando IV gruppo di legioni (Napoli)	Legione territoriale di Bari » » di Napoli » » di Catanzaro
Comando V gruppo di legioni (Palermo)	Legione territoriale di Messina » » di Palermo

NOTA. — Dal comando del V gruppo di legioni dipendono anche le divisioni carabinieri reali della Libia.

Roma, addì 7 ottobre 1917.

V^. *d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale*
Il ministro della guerra
GIARDINO.

N. **723** — RECLUTAMENTO. **Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 ottobre 1917.

Art. 1. — Il tenente generale D'Ottone cav. Fortunato, stato collocato con altro Nostro decreto nella posizione di servizio ausiliario, cessa dalla carica di presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

Art. 2. — Il tenente generale Morrone cav. Paolo, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, è nominato presidente della commissione anzidetta.

N. **724**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1808, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli nello stato di previzione della spesa del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 267 del 13 novembre 1917).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per la guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 85.	— Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc	L.	112.000.000
Id. n. 100 *bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	»	358.000.000
Id. n. 100 *ter*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	380.000.000
	Totale . . .	L.	850.000.000

N. **725**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1825, col quale per la durata della guerra ed i sei mesi susseguenti, potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito.** — (Gabinetto del Ministro). — 8 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267 del 13 novembre 1917).

Art. 1. — Per la durata della guerra ed i sei mesi susseguenti alla pace potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito.

Sarà di conseguenza aumentato di un altro posto di tenente generale la tabella organica dello stato maggiore generale dell'esercito.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

N. **726.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1811, relativo alla repressione del favoreggiamento dei militari sbandati.** — 11 novembre 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 12 novembre 1917).

Art. 1. — Chiunque fuori della zona di guerra, sottrarrà o concorrerà a sottrarre alle ricerche delle autorità il militare appartenente all'esercito mobilitato, che, per qualsiasi motivo, anteriormente al 1° novembre corrente anno siasi sbandato, o gli somministrerà vitto od alloggio, o con qualsiasi altro mezzo favorirà la sua diserzione o il prolungarsi della medesima, è punito colla reclusione da tre a quindici anni.

Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il 14 novembre corrente.

N. **727.** DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che approva un'aggiunta all'elenco degli esiti di lesioni o infermità per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 novembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra »;

Visto il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesioni o infermità per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra;

DECRETA:

All'elenco degli esiti di lesioni o infermità indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1917 (circolare 430 *giornale militare* c. a.), è aggiunto il seguente:

« 9. La cecità di un occhio, purchè nell'altro il visus non sia inferiore ad un terzo del normale, con correzione ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1917.

Il Ministro ALFIERI.

N. **728.** — RECLUTAMENTO. — **Precettazione ed incorporazione di riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 novembre 1917.

1. Col n. 5 della circolare 573 *giornale militare* corrente anno fu già protratto al 15 novembre corrente il termine entro il quale i riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 da visitarsi presso gli ospedali militari ai termini del n. 24 della precedente circolare 525 che non avessero ricevuto il precetto, dovevano farne ricerca presso il municipio del comune di leva.

Poichè, per il rilevante numero dei visitandi, non ha ancora potuto ultimarsi la notificazione dei precetti, il detto termine è ulteriormente protratto al 15 dicembre p. v.

2. Con l'occasione si avverte che, sebbene la chiamata alle armi indetta con la circolare 690 *giornale militare* 1917 concerna soltanto i già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 pei quali i consigli di leva abbiano omesso la decisione di arruolamento fino a tutto il 31 ottobre u. s., potranno tuttavia essere incorporati fin d'ora anche coloro che, arruolati dopo la data suddetta, ne facciano richiesta, e siano riconosciuti idonei incondizionatamente.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **729.** — RECLUTAMENTO. — **Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria e dispense dalla chiamata alle armi dei già riformati chiamati a nuova visita.** — (Direzione generale leva e truppa). — **14** novembre 1917.

Termini per la prova dei diritti di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

1. Agli effetti dei termini per la prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria *tutti* i già riformati chiamati a visita col decreto luogotenenziale del **12** agosto **1917**, **n. 1230**, debbono essere considerati alla medesima stregua degli inscritti della leva in corso all'atto della loro dichiarazione d'idoneità.

Per l'applicazione dei termini durante la guerra si ricordano peraltro le disposizioni impartite con la circolare n. 10044 del 25 luglio 1917 (inviata alle autorità prefettizie, ai sindaci ed alle autorità diplomatiche) circa la sospensione della decorrenza dei termini stessi, a favore dei militari *in attività di servizio*.

Disposizioni speciali per i già riformati in rassegna dall'anno 1913 *a tutto l'*11 *agosto* 1917.

2. I già riformati in rassegna, che siano stati visitati o debbano essere visitati presso gli ospedali militari, o presso i distretti militari, o presso la scuola d'applicazione di sanità militare, possono far valere i titoli di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria al pari di tutti gli altri riformati chiamati a nuova visita, nati dopo l'anno 1881.

Avvertesi a tale riguardo che l'annullamento degli atti di rassegna, sui dove addivenga nel caso di riconoscimento dell'idoneità alla nuova visita, non implica per i militari di cui trattasi il ripristino della qualità di militare di 2ª o di 3ª categoria che avessero eventualmente rivestito prima della riforma. E pertanto anche quelli dei già riformati in rassegna che provengano dai militari di 2ª o di 3ª categoria, per conseguire l'assegnazione alle dette categorie, debbono — se si trovino nelle condizioni volute dal decreto luogotenenziale, n. 35 del 16 gennaio 1916 — compiere presso il consiglio di leva le pratiche prescritte.

3. I già riformati in rassegna, riconosciuti idonei nella nuova visita, saranno tutti iscritti alla 1ª categoria — all'atto del riconoscimento della idoneità — salvo ad essere assegnati in seguito alla 2ª o alla 3ª categoria, se il consiglio di leva ne riconoscerà il diritto.

4. Le variazioni matricolari da inscrivere nei ruoli saranno le seguenti:

Rivisitato presso il distretto militare di . . . . . (ovvero presso l'ospedale militare di . . . . . ovvero presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze) giusta il decreto luogotenenziale n. 1230 *del* 12 *agosto* 1917. *Dichiarato abile. Annullati gli atti di rassegna. Militare di* 1ª *categoria (circolare n. . . . . del* giornale militare 1917).

Per i visitati presso i distretti, i quali in applicazione al n. 37 della citata circolare dovranno, se idonei, essere trattenuti alle armi appena effettuata la visita, l'ultima parte della formula dovrà essere sostituita dalla seguente:

Annullati gli atti di rassegna . incorporato come militare di 1ª *categoria (circolare n. . . . . del* giornale militare 1917).

5. Della riconosciuta idoneità e conseguente ascrizione alla 1ª categoria i comandi dei distretti militari daranno comunicazione *subito* agli uffici di leva interessati i quali provvederanno perchè ne sia presa nota sulla lista di leva e sulla scheda personale mod. n. 9 e, se del caso, sottoporranno al consiglio di leva i documenti che fossero stati prodotti nell'interesse dei detti militari per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

6. I già riformati in rassegna potranno far valere i titoli alla dispensa dalla chiamata per ragione d'impiego al pari degli altri già riformati e potranno anche conseguire la proroga di 20 giorni prevista dal n. 6 della circolare n. 690 del corrente anno. Tale proroga potrà anzi essere portata a 30 giorni per quelli di essi i quali, perchè nati dopo il 1883, possano aspirare alla dispensa solo nel caso che il consiglio di leva li assegni alla 3ª categoria.

I comandi dei distretti militari che concedano siffatte proroghe di 30 giorni ne informeranno i prefetti e sottoprefetti interessati affinchè provvedano a che i consigli di leva si pronuncino con tutta sollecitudine sulle domande di assegnazione alla 3ª categoria dei già riformati di cui trattasi.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **730**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi**. — (Ispettorato ippico). — 15 novembre 1917.

In considerazione degli ulteriori aumenti verificatisi in commercio sul costo delle materie prime occorrenti alla prima ferratura e manutenzione ferratura quadrupedi, posteriormente alle tariffe dei relativi compensi stabilito con la circolare n. 650 del 20 ottobre 1916 (*giornale militare*) questo Ministero determina che a decorrere dal 1° novembre 1917, sull'importo lordo dei compensi dovuti ai maniscalchi pei titoli di cui sopra sia calcolato a loro beneficio un aumento di 22 lire per ogni cento lire (22 %).

Il Ministro — ALFIERI.

N. **731**. AVANZAMENTO. — **Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 novembre 1917.

In relazione alle disposizioni esecutive emanate per l'applicazione del R. decreto 340 del 29 aprile 1915 riguardante la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma dei carabinieri reali, il Ministero determina che i marescialli i quali non poterono concorrere alla nomina suddetta perchè avevano già compiuto il 36° anno di età all'atto della pubblicazione del decreto succitato, ma che non avevano raggiunto tale limite di età prima del 3 luglio 1913, data della entrata in vigore della legge 8 giugno 1913, possano, con le stesse norme contenute nel decreto 29 aprile 1915, inoltrare domanda di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.

Il termine perentorio per la presentazione di tali domande scadrà il 15 dicembre 1917.

Il Ministro — ALFIERI

N. **732**. — AVANZAMENTO. — **Idoneità all'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 novembre 1917.

Il Ministero rende noto, a soluzione di quesiti fattigli, che, pel combinato disposto dal § 202 del regolamento sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e dall'art. 76 della legge 16 luglio 1910, n. 515, gli ufficiali di milizia territoriale di ogni arma o corpo debbono, per essere dichiarati idonei all'avanzamento in tempo di guerra, possedere in qualsiasi caso, al pari degli ufficiali di complemento, le qualità prescritte per l'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente, anche nei riguardi della idoneità fisica.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **733**. — AVANZAMENTO. — **Riapertura del termine per la presentazione delle domande per la nomina ad aspirante dentista.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 novembre 1917.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande per la nomina ad aspirante dentista, secondo le norme esecutive del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, circolare n. 630 del *giornale militare* c. a. Detto termine scadrà il 31 dicembre 1917.

Le autorità militari che inoltreranno le domande avranno cura di unirvi le informazioni dell'autorità politica e dei reali carabinieri.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **734** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Militari da comandarsi al Ministero della guerra e a quello per le armi e munizioni in qualità di dattilografi, scritturali e piantoni.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 novembre 1917.

Per provvedere alle esigenze di servizio, che in avvenire si manifesteranno negli uffici dei suddetti Ministeri, questo della guerra è venuto nella determinazione di richiedere, d'ora innanzi, salvo casi eccezionali determinati da speciali esigenze di servizio, *soltanto* numericamente i militari occorrenti come dattilografi, scritturali e piantoni, ai comandi di corpi d'armata territoriali — escluso quello di Roma, il quale è tenuto a provvedere alle esigenze di servizio degli altri uffici della capitale — distribuendo le richieste in parola proporzionalmente fra detti comandi.

Questi, sotto la loro diretta responsabilità, quando la richiesta sia soltanto numerica, avranno cura di comandare al Ministero militari irreprensibili per condotta e per disciplina e forniti delle qualità necessarie per ben disimpegnare i servizi cui debbono essere addetti, e di quelle qualità speciali che venissero di volta in volta indicati.

I militari medesimi debbono appartenere a classi anteriori al 1878, ovvero, se di classi posteriori, e fino al 1890 inclusivo, debbono essere presunti permanentemente o temporaneamente inabili alle fatiche di guerra; a parità di condizione, debbono essere preferiti quelli di classi più anziane.

Ferma restando il divieto di comandare al Ministero i sottufficiali in genere, la cui presenza ai corpi è necessaria per l'inquadramento delle truppe e per i vari servizi, si fa eccezione per quelli di essi che si trovavano già presso questa amministrazione centrale in qualità di soldati e ne furono allontanati per frequentare i corsi obbligatori di allievi ufficiali, al termine dei quali non poterono ottenere la nomina ad ufficiale per inidoneità fisica.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **735**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 novembre 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 698 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Ufficiali del 5° raggruppamento pesante campale. — L. 109 a beneficio dei mutilati in guerra.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **736**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Rifornimento di piccoli oggetti di corredo per le truppe in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 novembre 1917.

Questo ministero avverte che le disposizioni della circolare n. 220 del *giornale militare* 1912, relative al rifornimento di piccoli oggetti di corredo per le truppe in Libia, rimarranno in vigore, nonostante che per i reparti metropolitani colà distaccati siano stati costituiti appositi consigli d'amministrazione.

La cessione dei piccoli oggetti suindicati sarà effettuata mediante la trasmissione ai detti consigli delle relative richieste di scarico.

Il Ministro — ALFIERI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 737. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1347, riguardante le attribuzioni del Ministero per le armi e munizioni e la determinazione dei prezzi da osservarsi nelle vendite delle materie e dei prodotti per gli esplosivi.** — (Ufficio tecnico centrale A. M. P. E.). - 9 agosto 1917 — (*Gazzetta ufficiale*, n. 207, del 1° settembre 1917).

Art. 1 - Al ministro per le armi e munizioni spettano tutte le attribuzioni demandate al ministro della guerra dai decreti luogotenenziali 22 ottobre 1916, n. 1413, e 7 gennaio 1917, n. 64.

Art. 2. — La facoltà dell'amministrazione militare circa la determinazione delle tariffe dei prezzi per le materie ed i prodotti contemplati dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1413 e nell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 71, sono estese a tutte le materie ed a tutti i prodotti che si impiegano nella fabbricazione degli esplosivi e qualsiasi contravvenzione alle tariffe pubblicate con inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà punita a norma dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 64.

N. 738. — SERVIZIO AERONAUTICO — **Decreto luogotenenziale n. 1510, contenente modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle opere del genio militare, per quanto ha tratto alla collaudazione dei lavori edilizi riguardanti l'aeronautica.** — (Direzione generale aeronautica). - 9 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231, del 1° ottobre 1917).

All'art. 82 del vigente regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare, modificato col regio decreto del 14 gennaio 1909, n. 51, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Quando trattisi di lavori riguardanti l'aeronautica militare, il Ministero potrà provvedere alla collaudazione dei medesimi sia direttamente che per mezzo dei comandanti « d'aeronautica, ove l'importare dei lavori superi le lire 40.000. Ove tale importare non « ecceda questo limite, il Ministero potrà delegarne la collaudazione ad uno degli enti di- « pendenti, diversi da quelli indicati nel presente articolo, purchè il collaudatore sia scelto « fra coloro che non abbiano preso parte alla redazione del progetto, alla sorveglianza o « direzione dei lavori da collaudare.

« Resta ferma la facoltà di omettere la collaudazione per i lavori non eccedenti le « lire 6000,00 ». (1)

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 16 ottobre 1917.

N. **739**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1590, concernente provvedimenti circa il censimento ed il prelevamento delle materie e dei prodotti per la fabbricazione degli esplosivi.** — (Ufficio tecnico centrale A. M. P. E.). — 4 ottobre 1917 — (*Gazzetta ufficiale* n. 240, dell'11 ottobre 1917).

Art. 1. — Le disposizioni, di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 64, in data 7 gennaio 1917, sono estese a tutte le materie ed a tutti i prodotti che si impiegano nella fabbricazione degli esplosivi, e che saranno di volta in volta determinati con decreti del ministro per le armi e munizioni da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Art. 2. — Il ministro per le armi e munizioni, nel valersi delle facoltà stabilite nell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1344, in data 9 agosto 1917, è autorizzato a stabilire, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro, tariffe diverse per le materie ed i prodotti ivi contemplati, a seconda dell'impiego delle materie e dei prodotti stessi, distribuiti al privato consumo.

Art. 3. — Il ministro dell'industria, commercio e lavoro è autorizzato a provvedere, di concerto col Ministero per le armi e munizioni, alla distribuzione, per le esigenze dell'industria e del consumo, di parte delle materie e dei prodotti considerati nell'art. 1 del presente decreto, provvedendo alle relative spese con i proventi della loro cessione, secondo norme da stabilirsi di concerto fra i Ministeri dell'industria, commercio e lavoro, per le armi e munizioni e del tesoro.

Art. 4. — Il ministro delle armi e munizioni è autorizzato ad ordinare il censimento delle materie che interessano in tutto od in parte le armi e le munizioni, dei mezzi di lavorazione, custodia o trasporto delle dette materie, disponendo con suoi decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, le modalità da osservarsi.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste nel titolo primo del decreto luogotenenziale n. 740, in data 6 maggio 1917; e delle sanzioni previste nell'art. 2 del citato decreto, sarà passibile chiunque presenti all'autorità competente richieste delle materie e prodotti contemplati nel presente decreto, per un fabbisogno non corrispondente al vero, e che, ottenutili in tutto o in parte, li impieghi anche parzialmente in un uso diverso da quello per cui le competenti autorità avevano disposto le assegnazioni a suo favore.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 71ª, anno 1917, circolari 717, 718, 719 e 720.

Nel titolo di ciascuna circolare, *alle parole*: « Ufficio esonerazioni temporanee », *sostituire*: « Comitato centrale mobilitazione industriale ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2846) Roma, 1911 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 74ª — 1917 — 23 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 740. 14 NOVEMBRE 1917 — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1771, col quale, per la durata della guerra, è istituito un tribunale militare territoriale con sede a Catania . *Pag.* 1544

» 741. — 22 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio del contributo di guerra sui pagamenti per forniture soggette eventualmente a multe . . . . . *Pag.* 1544

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 743. — 10 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale per la nomina dei supplenti di alcuni componenti ordinari della commissione istituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni. . . . . *Pag.* 1545

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi Commendatore ARMANDO DIAZ, Capo di Stato Maggiore del R. Esercito;

Vista l'ordinanza di questo Comando 2 novembre 1917 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* l'8 corr., n. 263;

Ritenuto che dalla proclamazione del Bando l'affluenza dei militari è stata numerosa e spontanea, e volendo agevolare anche coloro ai quali la notizia dell'ordine dato giunse in ritardo;

Visto l'articolo 251 Codice Penale Esercito;

ORDINIAMO:

I termini di cui agli articoli 1 e 4 della predetta ordinanza sono prorogati a **tutto il 18 corr.**, per i militari e gli estranei alla milizia che si trovano nel territorio delle operazioni e cioè ad est e nord della linea: *Dogana Campocologno - Madonna di Tirano - Tresenda - Pizzo del Diavolo - Vilminore - Monte Campione - Breno - Darfo - Bovegno - Brozzo - Preseglie - Vobarno - Toscolano -*

Peschiera - corso del fiume Mincio fino alla confluenza col Po - corso del Po, dalla confluenza col Mincio fino alla foce.

I detti termini sono invece prorogati **a tutto il 30 corr.** per i militari e gli estranei alla milizia che si trovano nel restante del territorio del paese.

Zona di Guerra, 14 novembre 1917.

Il Capo dello Stato Maggiore del R. Esercito

A. DIAZ.

(*Gazzetta ufficiale* n. 270, del giorno 16 novembre 1917).

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **740**. — GIUSTIZIA MILITARE. - **Decreto luogotenenziale n. 1771, col quale, per la durata della guerra, è istituito un tribunale militare territoriale con sede a Catania.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 262, del 7 novembre 1917.

Art. 1. — Per la durata della presente guerra è istituito un tribunale militare territoriale con sede a Catania e con giurisdizione sulle provincie di Catania e di Siracusa e sulla parte della provincia di Messina che non dipende dal tribunale di guerra di Messina.

Art. 2. — Nei procedimenti penali relativi a reati commessi nel territorio delle provincie di cui al precedente art. 1, che siano in corso presso il tribunale militare di Palermo e per i quali alla data della pubblicazione del presente decreto non sia ancora cominciato il dibattimento, la competenza appartiene al tribunale militare di Catania.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno (1).

(1) Il presente decreto è andato in vigore il 7 novembre 1917.

N. **741**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio del contributo di guerra su pagamenti per forniture soggette eventualmente a multe.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 22 novembre 1917.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che il Ministero delle finanze, in risposta ad apposito quesito fattogli, ha disposto « che il contributo dei centesimi di guerra debba essere applicato soltanto sulla differenza fra il prezzo contrattuale e le multe diffalcate, allorquando tale diffalco è operato in virtù del medesimo contratto che dà luogo al pagamento; e debba invece essere trattenuto sull'intero prezzo contrattuale allorquando la ritenuta sul pagamento avvenga per effetto di crediti vantati dall'amministrazione in forza di contratti o forniture diverse da quelle cui si riferisce il pagamento stesso ».

Il Ministro - ALFIERI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 772. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale per la nomina dei supplenti di alcuni componenti ordinari della commissione istituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni.** (Direzione generale genio). — 10 settembre 1917.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699;

Visto il decreto 4 giugno 1917 del ministro della guerra, col quale erano nominati i componenti ordinari della commissione istituita dall'art. 4 del predetto decreto luogotenenziale;

Ritenuto che, per assicurare il normale funzionamento della commissione, occorre nominare i supplenti dei membri ordinari e che, con i decreti ministeriali 30 giugno e 31 luglio 1917, si è già provveduto per la nomina dei supplenti del comm. avv. Francesco Lo Bianco e del colonnello Gargano cav. Angelo Raffaele, nelle persone, rispettivamente, dei signori cav. avv. Ranieri Babboni, sostituto avvocato erariale e capitano di artiglieria Annicelli Alfredo.

DECRETA:

Articolo unico. — A far parte della commissione istituita dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, in qualità di supplenti dei componenti ordinari delle rispettive categorie, sono chiamati:

Per le controversie in materie di requisizioni d'immobili:

Colonnello del genio Finzi cav. Giustino.

On. comm. Boitani Giuseppe, delegato della Federazione nazionale fra le associazioni proprietari di case.

Per le controversie in materia di requisizioni di quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e loro accessori:

Capitano di artiglieria Tracanna cav. Giovanni.

Monroy Ferdinando, principe di Belmonte, delegato del Yockey Club.

Per le controversie in materia di requisizioni di veicoli a trazione meccanica, locomotive stradali e loro rimorchi, autoveicoli, motocicli e loro accessori:

Avv. Orlandi Antonio, delegato del Touring Club Italiano.

Per le controversie in materia di requisizioni di natanti e rispettivi attrezzamenti:

Colonnello del genio Finzi cav. Giustino.

Cafiero Agostino, delegato della Federazione degli armatori italiani.

Per le controversie in materia di requisizioni di aeronavi di qualunque forma e specie con i rispettivi congegni ed accessori di servizio;

Capitano Bompiani prof. Enrico, appartenente all'arma del genio.
Dott. Majnoni nob. Fabio, delegato della Lega aerea nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 10 settembre 1917.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

2841) Roma, 1917 - Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 75 — **1917** — 26 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. **743**. — 24 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1918 . . . . . *Pag.* 1547

744 — 26 NOVEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Visita e presentazione alle armi dei riformati per deficienza di statura residenti all'estero . . . . . *Pag.* 1565

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **743**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1918.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 novembre 1917.

CAPO I

Forniture di viveri per le truppe

Composizione della razione.

1. La razione viveri giornaliera del soldato sarà nel prossimo anno la seguente:

A) *Pane* gr. 600.

B) Nel mattino:
Caffè: gr. 8 di caffè tostato (o g. 10 di caffè crudo) e gr. 10 di zucchero.

C) 1° RANCIO, carne gr. 200 (190 se congelata) tre volte alla settimana; formaggio gr. 40, nei quattro giorni della settimana, in cui non si distribuisce carne; zuppa di legumi, o minestrone, quattro volte la settimana, secondo i due seguenti tipi:

1° *Tipo di zuppa di legumi:*
a) legumi (fagiuoli, ceci, fave, lenticchie, ecc.) gr. 80;
b) pasta gr. 70, o patate gr. 120, o verdure assortite gr. 200;
condimento.

2ª *Tipo di minestrone:*

a) pasta o riso, gr. 50;

b) legumi gr. 50, o patate g. 100;

c) verdure assortite gr. 150;

condimento.

D) 2° RANCIO: riso gr. 120, con aggiunta di gr. 50 di legumi, o gr. 100 di patate, o gr. 150 di verdure, tre volte la settimana;

pasta gr. 150, con gr. 50 di legumi o gr. 150 di verdure, due volte alla settimana:

pasta gr. 200, due volte alla settimana;

condimento.

2. La razione di caffè crudo rimane stabilita in grammi 10, cioè con l'aumento di $^1/_4$ sulla razione di grammi 8 di caffè tostato.

3. È concessa ai comandanti di corpo, ecc., facoltà di aumentare il quantitativo di pasta (gr. 70) o riso (gr. 50 stabiliti pel primo rancio) di una conveniente quantità degli stessi generi detraendoli dalle quantità di essi stabilite per il secondo rancio (N. 1, lett. *D*) dei diversi giorni settimanali, in modo però che non risulti aumento della quantità dei generi stessi complessivamente stabilita per la razione viveri settimanale.

4. Le quantità di verdure stabilite per i due ranci devono essere intese come quantità alibili della derrata: ossia dovranno essere fornite con una conveniente aggiunta in peso, che corrisponda alla perdita delle verdure per opera della pulitura.

5. Per quanto riguarda i generi di condimento dovranno essere impiegate le seguenti quantità fisse giornaliere di ogni elemento:

a) lardo od olio gr. 10 per convivente, nei tre giorni in cui si dà un rancio di carne ed uno di pasta o di riso; gr. 25 per convivente, negli altri quattro giorni, in cui il primo rancio è zuppa di legumi o minestrone; in questi quattro giorni i 25 gr. di lardo od olio saranno usati metà per la zuppa di legumi o minestrone e metà per il 2° rancio di pasta o riso;

b) estratto di pomodoro: se a tripla concentrazione gr. 12; se a doppia concentrazione gr. 15; se a semplice concentrazione gr. 17;

All'estratto di pomodoro potranno sostituirsi pomodori freschi nella quantità di gr. 100.

c) sale gr. 20;

d) spezie gr. 0,5;

e) cipolle, agli, ecc., gr. 10;

f) formaggio da grattugiare gr. 10 due volte la settimana nei due ranci pomeridiani della sola pasta.

CAPO II

6. Tutti i corpi e reparti di truppa provvederanno alla fornitura dei generi nei modi e secondo le norme appresso indicate.

Servizio della carne, della pasta, del caffè, dello zucchero e del riso.

7. Per la carne rimangono in vigore le norme contenute nella circolare n. 750 *giornale militare* 1916.

8. Per la pasta sarà provveduto al fabbisogno per le truppe di tutti i presidi dalle direzioni di commissariato dei rispettivi corpi d'armata e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari.

r il caffè provvederà la direzione di commissariato militare di Genova, alla quale o saranno, il primo di ogni mese, trasmesse le richieste pei bisogni del mese se- dai singoli magazzini viveri divisionali in base al fabbisogno a questi segnalato mente dai presidi compresi nelle rispettive circoscrizioni.

Per lo zucchero provvederanno le direzioni di commissariato per tutti i presidi si nella circoscrizione rispettiva, segnalando il fabbisogno a questo Ministero, il quale derà mediante assegnazioni a mezzo del commissariato generale per gli approvvi- enti e i consumi.

detto fabbisogno sarà anche compreso lo zucchero per ospedali ed istituti militari ttualmente per reparti mobilitati, e la segnalazione dovrà essere fatta a tempo mo per i bisogni di un trimestre.

Qualora fosse richiesto da particolari esigenze per alcuno dei presidi dipendenti, ndi di corpo d'armata potranno autorizzare che il caffè e lo zucchero vengano prov- n forniture locali.

Per la fornitura del riso sarà provveduto dalla sezione di commissariato militare ra per tutti i corpi d'armata, tranne che per i presidi di Vercelli, Milano e Pavia provvederanno con forniture locali, sempre quando ciò torni vantaggioso rispetto imento fatto da Novara.

Servizio del formaggio, dei legumi e delle patate.

Per la fornitura di detti generi le direzioni di commissariato, accertato il fabbi per la rispettiva circoscrizione, provvederanno alla costituzione di un apposito valendosi dei quantitativi a loro disposizione provenienti dalle requisizioni, e, ove procedendo ad acquisti dal commercio: comunque, se tali acquisti non possono prezzi convenienti, dovrà riferirsene al Ministero.

tale fondo le direzioni di commissariato preleveranno i quantitativi in relazione hieste e ne cureranno l'invio ai rispettivi presidi.

Rimane però inteso che, sempre nel caso risulti conveniente, i comandi di presidio o, previa autorizzazione del comando di corpo d'armata, provvedere detti generi le forniture locali, seguendo le norme indicate al successivo capo VI.

Servizio dei generi di condimento.

Lardo. — Sarà provveduto dalle direzioni di commissariato le quali rivolgeranno tero le richieste per l'assegnazione del fabbisogno pei presidi dipendenti, tranne in cui si trovi la convenienza di addivenire ad acquisti dal commercio sul posto.

Olio. — Sarà provveduto nei singoli presidi con forniture locali per la durata di o. In caso non sia possibile assicurare il servizio in siffatta guisa, ne verrà riferito tero che disporrà per le assegnazioni relative per mezzo del commissariato gene- gli approvvigionamenti e i consumi.

Estratto di pomodoro. — Per tale genere il Ministero si riserva di impartire al più peciali disposizioni.

Pei generi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del n. 5 della presente circolare sarà prov- mediante acquisti diretti da parte dei singoli corpi e reparti o anche, se più con- , dal comando del presidio per tutti i corpi dipendenti (art. 235 e 236 del rego- per l'amministrazione e la contabilità dei corpi).

Per detti generi quando sieno acquistati volta per volta dal commercio i c
potranno continuare a valersi del sistema di cui all'articolo 235 (2° comma) del reg
mento stesso, ma proporzionando al fabbisogno effettivo l'anticipazione da farsi all'uff
di maggiorità.

19. Per il formaggio da grattugiare (lettera *f*) del detto n. 5) sarà provveduto
conformità di quanto sopra è detto pel formaggio da pasto ai numeri 13 e 14).

20. Tutti i contratti di forniture viveri saranno stipulati in base ai capitolati d'o
per le forniture di viveri alle regie truppe, edizione in vigore. Quando si tratti di ge
non contemplati nei capitolati medesimi si dovranno stabilire i requisiti nei relativi c
tratti ai quali però verranno allegati i capitolati per formarne parte integrante.

Servizio del pane.

21. I comandi di corpo d'armata decideranno quali presidi possano essere forniti
panifici militari e in quali altri sia necessario provvedere al servizio ricorrendo all'
dustria locale.

22. In quest'ultimo caso, poichè la farina verrà ceduta direttamente dall'amminist
zione, si dovrà far risultare dal contratto il prezzo di cessione stabilendosi, nello ste
tempo, che in caso di aumento o di diminuzioni di tale prezzo, verrà proporzionalmen
aumentato o ridotto il prezzo del pane.

23. I contratti verranno stipulati in base ai vigenti capitolati d'oneri per la fo
tura del pane alle R. truppe.

CAPO III

Forniture per gli allievi carabinieri reali.

24. Alle forniture del pane e dei viveri per gli allievi carabinieri reali sarà prov
con prelevamenti dai panifici e dai magazzini delle sussistenze militari.

25. I prelevamenti dai detti magazzini verranno effettuati senza le formalità del
borso, con le stesse norme in vigore per i corpi.

26. Pei generi che non siano in distribuzione presso i magazzini medesimi, i com
si uniformeranno a quanto verrà praticato per gli altri corpi del presidio.

CAPO IV

Forniture per gli stabilimenti sanitari.

27. Al pane si provvederà con prelevamenti dai panifici militari.

Qualora ciò, a giudizio dei comandi di corpo d'armata, non si ritenga conveni
conforme alle esigenze del servizio, sarà provveduto comprendendo la fornitura per l'
dale nel contratto per le truppe del presidio e, quando ciò non sia possibile, sarà s
lato contratto a parte.

Comunque, si terranno presenti le disposizioni di cui al precedente n. 22.

28. Alla fornitura dei viveri occorrenti per gli stabilimenti sanitari si provvederà
prelevamenti dai magazzini delle sussistenze.

29. Per le derrate che non si trovino in distribuzione nei magazzini stessi si s

30. Qualora per particolari ragioni ed esigenze di servizio non si ritenga possibile od opportuno per taluno dei generi ricorrere ai prelevamenti in parola, si dovrà riferirne al Comando del corpo d'armata il quale, sotto la propria responsabilità, potrà autorizzare la stipulazione di contratti a parte.

31. Nei casi in cui si debba provvedere mediante contratti, se nella località in cui trovasi un ospedale militare principale esistano altri ospedali di riserva, la direzione del primo provvederà all'appalto delle forniture anche per quelli di riserva, con espressa pattuizione che la fornitura sarà eventualmente estesa anche agli altri ospedali di riserva che potessero istituirsi nella stessa località durante il corso del contratto.

32. Però — in quanto alla esecuzione delle forniture — si seguiranno i criteri indicati nell'art. 34 della circolare 331 *giornale militare* 1916, e cioè si stabilirà in contratto che esse devono effettuarsi distintamente presso i singoli ospedali e ciascuno di questi provvederà per proprio conto alla liquidazione ed al pagamento degli averi spettanti al fornitore.

33. Nelle altre località provvederà direttamente all'appalto ed a tutte le conseguenti operazioni l'ospedale di riserva del luogo, includendo anch'esso nel contratto la clausola di cui al n. 31.

34. Reggerà le forniture il capitolato per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie (edizione vigente).

35. Nei contratti dovrà stabilirsi che s'intende soppresso l'eventuale obbligo del fornitore di consegnare carne congelata.

36. Nei contratti dovrà anche inserirsi una clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto o in parte di funzionare.

37. Tutti i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità, dovranno essere prelevati dai magazzini militari o, quando ciò non sia possibile, dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata dal § 32 del vigente capitolato d'oneri per le forniture per presidio.

38. I generi per gli ammalati prelevati dai magazzini di distribuzione viveri e dai panifici militari saranno valutati ai prezzi di cessione e il loro importo sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo 163 del bilancio generale delle entrate per l'esercizio in corso e al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio futuro.

Capo V

Forniture per gli istituti militari.

39. Alle forniture dei viveri per detti istituti si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze militari.

Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi valutati ai prezzi di cessione, sarà eseguito come è detto al n. 38.

40. Pei generi non in distribuzione nei magazzini stessi e per il pane i comandi rispettivi si uniformeranno a quanto sopra è disposto per gli stabilimenti sanitari.

41. Quando si provveda alle forniture mediante contratti, si dovranno a questi allegare i vigenti capitolati d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari dichiarando che ne fanno parte integrante.

42. Ogni scuola dovrà però stabilire nei contratti o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei medesimi, i requisiti che dovranno avere i singoli generi da

fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

43. **In tutti i contratti dovrà essere stabilito che, durante il corso della fornitura, l'assuntore ha l'obbligo di somministrare i generi anche per i corsi speciali che eventualmente potranno svolgersi in ciascun istituto.**

CAPO VI

Disposizioni generali.

44. Nei casi in cui si addivenga alla stipulazione di contratti di forniture si dovranno osservare le norme seguenti:

45. Le aggiudicazioni dovranno essere fatte in massima per un semestre. Potrà però darsi ai contratti una durata minore o maggiore a seconda risulti economicamente più vantaggioso.

46. Nei contratti, ad ogni modo, dovrà con apposita clausola pattuirsi che s'intenderanno rinnovati per un uguale periodo di tempo, ove non venga data regolare disdetta da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

47. Nelle aggiudicazioni sarà preferito il sistema della licitazione privata, estendendo gli inviti a tutte le persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata.

48. Quando si seguirà il sistema della licitazione spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere col sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

49. Per le trattative, si seguirà il sistema indicato dall'art. 58 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'art. 57 del regolamento stesso.

50. Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla licitazione dovranno, dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del consiglio di amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi.

L'aggiudicazione sarà poi fatta a favore di colui che avrà offerto il ribasso maggiore per ogni cento lire di contabilità, o, nel caso in cui la licitazione sia fatta in base a scheda segreta, a favore di colui che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere, o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla licitazione.

51. **Pei contratti di fornitura di generi per i quali sia stato imposto il calmiere, dovranno essere tenuti di base i prezzi segnati dal medesimo per le vendite all'ingrosso, i quali potranno soltanto essere aumentati di una superquota, da mantenersi nei limiti strettamente corrispondenti alle spese e agli oneri dipendenti dalla obbligazione, o inerenti alla esecuzione del servizio, spese ed oneri che, nelle vendite fatte sul comune mercato, non si sopportano,**

52. Dai capitolati in cui sono previsti compensi per il servizio in tempo di mobilitazione parziale o generale, si dovranno stralciare i paragrafi relativi ai compensi stessi; di tale stralcio sarà fatta apposita menzione nei contratti, e in questi sarà tassativamente indicato che nessun compenso spetterà ai fornitori al titolo in parola. Dell'esatto adempimento delle prescrizioni del presente numero saranno personalmente e solidalmente tenuti responsabili gli ufficiali che stipuleranno i contratti e le autorità che li approveranno.

53. Nei contratti stessi, sarà in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

54. I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del cinque per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

55. I contratti stipulati in seguito a licitazione privata dovranno essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato n. 4. Quelli stipulati a trattativa privata saranno redatti in conformità al modello di cui all'allegato n. 5, a meno che l'ammontare presuntivo sia inferiore alle lire 4000, nel qual caso potranno essere stipulati sotto forma di semplici scritture private secondo i modelli degli allegati nn. 6 e 7.

56. **Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori, fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurre qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitolati stessi.**

57. Tutti i contratti, l'importo presuntivo dei quali, calcolato in base alla forza media, superi le lire 10 mila, dovranno essere approvati dal Ministero.

Pertanto, avvenuta la stipulazione, si dovranno trasmettere subito al Ministero i seguenti documenti:

a) la copia autentica del contratto in carta libera con le copie dei capitolati d'oneri e della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione, nonchè le copie dell'invito a concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamento quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata o a trattativa privata col sistema dell'art. 58 del regolamento di amministrazione;

b) i documenti presentati dai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione, giusta la circolare 22 ottobre 1915, n. 783; le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone, di ditte o di società commerciali;

c) i listini dei prezzi correnti delle derrate stabiliti dalle competenti autorità comunali o provinciali;

d) una breve relazione la quale dia conto delle operazioni condotte e, per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata, dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema.

58. I contratti, l'importo presuntivo dei quali non superi le lire 10 mila, saranno approvati dalla competente autorità locale (comandante di presidio o di corpo) e l'approvazione sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto « Visto: si approva ».

59. I contratti stipulati nell'interesse di riparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo, beninteso quando il loro ammontare non superi le lire 10 mila.

60. Non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti prima che siano stati approvati dalle competenti autorità.

61. *Campioni.* — I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici che procedono agli appalti e agli acquisti.

62. *Collaudo dei generi.* — Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta: di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale farmacista bromatologo, membri.

63. *Analisi.* — Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale controllo ogni qualvolta lo reputino opportuno.

Il Ministero si riserva di fare eseguire dal proprio ufficio tecnico ulteriori esami dei generi stessi, al quale uopo le direzioni di commissariato avranno cura di trasmettere al Ministero medesimo un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi introdotti nei magazzini centri di rifornimento.

64. *Distribuzione dei generi.* — Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti dai centri di rifornimento funzioneranno magazzini militari secondari di distribuzione viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designato dal comandante del presidio secondo quanto è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* 1911.

65. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese per i bisogni del mese seguente, in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di quattro giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Quanto al caffè rimane fermo ciò che è stato detto al n. 9 della presente circolare.

Nelle richieste per la pasta dovrà tenersi presente che, per opportunità di imballaggio, la pasta corta sarà somministrata in ragione di due terzi e quella lunga in ragione di un terzo.

66. *Dati statistici.* — I comandi di presidio, le scuole e gli ospedali militari entro il mese di gennaio trasmetteranno un prospetto conforme all'allegato n. 8 alla direzione di commissariato militare della propria circoscrizione.

Le direzioni di commissariato militare, dopo avere accertata la esatta compilazione dei prospetti ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (Divisione sussistenze) insieme con un prospetto conforme all'allegato n. 9 dal quale risulti in qual modo abbiano provveduto al rifornimento dei magazzini militari di distribuzione viveri della propria giurisdizione.

67. *Capitolati.* — I capitolati d'oneri saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti e scuole all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,75 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, di L. 0,45 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0,50 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0,35 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0,50 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

...capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio per p...
...o distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei ...ori.

I distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio di amministrazione i capitolati d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli di amministrazione richiederanno al Ministero (Divisione sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — ALFIERI.

ALLEGATO N. 1

MODELLO DI INVITO

a concorrere a licitazione privata

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a trovarsi in questo ufficio (indicare la località, cioè: via, porta, ...) per concorrere, qualora lo creda, o personalmente o col mezzo di un rappresentante munito di regolare procura speciale, ad una licitazione privata (2), che si aprirà nel ... . ; alle ore . . . . per l'appalto (indicare l'oggetto e la durata dell'appalto, il prezzo, se si tratta di generi diversi in unico lotto, l'ammontare del deposito e della cauzione, ecc.), alle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri, visibile presso questa amministrazione tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Le offerte debbono essere redatte su carta bollata da L 2,00; contenere il prezzo (sia il ribasso) scritto in *tutte lettere*; indicare (quando si tratta di più lotti) il numero dei lotti per i quali l'offerente concorre; essere firmate e presentate in piego chiuso e non contenere nè riserva, nè condizioni.

L'infrazione ad una di queste clausole produrrà la *immediata nullità* dell'offerta, tranne il caso della mancanza, irregolarità o insufficienza del bollo, che darà luogo soltanto a denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge.

Per potere essere ammessi alla licitazione, i concorrenti dovranno eseguire il deposito provvisorio della somma sopra indicata presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale (Roma) (ovvero quando la licitazione è tenuta in località non sede di tesoreria: presso la cassa di questa amministrazione) e presentare a parte la relativa ricevuta.

L'aggiudicazione non sarà definitiva, ma si procederà seduta stante, ad una seconda prova sulla base dell'offerta migliore (3).

. . . . *addì* . . . . 191 . .

D'ordine
IL (*Ufficiale delegato*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.
(2) Quando la licitazione privata avrà luogo in base a scheda segreta si aggiungerà: « in base a scheda segreta ».
(3) Quando la licitazione privata avrà luogo in base a scheda segreta si aggiungerà: « e che sia riconosciuta superiore od almeno uguale al minimo stabilito in apposita scheda segreta ».

ALLEGATO N.

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 58 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

al

La S. V. è invitata a fare pervenire od a presentare a questo (Comando, direzione, ufficio) non più tardi delle ore . . . . del giorno . . . . . la sua offerta per l'appalto a trattativa privata della fornitura (oggetto e durata della fornitura). alle condizioni stabilite dall'annesso capitolato d'oneri.

L'offerta dovrà: essere redatta su carta bollata da L 2,00; contenere il prezzo scritto in *tutte lettere;* essere firmata e non contenere nè riserve, nè condizioni.

. . . *Addì* . . . . . 191 . .

IL (*Comandante, direttore, capo*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 57 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a recarsi presso questo (Comando, ufficio, direzione) il giorno . . . . . alle ore . . . . per addivenire al deliberamento, a trattativa privata, della fornitura (oggetto e durata della fornitura, ecc.), alle condizioni stabilite dall'annesso capitolato d'oneri.

. . . . *addì* . . . . . 191 . .

IL (*Comandante, capo, direttore*)

(1) Corpo, direzione, ufficio

ALLEGATO N. 4

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito a licitazione privata

(1). . . . . .

L'anno millenovecento . . . . addì . . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da provvedere*) occorrenti . . alle truppe di questo presidio durante il . . . . . si è proceduto ad una licitazione privata ad offerte segrete sulla base dei seguenti prezzi:

. . . . . a L. . . . . .

. . . . . a L. . . . . ecc.

Che sono stati invitati i signori . . . . . a presentarsi oggi in questo ufficio avanti al seggio composto dei signori . . . . . (*autorità che presiede, testimoni ed ufficiale rogante*) per esibire le loro offerte;

Che presentatisi i signori . . . . . essi esibirono le loro offerte, le quali, lette dal presidente, risultarono come segue;

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente invitò gli stessi signori a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, e si ebbero le seguenti nuove offerte:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente, riconosciuto che il signor . . . . . ha fatto la migliore offerta, la quale porta il ribasso di lire . . . . . ha aggiudicato la fornitura al medesimo.

Dovendosi pertanto procedere alla stipulazione del contratto avanti al presidente, a rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure*: conosciuto dai suddetti testimoni) si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo da . . . . . al . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . . . con offerto ribasso di lire . . . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . . .

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino fornitore situato nell'interno del presidio (*oppure*: nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà a prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del piano ed esatto eseguimento di questo contratto il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (*luogo nel quale deve essere eseguito il contratto*) presso . . . . . n. . . (o presso il . . . . . pure abitante in . . . . . via . . . . . n. . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione*), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva però che il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del . . . . . (*corpo, presidio, corpo d'armata*) (*oppure*: dal Ministero) secondo quanto è prescritto dall'art. 22 della legge del 17 luglio 1900, n. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo è indicato nel § .... dal capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire . . . . . .

Le spese di stampa, di pubblicazione e di inserzione, le tasse di bollo e di registro ed i diritti di segreteria del presente atto, come pure tutte le spese relative agli incanti tenuti per l'appalto che il signor . . . . . assume col presente contratto sono a carico dello stesso signor . . . . . .

Il presente contratto infine, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me . . . . . (*qualità dell'ufficiale rogante*) alla presenza delle parti contraenti e dei testimoni ed alla conferma ricevutane, viene dalle parti stesse e dai citati testimoni con me sottoscritto.

(*Nel caso si aggiungerà*: per espressa dichiarazione delle parti si omette la lettura del capitolato d'oneri).

Il presente atto è scritto da me (*oppure*: da persona di mia fiducia e consta di n. . . fogli e di n. . . pagine scritte.

(Firme)

Il deliberatario . . . . . .

Il . . . . . (*autorità che stipula per conto dell'amministrazione militare*).

I testimoni . . . . . .

L'ufficiale rogante.

MODELLO DI CONTRATTO

a trattativa privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . addì . . del mese di . . . . nell'ufficio del . .

Sia noto:

Che dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da appaltare*) occorrenti . . . alle truppe di questo presidio durante il . . . . . sono state fatte trattative col sig. . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire . . . . .

In conseguenza al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed infrascritti alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, si è stipulato quanto segue tra il signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula il contratto*) ed il detto signor . . . . . figlio di . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . e domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure*: conosciuto dai suddetti testimoni).

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo dal . . . . . al . . . . . i correnti alle truppe del presidio di . . . . . al prezzo di lire . . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 4 del capoverso: I detti generi, ecc., . . . *fino alla fine.*

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

MODELLO DI CONTRATTO

in forma di scrittura privata

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . addì . . del mese di . . . . nell'ufficio del. . . .

Sia noto:

che dovendosi appaltare la fornitura . . . . . occorrent . . . . . durante il . . . . . sono state fatte trattative col signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nat . a . . . . . domiciliato in . . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire . . . . .

In conseguenza fra il predetto signor . . . . . e il signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione*) si è convenuto quanto appresso:

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo dal . . . . . al . . . . . (*indicare i generi occorrenti*) . . . . . al prezzo di lire . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (oppure nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà a prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti, si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto, il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (luogo nel quale deve essere eseguito il contratto) via . . . . . N. . . . (o presso il . . . . . pure abitante in . . . . .

Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

. . . . . N. . . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva, però, che il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del . . . . . corpo o presidio), secondo quanto è prescritto dall'articolo 22 della legge 17 luglio 1910, N. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo quanto è indicato nel § . . del capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire. . .

. . . . . .

Tutte le spese di registrazione e di bollo inerenti al presente contratto sono a carico del fornitore signor . . . . . .

Firme:

IL FORNITORE . . . . . .

IL . . . . . (*Autorità che stipula per conto dell'amministrazione militare*).

ALLEGATO N. 7

MODELLO DI OBBLIGAZIONE

in forma privata

In adesione all'invito fattogli dal . . . . . con lettera in data . . . . . N. . . . , il sottoscritto si obbliga di assumere la fornitura (oggetto e durata della fornitura), al prezzo di lire (1) . . . . . e sotto l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nell'annesso capitolato d'oneri speciale (2).

A garanzia dei suoi obblighi deposita la somma di lire (1) . . . . . da convertirsi in cauzione definitiva presso la sezione di tesoreria provinciale di . . . . . eleggendo domicilio in . . . . . presso il signor . . . . . via . . . . . N. . . . .

Si obbliga inoltre a pagare tutte le spese di registrazione e di bollo inerenti alla presente obbligazione.

. . . . . *addì* . . . . . 191 .

IL FORNITORE

Visto si accetta (3)

IL (*Comandante del distaccamento, o presidente del consiglio d'amministrazione, o direttore capo di servizio, ecc.*).

(1) Il prezzo e la somma debbono essere scritte in tutte lettere.

(2) Il capitolato d'oneri deve essere sottoscritto dalle parti.

(3) Il visto non si applica quando l'autorità che deve accettare il contratto è quella stessa che lo approva.

ALLEGATO N. 1

N. . . . di *protocollo*.

Alla Direzione di Commissariato militare di . . . . . .

(1) . . . . . .

GENERI (2)	Fabbisogno presunto per un semestre: Unità di misura	Fabbisogno presunto per un semestre: Quantità	Prezzo unitario dei generi acquistati	Ente dal quale i generi vengono provveduti (3)	Per le forniture locali: Data dei contratti	Per le forniture locali: Cognome e nome dei fornitori	Per le forniture locali: Durata dei contratti	Per le forniture locali: Importo presunto delle forniture.	*Annotazioni*

(1) Comando, oppure scuola, oppure ospedale di . . . . . .

(2) I generi saranno esposti in quest'ordine; carne, pane, pasta, riso, vino, olio, lardo, formaggio (in candone la qualità) salsa di pomodoro, uova, polli, latte, erbaggi, ecc.

(3) Magazzino militare di . . . . . ., oppure panificio militare di . . . . . ., oppu Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi, ecc. ecc.

ALLEGATO N. 9

. . . *di protocollo.*

Al Ministero della Guerra — Divisione Sussistenze

Direzione di Commissariato militare di . . . . . .

GENERI	Fabbisogno presunto per un semestre		Generi provenienti da requisizioni		Generi acquistati dal commercio						*Annotazioni*
	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Quantità	Data dei contratti	Cognome e nome dei fornitori	Durata dei contratti	Prezzo contrattuale	Importo presunto delle forniture		(1)

(1) Per i generi provenienti da requisizioni o comunque da altri enti, indicare quali sono gli enti che provvedono alle somministrazioni.

N. 744. — RECLUTAMENTO. — **Visita e presentazione alle armi dei riformati per deficienza di statura residenti all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 novembre 1917.

In conformità delle disposizioni contenute nelle circolari 277 del 19 aprile 1917 e 464 del 12 luglio 1917, i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898 avevano l'obbligo di presentarsi alla visita presso le autorità consolari o presso il Consiglio di leva sino al 30 settembre 1917, e quelli nati negli anni dal 1876 al 1888 dovevano presentarsi entro il 30 novembre 1917.

Date le speciali ed eccezionali contingenze del momento, il Ministero determina che i termini suddetti per quelli dei riformati in questione, che si trovino ancora all'estero siano prorogati con le seguenti modalità:

1. Tutti i riformati per statura nati negli anni dal 1876 al 1898 che siano residenti in Europa avranno tempo per presentarsi alle autorità consolari, per subirvi l'esame personale, fino al 31 dicembre 1917. I medesimi, subito dopo la visita avranno l'obbligo, se riconosciuti idonei, di rimpatriare immediatamente per presentarsi alle autorità militari del Regno.

2. Tutti i riformati suaccennati residenti invece fuori di Europa potranno presentarsi alle autorità consolari entro il 31 gennaio 1918. Per quanto riguarda il rimpatrio di questi ultimi le autorità consolari provvederanno che esso abbia luogo nel più breve tempo possibile ed usufruendo delle prime comunicazioni che saranno consentite, regolando, ove ne sia il caso, la partenza, in modo che abbiano la precedenza nel rimpatrio, le reclute appartenenti a classi più giovani.

Nulla è innovato alle disposizioni della circolare 691 del 31 ottobre u. s., in quanto concerne i termini per le visite e la presentazione alle armi dei riformati per statura nati negli anni 1874 e 1875.

Il Ministro — ALFIERI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(2852) Roma 1917 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 76ª — 1917 — 27 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 715 — 27 NOVEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciute inabili alle fatiche di guerra ovvero designate pei servizi sedentari in modo permanente . . . . . *Pag.* 1567

» 716. — 27 NOVEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Visite dei riformati profughi delle provincie venete nati negli anni dal 1874 al 1899 . . . . . *Pag.* 1672

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **715**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciute inabili alle fatiche di guerra ovvero designate pei servizi sedentari in modo permanente.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 novembre 1917.

1. Questo Ministero determina che pel giorno 6 dicembre 1917 siano chiamate alle armi le reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, le quali sottoposte a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 12 agosto 1917, n. 1230, siano state arruolate dai consigli di leva **sino a tutto il giorno 31 ottobre 1917**, e che, per giudizio dei direttori degli ospedali militari territoriali, siano state, *anteriormente o posteriormente all'arruolamento*, dichiarate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

Sono peraltro escluse dalla chiamata le reclute affette da *tracoma*.

Non sono poi tenute a rispondervi quelle delle reclute di cui sopra le quali proveranno di appartenere a famiglia colonica che sia rimasta priva di ogni uomo valido fra i 16 e i 65 anni. La dispensa sarà concessa dai comandi dei distretti militari sulla produzione di un certificato del sindaco in cui siano esattamente indicati lo stato di famiglia, la data di nascita di tutti i maschi e le ragioni per le quali essi sono impediti dal partecipare ai lavori del fondo. Tale certificato dovrà essere trasmesso al distretto per mezzo dei comandi locali dell'arma dei reali carabinieri, i quali avranno cura di farvi espressamente risultare ché si tratta effettivamente di famiglia colonica.

2. Si determina pure che siano chiamate alle armi, alla stessa data, le reclute provenienti dai già riformati e rivedibili che furono dai consigli di leva, **sino a tutto**

il giorno 31 ottobre 1917, designate per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, senza che i direttori degli ospedali siano stati ancora chiamati a pronunziarsi in merito alla detta assegnazione ai servizi sedentari. I comandi dei distretti militari provvederanno perchè esso siano subito inviate all'ospedale militare agli effetti della decisione definitiva circa l'assegnazione medesima. Se saranno dichiarate idonee incondizionatamente dovranno essere subito incorporate alla stessa stregua dei militari chiamati alle armi con la circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917, apponendo sul loro foglio matricolare la variazione seguente: « *Giudicato idoneo incondizionatamente dall'ospedale militare, il* . . . . . (data del giudizio della direzione dell'ospedale). Se invece saranno riconosciute effettivamente inabili alle fatiche di guerra saranno assegnate alla stregua delle reclute di cui al precedente numero 1, fatta eccezione, beninteso, pei tracomatosi, i quali dovranno essere rinviati in congedo.

Quelle delle reclute di cui sopra *le quali saranno confermate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra ed assegnate ai servizi sedentari in modo permanente* saranno rinviate in congedo illimitato se proveranno, colle stesse modalità, di trovarsi nella identica condizione delle reclute di cui all'ultimo comma del precedente n. 1.

3. Le reclute che siano profughe dalle provincie venete sono autorizzate a ritardare la loro presentazione fino al 15 gennaio 1918.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche le reclute profughe chiamate alle armi colla precedente circolare n. 690, del *giornale militare* corrente anno.

Tuttavia saranno senz'altro incorporate quelle che si presentassero ai distretti chiedendo di imprendere subito servizio.

4. I comandi dei distretti sono autorizzati a far presentare le reclute anche in due giorni consecutivi, qualora lo reputino indispensabile per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di chiamata.

5. Per la presente chiamata valgono tutte le disposizioni emanate con la circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917 in quanto non siano modificate o sostituite da quelle appresso indicate, rimanendo inteso che le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma del n. 12, relative alle esonerazioni per ragioni di agricoltura, sono sostituite da quelle dei capoversi dei numeri 1 e 2 della presente circolare.

Ammissione al volontariato di un anno.

6. Poichè le reclute ora chiamate non posseggono l'idoneità al servizio attivo, esse potranno aspirare all'ammissione al volontariato di un anno soltanto in un deposito di fanteria, giusta l'ultimo comma del § 294 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le reclute nate negli anni dal 1874 al 1881 non potranno essere ammesse al volontariato di un anno.

Le reclute che già rivestirono la qualità di volontari di un anno e che furono riformate all'atto della presentazione alle armi o comunque prima di compiere la ferma di un anno, avranno facoltà di riassumere la stessa qualità di volontario di un anno, limitatamente beninteso nell'arma di fanteria, senza obbligo di pagare una nuova tassa, semprequando questa non sia stata loro restituita.

Il numero dei posti di volontario di un anno è stabilito per la presente chiamata a otto per ogni deposito al massimo.

Per la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno

dovranno, in massima, osservare le norme contenute nella circolare 378 del *giornale militare* del 1914.

Per l'ammontare della tassa si rimanda al R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, e per il sollecito invio a questo Ministero dei modelli 28-*C* con le relative quietanze di tesoreria, si ricordano le avvertenze più volte fatte in passato.

Manifesto.

7. Il manifesto da pubblicarsi colla data del 30 novembre 1917 dovrà essere conforme a quello allegato alla circolare n. 680 del *giornale militare* del 1917 con le seguenti varianti:

Intestazione. — **Manifesto per la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 arruolate dai consigli di leva in seguito a nuova visita e che furono riconosciute inabili alle fatiche di guerra ovvero designate per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permamente.**

All'intero numero 1. — Sostituire il seguente:

1. Sono chiamate alle armi:

a) le reclute provenienti dai già riformati o rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 incluso, le quali siano state arruolate dai consigli di leva, anteriormente o posteriormente all'arruolamento, sino a tutto il giorno 31 ottobre 1917 e che, per giudizio dei direttori degli ospedali militari territoriali, siano state dichiarate inabili in modo assoluto alle fatiche di guerra e da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente.

Sono peraltro escluse dalla chiamata le reclute affette da tracoma.

Non sono poi tenute a rispondervi quelle delle reclute predette le quali proveranno di appartenere a famiglia colonica che sia rimasta priva di ogni uomo valido fra i 16 e i 65 anni. La dispensa sarà concessa dai comandi dei distretti militari sulla produzione di un certificato del sindaco in cui siano esattamente indicati lo stato di famiglia, la data di nascita di tutti i maschi e le ragioni per le quali essi sono impediti dal partecipare ai lavori del fondo. Tale certificato dovrà essere trasmesso al distretto per mezzo dei comandi locali dell'arma dei reali carabinieri, i quali avranno cura di farvi espressamente risultare che si tratta effettivamente di famiglia colonica.

b) le reclute provenienti dai già riformati e rivedibili che sino a tutto il giorno 31 ottobre 1917 furono dai consigli di leva designate per l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, ancorchè i direttori degli ospedali non si siano ancora pronunciati in merito alla detta assegnazione.

Quelle delle reclute predette *le quali saranno confermate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra ed assegnate ai servizi sedentari in modo permanente* saranno rinviate in congedo illimitato se proveranno, colle stesse modalità, di trovarsi nella identica condizione delle reclute di cui all'ultimo comma della precedente lettera *a*).

Tutte le reclute chiamate alle armi dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto (1).

---

(1) I distretti pei quali la presentazione potrà avvenire in un solo giorno, sostituiranno al presente comma il seguente:

Tutte le predette reclute dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* del giorno 5 dicembre 1917.

Tali distretti ometteranno per conseguenza la pubblicazione dello specchio in calce al manifesto.

All'intero n. 2, sostituire il seguente:

2. Le reclute appartenenti per **fatto di leva** ai distretti militari di Padova, Treviso e Venezia, e tuttora residenti nel territorio dei detti distretti, dovranno presentarsi al comando del distretto militare più vicino all'attuale loro residenza (1).

Alla lettera a) *del numero* 9. — Aggiungere il seguente comma:

Però le reclute confermate inabili in modo assoluto alle fatiche della guerra ed assegnate ai servizi sedentari in modo permanente che siano nate anteriormente al 1895, saranno lasciate a disposizione delle dette istituzioni purchè siano inscritte nei loro ruoli da almeno un anno in qualsiasi qualità, fatta eccezione pel personale di servizio (portieri, uscieri, inservienti, ecc).

All'intero n. 12, sostituire il seguente:

12. Le reclute che siano profughe dalle provincie venete sono autorizzate a ritardare la loro presentazione fino al 15 gennaio 1918.

Di tale facoltà potranno avvalersi anche le reclute profughe chiamate alle armi col precedente manifesto pubblicato il 2 novembre 1917.

Tuttavia saranno senz'altro incorporate quelle che si presentassero ai distretti chiedendo di imprendere subito servizio.

---

(1) *Avvertenza.* — I comandi dei distretti militari del Veneto suindicati dovranno pubblicare il manifesto soltanto nei comuni tuttora rimasti sotto la giurisdizione della precedente loro sede, apportandovi, oltre le variazioni sopra specificate, le seguenti altre:

All'intero n. 3, sostituire il seguente:

3. Le reclute residenti nei comuni compresi nel territorio dei distretti militari di Padova, Treviso e Venezia e che vi appartengono per fatto di leva si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza munite del foglio provvisorio di congedo illimitato per essere rimesse in drappelli ed avviate al comando del distretto militare più vicino.

All'intero n. 5, sostituire il seguente:

Le reclute giunte al distretto di presentazione, avranno il rimborso delle eventuali **spese** che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quello della presentazione.

All'intero n. 6, sostituire il seguente:

6. Alle dette reclute non sono però dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè indennità di trasferta, per le giornate impiegate pel viaggio, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Ad esse sarà corrisposta l'indennità di trasferta di lire 2 soltanto pel giorno della loro effettiva presentazione al distretto.

Ai numeri 7 *e* 9, sostituire alle parole « *questo comando* » quelle di « *comando del distretto* ».

Militari temporaneamente inabili anche per i servizi sedentari.

8. Finchè dura lo stato di mobilitazione, i militari temporaneamente inabili anche per servizi sedentari debbono essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare l'idoneità almeno ai predetti servizi.

A tale norma si farà eccezione soltanto per i militari di 1ª categoria della classe 1899 nati negli anni 1898 e 1899, i quali, giusta il 2° comma del n. 19 della circolare 355 del *giornale militare* del 1917, se riconosciuti temporaneamente inabili anche per i servizi sedentari dovranno essere mandati rivedibili alla leva sulla classe 1900.

Assegnazione delle reclute.

9. I comandi dei distretti di presentazione assegneranno:

a) alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto *ai si presentano*, tutte le reclute che comprovino di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del n. 15 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917;

b) al *deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti)* le reclute che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c) del n. 15 della succitata circolare, osservando altresì il disposto col successivo n. 16 della circolare stessa;

c) tutte le rimanenti reclute ai *battaglioni o alle compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto di presentazione fa parte.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun *riparto di milizia territoriale* sarà stabilita dai comandi dei corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno preventivamente il numero delle reclute predette che avranno all'uopo disponibili. *I comandi dei corpi d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo*, avendo cura di stabilire che le reclute siano per quanto è possibile, destinate ai riparti di milizia territoriale stanziati nella stessa sede nella quale le reclute hanno i loro interessi, o quanto meno in località viciniore.

10. Ogni comando di distretto nel giorno 8 *dicembre* 1917 invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma così concepito:

« A tutto il 7 *dicembre* assegnate reclute n. . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno 15 *dicembre* 1917 tutti i distretti trasmetteranno direttamente al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al modulo stabilito al n. 24 della circolare n. 690 del *giornale militare* del 1917, avvertendo che alla rubrica: *ai depositi di fanteria di linea* dovrà sostituirsi la seguente altra: *ai depositi di fanteria quali volontari di un anno* . . . . . .

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **740.** — RECLUTAMENTO. — **Visite dei riformati profughi delle provincie venete nati negli anni dal 1874 al 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 novembre 1917.

1. I riformati profughi delle provincie venete nati negli anni dal 1874 al 1899 che non hanno peranco subito la visita di revisione, devono, con le norme in appresso specificate, chiedere di essere visitati per delegazione dalla competente autorità del luogo ove attualmente risiedono.

2. La relativa domanda dovrà essere fatta verbalmente o su carta libera entro il 31 gennaio 1898. e dovrà essere diretta:

al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza per coloro che devono essere visitati presso il consiglio di leva;

al comando del corpo d'armata territoriale per coloro che — per essere stati riformati per una delle infermità menzionate nella tabella *B*) del manifesto a suo tempo pubblicato — devono essere visitati presso un ospedale militare.

3. Per la visita di coloro che devono presentarsi al consiglio di leva, i prefetti e sottoprefetti stabiliranno un congruo numero di sedute straordinarie fra il 15 ed il 28 febbraio 1918, dandone notizia in tempo utile ai sindaci affinchè, nei modi che crederanno più opportuni — e in ogni caso mediante affissione all'albo pretorio e con speciali notificazioni agli enti localmente costituiti per la tutela dei profughi — ne rendano informati gli interessati.

Per le relative operazioni di visita si terranno presenti le disposizioni della circolare a stampa n. 254 del 6 novembre 1917.

4. Le visite di coloro che devono presentarsi all'ospedale militare saranno iniziate dopo che siano state ultimate tutte le visite di cui al n. 24 della circolare n. 525 ed al terz'ultimo comma del n. 2 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1917; ma, in ogni caso, non prima del 15 febbraio 1918.

I comandi dei corpi d'armata territoriali avranno cura di far recapitare agli interessati, con le norme di cui alla circolare a stampa n. 285 del 17 agosto 1917, lo speciale precetto conforme al modello annesso alla circolare stessa; e per le ulteriori pratiche occorrenti per la definizione della loro posizione prenderanno gli opportuni accordi col prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

Il Ministro — ALFIERI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

2834 Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 77ª — 1917 — 30 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 747. — 27 AGOSTO 1917. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di rettifiche, aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . *Pag.* 1574
748. — 15 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1653, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai cittadini della Capitanata a favore del 14° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico. . . . . *Pag.* 1574
» 749. — 27 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia . . . . . *Pag.* 1575
» 750. — 29 NOVEMBRE 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916--1917, e delle loro famiglie . *Pag.* 1576
» 751. — 29 NOVEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per la perdita di bagaglio, cavalli e bardature . . . . . *Pag.* 1577
» 752. — 29 NOVEMBRE 1917. — TRASPORTI. — Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito . . . . . *Pag.* 1577
» 753. — 29 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti . . . . . *Pag.* 1578
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1578

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 754. — 9 SETTEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1651, che istituisce presso il Ministero per le armi e munizioni apposita commissione per risolvere le vertenze sorte, in dipendenza dello stato di guerra, negli appalti per lavori e forniture . . . . . *Pag.* 1579
755. — 30 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Decreto ministeriale n. 15, che nomina i componenti la commissione prevista dal decreto luogotenenziale n. 1651, in data 9 settembre 1917, relativo alla risoluzione di controversie derivanti da appalti di lavori e forniture, in dipendenza dello stato di guerra . . . . . *Pag.* 1579
» 756. — 29 NOVEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione . . . . . *Pag.* 1580
» 757. — 29 NOVEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . . . . . *Pag.* 1580

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 758. — 24 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di premi agli aviatori . . . . . *Pag.* 1581
» 759. — 24 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di premi agli aviatori . . . . . *Pag.* 1581
» 760. — 25 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerta di premi all'equipaggio del dirigibile *M.* 10 . . . . . *Pag.* 1582

N. 747. — 29 NOVEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Rivista tecnica di aeronautica *Pag.* 1582
» 748. — 29 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Ammissione alle scuole di aviazione . . . . . *Pag.* 1582
» 749. — 29 NOVEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano dei soldati idonei provenienti dalla revisione generale dei riformati delle classi dall'86 al 99 . . . . . *Pag.* 1582

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 747. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di rettifiche, aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 agosto 1917.

È stato pubblicato un foglio di rettifiche, aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., edizione 1° luglio 1917.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari curerà la distribuzione di tale foglio ai comandi, corpi ed uffici ai quali effettuò la spedizione della tariffa giusta la circolare 484 del *giornale militare* c. a.

Agli esemplari della tariffa in parola, che saranno distribuiti in seguito, vi sarà allegato, per ciascuno, una copia del foglio predetto.

Il prezzo del foglio è di L. 0,10.

Il Ministro — GIARDINO.

N. 748. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1653, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai cittadini della Capitanata a favore del 14° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 novembre 1917). — (*Gazzetta ufficiale* n. 245, del 17 ottobre 1917).

Art. 1. — La donazione di L. 7500, fatta dai cittadini della Capitanata a favore del 14° reggimento fanteria, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Statuto organico della « Fondazione Provincia di Foggia ».

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione Provincia di Foggia » la donazione fatta dai cittadini della Capitanata a favore del 14° reggimento fanteria, allo scopo di rendere solenni onoranze alla bandiera del reggimento stesso, che fu, da S. M. il Re, decorata con medaglia d'argento al valor militare.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 7500 (lire settemilacinquecento) investite in cartelle del Prestito Nazionale al 5 %, intestato alla « Fondazione Provincia di Foggia » e depositato nella cassa del predetto reggimento.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento stesso.

Art. 4. — Con la rendita annuale dell'ente saranno costituiti premi nella misura da L. 5 a L. 50 da assegnarsi, nel giorno anniversario del conferimento della medaglia alla bandiera del corpo, a quei soldati e caporali che si siano distinti per atti di valore, o che se ne siano dimostrati più degni per buona condotta e per speciali condizioni di famiglia.

Art. 5. — La designazione dei militari da premiare spetta al comandante del reggimento.

Art. 6. — Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 7. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite, riducendo all'uopo o ritardando congruamente la prima distribuzione dei premi.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **749**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 novembre 1917.

Per opportuna conoscenza degli interessati, e per norma delle amministrazioni militari, si riporta — omettendo quanto non interessa le amministrazioni stesse — il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1911, n. 725 (1), sul collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, approvato con decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 1058, e che sostituisce il regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1902, n. 29 (2).

Art. 1. Sono sottoposti al contributo obbligatorio di cui all'art. 2, lettera c) della legge 2 luglio 1911, n. 725, tutti i medici chirurghi, veterinari, farmacisti, i quali prestino nel Regno servizio sanitario alla dipendenza dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle opere pie e di altri enti pubblici, legalmente riconosciuti, mediante retribuzione fissa sotto qualsiasi denominazione a carico di uno o più degli enti medesimi.

Art. 2. Il contributo obbligatorio rimane unico anche nel caso in cui il sanitario presti simultaneamente servizio presso due o più enti.

Se il servizio si effettua in diversi comuni, il contributo è dovuto nel comune di residenza del sanitario stesso.

Art. 3. Dal ruolo od elenco generale, da compilarsi dall'ufficio sanitario provinciale ai

(1) Circolare n. 106 *giornale militare* 1912.
(2) Atto n. 139 *giornale militare* 1902.

termini dell'art. 3 della legge 2 luglio 1911, n. 725, dovranno essere esclusi i sanitari dipendenti da amministrazioni di Stato e da queste stipendiati.

. . . . . .

Le amministrazioni della guerra e della marina provvederanno al versamento dei contributi dovuti dai dipendenti sanitari a mezzo della direzione dell'ospedale militare di Perugia e della direzione di commissariato militare presso il dipartimento marittimo di Venezia.

Art. 12. Contro il provvedimento di ritenuta il sanitario contribuente può ricorrere, per indebita iscrizione, al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla seguita ritenuta.

Allo stesso Ministero può ricorrere anche la presidenza del collegio-convitto contro gli elenchi generali, per mancata iscrizione di determinati sanitari entro trenta giorni dalla comunicazione avutane ai termini degli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Le decisioni ministeriali costituiscono provvedimenti definitivi.

Norme esecutive.

In conseguenza delle nuove disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1911, n. 725, e nel regolamento 17 maggio 1917, n. 1058, alle norme esecutive pei personali del R. esercito, riportate nella disposizione 17 del fascicolo 9 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito (parte III), sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le amministrazioni dell'esercito, che hanno a ruolo come effettivi ufficiali medici e veterinari e farmacisti militari, invieranno ogni anno, non più tardi del 31 gennaio, un elenco nominativo di detti sanitari alla direzione dell'ospedale militare di Perugia: nello stesso termine dovrà essere inviato alla detta direzione l'elenco dei sanitari in disponibilità o in aspettativa che dev'essere compilato dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso del n. 3 delle suaccennate norme esecutive.

2. L'elenco generale di tutti i sanitari militari soggetti al contributo, formato dalla direzione dell'ospedale militare di Perugia in base agli elenchi suddetti, dovrà essere trasmesso non più tardi del 31 marzo alla presidenza del collegio-convitto.

La ritenuta della quota annuale di lire sei sarà effettuata dalle amministrazioni militari di cui al precedente n. 1, sullo stipendio del mese di maggio, provvedendo perchè l'importo dei contributi stessi sia sollecitamente rimesso all'ospedale militare di Perugia, che a sua volta ne compirà il versamento non più tardi del 30 giugno alla tesoreria del collegio-convitto.

Per tutto il resto, rimangono in vigore le norme esecutive pubblicate con l'atto 139 *giornale militare* 1902, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge 2 luglio 1911, n. 675.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **750**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 29 novembre 1917.

A seguito dell'offerta pubblicata con la circolare n. 736 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Maresciallo maggiore 39° *reggimento fanteria Stefano Luigi Orlandi, lire* 500, in un libretto di risparmio, offerto dal donatore all'atto di essere collocato in congedo assoluto sia con orbato di un occhio nella guerra italo-turca e dell'altro nella guerra attuale, perchè i frutti relativi siano ripartiti, a cura del comandante del 39° fanteria, annualmente e nel giorno che ricorderà i maggiori fasti compiuti dal predetto reggimento, fra quei sottufficiali del reggimento stesso — possibilmente uno per battaglione — che per virtù morali e militari emergano sugli altri, tanto da farsi notare dai rispettivi comandanti ed essere ammirati ed emulati dagli inferiori.

Il Ministro — ALFIERI

N. **751.** — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità per la perdita di bagaglio, cavalli e bardature.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 novembre 1917.

Le circolari 487 del *giornale militare* 1915 e 715 del 1916, contenenti la delegazione all'intendenza generale dell'esercito di riconoscere ed ammettere il diritto alla indennità per la perdita di bagaglio, cavalli e bardature degli ufficiali addetti alle truppe in campagna sono abrogate.

In conseguenza, le relative domande (in carta libera) e dichiarazioni dovranno d'ora innanzi essere trasmesse al Ministero — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione assegni).

Il Ministro — ALFIERI.

N. **752.** — TRASPORTI. **Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 29 novembre 1917.

In seguito a nuovi accordi intercorsi tra questo Ministero, quello per le armi e munizioni e la direzione generale delle ferrovie dello Stato, si è convenuto, in deroga a quanto fu stabilito con la circolare n. 609, inserta nella dispensa n. 62 del *giornale militare* del corrente anno, che siano rilasciati, in via del tutto eccezionale e per la durata della guerra, i biglietti di abbonamento ferroviario a prezzo ridotto anche agli operai assunti per le esigenze dell'attuale momento, iscritti, a solo scopo statistico, nel registro degli straordinari, fermo restando l'obbligo della loro iscrizione nel registro stesso.

In conseguenza dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero, per l'inoltro alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, le eventuali domande, corredate delle ricevute della tassa di diritto fisso nella misura ora vigente e della dichiarazione comprovante la iscrizione degli operai richiedenti nel predetto registro degli straordinari.

Nulla resta, invece, innovato per quanto riguarda i viaggi per conto particolare degli operai e delle loro famiglie, di cui al § 18-5ª del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno; epperò le richieste mod. *D* potranno essere rilasciate *unicamente* agli operai (e rispettive famiglie) di cui alla menzionata circolare.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 753. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note informative degli impiegati civili dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 29 novembre 1917.

È sospesa la compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti dalla amministrazione della guerra, che avrebbero dovuto essere redatte entro il corrente anno 1917.

Qualora occorresse, il Ministero richiederà volta per volta per ogni singolo impiegato gli specchi modelli *A* e *C* prescritti dagli articoli 2 e 9 dell'istruzione 26 settembre 1911.

Il Ministro — ALFIERI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 76ª, anno 1917.

In alcune copie di questa dispensa occorre apportare le seguenti correzioni:

a pag. **1569** (circolare n. **745**), nella nota a piè di pagina, *invece di:* « **5** dicembre **1917** », *leggasi:* « **6** dicembre **1917** ».

a pag. **1572** (circolare n. **746**), al comma 2, *invece di:* « **31** gennaio **1898** », *leggasi:* « **31** gennaio **1918** ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 754. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1651, che istituisce presso il Ministero per le armi e munizioni apposita commissione per risolvere le vertenze sorte, in dipendenza dello stato di guerra, negli appalti per lavori e forniture.** — (Direzione generale genio). — 9 settembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 246, del 18 ottobre 1917).

Art. 1. — È istituita presso il Ministero per le armi e munizioni una commissione, alla quale è demandato l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per la esecuzione di lavori appaltati dall'amministrazione militare, e di forniture di materiali grezzi o lavorati, comunque interessanti l'approvvigionamento dell'esercito per quanto ha tratto e limitatamente, in ambedue i casi, ai servizi dipendenti dal Ministero suddetto.

Sulle proposte della commissione il Ministro potrà decidere senza sentire altre autorità o corpi consultivi.

Art. 2. — Le modalità per la nomina e per il funzionamento della suddetta commissione, saranno stabilite con apposito decreto del Ministero per le armi e munizioni.

Art. 3. — Alla spesa derivante dal presente decreto, fermo il disposto dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge con l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774, si provvederà con apposito stanziamento, da effettuarsi con decreto del Ministero del tesoro, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918 (1).

(1) Il presente decreto è entrato in vigore il giorno 2 novembre 1917.

N. 755. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 15, che nomina i componenti la commissione prevista dal decreto luogotenenziale n. 1651, in data 9 settembre 1917, relativo alla risoluzione di controversie derivanti da appalti di lavori e forniture, in dipendenza dello stato di guerra.** — (Direzione generale genio). — 30 ottobre 1917.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE ARMI E MUNIZIONI.

Visto il decreto luogotenenziale in data 9 settembre 1917, n. 1651, con il quale venne istituita, presso il Ministero per le armi e munizioni, apposita commissione per la soluzione di vertenze derivanti dallo stato di guerra nella esecuzione di contratti per lavori e forniture interessanti lo esercito, limitatamente ai servizi dipendenti dal Ministero suddetto;

DECRETA:

Articolo 1. — La commissione di cui è cenno all'articolo 1° del decreto luogotenenziale sopracitato, sarà costituita:

Suchet comm. Gustavo, tenente generale nella riserva, *presidente*;
Merlini grande ufficiale Luigi, consigliere di Stato, *membro*;
Zapelloni comm. Federico, ispettore generale della ragioneria dello Stato, *membro*;
Lobianco comm. Francesco, sostituto avvocato erariale generale, *membro*;
Zuddas cav. Adolfo, capo sezione amministrativo della direzione generale di aeronautica, *membro*;
Missiroli cav. Bindo, primo segretario della direzione generale di artiglieria, *membro*;
Molin cav. Francesco, primo ragioniere geometra della direzione generale del genio, *membro*;
Babboni cav. Ranieri, sostituto avvocato erariale, *membro supplente*.

Fungerà da segretario senza voto il cav. uff. Gallai Tito, primo ragioniere geometra del genio.

I signori Zuddas cav. Adolfo, Missiroli cav. Bindo e Molin cav. Francesco, interverranno alle sedute separatamente, e cioè allorquando saranno trattate vertenze interessanti le rispettive direzioni generali che rappresentano; mentre il cav. Babboni Ranieri supplirà il comm. Lobianco Francesco nelle temporanee assenze per ragioni del suo ufficio.

Art. 2. — A norma del prescritto dell'articolo 11 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, le prestazioni di tutti i componenti la commissione, di cui al precedente articolo 1, saranno gratuite.

Art. 3. — All'accennata commissione sarà demandato l'esame delle controversie di qualsiasi natura, già sorte, o che potranno sorgere, in dipendenza dell'esecuzione di contratti per lavori e forniture appaltate durante il periodo della guerra, e anche quelle altre derivanti da appalti deliberati prima dell'entrata della nazione nel conflitto europeo, purchè le opere e le forniture siano state in tutto od in parte eseguite durante il suaccennato periodo di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1917.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **756**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al Prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione.** (Pubblicazione n. 112). Edizione 1912. — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1917.

È stata pubblicata la predetta seconda serie di varianti. I comandi, corpi ed uffici, territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di lire 0.10.

Il Ministro — DALLOLIO.

N. **757**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni.** (Pubblicazione n. 114). Edizione 1913. — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1917.

È stata pubblicata la predetta quarta serie di varianti. I comandi, corpi ed uffici territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di lire 0.10.

Il Ministro — DALLOLIO.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **758.** — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE — **Offerta di premi agli aviatori.** — (Gabinetto). — 24 novembre 1917.

Il comm. Francesco Gondrand ha offerto L. 10.000 a S. E. il commissario generale per l'aeronautica in vantaggio dell'aviazione italiana.

S. E. il commissario ha destinato detta somma a premiare gli allievi delle scuole speciali di tiro aereo che nelle prove finali conseguiranno la maggior precisione nel tiro di caduta da aeroplani da bombardamento.

Le norme di ripartizione dei premi verranno fissate dalla Commissione all'uopo istituita presso il Comando Supremo.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **759.** — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta di premi agli aviatori.** — (Gabinetto). — 24 novembre 1917.

La Società per lo sviluppo dell'aviazione in Italia ha offerto la somma di L. 50.000 da destinarsi alla premiazione del personale delle squadriglie da bombardamento *Caproni*.

Le norme fissate dalla commissione speciale riunita presso il Comando Supremo sono le seguenti:

Personale navigante:

1). 18 premi ai piloti (5 da L. 2.000 - 6 da L. 1.500 - 7 da L. 1.000).

2). 4 premi agli osservatori (1 da L. 2.000 - 1 da L. 1.500 - 1 da L. 1.000).

3). 10 premi ai mitraglieri (4 da L. 1.000 - 6 da L. 500).

4). 1 premio di L. 3.000 per l'equipaggio che di notte abbia compiuto sul nemico il *raid* più lungo (bombardamento della stazione ferroviaria di S. Peter).

Personale non navigante:

5). 6 premi da L. 300 per i migliori capi motoristi.

6). 8 premi da L. 200 per i migliori motoristi.

7). 6 premi da L. 150 per i migliori montatori.

8). 1 premio da L. 1.000 da ripartirsi fra il personale di truppa non navigante e non premiato della squadriglia il cui personale abbia riportato complessivamente il maggior numero di premi.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **760** — SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione di offerta di premi all'equipaggio del dirigibile** *M. 10.* — (Gabinetto) — 25 novembre 1917).

Un anonimo donatore ha offerto, a mezzo della direzione del giornale *Il Secolo illustrato* la somma di L. 2.500, (duemilacinquecento) da assegnarsi in premio ai componenti dell'equipaggio del dirigibile *M.* 10.

Il premio, per desiderio espresso dall'offerente sarà così diviso:

Al maggiore Scelzo comandante in 1ª L. 1000;
Al capitano Pricolo comandante in 2ª L. 500;
Al maggiore Grillo ufficiale di bordo L. 300;
Al tenente Castruccio ufficiale di bordo L. 300;
Al motorista Colonna L. 400.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **761** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Rivista tecnica di aeronautica.** — (Ufficio amministrativo). — 29 novembre 1917.

Per tutta la durata della presente guerra è sospesa la pubblicazione della *Rivista tecnica di aeronautica*, annunziata con la circolare n. 587 in data 6 settembre scorso, del *giornale militare* corrente anno.

Il Commissario generale — CHIESA.

N. **762.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alle scuole di aviazione.** (Ufficio Personale). — 29 novembre 1917.

A parziale modificazione delle norme stabilite dalla circolare del *giornale militare*, 5 ottobre 1917, n. 657, si avverte che il n. 1, comma *a*) deve leggersi come segue:

Gli aspiranti ufficiali ritenuti idonei all'avanzamento e con un mese di permanenza alla fronte, i sottotenenti di qualsiasi anzianità ed i tenenti con anzianità di spalline non superiore ai 24 mesi se di cavalleria, ed ai 16 mesi se delle altre armi, siano gli ufficiali stessi in servizio attivo permanente o richiamati dal congedo.

Il commissario generale — CHIESA.

N. **763.** — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano dei soldati idonei provenienti dalla revisione generale dei riformati delle classi dall'86 al 99.** — (Ufficio personale). — 29 novembre 1917.

Allo scopo di ottenere un sollecito reclutamento di meccanici motoristi di aviazione, si determina:

1° I comandi di deposito trasmetteranno con la *massima sollecitudine* e direttamente al commissariato generale per l'aeronautica, le domande di quei *soldati* provenienti dalla revisione generale dei riformati delle classi dall'86 al 99, che desiderino d'essere ammessi ai corsi di allievi motoristi d'aeroplani, che abbiano frequentato almeno la 5ª classe elementare e abbiano conoscenza del funzionamento dei motori a scoppio o comunque dimostrino di aver lavorato in stabilimenti od officine in qualità di motoristi o aggiustatori meccanici;

2° Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti di qualsiasi specie attestanti la speciale attitudine tecnica degl aspiranti a conseguire il detto corso o un certificato di lavoro rilasciato dalle officine, presso le quali furono impiegati;

b) certificato medico attestante la buona attitudine fisica dell'aspirante e nel quale sia esplicitamente dichiarato che egli possieda ottima vista (senza occhiali), ottimo udito, perfetto funzionamento degli organi di circolazione sanguigna, di respirazione dei centri nervosi ed abbia peso non superiore agli 80 kg.;

3° I prescelti per l'ammissione in parola saranno inviati, con ordine diretto del commissariato generale per l'aeronautica, al deposito aeronautica aviatori Torino, il quale, riconosciuta la loro idoneità fisica, li sottoporrà ad una prova teorico-pratica. Quelli tra essi che non saranno riconosciuti idonei, saranno senz'altro rinviati ai depositi di provenienza;

4° Gli allievi che avranno ultimato il corso con esito favorevole ed avranno ottenuta la nomina a « *Motorista di aviazione* », dovranno raggiungere immediatamente una squadriglia, un campo o un reparto d'aviazione, con diritto di percepire le inerenti indennità e a fregiarsi dello speciale distintivo;

5° In qualunque momento, sia durante l'istruzione, che dopo aver conseguito la nomina a motorista d'aeroplano, i militari di cui trattasi, potranno, su conforme proposta del comando competente, e per determinazione del commissariato generale d'aeronautica, venire esonerati dalle funzioni di motorista d'aviazione.

L'esonerazione ha carattere definitivo e porta la conseguente perdita delle indennità, del distintivo, e l'allontanamento dell'esonerato dal corpo aeronautico.

6° I comandi di deposito daranno la massima divulgazione alla presente circolare e si asterranno dal dare altra destinazione ai militari che hanno inoltrato le domande di cui sopra, fino a che non saranno pervenute le conseguenti disposizioni del commissariato generale d'aeronautica.

7° Ad evitare equivoci, si avverte che la precedente circolare riguardante l'ammissione ai corsi per la formazione dei motoristi di aeroplano (circolare n. 29 del *giornale militare* corr. anno) resta tuttora in vigore.

Il Commissario generale — CROCE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

2828) Roma 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 78ª — 1917 — 5 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 787. — 4 DICEMBRE 1917. MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per i militari delle armi combattenti ad aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori . . . . . Pag. 1585

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 787. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciale corso d'istruzione accelerato per i militari delle armi combattenti ad aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 dicembre 1917.

1. Per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento pilota aviatore è aperto un concorso per 700 posti presso la scuola per allievi ufficiali di complemento di Caserta.

Il corso avrà inizio il 15 gennaio 1918.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili al corso suddetto:

a) I militari non mobilitati di 1ª, 2ª e 3ª categoria delle classi dal 1896 al 1899 incluso, ivi compresi i provenienti dai riformati delle suddette classi di recente sottoposti a nuova visita e riconosciuti idonei ad incondizionato servizio, avvertendo che sarà data la preferenza ai militari dell'arma di artiglieria;

b) I giovani della classe 1900 che facciano domanda per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria, a senso della circolare 15075 del 13 novembre c. a. — La loro ammissione al corso è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che siano stati ammessi tutti gli aspiranti di cui al comma *a*).

3. Sia gli uni che gli altri conseguiranno la nomina ad aspiranti ufficiali piloti aviatori solo all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare.

4. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è rappresentato dalla licenza ginnasiale o tecnica o titolo equipollente, purchè però conseguiti in istituti regi o pareggiati.

Il titolo massimo per tutti i concorrenti, a qualunque classe appartengano, è il passaggio dal secondo al terzo anno di liceo o dal terzo al quarto anno d'istituto tecnico o titoli equipollenti conseguiti in istituti regi o pareggiati.

5. Gli aspiranti al corso di cui trattasi dovranno avere, oltre alla necessaria idoneità ad incondizionato servizio, anche i requisiti fisici speciali di cui alla circolare n. 657 *giornale militare* c. a.

6. Le modalità da osservarsi sono stabilite dalle disposizioni contenute nel manifesto, che fa seguito alla presente circolare, alla pubblicazione del quale sarà senza indugio provveduto per cura dei comandi di distretto, che vi daranno la massima divulgazione.

Il Ministro — ALFIERI.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per l'ammissione a speciale corso accelerato per aspiranti ufficiali piloti aviatori.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento pilota aviatore avrà inizio il giorno 15 gennaio 1918 un corso per 700 aspiranti presso la scuola per allievi ufficiali di Caserta.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se ed in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili al corso suddetto:

a) I militari non mobilitati di 1ª, 2ª e 3ª categoria delle classi 1886 al 1899 incluso, ivi compresi i provenienti dai riformati delle suddette classi di recente sottoposti a nuova visita e riconosciuti idonei ad incondizionato servizio.

b) I giovani della classe 1900 che facciano domanda per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria. La loro ammissione al corso è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che siano stati ammessi tutti gli aspiranti di cui al comma *a*).

3. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria senza per altro assumere alcuna ferma speciale, considerando che il passaggio ha luogo soltanto per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale e successivamente quello di sottotenente di complemento pilota aviatore.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

4. I giovani della classe 1900 dovranno presentare la domanda di arruolamento volontario ai comandi dei rispettivi distretti, insieme alla domanda ed ai documenti, di cui ai paragrafi 6 e 7, tendenti ad ottenere l'ammissione al concorso di cui trattasi, intendendosi che, qualora essi per esuberanza di concorrenti non potessero essere ammessi al corso per aspiranti piloti aviatori, la domanda per l'arruolamento in qualità di volontari di guerra sarà considerata nulla e come non avvenuta.

Si specifica inoltre che tutti gli ammessi al corso in quistione conseguiranno la nomina

ad aspiranti ufficiali aviatori solo all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare e che, ove non fossero riconosciuti idonei per ottenerlo, i militari alle armi rientreranno ai rispettivi depositi di provenienza, ed i giovani della classe 1900 saranno rinviati ai rispettivi centri di mobilitazione nella loro acquisita qualità di volontari di guerra.

5. I concorrenti al corso dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, quale titolo minimo di studio, la licenza ginnasiale o tecnica o titolo equipollente conseguiti in istituti regi o pareggiati;

c) non possedere titolo di studio superiore al passaggio dal secondo al terzo corso di liceo o dal terzo al quarto anno d'istituto tecnico o titoli equipollenti conseguiti in istituti regi o pareggiati.

6. Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate al Commissariato generale per l'aeronautica ed inoltrate direttamente dai depositi per i militari alle armi e dai distretti per i giovani della classe 1900. In esse gli aspiranti dovranno esplicitamente dichiarare che accettano indifferentemente l'ammissione al pilotaggio di aeroplani come quella al pilotaggio d'idrovolanti.

7. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) Certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, immune da precedenti morbosi ereditari ed in possesso dei seguenti requisiti fisici: 1° *Vista ottima* (Visus 1 in entrambi gli occhi, senza occhiali); 2° *Udito ottimo*; 3° *Apparecchio circolatorio nervoso e respiratorio ottimi*; 4° *Peso non superiore a kg.* 80;

b) Titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un istituto pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione dovrà essere confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un ginnasio o liceo, e dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in una scuola od istituto tecnico. Se si tratta di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del deposito o del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

c) Certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

d) Attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Tale attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

e) Copia del foglio matricolare.

Tutti i documenti, escluso quello di cui alla lettera *e*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *d*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

I richiedenti potranno inoltre unire alle domande quei titoli, eventualmente posseduti, che siano atti a comprovare le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano (brevetto di pilota aviatore, di motorista o di meccanico di aviazione, rilasciati od omologati dall'Aereo Club d'Italia o da scuole riconosciute dall'amministrazione militare, licenze di conducente di automobili, certificati di studi o di pratica elettrotecnica, di motori a scoppio, meccanica, ecc.).

8. Sull'equipollenza dei titoli presentati dai concorrenti diversi dai titoli normali di studio deciderà caso per caso con giudizio insindacabile il Commissariato generale per l'aeronautica.

9. Le autorità militari alle quali le domande di ammissione al concorso saranno presentate, dovranno esprimere il loro motivato parere al riguardo, aggiungendo alle medesime, per quanto riguarda i sottufficiali e i militari di truppa delle classi dal 1886 al 1899 incluso, i seguenti documenti:

a) Dichiarazione del comandante del corpo, dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare, o condanne pronunciate dai tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa o politica;

b) Rapporto informativo sulla condotta in genere civile e militare tenuta dal concorrente durante il servizio prestato, fino al giorno in cui presenta la domanda.

10. Il termine per l'accettazione delle domande è stabilito in *maniera improrogabile* al 31 del corrente mese di dicembre 1917.

Avvertesi che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per l'esibizione del titolo di studio e di tutti gli altri documenti prescritti a corredo delle domande di ammissione.

11. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al corso degli aspiranti di cui all'art. 2 del presente manifesto sono devolute al Commissariato generale per l'aeronautica.

12. **Tanto il Commissariato generale per l'aeronautica quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute e lasceranno perciò senza risposta tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali piloti aviatori che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.**

Il Ministero non darà corso a reclami infondati o fatti pervenire fuori del prescritto tramite gerarchico.

13. Coloro che saranno ammessi al corso, all'atto della presentazione alla scuola, dovranno essere sottoposti a scrupolosa visita di controllo a cura del gabinetto psicofisiologico del comando di aeronautica (aviatori).

14. Coloro che saranno ammessi al corso godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata del corso stesso.

15. Ultimato il corso, gli allievi, che ne siano giudicati meritevoli, saranno inviati agli appositi campi-scuola di aviazione per le istruzioni di volo e, dopo aver conseguito il brevetto di pilota militare, saranno nominati al grado di aspiranti ufficiali piloti aviatori nel corpo aeronautico militare.

L'idoneità per il passaggio degli allievi dalla scuola di Caserta ai campi-scuola non dovrà essere accertata mediante esami, ma con opportune prove da farsi durante il corso stesso per accertare le attitudini ed il profitto dei singoli allievi.

16. Ottenuta la nomina a pilota aviatore militare, gli allievi acquisteranno il diritto di fregiarsi del distintivo per essi istituito e di percepire la speciale indennità rispettivamente stabilita.

17. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina di sottotenente di complemento pilota aviatore per quegli aspiranti che ne saranno giudicati idonei e meritevoli.

. . . ., addì ... dicembre 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(2830) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 79ª — 1917 — 7 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 765. — 26 AGOSTO 1917. — GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogotenenziale n. 1342, col quale si dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col governo francese circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi. — Dichiarazione di S. E. il ministro degli affari esteri. . . . . Pag. 1589

» 766. — 14 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — Decreto luogotenenziale n. 1870, riguardante gli assegni al personale militare e civile prigioniero o disperso in Libia e le anticipazioni alle famiglie. — Norme per l'applicazione del decreto stesso. . . . . Pag. 1590

» 767. — 15 NOVEMBRE 1917 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1896, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . Pag. 1594

» 768. — 30 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati . . . . . Pag. 1594

» 769. — 6 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sospensione dell'invio di moduli per la contabilità mensile dei corpi . . . . . Pag. 1595

» 770. — 6 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Contabilità della carne congelata . . . . . Pag. 1595

» 771. — 6 DICEMBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento di ufficiali di complemento . . . . . Pag. 1598

» 772. — 6 DICEMBRE 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . Pag. 1597

» 773. — 1° DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — R. decreto n. 1925, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Bergamo, Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia . . . . . Pag. 1597

AVVISO . . . . . Pag. 1597

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 1599

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 774. — 6 DICEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria (Pubblicazione n. 192) . . . . . Pag. 1600

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 765. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1342, col quale si dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col governo francese circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi. — Dichiarazione di S. E. il ministro degli affari esteri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 agosto 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 207, del 1° settembre 1917).

Articolo unico. — Piena ed intera esecuzione è data all'accordo conchiuso col governo

francese, circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi durante la presente guerra, a norma della dichiarazione annessa al presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dichiarazione.

A termine delle lettere scambiate il 4 luglio ed il 13 agosto 1917 fra il ministro degli affari esteri d'Italia e l'ambasciatore di Francia a Roma; il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica francese sono d'accordo nel riconoscere, durante la presente guerra, la competenza esclusiva dei tribunali dei rispettivi eserciti d'operazione in confronto delle persone appartenenti ai detti eserciti, quali che siano il territorio ove essi si trovano e la nazionalità degli imputati.

Nel caso d'infrazioni commesse in correità o in complicità da individui facenti parte dei due eserciti, gli autori e complici francesi sono deferiti alla giurisdizione militare francese e gli autori e complici italiani sono deferiti alla giurisdizione militare italiana.

I due governi sono del pari d'accordo nel riconoscere, durante la presente guerra, la competenza esclusiva in territorio francese, della giustizia francese rispetto alle persone estranee all'esercito italiano che commettessero atti in danno del detto esercito; e la competenza esclusiva, in territorio italiano, della giustizia italiana rispetto alle persone estranee all'esercito francese che commettessero atti in danno dell'esercito stesso. — *Il Ministro degli affari esteri.* — SIDNEY SONNINO.

N. **766.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto luogotenenziale n. 1870, riguardante gli assegni al personale militare e civile prigioniero o disperso in Libia e le anticipazioni alle famiglie. — Norme per l'applicazione del decreto stesso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 22 novembre 1917).

Art. 1. — Ai personali dell'esercito metropolitano distaccati in Libia od a quelli appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali prigionieri in Libia e liberati, posteriormente al trattato di Losanna, ma non per effetto del trattato stesso, spetta, dal giorno successivo a quello della prigionia sino a quello in cui cessano dalla prigionia, il seguente trattamento:

a) ufficiali ed impiegati civili, personale subalterno, di ruolo e straordinari, dell'amministrazione militare, metropolitani, ufficiali ed impiegati civili, personale subalterno di ruolo dei Regi corpi di truppe coloniali, lo stipendio o la paga di cui erano provvisti ed il soprassoldo di medaglie e di decorazioni. Gli aventi diritto all'indennità cavalli conservano, nel limite massimo di 30 giorni, il diritto alla indennità ed alle razioni foraggio per i cavalli di servizio posseduti;

b) sottufficiali e uomini di truppa (compresi i vivandieri borghesi) dello esercito metropolitano, l'assegno giornaliero, i premi ed i soprassoldi di rafferma e di medaglie;

c) sottufficiali e uomini di truppa (italiani) dei Regi corpi di truppe coloniali, l'assegno giornaliero, il soldo annuale, o i premi o le quote premio di rafferma coloniale, oltre i premi e i soprassoldi di rafferma e di medaglie di cui alla lettera *b*) ai quali avessero diritto;

d) operai borghesi a matricola metropolitani distaccati in Libia od appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali, la mercede giornaliera di cui sono provvisti in Italia;

e) militari indigeni libici, la paga loro dovuta in base all'anno di ferma; militari indigeni eritrei e somali, la paga alla quale avrebbero diritto se prestassero servizio nelle rispettive colonie, in relazione agli anni di servizio prestati. Pei militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali, la paga normale secondo il tempo di servizio prestato;

f) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'esercito metropolitano appartenenti alle categorie di personali cui sono applicabili i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1064 e 31 agosto 1915, n. 1420, le competenze stabilite a titolo di stipendio o di assegno giornaliero dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064; sono pure dovuti i soprassoldi, l'indennità cavalli e le razioni foraggio che possono eventualmente loro spettare, in base alla precedente lettera *a*);

Quelli fatti prigionieri durante il periodo di tempo in cui — a norma delle disposizioni allora in vigore — avevano diritto a cumulare completamente lo stipendio civile o la pensione con gli assegni militari da ufficiali e sottufficiali, perderanno il diritto a tale cumulo dal giorno successivo a quello della prigionia, dovendo ricevere, a datare da questo giorno, soltanto il trattamento prescritto dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, e dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875;

g) gli ecclesiastici al seguito dei reparti, o addetti agli stabilimenti sanitari della Libia, l'assegno che godevano in base alle disposizioni vigenti quando furono fatti prigionieri.

Art. 2. — Agli assegni spettanti ai prigionieri durante la prigionia sono applicabili tutte le disposizioni in vigore nel R. esercito concernenti la perdita o la riduzione degli assegni stessi in alcune posizioni speciali dipendenti da provvedimenti di carattere penale o disciplinare.

Art. 3. — Le disposizioni del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, sono applicabili anche alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali di carriera, degli impiegati civili ed operai militari a matricola italiani dei RR. corpi di truppe coloniali fatti prigionieri o risultanti dispersi in Libia dopo il 22 giugno 1913.

Ai parenti più prossimi (tenuto conto delle consuetudini locali, delle religioni, delle razze) dei militari indigeni eritrei, somali e libici prigionieri, su proposta dei governi delle colonie che provvidero all'arruolamento, potrà essere corrisposto mensilmente, a titolo di anticipazione, dal governo della colonia ove avvenne il fatto che dette luogo alla prigionia e fino al ritorno del prigioniero o all'accertamento della sua morte, metà della paga spettante al prigioniero stesso giusta la lettera *e*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4. — La liquidazione delle competenze indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta al ritorno dalla prigionia o quando sia accertata la morte del prigioniero.

Stabilito l'importo complessivo delle competenze dovute pel periodo di prigionia, esso verrà messo in confronto con l'importo complessivo delle somme eventualmente corrisposte alle famiglie in conformità dell'art. 3 del presente decreto e di quelle eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione al prigioniero, dai governi della colonia, durante la prigionia o, per determinazione del ministro segretario di Stato per le colonie, al ritorno da essa.

Se da tale raffronto risulterà un credito del prigioniero, ne sarà corrisposto l'importo a lui o ai suoi eredi; se risulterà, invece, un debito, sarà provveduto al ricupero di esso secondo le norme ordinarie vigenti pei debiti verso lo Stato, anche se si tratti di personali di cui ai decreti luogotenenziali 1064 e 1420 del 1915.

Art. 5. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto sono applicabili anche ai militari ed agli impiegati dell'amministrazione militare, metropolitani, distaccati nelle isole della

Art. 6. — Agli impiegati civili e al personale subalterno, di ruolo e straordinari, non appartenenti all'amministrazione militare o ai Regi corpi di truppe coloniali in servizio in Libia, fatti prigionieri o risultanti dispersi posteriormente al trattato di Losanna, spetta lo stipendio d'organico o l'assegno fisso esclusa qualsiasi assegno coloniale dal giorno successivo a quello della prigionia, fino al giorno in cui la prigionia cessa. Tale trattamento è applicabile solo nel caso in cui la prigionia abbia causa da ragioni di servizio.

Ai detti impiegati e personale subalterno, nonchè alle loro famiglie sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Norme per l'applicazione del decreto sopraripportato.

1. La liquidazione degli assegni dovuti ai prigionieri e ai dispersi, o ai loro eredi giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917 n. 1870 sarà fatta:

a) pei militari, impiegati civili ed operai dei regi corpi di truppe coloniali, di qualsiasi colonia, dai comandi dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania o della Cirenaica, secondo che la restituzione dei prigionieri, avvenga nell'una o nell'altra delle colonie;

b) pei militari, impiegati civili ed operai dell'amministrazione militare, metropolitani, dai consigli d'amministrazione dei riparti e dei servizi in colonia istituiti con decreto ministeriale 26 giugno 1917 (circolare 432 *giornale militare* 1917) presso i quali essi siano effettivi od aggregati;

c) pei militari, impiegati civili ed operai metropolitani o già appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali, rimpatriati, dal consiglio d'amministrazione dal quale vengono a dipendere in Italia;

d) per gli eredi dei morti in prigionia, dal comando dei regi corpi di truppe coloniali, o dal consiglio d'amministrazione nella cui giurisdizione avvenne il decesso.

La liquidazione, in ogni caso, sarà fatta a domanda degli interessati, osservando, per le successioni, il disposto del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 180 e annessa istruzione (circolare 138 del *giornale militare* 1916) e, pei militari indigeni, gli usi della rispettiva colonia.

2. Avvenuto il ritorno dei prigionieri o dispersi, o accertata la loro morte, il comando del R. corpo di truppe coloniali che fa la liquidazione di cui alla lettera *a*), o *d*), stabilirà, giusta il decreto 14 ottobre 1917, n. 1870, l'ammontare complessivo delle competenze maturate dal giorno della prigionia o dispersione fino a quello del ritorno; tenendo conto che pei militari indigeni il tempo trascorso in prigionia va computato come utile per conseguire gli aumenti delle paghe giornaliere; ne dedurrà le somme eventualmente corrisposte ai prigionieri a titolo di anticipazione durante la prigionia o al ritorno da essa, ed alle famiglie, quale anticipazione degli assegni spettanti e stabilirà il credito o il debito di ciascun prigioniero.

L'eventuale debito verrà comunicato mediante apposito specchio da cui risultino tutti i dati necessari a stabilire la rimanenza stessa, al Governo della colonia al quale il militare, impiegato civile o l'operaio a matricola appartiene agli effetti matricolari o all'amministrazione metropolitana alla quale esso sia stato destinato, perchè siano espletate tutte le altre pratiche indicate ai paragrafi 7, 8 e 9 della circolare 800 del *giornale militare* anno 1915.

Nel caso di rimpatrio si comporteranno i consigli d'amministrazione che effettueranno liquida-

delle somme eventualmente anticipate alle famiglie od ai prigionieri.

4. Tanto le amministrazioni metropolitane in Italia, quanto i consigli d'amministrazione dei riparti e servizi metropolitani in Libia, *dovranno rimborsare* subito le amministrazioni dei corpi coloniali della Libia di tutte le somme comunque anticipate al personale metropolitano liberato dalla prigionia, *salvo a provvedere per loro conto al ricupero delle somme così rimborsate* giusta le norme date dalla circolare 800, sopra citata.

5. Le amministrazioni metropolitane che effettueranno liquidazioni di assegni di prigionia a personale già dei regi corpi di truppe coloniali, chiederanno rimborso di tali assegni al comando del regio corpo di truppe coloniali della colonia alla quale il militare stesso era effettivo all'atto in cui fu fatto prigioniero.

Le amministrazioni militari coloniali che eventualmente liquideranno assegni per conto di quelle metropolitane, chiederanno a queste rimborso delle somme pagate.

6. I comandi dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica parteciperanno al più presto a quelli dell'Eritrea e della Somalia le liquidazioni fatte, relative al personale di quelle colonie, e le somme eventualmente da ricuperare, perchè provvedano al ricupero delle somme stesse che dovranno, però, essere rimborsate alle amministrazioni della Tripolitania e della Cirenaica, all'atto in cui ne viene data comunicazione.

Nessun rimborso, tranne quelli relativi ai ricuperi di cui sopra, è dovuto dai Governi dell'Eritrea e della Somalia per le liquidazioni operate dai comandi dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

7. Per l'applicazione del primo comma dell'art. 3 del decreto 14 ottobre 1918, n. 1870, dovranno tenersi presenti le seguenti norme, oltre quelle date dal Ministero della guerra colla circolare 800 del *giornale militare* 1915, in quanto applicabili.

Le domande ed i documenti dei quali è cenno nel § 2 della citata circolare 800 dovranno essere presentate, per il personale effettivo ai corpi coloniali dell'Eritrea, Somalia, Tripolitania e Cirenaica (ufficiali e sottufficiali di carriera, impiegati civili ed operai a matricola), ai comandi dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica (ufficio d'amministrazione) a seconda che il fatto d'armi in seguito al quale il personale venne fatto prigioniero o risultò disperso sia avvenuto nell'una o nell'altra delle colonie libiche.

8. I comandi dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica esamineranno la regolarità e la validità dei documenti, controllandoli coi mezzi che riterranno più opportuni, specie quando trattisi di domande presentate da altri parenti del prigioniero all'infuori della moglie e dei figli, e decideranno in tutti i casi se la concessione delle anticipazioni deb ba essere ammessa o no.

9. Le proposte di anticipazioni ai parenti più prossimi dei militari indigeni (secondo comma dell'art. 3) saranno fatte dai governatori delle colonie che provvidero all'arruolamento di detti militari, al Governo della colonia ove avvenne il fatto che dette luogo alla prinionia.

Questo Governo trasmetterà mensilmente al Governo competente, a mezzo vaglia del tesoro, l'ammontare delle quote spettanti ai parenti degli indigeni prigionieri.

10. I comandi dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica non dovranno interessarsi delle pratiche riguardanti gli assegni a favore dei parenti dei militari metropolitani prigionieri o dispersi in Libia, ma trasmetteranno i documenti, che loro eventualmente pervenissero, al competente consiglio d'amministrazione metropolitano in Libia od in Italia.

[illegible] matricola, effettivi alle truppe coloniali, di qualsiasi colonia, dovranno essere pagate con le norme date dalla circolare 800 del *giornale militare* 1915 per cura dei comandi di truppe della Tripolitania e della Cirenaica, i quali dovranno avvertire i Governi delle colonie (Eritrea e Somalia) alle quali eventualmente i militari fossero effettivi, delle concessioni fatte o dei pagamenti che eseguiscono.

Tali pagamenti non dovranno dar luogo ad operazioni di rimborso fra le varie colonie, e la spesa relativa dovrà essere applicata all'apposito capitolo del bilancio del Ministero delle colonie.

Roma, addì 4 dicembre 1917.

ALFIERI — COLOSIMO.

N. **767**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1896, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 novembre 1917 — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 29 novembre 1917).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 100-*bis* « Spese per la guerra, di competenza del Ministero per le armi e munizioni »	L.	220.000.000
Cap. n. 100-*ter* « Spese per la guerra, di competenza del Ministero della guerra »	»	180.000.000
Totale	L.	400.000.000

N. **768**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 novembre 1917.

È concesso un assegno combustibile, nella misura proposta come di consueto dai comandanti di fortezza ed approvata dai comandanti di divisione, per il riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale, ai militari di truppa ammogliati, autorizzati a dormire fuori caserma negli alloggi demaniali (quali i guarda forti e batterie, i guarda mine, colombari, ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli e i militari comandati agli stabilimenti ausiliari.

Non è dovuto alcuno assegno combustibile a quei militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscono provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — ALFIERI.

di moduli per la contabilità mensile dei corpi. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 dicembre 1917.

A partire dal corrente dicembre e sino a nuovo avviso, i corpi sono dispensati dal compilare e dall'unire alle contabilità mensili il prospetto numerico modello 79 *R A* delle giornate di presenza degli uomini di truppa e dei quadrupedi.

Tale dispensa si intende estesa anche alle contabilità arretrate che i corpi devono ancora trasmettere al Ministero.

Il Ministro — ALFIERI.

N 770. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Contabilità della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre 1917.

Per sistemare la gestione della carne congelata per le truppe territoriali, questo Ministero dispone quanto appresso, con decorrenza dal 1° gennaio 1918:

1. Le partite di carne congelata devono essere assunte in carico, facendo risultare sulla relativa richiesta, o sul documento equipollente, il peso netto della carne, ed il numero delle tele da imballaggio. — Occorrerà inoltre segnare nella colonna annotazioni, il numero dei quarti.

È ovvio che quando l'operazione di carico si riferisce ad acquisti fatti dalle commissioni all'estero, la quantità della carne dovrà concordare con quella dimostrata, peso *netto*, nelle relative fatture.

2. Per l'imballaggio occorre calcolare una tara di chilogrammi 0.750 per ciascun quarto, come in effetto già praticano le commissioni all'estero e conformemente a quanto praticavasi allorchè il servizio era assunto dall'unione importatori bestiame.

Qualora — in via eccezionale — si dovesse riconoscere che in qualche partita il peso dell'imballaggio supera quello stabilito come criterio medio di massima, i direttori di commissariato potranno autorizzare che sia contabilizzata una tara anche maggiore, facendo risultare tale autorizzazione — in forma originale — in calce ad apposito verbale da compilarsi di volta in volta.

3. I teli da imballaggio provenienti dal disfacimento dei quarti saranno dichiarati « fuori servizio » con le consuete norme ed assunti in carico, a peso, come materiali di disfacimento, unitamente ai legacci di filo di ferro.

Quando si saranno riuniti in sufficiente quantità, sarà provveduto a cura dei consegnatari all'invio dei teli alla direzione di commissariato militare di Milano, da consegnarsi alla commissione incaricata della vendita; sempre quando non si giudichi più conveniente per gli interessi dell'amministrazione di farli opportunamente riattare per adoperarli poi per spedizioni analoghe od in altro modo. I legacci di filo di ferro saranno venduti sul posto.

Per il ricavato dalla vendita i consegnatari cureranno il prescritto versamento in tesoreria.

4. La distribuzione della carne congelata sarà effettuata ai corpi, reparti e distaccamenti dai magazzini viveri divisionali o da quelli succursali dipendenti dal commissariato

avente consiglio d'amministrazione.

5. I corpi o reparti che trovansi dislocati in località ove risiede un magazzino viveri eseguiranno il prelevamento della carne, con le modalità prescritte per gli altri generi, presentando il buono mod. 276, che sarà contabilizzato dal magazzino distributore.

6. Alla fine di ogni mese i magazzini divisionali trasmetteranno a quelli succursali e presidiari le richieste di scarico della carne congelata loro ceduta durante il mese, compresa quella inviata direttamente dai frigoriferi.

I magazzini predetti assumeranno in carico la carne e restituiranno le richieste di scarico, munite della dichiarazione di ricevuta firmata dal consegnatario del magazzino succursale o dal consiglio d'amministrazione per i magazzini presidiari. Questi ultimi dovranno comprendere la carne nella propria contabilità delle materie — gruppo *B* — e dovranno unire, a giustificazione delle richieste di scarico, da compilarsi ogni trimestre, i buoni mod. 276 ricevuti dai corpi e reparti dai quali la carne è stata prelevata.

7. Ciascun magazzino di distribuzione, alla fine di ogni mese invierà le richieste di scarico della carne congelata ai reparti e distaccamenti eventualmente stanziati fuori della residenza del magazzino stesso: dette richieste saranno subito dai reparti trasmesse al consiglio d'amministrazione dal quale dipendono, che ordinerà l'assunzione in carico della carne, previo accertamento con le matrici dei buoni ricevuti dai reparti, e restituirà al magazzino viveri distributore le richieste di scarico con la prescritta dichiarazione di ricevuta.

I magazzini di distribuzione appena ricevute le richieste di cui sopra quietanzate, invieranno ai corpi suddetti i buoni relativi, che servono a giustificare lo scarico del registro 1022 gruppo *B*.

8. I consigli d'amministrazione dovranno fare allegare i buoni alla richiesta di scarico, da compilarsi al termine di ciascun trimestre, in analogia alle disposizioni dell'art. 471 e seguenti, del regolamento d'amministrazione.

9. Per i cali e le avarie i magazzini succursali e presidiari dovranno alla fine di ogni quindicina, inviare i verbali e le relative richieste di scarico ai magazzini divisionali, i quali quietanzeranno le predette richieste ed assumeranno in carico i quantitativi di carne in esse indicati.

Al termine del trimestre i magazzini divisionali aggiungeranno a tali quantitativi quelli verificatisi nella propria gestione, e provocheranno l'emissione del relativo decreto di scarico.

Per gli eventuali schiarimenti sulle modalità di esecuzione di quanto sopra, i corpi ed i comandi di presidio, in analogia a quanto fu disposto con la circolare n. 302 del *giornale militare* 1911, si rivolgeranno alla direzione di commissariato del corpo d'armata ove essi hanno sede.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **771.** — AVANZAMENTO. — **Deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento di ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 6 dicembre 1917.

Per l'applicazione del R. decreto 10 giugno 1915, n. 966, nomino la seguente commissione di scrutinio, che sostituisce quella designata dalla circolare n. 468, anno predetto:

Tenente generale Barattieri di San Pietro conte Paolo — presidente.
Id. id. Cauvin cav. Luigi
Id. id. Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio } membri.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **772**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 6 dicembre 1917.

A seguito dell'offerta pubblicata con la circolare n. 750 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

55ª *Divisione di fanteria* – Zona di guerra – L. 8000 (3ª offerta) da dividersi in parti eguali a favore dei militari mutilati nell'attuale guerra – dando la preferenza a quelli fra essi che abbiano figli – e degli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **773**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1935, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Bergamo, Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 6 dicembre 1917).

Articolo unico. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Bergamo Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia (1).

(1) Il presente decreto entra in vigore il 7 dicembre 1917.

AVVISO

Ammissione di ufficiali delle categorie in congedo e di militari di truppa ad un concorso per impieghi nel personale della pubblica sicurezza.

A complemento dell'avviso pubblicato nella dispensa 70ª del *giornale militare ufficiale* in data 2 novembre scorso, si riportano le seguenti norme, stabilite dal Ministero dell'interno per la compilazione e la documentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli, bandito con decreto ministeriale 15 novembre 1917 per la nomina di 40 alunni

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del 31 dicembre 1917 alla prefettura della provincia nella quale risiedono.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte successive in precedenti concorsi per la medesima carriera non conseguirono l'idoneità.

Tutte le domande dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1. Atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassato quella di 30 alla data del decreto ministeriale suindicato.

Gli applicati di pubblica sicurezza provvisti dei titoli di studio richiesti potranno prender parte al concorso, ancorchè abbiano superato l'età di anni 30, ma non quella di anni 35.

2. Certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità.

3. Certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del ripetuto decreto ministeriale, dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, e debitamente legalizzato.

4. Fede penale in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto ministeriale anzidetto.

5. Certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a m. 1,64. La misura della statura dovrà essere indicata in cifre ed in tutte lettere.

6. Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

7. *a*) per gli aspiranti vicecommissari di P. S.:

Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguita in una delle università del Regno, e diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze;

b) per gli aspiranti delegati di P. S.:

Diploma originale di licenza di liceo o di istituto tecnico o di scuola media di commercio. Tutti i titoli di studio dianzi indicati dovranno essere corredati di un certificato dal quale risultino i punti conseguiti in ciascuna prova di esami finali.

Non sono ammessi altri titoli equipollenti, nè certificati di iscrizione dell'aspirante a corsi di università o oltra scuola superiore.

Gli aspiranti che già si trovino in una delle amministrazioni dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai nn. 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza, anche in colonia, in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che, d'ora innanzi, saranno assunti in servizio.

Oltre i documenti sopra elencati, i concorrenti possono presentare tutti quegli altri titoli atti a dimostrare quei maggiori requisiti di coltura e di capacità, dei quali siano in possesso.

Le decorazioni al valore militare, civile e di marina costituiranno, secondo tale ordine, titolo di preferenza nell'ammissione al concorso.

A tale effetto i concorrenti decorati dovranno allegare alla domanda il brevetto della conseguita decorazione.

Tanto le domande, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni di legge sul bollo.

Al concorso possono prendere parte anche coloro che, in possesso dei necessari requisiti, si trovino attualmente sotto le armi, eccezione fatta per gli ufficiali in servizio effettivo. Essi, a deroga delle precedenti disposizioni, potranno far pervenire la relativa domanda, corredata dei documenti su richiesti e di una attestazione dell'autorità militare da cui risulti che si trovino sotto le armi, direttamente al Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S. — Divisione 5ª) pel tramite dei rispettivi comandi.

Il certificato medico di cui al n. 5 potrà essere sostituito con attestazione del sanitario militare del corpo cui l'aspirante appartiene.

Nella domanda dovrà essere indicato il grado che il candidato ricopre ed il reggimento o ufficio militare, cui è assegnato, salvo l'obbligo, da parte dell'aspirante, di segnalare tutte le successive variazioni.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 76ª. anno 1917, circolare n. 745:

a pagina 1569, alla lettera *a*) del n. 1 del manifesto, l'inciso: « anteriormente o posteriormente all'arruolamento », anzichè dopo le parole: « dai consigli di leva », deve essere inserito nella penultima riga del primo comma della detta lettera *a*), dopo le parole: « siano state ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 774. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria.** Edizione 1917. (Pubblicazione n. 192). — (Direzione generale artiglieria). — 6 dicembre 1917.

È stata pubblicata la nuova edizione dell'*Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.*

I comandi, corpi ed uffici, territoriali e mobilitati, cui la pubblicazione interessa, ne chiederanno le copie loro occorrenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con le stesse norme stabilite dalla circolare n. 44, 8 febbraio, del *giornale militare* dell'anno 1906.

Il prezzo della pubblicazione è di lire 3.60.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(2832) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 80ª — 1917 — 12 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 975. — 10 DICEMBRE 1917 — Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori . . . . . *Pag.* 1601

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 975. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1917 — (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1917).

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671

Visto il codice penale per l'esercito;

Visti i codici penale e di procedura penale;

Ferme le disposizioni dei bandi 2 e 14 novembre 1917 del Comando Supremo del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto coi ministri della marina, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I militari di terra e di mare colpevoli di diserzione, che alla data del presente decreto siano tuttora latitanti in Italia o nelle colonie italiane, andranno esenti dall'arresto, dalla detenzione preventiva e dalla pena comminata pel reato di diserzione, se si presenteranno entro il 29 dicembre 1917 ad un'autorità militare qualunque; salvo che si tratti:

1° di militari disertori da un reparto di prima linea in presenza del nemico;

2° di militari disertori per la terza volta, nonostante l'ammonimento.

Le stesse disposizioni si applicheranno ai disertori che si siano già spontaneamente

presentati anteriormente o in seguito ai bandi 2 e 14 novembre del Comando Supremo del R. esercito.

Art. 2. — Coloro che non si presenteranno entro il termine stabilito saranno condannati, anche in contumacia, all'ergastolo; e la sentenza di condanna, anche se pronunciata in contumacia, produrrà immediatamente a carico del condannato l'interdizione legale, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la privazione della patria potestà, la privazione dell'autorità maritale, la privazione della facoltà di testare e la nullità dei testamenti già fatti.

La sentenza potrà inoltre ordinare la confisca parziale o totale dei beni del condannato, che verrà immediatamente eseguita anche se la sentenza sia stata pronunciata in contumacia.

La sentenza di condanna sarà affissa alla porta di casa dell'ultima abitazione del condannato.

Le norme per l'esecuzione della confisca saranno stabilite con decreto reale sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 3. — La cognizione del reato di cui all'articolo precedente apparterrà al tribunale militare nella cui giurisdizione venga eseguito l'arresto; e se debbasi procedere in contumacia, al tribunale militare nella cui giurisdizione ha sede il distretto militare di leva dell'imputato.

Art. 4. — Il disertore armato, o accompagnato da una o più persone armate, che si rifiuti di obbedire alla prima intimazione di arrendersi, ovvero faccia uso delle armi, è punito di morte.

Alla stessa pena soggiacciono le persone armate che accompagnano il disertore.

Il giudizio sarà in ogni caso di competenza dei tribunali militari.

Art. 5. — Chiunque, anche se prossimo congiunto, dopo il 29 dicembre 1917, concorrerà a sottrarre alle ricerche delle autorità il militare colpevole di diserzione, o gli somministrerà vitto od alloggio, o con qualunque altro mezzo favorirà la sua diserzione, o il prolungarsi della medesima, è punito con la reclusione da 3 a 15 anni, se trattisi di disertore armato, e con la reclusione da 1 a 5 anni se trattisi di disertore non armato.

Il giudizio sarà di competenza dei tribunali militari.

Art. 6. — Per la durata della presente guerra, e fino a sei mesi dopo, le disposizioni contenute nell'art. 51, parte prima e primo capoverso, lettere *a*) e *b*), e nell'art. 53 del Regolamento di servizio per il corpo della R. guardia di finanza approvato con R. decreto n. 125 del 17 gennaio 1909, sono estese agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai carabinieri reali, alle guardie di città, alle guardie di finanza in servizio di pubblica sicurezza, e, quando operino alla dipendenza o in concorso coi suddetti funzionari ed agenti, anche agli altri agenti di pubblica sicurezza indicati nell'art. 18 del testo unico sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e ai militari di rinforzo.

Tali funzionari, agenti e militari, non potranno essere sottoposti a procedimento penale per aver fatto uso delle armi in servizio, se non in seguito ad autorizzazione a procedere concessa da una commissione speciale all'uopo costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e composta dal procuratore generale della corte d'appello di Roma, presidente, da un consigliere di Stato, da un rappresentante dell'avvocatura generale militare, da un ufficiale generale del R. esercito e da un consigliere della corte d'appello di Roma, nominati con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO. — ALFIERI. — DEL BONO. — SACCHI.

I comandi dei *distretti militari* provvederanno alla stampa ed affissione del presente decreto in tutti i comuni del Regno e loro frazioni più importanti, stampando di seguito al decreto quanto è detto qui appresso:

Avvertenze.

Le note ordinanze del Comando Supremo del 2 e del 14 novembre 1917 riguardavano solamente i militari appartenenti all'esercito mobilitato, i quali per qualsiasi motivo, durante gli avvenimenti militari della fine dell'ottobre scorso, si erano sbandati. Esse non riguardavano quindi i militari disertori latitanti. Poichè peraltro o per lodevole resipiscenza o per una larga interpretazione delle ordinanze suddette anche costoro si presentarono spontaneamente alle autorità militari, il Ministero della guerra apprezzando nel suo valore questa manifestazione, nell'interesse stesso degli individui e del paese, autorizzò i comandi militari ad agevolarla con i mezzi più opportuni, riservandosi di esaminare poi la situazione dei disertori costituitisi spontaneamente.

Tale riserva viene appunto ora sciolta con il sopra riportato decreto. Come esplicitamente è detto, esso non riguarda i militari tuttora sbandati, a cui si riferivano le citate ordinanze del Comando Supremo, non riguarda i militari che abbiano disertato da un riparto di prima linea in presenza del nemico e non riguarda i militari che, dopo la condanna per due diserzioni da qualunque Tribunale emanate e dopo ricevuta la prescritta ammonizione da parte del presidente del Tribunale, siano incorsi per una terza volta nel reato di diserzione; perchè tutti costoro sono già incorsi nella pena di morte.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(2833) Roma 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 81ª — 1917 — 14 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 776. — 15 LUGLIO 1917. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1234, che approva la nuova tabella delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza . *Pag.* 1606

» 777. — 28 OTTOBRE 1917. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto luogotenenziale che conferma in carica per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare . . *Pag.* 1610,

» 778. — 8 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1910, col quale si autorizza il Ministero della guerra e quello per le armi e munizioni a presentare i rendiconti patrimoniali dell'esercizio 1914-915 in poi, col conto consuntivo patrimoniale dell'esercizio successivo a quello in cui sarà firmata la pace . . . . . *Pag.* 1610

» 779. — 11 NOVEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 1872, relativo alla produzione e distribuzione della carta . . . . . *Pag.* 1610

» 780. — 5 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e per gli estratti tannici . . . . . *Pag.* 1610

» 781. — 9 DICEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892 . . . . . *Pag.* 1617

» 782. — 10 DICEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1952, circa i disertori che regoleranno la loro posizione entro il 29 dicembre 1917 e provvedimenti vari circa i disertori . . . . . *Pag.* 1619

» 783. — 13 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvedimenti tributari. Aumento dell'imposta di ricchezza mobile . . . . . *Pag.* 1621

» 784. — 13 DICEMBRE 1917. — DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento di disciplina militare . . . . . *Pag.* 1621

» 785. — 13 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1622

» 786. — 13 DICEMBRE 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . *Pag* 1622

» 787. — 13 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Documento di identificazione per gli ufficiali ed assimilati . . . . . *Pag.* 1623

» 788. — 13 DICEMBRE 1917. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Gruppo specialisti d'artiglieria *Pag.* 1623

» 789. — 13 DICEMBRE 1917. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Serie del *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari . . . . . *Pag.* 1624

» 790. — 13 DICEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — Precettazione dei riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 . . . . . *Pag.* 1624

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 291. — 4 OTTOBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1666, che autorizza il Ministero per le armi e le munizioni a dare esecuzione diretta ai lavori per la sistemazione di servizi militari contemplati nella legge di risanamento della città di Napoli . . . *Pag.* 1625

» 292. — 18 DICEMBRE 1917. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . . . *Pag.* 1624

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 776. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1234, che approva la nuova tabella delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza.** — 15 luglio 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 196, del 20 agosto 1917).

Articolo unico. — Alla tabella annessa al R. decreto 5 agosto 1906, n. 421, che stabilisce le sedi e le circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli, in cui è ripartito il contingente della guardia di finanza, è sostituita quella annessa al presente decreto, vistati d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

TABELLA delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza.

Legione territoriale		Circoli aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
Numero d'ordine	Sede	Numero d'ordine	Sede	
1	Torino	1	Cuneo	Le provincie di Cuneo e di Alessandria.
		2	Novara	I circondari di Novara (escluso il mandamento di Arona), Biella, Domodossola, Varallo e Vercelli, il mandamento di Ornavasso del circondario di Pallanza.
		3	Pallanza	Il circondario di Pallanza (escluso il mandamento di Ornavasso in provincia di Novara). I mandamenti di Cuvio, Luino, Maccagno superiore; il comune di Laveno nel mandamento di Gavirate e il comune di Lavena nel mandamento di Arcisate in provincia di Como; il mandamento di Arona nel circondario di Novara.
		4	Torino	La provincia di Torino.
2	Milano	5	Como	I mandamenti di Como 1° (escluso il comune di Lezzeno), Erba, Cantù, Appiano (esclusi i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate); di Como 2° (esclusi i comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Cammago di Uggiate, Caversaccio, Brezzo, Gaggino, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate e Gironico). La sorveglianza alla dogana internazionale e alla brigata di Chiasso sul territorio svizzero. Il mandamento di Castiglione d'Intelvi. Il mandamento di Asso del circondario di Lecco.
		6	Menaggio	Il mandamento di Bellano, meno il comune di Colico; i mandamenti di Gravedona e Menaggio ed il comune di Lezzeno del mandamento di Como 1°; il circondario di Lecco (escluso il mandamento di Asso).
		7	Milano	Le provincie di Milano, Bergamo e Pavia.
		8	Sondrio	La provincia di Sondrio; il comune di Colico in provincia di Como.
		9	Varese	Il mandamento di Arcisate (escluso il comune di Lavena), Gavirate (escluso il comune di Laveno) e Varese nel circondario di Varese. I comuni di Albiolo, Bizzarone, Cagno, Cammago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Caversaccio, Brezzo, Gaggino, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate e Gironico del mandamento di Como 2°; i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate del mandamento di Appiano nel circondario di Como.

Legione territoriale		Circoli aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
Numero d'ordine	Sede	Numero d'ordine	Sede	
3	Verona	10	Belluno	La provincia di Belluno.
		11	Brescia	La provincia di Brescia.
		12	Verona	Le provincie di Verona e Mantova.
		13	Vicenza	La provincia di Vicenza.
4	Venezia	14	Padova	Le provincie di Padova, Treviso e Rovigo.
		15	Udine	La provincia di Udine.
		16	Venezia	La provincia di Venezia.
5	Bologna	17	Ancona	Le provincie di Ancona, Pesaro e Macerata.
		18	Bologna	Le provincie di Bologna e Ferrara.
		19	Firenze	Le provincie di Firenze, Arezzo, Lucca e Siena.
		20	Parma	Le provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Cremona.
		21	Ravenna	Le provincie di Ravenna e Forlì.
6	Genova	22	Genova	Il circondario di Genova, esclusi i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente, il comune di Camogli e l'isola di Capraia.
		23	Livorno	Le provincie di Livorno e Pisa, l'isola di Capraia in provincia di Genova.
		24	Savona	I circondari di Savona e Albenga e i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente in provincia di Genova, la provincia di Porto Maurizio.
		25	Spezia	I circondari di Spezia e Chiavari e il comune di Camogli in provincia di Genova; la provincia di Massa e Carrara.
7	Roma	26	Chieti	Le provincie di Chieti, Aquila, Ascoli Piceno e Teramo.
		27	Grosseto	La provincia di Grosseto e i circondari di Civitavecchia e Viterbo in provincia di Roma.
		28	Roma	La provincia di Roma (esclusi i circondari di Civitavecchia e Viterbo) e la provincia di Perugia.
8	Napoli	29	Caserta	La provincia di Caserta (esclusa l'isola di Ponza).

Legione territoriale		Circoli aggregati a ciascuna legione		CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUN CIRCOLO
Numero d'ordine	Sede	Numero d'ordine	Sede	
		30	Napoli . .	La provincia di Napoli, l'isola di Ponza in provincia di Caserta.
		31	Salerno . .	La provincia di Salerno, il circondario di Paola in provincia di Cosenza.
9	Bari . . .	32	Bari . . .	La provincia di Bari.
		33	Benevento.	Le provincie di Benevento, Avellino e Campobasso.
		34	Foggia . .	La provincia di Foggia.
		35	Lecce . . .	La provincia di Lecce (escluso il circondario di Taranto)
10	Catanzaro	36	Catanzaro .	Le provincie di Catanzaro e Cosenza (escluso il circondario di Paola).
		37	Reggio Cal.	La provincia di Reggio Calabria.
		38	Taranto .	Il circondario di Taranto in provincia di Lecce e la provincia di Potenza.
11	Messina .	39	Catania . .	La provincia di Catania.
		40	Girgenti .	Le provincie di Girgenti e Caltanissetta.
		41	Messina . .	La provincia di Messina.
		42	Palermo .	La provincia di Palermo.
		43	Siracusa. .	La provincia di Siracusa.
		44	Trapani . .	La provincia di Trapani
12	Cagliari .	45	Cagliari . .	La provincia di Cagliari (escluso il circondario di Oristano)
		46	Sassari . .	La provincia di Sassari (esclusi il circondario di Tempio Pausania, i mandamenti di Porto Torres, Sorso e Castelsardo e la frazione di Istintino Cala Reale e Capo Argentiera del circondario di Sassari) il circondario di Oristano in provincia di Cagliari.
		47	La Maddalena	Il circondario di Tempio Pausania, i mandamenti di Porto Torres, Sorso e Castelsardo e le frazioni di Istintino, Cala Reale e Capo Argentiera nel circondario di Sassari.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il Ministro delle finanze: MEDA.

N. **777**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto luogotenenziale che conferma in carica per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.** — (Segretariato generale — Divisione tiro a segno ed educazione fisica). — 28 ottobre 1917.

Articolo unico. — La commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, nominata col R. decreto 23 agosto 1913, scaduta dalle sue funzioni per compiuto quadriennio e non ancora rinnovata a termine dell'art. 5 del R. decreto 27 febbraio 1908, n. 86, è confermata in carica per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

N. **778**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1910, col quale si autorizza il Ministero della guerra e quello per le armi e munizioni a presentare i rendiconti patrimoniali dell'esercizio 1914-915 in poi, col conto consuntivo patrimoniale dell'esercizio successivo a quello in cui sarà firmata la pace** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 3 dicembre 1917).

Articolo unico. — Il rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra e da quello per le armi e munizioni, prescritto dall'art. 71 del testo unico delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e così il conto dei magazzini e depositi, dipendenti dai Ministeri predetti sottoposti al riscontro effettivo, voluto dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, saranno resi, a cominciare dall'esercizio 1914-915 in poi col conto consuntivo patrimoniale dell'esercizio successivo a quello in cui sarà firmata la pace.

---

779. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n 1872, relativo alla produzione e distribuzione della carta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 22 novembre 1917).

Art. 1. — L'onorevole generale è autorizzato, sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, a provvedere alle forniture occorrenti per le amministrazioni governative, a licitazione o a trattativa privata od anche in economia, in deroga alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **780**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e per gli estratti tannici.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 dicembre 1917.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1418;
Visto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1916 (pubblicato nel n. 306 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 30 dicembre 1916);
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nel n. 41 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 19 febbraio 1917);
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1917 (pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 25 aprile 1917);
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 30 aprile 1917);
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1917 (pubblicato nel n. 171 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 20 luglio 1917);
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1917 (pubblicato nel n. 218 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 14 settembre 1917)

DECRETA:

Art. 1. - I prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine, prodotte nel territorio del Regno, rimangono fissati, fino a nuova notificazione, nella misura sotto indicata, per merce resa nei centri di salagione e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattr'ore dalla scuoiatura.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza corna, senza unghie, ma con gli unghioli:

Vitelli leggerissimi:

con testa e zampe fino a kg. 7, per kg. L. 3,20;
senza testa e con zampe fino a kg. 6, per kg. L. 3,60;
senza testa e senza zampe fino a kg. 6, per kg. L. 3,80.

Vitelli leggeri:

con testa e con zampe da kg. 7,100 a 10, per kg. L. 2,70;
senza testa e con zampe da kg. 6,100 a 8, per kg. L. 3,10;
senza testa e senza zampe da kg. 6,100 a 8, per kg. L. 3,30.

Vitelli medi:

con testa e zampe da kg. 10,100 a 15, per kg. L. 2,50;
senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12, per kg. L. 2,90;
senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12, per kg. L. 3,10.

Vitelloni:

con testa e zampe da kg. 15,100 a 20, per kg. L. 2,50;
senza testa e con zampe da kg. 12,100 a 20, per kg. L. 2,70;
senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 20, per kg. L. 2,90.

Scottoni e giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati non aggiogati, o da femmine non ancora produttive, nè messi al pascolo):

con testa e zampa corta sino a kg. 26, per kg. L. 2,40;
con testa e zampa corta da kg. 26,500 a 33, per kg. L. 2,30;
con testa e zampa corta da kg. 33,500 a 40, per kg. L. 2,20;
con testa e zampa corta oltre 40 kg., per kg. L. 2,10.

Buoi:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,10;
da kg. 35,500 a 50, per kg. L. 2,00;
da kg. 50,500 in più, per kg. L. 1,90.

Vacche:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,20;
da kg. 35,500 a 45, per kg. L. 2,00;
da kg. 45,500 in più, per kg. L. 1,80.

Tori:

fino a kg. 35, per kg. L. 1,80;
da kg. 35,500 a 50, per kg. 1,60,
da kg. 50,500 in più, per kg. 1,40.

Bufali di ogni peso, per kg. L. 1,40.
Cavalli di ogni peso, per kg. 1,10.
Muli di ogni peso, per kg. L. 0,90.
Asini di ogni peso, per kg. L. 0,80.

Art. 2. — Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuna indicato:

a) pelli ferrettate, abbuono 10 %;
b) pelli isolane, abbuono 10 %;
c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo), abbuono 10 %;
d) pelli marcate a fuoco, abbuono 15 %;
e) pelli tarolate (tarolo guarito), abbuono 5 %;
f) pelli tarolate (tarolo aperto), abbuono 15 %;
g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, abbuono 5 %;
h) pelli con media perdita di pelo, abbuono 10 %;
i) con forte perdita di pelo, abbuono 30 %;
j) con tagli o segni profondi di ogni specie nel groppone (fino a tre di tali difetti), abbuono 10 %;

Ogni taglio in più, abbuono 3 %;

l) pelli con tagli o segni profondi (fino a tre nel collo o nei fianchi), abbuono 3 %;

Oltre tre di tali difetti, abbuono 5 %;

m) pelli male squadrate, abbuono 5 %;
n) pelli piagate bovine, abbuono 15 %;
o) pelli piagate equine, abbuono 30 %
q) pelli di vitelli erbivori, morticini e bufalini, abbuono 20 %;
q) pelli bovino ed equine provenienti da animali morti, abbuono 20 %.

Alle pelli comunque salate col cloruro di sodio denaturato, fornito dallo Stato per uso industriale, va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi o quanto altro, un aumento di L. 15 al quintale sul peso di coda, per

merce resa sul vagone stazione mittente, o sotto paranco in partenza, convenientemente imballata secondo gli usi locali; per quelle salate nelle isole di Sardegna e di Sicilia tale compenso viene ridotto a L. 12,50 per minor costo del sale; per le pelli secche il compenso sarà di L. 7,50 il quintale sul peso di coda, calcolando per questo un aumento del 150 % sul peso secco.

Per le pelli bovine (esclusi i vitelli) salate in fossa per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte col cloruro di sodio denaturato, escluso ogni altro preparato, e scolate per dodici ore in fossa e ventiquattro fuori fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60 % per minor peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8 %.

Per quelle salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte, come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento dell'11 % per minor peso sui vitelli, del 18 % su tutte le altre pelli bovine.

Per le pelli equine tali aumenti saranno del 20 % per quelle salate in fossa e del 30 % per quelle salate in pila.

Ove per consuetudine locale, da comprovarsi mediante esplicita dichiarazione del municipio interessato, la scuoiatura avvenga dopo 24 ore dalla macellazione, al peso della pelle, riconosciuto dall'agente controllore, deve attribuirsi l'aumento del 3 %. In tal caso però l'agente di raccolta dovrà procurarsi la prescritta dichiarazione da esibirsi ad ogni richiesta dei conciatori ai quali saranno assegnate le pelli.

Art. 3. — Le pelli della macellazione militare saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari, ai prezzi indicati nell'articolo 1, opportunamente arrotondati e sotto riportati, per merce franca stazione ferroviaria dello Stato viciniore alla conceria destinataria, coll'aumento previsto dall'art. 2 per le pelli salate in pila, sotto deduzione del 3 % per la prima scelta e del 10 % per la seconda scelta, tenuto conto che nella *prima scelta* verranno classificate le pelli senza difetti oppure aventi groppone privo di difetti e fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altre parti e che nella *seconda scelta* si includeranno le pelli aventi nel groppone fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura e nelle altre parti — ma con groppa sana — più di tre dei difetti suddetti oppure fino a tre spelature.

Le spese di trasporto delle pelli dai magazzini militari al vagone ferroviario nella stazione di partenza sono a carico degli acquirenti, a rischio dei quali la merce viaggia, a spese dell'amministrazione militare, sulle ferrovie dello Stato, fino alla stazione di destinazione. Quando il magazzino militare si trovi nel comune dove ha sede la conceria destinataria la merce intendesi resa al magazzino stesso.

Buoi di 1ª, sino a kg. 29,600 (salato) L. 2,58.
Buoi di 2ª, sino a kg. 29,600 (salato) L. 2,41.
Buoi di 1ª, da kg. 29,700 a kg. 42,300 (salato) L. 2,47.
Buoi di 2ª, da kg. 29,700 a kg. 42,300 (salato) L. 2,30.
Buoi di 1ª, da kg. 42,400 in sopra (salato) L. 2,35.
Buoi di 2ª, da kg. 42,400 in sopra (salato) L. 2,19.

Vacche di 1ª, sino a kg. 29,600 (salato) L. 2,70.
Vacche di 2ª, sino a kg. 29,600 (salato) L. 2,51.
Vacche di 1ª, da kg. 29,700 a kg. 38,100 (salato) L. 2,47.
Vacche di 2ª, da kg. 29,700 a kg. 38,100 (salato) L. 2,30.
Vacche di 1ª, da kg. 38,200 in sopra (salato) L. 2,24.
Vacche di 2ª, da kg. 38,200 in sopra (salato) L. 2,09.

Art. 4. — Quando per ragioni tecniche le pelli in pelo dovessero essere sgropponate ed i frassami non potessero essere lavorati dalla conceria che li detiene, potranno essere ceduti ad altra conceria, previa autorizzazione del Ministero della guerra. I prezzi da attribuirsi a detto materiale saranno stabiliti tenendo conto che il groppone rappresenta il 53 % del peso ed il 72 % del valore totale della pelle, i colli con testa il 21 % del peso ed il 16 % del valore totale della pelle, ed i fianchi con zampa il 26 % del peso ed il 12 % del valore totale della pelle.

Art. 5. — Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 19 luglio 1917 per quanto riguarda la produzione, l'assegnazione e la cessione degli estratti concianti, nonchè il divieto di produzione di estratti tannici miscelati, i prezzi di vendita dell'estratto di castagno, per la produzione anteriore al 31 ottobre 1917 rimangono quelli fissati col citato decreto, mentre per la produzione dal 1° novembre 1917 e fino a nuova notificazione sono stabiliti nella misura seguente:

Lire due per quintale e per unità tannica, riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno naturale puro;

Lire due e centesimi venticinque per quintale e per unità tannica, come sopra riconosciuta, per l'estratto di castagno puro decolorato.

I prezzi sopra indicati si intendono per merce resa franco vagone nella stazione di partenza, fusti fatturati a parte, rimanendo però in facoltà del conciatore di restituirli vuoti, in buone condizioni, al prezzo di fattura, franchi vagone partenza e per vagoni completi. Le casse per l'imballaggio dell'estratto secco saranno fornite gratis.

Il prezzo dell'estratto secco di quebracho « Forestal » (Marca Corona), solubile a freddo), contenente circa 63 gradi tannici, che l'amministrazione militare somministra alle concerie, sè di lire duecento al quintale, peso d'origine, in sacchi (tara per merce), franco vagone nella stazione delle ferrovie dello Stato di destinazione, viciniore alla conceria, oppure nel magazzino dell'amministrazione militare quando questo si trovi nel comune dove ha sede la conceria destinataria.

Art. 6. — Dal 1° gennaio 1918 i prezzi massimi da attribuirsi al materiale conciato, proveniente dalle pelli bovine ed equine nostrali di macellazione militare o civile, o da pelli esotiche distribuite dall'amministrazione militare, sono i seguenti:

SPECIALITÀ	per	PROVENIENTI DA PELLI	
		Nostrali	Esotiche distribuite dall'amministrazione militare
Schiappe bovine sino a kg. 10	kg.	7 00	—
Id. id. da kg. 10.100 a 13	»	6 70	—
Id. id. oltre 13 kg.	»	6 40	—
Gropponi id.	»	9 20	—
Fianchi id.	»	4 00	—
Colli id.	»	4 20	—
Croste id. (spessore adatto per parti secondarie di calzature militari)	»	4 70	4 70
Corametto equino in schiappe o groppe	»	5 95	—
Suoletta di vacchetta indiana:			
scelta mista 1ª e 2ª	»	—	7 60
id. id. 2ª e 3ª	»	—	6 70
Scarto	»	—	5 60
oppure monte composto di 90 % scelta mista e 10 % scarto	»	—	7 40
Buoi spaccati in schiappe Pq. 30 ed oltre per schiappa	pq.	2 15	—
Vacche e buoi come sopra massimo Pq. 29 3/4 per schiappa	»	2 25	—
Scottoni come sopra in schiappe mass. Pq. 22 la schiappa	»	2 35	—
Vitelloni come sopra in schiappe mass. Pq. 19 per schiappa	»	2 40	—
Vitelli interi ugualizzati mass. Pq. 25 per pelle	»	2 50	—
Vitelli intieri (non spaccati):			
da kg. 2.500 a 3.300	kg.	13 30	—
oltre kg. 3.300 fino 4.600	»	13 25	—
Vacchette indiane (spaccate o ugualizzate) monte composto di:			
50 % 1ª scelta	pq.	—	2 15
20 % 2ª id.	»	—	
20 % 3ª id.	»	—	
10 % 4ª id.	»	—	

SPECIALITÀ		per	PROVENIENTI DA PELLI Nostrali	Esotiche distribuite dall'amministrazione militare
Pelli da tomaia bianca (concia vegetale)	Vacchette indiane, pelli intiere, non spaccate:			
	1ª scelta	kg	—	12 00
	2ª id.	»	—	11 00
	3ª id.	»	—	9 00
	4ª id.	»	—	7 50
	oppure monte composto di:			
	35 % 1ª scelta	»	—	10 50
	30 % 2ª id.	»	—	
	25 % 3ª id.	»	—	
	10 % 4ª id.	»	—	
	Lo spessore delle pelli da tomaia impiegato nella calzatura militare deve essere di almeno 2 mm. nella groppa e non deve eccedere i 3 mm. anche se trattasi di pelli spaccate od ugualizzate.			
Tomaia nera al cromo	Vitelli interi:			
	fino a Pq. 15 3/4 per pelle	pq.	2 60	—
	da Pq. 16 a 19 1/4	»	2 50	—
	da Pq. 20 a 23 1/4	»	2 45	—
	Vitelli in schiappe sino a 13 Pq	»	2 45	—
	Vitelloni in schiappe da 13 1/4 a 16 piedi per schiappa	»	2 40	—
	Scottoni in schiappe da 16 1/4 a 25 Pq. per schiappa	»	2 30	—
	Cavalli (spalle o schiappe)	»	1 90	—
Cuoi speciali	Gropponi per cinghie	kg.	10 35	—
	Nero per selleria comune (non ugualizzato)	»	7 35	—
	Cuoio naturale comune (non ugualizzato)	»	7 65	—
	Grigio-verde al cromo mm. 1-3	pq.	2 50	—
	Grigio-verde al cromo mm 4-5	»	2 70	—
	Cuoio mascherecio	kg.	8 10	—
	Cuoio pergamenato	»	10 00	—
	Cinghie sino alla larghezza di 150 mm.	»	18 00	—
	Cinghie da 151 a 250 mm. di larghezza	»	19 00	—
	Cinghie di larghezza superiore a 250 mm.	»	20 00	—
	Guardolo di larghezza 16 m/m. per lo spessore di mm. 3	m	0 95	—

Art. 7. — Per il cuoio da suola a concia lenta è ammesso un aumento massim prezzo del 25 % per la concia a pura scorza, e del 10 % per la concia alla vallone

Tutte le pelli a concia vegetale, per la cui concia vennero impiegati estratti cianti in qualsiasi misura, sono classificate come conciate a concia e loro agli effett prezzo di vendita.

Tutti i prezzi sopra indicati s'intendono per merce presa negli stabilimenti, con gamento a pronta cassa senza sconto.

Per pagamento a mora decorrono gli interessi commerciali.

Per le vacchette indiane spaccate od ugualizzate è in facoltà del compratore di ac stare la merce a peso o a misura.

Art. 8. — Le diverse scelte indicate per le vacchette indiane da tomaia bianca, stribuite dall'amministrazione militare, debbono corrispondere ai campioni tipo, r larmente bollati dall'ufficio approvvigionamenti pellami e calzature, che trovansi il sitati presso la direzione superiore tecnica degli opifici militari, presso gli stabilim di riserva vestiario ed equipaggiamento, nonchè presso la R. conceria scuola di To e la R. stazione sperimentale dell'industria delle pelli in Napoli, dove possono es visitati dagli interessati, dietro semplice richiesta, accompagnata da un documento quale risulti che il richiedente è impegnato per la produzione di calzature militari, trattasi di un calzaturificio, oppure che fornisce cuoi destinati a tale uso, se trat di una conceria.

Art. 9. — Qualora alla data del 1° gennaio 1918 vi fossero ancora pelli crude o c ciate provenienti dalle pelli distribuite ai prezzi del calmiere 12 settembre 1917, dovra essere denunciate e tenute a disposizione del Ministero della guerra.

Roma, addì 5 dicembre 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **781.** — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUP — **Decreto luogotenenziale n. 1957, che revoca le dispense e le esoner razioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 189** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 dicembre 1917. (*Gazzetta ufficiale* n. 294. 14 dicembre 1917).

Art. 1. — Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 191 n. 374 relativo alla concessione della dispensa dalla chiamata alle armi e quelle contenu nel regio decreto 29 aprile 1915 n. 561, e nei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 8 e 4 ottobre 1917, n. 1667, concernenti la esonerazione dal servizio, non sono applicabili militari nati posteriormente al 1892.

In casi eccezionali di evidente necessità e interesse di Stato si può concedere la dispen o l'esonerazione, in deroga al divieto ora detto. Tali concessioni saranno disposte d'accord a seconda dei casi, tra i ministri della guerra e delle armi e munizioni e tra quest'ultimo quello della marina, e di esse sarà dato subito annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del regno nell'albo pretorio del comune dove ha sede l'amministrazione, lo stabilimento o l'azien cui la concessione riguarda.

Art. 2. — È revocata la dispensa dalla chiamata alle armi concessa in applicazione d regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, a tutti i militari nati p steriormente al 1892.

Detti militari saranno chiamati alle armi ed assegnati ai corpi nel tempo e con le modalità che verranno stabilite dal Ministro della guerra.

Saranno contemporaneamente chiamati alle armi i militari nati posteriormente al 1892 comandati a prestar servizio presso l'amministrazione ferroviaria (ad eccezione degli addetti al servizio del movimento) nonchè quelli lasciati a disposizione di altre amministrazioni e delle associazioni di assistenza sanitaria.

Art. 3. — Per i militari nati posteriormente al 1892 sono revocate le esonerazioni concesse in applicazione del regio decreto 29 aprile 1915, n. 561 e dei decreti luogotenenziali 6 giugno 1915, n. 887 e 4 ottobre 1917, n. 1667 nonchè tutte le assegnazioni e concessioni di mano d'opera militare.

È fatta eccezione per i militari addetti come direttori, capi tecnici od operai alle miniere nonchè per quelli addetti con le stesse qualifiche agli stabilimenti di Stato, ausiliari e requisiti, quando siano adibiti esclusivamente alla speciale lavorazione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Però gli operai, oggetto di siffatta eccezione, saranno per ogni effetto considerati operai militari comandati.

È pure fatta eccezione per i militari che abbiano ottenuto la esonerazione perchè appartenenti ad aziende agrarie rimaste prive di ogni uomo valido fra i 16 e i 65 anni.

Colle stesse modalità e pubblicità di cui all'art. 1 potranno poi essere conservate, nei casi eccezionali di evidente necessità ed interesse di Stato, quelle esonerazioni o concessioni che, di accordo fra il ministro della guerra e quello delle armi e munizioni, se trattisi di militari del esercito, e d'accordo fra il ministro delle armi e munizioni e quello della marina, se trattisi militari del corpo reale equipaggi, verranno riconosciute assolutamente indispensabili.

I militari a cui venga revocata l'esonerazione o per i quali cessi la concessione a senso del esente articolo saranno richiamati in servizio nel tempo e con le modalità che verranno abilite rispettivamente dai ministro della guerra e della marina.

Art. 4. — I militari alle armi, appartenenti al R. esercito, nati posteriormente al 1892, no o no idonei alle fatiche di guerra e qualunque sia la loro posizione, saranno, con le norme determinarsi dal ministro della guerra, posti tutti a disposizione del comando supremo delesercito per il loro impiego in zona di guerra.

Art. 5. — Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni, o con altri mezzi fraudenti, procura indebitamente ad un militare, nato posteriormente al 1892 la non assegnane ai reparti mobilitati della sua arma e specialità, è punito, qualora il fatto non costituisca otesi di reato più grave, con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa da lire quecento a duemila. La reclusione non è inferiore ad un anno, se il colpevole è pubblico ficiale, medico o chirurgo o altro ufficiale di sanità.

Art. 6. — Il militare che, con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente, ottiene debitamente di non essere assegnato ai reparti mobilitati della sua arma e specialità, è nito, qualora il fatto non costituisca ipotesi di reato più grave, con la reclusione da due si ad un anno, e con la multa da lire trecento a mille.

Art. 7. — Il pubblico funzionario civile o militare nell'esercizio del suo ufficio, od il proetario o direttore o capo reparto dell'azienda, officina o stabilimento, qualora venga a oscere che un militare nato posteriormente al 1892 che trovisi alla sua dipendenza sia to indebitamente dispensato od esonerato o in altro modo sottratto all'assegnazione truppe mobilitate ed ometta o ritardi a riferirne alla competente autorità, è punito a la multa da lire cinquanta a mille e con l'interdizione dai pubblici uffici fino a trenta si.

Art. 8. — I reati di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 sono in tutti i casi di competenza dei tribunali militari.

N. **782**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1952, circa i disertori che regoleranno la loro posizione entro il 29 dicembre 1917 e provvedimenti vari circa i disertori**. — (Direzione generale leva e truppa). — 10 dicembre 1917.

Disertori già presentatisi o che si presenteranno entro il 29 dicembre 1917.

1. Riguardo ai militari che siano incorsi comunque nel reato di diserzione all'infuori dei casi specificati nelle avvertenze che seguono il decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (circolare 755 del *giornale militare*) e siansi già costituiti alla autorità militare ovvero si costituiranno entro il 29 dicembre 1917, i comandanti dei corpi e dei distretti militari avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova i provvedimenti necessari a che essi possano fruire della immunità concessa coll'articolo 1 del citato decreto luogotenenziale e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio.

2. I comandi dei RR. carabinieri provvederanno con tutti i mezzi che sono a loro disposizione, e segnatamente col far ben conoscere alle famiglie dei disertori ancora latitanti la importanza delle benevoli disposizioni del citato decreto luogotenenziale, perchè i militari come sopra incorsi nel reato di diserzione abbiano a costituirsi ad un'autorità militare qualsiasi entro il 29 dicembre 1917.

Qualora, entro il termine suddetto, scoprano qualche militare che si trovi nelle condizioni di cui sopra, i comandi dei RR. carabinieri si asterranno dal dichiararlo in arresto, ma lo metteranno senza indugio a disposizione del comando militare più vicino affinchè la sua posizione possa essere regolata conformemente alle disposizioni del numero precedente.

I comandi dei distretti militari segnaleranno volta per volta i disertori costituitisi spontaneamente ai comandi dei corpi di armata territoriali, i quali vigileranno a che siano esattamente seguite, in ordine alla loro incorporazione, le norme precedentemente emanate in proposito avendo cura che, in ogni caso, essi non permangano in reparti vicino al loro paese di origine. Al 1° gennaio 1918, faranno poi conoscere al Ministero (Direzione generale leva e truppa Divisione matricola) il numero complessivo dei disertori stessi.

Militari che fruivano di licenza nelle provincie occupate dal nemico e che non si ripresentarono alle armi allo scadere della licenza.

3. Riguardo ai militari che fruivano di licenza non illimitata nelle provincie occupate dal nemico e che non siansi ripresentati alle armi allo scadere della licenza stessa, dovrà sospendersi la dichiarazione di diserzione.

4. Quelli di essi che si presenteranno entro il 15 gennaio 1918 si considereranno in posizione regolare ed andranno esenti da qualsiasi sanzione penale o disciplinare.

5. Per quelli invece che non si saranno presentati entro il termine suddetto, i comandi dei corpi e dei distretti militari chiederanno al Comando Supremo dell'esercito se essi siano stati requisiti per la prestazione di opere personali nell'interesse della difesa nazionale per effetto del bando dal detto Comando emanato il 1° novembre 1917 e pubblicato nel n. 272 della *Gazzetta ufficiale* in data 19 stesso mese: ed in caso affermativo prenderanno accordi col Comando medesimo affinchè sia regolata la loro posizione di fronte alla presentazione alle armi, provvedendo per le conseguenti variazioni matricolari.

6. Se non risulteranno come sopra requisiti, i comandi dei corpi e dei distretti

militari faranno assumere per mezzo dei comandi dei RR. carabinieri – i quali si rivolgeranno in proposito ai prefetti delle provincie a cui i militari appartengono ed all'alto commissariato per l'assistenza ai profughi – informazioni quanto più si possa precise per accertare se all'atto della occupazione della rispettiva provincia essi siansi ritirati in altra provincia del regno.

In questo caso quelli di cui sia stata accertata la residenza dovranno subito essere avviati alle armi: ed i comandi competenti daranno notizia del ritardo con cui essi si presentarono e delle ragioni che abbiano addotto per giustificare il ritardo medesimo all'avvocato fiscale presso il competente tribunale militare, affinchè il tribunale stesso possa deliberare se debba iniziarsi giudizio per diserzione. Analogamente si procederà riguardo a coloro che si presenteranno spontaneamente o che verranno scoperti fino a tutto il 31 marzo 1918.

7. Qualora le indagini di cui sopra sortissero esito negativo, dovrà accertarsi – facendone richiesta alla presidenza della Croce Rossa italiana – se per avventura i militari di cui trattasi figurino fra i prigionieri di guerra: nel qual caso si apporrà la relativa variazione sui ruoli e sui fogli matricolari.

8. Tutti coloro infine riguardo ai quali non sarà possibile avere notizie precise, saranno dichiarati disertori alla data del 1° aprile 1918, avendo cura di far risultare esplicitamente nella relativa denunzia che essi fruivano di licenza nelle provincie occupate dal nemico, affinchè il tribunale militare possa tenerne conto nei provvedimenti di sua competenza.

Militari dispensati od esonerati appartenenti alle provincie occupate dal nemico.

9. I militari appartenenti alle provincie occupate dal nemico ai quali non sia stata confermata la dispensa dalla chiamata alle armi o l'esonerazione temporanea dal servizio e che non si saranno presentati alle armi entro il 15 gennaio 1918 (termine assegnato col n. 5 della circolare a stampa n. 290 del 30 novembre 1917), dovranno dai competenti comandi di corpo o di distretto essere segnalati al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione truppa) indicando la loro precisa posizione di fronte al servizio e se consti che siano rimasti e per qual motivo nel comune di loro residenza.

In attesa delle istruzioni del Ministero dovrà tenersi sospesa a loro riguardo la dichiarazione di diserzione.

Termini per la denuncia dei disertori.

10. Giusta il § 757 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti militari devono, col 31 dicembre 1917, denunciare all'avvocato fiscale militare i militari in congedo che nel corso dell'anno non abbiano risposto alla chiamata per mobilitazione.

Nel richiamare l'attenzione su questa disposizione, il Ministero raccomanda di aver cura che pel detto termine siano compiute le indagini, cui nel detto paragrafo si accenna, in ordine al motivo della mancata presentazione, affinchè il tribunale militare possa tenerne il debito conto.

11. I militari residenti all'estero che non si presentarono o non si presenteranno alle armi nel termine per essi specialmente stabilito con le varie circolari di chiamata alle armi (tenendo conto delle dilazioni di cui alla circolare 744 del *giornale militare* 1917) dovranno essere dichiarati subito disertori; ma i comandi dei distretti faranno luogo alla relativa denuncia alla autorità giudiziaria soltanto entro il suddetto termine del 31 dicembre.

Per quelli di essi che si presenteranno alle armi oltre il termine prescritto giustificando di non essersi presentati in tempo utile per mancanza di mezzi di comunicazione o per

altra causa di forza maggiore — e sempre che ciò risulti da una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare — si faranno presenti queste circostanze all'avvocato fiscale militare, se la denuncia abbia già avuto luogo: altrimenti si riterrà senz'altro giustificato il ritardo senza dar corso ad alcuna denuncia.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **783**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Provvedimenti tributari. Aumento dell'imposta di ricchezza mobile.** — (Segretariato generale — Divisione ragioneria). — 13 dicembre 1917.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari, che per effetto del decreto luogotenenziale del 9 settembre 1917, n. 1546 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1917, n. 232, a datare dal 1° gennaio 1918 e fino al termine dell'anno nel quale sarà conclusa la pace, l'attuale aliquota dell'imposta di R. M. per i redditi superiori alle lire 2.000 annue è aumentata di lire 0,025 per ogni cento lire e quindi portata da lire 8,625 all'8,65 %.

Per i redditi goduti in natura (alloggio) dal personale superiore (stabilimenti militari di pena, depositi allevamento cavalli, collegi, scuole, ecc.) l'imposta di ricchezza mobile da commisurarsi sul valore attribuito al godimento dell'alloggio (circolare 424 del 1911) dovendo essere riscossa mediante versamento diretto in tesoreria verrà aumentata del 2 per cento dell'imposta per spese di distribuzione.

Nulla è innovato quanto ai redditi non superiori alle lire 2.000 annue che continueranno ad essere soggetti all'imposta del 7,50 %, e quanto al contributo di guerra che dovrà essere prelevato nella misura costante del 0,375 % sugli assegni e sulle indennità e del 2 % sui pagamenti ai privati fornitori ed impresari.

Nulla del pari è innovato circa la materia imponibile che resta quella risultante dalle circolari 273 del 1915; 382 del 1916 e 78 del 1917; solo si avverte che il Ministero delle finanze con sua determinazione del 6 settembre 1917 ha dichiarato imponibili di ricchezza mobile e, conseguentemente del contributo di guerra, anche i sussidi concessi ai sottufficiali siano o no di carriera, sergenti, vice-brigadieri, sergenti maggiori, brigadieri, marescialli dei tre gradi, aiutanti di battaglia, in servizio o non ed alle loro famiglie, nonchè i sussidi concessi agli operai in pianta stabile ed avventizi in servizio o no ed alle loro famiglie.

Resta inteso pertanto che i sussidi ai caporali e soldati saranno come pel passato esenti da imposta.

Ad evitare inutili richieste di prontuari si avvertono i corpi che in questa occasione il Ministero del Tesoro non ha creduto di procedere alla ristampa di un nuovo prontuario ufficiale.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **784**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento di disciplina militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 dicembre 1917

Con riserva di procedere alla ristampa della tabella I, n. 1, del regolamento di disciplina militare e con riferimento all'art. 32, n. 136 del regolamento stesso, si av-

verte fin d'ora che con decreto luogotenenziale n. 1732 del 14 ottobre scorso (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 254) sono state apportate le seguenti varianti alla costituzione gerarchica del corpo delle guardie di città:

1° è istituito il grado di colonnello;

2° alle antiche denominazioni di ispettore comandante, vice ispettore comandante, comandanti in 1ª, 2ª e 3ª classe, sono sostituite rispettivamente quelle di tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente;

3° sono istituite 3 categorie di maresciallo: ordinario, capo e maggiore;

4° la guardia scelta è denominata appuntato.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **785.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 13 dicembre 1917.

Con circolare n. 589 del 1915 fu data notizia della cospicua offerta di L. 200.000, fatta dall'Agenzia Italiana Pneumatici Michelin, di Milano, allo scopo che L. 100.000 fossero destinate in premio « agli automobilisti, che avranno ottenuto ricompense al valore ».

La prefata Agenzia ha fatto premure per avere un elenco di detti militari, che finora risultano decorati al valore, allo scopo di prenderlo in considerazione per tutte quelle disposizioni che sembrassero opportune.

Ciò stante, questo Ministero, per essere messo in grado di aderire a tali premure, invita tutti i depositi dei corpi a trasmettere con sollecitudine un elenco dei militari automobilisti, che essi abbiano in forza e ai quali sia stata fin qui accordata una qualsiasi ricompensa al valor militare, indicando nell'elenco stesso anche la dispensa del *bollettino ufficiale*, nella quale ciascuna ricompensa fu pubblicata.

I suddetti depositi sono, inoltre, invitati a portare la presente circolare all'ordine del giorno, per conoscenza degli interessati, tuttora presenti alle armi, alle proprie dipendenze.

I depositi, infine, ripeteranno l'invito loro rivolto ai corpi mobilitati, che rispettivamente amministrano, con preghiera di provvedere anch'essi a portare la presente circolare a conoscenza degli interessati mediante apposito ordine del giorno ed a compilare un elenco da trasmettersi al relativo deposito per essere riunito con quello del deposito stesso.

Gli elenchi, sia pure negativi, dovranno essere inviati al Ministero anche dai depositi che non abbiano affatto automobilisti, o che non ne abbiano di quelli insigniti di una ricompensa al valore.

Il Ministro — ALFIERI

N. **786.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 13 dicembre 1917.

A seguito dell'offerta pubblicata con la circolare n. 772 del corrente anno, si dà n tizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Comm. Egidio Pinotti Gamba, San Paulo (Brasile). — L. 50,000, a libera disposizio del ministro della guerra, come segno della ferma fede del donatore nel valore dell'esercit e nei destini della Patria.

Signor Ermete Alessandrini. — L. 50,000 in cartelle del prestito nazionale 5 %, a d sp sizione del ministro della guerra, per impiegarlo come meglio crederà in qualche oper buona per i nostri soldati.

Quattro ufficiali del 2° reggimento artiglieria da campagna. — L. 130 (import dell'aumento di stipendio percepito dagli offerenti in occasione della loro promozione) favore dei mutilati in guerra.

Circolo ufficiali di Cirene. — L. 840, raccolte in una serata di beneficenza fra gli uf ciali e sottufficiali del presidio di Cirene, a favore dei mutilati e degli orfani di guerr

Signor Giuseppe Motta, agricoltore residente in Generale Belgrano (f. c. s.). — L. 2(alla prima compagnia di truppa italiana che entrerà in Trieste.

Signor Frank Camulli, da New York. — L. 15,05 pel Natale dei soldati combattent

Il Ministro — ALFIERI.

N. **787**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documento di identificazione pe gli ufficiali ed assimilati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). - 13 dicembre 1917.

A seguito delle disposizioni impartite con circolare n. 438 del 5 luglio 1917 — dispens 44ª del *giornale militare ufficiale* — questo Ministero determina che la distribuzione del d cumento di identificazione, già adottato dal Comando Supremo del R. esercito per tut gli ufficiali od assimilati appartenenti a comandi, corpi o servizi mobilitati, venga estes anche a tutti gli ufficiali ed assimilati comunque in servizio ed appartenenti a comand corpi o servizi territoriali.

Per le richieste delle tessere (da dirigere alla Direzione generale dei servizi logistici e amministrativi — ufficio trasporti — di questo Ministero) e per la distribuzione agli u: ficiali, verranno osservate le norme stabilite dalla precedente circolare n. 438 c. a.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **788**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Gruppo specialisti d'ar tiglieria**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 dicembre 191

In conseguenza del nuovo ordinamento dato al gruppo specialisti d'artiglieria con circo lare 460 *giornale militare* c. a., il Ministero determina che detto gruppo, a datare dal 1° gen naio 1918, passi alla dipendenza disciplinare ed amministrativa del 3° reggimento artiglieri da fortezza, conservando provvisoriamente l'attuale dipendenza dal battaglione dirigibilist per quanto riguarda la provvista e la gestione dei materiali tecnici.

Gli ufficiali e il personale di truppa del gruppo specialisti saranno presi tutti in forza come effettivi al 3° reggimento artiglieria da fortezza, cessando di essere comandati o aggregati i reparti del genio.

S'intendono modificate in tal senso le disposizioni contenute nelle circolari 526 del 12 dicembre 1913 e 460 del 22 settembre 1914.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **789**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Serie del « giornale militare » delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 3 dicembre 1917.

Per poter dotare del *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 i comandi, corpi ed uffici che ne sono sprovvisti, il Ministero determina che gli enti sia territoriali, sia mobilitati, che posseggono più copie di raccolta del *giornale militare* degli anni predetti, ne trattengano temporaneamente una sola, inviando le altre all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 31 corrente.

Ogni raccolta dovrà avere segnata l'indicazione di « Completa » oppure « Incompleta »; in quest'ultimo caso si dovrà accennare quali sono le dispense mancanti.

Non appena sarà possibile, si provvederà poi a reintegrare la dotazione dei comandi, corpi ed uffici della seconda copia della raccolta.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari farà pervenire al Ministero (divisione stato maggiore), non oltre il 5 gennaio prossimo, un elenco indicante le copie ricevute e l'ente mittente.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **790**. — RECLUTAMENTO. — **Precettazione dei riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 dicembre 1917.

Il termine entro il quale i riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899 da visitarsi presso gli ospedali militari giusta il n. 24 della precedente circolare 525 — già prorogato al 15 dicembre corrente col n. 1 della circolare 728 — è ulteriormente e definitivamente prorogato al 15 gennaio 1918.

I comandi dei corpi di armata territoriali avranno pertanto cura di provvedere perchè i comandi dell'arma dei RR. carabinieri consegnino prima del detto giorno 15 gennaio ai sindaci tutti indistintamente i precetti che, per irreperibilità dei consegnatari, non avranno potuto notificare personalmente: trasmettano alle prefetture o sottoprefetture, ai sensi del n. 25 della citata circolare 525, l'elenco dei precetti non notificati: e, non appena siano state prese le decisioni di renitenza relativamente ai riformati e rivedibili non presentatisi, diano subito con la massima diligenza le pratiche necessarie per rintracciarli e procedere al loro arresto affinchè non abbiano a sfuggire all'adempimento dei loro obblighi.

Il Ministro — ALFIERI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **791**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1666, che autorizza il Ministero per le armi e munizioni a dare esecuzione diretta ai lavori per la sistemazione di servizi militari contemplati nella legge di risanamento della città di Napoli.** — (Direzione generale genio). — 4 ottobre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 29 ottobre 1917).

Art. 1. — Il Ministero per le armi e munizioni è autorizzato a provvedere a sua cura ed opera diretta, a dare completa esecuzione ai contratti 23 novembre 1897 e 4 gennaio 1916, stipulati fra lo Stato e il municipio di Napoli, previa notificazione formale al municipio stesso o compilazione di apposito atto in contraddittorio, sostituendosi ad esso municipio in qualità di esecutore, o di appaltante nei rapporti verso privati imprenditori, per quanto concerne le opere contemplate nei contratti citati, con i diritti ed oneri dipendenti dai relativi capitolati di appalto ed atti addizionali.

Art. 2. — Tutte le somme destinate o comunque deliberate dal municipio di Napoli per la esecuzione dei lavori specificati nei contratti indicati al precedente art. 1, e non ancora erogate, e quelle stabilite nelle relative convenzioni come contributo dell'amministrazione militare, saranno poste a completa disposizione del Ministero per le armi e munizioni, per essere impiegate nel proseguimento e completamento delle opere in corso, con quelle modificazioni e varianti che fossero consigliate da interessi militari per quanto concerne i relativi stabilimenti, e con le facoltà concesse per i lavori militari in dipendenza della guerra dal R. decreto n. 371 in data 2 maggio 1915, prorogato per tutta la durata della guerra con Nostro decreto n. [illegible]2 in data 31 dicembre 1915.

Le somme da porre a carico del municipio di Napoli saranno prelevate dai fondi assegnati per il risanamento di quella città.

Art. 3. — Le eventuali riserve delle imprese dipendenti dalla esecuzione dei lavori disposti dal municipio, saranno risolte in via amministrativa nei modi stabiliti per i lavori appaltati dal genio militare.

Art. 4. — L'isolamento del Maschio Angioino e la consegna degli immobili che in conseguenza dovranno passare in proprietà del municipio di Napoli, saranno compiuti entro tre anni dalla data della pubblicazione del trattato di pace.

Art. 5. — Le eventuali maggiori spese che occorressero per il compimento dei lavori secondo le nuove esigenze militari, limitatamente agli stabilimenti relativi, oltre a quelle indicate all'art. 2 del presente decreto, saranno a carico del Ministero per le armi e munizioni.

Art. 6. — Sarà nominata una commissione composta dei rappresentanti i vari Ministeri interessati e del comune di Napoli, per studiare la pronta e coordinata soluzione di progetto di permuta di immobili e di sistemazione stradale, onde completare l'isolamento del Maschio Angioino, fra lo Stato ed il comune anzidetto.

Art. 7. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **792**. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli**

aspiranti alla carica di guardacolombaia. — (Direzione generale genio). — 13 dicembre 1917.

Nell'intento di provvedere alla iscrizione di un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia, il Ministero autorizza i sergenti maggiori ed i marescialli dei tre gradi i quali si trovano nelle condizioni volute dal Cap. II del regolamento sullo stato dei sottufficiali e che abbiano già compiuto o compiranno l'ottavo anno di servizio al 20 gennaio 1918, ad inoltrare per via gerarchica la relativa domanda non oltre il 31 dicembre 1917.

Tale autorizzazione non è estesa ai sottufficiali in servizio nelle colonie, nell'Egeo, in Albania o in Macedonia, e per quelli appartenenti a reparti mobilitati in Italia è subordinata alla condizione che vi abbiano compiuto almeno un anno di permanenza.

I sottufficiali aspiranti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei alle fatiche di guerra e capaci di prestare servizio di guardacolombaia in qualsiasi località, compresa l'alta montagna e le colonie e dovranno inoltre dichiarare in precedenza di accettare qualsiasi destinazione.

Il Ministero si riserva di prendere in considerazione le domande che gli perverranno nella misura consentita dal numero degli aspiranti da iscrivere nell'elenco anzidetto, dando la precedenza, a parità di altre condizioni, ai sottufficiali che, pur conservando completa idoneità fisica per il servizio cui verrebbero assegnati, abbiano riportato ferite in combattimento.

Le commissioni di avanzamento, nell'esprimere circa le singole domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei candidati ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli della carica ed atti a ben disimpegnarla anche in località isagiate e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

A suo tempo saranno date le opportune disposizioni per l'esecuzione del corso speciale teorico-pratico di colombicoltura militare.

Le domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla dichiarazione incondizionata di accettazione di qualunque destinazione, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale del genio) pel 20 gennaio 1918.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

2836) Roma 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 82ª — 1917 — 21 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 993. — 11 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n 1937, che nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, istituisce il capitolo 99-*bis* . . . . . *Pag.* 1628

» 994. — 25 NOVEMBRE 1917. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 1928, col quale sono aumentati gli stanziamenti dei capitoli 100-*bis* e 100-*ter*, rispettivamente dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1917-918, del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1628

» 995. — 25 NOVEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1924, col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . *Pag.* 1628

» 996 — 1° DICEMBRE 1917. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che apporta varianti alle norme riguardanti la nomina a ufficiali medici di complemento . . . . . *Pag.* 1629

» 997. — 5 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che erige in enti autonomi amministrativi gli stabilimenti militari di Scanzano e di Cassarata . . . . *Pag.* 1630

» 998 — 6 DICEMBRE 1917 — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1940, col quale si provvede all'aumento di giudici presso il Tribunale supremo di guerra e marina . . . . . *Pag.* 1631

» 999 — 10 DICEMBRE 1917 — GIUSTIZIA MILITARE. Decreto luogotenenziale n. 1964, che deferisce ai tribunali militari alcuni reati ora di competenza dei tribunali ordinari, e aumenta le pene attuali per altri reati . . . . . *Pag.* 1631

» 1000. 18 DICEMBRE 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. Comunicazioni delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . *Pag.* 1632

» 1001. — 19 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Pagamento degli addebiti per mancanze e guasti al materiale di casermaggio . . . . . *Pag.* 1639

» 1002. — 19 DICEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1918. . . . . *Pag.* 1639

» 1003. — 19 DICEMBRE 1917. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per la perdita cavalli . . . . . *Pag.* 1640

1004. — 21 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ordinamento della direzione generale di sanità militare . . . . . *Pag.* 1640

» 1005. — 10 DICEMBRE 1917. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori . . . . . *Pag.* 1642

ERRATA CORRIGE. . . . . *Pag.* 1643

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 1006. — 19 DICEMBRE 1917. — TRASPORTI. Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia. . . . . *Pag.* 1644

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **793**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1937, che nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, istituisce il capitolo 99-bis.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 11 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 10 dicembre 1917).

Nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il cap. n. 99-*bis* « Spese per la partecipazione dello Stato alla fiera interalleata di New-York » con lo stanziamento di lire quarantamila (L. 40.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **794**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Decreto luogotenenziale n. 1993, col quale sono aumentati gli stanziamenti dei capitoli 100-bis e 100-ter, rispettivamente dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1917-918, del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 25 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 10 dicembre 1917).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati delle somme per ognuno indicate:

Cap. n. 100-*bis*	« Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	L. 115.000.000
» » 100-*ter*	« Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra »	115.000.000
	Totale L.	230.000.000

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

N. **795**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1924, col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 25 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 10 dicembre 1917).

Le assegnazioni dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918 sono aumentate delle somme per ognuno di essi indicate :

Cap.	n.	8.	— Spese postali	L.	10.000
»	»	23.	— Corpi di fanteria – ufficiali, ecc.	»	2.500.000
»	»	24.	— Distretti di reclutamento, ufficiali, ecc.	»	500.000
»	»	25.	— Corpi di fanteria sottufficiali, ecc.	»	3.500.000
»	»	28.	Corpi e servizi di artiglieria – ufficiali, ecc.	»	500.000
»	»	29.	Corpi e servizi di artiglieria – sottufficiali, ecc.	»	600.000
»	»	30.	— Corpi e servizi del genio - ufficiali, ecc.	»	450.000
»	»	31.	Corpi e servizi del genio sotufficiali, ecc.	»	600.000
»	»	32.	Corpo aeronautico militare, ecc.	»	400.000
»	»	38.	Servizi sanitari - ufficiali, ecc.	»	740.000
»	»	39.	— Servizi sanitari - sottufficiali, ecc.	»	250.000
»	»	42.	Spese di leva, ecc.	»	500.000
»	»	53.	Indennità e spese per [illegible]		4.000.000
»	»	54.	Indennità per servizi, ecc.		1.000.000
»	»	59.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc. . . .	»	7.500.000
»	»	62.	— Spese [illegible] dei corpi, istituti, ecc.	»	1.000.000
»	»	64.	— Spese per le pubblicazioni militari, ecc.	»	150.000
»	»	85.	— Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	»	116.000.000
»	»	100-*bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	»	725.000.000
»	»	100-*ter*.	— Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	624.300.000
»	»	100-*quater*.	— Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose, ecc.	»	500.000
»	»	100-*quinquies*.	— Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica	»	10.000.000
				Totale L.	1.500.000.000

N. **796**. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che apporta varianti alle norme riguardanti la nomina ad ufficiali medici di complemento.** — (Direzione generale di sanità militare). — 1° dicembre 1917.

IL MINISTRO,

Visto l'art. 57 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, prorogato con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842, convertito in legge n. 1074 dell'8 luglio 1917;

Visto il decreto luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 245;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1916;

DECRETA:

Il capoverso n. 1 della lettera *c*) ed il capoverso lettera *f*) del decreto ministeriale 6 luglio 1916, circolare 734 del *giornale militare* del 1916, sono sostituiti dai seguenti:

c) n. 1. I medici con non meno di quindici anni di ininterrotto esercizio professionale;

f) L'esame dei titoli presentati dagli aspiranti al grado di ufficiale medico di complemento di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *c*), ed alle lettere *d*) ed *e*) sarà effettuato da una commissione composta dell'Ispettore capo della sanità militare, presidente, di un maggiore generale medico e di un membro civile da scegliersi a cura dell'ispettorato di sanità tra le alte personalità delle facoltà medico chirurgiche, e di un ufficiale superiore medico o capitano, con le funzioni di segretario.

L'esame dei documenti constatanti l'esercizio professionale di cui alle lettere *a*), *b*) e numero 1 della lettera *c*), sarà effettuato dal Ministero della guerra.

Le suddette varianti andranno in vigore dalla data del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 797. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che erige in enti autonomi amministrativi gli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 dicembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 15 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911;

Ritenuta l'opportunità di erigere in enti autonomi amministrativi gli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta;

DECRETA:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e la gestione dei materiali degli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta è istituito, presso ciascuno dei detti stabilimenti, un consiglio d'amministrazione composto:

dell'ufficiale superiore direttore dello stabilimento, *presidente*;

dell'ufficiale superiore vicedirettore, *relatore*;

dei due ufficiali presenti più elevati in grado e più anziani (esclusi il consegnatario e gli ufficiali medici e veterinari) e dell'ufficiale comandante della truppa in servizio stabilimento, *membri*;

di un ufficiale inferiore d'amministrazione, direttore dei conti, *segretario*.

La designazione del direttore dei conti è fatta dall'ispettorato dei servizi di commissariato militare.

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente, dando la preferenza a quelli richiamati della posizione ausiliaria.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1918 fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **798**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1940, col quale si provvede all'aumento di giudici presso il Tribunale Supremo di guerra e marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1917. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 10 dicembre 1917).

Art. 1. — Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace nella composizione e nella procedura del Tribunale Supremo di guerra e marina sono introdotte le modificazioni portate dai seguenti articoli.

Art. 2. — Il numero dei giudici effettivi non militari di cui attualmente si compone il Tribunale Supremo di guerra e marina è aumentato di tre magistrati di appello (presidenti di sezione o consiglieri della corte di appello) e di un consigliere di Stato.

Dei giudici suindicati, magistrati di appello, due saranno collocati fuori ruolo a norma e per gli effetti di cui al decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, n. 714.

Parimenti sarà collocato fuori ruolo il consigliere di stato a norma e per gli effetti del decreto luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1524.

Art. 3. — Il numero dei giudici militari effettivi, dello stesso Tribunale Supremo di guerra e marina, è aumentato di un ufficiale generale del R. esercito che si trovi in una delle posizioni di cui all'art. 318 del codice penale per l'esercito.

Art. 4. — Fermo il disposto dell'articolo precedente, al Tribunale Supremo di guerra e marina, sarà pure addetto un tenente generale del R. esercito scelto anche tra gli ufficiali del personale di ruolo della giustizia militare col titolo e con funzioni di presidente aggiunto.

Il Tribunale Supremo può tenere udienza contemporaneamente in due sezioni sotto la presidenza la 1ª sezione del presidente, e la 2ª del presidente aggiunto.

Art. 5. — Quando il presidente aggiunto è scelto tra i tenenti generali della giustizia militare resterà vacante il posto di vice-avvocato generale.

Art. 6. — L'indennità stabilita per i giudici supplenti non militari è anche concessa ai giudici supplenti militari, nelle circostanze previste dal decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 506.

Art. 7. — Nei ricorsi in nullità al Tribunale Supremo di guerra e marina, se i motivi siano stati presentati in termine possono esserne aggiunti altri sino a cinque giorni prima della udienza in cui si discute il ricorso. Tale termine è perentorio.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **799**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1964, che deferisce ai tribunali militari alcuni reati ora di competenza dei tribunali ordinari e aumenta le pene attuali per altri reati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 10 dicembre 1917. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 294, del 14 dicembre 1917).

Art. 1. — Durante la presente guerra la disposizione della prima parte dell'art. 546 del codice penale per l'esercito è estesa ai casi previsti dall'art. 241 dello stesso codice e ai reati previsti negli articoli 227 a 230 e 237 dello stesso codice, che siano commessi da persone estranee alla milizia, da sole o in concorso con militari. È sospesa l'applicazione del capoverso del predetto articolo 546.

È anche soggetto alla giurisdizione militare chiunque concorra in qualsiasi modo nei reati previsti nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, e chiunque, concorra con militari in reati previsti nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1561.

Art. 2. — Durante la presente guerra chiunque commetta i reati previsti negli articoli 165 e 166 del codice penale a danno di stabilimenti militari di produzione per la guerra e di stabilimenti che producano materiali per l'esercito e per l'armata è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Quando vi siano capi o promotori la pena per essi è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 3. — Durante la presente guerra chiunque commetta in danno dell'amministrazione militare i reati previsti negli articoli 402, 413, 417, 420 e 421 del codice penale è punito, per i reati previsti negli articoli 402 e 413 con la reclusione ordinaria da tre a cinque anni, e per gli altri con la reclusione militare da due a tre anni.

Nei casi contemplati nell'art. 404 del codice penale la pena è aumentata da uno a due gradi.

Art. 4. — Le pene comminate dagli articoli 246, 247, 248, 250 e 251 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà se l'istigazione a delinquere o l'associazione per delinquere sia diretta a far commettere o a commettere uno dei reati previsti nella prima parte dell'art. 1 e negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5. — La cognizione dei reati menzionati negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto appartiene ai tribunali militari, e si procede in ogni caso d'ufficio.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e non si applicherà a fatti anteriori ad essa.

N. **800.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 Dicembre 1917.

Ferme restando le disposizioni contenute nel Servizio in guerra, parte I (n. 114), e nell'Istruzione intorno agli atti di morte in guerra (pubblicazione n. 182), si riuniscono qui di seguito, con alcune aggiunte e varianti, le norme contenute nelle circolari 100, 111 e 614 del *giornale militare* 1916 e delle circolari a stampa del settembre 1916 n. 108118 e del 20 settembre corrente anno n. 23070:

1. Al servizio delle comunicazioni alle famiglie provvedono i depositi e gli altri centri di mobilitazione, e l'Ufficio notizie di Bologna con le sezioni e sottosezioni dipendenti, nonchè gli stabilimenti sanitari dipendenti dalle autorità territoriali nel caso indicato dal seguente n. 5, lettera *c*).

2. La raccolta delle informazioni presso i corpi mobilitati e gli stabilimenti sanitari di campagna e di riserva, oltre al personale già previsto dai regolamenti (ufficiali di amministrazione ecc.), è affidata:

a) agli *ufficiali informatori*, di cui alla circolare n. 371 — 10 ottobre 1915 — dell'Intendenza generale;

b) ad un militare di qualsiasi grado, corpo o specialità, designato stabilmente in ogni reggimento mobilitato o riparto autonomo non inferiore al battaglione, in ogni sezione di sanità, e in ogni stabilimento sanitario da campo e di riserva. Tale militare ha la esclusiva mansione di tener dietro al movimento dei morti, feriti, ammalati e dispersi, e di trasmettere ai depositi ed ai centri di mobilitazione le notizie che li interessano;

c) ai cappellani presso i corpi e stabilimenti sanitari. Ad essi sono devolute essenzialmente le relazioni con l'Ufficio notizie di Bologna; per le quali, se occorre, saranno coadiuvati dal personale di cui al precedente comma.

La raccolta delle informazioni presso i depositi e gli altri centri di mobilitazione è affidata ad apposito personale, dipendente dall'ufficiale di matricola, tratto dai militari presunti permanentemente non idonei alle fatiche di guerra.

3. **I comandi dei corpi, riparti e servizi mobilitati**, dopo ogni fatto d'arme — e in ogni caso non più tardi di 10 giorni dopo che esso sia avvenuto — debbono trasmettere ai relativi depositi o centri di mobilitazione tre distinti elenchi nominativi (allegato *A*), uno per i morti, uno per i feriti, accertati in modo ineccepibile come tali, uno per i dispersi, intendendo per dispersi tutti quelli la cui sorte non sia ben accertata e comprendendovi anche i prigionieri e quelli pei quali non si è potuto stabilire in modo indubbio che si allontanarono dal corpo per ferita o malattia. Ognuno dei detti elenchi sarà numerato progressivamente a partire dal 1° gennaio 1918.

Nei primi giorni di ogni mese trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa, reparto statistica) due distinti elenchi nominativi (allegato *A*), uno dei militari che si allontanarono dal corpo nel mese precedente per malattia e uno dei militari che si allontanarono dal corpo nel mese precedente per ferite.

I cappellani dei corpi, ogni volta che si verifichino casi di morte o dispersione, ne informano con la massima sollecitudine l'Ufficio notizie di Bologna.

4. **I direttori degli stabilimenti sanitari della sanità militare e delle associazioni di soccorso, dipendenti dalle autorità mobilitate**, hanno l'obbligo:

a) di tener nota di tutti i militari ricoverati per ferite o per malattia (esclusi quelli che appena ricevuta la necessaria medicazione ritornarono al proprio reparto) e di darne comunicazione: 1°) subito dopo averli ricoverati, ai corpi o servizi mobilitati donde provengono; 2°) ogni 5 giorni, ai depositi od altri centri di mobilitazione che hanno costituito gli enti mobilitati cui i militari stessi appartengono (con elenchi nominativi — allegato *A* — da trasmettere il 1°, 6, 11, 16, 21 e 26 di ogni mese, e tenendo separati i militari provenienti da altri stabilimenti sanitari da quelli provenienti direttamente dai corpi); 3°) all'atto in cui gli infermi escono, ai corpi cui fanno ritorno od agli stabilimenti sanitari cui sono avviati;

b) di comunicare d'urgenza ai depositi od altri centri di mobilitazione che hanno costituito l'ente mobilitato cui gli individui appartengono, i decessi avvenuti — specificando se per malattie o in seguito a ferite — fra i militari ricoverati negli stabilimenti da essi diretti;

c) di vigilare che i cappellani dipendenti diano comunicazione, con la massima sollecitudine, all'Ufficio notizie di Bologna del movimento giornaliero degli stabilimenti (entrate, uscite, morti).

5. **I direttori degli stabilimenti sanitari della sanità militare e delle associazioni di soccorso, dipendenti dalle autorità territoriali**, hanno l'obbligo:

a) appena ricoverano militari feriti ed ammalati, che provengono direttamente dai corpi mobilitati o dai depositi o altri centri di mobilitazione, di comunicare i nomi dei militari stessi ai depositi od altri centri di mobilitazione da cui i militari sono amministrati.

Uguale comunicazione verrà fatta all'atto della dimissione dei militari stessi.

b) ogni domenica trasmettere due distinti elenchi nominativi (allegato *A*) per i militari feriti o per gli ammalati ricoverati nella settimana e provenienti da altri stabilimenti sanitari, tenendo separati quelli provenienti da altri stabilimenti dipendenti da autorità territoriali da quelli provenienti da stabilimenti dipendenti da autorità mobilitate.

c) a senso della circolare 643 del *giornale militare* 13 agosto 1915, informare telegraficamente le famiglie dei militari che trovansi in pericolo di vita. Avvenendo decessi fra i ricoverati, essi debbono infine regolarsi in conformità di quanto è detto al precedente numero 4, lettera *b*).

d) fare comunicazioni nominative alle locali sezioni o sottosezioni dell'ufficio di notizie, o alle persone da queste delegate, del movimento ospitaliero, aggiungendo possibilmente l'indicazione della località di dimora della famiglia del malato o ferito;

6. **I direttori dei vari stabilimenti sanitari, sia mobilitati che territoriali**, quando ricevono feriti o malati provenienti da altri stabilimenti, debbono dare a questi ultimi comunicazione dell'arrivo. Inoltre debbono tenere una rubrica alfabetica di tutti i militari che sono passati nello stabilimento.

7. **I depositi e gli altri centri di mobilitazione**, in base alle comunicazioni accennate nei precedenti numeri, debbono:

a) trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa-reparto statistica): 1) il 1°, l'11 ed il 21 di ogni mese quattro distinti elenchi nominativi (allegato *A*), uno per i morti, uno per i feriti di cui nella decade abbiano notizia che siano entrati direttamente in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate o territoriali, uno per i malati di cui nella decade abbiano notizia che siano entrati direttamente in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate o territoriali, uno per i dispersi (prigionieri compresi). I nomi dei militari dovranno in ognuno dei 4 elenchi essere numerati progressivamente dal primo all'ultimo di ogni mese. Negli elenchi per i morti dovranno essere separati i morti sul campo dagli altri morti fuori degli stabilimenti sanitari, dai morti in stabilimenti sanitari mobilitati e dai morti in stabilimenti sanitari territoriali. Analogamente negli elenchi per i feriti e per i malati dovranno essere separati quelli entrati direttamente in stabilimenti sanitari mobilitati da quelli entrati direttamente in stabilimenti sanitari territoriali. 2) Nella prima settimana di ogni mese un riepilogo numerico, conforme all'annesso allegato *B*, dei militari morti, feriti, malati, dispersi, e dei militari che hanno ripreso servizio o sono stati inviati a riparti mobilitati, nel mese precedente.

Qualora un deposito o altro centro di mobilitazione abbia formato più corpi o reparti, dovrà trasmettere distinti elenchi nominativi e riepiloghi numerici, per ogni singolo corpo o reparto formato.

b) comunicare coi dovuti riguardi alle famiglie interessate (o direttamente, o per mezzo dei sindaci, o per il tramite dei RR. consolati, secondo i casi) le sole notizie relative ai militari morti, a quelli feriti gravemente ed ai dispersi, prigionieri compresi; per questi ultimi si riserberanno di fornire alle famiglie ulteriori notizie, appena siano in grado di darle;

c) contemporaneamente all'invio delle comunicazioni di cui al precedente comma, comunicare le notizie relative ai militari morti o dispersi (prigionieri compresi) alle pre-

fetture delle provincie nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni di residenza delle famiglie dei militari morti o dispersi.

d) comunicare alle locali sezioni e sottosezioni dell'Ufficio notizie gli elenchi dei militari morti, feriti e dispersi (prigionieri compresi) ricevuti dai corpi alla fronte.

8. L'Ufficio notizie, qualora ne avesse bisogno, è autorizzato a richedere informazioni alle autorità militari e sanitarie territoriali.

9. I modelli dei due annessi allegati debbono essere richiesti direttamente dagli enti interessati all'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

I cappellani adopreranno gli appositi moduli, che saranno loro distribuiti dall'ufficio notizie.

10. Gli elenchi di cui sopra non potranno essere resi di pubblica ragione, sotto qualsiasi forma, nè integralmente, nè parzialmente.

11. Le disposizioni della presente circolare valgono anche per le truppe del corpo di spedizione oltre l'Adriatico (escluse le colonie).

12. Le circolari numeri 100-111-614 del *giornale militare* 1916 e le circolari a stampa n. 103118 del settembre 1916 e n. 23070 del 20 settembre 1917 sono abrogate.

Le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore il 1° gennaio 1918.

Il Ministro — ALFIERI.

ALLEGATO A.

N. . . . *di protocollo.*

(1) . . . . . .

(2) . . . . . .

Elenco dei militari (3) . . . . . *appartenenti al* (4) . . . . . .

Numero progressivo	Corpo o reparto	Grado	Classe	Categoria	Matricola	Cognome e Nome	Paternità	Distretto	Località ove avvenne la morte o la dispersione o dove il militare venne ferito o cadde malato	Data del combattimento	Data della morte	Data della dispersione	Data in cui il militare cadde malato	*Annotazioni* (5)

(6) . . . . . .

(1) Località (se in zona territoriale) e data di spedizione.

(2) Ente mittente (deposito o altro centro di mobilitazione, stabilimento sanitario, corpo o reparto).

(3) Indicare se l'elenco si riferisce a militari *morti*, o *feriti*, o *malati*, o *dispersi* (compresi i prigionieri). Un elenco dovrà riferirsi solo ad una di queste categorie di perdite.

(4) Se l'ente mittente è un deposito od altro centro di mobilitazione, che amministri più corpi o reparti, compilerà elenco separato per ciascuno di essi ed indicherà il corpo o reparto cui appartengono i militari elencati

(5) Oltre le particolari annotazioni, indicare sommariamente, sempre che sia possibile, la natura delle ferite, o la specie delle malattie, o la causa della morte

(6) Grado, nome e cognome (scritto chiaramente) dell'ufficiale che firma l'elenco.

N. B. — Il presente elenco deve essere compilato:

a) dopo ogni combattimento, dai corpi, reparti o servizi mobilitati distintamente, per i militari morti, per i feriti e per i dispersi, e inviato al deposito o altro centro di mobilitazione cui i militari appartengono. Ognuno di detti elenchi sarà numerato progressivamente a partire dal 1° gennaio 1918. — *b*) al principio di ogni mese, dai corpi, reparti o servizi mobilitati, distintamente per i militari ricoverati per malattie e per quelli ricoverati per ferite nel mese precedente in stabilimenti sanitari, e inviato al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa — reparto statistica) — *c*) al 1°, 6, 11, 16, 21 e 26 d'ogni mese, dagli stabilimenti sanitari dipendenti dalle autorità mobilitate, distintamente per i militari feriti e per i malati ricoverati nei precedenti 5 giorni, e inviato ai depositi o altri centri di mobilitazione cui i militari appartengono — *d*) alla domenica, dagli stabilimenti sanitari dipendenti dalle autorità territoriali distintamente per i militari ricoverati per malattie, e per quelli ricoverati per ferite, provenienti da altri stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate o territoriali — *e*) al 1°, all'11, e al 21 di ogni mese, dai depositi e altri centri di mobilitazione, distintamente, per i militari morti, per i feriti entrati direttamente in stabilimenti sanitari mobilitati o territoriali, per i malati entrati direttamente in stabilimenti sanitari militari mobilitati o territoriali e per i dispersi accertati nella decade, ed inviato al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa — reparto statistica). — Gli stabilimenti sanitari mobilitati dovranno, nell'elenco dei feriti e in quello dei malati, tenere separati i feriti o malati entrati direttamente da quelli trasferiti da altri stabilimenti sanitari. — Gli stabilimenti sanitari territoriali dovranno, nell'elenco dei feriti e in quello dei malati, tenere separati i feriti o malati trasferiti da altri stabilimenti territoriali, da quelli trasferiti da stabilimenti mobilitati. — I depositi e altri centri di mobilitazione dovranno, negli elenchi per i morti, tenere separati i morti sul campo dagli altri morti fuori degli stabilimenti sanitari, dai morti in stabilimenti sanitari mobilitati e dai morti in stabilimenti sanitari territoriali — Detti depositi o centri di mobilitazione dovranno, negli elenchi per i feriti e per i malati, tenere separati quelli entrati direttamente in stabilimenti sanitari mobilitati da quelli entrati direttamente in stabilimenti sanitari territoriali.

ALLEGATO 25.

(1) . . . . . .
(2) . . . . . .
(3) . . . . . .

RIEPILOGO numerico delle perdite accertate nel mese di . . . . . .

	Ufficiali	Truppa	Annotazioni
A) (4)			
Morti sul campo	. . .	. . .	
Altri morti fuori degli stabilimenti sanitari . . .	. . .	. . .	
Morti in stabilimenti sanitari per ferite: riportate in servizio mobilitato (non comprese le piazze forti)	. . .	. . .	
Morti in stabilimenti sanitari per ferite: riportate in servizio territoriale (comprese le piazze forti)	. . .	. . .	
Morti in stabilimenti sanitari per malattie: contratte in servizio mobilitato (non comprese le piazze forti)	. . .	. . .	
Morti in stabilimenti sanitari per malattie: contratte in servizio territoriale (comprese le piazze forti)	. . .	. . .	
Totale morti	. . .	. . .	
Dispersi (compresi i prigionieri)	. . .	. . .	
Feriti entrati direttamente (5), nel suddetto mese, in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate	. . .	. . .	
Feriti entrati direttamente (5), nel suddetto mese, in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità territoriali.	. . .	. . .	
Totale feriti	. . .	. . .	
Ammalati entrati direttamente (5), nel suddetto mese, in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate.	. . .	. . .	
Ammalati entrati direttamente (5), nel suddetto mese, in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità territoriali	. . .	. . .	
Totale ammalati . . .	. . .	. . .	
Totale generale perdite (morti + dispersi + feriti + ammalati) . . .	. . .	. . .	

		Ufficiali	Truppa	*Annotazioni*
B)				
Feriti entrati, nel suddetto mese, in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità territoriali, che provenivano da stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate		. . .	. . .	
Ammalati entrati nel suddetto mese in stabilimenti sanitari dipendenti da autorità territoriali, che provenivano da stabilimenti sanitari dipendenti da autorità mobilitate		. . .	. . .	
Totale . . .		. . .	. . .	
C)				
Militari già feriti o malati (sia nel suddetto mese, sia nei mesi precedenti), che, nel detto mese, hanno ripreso servizio alla dipendenza di autorità territoriali.	già feriti.	. . .	. . .	
	già malati	. . .	. . .	
Militari già feriti o malati (sia nel suddetto mese, sia nei mesi precedenti), che, nel detto mese, sono stati inviati a reparti mobilitati	già feriti: mentre facevano parte di unità mobilitate	. . .	. . .	
	già feriti: mentre facevano parte di unità non mobilitate	. . .	. . .	
	già malati: mentre facevano parte di unità mobilitate	. . .	. . .	
	già malati: mentre facevano parte di unità non mobilitate	. . .	. . .	

(6) . . . , ...

(1) Località e data di spedizione
(2) Ente mittente (deposito, centro di mobilitazione).
(3) Corpo o reparto, a cui le perdite si riferiscono
(4) Questa parte del riepilogo deve riassumere esattamente i dati degli elenchi nominativi relativi alle perdite accertate nel mese precedente, trasmessi dal deposito al Ministero della guerra
(5) Per entrati direttamente si intendono tutti i militari ricoverati per cura, eccettuati quelli trasferiti da altri stabilimenti sanitari. Restano esclusi i borghesi, i militari curati ambulatoriamente, e quelli transitati per lo stabilimento sanitario senza esservi ricoverati.
(6) Grado, nome e cognome (scritto chiaramente) dell'ufficiale che firma il riepilogo.

N. **801**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento degli addebiti per mancanze e guasti al materiale di casermaggio.** — (Segretariato generale. — Divisione ragioneria). — 19 dicembre 1917.

Si richiama l'attenzione dei corpi sul fatto che l'importo degli addebiti accettati dagli ufficiali per mancanze o smarrimento di materiali di casermaggio non deve essere anticipato al magazzino a carico del fondo scorta, ma, come in tutti i casi di debito verso lo Stato, corpi devono limitarsi ad eseguire sugli assegni dei responsabili le prescritte ritenute da dimostrarsi sull'ordine di pagamento modello 258 (circolare 581 del 1917) curandone il sollecito versamento all'erario come è stabilito dalla circolare numero 143 del 1916.

Conseguentemente nel caso di trasferimento dell'ufficiale debitore da un corpo ad un altro, il corpo perdente deve astenersi dal richiedere rimborso dell'addebito e limitarsi a segnalarlo (art. 195 del regolamento d'amministrazione) al corpo ricevente affinchè possa continuare ad operare le ritenute ed a versarle mensilmente all'erario.

Il discarico dei materiali addebitati agli ufficiali dovrà effettuarsi, dai magazzini di casermaggio, allegando alle contabilità una dichiarazione analoga a quella prescritta dall'art. 443 del regolamento d'amministrazione, da rilasciarsi dal corpo al quale appartiene l'ufficiale responsabile, così appunto come si verifica per gli addebiti ai militari di truppa, l'importo dei quali viene detratto dal foglio paga modello 36 (n. 8 circolare 216, 1914) e versato allo erario a cura del Ministero.

Nel caso che i responsabili, sia ufficiali che militari di truppa, effettuassero volontariamente il pagamento delle somme loro addebitate, queste, anzichè essere pagate dai corpi ai magazzini interessati (art. 293 R. A.) possono più semplicemente essere introitate ai proventi e quindi versate subito in tesoreria inviando sollecitamente al Ministero la quietanza circolare 143 del 1916 e 8 del 1917).

Il Ministro — ALFIERI.

N. **802**. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1918.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 dicembre 1917.

Per norma delle autorità militari e civili, questo Ministero crede opportuno rammentare quanto segue:

1. Giusta l'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, perdurando lo stato di guerra, continua a rimanere sospeso il diritto all'invio in congedo assoluto ed al passaggio alla milizia mobile o territoriale.

Quindi il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milifia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1918 rimane, in massima, quale fu indicato al 1° gennaio 1917 con la circolare n. 783 del *giornale militare* 1916, salva che fra le classi di leva ascritte all'esercito permanente occorre comprendere anche quelle del 1898 e 1899 (1ª e 2ª categoria) e a quelle ascritte alla milizia territoriale occorre aggiungere i militari di 3ª categoria delle stesse classi 1898 e 1899.

2. Si avverte inoltre che col 31 dicembre 1917 avendo termine, in conformità dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, la ferma dei militari di 1ª categoria della classe 1895 attualmente alle armi, dovrà sulla loro matricola inscriversi la seguente variazione:

« Trattenuto alle armi per mobilitazione, in base all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, dal 1° gennaio 1918 ».

Analoga variazione dovrà, beninteso, inscriversi sulla matricola dei militari di 2ª categoria di qualsiasi classe, a datare dal giorno successivo al sesto mese del loro effettivo servizio sotto le armi.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **803.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità per la perdita cavalli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 dicembre 1917.

A modificazione della circolare 751 del corrente anno, si avverte che le domande e le dichiarazioni relative alle indennità per la perdita di cavalli dovranno, anche per gli ufficiali addetti alle truppe in campagna, essere d'ora innanzi trasmesse all'ispettorato ippico.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **804** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ordinamento della direzione generale di sanità militare.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 21 dicembre 1917.

La Direzione generale di sanità militare, istituita nel Ministero della guerra col decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1349 (n. 210 della *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 5 settembre) per la trattazione di tutte le questioni relative al personale, al materiale ed al servizio sanitario militare ed ausiliario, è ripartita, giusta il decreto ministeriale 20 dicembre 1917, in quattro divisioni, con le attribuzioni per ciascuna di esse qui appresso indicate:

DIVISIONE 1ª — PERSONALI.

1ª *Sezione:* Ufficiali medici effettivi e in posizione ausiliaria — Personale sanitario delle colonie — Scuola d'applicazione di sanità militare — Ordinamento e mobilitazione — Camera di medicazione.

2ª *Sezione:* Ufficiali medici in congedo — Esoneri e dispense — Ufficiali medici comandati presso pubbliche amministrazioni — Periti presso i consigli di leva nel Regno e presso gli uffici consolari all'estero — Consulenti.

3ª *Sezione:* Personale delle associazioni di soccorso — Croce Rossa — Croce di Malta — Cappellani militari — Personale di assistenza femminile.

4ª *Sezione:* Farmacisti militari — Ufficiali farmacisti — Medici civili assimilati — Personale di assistenza maschile — Dentisti — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

DIVISIONE 2ª — ATTI SANITARI ED AFFARI GENERALI.

1ª *Sezione :* Norme tecniche e disposizioni generali riguardanti gli accertamenti sanitari — Quesiti medico-legali di carattere generale — Corrispondenza con amministrazioni estranee a quella della guerra per tutto quanto concerne questioni medico legali — Elenco delle infermità esimenti dal servizio militare — Pareri medico-legali sul servizio della leva — Questioni tecniche relative alle rassegne — Revisione tecnica delle rassegne e statistica relativa — Conservazione degli atti di rassegna — Norme tecniche per la rivisita dei riformati — Pareri sulle gratificazioni ai militari riformati e sulle domande di visite speciali — Autolesionismo — Commissioni sanitarie centrali e relativi ricorsi — Servizio sanitario reggimentale.

2ª *Sezione :* Ricorsi dei sottufficiali e militari di truppa avverso le deliberazioni dei consigli di amministrazione dei corpi per il riconoscimento delle lesioni od infermità provenienti da cause od occasioni di servizio — Relazioni per le decisioni ministeriali — Ricorsi dei sottufficiali e militari di truppa già incorporati per tutto quanto concerne le visite sanitarie — Provvedimenti per militari da sottoporre a cure speciali a scopo medico-legale — Ordinamento delle mute negli stabilimenti balneo-termali e disposizioni generali per le cure balneo-termali, idropiniche e kinesiterapiche.

3ª *Sezione :* Ricorsi degli ufficiali avverso le deliberazioni dei consigli di amministrazione dei corpi per il riconoscimento delle lesioni od infermità provenienti da cause od occasioni di servizio — Relazioni per le decisioni ministeriali — Provvedimenti per ufficiali da sottoporre a cure speciali a scopo medico-legale — Ricorsi degli ufficiali per tutto quanto concerne le visite sanitarie — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

DIVISIONE 3ª — MATERIALE.

1ª *Sezione :* Servizio tecnico del materiale sanitario, studi per innovazioni e miglioramenti — Compilazione e modificazioni dei capitoli speciali d'oneri — Situazioni periodiche — Determinazione, per specie e quantità, del materiale occorrente per servizio territoriale e per la dotazione di mobilitazione.

2ª *Sezione :* Stanziamento e gestione dei fondi per acquisti di materiale sanitario — Aste, acquisti a partiti privati e ad economia — Contratti e loro esecuzione — Contenzioso — Servizio della farmacia centrale e personale operaio addettovi — Anticipazioni e pagamenti — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

DIVISIONE 4ª — SERVIZI TECNICI.

1ª *Sezione :* Igiene generale delle truppe — Disposizioni di massima — Igiene del soldato (alimentazione, vestiario, equipaggiamento, caserma) — Studi e proposte — Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario profilattico — Profilassi delle malattie infettive — Vaccinazioni profilattiche — Bollettino delle malattie infettive — Gabinetti scientifici.

2ª *Sezione :* Statistica sanitaria militare — Studi e proposte.

3ª *Sezione :* Servizio ospitaliero ordinario — Stabilimenti sanitari territoriali — Disponibilità e situazione dei posti-letto in tutti gli ospedali di riserva — Sgomberi — Servizi sanitari specializzati — Sezioni di concentramento per militari e storpi — Officine di protesi — Scuole di rieducazione professionale — Centri neuropatologici — Centri stomatoiatrici —

Centri fisioterapici di recupero per gli invalidi temporanei — Ospedali oftalmici — Sezioni ospedaliere per autolesionisti — Reparti di accertamento diagnostico per militari sospetti di tubercolosi — Centri sanatoriali per la cura dei militari tubercolosi — Sezioni speciali per militari psicopatici.

Invalidi di guerra — Norme e disposizioni esecutive per l'assistenza degli invalidi di guerra — Ispezioni relative ai servizi della divisione.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **805**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 291, dell'11 dicembre 1917).

Con riferimento all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1952 (circolare n. 775 c. a.) si riporta il testo degli articoli in esso citati.

Regolamento di servizio per il corpo delle R. guardie di finanza approvato con R. decreto 125 del 17 gennaio 1909.

Uso delle armi.

Art. 51. — Le guardie debbono mostrarsi prudenti e longanimi in servizio, non ricorrendo alla forza od a violenze di qualsiasi specie, ove non sianvi assolutamente costrette, ma hanno anche il dovere di mostrarsi energiche e risolute, affinchè forza rimanga alla legge, quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta, o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Esse possono far uso delle armi, ma soltanto quando non si possano in altro modo evitare pericoli gravi, certi ed imminenti e precisamente nei seguenti casi:

a) per necessaria difesa, e cioè per respingere aggressioni con vie di fatto da parte di persone armate o in numero prevalente;

b) per vincere una violenta resistenza all'adempimento del proprio mandato, quando siano tornate inutili le formali intimazioni ai resistenti di desistere dalla opposizione.

Art. 53. — Nel caso di servizi eseguiti da agenti in drappelli operanti collettivamente, l'ordine di far uso delle armi dev'essere dato esclusivamente dal comandante il drappello, al quale spetta intera la responsabilità dell'ordine stesso.

Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza

CAPO II.

Degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 17. — (Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409). — Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città.

Art. 18. — (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). — Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 81ª, anno 1917, circolare n. 788.

A pag. **1623**, riga seconda, *invece di:* **460**, *leggasi:* 386.
A pag. **1624**, riga ultima, *invece di:* **22**, *leggasi:* **23**.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 806. — TRASPORTI. — Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia. — (Direzione generale artiglieria). — 19 dicembre 1917.

Per le stesse ragioni che hanno consigliato il provvedimento di cui alla circolare 716 del *giornale militare* c. a., si prescrive che, per la durata della guerra, l'indirizzo per la direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia sia compilato nel modo seguente:

« Regia Fabbrica d'Armi di Brescia ».

Gli enti militari sono pregati di avvertire di ciò anche le ditte private che hanno rapporti col predetto stabilimento.

Il Ministro — DALLOLIO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 83ª — 1917 — 29 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 807. — 29 NOVEMBRE 1917. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1978, col quale si trasferisce temporaneamente a Cuneo la sede del Tribunale militare territoriale di Alessandria *Pag.* 1646

» 808. — 2 DICEMBRE 1917. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1984, che provvede all'assunzione in servizio di 6000 carabinieri ausiliari . . . . . *Pag.* 1647

» 809. — 2 DICEMBRE 1917. — TRASPORTI. — Decreto luogotenenziale riguardante la limitazione nell'uso di taluni treni e classi per alcune categorie di persone viaggianti a tariffa militare . *Pag.* 1647

» 810. — 9 DICEMBRE 1917. — GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogotenenziale n 1983, che stabilisce il concorso al sorteggio, per la composizione dei tribunali militari speciali, oltrechè degli ufficiali indicati nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 831, di quelli in congedo, provenienti dal servizio attivo permanente . . . . . *Pag.* 1649

» 811 — 9 DICEMBRE 1917 — SERVIZIO SANITARIO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 1985, concernente dispense ed esonerazioni a laureati in medicina e chirurgia — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1649

» 812. — 9 DICEMBRE 1917. — SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 1998, col quale sono sospesi, per tutta la durata della guerra, i corsi dei collegi militari per i giovani appartenenti alle classi chiamate sotto le armi . . . . . *Pag.* 1653

» 813. — 10 DICEMBRE 1917. — SCUOLE MILITARI — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi . . . . . *Pag.* 1653

» 814. — 10 DICEMBRE 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1970, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti . . . . . *Pag.* 1654

» 815. — 10 DICEMBRE 1917. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 1655

» 816. — 18 DICEMBRE 1917 — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Compenso per la raccolta e stagionatura di formaggi delle annate 1916-1917 . . . . . *Pag.* 1656

» 817 — 22 DICEMBRE 1917 — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento *normali*, per l'anno 1918 . . . . . *Pag.* 1656

» 818. — 22 DICEMBRE 1917 — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* c a) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta* . . . . . *Pag.* 1659

» 819. — 26 DICEMBRE 1917. — RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO — Applicazione del decreto luogotenenziale 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892. . . . . *Pag.* 1661

» 820. — 28 DICEMBRE 1917. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Pagamento diretto da parte delle unità delle associazioni di soccorso dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1661

N. 821. — 28 DICEMBRE 1917. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1662
» 822. — 28 DICEMBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie. . . . . *Pag.* 1663
» 823. — 28 DICEMBRE 1917. — SERVIZIO SANITARIO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari per gli ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 1663
» 824 — 28 DICEMBRE 1917. — TRASPORTI. — Aumento delle tariffe pei viaggiatori sulle reti delle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 1663
AVVISO . . . . . *Pag.* 1664

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 825. — 29 OTTOBRE 1917. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Regio decreto con il quale sono accettate le dimissioni di S. E. Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1665
» 826. — 1° NOVEMBRE 1917. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Regio decreto con il quale l'on Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, è nominato sottosegretario di Stato per le armi e munizioni . . . . . *Pag* 1665
» 827. — 1° NOVEMBRE 1917. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Regio decreto con il quale l'on. Chiesa rag. Eugenio, deputato al Parlamento, è nominato commissario generale per l'aeronautica . . . . . *Pag.* 1665
AVVISO . . . . . *Pag.* 1665

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 828 — 28 DICEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione . . . . . *Pag.* 1666
» 829. — 28 DICEMBRE 1917. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano . . . . . *Pag.* 1668

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **807**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1978, col quale si trasferisce temporaneamente a Cuneo la sede del tribunale militare territoriale di Alessandria**. — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 29 novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 299, del 20 dicembre).

Articolo unico. — La sede del tribunale militare territoriale di Alessandria è temporaneamente trasferita a Cuneo dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

La durata di tale trasferimento non potrà estendersi oltre sei mesi dalla cessazione della presente guerra.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

N. **808**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1987, che provvede all'assunzione in servizio di 6000 carabinieri ausiliari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 2 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 21 dicembre 1917).

Art. 1. — In aggiunta ai 12000 carabinieri ausiliari contemplati dal decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 357, e con le stesse norme indicate nel decreto stesso, potranno essere addetti all'arma dei carabinieri reali altri 6000 carabinieri ausiliari.

Art. 2. — L'arma dei carabinieri reali, oltre a quelli stabiliti in organico, potrà avere in servizio 100 graduati per ogni 1000 carabinieri ausiliari, ripartiti per gradi nella stessa proporzione indicata nell'art. 6 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917.

Art. 3. — La maggiore spesa per l'esercizio finanziario in corso e per quelli successivi derivante dai provvedimenti suindicati e specificata nel prospetto annesso sarà inscritta nel bilancio del Ministero della guerra, e, per quanto riguarda le spese di casermaggio e di indennità di pubblica sicurezza, in quello del Ministero dell'interno, e ripartita fra i vari capitoli con decreto del Ministero del tesoro (1).

Valutazione della spesa occorrente per 6000 carabinieri ausiliari

SPESA ORDINARIA.

Per 6000 carabinieri ausiliari (a L. 2,30 al giorno compresa la quota vestiario di L. 0,28) e per 600 graduati:

a carico del Ministero della guerra	L.	6.924.105
Pel casermaggio di 6000 carabinieri ausiliari e 600 graduati:		
a carico del Ministero dell'interno	»	963.600
Totale . . .	L.	7.887.705
Si deduce la spesa ordinaria di mantenimento di 6000 soldati .	»	3.000.000
Totale spesa ordinaria annua . .	L.	4.887.705

SPESA STRAORDINARIA.

Per premio a fine servizio (una volta tanto) e per prima vestizione (una volta tanto) per 6000 carabinieri ausiliari:

a carico del Ministero della guerra	L.	2.619.960

(1) Il presente decreto è entrato in vigore dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

N. **809**. — TRASPORTI. — **Decreto luogotenenziale riguardante la limitazione nell'uso di taluni treni e classi per alcune categorie di persone viaggianti a tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi): — 2 dicembre 1917.

Visto il R. decreto 1° luglio 1911, col quale fu approvato il regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno;

Visto il precedente Nostro decreto 11 ottobre 1917, n. 1706, col quale veniva limitato l'uso dei treni ordinari da parte di talune categorie di viaggiatori a tariffa militare;

Ritenuto che per speciali contingenze non hanno ancora potuto avere attuazione le norme per l'applicazione di detto decreto luogotenenziale, mentre occorre evitare l'eccessivo affollamento di determinati treni;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto coi ministri segretari di Stato per la marina, per le finanze, per le armi e munizioni, per i lavori pubblici e per i trasporti marittimi e terrestri,

Articolo unico. — È data facoltà al ministro segretario per gli affari della guerra di derogare, finchè perduri l'odierno stato di guerra, al disposto dei paragrafi 23, 28 e 30 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (edizione luglio 1911) e di stabilire, di concerto con gli altri ministri interessati, le limitazioni nell'uso di determinati treni e classi.

Il presente nostro decreto entrerà in vigore il 10 dicembre 1917 e sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Per la prima applicazione del decreto di cui sopra varranno le seguenti norme le quali entreranno in vigore dal 1° gennaio 1918:

1° È fatto divieto in modo assoluto agli *ufficiali inferiori* del R. esercito, della R. marina e della R. Guardia di finanza, nonchè agli assimilati di valersi delle *prime classi* di tutti i treni direttissimi. Tale disposizione non potrà soffrire eccezioni nè per autorizzazioni particolari apposte dalla autorità militare ai documenti di viaggio, nè per essere completamente occupati i posti delle vetture delle seconde classi.

Le autorità, che rilasciassero particolari autorizzazioni in tal senso ne saranno ritenute responsabili, come saranno ritenuti responsabili quegli agenti ferroviari che acconsentissero a trasgressioni del detto assoluto divieto.

Eguale divieto viene poi altresì fatto agli *ufficiali inferiori* e assimilati, di valersi anche delle *seconde classi* dei direttissimi 35 e 36 pel percorso Bologna-Roma e viceversa.

Fanno solamente eccezioni alle presenti disposizioni: i militari membri del Senato e della Camera dei deputati; quelli in accompagnamento di ufficiali generali in viaggio per servizio, coloro che saranno muniti di biglietto a tariffa intera e coloro che viaggiano con incarichi del Ministero della guerra, della marina e delle armi e munizioni o come corrieri del Comando Supremo o della Intendenza generale.

2° È fatto divieto in modo assoluto ai militari di truppa dell'esercito e della marina, della R. guardia di finanza nonchè agli assimilati, di valersi delle *seconde classi* di *tutti* i treni direttissimi. Tale disposizione non potrà soffrire trasgressioni nè per particolari autorizzazioni apposte ai documenti di viaggio dalle autorità militari, nè per essere completamente occupate le terze classi.

Solamente i Ministeri della guerra, della marina e delle armi e munizioni, il Comando Supremo e la Intendenza generale possono, nei casi di servizio di effettiva urgenza ed importanza rilasciare ai militari di truppa ed assimilati l'autorizzazione di viaggiare in seconda classe. Sono pure ammesse in seconde classi i militari di truppa ed assimilati che pagano il biglietto a tariffa intera.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **810**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1983, che stabilisce il concorso al sorteggio, per la composizione dei tribunali militari speciali, oltrechè degli ufficiali indicati nel R. Decreto 23 maggio 1915, n. 831, di quelli in congedo, provenienti dal servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 21 dicembre).

Art. 1. — Durante la presente guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, nelle cause di competenza dei tribunali militari speciali, e quando a giudizio del comando del corpo d'armata il dibattimento si presuma di lunga durata, per la composizione del tribunale concorreranno al sorteggio, oltre gli ufficiali indicati nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 831, anche ufficiali in congedo provenienti dal servizio attivo permanente, i quali, se designati dalla sorte, verranno richiamati in servizio temporaneo e vi resteranno sino al giorno successivo a quello in cui la sentenza del tribunale speciale sarà pronunciata.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **811**. — SERVIZIO SANITARIO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale n 1985, concernente le dispense ed esonerazioni a laureati in medicina e chirurgia. — Norme esecutive.** — (Direzione generale di sanità militare). — 9 dicembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 21 dicembre 1917).

Art. 1. — La dispensa da qualunque chiamata alle armi è concessa ai laureati in medicina e chirurgia, i quali:

a) siano funzionari di ruolo dell'amministrazione sanitaria, centrale o provinciale, del Ministero dell'interno;

b) o si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

c) oppure siano stati, prima dell'inizio della guerra, assunti stabilmente in servizio presso una pubblica amministrazione, e l'opera dei quali sia riconosciuta indispensabile ed insostituibile.

Art. 2. — La temporanea esonerazione dal servizio militare è concessa ai laureati in medicina e chirurgia:

a) delle classi 1881 e più anziane, semprechè siano stati, prima dell'inizio della guerra, assunti stabilmente in servizio presso una pubblica amministrazione, e la loro opera sia riconosciuta indispensabile e insostituibile.

b) delle classi 1882 e 1883 qualora concorrano le stesse precedenti condizioni e risultino essi altresì presunti inabili permanentemente alle fatiche di guerra.

Art. 3. — Rimangono in vigore tutte le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529.

Art. 4. — Così la dispensa come la temporanea esonerazione, di cui agli articoli precedenti, sono concesse dal ministro della guerra.

Art. 5. — Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, la dispensa è concessa sulla presentazione di un certificato del capo dell'amministrazione o dell'ufficio competente, dal quale risulti il possesso dell'impiego che è riconosciuto come titolo alla dispensa.

Nei casi previsti dalla lettera c) dell'art. 1 e dell'art. 2, la decisione è preceduta dal parere motivato di una commissione, la quale ha la sua sede presso la prefettura di ciascuna provincia, ed è composta del prefetto, che la presiede, del medico provinciale, del presidente dell'ordine dei medici, del comandante il distretto militare da cui dipende il capoluogo della provincia, e di un ufficiale superiore medico effettivo designato dal Ministero della guerra.

Art. 6. — La dispensa accordata ai termini delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 è revocata quando sia venuto a mancare, nel militare dispensato il possesso dell'impiego per il quale era stata concessa.

Negli altri casi la dispensa, nonchè la temporanea esonerazione, sono senz'altro revocate quando siano venuti a cessare i motivi per i quali erano state conferite, e possono inoltre essere revocate per quei laureati in medicina e chirurgia, i quali non abbiano prestato almeno un anno di servizio militare in zona di guerra, semprechè sia possibile assicurare, mediante la loro surrogazione, la continuità e la piena efficienza del servizio per il quale avevano ottenuto la dispensa o la esonerazione.

Il Ministero della guerra, in questi ultimi casi, provvederà alla adeguata e previa sostituzione del sanitario, al quale la dispensa od esonerazione viene revocata, con altro il quale abbia prestato almeno un anno di servizio in zona di guerra.

Art. 7. — La revoca della dispensa o della esonerazione è determinata dal Ministero della guerra.

La decisione, tranne nei casi previsti dal primo comma del precedente articolo, dev'essere preceduta dal parere, motivato della commissione istituita con l'art. 5.

Quando questa siasi espressa in senso contrario alla revoca, il Ministero della guerra non potrà procedere alla revoca stessa senza il previo parere del Ministero dell'interno, salvo che trattisi di revoca accompagnata dalla surrogazione del sanitario, come all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 8. — I capi di amministrazioni dalle quali dipendono i militari laureati in medicina e chirurgia dispensati o esonerati a norma del presente decreto, debbono immediatamente partecipare al comandante il distretto militare le variazioni che avvengono nella posizione dei militari stessi e che possono comunque importare la cessazione del beneficio.

I capi stessi sono tenuti all'osservanza delle norme, e soggetti alle sanzioni penali, stabilite dal R. Decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Ai militari esonerati è applicabile l'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 9. — Le disposizioni del presente decreto si estendono anche ai laureati in medicina e chirurgia in servizio presso le associazioni di soccorso (Croce Rossa italiana e Sovrano Militare Ordine di Malta).

Art. 10. — I ministri della guerra e dell'interno sono autorizzati ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che resterà in vigore dal giorno della sua pubblicazione per la durata della guerra.

Norme esecutive.

Ad ovviare alle più sensibili manchevolezze dell'assistenza sanitaria civile, determinata dalle prevalenti necessità militari e a distribuire ancora più equamente i pericoli e i disagi del servizio di guerra provvede il decreto luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1895 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ferme restando le disposizioni di cui nel decreto luogotenenziale 12 novembre 1916 n. 1529 e cioè che ai medici delle classi 1884 e più giovani non possa essere concessa dispensa

od esonero in nessun caso, viene ora stabilito che i medici di classi meno giovani (1882-1883) possano ottenere l'esonero soltanto se inabili alle fatiche di guerra, mentre per tutte le classi più anziane tale condizione non viene più richiesta.

Saranno inoltre revocate tutte le dispense e gli esoneri concessi ai medici che non abbiano prestato almeno un anno di servizio in zona di guerra, sostituendoli presso le amministrazioni civili con altri che tale servizio abbiano prestato, salvi i casi accertati e senza dubbio rarissimi di vera e propria indispensabilità personale.

Il provvedimento s'incardina sui seguenti concetti: che la materia relativa alla dispensa ed agli esoneri di qualsiasi specie riflettenti medici aventi obbligo di servizio militare è unicamente disciplinata dal decreto suddetto: che la dispensa e l'esonero temporaneo sono inerenti alla funzione o all'ufficio esercitati e non alla persona di chi la esercita, la quale perciò può essere sostituita: che l'ufficio, la funzione od il servizio siano stati stabilmente istituiti prima della dichiarazione di guerra.

Gli articoli 1 e 2 sanciscono una migliore disciplina delle dispense da concedere per *necessità d'assistenza sanitaria civile* alle quali dispense od esonerazioni temporanee provvedevano prima il R. decreto 13 aprile 1911, n. 374 sulle dispense in generale, e gli articoli 5 e 6 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

L'art. 3 mantiene in vigore le norme del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529 per la cui applicazione devonsi richiamare le istruzioni della circolare n. 1853302 del Ministero guerra - Ufficio sanitario e n. 204001 del Ministero interno D. G. S. P.

L'art. 4 poi demanda al Ministero della guerra, come sempre d'altra parte è stato praticato, ogni decisione in materia.

***

Altra importante innovazione è introdotta circa la costituzione della commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469, coll'averne chiamato a far parte il presidente dell'ordine dei medici il quale oltre a portare l'autorevole contributo della sua esperienza tecnico-professionale concorrerà senza dubbio efficacemente quale legittimo rappresentante della classe medica a rimuovere ogni causa di artificiosa indispensabilità personale eventualmente rappresentata dagli interessati.

Il parere della commissione deve essere motivato a seconda stabilisce l'art. 5 riguardo i casi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e quelli contemplati dagli articoli 2 e 7. Per i casi invece di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 la dispensa viene concessa sulla presentazione di un certificato del capo dell'amministrazione o dell'ufficio competente dal quale risulti il possesso dell'impiego che è riconosciuto come titolo atto a conseguirla.

Tutti, poi, i capi delle amministrazioni da cui dipendono i militari laureati in medicina e chirurgia dispensati od esonerati, sotto comminatoria delle sanzioni penali, debbono, a norma dell'art. 8, immediatamente partecipare, al comando del distretto militare le variazioni che, comunque, importino la cessazione del beneficio.

***

Gli articoli 6 e 7 riguardano particolarmente la revoca delle dispense e degli esoneri che viene senz'altro determinata dal Ministero della guerra quando sia venuto a mancare nel militare dispensato il possesso dell'impiego per il quale la concessione erasi verificata nei casi *a*) e *b*) dell'art 1.

Per gli altri casi, prima di determinare la revoca, il Ministero della guerra per potere giudicare sulla base di tutti i possibili elementi, sentirà la commissione di cui all'art. 5, e, nel caso di parere contrario, interpellerà anche il Ministero dell'interno.

***

Ciò premesso, occorre mettere particolarmente in rilievo che l'attuazione del decreto di che si tratta, deve avvenire in modo da eliminare qualsiasi ragione di perturbamento, tanto per l'organizzazione del servizio di assistenza sanitaria civile, quanto per le conseguenze finanziarie delle amministrazioni pubbliche interessate, il tutto però, senza transigere sulla più volte affermata necessità che tutti i sanitari e specie i più giovani diano il loro personale tributo al servizio militare.

Sotto tale aspetto si preordina un piano di cautele intese ad evitare qualsiasi tumultuarietà nell'applicazione delle nuove disposizioni.

A tale scopo si seguiranno le seguenti norme:

Le RR. prefetture entro un mese dalla data della presente circolare provvederanno a rinnovare presso il Ministero della guerra la richiesta della dispensa dei laureati in medicina che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 allegando i relativi certificati di cui all'art. 5 prima parte, ed in pari tempo, a sottoporre a nuovo esame tutte le dispense e gli esoneri già concessi in virtù del decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

Passato tale termine verranno senz'altro revocate le concessioni sulle quali non siasi provveduto a norma del nuovo decreto.

Nel sottoporre tali concessioni all'esame della nuova commissione all'uopo istituita, è necessario tener presente i criteri dianzi esposti e sopratutto lo spirito di sacrificio che deve animare la classe sanitaria anche nel disimpegno dei servizi civili.

Saranno pertanto tenuti ben presenti quali elementi necessari per la concessione della dispensa o dell'esonero la constatata indispensabilità e la insostituibilità in rapporto alla specialità del servizio, alla popolazione, alla coesistenza di altri sanitari, al numero degli ammalati, alle condizioni profilattiche e sanitarie locali.

Per provvedere il più sollecitamente e adeguatamente possibile alla costituzione nei servizi civili dei medici che non hanno prestato almeno un anno di servizio militare in zona di guerra, ogni prefettura, presi accordi diretti con le amministrazioni civili interessate, designerà al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) il nome del medico che si gradirebbe in sostituzione del precettato, non oltre il termine di 30 giorni già stabilito.

Al Ministero della guerra saranno comunicate le generalità complete del sostituendo sanitario indicando altresì le condizioni nelle quali il servizio si svolge in rapporto alle attitudini fisiche ed alla preparazione tecnica che occorrono per il disimpegno dell'ufficio stesso, lo stipendio assegnatogli e le altre competenze eventualmente spettantigli, il distretto militare cui appartiene, nonchè tutte le notizie necessarie a identificare il sanitario che potrebbe sostituirlo.

Per agevolare il compito arduo e delicato del Ministero della guerra, le prefetture comunicheranno *immediatamente* la eventuale impossibilità di designare nomi di surroganti, quando tale impossibilità si appalesi loro evidente.

Il Ministero della guerra provvederà per la sostituzione con un medico che possegga i necessari requisiti, ne darà comunicazione al prefetto e contemporaneamente inviterà il distretto militare a precettare il sanitario che dovrà essere sostituito.

La sostituzione sarà fatta contemporaneamente ed in modo da assicurare la continuità e la piena efficienza del servizio civile.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente, i signori prefetti parteciperanno presidente dell'ordine dei medici della rispettiva provincia la sua nomina a membro della co missione provinciale per le dispense e per gli esoneri dei medici, alle cui sedute dovrà interv nire personalmente o in caso di legittimo impedimento potrà farsi sostituire dal membro p anziano del consiglio dell'ordine.

Nello stesso termine il Ministero della guerra comunicherà ad ogni prefettura il nome d l'ufficiale superiore medico effettivo designato a far parte della commissione stessa.

Le deliberazioni di questa, per essere valide, dovranno essere prese con l'intervento quattro almeno dei suoi componenti, ed in seguito ad invito loro comunicato due gio prima.

E' superfluo insistere nel mettere in rilievo la importanza morale, oltre che militare, d attuali disposizioni, poichè essa appare manifesta di per sè.

Per evitare, però, che le disposizioni stesse praticamente restino frustrate o comunque a terate, è necessario che ogni componente della commissione esplichi un'azione improntata cosciente rigore ed intonata alla solennità e gravità del momento.

ALFIERI — ORLANDO.

N. **812**. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 1998, c quale sono sospesi, per tutta la durata della guerra, i corsi dei colle militari per i giovani appartenenti alle classi chiamate sotto le armi.** - (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 dicembre 1917. — (*Gazzetta uffici* n. 302. del 24 dicembre 1917).

Articolo unico. — Per tutta la durata della guerra sono sospesi i corsi dei collegi m litari per i giovani appartenenti a classi chiamate sotto le armi.

N. **813**. — SCUOLE MILITARI. — **Norme esecutive per l'applicazione d decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli a lievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi.** - (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1917.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo a allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi, il Ministero stabi sce le seguenti norme:

a) Gli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi dovra no in linea di massima lasciare i collegi stessi per raggiungere i rispettivi distretti di r clutamento non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Sa fatta eccezione per gli allievi che debbano presentarsi alla sessione speciale di esami ch avrà luogo, per concessione del Ministero della pubblica istruzione, nel primo trimest dell'anno scolastico 1917-18: essi potranno essere trattenuti in collegio fino a che sia ultimati gli esami suddetti.

b) Gli allievi dell'ultimo corso che chiedano di dare gli esami di licenza di licco istituto tecnico e quelli del penultimo corso che intendano di presentarsi in anticipo

detti esami nella sessione straordinaria del marzo 1918 saranno trattenuti in collegio fino al termine di detta sessione, e dopo, qualunque sia stato l'esito degli esami dati, dovranno lasciare il collegio, non oltre il 31 marzo 1918.

c) Gli allievi interessati avranno facoltà di scegliere l'arma presso cui dovranno prestare servizio.

d) Tenuto conto delle cognizioni militari apprese durante la loro permanenza nei collegi, essi, se giudicati meritevoli dal comando del proprio istituto, saranno nominati caporali in data 1° gennaio 1918.

e) Gli allievi, inviati dai distretti di reclutamento ai depositi dei rispettivi corpi, vi saranno trattenuti per un periodo che avrà termine in maniera improrogabile al 31 di marzo p. v., venendovi esclusivamente adibiti ad istruzioni e servizi pratici.

f) Al termine di tale periodo, mediante appositi esami, le cui modalità saranno stabilite dai rispettivi comandanti di corpo, essi potranno ottenere, in data 1° aprile, la promozione al grado di sergente. Con tale grado dovranno *immediatamente* raggiungere un reparto mobilitato in zona di operazioni.

g) Quelli tra essi che fossero giudicati non idonei agli esami, di cui sopra è cenno, dovranno egualmente da caporali essere inviati, non oltre il 1° di aprile 1918, in zona di operazioni.

h) Gli allievi che non ottengano la nomina a caporale all'uscita dal collegio seguiranno la sorte degli altri militari della propria classe.

i) Gli allievi che saranno assegnati col grado di sergente ad un reparto mobilitato di fanteria o di cavalleria, dopo un servizio di due mesi alla fronte potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento nell'arma cui appartengono, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento. Dopo il prescritto esperimento di un mese potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento e dopo un servizio di altri tre mesi alla fronte col grado suddetto, potranno, a loro domanda, ottenere il passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi, purchè abbiano conseguito la licenza di liceo o d'istituto tecnico ed ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

l) Gli allievi che saranno invece assegnati col grado di sergente ad un reparto mobilitato di artiglieria o del genio, potranno avere lo stesso trattamento di cui al comma precedente qualora superino un apposito esame complementare di matematica sul programma e con le modalità che saranno in seguito da questo Ministero determinate.

Il Ministro — ALFIERI.

N. 814. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1970, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti.** — 10 dicembre 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 296. del 7 dicembre 1917).

Art. 1. — L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad emettere le seguenti polizze di assicurazione, completamente liberate da ogni obbligo di pagamento di premio, a favore di militari e graduati di truppe combattenti:

a) per un capitale di L. 500 a favore di soldati e per un capitale di L. 1000 a favore di sottufficiali, pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati, qualo questa avvenga in combattimento, per ferite riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra.

La somma sopraindicata sarà corrisposta alle persone designate in polizza senza pregiudizio del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra;

b) per un capitale di L. 1000 a favore di tutti i militari e graduati delle truppe combattenti pagabile immediatamente dopo la morte degli assicurati;

qualora questa avvenga durante la guerra e sia dovuta a causa che non dia diritto a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;

qualora la morte avvenga entro trent'anni dalla data della polizza;

ad ogni modo, al termine del periodo sopraindicato, all'assicurato stesso superstite.

E' data facoltà all'assicurato di stabilire in polizza che il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, durante lo stato di guerra, sia corrisposto ai beneficiari designati soltanto al termine di 15 o di 20 anni. In tal caso, in luogo di L. 500 saranno corrisposte ai beneficiari designati, rispettivamente al termine di 15 anni L. 1000 e al termine di 20 anni L. 1325; e proporzionatamente per le polizze portanti un capitale assicurato di L. 1000.

Art. 2. — L'assicurato può designare, come beneficiario della polizza di cui all'articolo precedente, anche persone che non abbiano diritto a liquidazione di pensione privilegiata a causa di guerra.

Art. 3. — Tutti gli oneri relativi alle polizze di assicurazione di cui al presente decreto faranno carico al bilancio dello Stato.

Art. 4. — Cessata la guerra e dopo tre mesi dalla data della smobilitazione, gli assicurati avranno facoltà di chiedere l'anticipata liquidazione della polizza di assicurazione mista per un capitale di L. 1000, a condizione che il valore di esse sia rivestito in istrumenti di produzione e di lavoro e che siano prestate le opportune garanzie.

Art. 5. — Per i fini di cui all'articolo precedente e per provvedere all'assistenza economica, finanziaria, tecnica e morale dei combattenti superstiti, è istituita un'opera nazionale, ente morale, avente propria personalità giuridica.

Art. 6. — Le norme, condizioni e modalità relative alla emissione delle polizze, all'attribuzione del beneficio di esse, al pagamento dei capitali assicurati, all'anticipata liquidazione delle polizze di assicurazione giusta l'art. 4, alle facoltà, ai compiti, ai mezzi e al funzionamento dell'opera nazionale di cui all'art. 5 e in genere alla esecuzione del presente decreto, saranno stabilite con decreti dei ministri del tesoro, dell'industria e commercio, della guerra, della marina e per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Art. 7. — Il presente decreto andrà in vigore col 1° gennaio 1918.

N. **815**. — STATO DEGLI UFFICIALI — **Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 dicembre 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 che dà un nuovo ordinamento ai consiglie di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

DECRETA:

Art. 1. — Il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito è così composto:

Componenti effettivi:

Tenente generale Mazza conte Francesco, *presidente.*
Id. id. Druetti cav. Luigi, *membro.*
Id. id. Rocli cav. Giorgio, *membro.*
Colonnello fant. Pezzi cav. Luigi, *segretario.*

Supplenti:

Tenente generale Mandile cav. Luigi, *membro.*
Id. id. Ponza di San Martino nob. dei conti Ottavio, *membro.*
Id. id. Dogliotti cav. Eugenio, *membro.*
Colonnello fant. Gotelli cav. Giovanni, *segretario.*

Art. 2. — In assenza del presidente tenente generale conte Francesco Mazza assumerà la presidenza del consiglio di disciplina il tenente generale Druetti cav. Luigi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1917.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **816.** — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Comizio per la raccolta e stagionatura di formaggi delle annate 1916-1917.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 dicembre 1917.

Per tutti i formaggi di lunga stagionatura (reggiano, uso reggiano e lodigiano) delle annate 1916 e 1917 non ancora requisiti, dal tempo della effettiva precettazione fattane alle commissioni militari di requisizione formaggi sino al giorno del ritiro, è fissato, come compenso per la scelta, la raccolta, stagionatura e custodia, un'unica addizionale di centesimi 25 per giorno e per quintale di merce.

I negozianti e stagionatori delle qualità di formaggio suindicate, che intendono assumerne la raccolta e la stagionatura, dovranno farne domanda, entro il mese di dicembre 1917, all'Ufficio requisizione militare formaggi in Milano, assoggettandosi alle disposizioni che saranno all'uopo emanate dall'ufficio stesso.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **817.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento « normali » per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 dicembre 1917.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di ciascun ruolo in servizio attivo permanente, per potere essere iscritti nel *quadro ordinario d'avanzamento per l'anno* 1918, siano:

Maggiori generali . . . . . 8 novembre 1917.
Maggiori generali medici . . . . 13 dicembre 1915.
(Per gli altri gradi vedi specchio alla pagina seguente).

Gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, compresi nei suddetti limiti di anzianità, dovranno essere presi in esame, oltre che per l'idoneità all'avanzamento, anche per l'idoneità alla carica superiore.

Per semplificare e accelerare la formazione dei quadri, il Ministero determina che nella compilazione e trasmissione dei documenti d'avanzamento siano osservate le seguenti norme:

1. Sia compilato un separato specchio di proposta o elenco modello *A ter* per ogni ufficiale;

2. Ai documenti compilati da commissioni o autorità territoriali, a riguardo di ufficiali che appartennero a enti mobilitati, sia sempre allegata una dichiarazione dell'autorità più elevata in grado, comprovante che nulla osta alla promozione dell'ufficiale in base alla circolare 367 del *giornale militare*, anno 1916;

3. Per gli ufficiali dichiarati idonei nel 1917 e non promossi, i documenti già compilati siano validi anche per il 1918, sempre quando, beninteso, l'idoneità permanga. In caso contrario, le autorità competenti debbono, per quelli fra i detti ufficiali che si rilevassero non idonei, trasmettere, separatamente dagli altri documenti, le proposte di sospensione di promozione o cancellazione dai quadri di avanzamento a tenore del paragrafo 172 del regolamento sull'avanzamento.

Per gli ufficiali che siano risultati non idonei nel 1917, dovrà sempre essere compilato un nuovo specchio per il 1918, salvo che la inidoneità riportata non sia stata definitiva;

4. I documenti d'avanzamento siano trasmessi al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il quadro d'avanzamento normale per il 1918 per gli ufficiali in congedo sarà pubblicato prossimamente.

Il Ministro — ALFIERI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nel QUADRO D'AVANZAMENTO NORMALE PER L'ANNO 1918.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	25 giugno 1916	28 novem. 1915	15 giugno 1915 fino a Mascioli Filippo.	1 luglio 1914	15 luglio 1915	Quando hanno 9 mesi di grado.
Fanteria	25 febbraio 1917.	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio.	10 dicemb. 1916 fino a Curti Gialdina Giuseppe.	21 settemb. 1915	1 agosto 1916	
Cavalleria	1 luglio 1917 fino a Iannelli Filippo.	29 luglio 1917	23 agosto 1917 fino a Marchiafava Emilio.	31 dicemb. 1914 fino a Paglieri Giuseppe.	1 marzo 1916 fino a Fusacchia Marino.	
Artiglieria	26 giugno 1916	25 febbraio 1917 fino a Cavoli Mauro.	21 dicemb. 1916 fino a Rubeo Silvio.	30 giugno 1915 fino a Caratti Lorenzo.	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio.	25 febbraio 1917	5 ottobre 1915 fino a Grütter Ottorino.	27 luglio 1916	
Personale permanente dei distretti	—	14 dicemb. 1916	26 giugno 1916	31 dicemb. 1914	—	
Personale delle fortezze	—	—	5 novemb. 1916	31 dicemb 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	13 maggio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	1 febbraio 1915	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	1 dicemb. 1915	18 marzo 1917	
Ufficiali di sussistenza	—	—	17 settemb. 1916	31 dicemb. 1913	1 marzo 1916	
Corpo d'amministrazione	—	9 marzo 1916	14 ottobre 1915	5 dicemb. 1913	1 luglio 1916	
Corpo veterinario militare	—	16 maggio 1915	1 giugno 1916	30 giugno 1911	1 aprile 1913	

N. **818**. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta* per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del «giornale militare» c. a.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta*.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 dicembre 1917.

In relazione ai limiti fissati per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento normali pel 1918 (circolare 817 *giornale militare* c. a.), il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali in *servizio attivo permanente* per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento *a scelta* per l'anno 1918, in base al decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare*, c. a.) concernenti gli avanzamenti straordinari a scelta sono quelli indicati nello specchio allegato.

Le proposte di promozione *a scelta*, compilate secondo le norme di cui alla circolare 548 del *giornale militare*, c. a. dovranno essere inviate al Comando Supremo — *ufficio promozioni speciali* — pel tramite dei rispettivi comandi generali, ispettorati, uffici d'ispezione, a seconda che le medesime si riferiscano ad ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, carabinieri, medici e farmacisti, di commissariato, o dei servizi amministrativi, o del corpo veterinario.

Le proposte riguardanti ufficiali di stato maggiore, od in servizio di stato maggiore saranno in precedenza sottoposte al giudizio della commissione di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1328, del 26 agosto 1915 e pertanto dovranno pervenire all'ufficio promozioni speciali per il tramite dell'*ufficio personale ufficiali* dello stesso Comando Supremo.

Si raccomanda vivamente di compilare ed inoltrare le eventuali proposte colla maggiore possibile sollecitudine.

Il Ministro — ALFIERI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento *a scelta* per l'anno 1918.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 fino a Bertarelli Giovanni.	15 giugno 1915 fino a Marzocchi Mario.	1° aprile 1916 fino a Valente Alessandro.
Fanteria	1° aprile 1917 fino a Lombard Vincenzo	9 novembre 1915 fino a Pestalozza Alberto	27 ottobre 1916 fino a De Rossi Fausto.
Cavalleria	6 settembre 1917.	16 maggio 1915	1° aprile 1916 fino a Scapinelli Giuseppe.
Artiglieria	25 febbraio 1917 fino a Allera Ernesto.	9 novembre 1915 fino a Volpi Giuseppe.	1° agosto 1916 fino a Secco Gustavo.
Genio	12 aprile 1917 fino a Degiani Stefano.	9 novembre 1915 fino a Gastaldi Mario.	1° agosto 1916.
Personale permanente dei distretti	19 aprile 1917 fino a Bussandri Giacomo.	31 agosto 1915 fino a Ricelli Lanfredo.	—
Personale delle fortezze	5 novembre 1916	31 dicembre 1914	—
Corpo sanitario militare	14 gennaio 1917 fino a De Berardinis Luigi.	12 dicembre 1915	1° maggio 1916.
Corpo di commissariato militare	27 luglio 1916	14 gennaio 1917 fino a Gervasio Luigi.	18 marzo 1917 (1)
Ufficiali di sussistenza	17 giugno 1917 fino a Barberis Gio. Battista.	31 dicembre 1914	1° luglio 1916 fino a Bernardini Alberto.
Corpo d'amministrazione	20 agosto 1916	31 dicembre 1914 fino a Lena Santo.	20 ottobre 1916 (2)
Corpo veterinario militare	24 dicembre 1916	31 marzo 1914	27 dicembre 1915 fino a Preti Luigi.

NOTA. — **GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO possono essere presi in esame anche abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di uguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso non avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916)**

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

(1) I tenenti commissari delle categorie in congedo, per effetto dell'art. 8 del D. L. n. 944 del 10 giugno 7 (circ. 397 G. M.) potranno essere presi in esame soltanto fino alla anzianità 16 gennaio 1916 (Cappello ceo compreso).

(2) I tenenti di amministrazione in S. A. P., anche se riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta, n potranno conseguire il grado superiore se non al compimento del terzo anno dalla nomina a sottote ente in servizio attivo permanente. (Art. 3 del D. L. n. 563 del 1916, circ. 361 G. M.).

N. **819**. — RECLUTAMENTO. — UFFICIALI IN CONCEDO. — **Applicazione del decreto luogotenenziale 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 dicembre 1917.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre corrente (circolare n. 781 del *giornale militare*) sono integralmente applicabili anche agli ufficiali.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **820**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — **Pagamento diretto da parte delle unità delle associazioni di soccorso dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare.** — (Ufficio del delegato del Ministero della guerra presso la Croce Rossa italiana e il Sovrano militare Ordine di Malta). — 28 dicembre 1917.

1. Le comunicazioni di cui al n. 3 della circolare n. 603 del *Giornale Militare* del corrente anno da parte dei magazzini militari, depositi, corpi ecc. circa le somme versate dalle Unità della Croce Rossa Italiana e del S. M. Ordine di Malta pel pagamento dell'importo dei generi e dei materiali loro ceduti saranno fatte al delegato del Ministero della guerra rimettendogli mensilmente uno specchio dimostrativo, conforme al modello allegato alla presente, sul quale giornalmente l'ente militare che effettua le cessioni segnerà i singoli versamenti che riceve da unità delle due associazioni, di maniera che dello specchio possa essere trasmessa una copia conforme al delegato non più tardi del giorno 10 del mese successivo a quello durante il quale i versamenti ebbero luogo.

2. I buoni di prelevamento rilasciati dalle unità cessionarie debbono essere allegati alle contabilità dei magazzini, corpi, ecc. per comprovare che le somministrazioni furono fatte ad enti autorizzati dalle vigenti disposizioni a prelevare viveri e materiali.

3. Le cessioni di viveri alle associazioni di soccorso sono genericamente autorizzate dalla disposizione contenuta nell'art. 4 degli allegati A e B. al decreto luogotenenziale n. 727 del 12 giugno 1916 (circolare n. 380 *giornale militare* 1916); mentre le cessioni di materiali debbono essere volta per volta previamente autorizzate, a seconda dei casi, dal Ministero della guerra, da quello delle armi e munizioni o dalle autorità militari delegate le quali dovranno attenersi alle particolari norme già emanate dai competenti uffici dei Ministeri stessi.

4. Fermo restando il principio che il pagamento dell'importo dei viveri e materiali debba essere fatto all'atto del prelevamento, le autorità competenti prenderanno intese con quelle delle associazioni per rendere più agevole detto pagamento.

Nel caso che le unità delle associazioni alle quali occorresse fare prelevamenti d'urgenza si trovassero momentaneamente nella impossibilità di versare il relativo importo, la consegna potrà essere effettuata egualmente, sempre mediante rilascio di regolare buono, previa dichiarazione scritta da parte dell'unità cessionaria che al versamento sarà provveduto a sua cura nel più breve tempo possibile e ad ogni modo non oltre il 15° giorno successivo a quello in cui la consegna ebbe luogo.

5. Dovranno esser rimessi, a tenore del n. 9 della sopra richiamata circolare n. 603 del 1917, senza ulteriore ritardo al delegato del Ministero della guerra tutti i documenti (epiloghi e buoni) riflettenti cessioni avvenute anteriormente al 1° ottobre 1917, i quali non gli fossero stati finora inviati; onde poter liquidare al più presto con le associazioni le relative partite di addebitamento in conto corrente cui debbono dar luogo tali cessioni per le quali, in relazione alle disposizioni precedentemente in vigore, non fu fatto il pagamento diretto.

6. Il Ministero insiste perchè sia data esatta applicazione a tutte le disposizioni contenute nella ripetuta circolare n. 603 del *giornale militare* del corrente anno, richiamando in modo particolare l'attenzione degli enti interessati su quanto è prescritto nel n. 8 di essa circolare a riguardo delle comunicazioni da farsi, circa i prezzi da conteggiare, agli enti che possono effettuare cessioni.

Il Ministro — ALFIERI.

(1) . . . . . .

SPECCHIO *delle somme versate da unità dell'Associazione* (2) . . . . . .
pei pagamenti dei viveri e materiali prelevati durante il mese di . . . . . .

Unità dell'Associazione che ha effettuato i prelevamenti	Natura dei generi e materiali prelevati	Somme versate	Date dei singoli versamenti	*Annotazioni* (3)

(1) Indicazione della denominazione del magazzino, corpo, deposito, ecc cedente.
(2) Della Croce Rossa Italiana o del S. M. Ordine di Malta.
(3) In tale colonna, oltre ad altre eventuali annotazioni, sarà indicato l'ente cui fu eseguito il versamento qualora non sia lo stesso che fornì i viveri ed i materiali.

N. **821**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 dicembre **1917**.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che è stato istituito nella legione territoriale di Cagliari il comando di divisione carabinieri reali Sassari esterna.

L'attuale divisione carabinieri reali di Sassari prenderà conseguentemente il nome di Sassari interna.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **822**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 28 dicembre 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 786 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Circolo Italiano di S. Paulo (Brasile) L. 10.000, all'« Ufficio Centrale doni e propaganda », (istituito a Bologna, in via Mazzini, 46, per la raccolta e la distribuzione delle offerte private alle truppe combattenti od ai reparti sanitari mobilitati).

IV Comando di raggruppamento di assedio (zona di guerra) – L. 1652,17, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

55ª *divisione di fanteria* (zona di guerra) – L. 10500 (4ª offerta), da dividersi in parti uguali a favore dei mutilati dell'attuale guerra – dando la preferenza a quelli fra essi che abbiano figli – e degli orfani dei militari morti nell'attuale guerra.

Comm. Luigi De Mezzi. Legato di L. 700 di rendita in una cartella del debito pubblico 3,50 %, da impiegarsi a favore dei soldati di Torino e provincia, che nella presente guerra siano stati mutilati di uno o più arti e resi, quindi, inabili a lavori manuali.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **823**. — SERVIZIO SANITARIO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Accertamenti sanitari per gli ufficiali in S. A. P.** — (Direzione generale di sanità militare). — 28 dicembre 1917.

Questo Ministero determina che agli ufficiali in servizio attivo permanente non possano dalle commissioni sanitarie centrali essere concessi periodi di licenze o di assegnazione ai servizi sedentari, allorchè essi abbiano già usufruito per la stessa malattia o ferita, nei dodici mesi precedenti la visita della commissione, di periodi diversi, anche frazionati, di licenza di convalescenza o di non idoneità al servizio incondizionato per la durata complessiva di mesi quattro.

I collegi medici, quando chiamati poi ad emettere il loro giudizio, dovranno specificare:

1° se l'ufficiale sia idoneo a servizio incondizionato.
2° se egli debba collocarsi in aspettativa e per quanto tempo.
3° se debba essere eliminato definitivamente dal servizio.

Il Ministro — ALFIERI.

N. **824**. — TRASPORTI. — **Aumento delle tariffe pei viaggiatori sulle reti delle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1917.

In virtù di recenti disposizioni aventi forza di legge — sulla rete delle ferrovie dello Stato — i prezzi dei viaggi a tariffa *militare* od a tariffa *differenziale C.*, risultanti dal

prontuario pubblicato nella prima serie di aggiunte e varianti al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* sono stati aumentati del 50 % per la 1ª e 2ª classe, e del 30% per la 3ª classe, e ciò a datare dal 10 dicembre 1917.

Se ne informano le autorità militari per opportuna conoscenza.

Il Ministro — ALFIERI.

AVVISO

Giornale militare e Bollettino ufficiale per l'anno 1918.

A causa dell'aumentata mole della pubblicazione e dell'elevato costo della carta, il prezzo d'abbonamento al *Giornale militare* ed al *Bollettino ufficiale* è stabilito, per l'anno 1918, in lire 80 complessivamente, sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati.

Sono però concessi abbonamenti separati al solo *Giornale militare* in ragione di lire 40 annue, e per il *Bollettino ufficiale* in ragione di lire 60.

Le richieste d'abbonamento dovranno essere rivolte direttamente alla casa editrice Enrico Voghera, Via Po, n. 3, Roma, inviando contemporaneamente il relativo importo.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **825**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENER. DELLO STATO. — **Regio decreto con il quale sono accettate le dimissio S. E. Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, dalla carica di so segretario di Stato per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 29 ottobre 1 — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 31 ottobre 1917).

Articolo unico. — Sono accettate le dimissioni dalla carica di sottosegretario di S per le armi e munizioni, rassegnate dall'on. ing. Paolo Bignami, deputato al Parlame

N. **826**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERA DELLO STATO. — **Regio decreto con il quale l'on. Bignami ing. Pa deputato al Parlamento, è nominato sottosegretario di Stato per le a e munizioni.** — (Gabinetto). — 1° novembre 1917. — *Gazzetta ufficiale* n. 266, del 12 vembre 1917).

Articolo unico. — L'on. ing. Paolo Bignami, deputato al Parlamento, è nominato s tosegretario di Stato per le armi e munizioni.

N. **827**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERAL DELLO STATO. — **Regio decreto con il quale l'on Chiesa rag. Eugen deputato al Parlamento, è nominato Commissario generale per l'aerona tica.** — (*Gabinetto*). — 1° novembre 1917. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 12 novemb 1917).

Articolo unico. — L'on rag. Eugenio Chiesa, deputato al Parlamento, è nominato Co missario generale per l'aeronautica.

AVVISO

RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO

Condizioni d'abbonamento per l'anno 1918.

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottuf ficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli

similati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via ufficio : L. 15.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e assimilati del R. esercito e della marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista* : L. 18.

3. Per i non militari residenti in Italia : L. 30.

4. Per i residenti negli Stati esteri : abbonamenti richiesti direttamenre alla direzione della *Rivista* : L. 36; abbonamenti richiesti per mezzo degli uffici postali (per quegli Stati dove tali abbonamenti sono ammessi) : L. 30.

Le richieste d'associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla *Direzione della Rivista d'artiglieria e genio, Via Astalli, n. 15, Roma.*

Per gli abbonamenti di cui al n. 1, i comandi di corpi ed uffici sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati dipendenti, rimborsandosi essi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggiore sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione, di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato sia destinata ogni singola copia della *Rivista.*

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di voler conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 2.00 (ovvero di L. 4.00) per i militari, di L. 4,00 (ovvero di L. 8,00) per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista.*

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **828**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alle scuole di aviazione.** — (Ufficio personale). — 3 dicembre 1917.

Allo scopo di semplificare e rendere più rapido il meccanismo dell'inoltro e dell'esame delle domande di ammissione alle scuole di pilotaggio per aeroplani e per idrovolanti degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa si prescrive quanto segue, intendendosi abrogate le precedenti circolari in materia.

1. Potranno presentare domanda di ammissione alle scuole di pilotaggio :

a) Gli aspiranti ufficiali ritenuti idonei all'avanzamento e con un mese di permanenza alla fronte, i sottotenenti di qualsiasi anzianità ed i tenenti con anzianità di spalline non superiore ai ventiquattro mesi se di cavalleria, ed ai 18 se delle altre armi, siano gli ufficiali tessi in servizio attivo permanente, ovvero in congedo appartenenti a ruoli delle armi combattenti.

b) i sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente o richiamati dal congedo,

2. Le domande saranno redatte in carta da bollo da L. 2 indirizzate al commissariato generale per l'aeronautica e presentate al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione. In esse (pur lasciando la facoltà di esprimere la preferenza) dovrà essere esplicitamente detto che si accetta indifferentemente l'ammissione al corso di pilotaggio per aeroplani come a quello di pilotaggio per idrovolanti. I richiedenti potranno unire alle domande quei titoli, eventualmente posseduti, che siano atti a comprovare le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano.

3. Le domande dovranno essere corredate dal certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, è immune da precedenti morbosi ereditari e possiede i seguenti requisiti fisici: vista ottima (visus-1) in entrambi gli occhi, senza occhiali, udito ottimo, apparato circolatorio, nervoso e respiratorio ottimi; peso non superiore ai kg. 80 età non superiore ad anni 32.

I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione trasmetteranno *con la massima sollecitudine e direttamente al commissariato generale per l'aeronautica in Roma*, tutte le domande ricevute, esprimendo il loro motivato parere al riguardo ed aggiungendo alle medesime, *per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa*, i seguenti documenti:

a) Copia del foglio matricolare e caratteristico (mod. 59);

b) Dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare o condanne pronunciate da tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa, e sia di buona condotta civile e militare;

c) Certificato di studio dal quale risulti che l'aspirante ha frequentato per lo meno la 5ª classe elementare, ma che non abbia però conseguito la licenza liceale o di istituto tecnico;

d) Rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato fino al giorno in cui presenta la domanda.

5. Gli aspiranti dovranno dichiarare di avere conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e di accettarle integralmente.

6. I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione disporranno altresì affinchè gli aspiranti che hanno inoltrata domanda non siano per *nessun motivo* allontanati, in attesa delle decisioni che su tali domande saranno prese dal Commissariato generale per l'aeronautica.

7. I prescelti per l'ammissione al pilotaggio, saranno inviati, *con ordine diretto del commissariato generale per l'aeronautica*, al deposito d'aeronautica aviatori di Torino; il quale, riconosciuta l'idoneità fisica degli ammittendi, li avvierà ai vari campi scuola di pilotaggio.

8. Gli ammessi alla scuola di pilotaggio, che alla fine della prima parte del corso saranno dichiarati idonei, verranno nominati *allievi di scuola piloti*, ed in tale qualità seguiteranno il corso per ottenere poi la nomina a *pilota militare*.

9. Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza.

10. In qualunque momento, sia durante l'istruzione, sia dopo aver conseguito qualsiasi carica aeronautica, gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, di cui trattasi, potranno, su conforme proposta del comando competente e per determinazione ministeriale, venire esonerati dal pilotaggio.

L'esonerazione ha carattere definitivo e porta di conseguenza la perdita delle indennità aeronautiche, del distintivo e l'allontanamento dal corpo aeronautico.

11. In caso di congedamento gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che avranno ottenuta l'abilitazione ad *allievo di scuola piloti* potranno essere trattenuti alle ar-

mi sino al conseguimento della nomina a *pilota aviatore militare* e per i tre mesi successivi.

12. I comandi che trasmettono le domande disporranno che le visite mediche, alle quali debbono essere sottoposti gli aspiranti allievi piloti, siano scrupolose.

Il Commissario Generale — CHIESA.

N. **829**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissioni ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano.** — (Ufficio personale). — 28 dicembre 1917.

1. Allo scopo di assicurare al servizio di aviazione militare gli occorrenti meccanici motoristi d'aeroplano, e per unificare le disposizioni precedentemente emanate circa i corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano, si dispone quanto appresso, intendendosi abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.

Potranno partecipare ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano, ad esclusione dei sottufficiali di carriera, dei volontari di guerra e dei volontari di un anno, tutti i militari, a qualsiasi classe appartengano, purchè non superino i 35 anni di età, che si trovino presso i depositi o i centri di mobilitazione, che abbiano frequentato almeno la V classe elementare, e che abbiano buona conoscenza teorico-pratica del governo, del funzionamento e della manutenzione dei motori in genere; per avere appartenuto, prima di venire alle armi, a stabilimenti ed officine destinate all'allestimento e alla fabbricazione di motori, o, comunque, ad altre officine in qualità di meccanici. Le domande dei graduati, invece (caporali, caporal maggiori, sergenti non di carriera), dovranno essere accompagnate da documenti che dimostrino la loro conoscenza dei motori a scoppio.

2. Per essere ammessi a detti corsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione, allegandovi i documenti di qualsiasi natura, attestanti la loro speciale attitudine tecnica a seguire il corso di cui sopra.

I comandi interessati *trasmetteranno direttamente e con la massima sollecitudine al commissariato generale per l'aeronautica* in Roma, le domande ricevute, corredandole dei seguenti documenti:

a) Foglio matricolare mod. 59;

b) Certificato medico, attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante.

3. I comandi dei depositi o dei centri di mobilitazione disporranno altresì, affinchè i militari che hanno inoltrato domanda non siano *per nessun motivo* allontanati dai reparti che li hanno in forza, in attesa delle decisioni che su tali domande saranno prese dal commissariato generale per l'aeronautica.

4. I prescelti per l'ammissione ai corsi in parola, saranno inviati, con ordine diretto del commissariato generale per l'aeronautica, al deposito d'aeronautica (aviatori) in Torino, o al deposito d'aeronautica (dirigibilisti, aerostieri) di Roma, dove, riconosciuta la loro idoneità fisica, saranno sottoposti ad una prova teorico-pratica. Quelli fra essi che non saranno riconosciuti idonei, saranno senz'altro rinviati ai depositi o ai centri di mobilitazione.

5. Gli allievi che avranno ultimato il corso con esito favorevole ed ottenuta la nomina a « motorista d'aeroplano », dovranno raggiungere immediatamente una squadriglia, un campo, od un reparto d'aviazione, con diritto di percepire le indennità inerenti e fregiarsi dello speciale distintivo.

6. In qualunque momento, sia durante l'istruzione, che dopo aver conseguito la nomina a « motorista d'aeroplano », i militari di cui trattasi potranno, su conforme proposta del comando competente, o per determinazione del commissariato generale per l'aeronautica, venire esonerati dalla carica di « motorista d'aeroplano ». L'esonerazione da carattere definitivo, e porta, di conseguenza, la perdita delle indennità, del distintivo e l'allontanamento dell'esonerato dal corpo aeronautico.

7. I comandi di deposito e di centri di mobilitazione cureranno che venga data la massima diffusione alla presente circolare, ordinando che sia letta alle truppe dipendenti, affissa in tutte le camerate e che l'accoglimento e la trasmissione delle domande sia agevolata con ogni mezzo.

Il Commissario Generale — CHIESA.